

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Assise di Appello di Caltanissetta

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta

- composta dai Sigg. Magistrati:

1. Dott. Antonio MAFFA _____ Presidente
2. Dott.ssa Daniela Rita TORNESI _____ Consigliere Rel.
3. Sig.ra Maria CASTROGIOVANNI _____ Giudice Popolare
4. Sig.ra Domenica CANCELLA _____ Giudice Popolare
5. Sig.ra Anna Maria GIAMBARRESI _____ Giudice Popolare
6. Sig. Antonino LO VETERE _____ Giudice Popolare
7. Sig. Giuseppe FALZONE _____ Giudice Popolare
8. Sig. Armando FERRARA _____ Giudice Popolare

Con l'intervento del Procuratore Generale Dott. G. BARCELLONA e dei
Sost. Procuratori Generali Dott. Dolcino FAVI e Dott. Luigi BIRRITTERI;
con l'assistenza del Cancelliere Maria Cristina LETO;
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

N.14/02 Reg. Sent

N. 18/01 R. G.

N. 1314/96 R.G.N.R.

SENTENZA

In data 24/06/2002

Depositata in Cancelleria

il _____

Il Cancelliere

Addì _____

Redatt _____ sched _

N. _____

Art. Camp. Pen.

CONTRO

1) **RIINA Salvatore** nato a Corleone (PA) il 16/11/1930;

in atto detenuto c/o Casa Circondariale di Ascoli Piceno;

Ord. cust. caut. in carcere del 09/06/1997 - Notif. 11/06/1997.

Difeso dall'Avv. Cristoforo Fileccia e dall'Avv. Domenico La Blasca del Foro di Palermo.

Detenuto - assente per rinuncia

2) **PROVENZANO BERNARDO**, nato a Corleone il 31/01/1933;

Ord. cust. caut. in carcere del 09/06/1997;

Decr. di latitanza del 18/06/1997.

Difeso d'ufficio dall'Avv. Giuseppe Dacqui del Foro di Caltanissetta.

Latitante - contumace

3) **GANCI RAFFAELE**, nato a Palermo il 04/01/1932,

in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Parma.

Ord. cust. caut. in carcere del 09/06/1997 notif. l'11/06/1997.

Difeso dall'avv. Cristoforo Fileccia e avv. Domenico La Blasca del Foro di Palermo.

Detenuto - presente

in video collegamento

4) BUSCEMI SALVATORE, nato a Palermo il 28/05/1938,

in atto detenuto c/o la Casa Circondariale di Roma Rebibbia.

Ord. cust. caut. in carcere del 09/06/1997, notificata l'11/06/1997. Difeso dall'avv. Angelo NANNI del foro di Roma e dall'avv. Vittorio MAMMANA del Foro di Caltanissetta

Detenuto - assente per rinuncia

5) GERACI ANTONINO, nato a Partinico il 02/01/1917,

in atto detenuto c/o la Casa Circondariale di Napoli Secondigliano.

Ord. cust. caut. in carcere del 09/06/1997, notificata l'11/06/1997, ordinanza di arresti domiciliari del 18/03/1998.

Difeso dall'avv. Cristoforo FILECCIA a dall'avv. Ubaldo LEO del Foro di Palermo.

Detenuto - assente per rinuncia

6) CALO' GIUSEPPE, nato a Palermo 30/09/1931,

- in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Tolmezzo.

Ord. cust. caut. in carcere del 09/06/1997, notificata 12/06/1997.

Difeso d'ufficio dall'avv. Renata ACCARDI del Foro di Caltanissetta.

Detenuto - assente per rinuncia

7) MADONIA FRANCESCO, nato a Palermo il 31/03/1924

in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Napoli Secondigliano.

Ord. cust. caut. in carcere del 09/06/1997, notificata il 12/06/1997.

Difeso dall'avv. Antonio IMPELLIZZERI del Foro di Enna.

Detenuto- assente per rinuncia

8) MONTALTO SALVATORE, nato a Villabate il 03/04/1936,

In atto detenuto c/o la Casa Circondariale di Ascoli Piceno.

Ord. cust. caut. in carcere del 09/06/1997 – notif. l'11/06/1997.

Difeso dall'avv. Valerio VIANELLO del foro di Roma e dall'avv. Salvatore DANIELE del Foro di Caltanissetta.

Detenuto - presente

in video collegamento

9) MONTALTO GIUSEPPE, nato a Villabate l'11/01/1959,

in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Novara.

Ord. cust. caut. in carcere del 09/06/1997, notificata l'11/06/1997.

Difeso dall'avv. Valerio VIANELLO del foro di Roma e dall'avv. Salvatore DANIELE del Foro di Caltanissetta.

Detenuto - presente

in video collegamento

10) MOTISI MATTEO, nato a Palermo il 16/04/1918, ivi residente via Gustavo Roccella.

Ord. cust. caut. in carcere del 09/06/1997 - notificata l'11/06/1997 annullata con sentenza della Cassazione del 1999 n. 3047, difeso di ufficio dall'avv. C. VINCI del Foro di Caltanissetta .

Detenuto per altro agli AA. DD.

Assente per rinuncia

11) FARINELLA GIUSEPPE, nato a S. Mauro Castelverde il 24/12/1925, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia.

Ord. cust. caut. in carcere del 09/06/1997, - notificata il 12/06/1997.

Difeso dall'avv. Valerio VIANELLO del Foro di Roma e dall'avv. Antonio IMPELLIZZERI del Foro di Enna.

Detenuto - presente

In video collegamento

12) MADONIA ANTONINO, nato a Palermo il 14/09/1952,

in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Cuneo.

Ord. cust. caut. in carcere del 09/06/1997 - notificata l'11/06/1997.

Difeso dall'avv. Antonio IMPELLIZZERI del foro di Enna.

Detenuto- presente
in video collegamento

13) BRUSCA GIOVANNI, nato a S. Giuseppe Jato il 20/02/1957,

in atto detenuto in località nota al Servizio Centrale di Protezione di Roma.

Ord. cust. caut. in carcere del 09/06/1997 – notif. l'11/06/1997, .agli arresti domiciliari a seguito di ordinanza del 15 / 11 / 2001

Difeso dall'avv. Luigi LI GOTTI del Foro di Roma e dall'avv. Alessandra DE PAOLA del Foro di Reggio Calabria.

Detenuto - presente
in video collegamento

14) GANCI STEFANO, nato a Palermo il 12/02/1962,

in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Terni.

Ord. cust. caut. in carcere del 09/06/1997 - notificata l'11/06/1997.

Difeso dall'avv. Renata Accardi del Foro di Caltanissetta.

Detenuto - presente
in video collegamento

15) ANZELMO FRANCESCO PAOLO, nato a Palermo 26/05/1957, in atto domiciliato presso il Servizio Centrale di Protezione di Roma.

Difeso dall'avv. Carlo FABBRI del Foro di Palermo.

**Detenuto AA.DD. per altro
assente per rinuncia**

APPELLANTI

- GLI IMPUTATI;

NONCHE'

- LE PARTI CIVILI rappresentate dall'avv. Francesco Crescimanno.

Avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta emessa il 14/04/2000 con la quale, visti gli articoli 28, 32, 36, 72, II co., 81 2° co. 240 C.P., 8 l. 12 luglio 1991, n. 203, 533, 535, 536, 538, 539, 540, 541, c.p.p., DICHIARAVA RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, GANCI Raffaele, BUSCEMI Salvatore, GERACI Antonino, BRUSCA Bernardo, CALO' Giuseppe, MADONIA Francesco, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, MOTISI Matteo, FARINELLA Giuseppe, MADONIA Antonino, GALATOLO Vincenzo e GANCI Stefano colpevoli dei delitti loro in concorso ascritti ai capi A), B), C), D) ed E), assorbito nel delitto di strage quello di lesioni contestato al capo F) della rubrica e unificati detti reato sotto il vincolo della continuazione;

CONDANNAVA ciascuno dei predetti imputati alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per mesi dodici, nonché tutti, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno in proprio, a quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;

DICHIARAVA gli stessi imputati, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed inoltre in stato di interdizione legale e decaduti dalla potestà genitoriale;

DISPONEVA nei confronti dei suddetti imputati la pubblicazione della sentenza mediante affissione nei comuni di Caltanissetta, Palermo e in quelli in cui ciascuno di essi ha avuto l'ultima residenza, nonché la pubblicazione della stessa, per estratto e per una sola volta, su "Il Giornale di Sicilia" di Palermo e su "La Sicilia" di Catania;

ORDINAVA la sottoposizione di RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, GANCI Raffaele, BUSCEMI Salvatore, GERACI Antonino, BRUSCA Bernardo, CALO' Giuseppe, MADONIA Francesco, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, MOTISI Matteo, FARINELLA Giuseppe, MADONIA Antonino, GALATOLO Vincenzo e GANCI Stefano alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre;

ORDINAVA la confisca, con divieto di distruzione, di quanto in giudiziale sequestro;

DICHIARAVA altresì BRUSCA Giovanni, ANZELMO Francesco Paolo, GANCI Calogero e FERRANTE Giovan Battista colpevoli dei delitti loro in concorso ascritti ai capi A), B), C), D) ed E), assorbito nel delitto di strage quello di lesioni contestato al capo F) della rubrica, concessa agli stessi la

speciale attenuante di cui all'art. 8 L. 12 luglio 1991, n. 203 e unificati detti reati sotto il vincolo della continuazione, li condannava alla pena di anni diciotto di reclusione, nonché, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno in proprio, a quelle per il proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;

DICHIARAVA questi ultimi imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, nonché in stato di interdizione legale durante la pena, con esclusione della sospensione dall'esercizio della potestà di genitore;

CONDANNAVA in solido RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, GANCI Raffaele, BUSCEMI Salvatore, GERACI Antonino, BRUSCA Bernardo, CALO' Giuseppe, MADONIA Francesco, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, MOTISI Matteo, FARINELLA Giuseppe, MADONIA Antonino, GALATOLO Vincenzo, GANCI Stefano, BRUSCA Giovanni, ANZELMO Francesco Paolo, GANCI Calogero e FERRANTE Giovan Battista:

al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede civile, in favore delle seguenti parti civili costituite: Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo Presidente pro-tempore, Ministero di Giustizia in persona del suo Ministro pro-tempore, Ministero della Difesa in persona del suo Ministro pro-tempore, Regione Siciliana in persona del Presidente pro-tempore, Provincia Regionale di Palermo in persona del suo Presidente pro-tempore, Comune di Palermo in persona del Sindaco pro-tempore, Paparcuri Giovanni, Chinnici Passalacqua Agata, Chinnici Caterina, Chinnici Giovanni, Chinnici

Elvira, Palieri Immacolata in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli minori Trapassi Luca e Trapassi Salvatore, Trapassi Monica, Trapassi Laura, Lombardo Rosa Maria in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sul figlio minore Bartolotta Dario, Bartolotta Filomena Maria, Bartolotta Fabio, Bartolotta Viviana, Bartolotta Massimiliano;

alla rifusione delle spese processuali in favore delle predette parti civili che liquida nella seguente misura:

£ 7.259.000 per spese, £. 6.500.000 per competenze e £. 58.564.000 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, in favore della Provincia Regionale di Palermo;

£ 480.000 per spese, £ 950.000 per competenze e £ 9.570.000 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, in favore del Comune di Palermo;

£. 280.000 per spese, £. 18.304.000 per diritti e onorari, oltre IVA e CPA come per legge, in favore di Paparcuri Giovanni;

£ 1.350.000 per spese, £ 66.970.000 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, in favore di Chinnici Passalacqua Agata, Chinnici Caterina, Chinnici Giovanni, Chinnici Elvira, Palieri Immacolata in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli minori Trapassi Luca e Trapassi Salvatore, Trapassi Monica e Trapassi Laura, Lombardo Rosa Maria in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sul figlio minore Bartolotta Dario, Bartolotta Filomena Maria, Bartolotta Fabio, Bartolotta Viviana, Bartolotta Massimiliano;

CONDANNAVA tutti gli imputati al pagamento in solido delle seguenti

somme a titolo di provvisoria, immediatamente esecutiva, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno:

£ 100.000.000 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

£ 300.000.000 in favore del Ministero di Giustizia;

£ 300.000.000 in favore del Ministero della Difesa;

£. 100.000.000 in favore della Regione Siciliana;

£. 100.000.000 in favore della Provincia Regionale di Palermo;

£. 500.000.000 in favore del Comune di Palermo;

£. 200.000.000 in favore di Paparcuri Giovanni;

£. 200.000.000 ciascuno in favore di Chinnici Passalacqua Agata, Chinnici Caterina, Chinnici Giovanni, Chinnici Elvira;

£. 600.000.000 in favore di Palieri Immacolata, di cui £. 200.000.000 in proprio e £. 200.000.000 nella qualità a beneficio di ciascuno dei figli minori Trapassi Luca e Trapassi Salvatore, nonché £ 200.000.000 ciascuno in favore di Trapassi Monica e Trapassi Laura;

£. 400.000.000 in favore di Lombardo Rosa Maria, di cui £. 200.000.000 in proprio e £. 200.000.000 nella qualità a beneficio del figlio minore Bartolotta Dario, nonché £ 200.000.000 ciascuno in favore di Bartolotta Filomena Maria, Bartolotta Fabio, Bartolotta Viviana, Bartolotta Massimiliano.

IMPUTATI

a) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 624, 625 n. 7. 61 n. 2 c.p., per

essersi, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro, nei rispettivi ruoli precisati al capo e), nonché con GAMBINO Giacomo Giuseppe, LEGGIO Luciano, CAMMARATA Gabriele, INTILE Francesco successivamente deceduti, oltre che con GRECO Michele, non perseguibile per precedente giudicato ed altre persone non identificate, impossessati per profitto dell'autovettura Fiat 126 targata PA 372068 che materialmente l'ANZELMO, GANCI Stefano e GANCI Calogero su mandato ed istigazione di tutti gli altri, sottraevano a RIBAUDO Andrea che la deteneva esposta alla pubblica fede in quanto parcheggiata sulla pubblica via; agendo al fine di eseguire il reato di strage di cui al capo e).

In Palermo, 27/07/83.

b) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 624, 625 n. 2 e 7, 61 n. 2 c.p. per essersi, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro, nei rispettivi ruoli precisati al capo e), nonché con Gambino Giacomo Giuseppe, Leggio Luciano, Cammarata Gabriele, Intile Francesco successivamente deceduti, oltre che con Greco Michele, non perseguibile per precedente giudicato ed altre persone non identificate, impossessati per profitto della targa automobilistica PA 426847, sottraendola con violenza sulle cose dall'auto Fiat 126 di proprietà di Santonocito Salvatore, che era esposta alla pubblica fede in quanto parcheggiata sulla pubblica via; agendo al fine di eseguire il reato di strage di cui al capo e).

In Palermo, 29/7/83.

c) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2 c.p., 2 Legge 2/10/67 n.

895 per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro, nei rispettivi ruoli precisati al capo e), nonché con Gambino Giacomo Giuseppe, Leggio Luciano, Cammarata Gabriele, Intile Francesco successivamente deceduti oltre che con Greco Michele non perseguibile per precedente giudicato ed altre persone non identificate, al fine di commettere il reato di strage di cui al capo e), illegalmente detenuto un rilevante quantitativo di esplosivo.

In Palermo sino al 29/7/83.

d) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2 c.p., 4 – I e II co. L. 2/10/67 n. 895 per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro, nei rispettivi ruoli precisati al capo e), nonché con Gambino Giacomo Giuseppe, Leggio Luciano, Cammarata Gabriele, Intile Francesco successivamente deceduti, oltre che con Greco Michele, non perseguibile per precedente giudicato ed altre persone non identificate, al fine di commettere il reato di strage di cui al capo e), illegalmente portato in luogo pubblico un rilevante quantitativo di esplosivo, alla aggravante ulteriore di avere commesso il fatto in più di due persone.

In Palermo sino al 29/7/83.

e) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 422 – I e II co., 61 n. 1 e 10 c.p. per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro nonché con Gambino Giacomo Giuseppe, Leggio Luciano, Cammarata Gabriele, Intile Francesco successivamente deceduti, oltre che con Greco Michele, non perseguibile per precedente giudicato, ed

altre persone non identificate, al fine di uccidere, compiuto atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, collocando un'autovettura riempita di esplosivo nella centrale via Giuseppe Federico Pipitone di Palermo, dinanzi all'ingresso dello stabile in cui abitava il Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo Dr. Rocco Chinnici e provocandone l'esplosione a mezzo di congegno telecomandato nel momento in cui il Magistrato varcava il portone e si accingeva ad entrare nell'autovettura di servizio, così causando la morte dello stesso Dr. Rocco Chinnici, del Mar. CC. Mario Trapassi, dell'App. CC. Salvatore Bartolotta e del portiere dello stabile Stefano Li Sacchi, causando altresì lesioni personali ad innumerevoli persone e la devastazione di beni mobili ed immobili.

In particolare, Riina Salvatore e Provenzano Bernardo ("Sostituti" – "Reggenti" del "mandamento" di Corleone, di cui era capo Leggio Luciano, successivamente deceduto); Ganci Raffaele (capo "mandamento" della Noce); Buscemi Salvatore (capo "mandamento" dei Boccadifalco o Passo di Rigano); Geraci Antonino (capo "mandamento" di Partinico); Brusca Bernardo (capo "mandamento" di San Giuseppe Jato); Calò Giuseppe (capo "mandamento" di Porta Nuova); Madonia Francesco (capo "mandamento" di Resuttana); Montalto Salvatore e Montalto Giuseppe (rispettivamente capo "mandamento" e "sostituto reggente" di Villabate); Motisi Matteo (capo "mandamento" di Pagliarelli con "reggente di fatto" Rotolo Antonino per il quale si procede separatamente); Farinella Giuseppe (capo "mandamento" di San Mauro Castelverde); tutti in qualità di mandanti, in

ragione della loro appartenenza – unitamente a Gambino Giacomo Giuseppe (capo “mandamento” di San Lorenzo), Cammarata Gabriele (capo “mandamento” di Misilmeri) e Intile Francesco (capo “mandamento di Caccamo), successivamente deceduti, nonché a Greco Michele (capo “mandamento” di Ciaculli), non perseguibile per precedente giudicato – all’organo di governo (“Commissione”) del sodalizio criminale denominato “cosa nostra”, per avere deliberato e dato il proprio assenso all’eliminazione fisica del Dr. Rocco Chinnici Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo.

Progetto di eliminazione che prendeva concretezza nelle settimane precedenti il 29/7/83 e che veniva portato ad esecuzione mediante:

- 1) l’effettuazione di sopralluoghi nello stabile in cui abitava il Dr. Chinnici da parte di Madonia Antonino;
- 2) l’incarico, affidato da Ganci Raffaele e Gambino Giacomo Giuseppe, nonché dallo stesso Madonia Antonino a Ganci Calogero, Ganci Stefano ed Anzelmo Francesco Paolo, di procurare un’autovettura di piccola cilindrata che questi ultimi individuavano nella Fiat 126 descritta al capo a), provvedendo quindi ad impossessarsi e ad occultarla dapprima in un magazzino nella disponibilità della famiglia Galatolo e conducendola successivamente in altre strutture sempre nella disponibilità di Galatolo Vincenzo;
- 3) la collocazione da parte di Ganci Raffaele e Anzelmo Francesco Paolo di un’autovettura “pulita” dinanzi all’ingresso dello stabile in cui abitava il

Dr. Chinnici e la periodica sostituzione, nei giorni successivi, di tale autovettura con altre ugualmente “pulite” ad opera degli stessi Ganci Raffaele, Anzelmo F. P., Ganci Calogero, Ganci Stefano e altri soggetti;

- 4) il confezionamento di un apparato ricetrasmittente idoneo ad attivare la carica esplosiva, che veniva realizzato e provato nell’abitazione di Galatolo Vincenzo, dallo stesso Galatolo, da Madonia Antonino e da Brusca Giovanni;
- 5) la preparazione dell’”autobomba” mediante l’apposizione all’autovettura di cui al capo a) delle targhe di cui al capo b) e la collocazione all’interno della stessa di un rilevante quantitativo di esplosivo, operazione cui provvedevano tra gli altri Madonia Antonino e Brusca Giovanni;
- 6) la collocazione, nelle prime ore del mattino del 29/7/83, dell’”autobomba”, ad opera di Brusca Giovanni al posto dell’autovettura “pulita” indicata al punto 3);
- 7) il “presidio” della zona effettuato sino alle ore 08.00 del mattino da Anzelmo Francesco Paolo, Ganci Calogero, Madonia Antonino, Ganci Raffaele, Gambino Giacomo Giuseppe, ed altri non identificati;
- 8) la conduzione in via Giuseppe Federico Pipitone, da parte di Ferrante Giovan Battista, di un autocarro posto nella sua disponibilità da Gambino Giacomo Giuseppe, mezzo che veniva collocato nella strada anzidetta secondo le indicazioni date al Ferrante dal Gambino il quale lo precedeva a bordo della sua autovettura;
- 9) l’azionamento da parte di Madonia Antonino, che a tal fine montava

prima nella cabina e successivamente sul cassone dell'autocarro indicato al punto che precede, di un telecomando con cui veniva fatta esplodere la carica contenuta nell'"autobomba", proprio nel momento del passaggio accanto alla stessa del Dr. Chinnici che, uscito dal portone della sua abitazione, stava per entrare nell'autovettura di servizio.

Commettendo il reato in danno di Pubblici Ufficiali e per motivi abietti costituiti dalla volontà di affermare il potere criminale dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra" di cui essi indagati facevano parte, colpendo gli uomini e gli apparati dello Stato che alla stessa si opponevano ed altresì al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa sopra indicata.

In Palermo, 29/7/83.

f) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 582 e 585 u.c., 61 n. 1, 2 e 10 c.p. per avere, in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro nei rispettivi ruoli precisati al capo che precede nonché con Gambino Giacomo Giuseppe, Leggio Luciano, Cammarata Gabriele, Intile Francesco, successivamente deceduti oltre che con Greco Michele, non perseguibile per precedente giudicato ed altre persone non identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante la condotta descritta al precedente capo e), cagionato:

- lesioni personali guarite oltre 40 gg. con indebolimento permanente dell'organo dell'udito a Giovanni Paparcuri, autista giudiziario;

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• lesioni personali guarite in 15 gg. ad Antonio Lo Nigro, Vice Brigadiere CC.;• lesioni personali guarite in oltre 40 gg. ad Alfonso Amato, Carabiniere;• lesioni personali guarite in 15 gg. ad Ignazio Pecoraro, Carabiniere;• lesioni personali guarite in 15 gg. a Cesare Calvo, Carabiniere;• lesioni personali guarite in 15 gg. a Marco Bonaccorso;• lesioni personali guarite in 10 gg. a Sara Gandolfo;• lesioni personali guarite in 10 gg. a Giuseppe Giordano;• lesioni personali guarite in 15 gg. a Giuseppe Polito;• lesioni personali guarite in 10 gg. ad Antonio Proietto;• lesioni personali guarite in 10 gg. a Francesca Guida;• lesioni personali guarite in 10 gg. a Giovanna Lombardo;• lesioni personali guarite in 1 g. a Caterina Lombardo;• lesioni personali guarite in 10 gg. a Salvatore Pizzo;• lesioni personali guarite in 15 gg. ad Antonio La Manna;• lesioni personali guarite in 20 gg. ad Adelaide Dumano;• lesioni personali guarite in 5 gg. a Salvatore Lo Bello;• lesioni personali guarite in 10 gg. a Manfredi Trizzino; | |
|--|--|

- lesioni personali guarite in 10 gg. a Francesca Paolo Mauro Trizzino.

Commettendo il reato in danno anche di Pubblici Ufficiali, per motivi abietti costituiti dalla volontà di affermare il potere criminale dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra", oltre che al fine di eseguire il delitto di strage indicato al capo che precede.

In Palermo, 29/7/83.

PARTI CIVILI COSTITUITE

- 1) **COMUNE DI PALERMO** in persona del Sindaco legale rappresentante pro – tempore; rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Airò Farulla del Foro di Palermo.
- 2) **PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO** in persona del suo Presidente pro – tempore rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Ferrara del Foro di Palermo.
- 3) **AGATA PASSALACQUA CHINNICI**, nata a Salemi il 03/11/1926;
CATERINA CHINNICI, nata a Palermo il 05/11/1954;
GIOVANNI CHINNICI, nato a Trapani il 04/01/1964;
ELVIRA CHINNICI, nata a Palermo il 06/01/1959;
IMMACOLATA PALIERI nata il 12/10/1955 a Cerignola in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli **Salvatore TRAPASSI** nato a Palermo il 30/10/1980 e **Luca TRAPASSI** nato a Palermo il 05/05/1982;
MONICA TRAPASSI nata a Torino il 17/07/1977;

LAURA PRAPASSI nata a Palermo il 14/08/1979;

MARIA ROSA LOMBARDO nata a Licata il 12/04/1941 in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio **Dario BARTOLOTTA** nato a Palermo il 10/11/1981;

FILOMENA MARIA BARTOLOTTA, nata Palermo il 14/4/1967;

FABIO BARTOLOTTA, nato a Palermo il 09/09/1968;

VIVIANA BARTOLOTTA, nata a Palermo il 28/02/1977;

MASSIMILIANO BARTOLOTTA, nato a Palermo il 16/07/1971.

Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Crescimanno del Foro di Palermo.

4) **REGIONE SICILIANA** in persona del suo Presidente in carica;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del suo Presidente pro – tempore;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del suo Ministro pro – tempore;

MINISTERO DELLA DIFESA in persona del suo Ministro pro – tempore.

Rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta.

5) **PAPARCURI GIOVANNI**, nato a Palermo il 14/3/1956.

Rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Galasso del foro di Palermo.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

P.G. : conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata emessa nei confronti di tutti gli imputati.

Avv. dello Stato dr. Messineo : conclude per le p.p.c.c. Regione Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia e Ministero della Difesa chiedendo la conferma della sentenza impugnata riportandosi alla nota conclusiva depositata

Avv. Giovanni Airò Farulla : conclude per la p.c. Comune di Palermo come da comparsa conclusionale e nota spese.

Avv. Fabio Ferrara : conclude per la p. c. Provincia Regionale di Palermo come da comparsa conclusionale e nota spese.

Avv. Fabiana Li Puma sost. processuale dell'avv. Galasso : conclude per la p. c. Paparcuri Giovanni come da comparsa conclusionale e nota spese.

Avv. Francesco Crescimanno : conclude per le p.p.c.c. Agata Passalacqua Chinnici, Caterina Chinnici, Giovanni Chinnici, Elvira Chinnici, Immacolata Palieri in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli Salvatore Trapassi e Luca Trapassi, Monica Trapassi, Laura Trapassi, Maria Rosa Lombardo in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio Dario Bartolotta, Filomena Maria Bartolotta, Fabio Bartolotta, Viviana Bartolotta e Massimiliano Bartolotta, come da comparsa conclusionale e nota spese.

Avv. Domenico La Blasca : conclude nell'interesse di Riina Salvatore e

Ganci Raffaele e, in sostituzione dell'avv. Fileccia nell'interesse di Geraci Antonino, chiedendo per tutti l'accoglimento dei motivi di gravame e l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

Avv. Giuseppe Dacquì : quale difensore di ufficio di Provenzano Bernardo conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello.

Avv. Renata Accardi : quale difensore d'ufficio di Calò Giuseppe conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello e l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

Avv. Calogero Vinci : quale difensore d'ufficio di Motisi Matteo conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello.

Avv.ti Angelo Nanni e Vittorio Mammana : concludono nell'interesse di Buscemi Salvatore chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello.

Avv. Renata Accardi : conclude nell'interesse di Ganci Stefano chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello

Avv. Luigi Li Gotti : conclude nell'interesse di Brusca Giovanni chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello.

Avv. Carlo Fabbri : conclude nell'interesse di Anzelmo Francesco Paolo chiedendo l'accoglimento dei motivi di gravame, la massima estensione dell'attenuante speciale dell'art. 8 e la concessione delle attenuanti generiche.

Avv. Valerio Vianello : conclude nell'interesse di Farinella Giuseppe, Montalto Salvatore e Montalto Giuseppe chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello.

<p>Avv. Antonio Impellizzeri : conclude nell'interesse di Madonia Antonino, Madonia Francesco e Farinella Giuseppe chiedendo l'accoglimento dei motivi di gravame</p>	
--	--

PREMESSA

La vicenda processuale oggetto dell'odierno procedimento penale attiene ad uno dei primi attentati commessi ai danni di Rappresentanti delle Istituzioni , il Dott. Rocco CHINNICI, - all'epoca Consigliere Dirigente dell'Ufficio Istruzione del TRIBUNALE di PALERMO - e la sua scorta, composta quel giorno da sei appartenenti all'Arma dei Carabinieri, di cui due persero la vita, - (il Maresciallo Mario TRAPASSI e l'Appuntato S.BARTOLOTTA); agguato effettuato con una metodologia di tipo terroristico , ossia con il sistema della cd. autobomba, in una zona centrale della città di PALERMO , in via PIPITONE Federico, il 29 / 7 / 1983 .

La storia giudiziaria è stata purtroppo tristemente contrassegnata da analoghi fatti delittuosi , - realizzati con modalità altrettanto efferate,- nei confronti di uomini dello Stato che si erano particolarmente distinti nello svolgimento delle loro attività istituzionali e che rappresentavano, pertanto, un pericolo per la sopravvivenza della organizzazione criminale di Cosa Nostra .

In questo contesto le stragi consumate nel 1992 quando , nell'arco di pochi mesi, vennero, il 23 maggio , brutalmente uccisi a Capaci il Dr. FALCONE , la di lui moglie d.ssa Francesca MORVILLO ed i tre uomini della scorta, A. MONTANARO, R. DI CILLO e V. SCHIFANI, nonché, il successivo 19 Luglio, in via Mariano D'AMELIO 19 a Palermo, il Dr. BORSELLINO e i cinque componenti il suo apparato di sicurezza , - (A. CATALANO, V. LI MULI, C. TRAINA, E. LOI ed E. W. CUSINA), - hanno segnato indubbiamente uno dei più alti livelli di attacco nei confronti dello Stato , rappresentando un momento drammatico per l'intero Paese , colpito nelle sue Istituzioni, espressione di una lucida e spietata strategia terroristica .

Tutti i richiamati eventi, compreso quello oggetto dell'odierno processo, presentano, come vedremo, un parallelismo che va ben al di là dei dati strettamente riconducibili alle modalità esecutive.

Nel presente procedimento, la CORTE di ASSISE di CALTANISSETTA, con sentenza N. 14 del 14 / 4 / 2000, dichiarava RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, GANCI Raffaele, BUSCEMI Salvatore, GERACI Antonino, BRUSCA Bernardo, CALO' Giuseppe, MADONIA Francesco, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, MOTISI Matteo, FARINELLA Giuseppe, MADONIA Antonino, GALATOLO Vincenzo, GANCI Stefano, BRUSCA Giovanni, ANZELMO Francesco Paolo, GANCI Calogero e FERRANTE Giovan Battista responsabili dei delitti loro ascritti ai capi A), B), C), D) ed E), assorbito nel delitto di strage quello di lesioni contestato al capo F), ed unificati detti reati sotto il vincolo della continuazione.

Condannava in particolare RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, GANCI Raffaele, BUSCEMI Salvatore, GERACI Antonino, BRUSCA Bernardo, CALO' Giuseppe, MADONIA Francesco, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, MOTISI Matteo, FARINELLA Giuseppe, MADONIA Antonino, GALATOLO Vincenzo e GANCI Stefano alla pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per la durata di mesi dodici nonché tutti, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno in proprio, a quelle del rispettivo mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Dichiarava i predetti imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed inoltre in stato di interdizione legale e decaduti dalla potestà genitoriale.

Disponeva la pubblicazione della sentenza mediante affissione nei comuni di Caltanissetta, Palermo ed in quelli in cui ciascuno di essi aveva avuto la ultima

residenza , nonché la pubblicazione della stessa, per estratto, e per una sola volta, su “ IL GIORNALE DI SICILIA di PALERMO e su “ LA SICILIA “ di CATANIA .

Ordinava la sottoposizione dei medesimi alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre .

Dichiarava altresì BRUSCA Giovanni , ANZELMO Francesco Paolo , GANCI Calogero e FERRANTE Giovan Battista colpevoli dei delitti loro in concorso ascritti ai capi A), B) C) , D) ed E) , assorbito nel più grave delitto di strage quello di lesioni contestato al capo F) della rubrica e, concessa agli stessi la speciale diminuzione di cui all'art. 8 Legge 12 Luglio 1991 n. 203, ed unificati detti reati sotto il vincolo della continuazione, condannava ciascuno di essi alla pena di anni diciotto di reclusione nonché , in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno in proprio, a quelle per il rispettivo mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. Dichiarava altresì i predetti imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici nonché in stato di interdizione legale durante la pena, con esclusione della sospensione dall'esercizio della potestà di genitore .

Condannava in solido RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, GANCI Raffaele , BUSCEMI Salvatore, GERACI Antonino, BRUSCA Bernardo, CALO' Giuseppe, MADONIA Francesco, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, MOTISI Matteo, FARINELLA Giuseppe , MADONIA Antonino, GALATOLO Vincenzo, GANCI Stefano, BRUSCA Giovanni, ANZELMO Francesco Paolo, GANCI Calogero e FERRANTE Giovan Battista al risarcimento dei danni , da liquidarsi in separata sede civile , in favore delle seguenti parti civile costituite : PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del suo PRESIDENTE pro tempore , MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del suo MINISTRO pro tempore , MINISTERO della DIFESA in persona del suo MINISTRO pro tempore , REGIONE

SICILIANA di Palermo in persona del suo PRESIDENTE pro tempore, PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO in persona del suo PRESIDENTE pro tempore , COMUNE DI PALERMO in persona del SINDACO pro tempore , CHINNICI PASSALACQUA Agata, CHINNICI Caterina, CHINNICI Elvira, CHINNICI Giovanni , PAPARCURI Giovanni, PALIERI Immacolata in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli minori TRAPASSI Luca e TRAPASSI Salvatore , TRAPASSI Monica, TRAPASSI Laura, LOMBARDO Rosa Maria, in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sul figlio minore BARTOLOTTA Dario, BARTOLOTTA Filomena Maria , BARTOLOTTA Fabio, BARTOLOTTA Viviana, BARTOLOTTA Massimiliano .

Condannava i predetti alla rifusione delle spese processuali in favore delle predette parti civili che liquidava nella seguente misura :

£ 7.259.000 per spese , £ 6.500.000 per competenze e £ 58.564.000 per onorari , oltre IVA e CPA come per legge in favore della PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO ;

£ 480.000 per spese, £ 950.000 per competenze e £ 9.570.000 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge in favore del COMUNE di PALERMO ;

£ 280.000 per spese, £ 18.304.000 per diritti e onorari, oltre IVA e CPA come per legge in favore di PAPARCURI Giovanni ;

£ 1.350.000 per spese, £ 66.970.000 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge in favore di CHINNICI PASSALACQUA Agata, CHINNICI Caterina , CHINNICI Giovanni, CHINNICI Elvira , PALIERI Immacolata in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli minori, TRAPASSI Luca , TRAPASSI Salvatore, TRAPASSI Monica e TRAPASSI Laura, LOMBARDO Rosa Maria in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sul figlio minore BARTOLOTTA Dario,

BARTOLOTTA Filomena Maria , BARTOLOTTA Fabio, BARTOLOTTA Viviana e BARTOLOTTA Massimiliano .

Condannava tutti gli imputati al pagamento ,in solido fra loro, delle seguenti somme a titolo di provvisionale , immediatamente esecutiva da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno :

£ 100.000.000 in favore della PRESIDENZA del CONSIGLIO DEI MINISTRI ;

£ 300.000.000 in favore del MINISTERO della GIUSTIZIA ;

£ 300.000.000 in favore del MINISTERO DELLA DIFESA;

£ 100.000.000 in favore della REGIONE SICILIANA;

£ 100.000.000 IN FAVORE DELLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO;

£ 500.000.000 in favore del COMUNE di PALERMO;

£ 200.000.000 in favore di PAPARCURI Giovanni;

£ 200.000.000 ciascuno in favore di CHINNICI PASSALACQUA Agata , CHINNICI Caterina, CHINNICI Giovanni , CHINNICI Elvira ;

£ 600.000.000 in favore di PALIERI Immacolata di cui £ 200.000.000 in proprio e £ 200.000.000 nella qualità, a beneficio di ciascuno dei figli minori, TRAPASSI Luca e TRAPASSI Salvatore nonché £ 200.000.000 ciascuno in favore di TRAPASSI Monica e TRAPASSI Laura ;

£ 400.000.000 in favore di LOMBARDO Rosa Maria di cui £ 200.000.000 in proprio e £ 200.000.000, nella qualità a beneficio del figlio minore BARTOLOTTA Dario, nonché £ 200.000.000 ciascuno in favore di BARTOLOTTA Filomena Maria, BARTOLOTTA Fabio, BARTOLOTTA Viviana e BARTOLOTTA Massimiliano.

Ordinava la confisca , con divieto di distruzione, di quanto in giudiziale sequestro.

IL FATTO

Il giorno 29 Luglio del 1983 , poco dopo le ore 8.00 del mattino si verificava una violentissima esplosione nella via PIPITONE Federico di PALERMO in prossimità della abitazione del Dr. Rocco CHINNICI, - all'epoca Consigliere Dirigente dell'Ufficio Istruzione presso il TRIBUNALE di PALERMO -, proprio nel frangente in cui costui si accingeva a salire, - unitamente alla scorta, - sull'autovettura blindata messa a sua disposizione per recarsi al lavoro al Palazzo di Giustizia .

Gli investigatori delle Forze dell'Ordine, fra cui il Dr. ACCORDINO Francesco, all'epoca Dirigente della Squadra Mobile della Sezione Omicidi , ed il Dr. PELLEGRINI Angelo , nella qualità di Comandante della Prima Sezione del Nucleo Operativo dei Carabinieri di PALERMO, immediatamente giunti sul luogo , a seguito di una segnalazione telefonica anonima pervenuta al centralino della linea di emergenza 113 , si trovarono di fronte ad una scenario agghiacciante, quasi da far richiamare alla mente le devastanti immagini della città di BEIRUT all'epoca dei fatti : persone morte e ferite distese a terra , l'androne dello stabile con l'annesso servizio di portineria praticamente distrutto , saracinesche di negozi accartocciate e divelte , lamiere, schegge di vario tipo e frammenti di carrozzeria sparse a vasto raggio che avevano , fra l'altro, gravemente deteriorato , danneggiandole in modo visibile, le strutture di laterizio delle abitazioni circostanti .

Appariva subito chiaro che la esplosione doveva ricollegarsi ad un attentato dinamitardo (v. rilievi tecnici eseguiti il 29 / 7 / 1983 alle ore 8,35 in occasione del sopralluogo redatti dal Maresciallo Tasca Giovanni e dai Sovrintendenti Bosco Giuseppe e Scaffidi Mario , cinefotosegnalatori in servizio presso il Gabinetto

Regionale di Polizia Scientifica della Questura di Palermo, collaborati dai tecnici del Nucleo Operativo dei Carabinieri Mazzarano Vito e Manzo Vito fg. da 160 a 292 del faldone n. 22, acquisiti con ordinanza del 27 / 11 / 1998).

L'asfalto della strada presentava infatti un notevole avvallamento con la formazione di una depressione nella parte sottostante il marciapiede antistante il civico 59, di forma circolare avente addirittura un diametro di 70 cm. ed una profondità di 15 cm..

Sul tratto della via Federico PIPITONE, in direzione della saracinesca contrassegnata con il numero civico 57 ,- a circa cinque metri dalla buca e a metri 4,40 dal prospetto dell'immobile contrassegnato con il numero 59 - si rinvenivano i resti di una autovettura FIAT 126 di colore verde chiaro , sulla cui parte inferiore, - si ipotizzò da subito -, potesse essere stata fissata la micidiale carica esplosiva . Della predetta auto era infatti possibile osservare solo la parte posteriore e, precisamente, il pezzo di scocca che sorreggeva le ruote posteriori ed il motore mentre il resto del mezzo , che si rinveniva rivolto verso la saracinesca posta al n. 57 , era stato disintegrato e proiettato a vari metri di distanza.

Numerosi frammenti di lamiera e di parti meccaniche della predetta FIAT 126 si rinvenivano sul marciapiede antistante la sopramenzionata saracinesca con particolare accentuazione fra i civici 66 e 70, oltre che sul piano attico sito al sesto piano .

La potenza della deflagrazione era stata devastante al punto tale che il tettuccio della auto 126 era stato proiettato all'interno di un pozzo luce di pertinenza dell'immobile di via Villa Sperlinga n. 21 , alto ben 26 metri , situato a distanza di 12 metri circa dal prospetto dello stabile ove abitava il Consigliere CHINNICI e pezzi metallici delle autovetture erano stati scaraventati a distanza notevole dal luogo della esplosione.

I rilievi fotografici eseguiti dalla Polizia Scientifica e la documentazione ad essi inerente , acquisita ritualmente in quanto facente parte degli atti cd. irripetibili ,

cristallizzano lo stato dei luoghi, ivi compresa la posizione delle vittime subito dopo la esplosione (v. faldone n. 24).

Da tali risultanze si evince chiaramente che per tutti coloro che al momento del fatto si erano trovati all'esterno e nell'immediato raggio di azione della bomba non vi era stata nessuna via di scampo .

Sul marciapiede compreso tra lo stipite sinistro del civico 59 e quello destro del civico 61, si rinveniva il cadavere del Consigliere Dr. Rocco CHINNICI , con la testa in direzione dello stipite sinistro del civico 61 e con i piedi rivolti verso la depressione dell'asfalto , il volto sfigurato da un vasto squarcio che ne deformava completamente i lineamenti . Diverse lacerazioni degli abiti del MAGISTRATO si osservavano lungo tutto il corpo ; accanto al cadavere vi era un piccolo albero ove, su un ramo sito all'altezza di metri due dal marciapiede si rinvenivano due pezzi di stoffa di cui uno di colore avion e l'altro di colore beige , del tipo usato per foderare i vestiti , appartenenti all'abito indossato dalla vittima predestinata dell'agguato .

A pochi centimetri dal cadavere si rinveniva la sua borsa di cuoio piena di documenti che veniva debitamente repertata.

Le lastre di marmo che ricoprivano il tratto di muro compreso fra i civici 59 e 61 erano interessate da spruzzi di sangue sino all'altezza di metri 2,50 con intensità decrescente dal basso verso l'alto.

Il quadrante inferiore destro del citato pezzo di muro era completamente ricoperto di sangue .

Sul tratto di asfalto a monte della depressione , a distanza di circa 4,5 metri e a un metro dal lato bordo del marciapiede destro , si rinveniva il cadavere dell'Appuntato BARTOLOTTA Salvatore che giaceva , parzialmente mutilato, bocconi con la testa

rivolta verso lo stipite sinistro del civico 61 ed i piedi rivolti verso la parte opposta e sotto il suo corpo si trovava la pistola cal. 9 parabellum U00672 Z in sua dotazione .

Nella adiacente Via di Villa Sperlinga , sul tratto di marciapiede compreso fra i numeri 23 e 25 , precisamente a m, 3.40 dallo stipite sinistro del n. 23 e a m. 3,30 dallo stipite destro del 25 , veniva trovato il corpo esanime di LI SACCHI Stefano , portiere dello stabile ove viveva il MAGISTRATO, che si apprendeva ,essere stato ivi trasportato da alcuni parenti nell'intento di soccorrerlo , e che giaceva supino con la testa rivolta verso via Pipitone ed i piedi in direzione della strada opposta.

All'interno dell' androne si trovava il cadavere del Maresciallo dei Carabinieri TRAPASSI Mario addetto , unitamente all'Appuntato dei Carabinieri BARTOLOTTA Salvatore , alla scorta del Magistrato .

Il suo corpo giaceva supino con la testa rivolta verso la soglia di ingresso, si presentava parzialmente mutilato , con l'arto inferiore tranciato in prossimità dell'inguine e rinvenuto a circa 30 cm. di distanza .

Sul marciapiede , a circa 40 cm. dallo stipite destro del civico 59 e a cm. 20 dal muro prospettivo si rinveniva la pistola cal. 9 parabellum recante il n. di matricola U063272 appartenente al Maresciallo Mario TRAPASSI .

Numerosi altri civili trovatisi nella zona erano rimasti feriti, sorpresi dalla deflagrazione in casa o nelle abitazioni più vicine , oltre ai quattro militari dell'Arma dei Carabinieri , anch'essi in servizio di scorta al Magistrato , miracolosamente scampati all'agguato in quanto al momento della esplosione non si erano trovati a diretto contatto con la bomba (i Carabinieri LO NIGRO Antonino, AMATO Alfonso, CALVO Cesare e PECORARO Ignazio , componenti dell'equipaggio del Nucleo Radiomobile di rinforzo alla scorta).

La tremenda onda d'urto aveva anche piegato e bombato l'auto blindata del Consigliere Istruttore , ossia l'ALFETTA 2000 targata ROMA W0 8720 a bordo della quale si trovava, in attesa dell'arrivo del Dr. CHINNICI, l'autista giudiziario PAPARCURI Giovanni , rimasto anch'egli miracolosamente superstite in quanto protetto dall'abitacolo della blindata che ne aveva parzialmente attutito il colpo. Il predetto aveva riportato gravi ferite che ne avevano determinato sul momento lo stato di coma , con residui di lesioni di carattere permanente che ne causarono l'indebolimento dell'organo uditivo e delle sue funzioni .

Altre autovetture parcheggiate sulla via erano semidistrutte in quanto investite dalle onde pressorie dell'esplosione o perché colpite dalla proiezione di materiale scagliato in un vasto raggio circostante , fra cui, oltre agli automezzi in uso alla scorta del Dr. CHINNICI , anche la FIAT 127 di colore blu targata PA 460859 , la Fiat 500 targata PA 212920 , la Lancia targata PA 692353, la MINI 90 targata PA 453675, la JAGUAR targata PA 691208 e la FIAT 850 targata PA 256524.

LA RICOSTRUZIONE DEI MOMENTI ANTECEDENTI ALLA STRAGE

Da una prima ricostruzione dell'accaduto si rendeva evidente che l'esplosione era avvenuta proprio nel preciso momento in cui il MAGISTRATO , uscito dalla propria abitazione , dopo essersi trattenuto per alcuni secondi nell'androne dello stabile con il portiere LI SACCHI Stefano, si stava dirigendo verso l'auto blindata alla cui guida si trovava l'autista giudiziario PAPARCURI Giovanni ed era stato proprio allora che dalla FIAT 126 , parcheggiata all'altezza del portone di ingresso dell'edificio , si era sprigionata la violentissima deflagrazione che aveva provocato la strage.

Ai fini di una maggiore comprensione dell'accaduto occorre premettere, in generale, che l'apparato di sicurezza predisposto per gli spostamenti del Dr. CHINNICI era costituito dalla autovettura blindata del MINISTERO della GIUSTIZIA che veniva condotta dall'autista PAPARCURI Giovanni e sulla quale venivano trasportati il Magistrato e la persona deputata alla sua tutela (BARTOLOTTA o CUFFARO secondo una apposita turnazione) e da una seconda autovettura su cui viaggiava la scorta composta , oltre che dall'autista , dal capo- scorta Maresciallo TRAPASSI Mario e da un altro Carabiniere (v. teste CALVO Cesare ud. 18 / 1 / 99).

Quasi ogni giorno , a richiesta del capo – scorta , veniva altresì fornito l' ausilio di una ALFETTA del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri il cui equipaggio aveva il compito di bloccare il traffico , nei momenti immediatamente precedenti la uscita dall'abitazione del Dr. CHINNICI , all'incrocio di via Pipitone con la via Prati, più vicina alla portineria a distanza di circa sei- sette metri prima verso via Libertà (v. i testimoni PAPARCURI Giovanni , AMATO Alfonso , PECORARO Ignazio, CALVO Cesare).

L'auto blindata veniva solitamente parcheggiata in posizione vicina all'ingresso della abitazione del Dr. CHINNICI in modo che il Magistrato dovesse percorrere soltanto qualche metro a piedi prima di salire , il più presto possibile, sull'auto che veniva fatta trovare già con gli sportelli aperti per essere poi scortata sino al Palazzo di Giustizia.

La mattina dell'attentato,- così come del resto avveniva quotidianamente, - poco prima delle ore 8.00 - la autovettura blindata guidata dal PAPARCURI e con a bordo l'addetto alla tutela BARTOLOTTA si era posizionata al centro della strada, proprio nello spazio antistante il n. 59 , con gli sportelli anteriori e posteriori sul lato destro entrambi aperti , in attesa che il Consigliere CHINNICI scendesse e prendesse posto

sul sedile posteriore mentre l'Appuntato BARTOLOTTA Salvatore doveva andare ad occupare quello anteriore.

L'autovettura di scorta ALFA SUD targata RG 122198 , quella mattina guidata da CALVO Cesare , effettivo alla Sezione di P.G. di Palermo come addetto al servizio scorte ,e con a bordo l'Appuntato AMATO Alfonso e il capo scorta TRAPASSI Mario , Carabinieri in servizio alla P.G. di Palermo , si era collocata alla altezza di via di Villa Sperlinga per bloccare il traffico veicolare che sopraggiungeva da quella via . AMATO si era posizionato all'esterno dell'autovettura davanti ad essa mentre il CALVO si trovava in piedi dietro all'automezzo .

L'Altra ALFETTA di appoggio , Gazzella 1800 targata E.I 018 AB , era all'altezza di via PRATI e quella mattina il personale presente a bordo di essa era costituito dai Marescialli del Nucleo Radiomobile di Palermo LO NIGRO Antonino e PECORARO Ignazio.

I momenti immediatamente precedenti alla strage sono stati ricostruiti nel dettaglio proprio grazie alle drammatiche dichiarazioni dei componenti la scorta nonché dell'autista giudiziario che sono fortunatamente scampati ai devastanti effetti della deflagrazione.

In particolare, PAPARCURI Giovanni riferiva che quando arrivò quella mattina a bordo dell'auto blindata , verso le ore 7,55 BARTOLOTTA Salvatore si trovava già dinanzi alla abitazione del Dott. CHINNICI , in piedi davanti alla 126, e che vi era anche la macchina di scorta ALFA SUD , posizionata all'altezza di via di Villa Sperlinga con a bordo i Carabinieri CALVO Cesare , TRAPASSI Mario e AMATO Alfonso , con la parte anteriore rivolta verso la chiesa di San Michele ; verso le ore 8.05 sopraggiunse l'auto Alfetta che rimase dietro a distanza di circa 20 metri .

Il PAPARCURI scese dall'auto , si posizionò dinanzi alla 126, ed iniziò a leggere il giornale quando il BARTOLOTTA gli chiese di prendere la ricetrasmittente nell'autovettura di scorta e di portarla in quella blindata .

Si riporta la drammatica testimonianza del teste PAPARCURI Giovanni (v. verbale ud. 3 / 12 / 1998) :

“Sì e se non era ripeto per BARTOLOTTA che avesse dimenticato di posiz...la ricetrasmittente nell'auto di scorta io non sarei qua a raccontare quello che è successo . Mi ha pregato di prenderla, appunto, dall'auto di scorta e posizionarmi nell'Alfetta Blindata . In questo momento il Consigliere stava per scendere , quindi io...io ho preferito non scendere più dall'Alfetta e sono rimasto.....all'interno della blindata “

Dichiarava di non avere notato autovetture degne, in apparenza, di note particolari e null'altro che avesse attirato la sua attenzione . Ricordava che il Maresciallo TRAPASSI si trovava davanti alla portineria e l'Appuntato BARTOLOTTA quasi vicino all'Alfetta blindata ; notava poi il Maresciallo TRAPASSI fare il cenno che il consigliere stava scendendo :

Teste PAPARCURI :“Ho visto che stava per uscire dal ...dal portone , dallo specchietto retrovisore.....”

P.M. : fino dove lo ha visto arrivare ?

Teste PAPARCURI :” No, niente , ho visto la borsa , la sagoma e poi non ho visto più niente.....”

P.M. Volevo ...vediamo se lei riesce a ricordarlo . se sostanzialmente , anche se mi rendo conto che le chiedo una cosa estremamente difficile , l'esplosione è avvenuta nel momento in cui il Dott. CHINNICI passava proprio da quello spazio che lei ci ha indicato esistere quella mattina

Teste PAPARCURI : Sì probabilmente sarà passato da ...ma io non Sono attimi , frazioni di secondi

P.M. Lei l'ultimo ricordo del Dott. CHINNICI ..

Teste PAPANICURI : Neanche si ...

P.M. Dove ce l'ha ? all'altezza della portineria ?

Teste PAPANICURI : Nel momento in cui stava uscendo dalla ... dal portone . E da quel momento in poi non ...

P.M. Quindi diciamo ancora sul marciapiede

Teste PAPANICURI : sì ancora sul marciapiede , non c'era ... almeno, per quello che ricordo io... ancora non era arrivato

Quanto allo specifico momento della esplosione il PAPANICURI riferiva :

“Niente dell'esplosione non mi ricordo niente, se non solo dei colori intensi: un bianco intenso, un rosso intenso... Niente, non ho sentito nè boato e non ho sentito niente, perché... l'unica cosa bella in questi momenti è che si passa dalla vita alla morte e tu non senti niente. E poi mi sono risvegliato a terra pieno di sangue, con le dita che mi pendevano ed un bel po' di cose.....poi sono svenuto di nuovo.”

Egli venne sbalzato fuori dall'autovettura :

“direzione del...no, della ...erano gli sportelli chiusi e poi con lo spostamento d'aria li ha ...e con le mie spalle ho aperto gli sportelli ... dal lato guida , praticamente io ho capito che era successo qualche cosa, non so quanto tempo sia passato, mi sono ritrovato, appunto, a terra e vedevo la macchina blindata deformata sopra di me e con i vetri rotti e poi mi sono visto pieno di sangue”.

AMATO Alfonso - all'epoca Appuntato in servizio presso il Nucleo di Polizia Giudiziaria di Palermo - rammentava che quella mattina si era recato per il consueto servizio di scorta al Dr. CHINNICI con la autovettura ALFA SUD targata RG 122198

guidata da CALVO Cesare , a bordo della quale si trovava anche il capo scorta Maresciallo TRAPASSI, verso le ore 8.00 e che l'auto si era posizionata, come al solito, in via PIPITONE, all'altezza dell'incrocio con via di Villa Sperlinga.

Dichiarava di non ricordarsi con precisione quanto tempo fossero rimasti in attesa del Dr. CHINNICI , indicandolo approssimativamente in circa sette , dieci minuti , e che , prima di sopraggiungere dinanzi al portone del Magistrato , si erano fermati a prendere un caffè alla Pasticceria Lombardo all'angolo fra la via Pipitone e la via Pirandello.

Al momento della esplosione :

“io mi ricordo che ero avanti l'Alfa Sud , nella via Sperlinga, quella strada di sopra che lui ci diceva di stare attento al ...quella villetta che c'era alla fine del palazzo di Chinnici . E quindi dovevamo stare attenti là e bloccare il traffico quando lui scendeva...(v. verb. ud. 18 / 1 / 1999)

Il Teste CALVO Cesare , all'epoca Maresciallo presso la sezione di P.G. di Palermo, impiegato alla scorta , ricordava che verso le ore otto meno cinque , dopo avere preso un caffè insieme agli altri componenti della scorta al bar di via Pipitone , a distanza di circa due – trecento metri sulla strada ad angolo, avevano proseguito l'abituale percorso parcheggiando , come al solito , l'auto all'incrocio di Villa Sperlinga ; non ricordava se quando erano andati a posizionarsi la auto blindata fosse già arrivata .

Riferiva testualmente :

“l'Alfetta praticamente ferma davanti al portone, cioè dopo il marciapiede; lo sportello dove saliva il Dott. CHINNICI aperto già; l'autista della blindata in macchina; il maresciallo TRAPASSI sul lato destro, entrando davanti al portone; l'App. BARTOLOTTA sulla sinistra dello stesso portone: Io vicino all'autista, girato di spalle verso il portone e l'altro collega più avanti, diciamo, del...del

portone, verso sopra, in modo da controllare che c'era un altro incrocio ed eventualmente di fermare qualche macchina e l'Alfetta a monte per bloccare un altro..diciamo, quel passaggio che dicevo prima. Erano le otto e dieci, questo me lo ricordo bene. Il maresciallo ci ha fatto segnale che il dottore stava per scendere ed allora tutti ci siamo messi come di solito guardinghi e si sentivano i passi del... perché c'è un androne; c'è l'androne, lui usciva dall'ascensore, si sentivano i passi, magari parlare un pochettino. E io appoggiato alla... alla macchina, in modo che quando il magistrato saliva sull'auto sentivo che lui era salito, allora potevo allontanarmi e finchè lui non saliva in macchina io non mi allontanavo. Appena lui ha messo piede nel marciapiede, fuori diciamo l'uscio... fuori il portone, c'è stata l'esplosione: Che in un primo momento sembrava un colpo di pistola, il classico colpo di pistola della 92 che abbiamo noi in dotazione, un rumore abbastanza forte e l'istinto mi portò, diciamo a chinarmi, perché pensavo che ci stavano sparando; vi era qualche... Ma subito dopo si... è iniziato un boato, un boato fortissimo, accompagnato da un forte calore, di cui pensai: "Sto bruciando". Mi sono ritrovato quasi a dieci metri dall'altra parte e non riuscivo a capire più nulla, non si riusciva a capire niente. Cioè vedevo gente che piangeva, gente...palazzi a terra, macchine bruciate, vetri dappertutto. Mi guardavo addosso, non riuscivo a capire se era colore, se era sangue, non... Guardavo il Collega AMATO, che era più distante di me e mi rendevo conto che lui era come se non ci fosse, non era neanche in sè, nonostante che lui era più distante. E niente, poi...poi non mi ricordo più nulla".

Quei tragici momenti venivano così rievocati dal teste PECORARO Ignazio, all'epoca Maresciallo presso il Nucleo Radiomobile di Palermo : (v. verbale ud. 18 / 1 / 99 pagg. 123, 124) :

- Io mi sono posizionato all'incrocio della strada che, diciamo, costeggia l'isolato dove abitava il dottor Chinnici, che ricordo là c'era un lavaggio o qualche cosa di simile. E io ero messo là, all'incrocio, mentre il capo equipaggio mio si era portato verso il... il portone, cioè proprio per guardare il... il portone. Avuta la

certezza che stesse per scendere il dottor Chinnici, mi sono girato per... per fermare le macchine al centro della strada. Ricordo che avevo fermato una macchina e un... e un motorino con due ragazze sopra, ce li avevo proprio davanti. Dopo pochi... pochi attimi ho sentito un... ho avuto la sensazione di sentire due colpi, cioè un primo... un primo colpo e subito un altro... un altro colpo molto più forte e 'una vampata di calore dietro e sbattuto giù a terra, e non mi sono reso conto di cosa stesse succedendo. Quando poi ho riaperto gli occhi e alzatomì, ho visto le ragazze che erano davanti a me che stavano scappando verso... giù, a piedi, spingendo il motorino. Ho cercato i colleghi e non ho visto nessuno in piedi. Sono corso in macchina e ho dato l'allarme per radio, però e' stata 'una cosa molto difficoltosa, perchè poi ho saputo che c'era pure il Calvo che stava chiamando dall'altra macchina. Quindi, diciamo che, cioè, ci accavallavamo e abbiamo perso qualche minuto. Ho recuperato l'arma che avevo perso e mi sono messo a guardare e ho visto... ho trovato il maresciallo Trapassi davanti il portone, Bartolotta a terra pure, poi ho visto Calvo, Amato e gli altri. Sul fatto ho riportato una ferita al collo, come lesioni fisiche. Nient'altro.

PUBBLICO MINISTERO: - Maresciallo, quando bloccavate la strada e per quel tratto di strada che bloccavate, i pedoni potevano transitare o bloccavate anche loro?

TESTE PECORARO: - Bloccavamo pure... pure loro, infatti, se non ricordo male, c'era la ragazza che stava aprendo la saracinesca del panificio, che e' a fianco al portone del dottor Chinnici, che e' stata, diciamo, invitata ad andare dentro. E persone a piedi non ne... non ne passavano.

PUBBLICO MINISTERO: - E' stava invitato ad andare...?

TESTE PECORARO: - Dentro. Adesso, se non ricordo male, e' stato il maresciallo Lo Nigro a farlo.

PUBBLICO MINISTERO: - Quindi, forse si e' salvata per questo motivo.

TESTE PECORARO : Penso proprio di sì....

Gli altri testimoni sentiti nel processo di primo grado (. BONACCORSO Marco , BONACCORSO Angelo, GUIDA Francesca, LOMBARDO Giovanna , PIZZO Salvatore), tutti abitanti nello stesso stabile o negli edifici adiacenti, hanno rievocato

la tremenda esplosione dando l'immagine dello scenario di morte e di devastazione realizzatosi in pochi secondi, riferendo ciascuno le proprie impressioni e sensazioni, e descrivendo i danni fisici e materiali riportati .

LE PRIME INDAGINI

All'arrivo delle Forze di Polizia la zona venne immediatamente transennata e furono subito recuperati i primi reperti e consegnati agli Agenti della Polizia Scientifica e dei Carabinieri per i rilievi del caso.

I testimoni oculari non fornirono all'epoca particolari indicazioni utili ai fini delle investigazioni ; solo il Maresciallo CALVO Cesare riferì agli Inquirenti di avere notato, poco prima dell'esplosione, - mentre si trovava in attesa dell'arrivo del Dr. CHINNICI, - il passaggio, per due volte, di una Volkswagen VETTA di colore scuro targata Torino , facendolo presente al collega AMATO Alfonso (v. dichiarazioni rese da CALVO Cesare ud. 18 / 1 / 1999 pagg. 74-75) .

Le indagini all'epoca espletate seguivano due piste parallele: l'una concernente la verifica delle modalità della esplosione, l'altra relativa alla individuazione dei responsabili .

Il Procuratore della Repubblica di CALTANISSETTA , competente allo svolgimento delle indagini , in base all'art. 41 bis del codice di procedura penale previgente , conferiva, nell'immediatezza, incarico di perizia, ai sensi degli artt. 314 ,304 ter e 391 CPP previgente , al Capitano LOMBARDI Giovanni e al Tenente DI MATTEO Andrea, entrambi facenti parte del Centro Carabinieri Investigazioni Scientifiche , per accertare , fra l'altro, la natura dell'esplosione, la quantità di esplosivo usato, i relativi

sistemi di innesto e di comando , il numero di telaio e di matricola del motore del veicolo FIAT 126, quasi completamente disintegrato (v. fg.1 – 2 del faldone 22).

I Periti affermavano che le analisi chimiche condotte sui reperti che avevano avuto diretto contatto con la esplosione , effettuate con la tecnica della cromatografia su strato sottile , ossia con una metodologia di tipo analitico - comparativo che prevedeva il lavaggio separato di ogni singolo reperto con solventi specifici e la successiva valutazione comparativa a mezzo di campioni noti di esplosivi , quali la dinamite, il T 4 ed il tritolo , consentivano di evidenziare , nella specie , la presenza di tracce di un nitro derivato aromatico , presumibilmente tritolo ,(trinitro toluene) normalmente utilizzato in miscela con nitrato di ammonio , sale inorganico comunemente addizionato in varie proporzioni per aumentare il potere dirompente, di cui però non era stata possibile evidenziare la presenza (v. fg. Dal n. 3 al n. 159 del faldone 22).

In considerazione della consistenza dei danni , il Capitano LOMBARDI e il Tenente DI MATTEO indicavano in 10 , 20 chilogrammi la quantità di sostanza esplosiva utilizzata ; ciò anche in considerazione del fatto che notevoli effetti distruttivi possono derivare da quantità minori fortemente intasate.

Gli stessi periti, considerando che l'esplosione doveva avvenire in un preciso momento , grosso modo prevedibile - (l'uscita del Magistrato dall'androne solitamente avveniva verso le ore 8.00 del mattino) - ma con troppa approssimazione per consentire l'impiego di un qualsiasi comando a tempo predeterminato , ovvero di sistemi a strappo, a pressione o meccanici in generale, rappresentavano che l'unica possibilità era costituita dall'utilizzo di un comando a distanza da azionare a vista , in modo da innescare la esplosione nel momento voluto e solo al verificarsi delle condizioni previste .

In proposito, nella relazione tecnica depositata in data 7 / 9 / 1983 presso la Procura della Repubblica di CALTANISSETTA , i Dottori LOMBARDI e DI MATTEO ipotizzavano l'uso del radiocomando :

” tenuto conto anche della finalità con la quale possono essere reperiti sul mercato congegni di quel tipo . L'evoluzione della tecnologia elettronica consente infatti di reperite comandi a distanza via radio codificati e di provata affidabilità per manovrare modelli di aerei , navi , autovetture , per aprirli a distanza e , da qualche tempo, per agire sulle serrature della propria autovettura ,per inserire l'allarme e addirittura per accendere il motore a distanza di qualche centinaio di metri.

Né è da sottovalutare la sempre possibile autocostruzione da parte di appassionati di elettronica anche di medie capacità stante i kit commercializzati dalle riviste specializzate..

Per concludere è senz'altro ragionevole ritenere che l'esplosione sia stata radiocomandata da una postazione a vista e che l'esplosivo sia stato innescato , di conseguenza , con uno o più accenditori elettrici “.(v. perizia in atti fg. 141 – 142 del faldone 22).

Dunque, dalla perizia emergeva che la buona riuscita dell'attentato era dovuta alla adozione di un sistema di attivazione di congegno a vista mentre il Giudice si trovava ancora fuori dall'abitacolo proprio per essere certi dell'esito mortale dell'agguato , dovendosi tener conto della possibilità che l'auto blindata avrebbe in qualche modo attutito l'impatto .

Per disposizione della Procura della Repubblica di Caltanissetta il relitto della FIAT 126 , immediatamente sequestrato, veniva preso in consegna dai Vigili del Fuoco e

ricoverato presso il Distaccamento Nord sito in via dei Quartieri di Palermo . Sul gruppo motopropulsore rimasto inalterato , trattandosi di una struttura molto robusta e compatta, si rinvenivano i contrassegni matricolari 126 A 000 – 0137223. Attraverso il predetto contrassegno di motore si perveniva , tramite la casa costruttrice, ad identificare il numero di telaio della FIAT 126 esplosa , risultante A 0046106 .

Si risaliva così al proprietario identificato in tale RIBAUDO Andrea intestatario sin dal 15 / 6 / 1973 dell'auto originariamente targata PA 372067 (si vedano in proposito le note del 30 e 31 / 7 / 1983 del Commissario Dott. Eugenio AMATO contenute nel faldone 22 fg. 296 e 297).

Il veicolo - per come risultava dalla denuncia sporta dal RIBAUDO ai Carabinieri della zona Uditore alle ore 11,23 del 28/ 7 / 83, - risultava essere stato rubato ; il furto era avvenuto verso le ore 11,30 del 27 / 7 / 1983 (v. teste ACCORDINO Francesco ud. 1 / 6 / 1999 pag. 27).

Fra i reperti rinvenuti dal personale del Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Palermo nel corso del sopralluogo vi erano anche sei pezzi di lamiera di diversa forma e dimensione appartenenti alla 126 da cui si desumeva che il colore dell'autovettura era verde oliva.

Sul luogo del delitto veniva rinvenuta la targa PA 426847 e, avendosi fondato motivo di ritenere che essa fosse stata applicata sulla 126 esplosa , si svolgevano al riguardo gli opportuni accertamenti risultando, in effetti, che essa si riferiva ad altra autovettura , anch'essa una FIAT 126 , dalla quale era stata asportata proprio nella notte fra il 28 e il 29 luglio , come da denuncia orale sporta al Commissariato di P.S MOLO di Palermo alle ore 6,45 del 29 da parte dei fratelli SANTONOCITO Giacomo e Gaetano.

Il teste SCALICI Giovanni, Sovrintendente del Commissariato MOLO di servizio come piantone la mattina del 29 / 7 / 1983 , dichiarava che verso le ore 6.00 - 6, 45 si erano presentati i fratelli Giacomo e Gaetano SANTONOCITO rappresentando di avere constatato l'asportazione delle targhe anteriori e posteriori dall'auto FIAT 126 targata PA 426847 intestata al loro padre che era stata parcheggiata la sera precedente vicino alla loro abitazione .(v. verbale udienza del 17 / 2 / 1999).

Lo SCALICI dichiarava che aveva parlato con i denunciati a mezzo citofono e che non era stata redatta relazione scritta dell'accaduto in quanto aveva provveduto a riferire il fatto solo oralmente al collega che lo stava sostituendo.

I testi CADILI Antonino e NICASTRO Giacomo (ud. 17 / 2 / 99), nella qualità di Sovrintendenti presso il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo, riferivano di avere avuto l'incarico, il giorno 30 Luglio 1983 , dal Commissariato di Polizia MOLO , di procedere ad accertamenti sulla predetta autovettura FIAT 126 color amaranto di proprietà di SANTONOCITO Salvatore rinvenuta priva di targhe in via Vincenzo Fuxa n. 16 (traversa di via Ciringione e via Sampolo) per la eventuale rilevazione di impronte digitali e per le riproduzioni fotografiche .

I predetti rammentavano che detto veicolo era regolarmente parcheggiato sul marciapiede con il lato sinistro chiuso normalmente e senza effrazioni . Il sopralluogo non dava esito positivo in quanto non venivano rilevate impronte digitali.

SANTONOCITO Salvatore, (v. verbale udienza del 13 / 1 / 1999) nella qualità di proprietario della FIAT 126 targata PA 426847, dichiarava di essere stato avvisato del furto delle targhe verso le ore 6,30 dal proprio figlio Gaetano quando costui era uscito dalla abitazione per andare a prendere la corriera per Trapani ove prestava servizio di leva militare .

Il SANTONOCITO Salvatore si era premurato di mandare subito l'altro figlio, Giacomo , ai vicini uffici del Commissariato dove gli dissero di tornare più tardi per formalizzare la denuncia .

Egli precisava che l'automezzo era stato utilizzato la sera precedente dal proprio figlio GIACOMO che l'aveva poi parcheggiato, a fine serata intorno alle 23.00 nei pressi della loro abitazione sita via Fuxa n. 8, e che solo la mattina successiva , verso le ore 6,30 l'altro figlio aveva constatato la asportazione delle targhe .

SANTONOCITO Salvatore affermava di essersi alzato, la mattina del 29 Luglio , come del resto tutti gli altri giorni, verso le ore 4.00 e di essersi recato al panificio di cui era titolare ove lavorava con il figlio Giacomo ; non era in grado di riferire se a quell'ora le targhe della FIAT 126 fossero già state asportate in quanto aveva utilizzato l'altra autovettura 500 per andare al negozio.

Nell'immediatezza emergevano elementi, all'epoca inidonei ad indirizzare le indagini in modo significativo, ma che hanno poi assunto un particolare valore probatorio , alla luce delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e che debbono essere attentamente considerate anche ai fini di valutare la attendibilità delle versioni dei fatti da questi ultimi descritte ; elementi che possono essere così schematizzati:

1) l'autobomba si identificava in una Fiat 126 verde, sottratta al titolare di un'autoscuola, tale RIBAUDO Andrea , intorno alle ore 11,30 del 27.7.1983, dunque, circa 48 ore prima dell'agguato, nella via M. Migliaccio , Quartiere Uditore;

2) in tale auto gli attentatori avevano provveduto a collocare una diversa targa, sottratta nella notte tra il 28 ed il 29 luglio a SANTONOCITO Salvatore i cui figli Giacomo e Gaetano avevano denunciato l'accaduto verso le ore 6,45,al Commissariato MOLO , dunque poco più di un'ora prima dell'attentato;

3) gli attentatori erano riusciti a collocare l'auto – all'evidenza dopo la sostituzione delle targhe e, dunque, nelle 5-6 ore precedenti l'attentato, nel posto "migliore" per assicurare l'obiettivo prefissato, cioè proprio davanti l'ingresso dell'abitazione del magistrato ove si rinvenne un cratere largo 70 cm e profondo 15 mentre per effetto dell'esplosione il retrotreno dell'auto venne spostato di circa 5 metri.

Le inconfondibili connotazioni dell'agguato unitamente alla considerazione del ruolo istituzionale e dell'impegno investigativo profuso da anni dal Dr. CHINNICI, rendevano subito evidente la matrice mafiosa dell'efferato delitto .

Dai familiari e dai colleghi del Magistrato si apprendeva che , a causa del ruolo dal medesimo svolto con estrema determinazione alla guida dell'UFFICIO ISTRUZIONE del TRIBUNALE PENALE di PALERMO , il medesimo aveva subito , reiteratamente, numerose forme di intimidazione con minacce di morte anche di tipo telefonico, tant'è che la Polizia aveva predisposto un servizio di registrazione delle telefonate nell'apparecchio installato in casa del Magistrato (v. dichiarazione del figlio della vittima, Dott. Giovanni CHINNICI ud. 31 / 3 / 1999) .

Conseguentemente , venivano eseguite numerose perquisizioni ai sensi dell'art. 41 TULPS nei confronti di persone indiziate di appartenere alla mafia al fine di accertare la eventuale detenzione di materiale esplosivo o di quant'altro riferibile alle modalità e ai mezzi di esecuzione del delitto .

Si evidenzia che , fra le altre, erano state effettuate perquisizioni anche nei confronti di alcuni degli odierni imputati, fra cui GANCI Raffaele e GANCI Calogero , sia nella macelleria nella loro disponibilità in via Lancia di Brolo , (v. verbale redatto ai sensi art. 41 TULPS il 2 / 8 / 1983 dalla Questura di Palermo delle ore 10,35 nel faldone 22 fg. 293) sia nella abitazione dei predetti , (v. verbale 2 / 8 / 1983 ore 8,45

faldone 22 fg 295) ove venivano rinvenute una pistola marca Smith Wesson cal 7,65 Parabellum , n. 2 caricatori per la stessa arma vuoti , n 75 cartucce , un fucile automatico marca Benelli cal. 12 ; materiale che veniva portato in ufficio per ulteriori accertamenti (v. teste ACCORDINO Francesco ud. 1 / 6 / 1999 Pag. 37).

Non si trascurava nemmeno di svolgere le indagini del caso sulla scorta di segnalazioni anonime pervenute alla QUESTURA di Palermo, fra cui quelle sul conto dei fratelli Giuseppe e Vincenzo GALATOLO, in quanto la presenza di quest'ultimo era stata segnalata sul luogo dell' agguato proprio quella mattina ed entrambi erano stati genericamente indicati , proprio in quei giorni , come “ *mafiosi che facevano sparire la gente* “ che vivevano in Fondo Pipitone.(v. teste BO Mario ud. 23 / 6 / 1999 e ACCORDINO Francesco ud. 1 / 6 / 1999) .

Si procedeva anche ad accertamenti su MADONIA Antonino che veniva attenzionato a seguito di una indicazione del Colonnello HONORATI Tito Baldo(ud. 21 / 7 / 1999) , il quale, subito dopo la strage, aveva messo al corrente le altre Forze di Polizia che coordinavano le indagini che il predetto era stato visto nell'androne di casa CHINNICI una sera del dicembre precedente, destando viva preoccupazione nel Magistrato .

Sulla base di tale segnalazione la Squadra Mobile di PALERMO provvedeva a trasmettere, il 30 / 7 / 1983 , tramite l'INTERPOL, una nota alla Polizia Tedesca (v.fg.26 degli atti acquisiti alla udienza del 15 /6 / 1999 contenuto nel faldone 25) per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese nel precedente Aprile 1982 dal MADONIA alla Polizia di Palermo quando, in occasione di un controllo effettuato in Palermo , mentre l'appellante percorreva a bordo di una GOLF GTI targata PA 612065 la via Roma, ebbe a dichiarare di essersi trasferito in GERMANIA , FORZHEIM Friedenstrasse n.110 (v. relazione di servizio redatta dalla Squadra Mobile in data 3 / 4 / 1982 acquisita con ordinanza del 13 / 10 / 1999) . Venivano così reiterati quegli

accertamenti per la verità già diligentemente svolti dal Colonnello HONORATI il precedente 23 dicembre 1982, senza avere ottenuto ,a quell'epoca, alcuna risposta in proposito dalla Autorità di Polizia straniera (v.fg. 7 del faldone n. 25) .

Il Colonnello HONORATI aveva provveduto a redigere, il 1 / 8 / 1983, un appunto riassuntivo della richiamata vicenda del Dicembre 1982 di cui si era occupato personalmente, inserendolo nel fascicolo processuale per gli sviluppi di indagine che ad esso potessero eventualmente seguire (v. dichiarazione teste HONORATI ud. 21 / 7 / 1999 Pag.24 e fg. 3 e 4 del faldone 25).

Nell'ambito dell'attività investigativa vennero poi valorizzate una serie di informazioni che il Dirigente della Criminalpol Dott. DE LUCA Antonio aveva avuto da un cittadino libanese , tale BOU CHEBEL GHASSAN, che da qualche tempo era divenuto un confidente della polizia. (v. ud. 7 / 7 / 1999).

Quest'ultimo aveva riferito, in più occasioni, di essere stato in contatto con tali Enzo e Pietro , - poi identificati in RABITO Enzo e SCARPISI Pietro, - che gli avevano sollecitato la fornitura ,oltre che di morfina ,anche di armi che dovevano servire alla organizzazione mafiosa di cui entrambi facevano parte (ossia dei GRECO di Ciaculli) , sia per compiere attentati nei confronti dell'Alto Commissario DE FRANCESCO che del Giudice Istruttore Dr. FALCONE, nonché di tutti coloro – Magistrati o Funzionari di Polizia - che erano di ostacolo , con il loro operato, all'attività della associazione , oltre che per la fisica eliminazione degli avversari interni delle proprie famiglie .

Venne dunque seguita questa pista investigativa che portò alla incriminazione , per strage, di GRECO Michele, GRECO Salvatore , dei citati RABITO e SCARPISI nonché dello stesso libanese BOU CHEBEL GHASSAN.

Il complesso iter dei molti processi celebrati in diverse sedi giudiziarie , la serie di contrastanti pronunce e la definitiva sentenza assolutoria pronunciata dalla CORTE di ASSISE di APPELLO di Messina costituiscono un capitolo ormai chiuso di quella storia giudiziaria .

LA SVOLTA NELLE INDAGINI

L'attività investigativa mirata a far luce su questo gravissimo episodio criminoso ha avuto , poi , un concreto impulso con l'acquisizione di nuove e preziose conoscenze sul fenomeno mafioso ed in generale sulla organizzazione della struttura criminale di COSA NOSTRA - (la cui esistenza , operatività , unitamente alla struttura verticistica della stessa, hanno costituito ormai oggetto di definitivo e positivo accertamento nell'ambito del primo maxi processo di Palermo conclusosi con la nota sentenza n. 80 del 30 / 1 / 1992 della Corte di Cassazione), - grazie alla collaborazione di un numero sempre crescente di persone provenienti dall' associazione mafiosa e da essa dissociatisi .

Il primo collaboratore a fornire qualche notizia specifica in relazione al fatto delittuoso di cui al presente processo è stato DI MAGGIO Baldassare il quale , in data 4 / 2 / 1993 , dinanzi al Procuratore della Repubblica di CALTANISSETTA, riferiva di avere saputo da BRUSCA Bernardo che nell'esecuzione materiale erano coinvolti anche suo figlio BRUSCA Giovanni e MADONIA Antonino.

Tale dichiarazione aveva costituito allora solo uno spunto di indagine non sufficiente a fondare una solida incriminazione a carico dei predetti BRUSCA Giovanni e MADONIA Antonino.

Un determinante sviluppo delle indagini si è avuto, in particolare , a seguito della collaborazione intrapresa, nel corso dell'estate del 1996, con l'Autorità Giudiziaria da parte, dapprima, di GANCI Calogero e poi, quasi contestualmente, di ANZELMO Francesco Paolo e FERRANTE Giovan Battista ed infine da BRUSCA Giovanni .

I predetti collaboratori , confessando di avere partecipato materialmente alla realizzazione dell'agguato , hanno consentito, come vedremo di qui a breve, di delineare il ruolo esecutivo svolto da ciascun compartecipe e di ricostruire, nei dettagli , le modalità operative ed organizzative della strage , scandite nelle varie fasi temporali che la hanno caratterizzata , dando informazioni preziose anche in ordine al contesto storico- ambientale nel quale il progetto omicida era concretamente maturato.

A completare il quadro di insieme si inseriscono ,poi, anche le dichiarazioni rese da Salvatore CUCUZZA, Gaspare MUTOLO, DI CARLO Francesco, CONTORNO Salvatore, CANCEMI Salvatore , MARCHESE Giuseppe, ONORATO Francesco , Angelo SIINO, i quali, oltre a descrivere nei dettagli la evoluzione storica della organizzazione mafiosa Cosa Nostra in un ampio arco temporale , hanno altresì consentito di comprendere le dinamiche che hanno portato i CORLEONESI, facenti capo a Salvatore RIINA e a Bernardo PROVENZANO, ad imporre il proprio predominio sull'ala cd. moderata , all'esito della cd. seconda guerra di mafia svoltasi fra l'aprile del 1981 e il novembre del 1982 , oltre che gli assetti organizzativi della struttura di COSA NOSTRA .

A seguito delle richiamate dichiarazioni veniva iscritto procedimento penale n.1314 / 1996 a carico degli odierni imputati (oltre che di BRUSCA Bernardo, deceduto dopo la definizione del giudizio di primo grado), nonchè di GALATOLO Vincenzo , GANCI Calogero e FERRANTE Giovan Battista le cui posizioni sono state, per

motivi diversi , stralciate nel giudizio di appello) e, con ordinanza emessa il 9 giugno del 1997, il GIP presso il TRIBUNALE di CALTANISSETTA ne disponeva la custodia cautelare in carcere .

All'udienza preliminare del 18 / 5 / 1998 si costituivano in giudizio, nella qualità di parti civili, la Regione Siciliana, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia ed il Ministero della Difesa , a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, nonché le parti offese Agata Passalacqua CHINNICI , Caterina , Elvira e Giovanni CHINNICI e Giovanni Paparcuri (v. procure speciali rilasciate ai rispettivi procuratori legali contenute nel faldone n. 1).

All'esito della predetta udienza , con decreto emesso in pari data, il GUP del TRIBUNALE di CALTANISSETTA disponeva il rinvio a giudizio di tutti gli imputati dinanzi alla CORTE di ASSISE di CALTANISSETTA per rispondere del delitto di strage e dei reati ad esso connessi , precisati in epigrafe .

LE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Un ruolo di fondamentale importanza ai fini della ricostruzione della fase esecutiva, hanno indubbiamente assunto , come già si è detto , le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ANZELMO Francesco Paolo, BRUSCA Giovanni, GANCI Calogero e FERRANTE Giovanbattista, tutte intervenute in rapida successione cronologica, tra il giugno e l'agosto 1996 .

In questo quadro probatorio si inseriscono anche le indicazioni de relato in precedenza fornite, sin dal Febbraio 1993, da DI MAGGIO Baldassare che, alla luce delle più

recenti acquisizioni investigative, sono state giustamente valorizzate dai Giudici di primo grado, costituendo un importante riscontro “preacquisito “ e, quindi, più che mai genuino ed insospettabile .

Le sopra richiamate fonti probatorie sono state ampiamente riportate nella sentenza impugnata in termini pienamente aderenti alle risultanze processuali .

Ai fini di una più completa ed organica esposizione si procede comunque a riassumere qui di seguito le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia che hanno dichiarato di avere personalmente partecipato alla fase esecutiva della strage , anche al fine di evidenziarne il loro spessore probatorio , valutato già positivamente dai Giudici di Primo Grado, ai fini dell’ accertamento dei fatti per cui è processo.

Esse verranno qui di seguito riportate nella parte attinente alla descrizione della fase esecutiva , seguendo l’ ordine cronologico in rapporto alla data in ciascuno di essi ha iniziato a collaborare con l’ Autorità Giudiziaria anche per illustrare l’ iter attraverso il quale hanno preso corpo e si sono sviluppate le indagini nell’ ambito del presente procedimento.

Le altre parti delle dichiarazioni rese dai predetti collaboratori, relative alla illustrazione della struttura organizzativa di Cosa Nostra e alle relative peculiari modalità decisionali, oltre che alla illustrazione del contesto storico ambientale che fa da sfondo alla strage , così come quelle rese dagli altri collaboratori di giustizia, fra i quali CUCUZZA Salvatore , DI CARLO Francesco, MUTOLO Gaspare , CONTORNO Salvatore , CANCEMI Salvatore, MARCHESE Salvatore, ONORATO Francesco, e SIINO Angelo, saranno invece richiamate nei capitoli dedicati alla individuazione del movente e a quello in cui verrà affrontato il tema della responsabilità penale dei mandanti.

1) Le dichiarazioni rese da DI MAGGIO Baldassare

Come si è già accennato, il primo dei collaboratori a rendere dichiarazioni in relazione al presente episodio delittuoso è stato Baldassare DI MAGGIO il quale, per come si desume dal verbale di udienza dibattimentale del 24 / 5 / 1999, in data 4 / 2 / 1993 aveva riferito all'Autorità Giudiziaria di Caltanissetta che Bernardo BRUSCA gli aveva confidato che era stato suo figlio GIOVANNI a portare materialmente l'automobile imbottita di esplosivo sotto la abitazione del Dr. CHINNICI mentre MADONIA Antonino, figlio di Francesco, aveva svolto il compito di azionare il congegno telecomandato causando l'esplosione.

In quella occasione il DI MAGGIO specificava all'Autorità Giudiziaria che, riflettendo su quella confidenza, si era ricordato che, qualche tempo prima della strage, Giovanni BRUSCA gli aveva fatto la richiesta di procurargli una bombola di gas vuota, - poi mai materialmente ritirata - e quella di preparargli una cassetta in ferro, invece prelevata da quest'ultimo all'incirca una settimana prima della strage.

La vicinanza temporale della consegna di quello strumento metallico con la data di consumazione della strage lo avevano convinto del possibile utilizzo di esso nella realizzazione del fatto delittuoso e dunque del coinvolgimento del BRUSCA nella vicenda.

Il DI MAGGIO dichiarava di non conoscere null'altro sulla vicenda, riferendo solo genericamente che all'epoca *“la testa delle famiglie di tutta la Sicilia era costituita da Totò RIINA”*.

All'udienza del 24 / 5 / 1999 il collaboratore di giustizia specificava nei dettagli il contesto nel quale era avvenuta quella confidenza, chiarendo essersi trattato sostanzialmente di uno sfogo di Bernardo BRUSCA che aveva manifestato la sua

amarezza per il fatto che Salvatore RIINA non teneva più in considerazione suo figlio Giovanni, dimostrando di non avere alcuna gratitudine nei di lui riguardi che, invece, era stato sempre a sua disposizione . Fu in quell'occasione che Bernardo BRUSCA ebbe a rivelargli il coinvolgimento nella strage CHINNICI del proprio figlio Giovanni e di MADONIA Antonino .

La confidenza risale all'anno 1985 quando Bernardo BRUSCA si era rifugiato da latitante nell'abitazione del dott. Barbaro in Contrada DAMMUSI .

A pag. 62 del verbale dibattimentale del 24 / 5 / 1999 DI MAGGIO Baldassare così si esprimeva :

“ nell’85, prima di arrestare Bernardo BRUSCA, diciamo, c’era Salvatore RIINA che aveva qualcosa con Giovanni BRUSCA, era risentito nei confronti di Giovanni BRUSCA e, allora, tanto RIINA non lo voleva avere davanti a Giovanni BRUSCA ; e allora io, a quel punto, un giorno Bernardo BRUSCA mormora con me e mi dice “ Ma mio figlio che fa , non è più buono ? Mio figlio è stato sempre malandrino, è stato sempre a disposizione, ora mio figlio non è più buono ? A portare – dice – la macchina davanti la casa CHINNICI non ce l’ha portata lui ? E a schiacciare il telecomando è stato Nino MADONIA “ Queste sono le mie conoscenze “.

Ed ancora alle pagg. 67,68 il DI MAGGIO dichiarava :

“ Parlavamo del contesto che RIINA ce l’aveva con Giovanni BRUSCA , in un’occasione che il RIINA a me m’ha detto , dice “ Ci dici a Giovanni BRUSCA che non si immischia in certe cose “, così io gliel’ho riferito al padre . E il padre contestava , dice “ Mio figlio che fa , non serve più? Non è più buono ora? Prima era sempre a contatto con lui, era malandrino, era qua , era là – dice- perché ha portato la macchina davanti alla casa di CHINNICI, non è stato mio figlio ? E Nino MADONIA – dice – ha schiacciato ‘u pulsante “

Quanto alle ragioni del contrasto tra Salvatore RIINA e Giovanni BRUSCA, il DI MAGGIO chiariva che il primo, accortosi della fraudolenta gestione della cantina Gaggio e dei cospicui ammanchi di denaro rilevati, aveva estromesso Giovanni BRUSCA dalla gestione dell'azienda per affidarla al fratello Emanuele, decidendo di non ucciderlo solo in considerazione degli ottimi rapporti esistenti con Bernardo BRUSCA.

Nel dibattito specificava meglio i contesti temporali nei quali gli erano state formulate le descritte richieste, precisando che Giovanni BRUSCA gli aveva dato incarico, all'incirca nel 1982, di tagliare in superficie, all'altezza della saldatura, una bombola di gas, procuratagli dal medesimo e di inserirvi un bullone che doveva fungere da perno per la chiusura; il DI MAGGIO precisava di avere predisposto la bombola secondo le richieste del BRUSCA all'incirca un mese, un mese e mezzo prima della strage ma che quest'ultimo aveva mostrato poi di non avere più alcun interesse a ritirarla. Nel frattempo, circa una settimana prima della strage, il BRUSCA sollecitava al DI MAGGIO la preparazione di una cassetta metallica che provvedeva a ritirare proprio una settimana prima della strage.

A tale proposito il DI MAGGIO affermava:

“Sono andato da mio cugino Prestigiacomò che fa questo mestiere e ho fatto preparare una cassetta con un bu...con un buco, diciamo, e ...di dieci centimetri, così e l'ho messa in officina, dopo la cassetta era pronta e gli ho detto “ Quella cassetta è pronta e gliel'ho data. Dopo una settimana ho sentito, tramite il telegiornale, che hanno fatto saltare in aria il Dott. CHINNICI “

Dichiarava altresì di avere ricevuto incarico di predisporre un telaio per vetro blindato indicando analiticamente le modalità di realizzazione :

“ l’ho preparato con del ferro che ci doveva andare stu vetro blindato...e dietro la lamiera di due cm. O tre spessa e poi me l’ha fatto portare in c.da DAMMUSI dove un giorno lui l’ha provato con un fucilee ha sfondato il vetro , la lamiera e pure il muro...”.

Soggiungeva che a tale prova avevano assistito “ *Bernardo BRUSCA e Giovanni BRUSCA , Enzo, non ricordo se c’era pure RIINA.*”

Nell’udienza dibattimentale venivano poi poste da entrambe le parti, numerose domande , tutte mirate a chiarire gli aspetti di contrasto rispetto alla versione data da BRUSCA Giovanni , nel corso delle udienze dibattimentali del 1, 2 e 3 marzo 1999 , che lo aveva direttamente coinvolto nei fatti.

Queste tematiche saranno sviluppate più avanti nel capitolo relativo ai motivi della decisione .

2) Le dichiarazioni dei collaboratori che hanno confessato il loro coinvolgimento nella fase esecutiva

Come si è sopra accennato un contributo decisivo nella svolta delle indagini va attribuito alla collaborazione con l’Autorità Giudiziaria da parte di GANCI Calogero uomo di onore della famiglia della NOCE, collocabile cronologicamente a partire dal 7 / 6 / 1996 .

Il quadro probatorio veniva poi completato dalle dichiarazioni rese nel Luglio dello stesso anno da ANZELMO Francesco Paolo, sotto capo del mandamento della NOCE. e da FERRANTE Giovan Battista, uomo di onore di San Lorenzo seguite poi, a partire

dall'agosto, anche da quelle di BRUSCA Giovanni, uomo di onore della famiglia di San Giuseppe Jato e sostituto del padre detenuto alla guida dell'omonimo mandamento.

A)Le dichiarazioni rese da GANCI Calogero

Il predetto riferiva (udienza 15.3.1999) :

di essere stato incaricato - qualche settimana prima del giorno della consumazione della strage – sia dal proprio padre Raffaele che da GAMBINO Giacomo Giuseppe, di mettersi a disposizione di Antonino MADONIA e di provvedere altresì a reperire una autovettura di piccola cilindrata del tipo FIAT 500 o FIAT 126 , da consegnare al medesimo MADONIA , non ricordando se ciò fosse avvenuto in un unico contesto od in più occasioni ed il momento temporale esatto .

Tale colloquio era avvenuto nella macelleria di via Lancia di Brolo in presenza dei suoi fratelli, Stefano e Domenico, nonché del cugino Francesco Paolo ANZELMO.

Dopo avere contattato il MADONIA, costui lo aveva accompagnato (non ricorda se unitamente al cugino ANZELMO o meno), dinanzi alla abitazione del Giudice CHINNICI ,dando ad entrambi disposizioni di tenere occupato costantemente con un'autovettura “ pulita “ lo spazio antistante la portineria dello stabile di via Pipitone Federico, ; in quella occasione veniva spostata una autovettura della organizzazione già parcheggiata dinanzi allo stabile per far posto ad un'altra .

In detto frangente il MADONIA aveva raccomandato di ripetere una o due volte al giorno quella operazione per evitare che vi sostasse troppo tempo la stessa auto, ancorché “ pulita “, adottando altresì la cautela di provvedervi in orari di chiusura della portineria per evitare di destare sospetti nel portiere .

La alternanza del parcheggio delle autovetture era stata affidata alla sua famiglia e vi provvedevano , oltre a lui e al cugino Anzelmo , anche i suoi fratelli Domenico e Stefano ed il padre Raffaele . Precisava di non avere mai svolto quel compito insieme a Stefano perché non potevano assentarsi contemporaneamente dal negozio .

Dichiarava altresì di essersi messo alla ricerca della autovettura il cui furto era stato commissionato e di averne adocchiata una, del tipo modello FIAT 126, di pertinenza di una autoscuola , rubata qualche giorno dopo mentre si trovava in sosta in doppia fila dinanzi ad un'autoscuola sita in via Migliaccio , nei pressi della Pasticceria Oscar.

Dal verbale di esame svolto dal P.M. risulta che il GANCI , dopo avere in un primo tempo dichiarato di essere stato l'autore del furto della autovettura insieme ad ANZELMO , a seguito di specifiche contestazioni del P.M.,aveva poi affermato di non potere escludere che il furto fosse stato materialmente commesso dal fratello Stefano, atteso il gran numero di analoghe azioni dallo stesso eseguite durante la guerra di mafia a quel tempo da poco conclusasi ; circostanza questa che potrebbe averlo indotto a confondere i ricordi con altri episodi delittuosi dello stesso genere.

Precisava, inoltre, che l' autovettura rubata era stata portata in un garage nella disponibilità di Antonino MADONIA , sito in una traversa di via Ammiraglio Rizzo, ubicato , procedendo dalla Fiera del Mediterraneo verso il mare , all'altezza di uno spartitraffico in prossimità di alcune palme ; svoltando sulla destra a circa una cinquantina di metri attraverso lo scivolo si accedeva ad una saracinesca posta sulla sinistra .

Rammentava di avere provveduto egli stesso a rubare , all'incirca una settimana prima della strage, le targhe da altra autovettura .

Inoltre dichiarava che ogni qualvolta era necessario utilizzare una delle autovetture rubate, su ciascuna veniva apposta una targa confezionata unendo le targhe di due veicoli diversi.

Sull' automezzo erano state tolte le targhette della scuola guida ed in una delle occasioni in cui si era recato in quel magazzino, circa due giorni prima della strage, aveva notato la presenza di una bombola di gas vuota e priva della manopola che ne comandava l'erogazione .

Riferiva che la preparazione dell'autobomba fu eseguita in quel garage da Giovanni BRUSCA e Antonino MADONIA , alla presenza di Vincenzo GALATOLO e, forse, dell'ANZELMO “ *se non ricordo male anche mio cugino Paolo* “ e in quell'occasione il MADONIA aveva chiesto al BRUSCA informazioni sul funzionamento di un “congegno” che sembrava un motorino elettrico .

Dichiarava che , oltre al congegno , nello scantinato vi era un telecomando (la trasmittente) descritto come una cassetta di colore nero.

In quella occasione erano state quindi compiute prove del funzionamento da parte del BRUSCA e del MADONIA ed era stata altresì effettuata la verifica di inserimento della bombola di gas nel vano anteriore portabagagli dal quale era stata tolta la ruota di scorta .

Altra prova di funzionamento era stata effettuata , sempre in sua presenza, dal BRUSCA e dal MADONIA nel Fondo Pipitone, luogo nella disponibilità e di abitazione della famiglia GALATOLO, di cui uno dei componenti era tale , Vincenzo, indicato come capo della famiglia mafiosa dell'Acquasanta, appartenente al mandamento di Resuttana; tale luogo era utilizzato da sempre come base logistica per azioni criminali e come punto di incontro con Nino MADONIA .

Quanto allo scantinato in cui fu ricoverata la Fiat 126, il GANCI ha precisato di sconoscere a chi fosse intestato, ma che esso era nella disponibilità tanto del MADONIA che del GALATOLO che ne possedevano le chiavi.

Proseguendo nella esposizione dell'attività preparatoria, il GANCI ha riferito che, trascorsi un paio di giorni dalle operazioni effettuate all'interno del garage, il MADONIA gli diede appuntamento per le tre o quattro del mattino presso il fondo Pipitone .

Rammentava altresì che la sera precedente alla strage si era dapprima recato assieme all'ANZELMO e alle rispettive mogli ad una manifestazione canora a Mondello e , successivamente, accompagnate a casa le proprie consorti, si era recato, sempre in compagnia dell'ANZELMO, presso un locale denominato "Brazil" sito a Monte Pellegrino.

Verso le ore 3 - 4 di notte insieme ad ANZELMO , si era recato presso il Fondo Pipitone, precisamente nella piccola casa a piano terra di proprietà di GALATOLO Vincenzo , ove aveva incontrato , oltre al padrone di casa , il predetto MADONIA , BRUSCA Giovanni , il proprio padre Raffaele GANCI e Giuseppe Giacomo GAMBINO ; ad un certo punto il MADONIA ed il BRUSCA si erano allontanati per poi farvi rientro alle ore sei circa e gli era stato spiegato che i due erano andati per effettuare "*altri accorgimenti nella macchina*"; ricordava che la prova del telecomando era stata fatta al Fondo Pipitone di giorno qualche giorno prima .

Nella stessa mattinata, intorno alle ore 6,00 - 6,15 circa, tutti i presenti si erano allontanati da Fondo Pipitone per recarsi nelle vicinanze del garage ove si trovava la FIAT 126 : GANCI Calogero a mezzo della stessa auto del cugino ANZELMO Francesco Paolo, BRUSCA Giovanni, MADONIA Antonino e GALATOLO Vincenzo

su un'altra auto, mentre il proprio padre Raffaele era per proprio conto ed il GAMBINO si separava dal gruppo e si allontanava da solo.

Il GALATOLO aveva alzato la saracinesca di ingresso al garage, BRUSCA aveva prelevato l'autobomba e si era formato un corteo di macchine aperto da quella guidata dal MADONIA, al centro l'autobomba (condotta dal BRUSCA), e, a seguire, quella dove si trovavano a bordo GANCI Calogero ed il cugino ANZELMO Francesco Paolo; da quel momento il GANCI non aveva più visto il GALATOLO che presumibilmente aveva fatto rientro nella sua abitazione.; a quel punto si era allontanato anche il proprio padre GANCI Raffaele che rivedeva, poi, poco più tardi, sui luoghi del fatto.

Il corteo delle auto era arrivato in via Pipitone Federico e vi era stata una sosta temporanea nella traversa prima dell'edificio.

Lo stesso GANCI raccontava di avere evitato un tamponamento con la FIAT 126 destinata ad autobomba commentando con il cugino ANZELMO lo scampato pericolo in quanto temevano che sulla predetta auto fossero già stati azionati i congegni finalizzati alla esplosione.

Subito dopo, egli stesso o il cugino, avevano provveduto a spostare l'auto pulita che occupava lo spazio antistante il portone di ingresso dell'abitazione del Consigliere CHINNICI ed il BRUSCA aveva parcheggiato l'autobomba in quel sito, in posizione orizzontale rispetto al marciapiede curando di lasciare uno spazio per consentire il passaggio di persone, soffermandosi all'interno del mezzo per due - tre minuti, utilizzati per l'effettuazione di collegamenti elettrici "definitivi".

Il BRUSCA, uscito dall'auto, aveva avuto cura di eliminare eventuali impronte digitali sulla maniglia dello sportello e si era allontanato a bordo dell'autovettura del MADONIA e da quel momento non lo aveva più visto.

GANCI Calogero riferiva di avere poi effettuato alcuni giri nella zona notando, fra l'altro , la presenza sui luoghi di Giuseppe Giacomo GAMBINO a bordo della sua Renault 5.

Ricordava di avere visto parcheggiato nei pressi della pasticceria LOMBARDO un camion del tipo Leoncino fermo all'angolo con via Pirandello o via Petrarca.

In quel frangente, aveva visto il MADONIA con in mano il telecomando che stava estraendo interamente l'antenna; non aveva individuato chi fosse il conducente del camion.

Avendo intuito che l'attentato era prossimo, egli ed ANZELMO Francesco Paolo, si erano posizionati sulla parte più alta della gradinata della chiesa di San Michele, distante circa 150 metri dall'autobomba . Trascorsa all'incirca mezz'ora aveva sentito arrivare le macchine di servizio e dopo dieci minuti si era verificata la esplosione ; si era quindi allontanato con il cugino Paolo recandosi in via Lancia di Brolo , dopo essersi fermato per qualche minuto nella macelleria di via Lo Iacono dove si trovava il padre Raffaele .

B) Le dichiarazioni rese da ANZELMO Francesco Paolo

Il collaboratore di giustizia ANZELMO Francesco Paolo, detenuto dal 10 / 6 / 1993 , richiedeva di conferire con l'Autorità Giudiziaria nei primi giorni di Luglio 1996 ed aveva avuto il primo colloquio investigativo con il Dirigente della Squadra Mobile di PALERMO Dott. SAVINA il 4 Luglio 1996.

Riferiva di avere ricevuto incarico da GANCI Raffaele , circa 15 - 20 giorni prima della strage, mentre si trovava nella macelleria di via Lancia di Brolo gestita all'epoca

da Calogero e Stefano GANCI,- entrambi presenti al momento di quella conversazione,- di ...”*prendere un posteggio*” dinanzi all’abitazione del Dr. CHINNICI e contestualmente di individuare un’autovettura di piccola cilindrata, una Fiat 126 o una FIAT 500 che doveva essere rubata in seguito.

Affermava che l’incarico di prendere il posteggio per la prima volta sotto l’abitazione del Dr. CHINNICI, era stato curato personalmente da lui insieme a Raffaele GANCI che gli aveva mostrato l’edificio ove abitava il Magistrato .

Nei giorni successivi, dopo avere tentato invano di posteggiare “un’auto pulita” sotto l’abitazione della vittima predestinata , poichè gli spazi erano sempre occupati da altre autovetture, egli aveva procurato il parcheggio con uno stratagemma: aveva telefonato al numero indicato sul furgone di una ditta di trasporti che in quel momento si trovava posteggiato proprio nel luogo individuato dagli esecutori dell’attentato ed aveva richiesto il trasporto di una lavatrice da prelevare presso il negozio MIGLIORE sito vicino alla Stazione Notarbartolo; aveva parlato con una donna e dopo pochi minuti, effettivamente, il furgone era stato spostato, cosicchè Raffaele GANCI aveva avuto la possibilità di posizionare una propria autovettura nel posto rimasto libero. Precisava che sul furgone, oltre all’indicazione del numero telefonico, vi era apposto il nome della Ditta e del relativo indirizzo , che era una traversa della via Pipitone Federico .

Raffaele GANCI si era raccomandato rappresentando la necessità di continuare ad occupare permanentemente lo spazio antistante la portineria dello stabile con un’autovettura a quattro sportelli, in modo da occupare il maggiore spazio possibile ; e ciò per potere poi al momento della sostituzione con l’autobomba lasciare dinanzi a quest’ultima uno spazio idoneo a consentire il passaggio del Consigliere .

Da quel momento in poi, i componenti della “famiglia della Noce,” avevano avuto il compito di provvedere giornalmente alla sostituzione dell’auto pulita, con altre

autovetture, in modo da non destare sospetti nel portiere e anche negli addetti al servizio di scorta che giornalmente andavano a prelevare a casa il Consigliere Istruttore.

Questa attività era stata curata personalmente con assoluta certezza oltre che da lui , dai suoi congiunti, Raffaele GANCI e dai figli di quest'ultimo Calogero e Stefano e si era svolta nell'arco di circa sette , dieci giorni ; l'operazione veniva effettuata in orari diversi e sempre da due persone contemporaneamente.

Nel frattempo Stefano GANCI aveva adocchiato un'autovettura FIAT 126 di pertinenza di un'autoscuola e tre- quattro giorni prima della strage il padre Raffaele aveva dato loro l'ordine di effettuare il furto; probabilmente in quel momento erano presenti sia Calogero che Stefano, ma non riusciva ad essere più preciso sul punto.

Ricevuto l'ordine, egli, assieme a Stefano GANCI ,si erano messi in movimento per commettere il furto che era stato materialmente perpetrato dopo circa due giorni dall'incarico e circa due giorni a prima dell'attentato: l'auto era posteggiata in doppia fila con le chiavi inserite nel cruscotto , così come avevano avuto modo di notare in precedenza; essa era dinanzi all'autoscuola ed era stata sottratta tra le ore 11 e le ore 12 del mattino, dopo che essa era stata utilizzata per alcune lezioni di scuola guida .

Stefano GANCI si era posto alla guida, mentre egli aveva preceduto l'auto rubata fino ad una traversa della via Generale Di Maria dove la 126 era stata provvisoriamente parcheggiata; i due si erano quindi recati presso l'officina di elettrauto di Giuseppe DI NAPOLI, sita nelle immediate adiacenze, in una traversa della via Terrasanta.

Il DI NAPOLI, munito della necessaria attrezzatura, era stato condotto nel luogo dove si trovava posteggiata la FIAT 126 e facendo uso di pinze, aveva rimosso le insegne dell'autoscuola che erano poste nel paraurti .

Dopo questa operazione, durata non più di venti minuti, egli e Stefano GANCI erano tornati alla macelleria di via Lancia di Brolo dove avevano atteso l'arrivo di Raffaele

GANCI ed assieme a lui, nel primo pomeriggio dello stesso giorno, l'ANZELMO si era recato a prelevare la Fiat 126 che era stata portata presso l'abitazione di Vincenzo GALATOLO - a Fondo Pipitone - cui era stato riferito che l'auto era "per il dottore", intendendo con ciò riferirsi ad Antonino MADONIA.

Il 28 luglio 1983, Raffaele GANCI aveva dato appuntamento all'ANZELMO ed al figlio Calogero per la notte successiva, verso le ore 02,00 - 03,00 presso l'abitazione di GALATOLO Vincenzo.

Quella stessa sera, assieme a Calogero GANCI ed alle rispettive mogli, si era recato a Mondello dove aveva avuto luogo un'esibizione di cantanti presso il ritrovo "Cantamare" e successivamente, accompagnate le consorti a casa, si erano portati a bordo di un'unica autovettura, nel locale denominato "Brazil" da dove, come convenuto, verso le ore 02,00 - 03,00 della notte, erano andati via per raggiungere l'abitazione di Vincenzo GALATOLO , già muniti delle chiavi della autovettura parcheggiata in via Pipitone.

In questo luogo assieme al GALATOLO erano presenti Antonino MADONIA e Giovanni BRUSCA;- all'interno dell'abitazione, su di un tavolo, si trovava un telecomando dotato di antenna telescopica, simile a quelli utilizzati per l'aeromodellismo ; accanto a tale apparato vi era una tavola di legno sulla quale era installato un meccanismo che, opportunamente attivato col telecomando, faceva sì che si verificasse un contatto fra due chiodi, uno dei quali infisso nella tavola e l'altro mosso dal congegno; in quel frangente BRUSCA si era temporaneamente allontanato portando con sè il telecomando ed aveva effettuato una prova di funzionamento della ricevente che era perfettamente riuscita, come aveva evidenziato il MADONIA allorchè il BRUSCA aveva fatto rientro nella casetta.

Successivamente il MADONIA ed il BRUSCA si erano allontanati per recarsi verosimilmente a predisporre la Fiat 126.

Egli dichiarava di essersi trattenuto per tutta la notte a Fondo Pipitone con Calogero GANCI e Vincenzo GALATOLO, mentre MADONIA Antonino e BRUSCA Giovanni ad una certa ora si erano allontanati per poi farvi ritorno dopo circa una ora , un'ora e mezza .

La mattina successiva verso le 6.00 , il GALATOLO e il BRUSCA lasciavano il Fondo Pipitone , dando appuntamento agli altri circa dieci minuti dopo, alla fine di via Ammiraglio Rizzo , all'altezza delle palme che si trovavano in prossimità della Fiera del Mediterraneo.

Giunto in questo luogo insieme a Calogero GANCI e a Nino MADONIA, aveva notato il BRUSCA alla guida della Fiat 126 utilizzata come autobomba certamente prelevata dal garage nella disponibilità del GALATOLO , poco distante dal luogo ove si erano dati appuntamento .

Subito dopo Vincenzo GALATOLO aveva fatto rientro presumibilmente nella propria abitazione, mentre l'ANZELMO e Calogero GANCI , a bordo di una autovettura guidata da MADONIA Antonino , avevano fatto da battistrada in direzione di via Pipitone Federico all'autobomba condotta dal BRUSCA .

Giunti in una traversa della via Pipitone Federico , sicuramente prima delle ore sette giacchè a quell'ora il portiere avrebbe aperto la portineria, il BRUSCA aveva effettuato una fermata accostando involontariamente l'autobomba a quella che la precedeva .
Precisava di essersi allarmato nel timore di una esplosione e di avere commentato il fatto con GANCI Calogero.

Subito dopo lo stesso BRUSCA aveva provveduto a posteggiare la Fiat 126 dinanzi alla portineria del dott. CHINNICI, in posizione orizzontale rispetto al marciapiede mentre,

contestualmente, egli stesso o GANCI Calogero gli aveva lasciato lo spazio di posteggio libero, spostando l'auto pulita; il BRUSCA ,dopo avere posteggiato, parallelamente al marciapiede, si era intrattenuto all'interno dell'abitacolo per alcuni minuti al fine di effettuare gli opportuni collegamenti idonei a rendere possibile l'attivazione dell'ordigno esplosivo; scendendo dall'auto aveva avuto cura di rimuovere le eventuali impronte digitali sulla maniglia dello sportello.

Successivamente il BRUSCA era salito a bordo dell'auto guidata dal MADONIA con cui costui si era prima recato in via Pipitone Federico ; nel frattempo anche lui era salito sull'auto "pulita" che aveva in precedenza occupato lo spazio ove era stata collocata l'autobomba insieme al GANCI e avevano tutti fatto rientro a Fondo Pipitone.

Ivi giunti, Giovanni BRUSCA si era allontanato definitivamente, non prendendo parte ad alcuna delle azioni successivamente poste in essere.

L'ANZELMO era rimasto a fondo Pipitone fino a quando, prima delle ore otto faceva ritorno nella zona della strage , dove vedeva per la prima volta, nei pressi della Chiesa di San Michele, Giovan Battista FERRANTE il quale si trovava a bordo di un camion su cui prendeva posto Antonino MADONIA, che teneva il telecomando avvolto nella carta di giornale . Notava sul luogo anche Raffaele GANCI e GAMBINO Giuseppe Giacomo .

Il veicolo veniva condotto dal FERRANTE fino alla via Pipitone Federico ed ivi posteggiato a distanza di circa 30 - 35 metri dal luogo dove era posizionata l'autobomba sul lato opposto rispetto a quello della FIAT 126 destinata alla esplosione e non proprio accostato al marciapiede ma leggermente spostato e comunque non in doppia fila.

Al momento della deflagrazione, aveva preso posizione sulla gradinata della Chiesa ove si trovavano pure GANCI Raffaele, GAMBINO Giuseppe Giacomo e GANCI

Calogero e con quest'ultimo, subito dopo l'attentato, si era allontanato dalla zona recandosi nella macelleria di via Lancia di Brolo.

C) Le dichiarazioni rese da FERRANTE Giovan Battista

FERRANTE Giovan Battista , uomo di onore della famiglia di San Lorenzo, arrestato nel novembre 1993 ,dopo una prima breve fase di cosiddetta dissociazione, in cui aveva manifestato solo la volontà di distaccarsi dall'organizzazione criminale , ha iniziato la fase di proficua collaborazione con la Autorità Giudiziaria nella seconda decade del mese di Luglio 1996.

Con specifico riferimento alla strage CHINNICI, il predetto FERRANTE, che all'epoca svolgeva l'attività di autotrasportatore ed era titolare di una impresa individuale , dichiarava che il suo coinvolgimento risaliva ad un giorno prima dell'attentato quando Giuseppe Giacomo GAMBINO gli aveva dato l'ordine di farsi trovare di buon mattino, verso le ore sette dell'indomani , in un certo posto sito *“nelle vicinanze di un parcheggio che si trovava ...in via Regione Siciliana .. all'altezza del Motel Agip e quindi andando ...in direzione da PALERMO Verso PUNTA RAISI sul lato destroDiciamo che nelle vicinanze c'è Pavan Elettronica ...adesso non lo so se c'è ancora... “*; luogo che già conosceva per avervi talvolta accompagnato il GAMBINO che ivi si era incontrato con Raffaele GANCI ; Specificava che il GAMBINO si era limitato a dirgli che l'indomani mattina “ avevano (mo) “da fare una cosa “, quindi c'era da fare; locuzione che nel gergo di Cosa Nostra significa chiaramente affari illeciti.

Il giorno dopo all'orario convenuto, si era recato sul posto a bordo della propria autovettura GOLF GTI grigio metallizzata e aveva incontrato il GAMBINO il quale lo aveva informato che avrebbe dovuto guidare un camion posteggiato all'interno del recinto che gli aveva indicato sul momento ed aveva seguito l'auto condotta da quest'ultimo, una Renault 5TX con servosterzo.

Si era così posto alla guida del mezzo, un "Leoncino" ribaltabile di cui non ricordava il colore, sul cui cassone erano sistemati bidoni di calce ed altro materiale per l'edilizia, che aveva trovato con le chiavi già inserite ed aveva seguito il GAMBINO che gli aveva fatto da battistrada fino ad un posto indicato come una zona centrale della città di PALERMO nelle vicinanze di Villa Sperlinga.

Proprio nei pressi della predetta villa, il GAMBINO si era fermato ed egli FERRANTE si era accorto della presenza di Antonino MADONIA a piedi, all'angolo della strada, con il quale il predetto GAMBINO per pochi secondi si era intrattenuto a parlare.

Subito dopo il MADONIA, che conosceva già da diverso tempo e con il quale aveva, fra l'altro, in precedenza collocato una bomba all'ippodromo di Palermo, era entrato nella cabina del camion, prendendo posto accanto a lui.

Precisava che il MADONIA aveva un abbigliamento insolito, indossava *"jeans ed una maglietta sporchi di calce, era vestito come un muratore"* ed aveva con sé un sacchetto di plastica al cui interno, come il collaboratore avrebbe poi constatato, era contenuto un telecomando.

Il MADONIA lo aveva invitato a riprendere la marcia indicandogli le strade da percorrere ed il luogo dove il camion veniva posteggiato, cioè quella strada che dopo la strage aveva appreso chiamarsi via Pipitone Federico.

Il tragitto effettuato era stato brevissimo (*"meno di un chilometro"*) ed il camion era stato posteggiato a non più di trenta - quaranta metri in linea d'aria dal portone di

ingresso rispetto allo stabile ove abitava il Dr. CHINNICI, con direzione Via Libertà - Chiesa di San Michele e non accostato al marciapiede:

(udienza 24.3.1999)

Il mezzo era stato parcheggiato “ *nello stesso lato della portineria con direzione che va da via Libertà verso il viale Michelangelo , quindi verso nord , con le spalle al mare ... e quindi anche a via Libertà , a distanza di circa 30, 40 metri da essa*” .

Nel corso del tragitto, il MADONIA gli aveva dato indicazioni di quanto doveva essere da lui fatto, avvisandolo che, non appena avesse sentito “il botto”, avrebbe dovuto riprendere la marcia immediatamente, senza fornire ulteriori spiegazioni al riguardo.

Il FERRANTE aveva avuto modo da quella posizione di vedere alcuni uomini di onore fra cui , oltre al GAMBINO , GANCI Raffaele mentre effettuava alcuni giri di perlustrazione nella zona .

Era stato anche in grado di riconoscere con certezza nel conducente dell'auto per ultimo posteggiata vicino al camion , Giovanni BRUSCA, il quale, sceso dall'autovettura, si era dapprima avviato a piedi proprio in direzione del camion, imboccando poi una traversa e scomparendo alla sua vista.

Ad un certo punto , il MADONIA era uscito dalla cabina del camion, montando sul cassone, portando con sé il sacchetto di plastica e nascondendosi dietro alcune assi in legno .

Trascorsi pochi minuti, aveva udito un forte boato ed aveva avuto la sensazione che tutto intorno si oscurasse; in quel momento aveva acquisito la chiara consapevolezza del tipo di attentato che era stato perpetrato, giacchè fino a poco prima, sentendo le parole del MADONIA, aveva ritenuto che l'attentato dovesse essere compiuto con un fucile o con un lanciamissili, che pensava fossero occultati nei bidoni di calce collocati sul cassone dell'autocarro.

Per lo sgomento aveva perso la lucidità dimenticando l'ordine del MADONIA di allontanarsi subito dal posto; quest'ultimo richiamava la sua attenzione bussando violentemente sulla cabina; volgendosi a guardare verso il ripiano di carico, aveva avuto modo di scorgere che il MADONIA teneva ancora nelle mani un telecomando, di cui in quell'attimo, stava richiudendo l'antenna telescopica; descriveva l'antenna che era di quelle del tipo a stilo, aggiungendo che esso era di colore nero e che gli era sembrato *“piuttosto voluminoso”*;

Il MADONIA aveva preso nuovamente posto all'interno della cabina, ordinando al FERRANTE di allontanarsi.

Entrambi, a bordo dell'autocarro, avevano imboccato la traversa subito a sinistra, percorrendo nuovamente la Via Pipitone Federico in un tratto più distante rispetto al luogo dove era prima posteggiato il camion e più verso la via Libertà, per tornare nelle vicinanze di Villa Sperlinga in prossimità della quale il MADONIA era sceso dall'autocarro, portando con sé il telecomando.

Nello stesso luogo era presente il GAMBINO che gli aveva battuto la strada per riaccompagnarlo al posteggio dal quale avevano prelevato il camion ; il FERRANTE e il GAMBINO si erano poi dati appuntamento presso la casa di Mario TROIA che al loro arrivo aveva mostrato piena conoscenza e consapevolezza di quanto era accaduto e che aveva a sua volta il compito di andare a prelevare dal parcheggio l'autocarro utilizzato per compiere l'attentato.

Il FERRANTE si era fermato assieme al GAMBINO nell'abitazione del TROIA per diverse ore ove ebbe modo di commentare la diffusione delle prime notizie sulla strage nelle prime ore del pomeriggio, con l'edizione del giornale “L'Ora”; egli raccontava di essersi rammaricato con il GAMBINO ed il TROIA per la morte del portiere dello stabile, ricevendo la cinica risposta che era tutto calcolato perché anche il portiere era

un carabiniere; non aveva compreso se tale epiteto fosse riferito al fatto che avesse fatto parte dell'Arma o se fosse stato così definito in quanto ritenuto persona di fiducia del Dr. CHINNICI.

D) Le dichiarazioni rese da BRUSCA Giovanni

BRUSCA Giovanni , arrestato il 20 / 5 / 1996 , avviava formalmente la sua collaborazione l'11 / 8 / 1996 , dopo avere iniziato ,peraltro , in epoca immediatamente successiva alla sua cattura a rendere dichiarazioni auto ed etero - accusatorie nel corso di alcuni colloqui investigativi.

Il predetto collaboratore riferiva di essere venuto a conoscenza dell'originario progetto omicidiario nei confronti del Dr. CHINNICI nell'estate del 1982 quando ,a seguito di un incontro avvenuto in Contrada DAMMUSI di Salvatore RIINA con Nino e Ignazio SALVO (al quale non aveva partecipato), il RIINA gli aveva detto di mettersi a disposizione di " Don Antonino " .

Proprio in quella occasione aveva preso appuntamento con Nino SALVO per il giorno dopo o per quello immediatamente successivo ed insieme si erano recati a Salemi dove il SALVO gli aveva mostrato l'abitazione estiva del CHINNICI situata in zona non lontana da quella dove egli ed il cugino Ignazio avevano la villa .

Dichiarava di essersi recato diverse volte a SALEMI per fare delle perlustrazioni e per studiare le abitudini del Dott. CHINNICI, talvolta con Antonino MADONIA , altre volte con Giuseppe GRECO detto "Scarpa "e forse , ma non ricordava con certezza , anche con DI MAGGIO Baldassare .

L'originario progetto di uccidere il Dott. CHINNICI nell'estate del 1982 presso la sua residenza estiva di SALEMI era stato momentaneamente abbandonato per difficoltà operative (inadeguatezza delle vie di fuga e degli appoggi logistici in quella zona).

Le operazioni venivano poi riprese nel mese di maggio 1983 o comunque circa 15 – 20 giorni prima della strage “ *15 o 20 giorni prima non glielo so dire ...con precisione comunque un po' di tempo prima* “quando il RIINA o il proprio padre gli affidarono il compito di effettuare prove di sfondamento su un vetro blindato.

Dopo avere constatato personalmente , insieme a MADONIA Antonino, la consistenza di tale tipo di vetro , esaminando presso il fondo Pipitone dei GALATOLO quello montato sull'autovettura blindata ALFA 6 che i SALVO avevano temporaneamente messo a disposizione ,il MADONIA assunse l'incarico di reperirne uno tramite la “ famiglia “ napoletana dei Nuvoletta .

Insieme al MADONIA e al DI MAGGIO che aveva nel frattempo predisposto un telaio per appoggiare a terra il vetro , si era recato presso una cava abusiva di proprietà della famiglia DI MAGGIO sita in San Giuseppe Jato e con un fucile Kalashnikov avevano effettuato prove di sfondamento con esito positivo.

Subito dopo si erano portati, ad eccezione del MADONIA, in contrada Dammusi dove il padre Bernardo, alla presenza anche di Salvatore LAZIO aveva distrutto definitivamente il vetro, colpendolo con un fucile di grosso calibro.

Non più tardi di *tre, cinque giorni, una settimana* da quella prova “*era cambiato completamente il progetto di esecuzione*” ed aveva cominciato a sentire parlare di autobomba; l'idea di effettuare l'attentato con quelle modalità era stata di Antonino MADONIA , naturalmente concordata con il RIINA e con il padre Bernardo, prendendo spunto da un attentato avvenuto a Napoli proprio con quel sistema.

Da quel momento lo scambio di informazioni era divenuto continuo ed egli aveva avuto l'incarico di reperire l'esplosivo, di procurare una bombola di gas da riempire con l'esplosivo e di portare il tutto a Palermo.

Già qualche giorno prima che gli venisse assegnato l'incarico di reperire l'esplosivo, aveva assistito a contrada Dammusi alla prova di funzionamento di un telecomando ed in quell'occasione erano presenti Antonino MADONIA, Raffaele GANCI, Giuseppe Giacomo GAMBINO; era stato il MADONIA a portare il telecomando che era dello stesso tipo di quello poi utilizzato per la strage di Capaci cioè di quelli impiegati per aeromodellismo;

Spiegava nei particolari le caratteristiche tecniche della ricevente e della trasmittente.

Per effettuare questa prova il MADONIA, assieme a Salvatore LAZIO, si era allontanato ponendosi a circa trecento metri di distanza, recandosi nella proprietà limitrofa di tale CAMPIONE, mentre gli altri presenti, esso BRUSCA Giovanni , GAMBINO Giuseppe Giacomo , Raffaele GANCI e Bernardo BRUSCA constatavano se il detonatore, posto a debita distanza dalla ricevente, esplodesse a seguito dell'impulso proveniente dalla trasmittente.

Fino al momento in cui non aveva trasportato l'esplosivo a Palermo, le persone che aveva notato "gestire" le fasi dell'attentato erano state sempre le stesse e cioè Raffaele GANCI, Giuseppe Giacomo GAMBINO, Antonino MADONIA, *"ognuno poi metteva a disposizione le sue persone"*.

La richiesta di esplosivo , nella quantità ritenuta congrua "in famiglia" cioè dallo stesso zio e dal padre , era stata avanzata dallo zio Mariuccio BRUSCA ad un parente Franco PIEDISCALZI, fuochino presso la cava INCO di Giuseppe MODESTO, persona a disposizione già da tempo dell'organizzazione mafiosa che provvedeva a consegnarlo personalmente al BRUSCA .

L'esplosivo, consegnato in due sacchetti del tipo di quelli utilizzati per il sale chimico, era di tipo granuloso di colore bianco leggermente scuro.

La quantità contenuta nei sacchetti era all'incirca di 40-50-60 chilogrammi.

Contemporaneamente aveva richiesto a Baldassare DI MAGGIO di costruire una scatola in ferro con un'apertura nella parte superiore, indicandogli le dimensioni di circa trenta , quaranta centimetri , alta quindici, venti - che egli aveva concordato con Antonino MADONIA - e facendogli presente che avrebbe dovuto essere collocata nel portabagagli di una FIAT 126.

Dopo aver reperito in un garage di contrada Dammusi una bombola di gas di cui svitava il rubinetto, aveva provveduto a riempire la bombola, aiutato da Baldassare DI MAGGIO, e a collocare il restante esplosivo in due scatole per pesticidi e a sistemare il tutto (bombola e scatola metallica) nel portabagagli dell'autovettura GOLF del DI MAGGIO.

Eseguite le predette operazioni nelle prime ore del pomeriggio del giorno precedente alla strage, si era messo alla guida del mezzo, mentre il DI MAGGIO, a bordo della FIAT UNO intestata al fratello Giuseppe, gli *“batteva la strada”*;- e giunti a Palermo raggiungevano una traversa della via Ammiraglio Rizzo all'altezza dell'esercizio commerciale *“Gammicchia gomme”* dove il BRUSCA aveva appuntamento con il MADONIA .

A quel punto il DI MAGGIO si era allontanato, non prima di avere dichiarato la propria disponibilità a rimanere qualora la sua presenza si fosse rivelata utile e , subito dopo, il BRUSCA a bordo della GOLF, ed il MADONIA a bordo di una FIAT UNO, si erano introdotti in uno scantinato sito nelle adiacenze, e precisamente in una traversa della via Ammiraglio Rizzo all'interno del quale aveva notato la FIAT 126 di colore verde oliva poi preparata per compiere l'attentato; non ricordava se in quell'occasione fosse

presente anche Calogero GANCI o se quest'ultimo fosse successivamente sopraggiunto.

Erano allora iniziate le operazioni di preparazione e collocazione dell'ordigno esplosivo.

Alla preparazione avevano contribuito in eguale misura sia il BRUSCA che il MADONIA; era presente anche Calogero GANCI, mentre Vincenzo GALATOLO andava e veniva, portando loro acqua e attrezzi che fossero necessari.

L'attività era durata 4-5-6-ore; ricordava che subito dopo assieme al MADONIA era andato a rubare le targhe di un'auto che l'indomani mattina avevano collocato sulla FIAT 126; le targhe erano state prelevate a notte fonda da un'altra FIAT 126 posteggiata in una traversa della via Sampolo di fronte ad alcuni negozi; subito dopo, sempre assieme al MADONIA, erano andati a dormire per qualche ora in un appartamento sito in via D'Amelio, curando di mettere la sveglia per le ore 5,30 della mattina .

A domanda delle parti, il BRUSCA dichiarava di ricordare di avere effettuato qualche prova di funzionamento del telecomando all'interno dello scantinato, non escludendo di avere potuto provarne la funzionalità anche in altri posti, come ad esempio il fondo Pipitone.

La mattina, dopo avere posteggiato l'auto GOLF in via D'Amelio, assieme al MADONIA ed a bordo della FIAT UNO dello stesso, si erano diretti nel garage dove era custodita la FIAT 126; Enzo GALATOLO aveva aperto la saracinesca, il BRUSCA si era introdotto nel garage e si era messo alla guida dell'autobomba, anche il MADONIA era entrato.

Subito dopo erano usciti, con il MADONIA che gli faceva da staffetta ed aveva avuto modo di vedere a circa cento metri di distanza, all'altezza della Fiera del Mediterraneo, il GAMBINO e Raffaele GANCI nella via Ammiraglio Rizzo, a bordo di

un'autovettura. I due si erano subito allontanati, e *“non li aveva più visti, sicuramente erano andati avanti per potere battere la strada”*.

Il MADONIA gli aveva battuto la strada fino alla via Pipitone Federico; poco prima di arrivare in quella strada, si era fermato, era sceso dall'auto, aveva aperto il cofano ed aveva inserito il detonatore nella bombola del gas ; messosi nuovamente in movimento, e arrivato in via Pipitone Federico, aveva notato Calogero GANCI e Francesco Paolo ANZELMO, all'interno di un'autovettura bianca, probabilmente una FIAT 127 o una GOLF che stavano liberando il posteggio dinanzi all'abitazione del Dr. CHINNICI.

Così come gli aveva detto prima il MADONIA, aveva provveduto ad occupare il posto lasciato libero, curando di sistemare l'autobomba in posizione orizzontale rispetto al marciapiede e di lasciare uno spazio di passaggio in direzione della parte anteriore del mezzo e si era intrattenuto all'interno dell'abitacolo per effettuare alcune operazioni.

Sceso dall'auto si era diretto verso la Chiesa di San Michele ed era salito sull'auto del GANCI e dell'ANZELMO che lo avevano accompagnato verso la via Libertà .

Era poi salito sulla FIAT UNO del MADONIA che nel frattempo aveva visto nella cabina di un camion, probabilmente un modello FIAT 110, posteggiato a circa cento centocinquanta metri nella via Pipitone Federico e sul lato opposto rispetto a quello dove era stata sistemata l'autobomba e che era accostato ad un'impalcatura e distaccato rispetto al marciapiede. Il camion recava sul cassone bidoni di calce e materiale per l'edilizia mentre il MADONIA era vestito da muratore, con canottiera e pantaloncini corti.

L'auto del MADONIA a bordo della quale era salito, era posteggiata nella via Pipitone Federico verso la via Libertà, sul lato opposto rispetto al camion ed in linea d'aria leggermente arretrata rispetto allo stesso; salito sull'auto, il BRUSCA per circa un'ora aveva effettuato alcuni giri nella zona e nel corso di questo servizio di osservazione,

aveva notato la presenza di altri uomini d'onore che effettuavano lo stesso controllo, Pino GRECO "Scarpa" assieme a Vincenzo PUCCIO a bordo di una SIMCA Talbot, Enzo GALATOLO che era a bordo di una Lancia Beta coupè di colore azzurro.

Ad un certo punto aveva notato l'arrivo del corteo dei veicoli di scorta al Dr. CHINNICI , l'auto blindata e quella dei Carabinieri che provvedevano a chiudere la strada nelle due traverse (inferiore e superiore) comprese nel tratto di strada dove era ubicato lo stabile in cui abitava il Magistrato.

A quel punto aveva posteggiato la FIAT UNO dietro al camion e il MADONIA che era già salito sul cassone del camion portando con sé il telecomando custodito all'interno di una busta di plastica, si era posto al centro del cassone, aveva premuto il telecomando ed *"era successo il finimondo"*.

Aveva visto il MADONIA richiudere l'antenna del telecomando ed il camion era stato messo in moto ed era ripartito quasi subito imboccando una traversa e dopo avere percorso alcuni metri aveva effettuato una sosta per consentire al MADONIA di scendere e di salire sull'auto guidata dallo stesso BRUSCA.

Giunti in via D' Amelio il BRUSCA aveva parcheggiato la FIAT UNO e si era recato con la auto GOLF Volkswagen presso uno studio notarile. .

IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Il giudizio di primo grado , iniziato il 27 / 11 / 1998 e terminato, con la lettura del dispositivo di sentenza in data 14 / 4 / 2000, ha comportato una ponderosa attività istruttoria articolatasi nella escussione di numerosi collaboratori di giustizia , di

testimoni e nella acquisizione di copiosa documentazione prodotta sia dai difensori degli appellanti che dalla Pubblica Accusa .

Alla prima udienza dibattimentale del 27 / 11 / 1998 si costituivano in giudizio, quali parti civili , anche il COMUNE di Palermo , la PROVINCIA REGIONALE di Palermo , e le persone offese Immacolata PALIERI in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli minori ,Salvatore , Luca , Monica e Laura TRAPASSI , nonché Maria Rosa LOMBARDO in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli Dario, Filomena Maria, Fabio, Viviana e Massimiliano BARTOLOTTA , in aggiunta a quelle già costituitesi alla udienza preliminare del 18 / 5 / 1998 e sopra indicate.

Con ordinanza del 15 / 1 / 1999 la CORTE sospendeva i termini della custodia cautelare degli imputati ai sensi dell'art. 304 CPP, rilevando la sussistenza, nella specie, dei presupposti della complessità del dibattimento.

I Giudici di primo grado, dopo avere provveduto in ordine alle richieste di prova formulate dalle parti con la ordinanza del 2 / 12 / 1998 , ammettevano, con successivo provvedimento del 17 / 3 / 1999, la produzione di prove documentali costituite da rilievi planimetrici e fotografici eseguiti il 29 / 7 / 1983 .

Con ordinanza del 1 / 4 / 1999 la CORTE ammetteva altresì la produzione di altre prove documentali costituite da rilievi e riprese video aventi ad oggetto luoghi ed immobili probatoriamente pertinenti con i fatti oggetto delle imputazioni .

Altre acquisizioni documentali venivano disposte con ordinanze del 17 / 2 / 1999 (planimetrie consultate nel corso del loro esame dagli imputati BRUSCA Giovanni e ANZELMO Francesco Paolo) e con quelle successive del 31 / 5 / 1999 e del 14 / 6 / 1999 .

Ulteriori richieste di acquisizioni di prove documentali , fra le quali anche verbali di dichiarazioni utilizzati per le contestazioni, formulate dalle parti nel corso di varie udienze, venivano ammesse dai Giudici di primo Grado, con ordinanze del 13 e 15 ottobre 1999.

Con ordinanze del 20 / 10 / 1999 la CORTE disponeva accertamenti presso la Casa Circondariale “ UCCIARDONE “ di Palermo con l’acquisizione del registro di entrata e uscita di personale civile di detto istituto penitenziario , provvedendo altresì in ordine a varie richieste di integrazione probatoria formulate dalle parti ex art. 507 CPP fra cui quelle concernenti l’alibi prospettato dall’imputato MADONIA Antonino in relazione alle quali vennero attivate specifiche richieste di informazioni alla Autorità Tedesca tramite il Servizio Interpol con note del 27 / 10 / 1999 e del 19 / 1 / 2000, evase con varie note nelle date 27 / 12 / 1999 , 7 e 19 / 1 / 2000 e 2 / 2 / 2000.

Il 13 / 11 / 1999 , presso l’aula bunker di ROMA REBIBBIA si procedeva al confronto , disposto con ordinanza del 20 / 10 / 1999, tra l’imputato BRUSCA Giovanni e l’imputato di reato connesso DI MAGGIO Baldassare , in esito al quale vennero disposti ulteriori approfondimenti istruttori , come da ordinanza del 24 / 11 / 1999..

All’udienza del 7 / 1 / 2000 venivano formulate richieste di definizione del giudizio con le forme del rito abbreviato , personalmente, da parte degli imputati FARINELLA Giuseppe , GANCI Raffaele, MADONIA Antonino, RIINA Salvatore, BUSCEMI Salvatore, CALO’ Giuseppe , GANCI Stefano, GALATOLO Vincenzo e FERRANTE Giovan Battista, oltre che da ANZELMO Francesco Paolo e GANCI Calogero , questi ultimi tramite i rispettivi difensori muniti di procura speciale .

I difensori dei predetti imputati eccepivano, in linea subordinata, la illegittimità costituzionale dell’art. 223 DLGS 19 / 2/ 1998 n. 51 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non consentiva il giudizio abbreviato nei processi in

corso che , alla data di efficacia del citato decreto, erano pervenuti ad uno stadio più avanzato dell'inizio della istruzione dibattimentale .

La CORTE , con ordinanza del 12 / 1 / 2000, rilevava la infondatezza della questione sollevata, sostenendo la piena aderenza delle norme censurate al dettato costituzionale e pertanto dichiarava la inammissibilità della richiesta di rito abbreviato avanzata.

I Giudici di primo grado, dopo aver indicato , con ordinanza del 4 / 2 / 2000 , gli atti utilizzabili ai sensi dell'art. 511 CPP, con successivo provvedimento del 29 / 3 / 2000, rilevavano la assoluta necessità, ai sensi degli artt 234, 507 e 523 quarto comma CPP, di procedere alla acquisizione della documentazione fotografica prodotta dalla difesa di MADONIA Antonino e dal P.M. , ordinando l'esame dell'Ispettore CATALANO che aveva eseguito gli accertamenti di cui alla annotazione di servizio del 27 / 3 / 2000 .

Ciò premesso riassuntivamente in punto di attività istruttoria svolta dalla CORTE, ai fini di una organica ed esaustiva esposizione , si procederà qui di seguito ad indicare, per tratti generali , il percorso motivazionale da essa seguito, per poi procedere ad una attenta disamina e valutazione delle censure difensive articolate nei vari atti di impugnazione interposti dagli appellanti .

I Giudici di primo grado, dopo una diffusa ed approfondita esposizione dei criteri generali di valutazione della chiamata in correità , prendeva le mosse dalla individuazione del movente della strage –“ *quale elemento fondamentale di raccordo e potenziamento dell'efficienza probatoria degli indizi* “ – ritenendolo positivamente accertato, con caratteri di univocità ed esclusività, nel quadro di una valutazione e coordinazione logica delle risultanze processuali .

Osservavano in proposito i Giudici di primo Grado che :

“La correlazione del movente , quale emerge dalle acquisizioni dibattimentali, con gli altri indizi consente di pervenire , nel quadro di una valutazione globale dell’insieme, all’affermazione che il complesso indiziario, per la certezza dei dati e per la loro univoca significazione, ha raggiunto la soglia della rilevanza della prova certa “(v. motivazione della sentenza pag. 94) .

La CORTE , dopo una premessa sul contesto storico in cui l’assassinio era maturato ricollegava la strage all’attività professionale svolta dal Dr. CHINNICI che, verso la fine del 1979, aveva assunto la direzione dell’Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo ,a seguito dell’omicidio del Dr. Cesare. TERRANOVA , particolarmente distintosi per la tenacia dimostrata nella lotta al fenomeno mafioso soprattutto nella organizzazione imperante tra gli anni 1960 e 1970 ai cui vertici si trovava pro tempore Luciano LEGGIO .

Il Consigliere CHINNICI ne aveva raccolto professionalmente la eredità spirituale, continuando la attività giudiziaria con lo stesso impegno profuso dal suo predecessore.

I Giudici di primo grado ripercorrevano , in base alla complessa attività istruttoria svolta in dibattimento e alla documentazione acquisita , l’attività professionale svolta negli ultimi anni dal Dr. CHINNICI sotto due direttrici fondamentali : una inerente ai risultati conseguiti e l’altra relativa all’attività investigativa in corso . Entrambe portavano a ritenere che il delitto fosse riconducibile all’organizzazione COSA NOSTRA che intendeva, in tal modo, eliminare uomini capaci ed integerrimi, considerati alla stregua di un grave ostacolo nel perseguimento dei fini criminosi del sodalizio.

Le risultanze processuali, tutte opportunamente evidenziate dalla CORTE, acclaravano, infatti, che sotto la sua gestione le istruttorie concernenti i più gravi fatti criminosi verificatisi a PALERMO negli ultimi anni avevano ricevuto un incalzante e

decisivo impulso tradottosi in concreti risultati , fra cui la emissione di numerose ordinanze di rinvii a giudizio adottate addirittura in difformità delle richieste di proscioglimento avanzate dalla Procura, di numerosi mandati di cattura a carico di alcuni personaggi di spicco di Cosa Nostra, fra cui quelli nei confronti degli esponenti di vertice, RIINA Salvatore , PROVENZANO Bernardo e MONTALTO Salvatore , imputati nel presente procedimento.

Ad un significativo salto di qualità delle indagini aveva inoltre contribuito la adozione di metodi di lavoro innovativi sia in punto di organizzazione degli uffici , con la predisposizione di moduli operativi tali da consentire lo scambio di informazioni tra i titolari dei vari procedimenti, che in tema di coordinamento delle indagini mirate a cogliere la connessione fra i vari fatti delittuosi, solo apparentemente autonomi , ed individuare gli intrecci ed i collegamenti operativi tra i gruppi che , secondo gli equilibri dell'epoca, costituivano i gangli vitali dell'organizzazione .

I Giudici di primo grado evidenziavano inoltre che il Consigliere Istruttore risultava titolare, personalmente, di numerose inchieste delicate, fra cui il famoso rapporto nei confronti di MICHELE GRECO +161, redatto congiuntamente dal Nucleo operativo dei Carabinieri e dalla Squadra Mobile di PALERMO e depositato nel Luglio 1982, di fondamentale importanza per la ricostruzione del fenomeno mafioso , ed istruttorie relative ai cd. processi politici. che , come si è detto , secondo il Dr. Chinnici dovevano essere tutti ricondotti ad una unica matrice . Di qui la sua volontà di effettuare maxi perizie balistiche - comparative nell'ambito dei delitti politici e degli omicidi di mafia che in quel periodo si erano susseguiti con impressionante frequenza, caratterizzati tutti da analoghe modalità esecutive.

L'adozione di questi metodi innovativi aveva segnato , senza dubbio, una svolta decisiva nella lotta alla criminalità organizzata tanto che la più efficace e razionale

impostazione del lavoro aveva assunto un effetto dirompente per gli equilibri delle cosche mafiose e per gli stessi vertici dell'organizzazione che ne avevano immediatamente percepito la pericolosità adottando, di conseguenza, le più spietate ed efferate contromisure.

E' stato efficacemente affermato dalla CORTE di primo grado (v pag. 94 della sentenza):

“Ed invero, ... deve ritenersi pienamente provato che l'omicidio in esame è maturato in un contesto ed in un momento storico in cui l'assassinio del dr. Chinnici, per le funzioni giurisdizionali svolte in determinati processi, per l'impegno profuso, per la fermezza dimostrata, per il rigore morale che ebbe ad ispirarne l'attività professionale, divenne funzionale ad un interesse strategico complessivo di Cosa Nostra.....” .

Ed ancora a pag. 95 della sentenza impugnata :

“ L'approfondita istruzione dibattimentale , volta alla individuazione di una causale adeguata all'efferatezza del delitto i cui autori non hanno esitato a sacrificare alle ferree leggi dell'organizzazione o comunque a mettere in grave pericolo , anche la vita di persone estranee ha consentito di riscontrare l'assunto accusatorio della rilevanza e centralità probatoria del ruolo svolto dalla vittima nell'ufficio da lui diretto , sicché la deliberazione stragista , seguita ai vari tentativi di infrenarne l'attività investigativa costituisce esemplare dimostrazione della capacità dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra di condizionare anche l'esercizio di funzioni giurisdizionali modulando , grazie ad una straordinaria capacità di adeguamento alle concrete situazioni i propri interventi attraverso un abile e calibrato ricorso ai peculiari strumenti di sopraffazione che ne qualificano le modalità operative , tipicizzate dal legislatore nell'art. 416 bis CP attraverso i ben noti parametri sufficientemente obiettivi e caratterizzanti costituiti dalla forza

intimidatrice del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà “

La strage rientrava dunque , secondo la impostazione della CORTE di primo grado, nel quadro di una attività criminosa diretta – da un lato- a stroncare ogni tentativo delle Istituzioni di reprimere efficacemente i traffici delle organizzazioni mafiose e - dall'altro - in quella strategia terroristica finalizzata a creare un clima di intimidazione diffusa e a scoraggiare ulteriori azioni di contrasto , facendo leva sui sentimenti di rassegnazione che spesso conseguono alle lesioni inferte alla convivenza civile da eclatanti fatti di sangue .

L'episodio delittuoso si inseriva, dunque , nell'ampio disegno destabilizzante intrapreso dalla organizzazione mafiosa Cosa Nostra e già perseguito con la eliminazione di altri uomini delle istituzioni ritenuti troppo pericolosi e professionalmente preparati , fra cui i brillanti e coraggiosi investigatori Boris GIULIANO , Dirigente della Squadra Mobile di Palermo, il Capitano dei Carabinieri Emanuele BASILE e di integerrimi Magistrati fra cui il Procuratore G. COSTA.

Tali assunti venivano supportati dai Giudici di primo grado con analitici e specifici riferimenti alle significative deposizioni del collaboratori di giustizia MUTOLO Gaspare che confermava come, sin dalla metà dell'anno 1982, il Dr. CHINNICI fosse nel mirino della mafia, soprattutto proprio per la sua tenacia investigativa in tema di delitti associativi, tenacia ben conosciuta anche all'esterno del Palazzo di Giustizia, nonchè di quelle rese da DI CARLO Francesco e BRUSCA Giovanni che , fra l'altro, ne sottolineavano la incorruttibilità e fornivano preziose informazioni in ordine ai tentativi, rimasti tutti senza esito, di avvicinamento del Magistrato al fine di ammorbidire determinate indagini .

Il rigore morale del Dr. CHINNICI era del resto dimostrato dalla sua continua partecipazione ad incontri, dibattiti anche nelle scuole aventi ad oggetto il tema del rispetto della legalità ; partecipazione che creava anch'essa pesanti fastidi all'associazione mafiosa .

Secondo la CORTE di primo grado, le risultanze processuali comprovavano che un altro elemento che aveva pesantemente influenzato la decisione di uccidere il Magistrato era senz'altro rappresentato dalla sua intuizione circa i rapporti di simbiosi che già all'epoca si erano strettamente intrecciati fra gruppi mafiosi ed importanti centri di potere di politica economica, rappresentati all'epoca dai cugini SALVO Antonino e SALVO Ignazio .

Ciò era avvenuto anche attraverso accertamenti di tipo bancario mirati ad indagare sulle gestione delle esattorie e all'esito delle intercettazioni che erano state effettuate nelle indagini relative alla uccisione del Generale Carlo Alberto DALLA CHIESA che avevano indotto il Dr. CHINNICI a prendere in seria considerazione la possibilità, poi non concretatasi , di emettere nei loro confronti un mandato di cattura per associazione mafiosa .

.L'importanza dei cugini SALVO nel contesto politico - mafioso dell'epoca veniva evidenziata dai Giudici alla luce delle convergenti dichiarazioni dei testimoni di P.G. , dei colleghi di lavoro del Dr.. CHINNICI e dei collaboratori di giustizia DI CARLO Francesco, BRUSCA Giovanni , SIINO Angelo e CUCUZZA Salvatore.

I Giudici di primo grado passavano ad esporre, poi, in dettaglio le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia BRUSCA Giovanni, GANCI Calogero, ANZELMO Francesco Paolo e FERRANTE Giovan Battista che avevano confessato di avere partecipato materialmente al fatto , nonché quelle rese de relato da DI MAGGIO Baldassare; dichiarazioni precedute, ciascuna di esse, da una puntuale verifica della

credibilità personale, della attendibilità intrinseca delle versioni rese da ciascuno , articolata in una approfondita disamina della personalità dei collaboratori , dell'ambiente in cui erano cresciuti , del loro inserimento nel sodalizio criminoso , dei trascorsi delinquenziali e delle ragioni che li avevano indotti a recidere i rapporti con l'associazione criminale .

La CORTE procedeva ad una approfondito esame comparativo delle dichiarazioni rese dai predetti collaboratori di cui valutava la sostanziale convergenza in punto di ricostruzione del fatto delittuoso, in piena coerenza – oltre che con le modalità di esecuzione del delitto tipiche della criminalità mafiosa – anche con gli specifici dati oggettivi che erano emersi nella immediatezza, oltre che con quelli acquisiti all'esito di specifiche attività di indagini di riscontro.

I Giudici di primo grado non trascuravano di valutare, di volta in volta e puntualmente, le discrasie rilevabili nei loro rispettivi racconti ; discrasie tutte puntualmente risolte sulla base di ampie ed esaustive motivazioni che davano contezza del ragionamento logico seguito .

Ed invero la CORTE superava le divergenze , ritenute inidonee ad inficiare l'attendibilità complessiva delle provalazioni , ” *avendo le discrasie su alcuni punti , trovato plausibili giustificazioni , sicchè essere apparivano attestative della reciproca autonomia delle varie provalazioni in quanto fisiologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi* “ (v. pagg. 452 – 453 della motivazione della sentenza di primo grado).

Quanto ai contrasti fra le dichiarazioni rese da BRUSCA Giovanni e DI MAGGIO Baldassare , la CORTE di ASSISE procedeva ad una attenta verifica e valutazione di entrambe le versioni dei fatti rese in proposito dai predetti , disponendo , dapprima, un

confronto ai sensi degli artt. 211 e seguenti CPP e, poi, una ulteriore approfondita attività istruttoria.

Con ordinanza del 24 / 11 / 1999, i Giudici di primo Grado disponevano accertamenti presso il Consiglio Superiore della Magistratura in ordine alla data di presentazione della domanda di trasferimento da parte del Dr. Carlo PALERMO alla Procura della Repubblica di TRAPANI, e l'esame del collaboratore di giustizia SIINO Angelo che veniva assunto all'udienza del 3 / 12 / 1999.

All'esito dei predetti approfondimenti istruttori, la CORTE risolveva il contrasto fra le versioni dei fatti rese dai due collaboratori privilegiando le dichiarazioni rese dal BRUSCA in quanto:

“ gli argomenti addotti dal BRUSCA a sostegno del proprio assunto si sono rivelati ben più convincenti, non solo sul piano della costanza e coerenza logica interna della ricostruzione di alcune fasi del comune vissuto criminale ma soprattutto risultano suffragate da elementi obiettivi che in relazione ad alcuni fatti specifici conferiscono al racconto del BRUSCA connotati di ben maggiore attendibilità anche alla stregua di valutazioni di ordine logico...”(v. sentenza di primo grado pag. 281) .

La CORTE evidenziava, inoltre, la piena attendibilità delle dichiarazioni rese da ANZELMO Francesco Paolo in relazione al segmento della fase esecutiva relativo al furto della FIAT 126 destinata ad autobomba ed alla attività preparatoria dal medesimo posta in essere ; dichiarazioni tutte pienamente riscontrate dai dati oggettivi e, dunque, da privilegiarsi, nell'ottica di una esatta ricostruzione dei fatti, rispetto al racconto, più generico ed impreciso, reso da GANCI Calogero che peraltro, - per come emergeva anche dai convincenti chiarimenti resi da quest'ultimo nel dibattimento di primo grado,- veniva imputato esclusivamente ad un cattivo ricordo sul

punto e, dunque, inidoneo, di per sé, a sminuire la sua attendibilità complessiva in ordine alla vicenda processuale de qua .

Inoltre, secondo la CORTE di primo grado, i racconti descritti da BRUSCA Giovanni e GANCI Calogero in ordine alla fase di confezionamento dell'autobomba all'interno del garage di via Porretti presenterebbero solo un'apparente discrasia in quanto il GANCI sovrapporrebbe il ricordo di due momenti diversi : il primo sarebbe quello in cui egli si era trovato soltanto con MADONIA e nel quale *“è verosimile che effettivamente il MADONIA gli abbia detto di togliere la ruota di scorta perché dava intralcio in un contesto in cui evidentemente stavano effettuando delle verifiche preventive “*(v. pag. 429 della sentenza impugnata), l'altro sarebbe quello attinente alla prova del telecomando che in realtà , alla luce del complesso delle risultanze processuali, deve , secondo la ricostruzione della CORTE di primo grado, posticiparsi alla notte fra il 28 ed il 29 Luglio , al Fondo Galatolo , accreditando così le dichiarazioni rese sul punto da ANZELMO che troverebbero anche un riscontro di ordine logico nella circostanza che tale appuntamento si rendeva comunque indispensabile proprio per portare a conoscenza che tutto era a posto , compreso il furto delle targhe .

“Ciò consentirebbe anche di spiegare certe presenze che GANCI erroneamente colloca nel garage quando prova la ruota di scorta” (e cioè ANZELMO e BRUSCA) “(v. pag. 430 della sentenza impugnata) .

Ed altresì l'episodio del furto delle targhe riferito da GANCI Calogero in modo del tutto dissimile da quello del BRUSCA, -(invece debitamente confermato sulla base di riscontri oggettivi),- doveva essere imputabile a cattivo ricordo ovvero a sovrapposizione mnemonica , trattandosi ovviamente di episodio routinario nello

ambito della sua carriera criminale, non presentando elementi di particolare specificità..

Osservava in proposito la CORTE che non poteva

“ affatto escludersi che, dopo una prima sostituzione, la notte dell’attentato sia stato deciso di eseguire il furto di altre targhe sia per evitare il ricorso alle modalità di assemblaggio con l’impiego di una tavoletta di legno e di mastice bostick, descritte dal GANCI, e quindi ogni rischio di riconoscibilità in relazione alla delicatezza del progetto criminoso che sconsigliava l’applicazione di targhe integrali sia per l’esigenza di un furto che per essere stato perpetrato nelle prime ore del mattino e a poche ore di distanza dal reato fine dava sufficienti garanzie che quelle targhe non avrebbero potuto essere ricercate di lì a poco né inserite in un terminale “ (v. pag. 446 sentenza impugnata).

Ancora, le dichiarazioni offerte dall’ ANZELMO venivano giudicate più attendibili rispetto a quelle di GANCI Calogero anche in ordine alla composizione del corteo di autovetture che la mattina dell’attentato si mossero dal garage di via Ammiraglio RIZZO per recarsi in via Pipitone , risultando , anche sotto un profilo logico , più funzionale alla buona riuscita dell’agguato la composizione numerica indicata dal primo , in due auto , - la FIAT 126 con a bordo solo il BRUSCA, - e l’altra in cui vi erano GANCI , ANZELMO e MADONIA con la funzione di battere la strada, rispetto a quella descritta da GANCI Calogero in tre auto , con quella di MADONIA Antonino in testa al corteo, seguita dalla FIAT 126 del BRUSCA , ed ancora più indietro dal GANCI ed ANZELMO, a bordo di altra autovettura .

Le dichiarazioni dell’ANZELMO in ordine al suo temporaneo rientro in via Pipitone insieme al GANCI prima della esplosione, , dovevano invece spiegarsi con un suo cattivo ricordo di quel momento , non essendo confermato da quest’ultimo, dovendosi

considerare , fra l'altro, che tale movimento non aveva nemmeno alcuna pratica funzionalità operativa.

Inoltre , le descrizioni rese rispettivamente da ANZELMO e GANCI in relazione al momento di avvistamento del camion non sono state ritenute sintomatiche di un contrasto, afferendo, nella realtà, ciascuna di esse , a sequenze temporali diverse (v pagg. da 417 a 419 della sentenza impugnata) .

Ed ancora , secondo la ricostruzione operata dai Giudici di primo grado, alla luce delle risultanze processuali, le ultime fasi della vicenda si erano verosimilmente svolte nel seguente modo :(v. pagg. 422 e segg. della sentenza impugnata) :

“Mentre BRUSCA , dopo una breve sosta all’angolo o comunque nei pressi della via Pipitone Federico, innescava il detonatore aprendo il cofano, GANCI e ANZELMO si dirigevano a piedi verso il palazzo del Dr. CHINNICI e spostavano l’autovettura per far posto alla 126; frattanto il MADONIA proseguiva con la sua auto in direzione della pasticceria posteggiandola nelle immediate vicinanze là dove, di l’ a poco, sarebbe stata trovata dal Brusca , proprio dietro il camion condotto dal Ferrante.

Il BRUSCA posteggiava la 126 davanti alla portineria e dopo avere compiuto le operazioni sopra descritte si avviava a piedi in direzione del camion imboccando, prima di averlo raggiunto, una traversa dove trovava ad attenderlo l’Anzelmo e il Ganci con i quali effettuava alcuni giri di controllo nella strada .

Frattanto il MADONIA raggiungeva a piedi il vicino posto in cui si sarebbe incontrato con il FERRANTE , salendo a bordo del camion e dirigendosi con lo stesso verso il luogo in cui si sarebbe posizionato per attivare la carica a distanza e collocandosi infine davanti alla autovettura FIAT UNO che lo stesso MADONIA poco prima aveva posteggiato nei pressi della pasticceria “.

L'ipotesi che MADONIA Antonino si fosse recato a piedi al luogo di l'appuntamento con il FERRANTE risulterebbe suffragato, secondo la CORTE di

ASSISE, dalla circostanza che, successivamente all'esplosione, il primo si era allontanato a bordo del camion dal quale era poi disceso per prendere posto sulla auto del BRUSCA che li seguiva, assieme al quale aveva successivamente raggiunto la via D'Amelio ,che aveva costituito la loro base logistica della notte precedente .

Osservava ancora la CORTE (v. pagg. 423, 424 della sentenza impugnata) che:

“ Nella economia della fase esecutiva la presenza di una autovettura dietro il camion era perfettamente funzionale all’esigenza di BRUSCA di allontanarsi repentinamente dopo l’esplosione – evitando nell’immediatezza di far scendere il Madonia dal cassone per farlo salire sulla FIAT UNO e prenderlo a bordo in un posto più distante , dovendo entrambi raggiungere la via D’ AMELIO mentre il FERRANTE aveva altro itinerario: ne costituisce riscontro di ordine logico il concitato bussare con i pugni contro l’oblò della cabina da parte del MADONIA per sollecitare il FERRANTE ad una partenza quanto più veloce possibile da quella zona senza attendere che egli scendesse dal cassone . Non può peraltro escludersi che il MADONIA , dopo aver lasciato la FIAT UNO nei pressi della pasticceria abbia raggiunto a piedi la vicinissima Chiesa e che ivi abbia potuto incontrarsi con qualche altro uomo d’onore (per es. GANCI Raffaele) della cui presenza in zona, giova ricordarlo , ha pure riferito il BRUSCA (GALATOLO Vincenzo, PUCCIO Vincenzo e Pino GRECO detto “ Scarpa “) che potrebbe averlo accompagnato nel luogo dell’appuntamento – dove il FERRANTE, come è noto, ha riferito di averlo trovato a piedi – per fare subito rientro nella Piazza S. Michele”).

I Giudici di primo grado ritenevano anche pienamente convincenti le indicazioni date dal BRUSCA in relazione alla descrizione della carica esplosiva , con particolare riguardo al quantitativo utilizzato in relazione alla capacità dei contenitori e ciò anche alla luce delle precisazioni fornite dal medesimo nel corso del dibattimento e dei motivi per cui aveva inizialmente erroneamente indicato la bombola di 25 KG, anziché quella

di dieci chilogrammi concretamente usata, e delle risultanze peritali in ordine alla natura dell'esplosivo, oltre che delle testimonianze dell'Ispettore CATALANO il quale verificò che nel cofano della 126 ben potevano essere senz'altro allocati una bombola da 10 KG ed una cassetta di ferro delle dimensioni descritte dal BRUSCA ossia di circa 15 - 20 cm. x 30 - 40 cm).

Alla stregua delle predette considerazioni, la CORTE riteneva ampiamente comprovata la complessiva attendibilità dei collaboratori esaminati, rilevando anche che, per una corretta valutazione delle divergenze, dovesse necessariamente considerarsi che i racconti resi dai medesimi avevano ad oggetto fatti accaduti nell'anno 1983 e, dunque, risalenti a ben tredici anni prima rispetto alle loro rispettive attività di collaborazione intraprese con gli Inquirenti e che le eventuali imprecisioni e sovrapposizioni di ricordi dovevano semmai leggersi come garanzia della derivazione originaria di ciascuna dichiarazione da ogni rispettivo autore.

La ritenuta sostanziale attendibilità complessiva delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ANZELMO Francesco Paolo, BRUSCA Giovanni, GANCI Calogero e FERRANTE Giovanbattista che ammettevano di avere partecipato materialmente al fatto delittuoso e l'insieme delle risultanze processuali facevano dunque ritenere alla CORTE pienamente comprovata la partecipazione alla fase esecutiva del delitto dei loro correi, fra cui MADONIA Antonino, GANCI Stefano, GALATOLO Vincenzo, GAMBINO Giuseppe Giacomo e GANCI Raffaele (v. sentenza impugnata a pag. 456). MADONIA Antonino veniva ritenuto il principale protagonista della vicenda delittuosa per avere partecipato a tutte le fasi salienti della strage a partire dalla effettuazione di prove di sfondamento del vetro blindato, ai sopralluoghi nello stabile del Dr. CHINNICI sin dal dicembre 1982, alla predisposizione dell'autobomba, dal confezionamento di un apparato ricetrasmittente

idoneo ad attivare la carica esplosiva ed infine nell'azionamento del telecomando con cui veniva fatta esplodere la carica contenuta nell'autobomba .

La CORTE provvedeva a trattare in un apposito capitolo la sua posizione processuale , confutando , alla stregua delle risultanze processuali, anche tutte le argomentazioni difensive svolte dall'appellante MADONIA e finalizzate a screditare l'attendibilità del testimone ROMANO Edoardo, ex compagno di liceo dell'odierno appellante, il quale aveva dichiarato , conformemente alle altre acquisite emergenze probatorie , di averlo visto, una sera del dicembre del 1982, nell'androne del palazzo ove abitava il Dr. CHINNICI .

Inoltre i Giudici di primo grado , all'esito di una attenta valutazione delle emergenze processuali e degli approfondimenti istruttori espletati, ritenevano frutto di una mendace costruzione l'alibi dedotto sia in relazione alla asserita continuativa permanenza in Germania del MADONIA dall'anno 1980 all'epoca della strage quanto al controllo che l'appellante insisteva di avere avuto da parte della Polizia Tedesca nella sua abitazione di Costanza Nehauser Strasse il giorno 29 Luglio 1983 verso le ore 14.00- 14,30 , corroborando così la gravità ed univocità degli altri convergenti elementi probatori a suo carico .

GANCI Raffaele , oltre ad essere coinvolto nell' episodio omicidiario per avere fornito un rilevante contributo causale sotto il profilo deliberativo in relazione alla posizione dal medesimo rivestita di capo mandamento della NOCE , veniva ritenuto dalla CORTE responsabile anche :

1) per avere affidato al figlio Calogero e al congiunto (nipote acquisito) ANZELMO Francesco Paolo di provvedere al recupero di una autovettura di piccola cilindrata che doveva essere destinata ad essere ad esplodere ;

2) per avere provveduto per la prima volta insieme all'ANZELMO a posizionare l'auto dinanzi al portone ricorrendo allo stratagemma di telefonare al MACEO ;

3) per essere stato presente sul posto anche la mattina dell'eccidio a dimostrazione della volontà dei vertici della organizzazione, oltre che nella funzione di rafforzamento della determinazione operativa dei gregari .

GANCI Stefano veniva ritenuto responsabile dell'attività di individuazione e furto insieme all' ANZELMO della FIAT 126 , oltre che della collaterale opera di sostituzione e di spostamento delle auto dal portone dell'abitazione del Dr. CHINNICI .

La CORTE ravvisava nella condotta di GANCI Stefano , avuto riguardo ai criteri di attribuzione della responsabilità concorsuale , gli estremi obiettivi e soggettivi richiesti per la configurabilità a suo carico di un concorso materiale nel reato di strage e negli altri reati connessi , rilevando che il predetto aveva fornito un contributo penalmente rilevante alla realizzazione dei fatti- reato in esame nella fase preparatoria, con un apporto idoneo a rafforzare il proposito criminoso altrui e ad agevolarne la azione delittuosa .

Inoltre, la presenza di GANCI Stefano , al momento del conferimento dell'incarico delittuoso da parte di GANCI Raffaele agli uomini di onore convenuti nella macelleria di via Lancia di Brolo, gestita proprio dallo stesso Stefano e dal fratello Calogero , veniva ritenuta idonea ad integrare, già di per sé, per facta concludentia, i caratteri di quella forma , anche tacita, di accettazione di un mandato criminoso in cui può concretamente atteggiarsi il concorso morale “ *soprattutto quando, come nel caso di specie, il recepimento concerne disposizioni impartite da chi occupi una posizione di supremazia all'interno di una organizzazione rigidamente gerarchizzata come Cosa*

Nostra e per di più sia anche rivestito dell'autorità che deriva dal ruolo di padre all'interno della famiglia di sangue “ (v. pag. 529 della sentenza impugnata).

GALATOLO Vincenzo veniva ritenuto responsabile della strage e dei reati connessi per avere partecipato ad un segmento della fase esecutiva . Secondo le concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il GALATOLO aveva dato la disponibilità sia del garage di via Porretti ove venne predisposta l'autobomba che della base logistica di Fondo Pipitone, ove si erano riuniti gli esecutori materiali la notte prima dell'agguato, ed aveva provveduto, nelle prime ore del mattino del 29 Luglio 1983, ad aprire la saracinesca del magazzino di via Porretti e a richiuderla dopo che la FIAT 126 venne portata fuori dal BRUSCA , attivandosi nei minuti successivi a presidiare la zona dell'attentato a bordo di una Lancia Coupè.

Dopo questa disamina delle posizioni processuali relative agli esecutori materiali, la CORTE procedeva ad individuare la responsabilità degli altri imputati che erano chiamati a rispondere dei fatti delittuosi per avere deliberato e dato il proprio assenso alla strage e , dunque, in qualità di mandanti in base alla qualifica di capo mandamento da ciascuno di essi rivestita nell'ambito della COMMISSIONE PROVINCIALE di PALERMO all'epoca dei fatti .

In proposito la CORTE , nel ribadire che il delitto era riconducibile , senza ombra di dubbio, ad un interesse strategico di COSA NOSTRA coinvolgente quello generale della organizzazione in quanto finalizzati al suo rafforzamento o alla sua sopravvivenza ,recepiva integralmente la impostazione accusatoria .

I Giudici di primo grado procedevano in primo luogo ad una ricostruzione storica della evoluzione della organizzazione Cosa Nostra attraverso le dichiarazioni rese da DI CARLO Francesco , CUCUZZA Salvatore, MUTOLO Gaspare, MARCHESE

Giuseppe, CANCEMI Salvatore, a partire dagli anni 1958 in poi sino all'epoca della strage.

In particolare i Giudici di primo Grado si soffermavano sulle cause che avevano determinato la seconda guerra di mafia dei primi anni '80, originata dalla spaccatura fra l'ala Corleonese, (poi uscita vittoriosa dal sanguinoso conflitto), e quella moderata, facente capo al gruppo BONTATE – INZERILLO , e sulle conseguenti ed inevitabili ripercussioni all'interno della COMMISSIONE provinciale di PALERMO, che risultava formata agli inizi del 1983 - secondo le acquisizioni probatorie – esclusivamente da capi mandamento di estrazione Corleonese .

Nell'affrontare il tema della responsabilità dei mandanti, la CORTE risolveva preliminarmente il problema relativo alla operatività della regola della collegialità per le decisioni inerenti agli omicidi eccellenti all'epoca dei fatti che veniva riscontrata. alla luce delle univoche risultanze processuali .

I Giudici di primo grado ritenevano che una serie di elementi indiziari, fra i quali, oltre al carattere eccellente del delitto, il vasto e sintomatico coinvolgimento nella fase esecutiva di uomini di onore appartenenti a più mandamenti (ossia RESUTTANA, NOCE , CIACULLI CORLEONE, SAN GIUSEPPE JATO), oltre che personalmente, in parte della fase esecutiva, di RIINA Salvatore , BRUSCA Bernardo, GANCI Raffaele , Giuseppe Giacomo GAMBINO , la assoluta carenza di interesse in capo agli esponenti di spicco corleonesi a violare quella regola , la mancanza di reazioni all'omicidio, deponevano tutti, inequivocabilmente , nel far ritenere che ciascun componente della COMMISSIONE era stato concretamente posto nelle condizioni di esprimere validamente un consenso penalmente rilevante .

Inoltre , sempre sotto questo profilo, veniva particolarmente valorizzata la circostanza che in quell'epoca l'assetto organizzativo della COMMISSIONE era caratterizzata da

una sostanziale unità ed omogeneità di vedute di posizioni, tutte aderenti alle linee strategiche corleonesi , il che accreditava vieppiù il contesto collegiale della decisione , non potendosi nemmeno sospettare la eccezione alla regola.

Infine, ad avvalorare ulteriormente l'impostazione accusatoria, soccorrevano le dichiarazioni rese da CANCEMI Salvatore il quale riferiva di avere accompagnato CALO' Giuseppe nel periodo di maggio – giugno 1983 a due riunioni collegiali quasi plenarie tenutesi in Contrada D'ammusi e a Piano dell'Occhio, entrambe senz'altro riconducibili, - ad avviso dei Giudici di primo grado, - alla strage , avuto riguardo alla significativa coincidenza temporale con la evoluzione della fase preparatoria indicata da BRUSCA Giovanni.

La CORTE passava, poi, a vagliare , singolarmente, la posizione di ciascun imputato illustrando gli elementi probatori comprovanti l'effettiva qualità di capo mandamento dei vari imputati all'epoca dei fatti (e quella di “sostituto” per MONTALTO Giuseppe), evidenziando in particolare per BRUSCA Bernardo, GANCI Raffaele , MADONIA Francesco, RIINA Salvatore un impegno personale nella fase organizzativa ed esecutiva della strage .

Inoltre veniva evidenziato un diretto interesse individuale alla eliminazione del Dr. CHINNICI da parte degli imputati GERACI Antonino, MONTALTO Salvatore, PROVENZANO Bernardo, BUSCEMI Salvatore e CALO' Giuseppe , oltre che di BRUSCA Bernardo , MADONIA Francesco e RIINA Salvatore , essendo tutti i predetti inseriti nel rapporto giudiziario del 13 / 7 / 1982 (cd. dei 162), alla base della istruttoria formale trattata personalmente dal Consigliere Istruttore.

I Giudici di primo grado, nel riconoscere, altresì, la responsabilità dei collaboratori di giustizia ANZELMO Francesco Paolo, BRUSCA Giovanni , GANCI Calogero e FERRANTE Giovan Battista , concedevano loro la diminuzione di cui all'art. 8 Legge

n. 203 / 1991 in considerazione del contributo decisivo dai medesimi offerto ai fini della ricostruzione dei fatti e alla individuazione dei compartecipi nel reato . Non venivano , invece , ravvisati i presupposti per la concessione delle attenuanti generiche alla stregua degli elementi valutativi di cui all'art. 133 C.P., sussistendo , nella specie, specifici elementi di disvalore ,fra i quali, i motivi a delinquere , la personalità degli imputati e la gravità dei fatti reati , le efferate e devastanti modalità di esecuzione , la gravità del danno e del pericolo cagionati che sconsigliavano la concessione del richiesto beneficio.

Alle parti civili costituite veniva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito per effetto della morte del Dr. CHINNICI , sia sotto il profilo materiale che morale, mentre ai soggetti feriti quello derivante dalle lesioni fisiche patite oltre che dalle sofferenze psichiche.

La concreta determinazione delle somme da liquidare veniva rimessa alla competente sede civile , stante la insufficienza di sufficienti elementi di valutazione : alle parti civili che ne avevano fatto richiesta veniva concessa una provvisoria in relazione alla parte di danno ritenuta provata per ciascuna di esse.

Nella determinazione dell'ammontare della provvisoria per gli Enti, la CORTE ha tenuto conto dei danni patrimoniali subiti sia in relazione alla distruzione e al danneggiamento di beni materiali (riparazione del tratto stradale e di immobili) , alla riparazione e sostituzione degli automezzi danneggiati o distrutti , alle somme erogate a titolo di risarcimento alle vittime e ai loro familiari, alle spese sanitarie sostenute in relazione alle lesioni patite da PAPARCURI Giovanni .

Per quest'ultimo la quantificazione della somma a titolo di provvisoria è stata rapportata all'entità delle lesioni, ai periodi di degenza , alle patologie e ai gravi postumi invalidanti, mentre per la vedova del M.llo TRAPASSI e dell'Appuntato

BARTOLOTTA la CORTE ha considerato che i rispettivi nuclei familiari erano composti anche da figli minori ai quali erano venuti a mancare, oltre alla fonte di sostentamento, il sostegno affettivo indispensabile per l'equilibrio del loro sviluppo.

GLI ATTI DI APPELLO

Avverso la sentenza sono stati proposti atti di impugnazioni da parte di tutti gli imputati.

I difensori di RIINA Salvatore, GANCI Raffaele, GERACI Antonino, CALO' Giuseppe, GANCI Stefano, MADONIA Antonino, MADONIA Francesco, PROVENZANO Bernardo, GALATOLO Vincenzo, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, MOTISI Matteo, BUSCEMI Salvatore, FARINELLA Giuseppe hanno, con varietà di accenti e con differenziati livelli di puntualizzazioni, lamentato la elusione delle regole di giudizio concernenti la valutazione probatoria delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia che, secondo le impostazioni difensive, sarebbero state recepite acriticamente dai Giudici di primo grado e poste a base della decisione, senza il vaglio critico imposto dall'art. 192 CPP ed in dispregio ai principi giurisprudenziali elaborati in proposito dalla Suprema CORTE.

Sotto tale profilo, i difensori di GANCI Raffaele, GERACI Antonino RIINA Salvatore, MADONIA Antonino e MADONIA Francesco hanno rilevato che non sarebbe stata effettuata la indispensabile e necessaria valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante né sufficientemente verificate la intrinseca consistenza e le caratteristiche di ciascuna propalazione, alla luce dei noti criteri

giurisprudenziali quali , fra gli altri, quello della precisione, coerenza , costanza e spontaneità .

In particolare, gli avv. LA BLASCA e FILECCIA nella qualità di difensori di fiducia di RIINA Salvatore , GANCI Raffaele e GERACI Antonino , hanno evidenziato che la CORTE non avrebbe per nulla valutato , sotto il profilo della credibilità soggettiva :

1) che i collaboratori DI MAGGIO Baldassare, CANCEMI Salvatore , MUTOLO Gaspare , CONTORNO Salvatore , LA BARBERA Gioacchino e DI MATTEO Mario Santino , dopo essere stati ammessi al particolare regime di protezione previsto per i collaboratori di giustizia erano tornati a delinquere;

2) che BRUSCA Giovanni , nonostante si fosse autoaccusato di un duplice omicidio , era stato addirittura assolto , e che il predetto era uso cambiare continuamente le sue dichiarazioni, cercando di fare coincidere tutte le ipotesi che la Pubblica Accusa cercava di dimostrare in dibattimento ;

3) che anche MUTOLO Gaspare , autoaccusatosi degli omicidi in danno di DI MAGGIO Calogero ed INZERILLO Santo, era stato smentito da due collaboratori di giustizia i quali , concordemente, avevano escluso , oltre alla sua partecipazione, quella delle altre persone dal medesimo coinvolte nella realizzazione del predetto fatto delittuoso ;

4) che LA BARBERA Gioacchino , DI MAGGIO Baldassare , DI MATTEO Mario Santino avevano avuto la possibilità di incontrarsi e quindi di concordare le accuse da rivolgere nei confronti degli imputati ;

5) che CANCEMI Salvatore dovrebbe considerarsi “ l’esempio vivente della figura di collaboratore di giustizia inattendibile in quanto, secondo la tesi difensiva, *“non parla mai spontaneamente dei fatti di cui è accusato, non è mai preciso nelle sue accuse,*

cambia versione anche nell'ambito di un unico dibattimento, viene continuamente smentito da tutti ...“, rilevando in particolare che nel processo de quo il suo racconto presenta contraddizioni tali da non superare nemmeno il vaglio della attendibilità intrinseca ;

6) che i collaboratori DI MAGGIO, CANCEMI, BRUSCA, MUTOLO, GANCI ed ANZELMO non hanno reso dichiarazioni improntate alla spontaneità e al disinteresse ;

7) che MUTOLO è stato accusato da un cognato di essersi incontrato con gli altri collaboratori di giustizia per concordare le accuse nei confronti degli altri soggetti .

Inoltre, secondo gli appellanti , non sarebbe stata effettuata adeguata valutazione dei richiesti riscontri esterni alle rispettive dichiarazioni dei singoli collaboranti , sostenendo la sussistenza di discrasie tali da precludere il giudizio positivo di sovrapponibilità fra le dichiarazioni stesse .

In particolare, sotto il profilo della attendibilità estrinseca , le discrasie evidenziate dagli Avv. LA BLASCA e FILECCIA sono state così enucleate :

1) le propalazioni di GANCI Calogero e ANZELMO Francesco Paolo non coinciderebbero nella indicazione del momento temporale in cui entrambi avrebbe appreso del progetto omicidiario in danno del Dott. CHINNICI , avendo il GANCI riferito di esserne venuto a conoscenza solo la mattina dell'attentato , mentre ANZELMO avrebbe dichiarato di averlo saputo da GANCI Raffaele, alla presenza di GANCI Calogero e dello stesso ANZELMO Francesco Paolo ;

2) ed ancora, le dichiarazioni dei predetti collaboratori non collimerebbero in relazione alla descrizione delle fasi del furto del veicolo poi trasformatosi in autobomba , degli spostamenti , nei giorni precedenti alla strage, delle auto dinanzi casa CHINNICI e del posizionamento della macchina con l'esplosivo ;

3) inoltre la indicazione del BRUSCA in relazione al quantitativo e tipo di esplosivo usato sarebbe smentita dalle risultanze peritali , e sconfessata dal DI MAGGIO anche in relazione alla fase del trasporto dell'esplosivo ;

4)del pari il predetto BRUSCA sarebbe contraddetto dalle risultanze processuali allorquando descrive l'abitazione del Dott. CHINNICI in Salemi ;

5) vi sarebbero altresì divergenze fra le dichiarazioni di ANZELMO, GANCI e BRUSCA in relazione ai soggetti presenti e alla dislocazione della macchine al momento dell'allontanamento dai luoghi la mattina della strage .

Gli appellanti criticavano in via generale il principio di valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, ritenuto “una vera e propria mortificazione del diritto di difesa” , reputando inaccettabile l'impostazione data in sentenza agli effetti derivanti dal riscontro e a quelli che scaturiscono, invece, dal mancato riscontro , in termini di refluenza sulla credibilità complessiva della chiamata di correo . In sostanza i difensori sostenevano che nella decisione impugnata il riscontro esplicherebbe un effetto estensivo sull'intera dichiarazione accusatoria mentre il mancato riscontro non comporterebbe, - e ciò inspiegabilmente ,- il travolgimento dell'attendibilità complessiva delle dichiarazioni.

Sempre con riguardo al tema della valutazione della attendibilità dei collaboratori di giustizia, l'Avv. Impellizzeri, nella qualità di difensore di MADONIA Antonino , nel suo articolato atto di impugnazione , ha sottoposto le dichiarazioni di ogni collaborante ad una specifica e separata disamina , sostenendo che ognuna di esse sarebbe connotata da contraddizioni ed inverosimiglianze tali da non superare già il vaglio di attendibilità intrinseca e, men che meno, quello successivo di attendibilità estrinseca .

Ha sostenuto in generale che la CORTE di ASSISE avrebbe errato nel giudicare i contenuti delle dichiarazioni rese dai vari collaboratori connotate dai requisiti di autonomia e genuinità, in quanto la fase delle indagini preliminari sarebbe stata caratterizzata da una eccezionale diffusione delle propalazioni accusatorie da parte dei mass media, sia a mezzo stampa che attraverso la televisione.

Inoltre l'esame dettagliato di ciascuno dei racconti resi dai collaboratori, caratterizzati, tutti, da una formazione progressiva dei ricordi, tradirebbe, nella realtà, la sussistenza di interventi manipolatori volti a modificare, via via, i ruoli ricoperti da ciascuno di essi nella consumazione della strage e mirati ad allineare e a armonizzare le proprie rispettive versioni dei fatti rispetto a quelle degli altri.

E ciò sarebbe stato agevolmente possibile, secondo la impostazione difensiva, grazie ai periodi di pregressa codetenzione avvenuti ad es. fra GANCI Calogero ed ANZELMO Francesco Paolo durante la celebrazione del processo cd." Giuseppe AGRIGENTO + 61" nella medesima cella del carcere Ucciardone di PALERMO, Istituto Penitenziario ove era stato assegnato, fra l'altro, anche FERRANTE Giovan Battista, e agli ulteriori loro contatti, sia in occasione delle traduzioni alla CORTE di ASSISE per assistere al processo nel quale tutti e tre erano imputati, che durante lo svolgimento delle udienze.

Significativo, sotto questo profilo, sarebbe poi anche l'incontro avvenuto fra GANCI Calogero ed ANZELMO Francesco Paolo, addirittura in epoca successiva all'inizio della collaborazione da parte del GANCI.

Inoltre, secondo il difensore, le dichiarazioni dei collaboratori sarebbero inquinate dal fatto che anche coloro che erano sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis Ord. Penitenziario, avevano comunque la possibilità di leggere i quotidiani e giornali di ogni tipo, oltre che quella di ascoltare la televisione.

Ed ancora :

1) il FERRANTE sarebbe venuto a conoscenza del ruolo che i collaboratori attribuivano al MADONIA nella strage CHINNICI per avere provveduto a redigere personalmente il reclamo avverso il provvedimento di sottoposizione al regime di cui all'art. 41 bis Ord.Pen. Pen. ;

2) l'ANZELMO non sarebbe affidabile in quanto avrebbe dimostrato un notevole astio nei confronti di Domenico GANCI , ricollegando il suo presumibile coinvolgimento nella strage proprio ai contrasti insorti con quest'ultimo nella gestione del mandamento della NOCE .

Del pari, le dichiarazioni del BRUSCA sarebbero inficiate dal fatto che il predetto, per sua stessa ammissione, nella fase iniziale della collaborazione , sarebbe stato mosso da propri interessi personali volti, da un lato, ad accusare DI MAGGIO Baldassare , suo acerrimo nemico, e, dall'altro, a cercare di coprire le responsabilità di taluni suoi sodali , come ad esempio Vito VITALE e Francesco DI PIAZZA.

Il predetto appellante ha sottoposto le singole dichiarazioni dei collaboratori ad un analitico vaglio critico.

In particolare, secondo l'assunto difensivo , le dichiarazioni di GANCI Calogero presenterebbero i seguenti aspetti di imprecisione ed incoerenza :

1) non si comprenderebbe se dall'inizio del conferimento dell'incarico il GANCI fosse stato messo a conoscenza della identità della persona da eliminare o se , solo successivamente, si fosse reso conto dell'importanza e del valore istituzionale della vittima ;

2) non avrebbe spiegato quanto tempo prima rispetto all'attentato sarebbero state rubate , contraffatte e sostituite le targhe utilizzate nella FIAT 126;

3) sarebbe stato molto generico e confusionario nella indicazione della persona che provvide alla materiale sottrazione della FIAT 126 , non ricordando se il furto fosse opera sua ovvero di uno dei fratelli, Stefano e Domenico, o del cugino ANZELMO , menzionando tuttavia, dei particolari (quali il fatto che l'auto avesse i doppi comandi) che ne testimonierebbero comunque la effettiva partecipazione alla commissione del furto ;

.4) non avrebbe saputo indicare la finalità dell'appuntamento nella notte precedente l'attentato presso il fondo Pipitone a casa di GALATOLO Vincenzo dove avrebbe incontrato, oltre a quest'ultimo, ANZELMO Francesco Paolo, GANCI Raffaele e GAMBINO Giuseppe Giacomo con i quali avrebbe inspiegabilmente trascorso molte ore (dalle tre alle sei e mezzo del mattino), quando ormai tutti gli accorgimenti necessari per la realizzazione della strage erano stati adottati ;

5) avrebbe rettificato nel corso dell'esame dibattimentale, in maniera sospetta, le dichiarazioni rese in precedenza nella fase delle indagini preliminari sia in relazione al numero delle auto che componevano il corteo diretto in via Pipitone - (di cui fra l'altro il difensore evidenziava la assoluta inverosimiglianza) , - che con riguardo alle dimensioni della bombola vista nello scantinato di via Porretti ;

6) risulterebbero del tutto incomprensibili alcune precisazioni fornite da GANCI Calogero con riferimento alla mattina della strage ed inverosimile il particolare secondo cui quest'ultimo , a bordo della sua auto, avrebbe potuto vedere BRUSCA Giovanni nell'atto di rimuovere le impronte con un panno all'interno dell'auto - bomba ; ed ancora non si capirebbe perchè l' ANZELMO , dopo essere salito in auto con GAMBINO Giuseppe Giacomo, avrebbe fatto ritorno con il cugino Calogero , dopo la esplosione, recandosi con lui in via Lancia di Brolo ed infine perché suo padre avesse deciso di seguire da solo il corteo sino al garage di via RIZZO , per poi

improvvisamente recarsi da solo in via Pipitone per incontrare GAMBINO Giuseppe Giacomo ;

7) del tutto infondata sarebbe la indicazione fornita dal GANCI circa il recapito di MADONIA Antonino in via San Paolo, che mai avrebbe dimorato in tale zona , presso la abitazione della madre ;

8) inverosimili si appaleserebbero, infine, le sue dichiarazioni nella parte in cui , da un lato, ha negato di sapere chi provvide a staccare le insegne della scritta auto- scuola e, dall'altro, ha affermato di non conoscere l'espedito utilizzato dalla organizzazione per liberare il parcheggio davanti alla abitazione del dott. CHINNICI .

Quanto alle dichiarazioni di ANZELMO, il difensore di MADONIA Antonino formulava le seguenti osservazioni sotto il profilo della inverosimiglianza :

1) diverse incongruenze verterebbero sulla identità delle persone coinvolte nella attività di sostituzione delle autovetture posteggiate dinanzi alla abitazione del Dott. CHINNICI “, *non avendo il collaboratore indicato con certezza il nome di coloro che provvidero al compimento di tale attività* “(v. atto di appello pag. 53) ;

2) inoltre si paleserebbe inverosimile la affermazione secondo cui il collaboratore, dalle scalinate della chiesa di San Michele, avrebbe visto MADONIA Antonino salire sul cassone, non essendo invece possibile assistere a tale scena , per essere il cassone del camion rivolto verso via Libertà e dunque sul fronte opposto rispetto alla Chiesa e quella secondo cui lo stesso non ricorderebbe il tipo di abbigliamento indossato dal MADONIA ;

3) del pari, sarebbe anomala la circostanza relativa alla adozione di tante cautele per occupare un parcheggio dinanzi a casa CHINNICI a fronte , invece, di nessuna

forma di attenzione riposta per assicurare un parcheggio sempre sulla via Pipitone anche per il camion da dove sarebbe stato poi azionato il telecomando ;

4) inoltre la condotta tenuta dal MADONIA si connoterebbe per la sua imprudenza poichè , proprio al momento dell'arrivo delle auto di scorta, sarebbe saltato sul cassone tenendo in mano il telecomando ;

5) sarebbe altresì inverosomile la affermazione dell'ANZEMO secondo cui, nonostante la sua carica di sotto.- capo nell'ambito della famiglia di appartenenza , avrebbe dichiarato di non sapere indicare il nome di chi aveva fornito l'esplosivo nè i motivi posti a base della decisione di usare una auto- bomba ;

6) sarebbe anomala la riferita presenza sul luogo della strage di GAMBINO Giuseppe Giacomo e GANCI Raffaele e del tutto incomprensibile il motivo per cui, dopo la collocazione dell'autobomba, egli, insieme a GANCI, BRUSCA e MADONIA a bordo di altra auto, sarebbe tornato al Fondo Pipitone ;

7) non avrebbe fornito idonee giustificazioni in ordine al fatto che GANCI Raffaele avrebbe seguito il corteo sino al garage di via RIZZO e poi , invece, si sarebbe improvvisamente recato da solo in via PIPITONE per incontrare GAMBINO Giuseppe Giacomo ;

8) avrebbe dichiarato , in contrasto con le deposizioni degli uomini della scorta , che l'esplosione si verificò subito dopo l'arrivo delle auto addette al servizio di scorta e non avrebbe fatto alcun cenno alla attività di bonifica della zona compiuta dagli Agenti addetti al servizio di scorta.

Del pari le dichiarazioni di BRUSCA Giovanni , dovrebbero ritenersi imprecise e generiche., sotto il profilo della attendibilità intrinseca .

In particolare il difensore , confrontando le varie dichiarazioni rese dal BRUSCA in sede di numerosi interrogatori nel corso della fase delle indagini preliminari e quelle svolte in sede dibattimentale ne evidenziava la incostanza in relazione :

1) alla indicazione delle persone presenti in Contrada DAMMUSI alle prove di funzionamento del telecomando , a quelle presenti sia nello scantinato di via PORRETTI durante la fase di preparazione dell'autobomba che di quelle presenti la mattina del 29 / 7 / 1983 sui luoghi della strage ;

2) alla riferita disponibilità dell'esplosivo da parte del suo mandamento di San Giuseppe Jato ;

3) alla descrizione dei contenitori ove era stato sistemato l'esplosivo ;

4) al furto delle targhe e alla sostituzione di quelle originali ;

5) alla sua presenza in Fondo Pipitone la notte precedente al fatto e alla successiva fase di prelevamento della FIAT 126 la mattina della strage ;

6) alla descrizione delle modalità di collocamento della FIAT 126 dinanzi alla portineria , a quella inerente l' incontro con FERRANTE nonché alla indicazione dei momenti immediatamente successivi alla esplosione ed in particolare alla indicazione dell'autovettura con cui egli e MADONIA Antonino si sarebbero allontanati dal luogo ;

7) alla posizione del camion la mattina del 29 / 7 / 1983 ;

Non risulterebbe nemmeno comprensibile il ruolo svolto da GALATOLO Vincenzo sia durante la fase di collocazione dell'esplosivo all'interno della 126 sia la mattina dell'attentato nonché la riferita presenza sul luogo della strage di Giuseppe GRECO e Vincenzo PUCCIO con la TALBOT SIMCA , con un ruolo meramente ricognitivo

né si comprenderebbe la utilità dei loro giri di perlustrazione subito dopo la collocazione dell'autobomba .

Inoltre, colliderebbero con il ruolo di assoluto protagonista nella dinamica organizzativa della strage rivestito dal BRUSCA , le sue dichiarazioni in ordine alla mancata conoscenza dei ruoli che dovevano svolgere gli altri esecutori materiali , ivi compresa la affermazione di non conoscere , all'epoca dei fatti , il FERRANTE , suo correo, né le modalità operative con cui si sarebbe realizzata parte della fase esecutiva in Palermo .

Il BRUSCA non avrebbe saputo indicare alcunché in ordine alla attività di controllo svolta dagli agenti di scorta nella immediatezza del loro arrivo in via Pipitone né della colazione da questi consumata nella pasticceria .

Inoltre le dichiarazioni di BRUSCA in relazione alla fase dei sopralluoghi in SALEMI e a quella successiva di ripresa del progetto omicidiario sarebbero connotate dai seguenti profili di inverosimiglianza ed illogicità :

- 1) non si potrebbero ritenere convincenti le motivazioni addotte dal collaboratore in relazione alla decisione di accantonamento nell'agosto 1982 del progetto omicidiario;
- 2) il collaboratore avrebbe dato indicazioni contraddittorie in ordine al numero dei sopralluoghi effettuati dal BRUSCA a Salemi , e alle persone che lo avrebbero accompagnato, venendo peraltro smentito sul punto dal DI MAGGIO ;
- 3) non sarebbe nemmeno verosimile l'asserzione del BRUSCA in relazione all'indicato recapito del MADONIA presso i GALATOLO .
- 4) non sarebbe altresì credibile la indicata circostanza secondo cui MADONIA Antonino avrebbe reperito il vetro blindato presso i “ Napoletani “ fornendo sul punto

risposte molto vaghe e vuote nei contenuti in ordine ai rapporti intrattenuti fra i Corleonesi e il gruppo del clan Nuvoletta

5) del pari , non vi sarebbero riscontri in ordine alla commissione di analoghi fatti criminali nel Napoletano tali da giustificare l'affermazione del BRUSCA secondo cui MADONIA si sarebbe ispirato a fatti di cronaca partenopea nella ideazione della consumata strage.

Il FERRANTE avrebbe mostrato estrema incoerenza nell'ambito dei vari interrogatori in merito alla presenza del coimputato MADONIA Antonino sul camion , indicata come costante nel corso degli interrogatori svoltisi nella fase delle indagini preliminari ed invece posta in dubbio al dibattimento ove il collaborante ha affermato di non ricordare se il predetto coimputato ad un certo punto fosse sceso dall'automezzo.

Le sue dichiarazioni sarebbero inoltre estremamente generiche ed approssimative in relazione a numerosi particolari , non chiarite in sede dibattimentale, pur a fronte di specifiche domande con il semplice richiamo al “ non ricordo “.

Ad esempio, il FERRANTE non avrebbe saputo indicare se nei pressi della abitazione del Dr.. CHINNICI vi fosse una chiesa , se il MADONIA indossasse jeans lunghi o corti , se vi fossero altre vetture appartenenti ad uomini di onore la mattina del 29 / 7 sul luogo della strage oltre alla Renault 5 TX di proprietà di Pippo GAMBINO .

Non convincenti sarebbero, inoltre, le sue indicazioni in ordine alla postazione del camion su via Pipitone , peraltro contraddetta dagli altri collaboratori ed in relazione alle indicazioni relative alle modalità di accesso del corteo di auto componenti la scorta in via PIPITONE .

Inoltre, sarebbe del tutto illogico il descritto percorso effettuato con il camion subito dopo la esplosione ed ancora non verosimili le riferite modalità con cui gli sarebbe stato conferito l'incarico da parte di Giuseppe Giacomo GAMBINO .

Indicati i predetti profili che deporrebbero per la inattendibilità intrinseca dei collaboratori, il difensore di MADONIA Antonino ha poi comparativamente analizzato le dichiarazioni dei collaboratori, sostenendo che esse presenterebbero divergenze tali da non potersi ritenere conciliabili o sovrapponibili e, dunque, inidonee a reggere al vaglio del giudizio di attendibilità estrinseca e di fornirsi in sostanza reciproca corroborazione ex art. 192 CPP.. In particolare , dopo aver evidenziato i contrasti fra le dichiarazioni rese da BRUSCA Giovanni e DI MAGGIO Baldassare che indurrebbero a dubitare della buona fede processuale di entrambi i collaboratori , passava ad indicare le divergenze fra le versioni rese dagli altri dichiaranti (v. atto di appello principale da pag. 62 in poi) .

Nei motivi aggiunti depositati nell'interesse di MADONIA Antonino in data 17 / 11 / 2001, il difensore ha sviluppato ulteriormente le argomentazioni poste a base dell'appello, procedendo a scindere gli accadimenti in segmenti temporalmente distinti , individuando per ciascuno di essi i punti di insanabile contrasto tra le diverse propalazioni , in maniera ancora più schematica rispetto alle censure contenute nell'atto di impugnazione principale.

Quanto alla fase decisionale , le dichiarazioni rese da MUTOLO Gaspare, BRUSCA Giovanni e CANCEMI Salvatore presenterebbero, nella prospettazione difensiva , anomalie ed incongruenze tali da non potersi in alcun modo considerarsi conciliabili o sovrapponibili fra loro, avendo ciascuno di essi dato indicazioni del tutto diverse in ordine al momento genetico della fase progettuale relativa all'eliminazione di

CHINNICI , sotto il profilo temporale, in quanto ognuno di essi avrebbe fornito notizie diverse nella indicazione cronologica del momento genetico- deliberativo .

Anche la descrizione fornita dal BRUSCA in relazione alla fase di prova di sfondamento del vetro blindato risulterebbe smentita dalle affermazioni di DI MAGGIO Baldassare, così come la riferita presenza di quest'ultimo alle predette operazioni .

In ordine alla fase operativa avvenuta in PALERMO il difensore ha prospettato le seguenti divergenze fra le dichiarazioni di GANCI e ANZELMO :

1) in relazione al momento in cui i predetti dichiarano di essere stati messi al corrente del progetto omicida in danno del Dott. CHINNICI ed in ordine alle persone presenti nella macelleria di via Lancia di Brolo al momento del conferimento dell'incarico , avendo il GANCI menzionato anche la presenza del fratello Domenico , invece esclusa dall'ANZELMO.;

2) in relazione alla identità dei soggetti che rubarono la FIAT 126 in quanto GANCI Calogero ha rivendicato la paternità del furto mentre ANZELMO l'ha attribuita a GANCI Stefano ; in proposito la difesa ha osservato che non sarebbero convincenti le argomentazioni addotte dalla CORTE DI ASSISE mirate ad accreditare come veritiera la versione offerta dall'ANZELMO , se si considera che essa presenta per certi versi , aspetti lacunosi , come ad esempio il fatto che costui (così come anche il BRUSCA)aveva dichiarato di non ricordare che l'auto fosse fornita dei doppi comandi, mentre quella del GANCI Calogero contiene dettagli particolareggiati evidentemente noti soltanto a chi avesse partecipato direttamente al fatto ;

3) in relazione alle operazioni di parcheggio e di sostituzione delle “ auto pulite” dinanzi alla portineria del Dott. CHINNICI , avendo sul punto dato versioni dei fatti

diversi perché GANCI ha riferito che l'auto "insospettabile" era già collocata dinanzi alla portineria quando MADONIA Antonino lo condusse , unitamente al cugino ANZELMO , sul posto per spiegare loro che dovevano parcheggiare veicoli diversi mentre ANZELMO ha affermato di avere provveduto a recuperare il posto auto in compagnia di GANCI Raffaele, utilizzando l'espedito di chiedere telefonicamente l'invio del furgoncino parcheggiato dinanzi alla portineria per effettuare il trasporto di una lavatrice acquistata dal negozio di elettrodomestici MIGLIORE (episodio del tutto sconosciuto al GANCI);

4) non si comprenderebbe nemmeno la ragione pratica per la quale MADONIA avrebbe dovuto invitare i due cugini dinanzi alla portineria se GANCI e ANZELMO erano al corrente delle operazioni da eseguire;

5) le due dichiarazioni non combacerebbero nemmeno sulla indicazione del colore dell'auto 126 avendo il GANCI dichiarato che era azzurrino chiara mentre per ANZELMO era verde ;

Inoltre l'appellante osservava che GANCI aveva descritto la attività svolta all'interno del garage per la preparazione dell'auto- bomba cui riferiva aver assistito anche ANZELMO , particolare invece del tutto omissivo da quest'ultimo.

Anche in relazione alla fase di trasferimento dell'esplosivo da San Giuseppe Jato a Palermo, la versione fornita dal BRUSCA sarebbe smentita dal DI MAGGIO e la descrizione del quantitativo di esplosivo richiesto al Piediscalzi sarebbe contrastato dalle risultanze peritali e dalle altre emergenze processuali sia in ordine al tipo e al quantitativo di sostanza esplosiva usata nonché alle modalità di confezionamento della stessa nei contenitori .

Ancor più marcati sarebbero i contrasti tra le dichiarazioni rese dal BRUSCA e quelle offerte dagli altri collaboratori in relazione alle versioni date da ciascuno di essi sulle

modalità di preparazione dell'autobomba , sui luoghi e modalità con cui si erano realizzate le prove del telecomando , sulle circostanze attinenti al furto delle targhe, sugli accadimenti succedutisi nella notte del 28 luglio, sul trasferimento della FIAT 126 in via PIPITONE e sulla composizione del corteo di auto la mattina della strage ,sulle circostanze relative all' incontro fra FERRANTE e MADONIA e sulla posizione del camion ed infine anche nella fase finale successiva alla esplosione.

Secondo il difensore, le dichiarazioni rese dai testimoni oculari, (PAPARCURI Giovanni, TRIZZINO , CALVO , AMATO Ignazio e PECORARO Ignazio) sconfesserebbero le descrizioni fornite dai collaboratori con riferimento allo stato dei luoghi nei momenti immediatamente antecedenti a quelli della deflagrazione .

Quanto poi alla specifica posizione processuale di MADONIA Antonino , il difensore adduceva , come ulteriore riprova della totale inattendibilità dei collaboratori, la circostanza che all'epoca dei fatti l'appellante viveva in Germania , e che , proprio il giorno 29 / 7 / 1983 alle ore 14.00, sarebbe stato controllato da Agenti della Polizia Tedesca presso la sua abitazione a Costanza, sulla base di precisa richiesta trasmessa dalla Polizia Italiana .

A conforto di tali assunti difensivi deporrebbero , secondo l'appellante , le allegate produzioni documentali e le altre emergenze processuali , ivi comprese le deposizioni rese dai testi SECHI Guido , DE LUCA Antonino, HONORATI Tito Baldo , PELLEGRINI Angelo, ACCORDINO Francesco nonché dall'investigatore privato tedesco HOFFMANN Hadalbert.

In relazione alla dedotta prova di alibi , sussisterebbero, secondo il difensore , vistose incongruenze che avrebbero caratterizzato la rogatoria internazionale disposta nel giudizio di primo grado , che renderebbero indispensabile una riapertura della

istruttoria dibattimentale ex art. 603 CPP nei termini che verranno più precisamente riportati più avanti.

Un apposito paragrafo veniva, poi, dedicato dal predetto appellante a sconfessare la testimonianza resa da ROMANO Eduardo il quale aveva dichiarato di avere incontrato una sera del Dicembre 1982 ,nell'androne di casa CHINNICI , proprio il MADONIA , evidenziando trattarsi di un racconto palesemente incredibile ed illogico. .

Anzitutto , il difensore rilevava l'assoluta inverosimiglianza del contegno che , secondo il ROMANO, avrebbe tenuto MADONIA Antonino, il quale ,a dispetto delle indicazioni fornite su di lui dai collaboratori di giustizia, dipingendolo come persona scaltra ed avveduta , avrebbe preso l'assurda iniziativa, durante una esplorazione preventiva finalizzata a commettere un crimine devastante, di salutare il suo vecchio compagno di scuola ROMANO che non lo aveva nemmeno riconosciuto, invece di far finta di niente .

Secondo la difesa , la testimonianza di ROMANO desterebbe molte perplessità, posto che, comunque , anche a volerne sostenere la veridicità , dovrebbe discenderne, come conseguenza necessitata, il rifiuto da parte del MADONIA di prendere parte al commando operativo della strage, proprio per evitare di focalizzare, sulla sua persona, tutti i sospetti all'indomani della strage , dovendosi altresì considerare che una simile imprudenza non sarebbe stata tollerata da COSA NOSTRA per decenni.

Le perplessità avrebbero, poi, la consistenza maggiore nella parte in cui ROMANO ha dichiarato, nel corso del suo esame testimoniale, di avere riferito al MADONIA che stava andando a visitare un suo omonimo parente, giustificando di avere celato il proposito di incontrare il Giudice CHINNICI , con il fatto che avrebbe letto notizie distorte riguardanti l'odierno appellante ; affermazione questa che sarebbe clamorosamente smentita dai quotidiani dell'epoca ,nessuno dei quali aveva riportato

notizie relative al MADONIA tali da potere in qualche modo giustificare le riferite cautele che sarebbero state osservate, a dire del ROMANO, in quella occasione a tutela della incolumità del Magistrato .

Secondo l'appellante tutti gli accertamenti svolti per verificare la veridicità di quella dichiarazione avrebbero dato , già all'epoca , esito negativo in quanto il MADONIA era residente in Germania , come emergerebbe dalla deposizione del teste HONORATI .

Inoltre il ROMANO sarebbe stato smentito dal teste Aldo RIZZO il quale aveva negato che il Dott. CHINNICI gli avesse raccontato episodi specifici di gravità tali da giustificare preoccupazioni di sorta .

Il ROMANO avrebbe peraltro tenuto un comportamento incoerente e contraddittorio all'indomani della strage , quando esaminato dal Procuratore della Repubblica di CALTANISSETTA , nell'ambito delle indagini subito avviate , anziché indirizzare gli inquirenti sulle tracce dei presunti responsabili, si sarebbe addirittura rifiutato di sottoscrivere il verbale . Ciò farebbe fondatamente ritenere , secondo il difensore , che il teste ROMANO , consapevole di mentire , si sarebbe deciso a confermare l'episodio solo nel 1996, quando su MADONIA Antonino pesavano gravi accuse, non contribuendo certamente all'accertamento della verità.

Infine , il predetto testimone avrebbe offerto versioni diverse del comportamento tenuto quando raggiunse il pianerottolo dell'abitazione del Magistrato , per come risulterebbe dalle contestazioni formulate in udienza .

Nei motivi aggiunti depositati il 17 / 11 / 2001 l'appellante MADONIA Antonino aggiungeva alcune considerazioni conclusive a sostegno della asserita intrinseca inverosimiglianza delle propalazioni dei collaboratori GANCI Calogero e BRUSCA

Giovanni rispettivamente in relazione agli argomenti dell'ingresso clandestino di MADONIA Antonino nel carcere dell'Ucciardone e all' "alibi tedesco".

Concludeva chiedendo l'assoluzione per non avere commesso il fatto eventualmente anche ex art. 530 secondo comma CPP o , in subordine , in parziale riforma della sentenza impugnata, con la irrogazione della pena nel minimo edittale .

MADONIA Francesco lamentava l'asserita apoditticità della motivazione della sentenza, fondata su un aprioristico costruito accusatorio del tutto avulso dalle risultanze processuali, da cui emergerebbero le incongruenze nella realtà fenomenica dedotta e rappresentata dai diversi collaboratori

Anche in relazione alla sua posizione processuale , l'Avv. IMPELLIZZERI ha proceduto ad un'attenta disamina critica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, reiterando, in parte, le medesime censure già formulate nell'interesse di MADONIA Antonino e sopra riportate (in particolare quelle relative alla attendibilità intrinseca di BRUSCA Giovanni e GANCI Calogero e ai contrasti fra le dichiarazioni rese dal BRUSCA e da DI MAGGIO Baldassare) e formulando, altresì, specifiche doglianze aventi profili di novità come quelle relative a CANCEMI Salvatore .

Secondo il difensore, il BRUSCA non avrebbe fornito alcuna giustificazione plausibile in ordine alle ragioni della sospensione o del rinvio dell'attentato progettato in Salemi , non essendo convincente in proposito l'affermazione secondo cui i cugini SALVO non avrebbero disposto di alcuna base logistica nel proprio territorio . Inoltre risulterebbe altrettanto anomalo che ad una settimana dall'attentato possa esservi stato un ulteriore cambio di programma nella metodologia esecutiva , ossia il passaggio dall'agguato eseguito con metodi tradizionali di stampo mafioso, quale il commando armato con mitra, pistole , a quello di tipo terroristico .

Inoltre la collocazione temporale della deliberazione ai mesi di settembre- ottobre 1982 e lo svolgimento di sopralluoghi a SALEMI contrasterebbero irrimediabilmente con le risultanze processuali , da cui emergerebbe, invece, che il Dr. CHINNICI avrebbe trascorso, quell'anno, un breve periodo di vacanza nella casa a SALEMI solo nei primi giorni di AGOSTO .

Prive di riscontro sarebbero inoltre rimaste le dichiarazioni di GANCI Calogero il quale ebbe a riferire che durante i periodi di detenzione di MADONIA Francesco il figlio Antonino si sarebbe recato a trovarlo , aggirando le rituali registrazioni, grazie alla complicità di BONURA Giuseppe camionista che all'epoca avrebbe svolto dei lavori di ristrutturazione del carcere , deponendo anzi, in senso contrario, le dichiarazioni rese da RIZZUTO Eugenio, titolare di impresa incaricata di talune opere edilizie , di DROGO Michele e DE GESU Giancarlo , rispettivamente Ispettore e Direttore della predetta Casa Circondariale.

Ciò premesso , il difensore ha sostenuto, in una valutazione comparativa, che tali dichiarazioni presenterebbero vistose divergenze.

La incongruenza maggiormente rilevante sarebbe costituita dalla impossibilità di stabilire concretamente quante riunioni deliberative della strage vi fossero state e le modalità concrete di realizzazione , in presenza di dichiarazioni dei collaboratori che sul punto fornirebbero dati del tutto contrastanti fra di loro in quanto MUTOLO Gaspare farebbe risalire la strage addirittura alla prima metà dell'anno 1982, BRUSCA Giovanni al mese di settembre ,ottobre 1982 mentre il CANCEMI sposterebbe tale momento in avanti ai mesi di maggio, giugno 1983 .

Né sarebbe comprensibile il motivo per il quale la Commissione si sarebbe dovuta riunire due volte in un così breve arco temporale(Maggio .- giugno 1983) per assumere la medesima deliberazione stragista.

Altro dato ritenuto anomalo dal difensore di MADONIA Francesco sarebbe il silenzio serbato dagli altri vari collaboratori in merito a tali riunioni , *“che pur avendo verosimilmente svolto il ruolo di accompagnatori dei rispettivi capi mandamenti in occasione di tali riunioni della commissione provinciale nulla hanno riferito a proposito .”* e soprattutto quello di BRUSCA , nonostante il suo ruolo di protagonista nella esecuzione della strage .

Concludeva chiedendo la assoluzione o in subordine la irrogazione della pena nel minimo.

GANCI Stefano lamentava che la decisione di condanna nei suoi confronti sarebbe stata del tutto disancorata dai dati processuali .

In particolare il predetto sosteneva che, alla luce delle risultanze probatorie, non sarebbe possibile affermare la sussistenza di una duplice e concordante fonte probatoria a suo carico , in ossequio al disposto normativo di cui all’art. 192 CPP , giacchè le uniche dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti sarebbero esclusivamente costituite da quelle di ANZELMO Francesco Paolo, non potendosi considerare come tali quelle del fratello GANCI Calogero, che si era autoaccusato del furto dell’automobile , scagionandolo del tutto.

Incomprensibili sarebbero le ragioni per le quali la CORTE avrebbe inteso privilegiare le dichiarazioni rese dall’ANZELMO rispetto a quelle di GANCI Calogero, quando quest’ultimo aveva descritto il confessato furto con dovizie di particolari, indicando che la autovettura aveva i doppi comandi e specificando puntualmente il tipo di insegne utilizzate dall’autoscuola .

Secondo il difensore , invece, l’ ANZELMO si sarebbe espresso in termini dubitativi in ordine alla presenza di Stefano GANCI al momento del conferimento dell’incarico di rubare l’auto allorchè non sarebbe stata esternata la finalità sottesa al richiesto furto .

Da ciò deriverebbe la inaccettabilità della attribuzione fatta dal Giudice di primo grado, di una responsabilità per accettazione anche tacita del mandato criminoso in forza di una presunta consapevolezza delle finalità dell'azione , da cui discenderebbe , a sua volta, la configurabilità del concorso materiale o , in mancanza, di un concorso morale fondato sulla appartenenza familiare .

Ad escludere un qualsiasi suo contributo alla realizzazione della strage deporrebbe, poi, secondo l'appellante, la malattia da cui era affetto Stefano GANCI che gli cagionava frequenti crisi epilettiche , oltre alla circostanza che quest'ultimo coestiva la macelleria di LANCIA di BROLO insieme a GANCI Calogero , quest'ultimo vero protagonista della strage .

Chiedeva pertanto la assoluzione per non avere commesso il fatto.

BUSCEMI Salvatore e MOTISI Matteo rilevavano la mancanza di convergenza fra le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in relazione alla loro rispettiva asserita qualifica di capo mandamento e all'effettivo esercizio delle funzioni ad esse connesse..

Inoltre MOTISI Matteo e CALO' Giuseppe contestavano la attendibilità intrinseca di CANCEMI Salvatore , rilevando la incostanza ed incoerenza tra le dichiarazioni reiteratamente rese dal predetto collaboratore..

PROVENZANO Bernardo lamentava genericamente che non erano stati adeguatamente valutati i riscontri esterni alle chiamate in correità .

MONTALTO Salvatore e MONTALTO Giuseppe lamentavano, sotto il profilo della attendibilità intrinseca, che numerosi collaboratori di giustizia , sino a qualche anno prima , erano uomini di onore e, come tali, imputati in vari procedimenti , compreso quello in oggetto con possibilità di concordare le carte processuali.

FARINELLA Giuseppe , nella parte iniziale dell'atto di appello, nel rappresentare che la sentenza di condanna si basava su dichiarazioni di collaboratori di giustizia , richiamava i principi giurisprudenziali in tema di chiamata in correità.

I difensori degli appellanti RIINA Salvatore, GANCI Raffaele, GERACI Antonino , BUSCEMI Salvatore, CALO' Giuseppe , FARINELLA Giuseppe, MADONIA Francesco, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, MOTISI Matteo , accusati di essere stati i mandanti della strage nella loro rispettiva qualità di capo – mandamenti facenti parte della Commissione Provinciale di Palermo , (unitamente a PROVENZANO Bernardo che sul punto non ha mosso specifiche censure al riguardo) - hanno inoltre sviluppato una serie di argomentazioni giuridiche sul tema inerente la responsabilità dei loro assistiti aventi contenuto sostanzialmente analogo, pur nella varietà delle singole rispettive posizioni, prospettando, dunque, censure fra loro in larga misura sovrapponibili ; l'evidente analogia dei temi coinvolti ne impone la trattazione unitaria per ragioni di praticità espositiva onde evitare inutili ripetizioni .

Si passerà poi ad indicare partitamene gli aspetti specifici e peculiari caratterizzanti i singoli atti di appello.

I predetti appellanti (dei quali la CORTE aveva affermato la penale responsabilità come componenti della Commissione Provinciale di Palermo), pur nella varietà delle singole e specifiche posizioni , hanno anzitutto eccepito l'erroneità metodologica posta a base dell' affermazione della a responsabilità penale dei mandanti asseritamente basata su una congerie di regole astratte che , secondo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, regolerebbero il funzionamento di Cosa Nostra .

Tutti gli appellanti hanno lamentato che sarebbe stata loro attribuita una sorta di responsabilità "di posizione" , attraverso una elevazione automatica al ruolo di concorrente morale del capo - mandamento , recependo il sillogismo secondo il quale

i delitti eccellenti vengono necessariamente deliberati dalla COMMISSIONE PROVINCIALE DI PALERMO .

Secondo le prospettazioni difensive tale assunto fatto proprio in sentenza non potrebbe ritenersi affatto pacifico .

Invero, secondo gli appellanti, la ricostruzione storica dell'evoluzione di Cosa Nostra e degli equilibri ad essa sottesi farebbe chiaramente comprendere come , nel corso degli anni , la asserita regola della collegialità fosse stata oggetto di manifeste eccezioni .

I difensori hanno indicato a titolo esemplificativo diversi episodi delittuosi cd. Eccellenti in cui era stata accertata la violazione della citata regola della collegialità delle decisione da parte della Commissione provinciale di Palermo, fra cui il sequestro a scopo di estorsione di CASSINA Luciano organizzato esclusivamente da RIINA Salvatore in violazione della nota regola vigente in Cosa Nostra che imponeva il divieto di commettere sequestri di persona in Sicilia , l'omicidio del Dott. SCAGLIONE Pietro avvenuto nel 1971, su determinazione esclusiva di LEGGIO per le indagini avviate dalla vittima nei suoi confronti , quello in danno del Maresciallo Angelo SORINO ucciso nel 1974 da Leoluca BAGARELLA all'insaputa di Stefano BONTATE.

Tale regola avrebbe poi subito deroghe ancora più ampie nel periodo in cui la Commissione provinciale era presieduta da GRECO Michele , quando essa, secondo le asserzioni difensive sarebbe venuta ad assumere un ruolo di mero coordinamento , anche per la incapacità del GRECO di adottare una energica e consapevole direzione. Risalgono a tale periodo l'omicidio del col. Giuseppe RUSSO avvenuto in territorio di Corleone ,di DI CRISTINA Giuseppe , di CALDERONE Giuseppe, del Dr. Boris GIULIANO, del Dr. TERRANOVA Cesare, del Cap. BASILE Emanuele, del

Procuratore COSTA , tutti decisi esclusivamente da parte di coloro che avevano interesse diretto al perseguimento di propri e personali obiettivi criminali.

Con l'inizio della seconda guerra di mafia del 23 / 4 / 1981, la regola dell'unanimità delle deliberazioni della Commissione subiva ulteriori deroghe spiegabili, secondo la prospettiva difensiva, come contrapposizione tra i diversi clan mafiosi e motivate talvolta dall'intento di far ricadere la colpa sulla fazione avversaria .

Inoltre , secondo gli appellanti , anche data per dimostrata la esistenza di una regola indefettibile che prevedeva la partecipazione di tutti i capi mandamento alle decisioni più importanti riservate alla competenza funzionale della COMMISSIONE, (fra le quali quelle riguardanti gli omicidi eccellenti), occorre poi verificare sul piano probatorio se tale regola fosse stata concretamente osservata anche in occasione dei fatti per cui è processo sulla base dei principi giurisprudenziali formulati dalla Corte di Cassazione .

In proposito i difensori degli appellanti hanno evidenziato che nessuno dei collaboratori escussi aveva fornito la prova della esistenza di una riunione della Commissione Provinciale di COSA NOSTRA nella quale fosse stata deliberata la uccisione del Dott. CHINNICI, sostenendo non potersi attribuire alcun valore probatorio, al riguardo, alle dichiarazioni rese da CANCEMI Salvatore il quale , dopo avere inizialmente dichiarato di non sapere nulla in ordine alla strage CHINNICI, sarebbe stato tardivamente raggiunto dal ricordo di due riunioni avvenute a distanza di poco tempo l'una dall'altra nei mesi di maggio e giugno 1983, da cui avrebbe incomprensibilmente dedotto che esse avrebbero avuto ad oggetto la deliberazione di tale efferato crimine.

In tali dichiarazioni , sotto vari aspetti incongruenti, il CANCEMI non avrebbe in alcun modo giustificato le ragioni dell'improvviso e cattivo ricordo della seconda

riunione di COMMISSIONE tra il maggio – giugno 1983 che aveva in un primo tempo taciuto .

Inoltre, l'appellante MADONIA Francesco rappresentava che la compiuta istruttoria dibattimentale non avrebbe fornito indicazioni probanti in relazione alla individuazione di una causale adeguata alla efferatezza del delitto e che numerosi elementi indurrebbero a rendere dubbia la sussistenza di un coinvolgimento totale da parte di Cosa Nostra nella esecuzione della strage , - primo fra tutti la carenza di un a precisa interesse finalità all'eliminazione di un uomo delle Istituzioni , - essendo invece essa funzionale al perseguimento degli esclusivi interessi politici e finanziari dei cugini SALVO e del “ Braccio armato” guidato da BRUSCA Giovanni, di cui sarebbe comprovato l'indiscutibile ruolo di assoluto protagonista sia nella fase deliberativo-organizzativa che in quella più propriamente esecutiva.

In sostanza MADONIA Francesco poneva in dubbio la configurabilità di un interesse strategico della organizzazione ad eliminare un uomo delle istituzioni , stante la prevedibile reazione repressiva delle forze dell'ordine , mentre sarebbe risultato provato invece che l'uccisione corrispondeva agli interessi esclusivi del BRUSCA e dei SALVO.

MADONIA Francesco osservava anche che , a prescindere dalla mancanza di ogni riscontro in proposito, le battutine di soddisfazione o la mancanza di reazioni punitive sarebbero semmai una forma di avallo post delictum , in quanto tali prive di efficacia causale idonea a fondare la responsabilità penale e certamente non indicative della adesione cosciente e volontaria alla esecuzione della strage

Inoltre , nella fattispecie, non vi sarebbe prova della idoneità della condotta del MADONIA a rafforzare il proposito criminoso del BRUSCA il quale avrebbe

senz'altro agito comunque anche in assenza di una delibera della Commissione o della partecipazione ad essa di qualche capo mandamento .

Infine le dichiarazioni rese da ANZELMO Francesco Paolo, MUTOLO Gaspare, ONORATO Francesco, MARCHESE Giuseppe, CUCUZZA Salvatore scagionerebbero MADONIA Francesco da ogni forma di responsabilità , avendo essi concordemente dichiarato che durante i periodi della di lui detenzione, il ruolo di sostituto veniva svolto dal figlio Antonino e da Gaetano CAROLLO.

Difetterebbe altresì qualsiasi altro concreto elemento idoneo a comprovare in qualche modo che MADONIA Francesco avesse comunicato con il figlio Antonino durante lo stato di detenzione né con rituali colloqui né a mezzo degli stratagemmi riferiti da GANCI , per nulla riscontrati , né che il capo mandamento fosse stato in qualche modo informato in carcere sul progetto stragista da uno dei suoi possibili sostituti , non essendovi peraltro indicazioni probanti sulla identità di colui che prese parte alle asserite riunioni del 1982 e del 1983 .Riteneva conclusivamente l' appellante che la sentenza impugnata fosse comunque censurabile, traducendosi in una meccanica affermazione dei principi di presunzione assoluta di responsabilità penale per tutti i capi mandamenti e ciò in palese contrasto con i principi costituzionali in materia , oltre che con gli indirizzi dottrinali più recenti sviluppatisi sull'art.110 CP, mirati a delineare più concretamente le condotte incriminatrici .

In subordine, il difensore ha chiesto la riduzione della pena , di cui ha lamentato la eccessività e la sproporzione rispetto alla natura ed entità dei fatti addebitati .

Gli appellanti MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe , BUSCEMI Salvatore, MOTISI Matteo , contestavano la qualifica di capi mandamento ad essi attribuita o quantomeno l'esercizio effettivo di tale ruolo.

Quanto alla posizione specifica di GERACI Antonino , l'appellante ha valorizzato le dichiarazioni di FERRANTE Giovan Battista e di GANCI Calogero secondo i quali si tratterebbe di un “ *illustre sconosciuto* “.

CALO' Giuseppe ha evidenziato che nessun collaboratore aveva riferito di avere personalmente partecipato ad incontri collegiali aventi ad oggetto la uccisione del Dr. CHINNICI in una riunione alla quale avesse assistito personalmente il CALO', ad eccezione del CANCEMI, da considerarsi inattendibile .

MONTALTO Salvatore ha sostenuto di essere stato erroneamente considerato capo mandamento di VILLABATE , nonostante fosse stato detenuto ininterrottamente dal novembre 1982 sino all'11 / 12 / 1990 per poi essere riarrestato il successivo 12 gennaio 1991 e che solo in virtù di tale presunto ruolo sarebbe stato, per ciò solo, automaticamente considerato responsabile della strage, unitamente al figlio Giuseppe.

MOTISI Matteo ha dedotto in primo luogo che non vi sarebbe alcuna prova sul fatto che egli fosse componente della COMMISSIONE e tantomeno all'epoca della strage .

In particolare ha evidenziato che sino al 1995 egli era assolutamente sconosciuto alle Forze dell'ordine e che non era stato affatto lambito dalle indagini relative al processo maxi uno , venendo , anzi, prosciolto dal GIP del Tribunale di REGGIO CALABRIA per l'omicidio Scopelliti proprio perché non faceva parte della COMMISSIONE e la CORTE di CASSAZIONE, con sentenze n. 799 / 95 e 3047 / 99, aveva annullato senza rinvio le ordinanze di custodia cautelare emesse nei suoi confronti , oltre che per la strage di Capaci , anche per quella relativa al presente processo.

Contestava le dichiarazioni rese da ANZELMO secondo cui il mandamento di PAGLIARELLI con a capo MOTISI Matteo, descritto come persona alta ed anziana sarebbe stato costituito prima della morte di Stefano BONTATE (aprile 1981) evidenziando al riguardo che DI CARLO Francesco e MUTOLO Gaspare indicavano

tale “ Matteazzo “, (dunque persona diversa dall’odierno imputato) come capo mandamento di Pagliarelli e che SIINO Angelo e GANCI Calogero dichiaravano addirittura che all’epoca non esisteva il mandamento di PAGLIARELLI.

Anche le dichiarazioni del BRUSCA sarebbero molto generiche sul suo conto.

BUSCEMI Salvatore rilevava che i collaboratori di giustizia lo hanno genericamente indicato come capo mandamento di Boccadifalco , senza fornire significativi dati fattuali interpretabili come indizi dell’effettivo e sostanziale esercizio da parte sua dei poteri connessi all’asserita qualifica di capo mandamento , (ad eccezione delle dichiarazioni rese da CANCEMI Salvatore), deponendo le emergenze processuali per la ipotesi della sola assegnazione formale del mandamento .

Quanto alle dichiarazioni rese sul suo conto da Salvatore CANCEMI, l’appellante soggiungeva che costui avrebbe inspiegabilmente indicato come partecipanti alle riunioni del maggio – giugno 1983 addirittura una persona defunta (Stefano BONTATE) e lo stesso BUSCEMI, pur senza conoscerlo , per come risultava dall’esame reso dal CANCEMI nel verbale di udienza dibattimentale del processo di CAPACI del 19 / 4 / 1996 allorchè non aveva nemmeno riconosciuto la sua effigie riprodotta in una fotografia .

Rilevava inoltre, sotto il profilo processuale, la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore in sede di udienza dibattimentale perché rese in risposta a specifiche domande formulate dal pubblico Ministero in modo suggestivo, e ciò in violazione del combinato disposto degli artt. 191 . 499 terzo comma CPP , con la conseguenza della nullità del relativo provvedimento decisorio nel quale le stesse sono state utilizzate .

Il BUSCEMI ha evidenziato dunque che non vi sarebbe stata alcuna prova idonea a ritenere una sua preventiva adesione al progetto di commettere la strage, commesso, del resto ,in un territorio estraneo alla sua supposta giurisdizione mafiosa , con il

coinvolgimento peraltro di esecutori materiali provenienti da mandamenti diversi dal suo , non potendosi profilare un suo interesse diretto ed immediato alla eliminazione del Dott. CHINNICI , per il solo fatto di avere ricevuto una comunicazione giudiziaria nel procedimento Michele GRECO + 161 .

Chiedeva l'assoluzione per non avere commesso i fatti ed in subordine la rinnovazione della istruttoria dibattimentale per acquisire il verbale dibattimentale dell'udienza 19 / 4/ 1996 nel procedimento n.2111 / 93 RGNR seconda Sezione CORTE di ASSISE di CALTANISSETTA nella parte relativa al mancato riconoscimento fotografico da parte del CANCEMI.

Lamentava infine che in primo Grado non era stata accolta la sua richiesta di giudizio abbreviato formulata all'udienza del 7 / 1 / 2000 , che, a dire del difensore, avrebbe potuto essere ammessa sulla base di una interpretazione conforme al dettato costituzionale , salvo sollevare, nell'ipotesi negativa, una questione di legittimità costituzionale avanti i Giudici della Consulta.

Nell'atto di appello si riservava di avanzare analoga richiesta nel giudizio di impugnazione ai sensi dell'art. 4 ter commi 2 e 3 D.L. 7 / 4 / 2000 n. 82 , convertito con modificazioni nella Legge 5 / 6 / 2000 n. 144.

Il collaboratore di giustizia ANZELMO censurava la decisione di primo grado che aveva negato la concessione delle attenuanti generiche, sostenendo la erroneità del rilievo secondo cui il comportamento processuale sarebbe stato già valutato per il conseguimento del beneficio di cui all'art. 8 D.L. 152 / 1991 e non potrebbe essere ulteriormente considerato ai sensi dell'art. 133 CP , sulla scorta delle pronunce della Suprema Corte e dei Giudici merito , secondo cui la applicazione dell'art. 62 bis CP ben può fondarsi sullo stesso elemento già valutato ai fini della diminuzione di cui al richiamato art. 8 ; lamentava inoltre che , avuto riguardo alla rilevanza dell'apporto

collaborativo prestato, non fosse stato applicato nella massima estensione prevista il beneficio di cui all'art. 8 DL 1991 n. 152 convertito nella Legge 1991 n. 203 .

Appelli aventi sostanzialmente analogo contenuto a quest'ultimo venivano proposti da GANCI Calogero e FERRANTE Giovan Battista .

Il collaboratore di giustizia BRUSCA Giovanni sottolineava che la CORTE di primo grado aveva focalizzato il momento valutativo solo sul criterio della indubbia gravità, senza soffermarsi sugli ulteriori elementi di cui alla seconda parte dell'art. 133 C.P.

In data 21 / 5 / 2001 veniva altresì proposto atto di appello nell'interesse di Agata PASSALACQUA CHINNICI, Caterina CHINNICI, Elvira CHINNICI, Giovanni CHINNICI, Immacolata PALIERI , in proprio, e nella qualità di esercente la potestà sui figli Salvatore , Luca , Monica e Laura TRAPASSI , Maria Rosa LOMBARDO in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli Dario, Filomena Maria , Fabio , Viviana e Massimiliano BARTOLOTTA, parti lese costituite parti civili .

L'impugnazione era esclusivamente finalizzata allo scopo di far verificare a questa CORTE che l'ammontare delle indennità, onorari e spese di giudizio , richieste nella nota depositata a conclusione del giudizio di primo grado in complessive £ 240.190.000 , fosse stato calcolato nel rigoroso rispetto della normativa disciplinata nel D.M. 5 10 / 1994 n. 585 e far di adottare, quindi, le statuizioni consequenziali.

In data 21 / 11 / 2001 l'appellante MADONIA Antonino trasmetteva, tramite la Casa Circondariale di CUNEO ove era detenuto, un atto contenente motivi aggiunti di impugnazione .

Preliminarmente chiedeva la declaratoria della nullità del suo esame , asseritamente svoltosi in violazione del disposto normativo di cui all'art. 146 bis comma 6 delle Disposizioni di Attuazione del CPP, per la mancata presenza nella

saletta adibita a video conferenza di Parma , di un Assistente Giudiziario che doveva essere all'uopo nominato dal Presidente della CORTE di ASSISE per controllare il corretto svolgimento dell'esame in videoconferenza , con le relative conseguenze di legge in ordine alla nullità della sentenza .

Chiedeva altresì dichiararsi la nullità del processo di primo grado, invocando all'uopo l'art. 111 della Costituzione sul giusto processo, in quanto la rogatoria internazionale non si sarebbe svolta nel rispetto del principio del contraddittorio, essendo stata respinta, dalla CORTE di primo grado, la richiesta di audizione del firmatario della rogatoria internazionale Commissario del B.K.A A. ZELGER , al fine di verificare se il fascicolo riguardante le indagini sul suo conto fosse stato effettivamente distrutto e se in realtà vigesse la prassi in base alla quale gli atti riguardanti le indagini non vengono conservati dopo il decorso di dieci anni .

Soggiungeva che la audizione del Commissario ZELGER si appalesava comunque necessaria in quanto la Corte di primo grado aveva errato nel segnalare alle Autorità Tedesche il luogo ove era avvenuto il controllo di Polizia , indicando la BIRNAUER STRASSE 23B, anziché la NEUHAUSER STRASSE 29 , strada quest'ultima ove asseriva di essere stato controllato il 29 Luglio 1983 alle ore 14.00.

In subordine, chiedeva la rinnovazione parziale del dibattimento per ammettere l'esame, nel contraddittorio delle parti, del Commissario A. ZELGER , unico firmatario accreditato, la cui audizione veniva ritenuta dall'appellante assolutamente necessaria ai fini del decidere.

LE RICHIESTE ISTRUTTORIE FORMULATE NEGLI ATTI DI APPELLO

L'appellante MADONIA Antonino , oltre alla richiesta istruttoria sopra indicata (audizione del Commissario del B.K.A A. ZELGER) ritenuta assorbente il vizio di nullità della sentenza , formulava altre articolate richieste mirate alla riapertura della istruttoria dibattimentale.

In particolare, al fine di valutare l'attendibilità di BRUSCA Giovanni, il suo difensore chiedeva l'ammissione di un esperimento giudiziale onde accertare :

1) la possibilità di alloggiamento di una bombola a gas da 25 chilogrammi ed una cassetta in ferro nel cofano anteriore di una FIAT 126 del 1973 in perfetto stato di manutenzione delle diverse misure rassegnate dal BRUSCA (profonda 15,20 cm, larga 30, 40 cm e lunga 30,40 cm) e dal DI MAGGIO (80 cm. x 60 cm.), collocando dei pezzi di cartone tra la bombola e la cassetta ed accertando la regolare ed agevole chiusura del cofano dell'auto ;

2) inoltre, al fine di riscontrare il dato relativo alla quantità dell'esplosivo indicato da BRUSCA Giovanni, chiedeva di verificare la effettiva capienza dei due contenitori descritti dal BRUSCA, riempiendoli di esplosivo avente la stessa consistenza di quello utilizzato , svitando dalla bombola la manopola di gas ed utilizzando un imbuto per inserirvi il materiale esplodente ;

3) chiedeva inoltre una nuova rogatoria internazionale, mediante trasferta della CORTE DI ASSISE DI APPELLO di CALTANISSETTA a COSTANZA in Germania, al fine di procedere alla escussione degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria in grado di fornire indicazioni probanti in ordine all'alibi dell'appellante , chiamando a deporre, oltre il Commissario Alexander ZELGER (redattore della nota del 7 / 1 / 2000) , l'Ufficiale tedesco che aveva provveduto a redigere la nota trasfusa nel rapporto del 19 / 1 / 2000 , il Commissario Remo FUCHS e il Sig. STEMPEL, in servizio all'epoca dei fatti presso

il BKA ; gli agenti della polizia di frontiera Paul SHORP e Dieter GUNTER, nonché i vicini di casa di MADONIA Antonino per riferire sui controlli compiuti nel 1983 dalla Polizia Tedesca nei confronti di lui e alla sua costante permanenza in GERMANIA .
Inoltre impugnava , ai sensi dell'art. 586 CPP, le seguenti ordinanze istruttorie emesse dai Giudici di primo grado :

1) quella del 2 / 12 / 1998 nella parte in cui aveva rigettato , per superfluità ed irrilevanza manifesta :

A) la richiesta di citazione dei giornalisti GARGANO Leopoldo, MASSARO Francesca e MILELLA Liana ;

B) la acquisizione delle video registrazioni e dei servizi televisivi sub gruppo 3 della nota difensiva 25 / 11 / 1998 ;

C) il rilascio di copie di atti e di decreti di sottoposizione al regime di cui all'art. 41 bis O.P. di cui ai n. 11 e dai n. 13 a n. 16 della nota 27 / 11 / 1998;

In proposito lamentava la assoluta carenza di motivazione e la lesione del diritto di difesa in ordine alla dedotta necessità di provare la eccezionale diffusione data dagli organi di informazione alle propalazioni rese da GANCI Calogero ;

2) quella del 24 / 4 / 1999 nella parte in cui aveva rigettato la richiesta della difesa di procedere ad ulteriori contestazioni nei confronti del collaboratore di giustizia MUTOLO Gaspare al fine di inferirne la inattendibilità dello stesso ;

3) quella del 15 / 10 / 1999 nella parte in cui aveva rigettato , per superfluità ed irrilevanza, la richiesta di cui alla nota depositata all'udienza del 25 / 9 / 1999 di :

A) acquisizione della nota , in originale ed in lingua madre , contenente l'esito degli accertamenti svolti all'estero dall'organo collaterale tedesco, al fine di :

1) identificare i funzionari tedeschi che diedero le informazioni ; richieste trasfuse nella informativa del 15 / 9 / 92 onde escuterli;

2) identificare i funzionari dell'Interpol operanti nel 1992 al fine di escuterli in ordine alla identità dei colleghi tedeschi che diedero le informative trasfuse nella nota del 15 / 10 / 92 ;

B) procedere alla escussione del Dr. D'ANTONA, Ex Dirigente della Squadra Mobile di Palermo , del Capitano dei Carabinieri BARILLARI, del responsabile detective privato della SIA ;

C) effettuare un confronto fra i testi RIZZO Aldo e ROMANO Edoardo e tra i testi RICCOBONO e NAIMO ;

D) procedere alla escussione del collaboratore di giustizia DAVI' Francesco ;

E) acquisire il verbale delle dichiarazioni rese da MUTOLO Gaspare e degli atti del procedimento n. 21 / 96 contro Michele GRECO ed altri;

deducendo in proposito la carenza di motivazione e lesione del diritto di difesa in ordine alla dedotta necessità di provare l'alibi dell' appellante e la inattendibilità dei testi ROMANO e MUTOLO ;

4) quella del 20 / 10 / 1999 nella parte in cui aveva rigettato , non ritenendoli assolutamente necessari, la richiesta di :

A) accertamenti in ordine alla titolarità di autovetture da parte di MADONIA Antonino ;

B) acquisizione dei verbali delle dichiarazioni precedentemente rese in altri dibattimenti dai collaboratori di giustizia escussi nel processo funzionale alla esigenza

defensionale di verificare l'eventuale silenzio in precedenza tenuto sulla cd. spola del MADONIA tra la Germania e l'ITALIA ;

C) acquisizione del fascicolo personale di MADONIA Antonino ;

D) escussione del Dr. Giancarlo CASELLI sul contenuto del verbale di dichiarazioni dallo stesso acquisite nel corso dell'esercizio delle sue funzioni ;

E) accertamento sullo stato di latitanza di Michele GRECO, sul fermo in località Chiasso e sulla denuncia di cessione di fabbricati in TUSCANIA ;

F) sopralluogo in Contrada DAMMUSI ;

Si lamentava in proposito la carenza di motivazione e la lesione del diritto di difesa in relazione alla necessità di contestare le provalazioni dei collaboratori di giustizia ;

5) quella del 20 / 10 / 1999 nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di accertamenti volti a verificare la eventuale concessione di determinate attenuanti al collaboratore CANCEMI Salvatore da parte di altra CORTE con provvedimento non definitivo ai fini della valutazione della attendibilità nel processo de quo del collaboratore stesso ;

6) quella del 27 / 10 / 1999 nella parte in cui ha rigettato la richiesta defensionale di verificare gli eventuali accertamenti disposti nei confronti di MADONIA Antonino ;

7) quella del 4 / 2 / 2000 nella parte in cui ha rigettato gli ulteriori accertamenti richiesti dalla difesa nel corso della stessa udienza e nelle precedenti finalizzate alla identificazione dei funzionari di Polizia Tedesca in servizio nel 1983 presso l'Ufficio di Costanza che avessero potuto effettuare controlli su MADONIA Antonino anche al di fuori del procedimento 23 Js / 83, nonché la acquisizione del decreto di non luogo a

procedere alla applicazione della misura di prevenzione del 21 / 7 / 1980 del TRIBUNALE di PALERMO a firma del Presidente Ingargiola, lamentando il difetto di motivazione e la lesione del diritto della difesa .

In subordine MADONIA Antonino chiedeva la riduzione della pena ritenuta eccessiva e sproporzionata alla natura ed entità dei fatti .

CALO' Giuseppe chiedeva il confronto con CANCEMI Salvatore delle cui dichiarazioni contestava la attendibilità .

BUSCEMI Salvatore chiedeva , nell'ipotesi in cui fossero state ritenute utilizzabili le dichiarazioni rese da CANCEMI Salvatore, la acquisizione del verbale di udienza dibattimentale del 19 / 4 / 1996 relativo al procedimento penale N. 2111 / 1993 al fine di evidenziarne la inattendibilità .

IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO

Il giudizio di secondo grado è iniziato in data 7 / 12 / 2001 con la esposizione della relazione, prevista dall'art. 602 primo comma C.P.P, avente ad oggetto la illustrazione delle vicende processuali pregresse , della sentenza impugnata e dei vari motivi di appello, e in quella stessa udienza è stata accolta la istanza avanzata dal P.G. di sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 secondo comma , trattandosi di dibattimento di particolare complessità, oltre che per il numero degli imputati detenuti e per la complessità e gravità delle imputazioni , per la diversa e peculiare rilevanza delle singole posizioni processuali, per la pluralità dei temi di prova affrontati in primo grado e riproposti con ulteriori richieste negli atti di impugnazione e per la necessità della partecipazione degli appellanti al dibattimento

con il sistema della video- conferenza, ai sensi della Legge del 7 / 1 / 1998 n. 11, trattandosi, in parte, di soggetti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis O.P. ed in parte di collaboratori di giustizia.

Alla successiva udienza del 21 / 12 / 2001 l'Avv. FALZONE Lucia , difensore di fiducia degli imputati GANCI Calogero e FERRANTE Giovanbattista , ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 comma 4 bis CPP 16 lett. C) , introdotto dall'art. 16 della Legge 13 febbraio n. 45 del 2001, rilevando che tale comma ha sostanzialmente previsto una nuova causa di incompatibilità per il difensore così determinando, da un lato, una ingiustificata compressione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, dall'altro , una irragionevole disparità di trattamento dei collaboratori di giustizia rispetto agli altri imputati che non hanno reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri, mantenendo, così, questi ultimi la possibilità di provvedere a nominare tutti lo stesso difensore, con palese violazione dell'art. 3 Cost., oltre ad una compressione della libertà di iniziativa economica privata del professionista di autodeterminazione nella gestione delle proprie attività sancita dall'art. 41 Cost.

Questa CORTE , sentite le parti, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata .

In particolare, il giudizio di rilevanza della questione di legittimità costituzionale sopra prospettata si è fondato sulla ritenuta applicabilità dell'art. 106 C.P.P., nuova formulazione, anche al processo penale de quo, trattandosi di legge processuale che, in assenza di disposizioni transitorie, si applica a far tempo dalla sua vigenza, talchè il regime della incompatibilità scatta anche quando le dichiarazioni siano state già raccolte .

Inoltre, la questione è stata ritenuta non manifestamente infondata ravvisando nella nuova causa di incompatibilità introdotta all'originario art. 106 C.P.P., con la tecnica della novellazione, una deviazione dai principi che regolano la materia dell'assistenza difensiva che racchiude, nel suo essenziale contenuto, l'insindacabile libertà per l'imputato di scegliere il difensore in base ad una propria valutazione.

Alla stregua delle pregresse considerazioni, ha osservato questa CORTE, che l'esigenza sottesa alla riformulazione della norma,- ossia quella di salvaguardare la piena autonomia e genuinità delle dichiarazioni rese eventualmente dagli imputati, - non può integrare un limite esterno al diritto di difesa tale da comportare una rilevante compressione dello stesso, come garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Inoltre, secondo la CORTE, la norma viene a creare una irragionevole disparità di trattamento dei collaboratori di giustizia rispetto agli altri imputati comuni i quali hanno, invece, la possibilità di provvedere a nominare, tutti, in ipotesi, lo stesso difensore, nonché la possibilità di concordare all'occorrenza eventuali versioni difensive.

Anche, sotto questo profilo, si è ritenuta ipotizzabile una irragionevole violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., risultando evidente la ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni che richiedono una identica regolamentazione ispirata alla tutela del diritto di difesa che, secondo la Giurisprudenza Costituzionale, deve essere garantita a tutti in modo eguale e con adeguate modalità di esercizio.

La CORTE ha disposto così la sospensione del processo limitatamente alle posizioni di GANCI Calogero e FERRANTE Giovan Battista ai sensi dell'art. 18 lett. B), con la trasmissione dei relativi atti alla CORTE COSTITUZIONALE e con la formazione di un autonomo fascicolo processuale.

Alla successiva udienza del 7 / 1 / 2002 CALO' Giuseppe ha reso dichiarazioni spontanee affermando la propria innocenza ed ha insistito nella richiesta di confronto con Salvatore CANCEMI già formulata nel suo atto di appello e, con la missiva pervenuta in Cancelleria il 17 / 1 / 2002 ed unita agli atti, ha formulato istanza di essere sottoposto ad esame al fine di ottenere, poi, il confronto con il predetto CANCEMI ; istanza reiterata anche all'udienza del 23 / 1 / 2002..

Si procedeva poi, nel prosieguo del dibattimento, a trattare tutte le richieste istruttorie formulate dagli appellanti negli atti di appello e reiterate in udienza ; richieste che sono state tutte rigettate con ordinanza del 23 / 1 / 2002.

All'udienza dell'8 / 5 / 2002 l'appellante CALO' Giuseppe ha reso ulteriori dichiarazioni spontanee insistendo nel dichiarare la propria estraneità ai fatti contestati. All'esito della requisitoria del Procuratore Generale che ha concluso chiedendo la integrale conferma della sentenza impugnata nonché , limitatamente alla posizione processuale di GALATOLO Vincenzo per la declaratoria di inammissibilità del gravame, le parti civili si sono associate alle predette richieste .

In particolare, il difensore delle parti civili Agata PASSALACQUA CHINNICI, Caterina CHINNICI, Elvira CHINNICI, Giovanni CHINNICI, Immacolata PALIERI , in proprio, e nella qualità di esercente la potestà sui figli Salvatore , Luca , Monica e Laura TRAPASSI , Maria Rosa LOMBARDO in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli Dario, Filomena Maria , Fabio , Viviana e Massimiliano BARTOLOTTA, si è riportato all'atto di appello e le altre parti civili costituite si sono riportate alle rispettive comparse conclusionali.

In particolare PAPARCURI Giovanni chiedeva nella propria comparsa il risarcimento dei danni biologici morali e patrimoniali subiti in Euro 2.582.284,49 (£ 5.000.000.000) oltre interessi e rivalutazione , la Provincia Regionale di Palermo chiedeva il

risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per Euro 5.000.000 ed il Comune di Palermo chiedeva il pagamento di una provvisionale .

I difensori degli appellanti RIINA Salvatore , PROVENZANO Bernardo, GANCI Raffaele, BUSCEMI Salvatore, GERACI Antonino, CALO' Giuseppe, MADONIA Francesco, MONTALTO Salvatore , MONTALTO Giuseppe , MOTISI Matteo, FARINELLA Giuseppe , MADONIA Antonino , GANCI Stefano hanno concluso chiedendo l'assoluzione per non avere commesso i fatti anche ai sensi dell'art. 530 secondo comma C.P.P..

MADONIA Antonino e MADONIA Francesco hanno richiesto, negli atti di appello ,in via subordinata nel caso di condanna , la applicazione, nel minimo, della pena .

In sede di discussione finale il difensore di MADONIA Antonino chiedeva, ai sensi dell'art. 523 CPP, la acquisizione della documentazione che aveva fatto seguito alla ordinanza della CORTE di ASSISE di Palermo del 28 / 3 / 2002 nel proc. N. 42 / 1999 RG che veniva esibita a questa CORTE.

Gli appellanti BRUSCA Giovanni ed ANZELMO Francesco Paolo hanno chiesto la concessione delle attenuanti generiche , con il riconoscimento altresì della massima estensione della diminuzione speciale di cui all'art. 8 Legge 203 / 1991 .

All'udienza del 19 / 6 / 2002 è stata separata la posizione processuale di GALATOLO Vincenzo , stante il suo legittimo impedimento a comparire per gravi motivi di salute comprovato dalla certificazione medica proveniente dal Responsabile dell'Ospedale di Parma e, con ordinanza in pari data, sono state rigettate le ulteriori richieste istruttorie formulate dal P.G., durante la requisitoria, e dal difensore di MADONIA Antonino, nel corso della discussione orale, ed è stata sciolta la riserva istruttoria per BUSCEMI Salvatore.

A tale udienza ha preso per ultimo la parola l'appellante MADONIA Antonino , contestando la validità dell'impianto accusatorio ed affermando la sua completa estraneità ai fatti, dopodiché la CORTE si è ritirata in Camera di Consiglio e il 24 / 6 / 2002 veniva data lettura , in pubblica udienza , del dispositivo di sentenza .

LE QUESTIONI PROCESSUALI

I rilievi di carattere processuali mossi dai difensori nei rispettivi atti di impugnazione alla sentenza di primo grado sono palesemente infondati.

Si procederà qui di seguito ad una specifica analisi delle singole questioni prospettate :

1) La questione di nullità per asserita violazione dell'art. 146 bis disp. att. C.P.P. proposta da Madonia Antonino

Nell'atto di impugnazione proposto personalmente da MADONIA Antonino in data 21 / 11 / 2001, l'appellante lamentava che il suo esame ,svolto in video- conferenza, sarebbe stato effettuato , in violazione delle regole processuali previste dalla legge , invocando all'uopo l'art. 146 bis disp. Att. CPP che impone la presenza, nella saletta in cui vi è attivato il collegamento con l'aula di udienza , di un assistente giudiziario specificatamente nominato dal Presidente della Corte di Assise .

Come è noto , con la legge del 1998 n. 11 è stata introdotta una particolare ed innovativa disciplina che consente, in determinate ipotesi, la partecipazione al dibattimento a distanza mediante un collegamento audiovisivo nei confronti di imputati di taluni gravi reati che si trovino in stato di detenzione carceraria .

La ratio della normativa , desumibile chiaramente dai lavori parlamentari che hanno accompagnato l'iter della legge , è finalizzata ad evitare il rischio connesso alle frequenti traduzioni di imputati di gravi delitti di criminalità organizzata ; traduzioni necessarie per consentire a costoro di essere fisicamente presenti nelle udienze che si svolgono nelle più varie sedi giudiziarie ma che possono, di fatto , vanificare la efficacia dei provvedimenti di sospensione delle ordinarie regole di trattamento penitenziario adottati nei confronti dei detenuti più pericolosi ai sensi dell'art. 41 Bis secondo comma della Legge 26 / 7 / 1975 n. 354 . Provvedimenti , questi, che , viceversa, sono uno strumento essenziale per garantire l'efficace interruzione dei rapporti fra gli associati mafiosi "in vinculis" ed il resto dell'associazione .

Al fine di fronteggiare tali esigenze, la Legge n. 11 del 1998 ha inserito nelle norme di attuazione del CPP gli artt. 146 bis e 147 bis disp.att. ove è appunto disciplinata la partecipazione al dibattimento a distanza quando si procede per taluni reati , espressione delle più gravi manifestazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso nei confronti di persona che si trova , a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere . In presenza di questi presupposti la partecipazione al dibattimento avviene a distanza quando esso sia di particolare complessità e tale partecipazione risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento ovvero si tratti di detenuto nei cui confronti sia stata disposta , per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, la sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento a norma dell'art. 41 bis comma 2 dell'Ordinamento Penitenziario.

L'art. 147 bis disp. Att. estende l'esame a distanza mediante collegamento audiovisivo , oltre che agli imputati di reato connesso, alle persone che collaborano con la giustizia ammesse , in base alla legge, a programmi e misure di protezione allorché l'esame avvenga nell'ambito di un processo per taluno dei delitti indicati dall'art. 51 comma 3

bis del codice . In tale ampia categoria deve ricomprendersi anche l'ipotesi dell'esame dell'imputato del medesimo procedimento .

Il comma 3 dell'art. 146 bis delle norme di attuazione del CPP ed il comma 2 dell'art. 147 bis disp. Att. descrivono, poi, le misure tecniche attraverso cui si attuano la partecipazione e l'esame a distanza : viene attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia con modalità tali da assicurare la contestuale , effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi vien detto . Tali norme prevedono , nel caso in cui l'esame svolga a distanza , che un ausiliario del Giudice o altro Pubblico Ufficiale autorizzato è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta all'esame e ne attesta l'identità , dando atto delle cautele adottate per assicurarne la genuinità dell'esame .

Va anzitutto ricordato che la partecipazione a distanza , a mezzo di collegamento audiovisivo, è stato ritenuto dalla CORTE COSTITUZIONALE aderente al diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione , rappresentando al riguardo che *“ la normativa in esame , lungi dal limitarsi a delineare i mezzi processuali o tecnici attraverso i quali realizzare gli obiettivi perseguiti , ha tracciato un esauriente sistema di risultati che si presenta in linea con il livello minimo di garanzie che devono cautelare il diritto dell'imputato di “ partecipare “ e quindi difendersi per tutto l'arco del dibattimento.Fondamentale è infatti la previsione secondo la quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il luogo di custodia deve essere realizzato con modalità tali da rendere “ effettiva “ e dunque concreta e non soltanto “ virtuale “ la possibilità di percepire e comunicare , così saldando intimamente fra loro le potenzialità ed i perfezionamenti sempre offerti dalla tecnica alle esigenze di un realismo partecipativo che non può non ritenersi , in sé, del tutto in linea con gli strumenti che l'ordinamento deve necessariamente mettere a disposizione per*

consentire un adeguato esercizio del diritto di difesa nella fase del dibattimento: Esigenze , quelle accennate, che si completano attraverso la analoga cautela con la quale il legislatore ha inteso assicurare il contatto fra gli imputati, mentre al difensore è sempre consentito , eventualmente anche tramite un sostituto , di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato , così come al difensore e all'imputato sono parimenti posti a disposizione strumenti tecnici idonei che assicurino la reciproca possibilità di consultarsi riservatamente....” (v. Corte Cost.22 / 7 / 1999 n. 342).

Va altresì sottolineato che la funzione svolta dall'ausiliario del Giudice o dal Pubblico Ufficiale nel luogo ove avviene il collegamento con la aula di udienza è limitata esclusivamente ad attestare la identità della persona esaminata e a dare atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità della prova .

Nessuna funzione di assistenza all'udienza svolge il predetto Pubblico Ufficiale .

Ed invero, l'assistenza al Giudice all'udienza e nel pubblico dibattimento è svolta dal Cancelliere , presente in aula dove si svolge il processo e non già dal Pubblico Ufficiale presente nel luogo ove si svolge l'esame a distanza .

In sostanza, il Pubblico Ufficiale non svolge alcuna funzione proprio del Cancelliere o di assistenza al Giudice ma si limita ad attestare la identità della persona esaminata. Si osserva al riguardo che gli artt. 146 bis e 147 bis disp. Att. cpp, nel prescrivere la autorizzazione del Pubblico Ufficiale ad attestare la identità della persona esaminata e a dare atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità della prova, non fanno riferimento alle funzioni proprie del Cancelliere ma, accanto all'ausiliario del Giudice, prevedono la presenza di un Pubblico Ufficiale che , nel silenzio della legge, deve ritenersi possa essere autorizzato dal Presidente della Corte che disciplina la udienza .

Orbene, nel caso in esame la suddetta autorizzazione è stata senz'altro concessa come risulta chiaramente dal verbale di partecipazione al processo penale a distanza del 21 /

7 / 1999 redatto nel Reparto Videoconferenze degli Istituti Penitenziari di Parma, ove si trovava detenuto MADONIA Antonino, in cui svolgeva le funzioni di Pubblico Ufficiale il Sovrintendente della Polizia Penitenziaria De LUCA .

Tra l'altro, nel corso della udienza, il predetto Pubblico Ufficiale, su impulso del P.M. , procedeva concretamente ad adempiere ai compiti demandatigli per legge , verificando la provenienza dall'imputato degli appunti che il MADONIA stava consultando durante l'esame , constatando che essi erano vergati a mano ed erano stati portati con sé dalla cella .

Va anche osservato che l'art. 126 CPP, nel prevedere che il Giudice, in tutti gli atti ai quali procede, deve essere assistito dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento fa salva l'ipotesi in cui la legge disponga diversamente ; nella specie ciò è senz'altro avvenuto con gli artt. 146 e 147 bis disp. Att. sopra citati (v.sul punto la sent. Cass. 1998 n.3333).

Si deve poi comunque rilevare, "ad abundantiam" , la tardività dell'eccezione proposta , posto che ogni eventuale irregolarità deve ritenersi sanata, non essendo stata tempestivamente dedotta nel corso della relativa udienza dibattimentale.

2) Le questioni di nullità avanzate da Madonia Antonino per la mancata acquisizione di prove da parte del Giudice di primo grado

MADONIA Antonino, nei motivi aggiunti depositati in data 21 / 11 / 2001, deduceva genericamente la nullità del processo di primo grado, lamentando la violazione dei principi del contraddittorio ed invocando all'uopo l'art. 111 della Costituzione , in

quanto nell'espletamento della rogatoria svolta in dibattimento, sarebbe stata respinta la richiesta di audizione del Commissario del BKA A. ZELGER, che, a dire dell'appellante, si appalesava necessaria al fine di verificare la veridicità dell'assunto secondo cui i fascicoli relativi ad indagini in Germania vengono distrutti dopo il decorso di dieci anni.

Il MADONIA soggiungeva che la escussione del predetto Commissario si rendeva indispensabile, avendo la CORTE di ASSISE errato nel segnalare alle Autorità Tedesche l'indirizzo ove era avvenuto il controllo di polizia del MADONIA.

In sostanza i motivi di nullità prospettati attengono al profilo della mancata acquisizione, in primo grado, di una prova ritenuta necessaria che, secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbe una fondamentale influenza sulla sua posizione processuale.

Deve in proposito evidenziarsi che le richieste di informazioni sul conto di MADONIA Antonino, oggetto della rogatoria internazionale, sono state formulate dalla CORTE di primo grado, all'esito delle udienze del 20 e del 27 ottobre 1999, nel pieno contraddittorio delle parti, senza che venisse evidenziato alcunché in ordine all'asserito errore, come più diffusamente argomentato alle pagine 444 e 445 della presente sentenza, il che toglie evidentemente rilevanza alla doglianza da ultimo riportata.

Va sottolineato inoltre che la censura svolta dall'appellante relativa alla mancata acquisizione in primo grado di una prova ritenuta necessaria è, anche in ipotesi, mal posta, posto che le cause di nullità, tassativamente previste dagli artt. 177 e segg. CPP, non ricomprendono certamente la fattispecie in esame, soccorrendo, evidentemente, in tale caso l'istituto della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disciplinato dall'art. 603 CPP, applicabile quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione al

diritto alla prova , ossia quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal Giudice di primo grado .

Nel caso di specie, nessuna violazione di tale tipo può essere invocata , stante l'assoluta superfluità ed irrilevanza della prova articolata , come più approfonditamente indicato nella parte motiva della sentenza dedicata dalla posizione processuale di MADONIA Antonino cui si rimanda .

Del tutto inconferente appare dunque il riferimento all'art. 111 della Costituzione nella nuova formulazione che, nel riconoscere il diritto dell'imputato al giusto processo, non sottrae però al Giudice il potere – dovere di valutare preventivamente la ammissibilità e la rilevanza ai fini del giudizio delle prove indicate e richieste nell'ambito dell'esercizio di difesa .

Per completezza, si soggiunge che il potere di annullamento del provvedimento gravato , tipico della giurisdizione di legittimità, è esercitato in appello solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 604 CPP , applicandosi in ogni altro caso i principi di conservazione degli atti e di economia processuale , in forza dei quali è riconosciuto al Giudice di secondo grado il potere di sostituirsi , nella valutazione del fatto, a quello di primo grado (v. Cass. 1994 n. 4562, Cass. 1994 n. 5639, Cass. 1994 n. 5636) , potendosi addirittura ordinare la rinnovazione degli atti nulli quando la sentenza di primo grado sia fondata su atti affetti da una delle invalidità previste dagli artt. 179 e 180 CPP (v. Cass. 2000 n. 8828).

3) Sulla questione della inutilizzabilità delle dichiarazioni di CANCEMI Salvatore formulata nell'atto di appello di BUSCEMI Salvatore

BUSCEMI Salvatore deduceva la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da CANCEMI Salvatore nel corso del suo esame - svoltosi in primo grado - sul rilievo che l'esame del predetto sarebbe stato condotto in violazione delle regole processuali di cui all'art. 499 terzo comma CPP , - e cioè in relazione al divieto di proposizione di domande suggestive con le conseguenze della nullità del provvedimento decisorio nel quale le stesse sarebbero, ciò nonostante, state utilizzate.

La questione proposta implica l'approfondimento del tema relativo ai limiti di applicazione dell'istituto della inutilizzabilità al contenuto della materia probatoria .

Giova sul punto rammentare che il nuovo codice di procedura penale, nel prevedere all'art. 191 la sanzione della inutilizzabilità per le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, non ha sicuramente voluto far confluire nella inutilizzabilità tutti i vizi del procedimento formativo ed acquisitivo della prova ma ha soltanto perseguito il programma di attuare una più efficace tutela giurisdizionale della prova nel processo penale , a tal fine predisponendo una articolata disciplina normativa .

Ed invero , in base all'elaborazione giurisprudenziale sull'argomento , deve ritenersi che l'art. 191 CPP, nel prevedere la inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita , si riferisca solamente al caso di prove assunte in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, cioè di prove in sé e per sé illegittime perché vietate e non , invece, all'assunzione di prove previste dalla legge (quale l'esame testimoniale) senza la osservanza delle regole formali dettate per le modalità di acquisizione (v. Cass. Sezioni Unite 1996 n. 5021, Cass.sez. V 10 / 11 / 1997 D'Ambrosio, Cass. 5 / 9 / 1995 Saporiti, Cass. 28 / 3 / 1995 , Pischedda).

Diversamente opinando, (v. Cass. 1998 sez. VI n. 3460), nella materia delle prove il concetto di nullità andrebbe a dissolversi in quello di inutilizzabilità , il che, non solo sarebbe contrario alla “ ratio legis” desumibile dai lavori preparatori del nuovo codice

di procedura penale, ma finirebbe inevitabilmente per rendere prive di un fondamento razionale le stesse ipotesi di nullità previste dal codice nella materia in questione .

Ne consegue che la mancata osservanza delle formalità di acquisizione delle prove può, dunque eventualmente porsi sul piano della nullità della prova , sempre che tale sanzione sia prevista con riferimento alla singola violazione, in base al principio di tassatività delle nullità previsto dall'art. 177 CPP.

Orbene , pur volendo ammettere, sempre solo in ipotesi, che la prova sia stata irregolarmente assunta in ragione delle modalità sopra evidenziate, va osservato che nessuna norma prevede la sanzione di nullità in relazione a tali modalità né la nullità sarebbe comunque configurabile in base alle disposizioni generali di cui all'art. 178 CPP., prospettandosi eventualmente , sempre in termini generali, un caso di nullità relativa ex art. 181 CPP che , come è noto, deve essere ritualmente eccepita entro i termini rigorosamente stabiliti a pena di decadenza dall'art. 182 secondo comma CPP . Ne consegue l'assoluta infondatezza della questione così come prospettata .

4) Sulle questioni formulate nell'atto di appello da parte di BUSCEMI Salvatore in ordine alla richiesta di rito abbreviato avanzate nel corso del giudizio di primo grado

Le doglianze formulate nell'atto di appello da parte di BUSCEMI Salvatore relative al mancato accoglimento, da parte della CORTE di ASSISE , sia della richiesta di giudizio abbreviato avanzata all'udienza del 7 Gennaio 2000 che della eccezione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 223 D. L.vo 51 / 1998 e dell'art. 30 comma 1 lett. B) Legge 16 / 12 / 1999 n. 479 per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione , meritano un approfondimento della tematica in oggetto .

Va premesso che il rito abbreviato , che implica la esclusione della fase dibattimentale con sacrificio del diritto al contraddittorio nella assunzione della prova, è stato introdotto per ragioni di economia processuale fondate sulla possibilità di definire il processo sulla scorta delle acquisizioni di indagine .

Nella previsione originaria del CPP la richiesta dell'imputato abbisognava del consenso del P.M. che tuttavia non vincolava il Giudice della Udienza Preliminare , il quale doveva verificare la possibilità di definire il processo sulla scorta delle acquisizioni di indagine . In sostanza il consenso da parte del P.M. e l'accoglimento da parte del GUP fungevano da condizioni per la adozione del rito e per la concessione del beneficio.

Su quest'ultimo aspetto la Corte Costituzionale è intervenuta con le sentenze n. 81 / 1991 e 23 / 1992 stabilendo la illegittimità della normativa di cui agli artt. 438 – 442 nonché 439 e 440 (oggi abrogati) nella parte in cui non prevede che, nonostante il processo si sia svolto con il rito ordinario se , all'esito del dibattimento, il Giudice ritenga ingiustificato il dissenso o il diniego , all'imputato deve essere riconosciuta la diminuzione.

In tal modo si è introdotta nel sistema la verifica successiva , da parte del Giudice del dibattimento, della definibilità del processo allo stato degli atti al momento della manifestazione del dissenso (prospettiva di acquisizione di prove ingiustificata dal P.M.) o della decisione di diniego (non necessità di nuove assunzioni ai fini dell'accertamento della verità).

Per contro, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 176 del 23 / 4 / 1991, ha dichiarato la incostituzionalità del secondo comma dell'art. 442 CPP laddove stabiliva che alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta , avendo il Giudice delle Leggi constatato un eccesso di delega con riferimento alla direttiva n. 53, posta

l'originaria previsione di consentire il ricorso al rito abbreviato soltanto per i delitti puniti con la pena pecuniaria ovvero con pena detentiva temporanea .

Come è noto, la Legge 16 / 12 / 1999 n. 479, nel dettare nuove disposizioni in tema di giudizio abbreviato , ha eliminato le condizioni ostative originarie e ripristinato la possibilità di adottare il rito in udienza preliminare , su richiesta dell'imputato, fino alla formulazione delle conclusioni , stabilendo due correttivi : a) il richiedente può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria , la cui necessità è valutata dal Giudice anche in quanto compatibile con le esigenze di economia del rito, riconosciuta anche al P.M. la possibilità di richiedere la prova contraria b) il Giudice può assumere anche di ufficio gli elementi che ritenga necessari ai fini della decisione.

La predetta norma , nel modificare anche l'art. 442 CPP, per mezzo dell'art. 30 comma 1) lett. B) della Legge da ultimo citata, ha esteso l'accesso al giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con la pena dell'ergastolo prevedendo che a tale pena è sostituita quella della reclusione ad anni trenta di reclusione .

In sostanza , con la richiamata normativa, l'imputato può formulare richiesta non condizionata da consenso , quale che sia la pena prevista per il reato, e il processo si svolge necessariamente con il rito abbreviato che importa la utilizzazione degli atti del fascicolo del P.M. e la applicazione della diminuzione di pena ex art. 442 secondo comma CPP.

Tale disciplina , pur modificando notevolmente la fisionomia dell'istituto, ne ha mantenuto ferma la sua ragione giustificatrice . Non sono stati cioè messi in discussione i termini del rapporto – di natura sinallagmatica – che sta alla base dell'istituto : l'imputato accetta che siano utilizzati ai fini della decisione tutti gli atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari , sebbene in difetto del contraddittorio, così rinunciando alle garanzie della formazione della prova in dibattimento ; in cambio di tale sacrificio

gli viene accordato l'accesso al beneficio della riduzione della pena che potrà essere irrogata in caso di affermazione di responsabilità .

La disciplina transitoria di cui all'art. 223 DLGS n. 51 / 98 e successive modifiche ha previsto la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato di cui agli artt. 438 e segg. CPP , nei processi in corso alla data della sua entrata in vigore , aventi ad oggetto reati puniti con la pena dell'ergastolo, sino all'inizio della istruzione dibattimentale .

Ed invero, tale normativa risponde alla ratio di salvaguardare la posizione degli imputati di detti processi ; si è ritenuto, dunque, possibile perseguire , anche dopo la udienza preliminare e l'emissione del decreto che dispone il giudizio , le finalità di economia processuale proprie del giudizio abbreviato , consentendone eccezionalmente la instaurazione davanti allo stesso Giudice chiamato a celebrare il dibattimento .

Tale scelta trova la sua giustificazione nella considerazione che , anche prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, può aversi la rinuncia alle garanzie assicurate dalla formazione della prova in dibattimento e la accettazione di una decisione allo stato di tutti gli atti acquisiti, in assenza del contraddittorio.

Rimane però confermato l'assunto che intanto può parlarsi di rito abbreviato in quanto la decisione, per effetto di una richiesta proveniente dallo stesso imputato, non sia stata preceduta da quella attività che qualifica il dibattimento : l'istruzione in pubblica udienza nel rispetto del contraddittorio orale che attribuisce alle parti uguali poteri di iniziativa nella formazione della prova davanti al Giudice chiamato a decidere .

Sicché è d'obbligo la conclusione che il giudizio abbreviato, anche nel caso eccezionale previsto dalla richiamata disciplina transitoria di cui al citato art. 223, assume le connotazioni proprie di un rito alternativo a quello del dibattimento, senza pertanto che siano astrattamente configurabili situazioni di inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito nel corso della istruzione dibattimentale .

Dall'opzione della norma anzidetta è scaturita , dunque , la preclusione all'accesso del rito abbreviato .

Il che , come è stato ineccepibilmente rilevato dai Giudici di primo grado con l'ordinanza del 12 / 1 / 2000 di rigetto della eccezione di illegittimità come sopra prospettata , non può ritenersi in contrasto con i principi costituzionali , versandosi in ipotesi di diverso trattamento di situazioni diverse , in forza di valutazioni in linea con la ratio dell'istituto oggetto di regolamentazione e facenti leva sulla inscindibile unità finalistica tra il diritto dell'imputato ad ottenere la riduzione della pena e la utilità , per il generale sistema processuale, rappresentata dalla rapida definizione dei processi .

E' ovvio infatti che l'obiettivo dell'economia processuale non può essere perseguito in modo ugualmente efficace nella ipotesi in cui l'istruttoria dibattimentale sia stata avviata e sia prossima alla conclusione , come è avvenuto nel caso de quo dove la richiesta di giudizio abbreviato è stata chiesta sostanzialmente al termine del processo di primo grado.

La questione , del resto, era già stata affrontata e risolta dalla CORTE COSTITUZIONALE che , con la sentenza n. 277 del 1990, dichiarando infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 247 del Decreto Legge 8 / 7 / 1989 n. 271 , sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione (perché la norma impugnata consentiva di richiedere il giudizio abbreviato solo prima che fossero compiute le formalità di apertura del dibattimento , impedendo così di proporre la richiesta nei processi in cui il dibattimento era già in corso) ha spiegato come questa disposizione (l'art. 2 del codice penale) entra in discussione , infatti solo e soltanto ove vi sia stato un mutamento , favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto tipico oggetto del giudizio.

Orbene, nella fattispecie in esame la valutazione sociale negativa , rispetto ai fatti oggetto del processo penale, non è mutata : nulla , invero, è variato in ordine alla illiceità o alla disciplina giuridico – penale dei fatti previsti nel codice penale sostanziale .

La possibilità della riduzione della pena per chi richiede il procedimento abbreviato vale soltanto, come hanno osservato i Giudici Costituzionali nella sentenza citata, a stimolare , nei limiti della esperibilità del procedimento abbreviato la richiesta , da parte dell'imputato, dello stesso procedimento : l'intento stimolatorio della richiesta del giudizio abbreviato non può assurgere a mutata valutazione sociale in senso favorevole al reo del fatto, oggetto del giudizio, previsto e punito dal codice penale sostanziale .

In sostanza, il diritto dell'imputato ad ottenere la applicazione della diminuzione in parola ha come presupposto la scelta del rito, regolato da norme processuali , sottratte, in quanto tali, alla particolare disciplina dettata dall'art. 2 del Codice Penale.

Ne consegue che , trattandosi di norme processuali, la regola applicabile non può che essere quella del “ tempus regit actum” che, per giurisprudenza costante, non viola alcun principio costituzionale . Infatti il parametro costituzionale della disparità di trattamento e della irragionevolezza trova un limite in materia di norme processuali di natura transitoria trattandosi di norme che regolano situazioni del tutto diverse .

D'altra parte , la predetta regola che ha il suo fondamento nel principio generale previsto dall'art. 11 comma primo preleggi codice civile non trova alcuna eccezione , tanto più che la norma prevista dall'art. 2 del codice penale che regola la successione delle leggi penali nel tempo, è applicabile solo alle leggi penali , cioè a quelle norme che modificano il precetto o la sanzione, mentre non può riguardare l'istituto del rito abbreviato che ha natura esclusivamente processuale.

Conclusivamente , venendo dunque in rilievo norme processuali , e constatata l'assenza di situazioni di disparità di trattamento , la richiesta del BUSCEMI avanzata all'udienza del 7 / 1 / 2000 è stata correttamente considerata inammissibile dai Giudici di primo grado con ordinanza del successivo 12 Gennaio ed altrettanto correttamente è stata rigettata la questione di legittimità costituzionale sollevata .

Per completezza, va soggiunto che il legislatore ha ritenuto di mutare nuovamente la disciplina in materia con la introduzione dell'art. 4 ter del D.L. 7 / 4 / 2000 n. 82, convertito nella Legge 5 / 6 / 2000 n. 144 che ha garantito l'accesso alla riduzione di pena di cui al novellato comma 2 dell'art. 442 CPP anche a tutti quegli imputati di delitti puniti con la pena dell'ergastolo che non erano stati rimessi in termini dall'art. 223 DLGS n. 51 / 1998 in quanto il processo a loro carico pendente in primo grado era già transitato nella fase della istruzione dibattimentale .

Sembra che siano state ritenute sussistenti , in tale ultima situazione, quelle condizioni di accettazione degli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari che giustificano la contropartita della riduzione della pena , potendosi così pervenire , comunque, alla definizione del processo.

Sulla validità di tale scelta si sono appuntati i rilievi di parte della giurisprudenza di merito che ha sollevato diverse questioni di legittimità costituzionale , partendo dal presupposto che il beneficio della riduzione di pena , così come introdotto dal citato art. 30 Legge n. 479 / 1999 , non solo appariva ingiustificato nel caso di istruzione dibattimentale ormai prossima alla conclusione ma per di più sembrava non considerare quel più grave trattamento sanzionatorio , dovuto ai delitti concorrenti ex art. 72 C.P., che in situazioni ordinarie determina l'applicazione dell'isolamento diurno, in aggiunta alla pena dell'ergastolo.

La questione non è stata , però, affrontata nel merito dalla CORTE Costituzionale , poiché la stessa , con ordinanza del 4 / 7 / 2001 n. 236 ha restituito gli atti ai Giudici a quibus affinché valutassero la permanenza del presupposto della rilevanza nel giudizio, tenuto conto delle modifiche in materia nel frattempo introdotte dal Decreto Legge del 24 novembre 2000 n. 241 .

Come è noto con tale decreto , convertito nella legge 19 / 1 / 2001 n. 4, si è modificato l'art. 442 comma 2, ultimo periodo, nel senso che la espressione “ pena dell'ergastolo” deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno ed è stato altresì aggiunto il seguente periodo “ *Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno , in caso di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo*”.

Nell'introdurre e disciplinare tale inedita figura processuale il menzionato comma II dell'art. 4 ter , dopo avere dato atto della avvenuta scadenza del termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, ritenuto invalicabile anche dall'art. 223 DLGS 51 / 1998, ha fatto riferimento alla nuova e diversa opzione che il processo , ai fini dell'art. 442 comma 2 del CPP, sia immediatamente definito .

La fattispecie di cui al secondo comma del citato art. 4 ter va dunque nettamente distinta da quella del giudizio abbreviato (ordinario o previsto dalla disciplina transitoria) , poiché si è in presenza di una richiesta che non solo è formulata a dibattimento già avviato ma nel suo ambito deve esplicitare i propri effetti .

L'esercizio di tale facoltà non determina un mutamento del rito, limitandosi ad incidere sull'andamento della istruzione dibattimentale – ove il Giudice non eserciti i suoi ordinari poteri di iniziativa- in quanto l'imputato accetta che siano utilizzabili , ai fini della decisione, tutti gli atti raccolti dal P.M. nella precedente fase a sostegno dell'accusa e, al contempo, rinuncia a vedere assunte nuove prove a sua discolpa anche nell'ipotesi in cui fossero già state ammesse..

L'aspetto che maggiormente caratterizza tale evoluzione dell'attività dibattimentale è la possibilità che la decisione sulla posizione del richiedente sia fondata anche su atti che altrimenti non potrebbero essere utilizzati.

Ma, a ben vedere, si tratta degli effetti di una scelta dell'imputato che di eccezionale ha solo il risvolto di poter essere ricompensata dalla riduzione di pena di cui al secondo comma dell'art. 442 CPP nella nuova formulazione .

Come è noto, la norma autorizza la proposizione della richiesta nei processi in corso al momento della entrata in vigore della legge di conversione ove , nel caso della fase appello,- per restare al caso che ne occupa,- sia stata disposta la rinnovazione della istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 CPP e sempre che la richiesta sia stata presentata prima della conclusione della istruttoria stessa .

Orbene, nel presente processo il BUSCEMI si era riservato , nell'atto di appello , di avanzare eventualmente , richiesta di rito abbreviato ai sensi di questa ultima normativa , richiesta che non veniva poi coltivata nel dibattimento , come risulta dal verbale di udienza del 21 / 12 / 2002 , ove il suo difensore dichiarava espressamente che il proprio assistito non aveva alcun interesse in tal senso.

Si osserva al riguardo che, in ogni caso, nel presente giudizio non avrebbero potuto essere accolte eventuali richieste di cui all'art. 4 ter comma 2 Legge citata , posto che non è stata accolta la richiesta di riapertura della istruttoria dibattimentale, che , come si è detto, costituisce un presupposto necessario ed imprescindibile per accedere a questo istituto.

SULLE RICHIESTE DI RIAPERTURA DELL'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE

Come è noto, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello è un istituto di carattere eccezionale in quanto vige in materia il principio di presunzione di completezza dell'indagine probatoria esperita in primo grado .

L'art. 603 CPP reca diversità di previsione a seconda che si tratti di prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado, emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico, ovvero di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio.

Il primo comma dell'art. 603 CPP prevede che il Giudice di Appello debba accogliere la richiesta di riassunzione di prove acquisite in primo grado o l'assunzione di nuove prove contenuta nell'atto di appello o nei motivi aggiunti presentati quindici giorni prima l'inizio del dibattimento solo se ritiene di non potere decidere allo stato degli atti .

Nel secondo comma la norma sopra indicata prevede la rinnovazione della istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495 primo comma CPP, se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte (se quindi preesistenti) dopo il giudizio di primo grado e, dunque, osservando il solo limite del diritto alla prova e dei requisiti della stessa.

Infine il terzo comma stabilisce che, comunque, il Giudice dell'Appello possa disporre la rinnovazione della istruzione dibattimentale se la ritiene assolutamente necessaria .

La giurisprudenza ha elaborato il concetto della “ impossibilità di decidere allo stato degli atti “, rappresentandone la sussistenza quando i dati probatori già acquisiti sono contraddittori od incerti o quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette contraddizioni od incertezze oppure sia di per sé oggettivamente atto ad inficiare ogni altra risultanza probatoria (v. Cass. N. 9333 / 1995).

In sostanza, la disposizione normativa in oggetto subordina la rinnovazione del dibattimento alla condizione di una sua necessità che il legislatore qualifica come

“assoluta” per sottolinearne l’oggettività e la insuperabilità con il ricorso agli ordinari espedienti processuali e alla condizione che il Giudice , cui demanda ogni valutazione in proposito , la percepisca e la valuti come tale , vale a dire come un ostacolo all’accertamento della verità nel caso concreto, insormontabile senza il ricorso alla rinnovazione totale o parziale del dibattimento (v. Cass.2 / 4 / 1998 n. 4089) .

L’assunzione di una prova può ritenersi decisiva solo se abbia , in una valutazione ex ante, che il Giudice di merito deve necessariamente operare, la potenzialità di sovvertire il valore degli altri elementi probatori utilizzati o ancora utilizzabili , nel senso che , ove l’assunzione della prova sia richiesta dall’imputato, la stessa abbia la attitudine di infirmare i dati favorevoli all’accusa (v. Cass. 2000 n. 2689) .

Uno degli strumenti che la logica giuridica mette a disposizione dell’interprete per verificare la sussistenza delle condizioni per disporre la riapertura è la cd. prova di resistenza, nel senso che, dato per buono e positivo l’assunto probatorio richiesto, occorre chiedersi se esso possa mutare o meno il quadro probatorio del giudizio .

Il principio è talmente pacifico da potersi considerare *jus receptum* , tant’è che “ *in tema di rinnovazione , in appello , della istruzione dibattimentale, il Giudice pur investito , con i motivi di impugnazione , di specifica richiesta è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda, dando conto dell’uso che va a fare del suo potere discrezionale , conseguente alla convinzione maturata di non potere decidere allo stato degli atti . Non così , viceversa, nella ipotesi di rigetto in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello nella quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione o negazione di responsabilità*”(v. Cass. 2000 n. 8891) .

La norma di chiusura definitiva del sistema probatorio è costituita poi dall'art. 602 quarto comma CPP che prevede la possibilità di interrompere la discussione solo se la nuova prova, per la sua conferenza e decisività, attraverso la delibazione del mezzo di ricerca teso ad introdurla, si presenti apprezzabile per il suo valore dimostrativo "determinante", a sostegno di una ipotesi ricostruttiva completa dei fatti (v. Cass. 12.12.1996, Pacciani).

Questi i principi giurisprudenziali cui si è attenuta la CORTE nel valutare la rilevanza delle richieste probatorie proposte nell'interesse di BUSCEMI Salvatore, CALO' Giuseppe e di MADONIA Antonino, ivi comprese anche quelle formulate nel corso della discussione nell'interesse di quest'ultimo e dal P.G. in sede di requisitoria; richieste tutte rigettate con ordinanze del 23 / 1 / 2002 e del 19 / 6 / 2002, alle cui motivazioni si rimanda.

Nella parte motiva della sentenza, la esposizione degli elementi probatori a carico degli appellanti renderà ancor più evidente la superfluità ed irrilevanza, ai fini della decisione, delle prove richieste.

Per completezza, va anche precisato che la CORTE ha dichiarato inammissibili alcune delle richieste probatorie formulate negli atti di appello, precluse già di per sé per difetto dei presupposti di legge, a prescindere dal successivo giudizio di rilevanza di esse.

Ed invero, la richiesta di CALO' Giuseppe di procedere al confronto con il collaboratore CANCEMI Salvatore, formulata nell'atto di appello, oltre ad essere inconducibile e non assolutamente necessaria, è stata ritenuta manifestamente inammissibile in quanto il predetto CALO' non era stato sottoposto ad esame nel giudizio di primo grado mentre l'art. 211 CPP presuppone, quale presupposto indefettibile del confronto, - mezzo di prova deputato al superamento di posizioni

contrastanti e inconciliabili fra loro, - che si tratti di soggetti già esaminati e che abbiano reso versioni fra loro inconciliabili sul piano logico o storico.

Del pari , per le medesime ragioni ,è stata ritenuta inammissibile (prima ancora che irrilevante) la richiesta di confronto fra RICCOBONO Vincenzo e NAIMO Salvatore (ex compagni di scuola del liceo di MADONIA Antonino) formulata nell'interesse di MADONIA Antonino per verificare la veridicità delle dichiarazioni del teste ROMANO Edoardo circa i suoi rapporti extrascolastici con il MADONIA ..

Sono chiaramente inammissibili (oltre che palesemente irrilevanti) sia la richiesta di esame ex art. 210 CPP di D'Antona Ignazio, non ricorrendo, nella fattispecie, i presupposti di cui all'art. 195 primo comma CPP , sia quella di escussione del Dr. CASELLI per riferire su quanto appreso , nell'esercizio delle funzioni di Procuratore della Repubblica di Palermo, da CANCEMI Salvatore circa il ritrovamento di denaro riconducibile al CALO' in Svizzera. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

I criteri di valutazione della prova a norma dell'art. 192 CPP con riferimento alla chiamata in correità e alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia

Come si è già anticipato, la ricostruzione del fatto delittuoso , oggetto dell'odierno procedimento, è stata possibile grazie alle dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia sopra indicati che hanno fornito all'episodio criminoso in questione decisivi apporti conoscitivi , consentendo di ricostruire, oltre al contesto storico – criminale in cui esso è maturato , gli aspetti inerenti la fase progettuale - decisionale nonché

quelli esecutivi . Tali dichiarazioni sono state positivamente apprezzate dai Giudici di primo grado , alla stregua dei criteri ermeneutici , frutto della elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione , diffusamente richiamati nella sentenza impugnata (v. da pag. 32 a pag. 88).

Le censure mosse in pressochè tutti gli atti di impugnazione in ordine alla asserita violazione dei criteri di valutazione delle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia impongono, preliminarmente, una breve disamina delle regole che governano la materia.

Si procederà, successivamente, a vagliare, nel dettaglio, la fondatezza delle specifiche doglianze formulate in punto di apprezzamento delle dichiarazioni rese dai predetti collaboratori di giustizia.

Come è noto l'art. 192 CPP c. 3 CPP ha , da un lato, elevato a rango di prova la chiamata in (cor) reità , cioè la dichiarazione accusatoria proveniente dal correo o dall'imputato di reato connesso , riducendone la distanza rispetto alla prova testimoniale ; ma dall'altro , negandole una piena autosufficienza come mezzo dimostrativo dei fatti da provare , ha normativamente consacrato le remore e diffidenze che hanno sempre circondato questo tipo di prova , in ragione della particolare natura e condizione dell'autore della propalazione accusatoria richiedendo che la chiamata in correità sia assistita da elementi estrinseci idonei a confermarne l'attendibilità (cfr. , Cass. Pen., Sez. I, 25.2.1997, Cass. Pen., Sez. I, 17.6.1998, n. 7240, ; Cass. Pen., Sez. I, 29.5.1997, n. 5036 - ud. 3.4.1997 - Pesce ed altri; Cass. Pen., Sez. VI, 13.2.1997, n. 1315 - ud. 29.5.1996 - Schemmari ed altro; Cass. Pen., Sez. VI, 5.7.2000, n. 7839 - ud. 29.5.2000 - Di Zillo; Cass. Pen., Sez. I, 8.1.2002, n. 322 - ud. 15.11.2001 - Paoletto e altri,).

La necessità che le dichiarazioni, rese a norma dell'art. 192, comma terzo, c.p.p., siano confortate da elementi probatori estrinseci alla chiamata, che ne avvalorino e confermino la veridicità, impone, dunque, la verifica dell'attendibilità intrinseca e l'accertamento dell'esistenza di riscontri esterni.

La giurisprudenza prevalente ritiene che la valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del coimputato debba precedere l'accertamento di eventuali riscontri esterni; è, quindi, necessario che le dichiarazioni siano sottoposte ad un accurato esame volto ad accertare la credibilità soggettiva del dichiarante.

Tale credibilità va desunta dalla circostanza che la dichiarazione provenga da soggetti che possono conoscere la verità perché concorrenti nella consumazione dei fatti delittuosi che riferiscono o siano, almeno, inseriti nel contesto criminale in cui tali fatti avvennero.

Altri indici rivelatori della credibilità soggettiva del dichiarante sono stati individuati nella spontaneità della dichiarazione, nella specificità, costanza e ricchezza di dettagli del discorso narrativo, nella coerenza e nel disinteresse che caratterizzano la chiamata in correità e nell'assenza di contrasti insanabili o di contraddizioni eclatanti con altre acquisizioni probatorie.

Questo principio è stato autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota sentenza n. 1653 del 22.2.1993 (imputati Marino ed altri), i cui principi di diritto sono stati riaffermati da successive pronunce del giudice di legittimità il quale ha sottolineato l'esigenza di una valutazione - da parte del giudice di merito - della personalità del collaboratore di giustizia e, tra l'altro, delle ragioni che lo hanno determinato a collaborare (al fine di una più esatta comprensione delle dichiarazioni accusatorie e della valutazione della loro portata e dei loro limiti) ancor prima di passare alla valutazione dei riscontri esterni (cfr., tra le ultime, Cass. Pen., Sez. I,

17.12.1998, n. 13272 - ud. 5.11.1998 - Alletto ed altri; Cass. Pen., Sez. VI, 17.6.1998, n. 7240 - ud. 16.4.1998 - Civardi ed altro, già citata; Cass. Pen., Sez. V, 20.4.2000, n. 4888 - ud. 18.1.2000 - Orlando; Cass. Pen., Sez. VI, 5.7.2000, n. 7839 - ud. 29.5.2000 - Di Zillo; Cass. Pen., Sez. VI, 5.2.2002, n. 4261 - ud. 24.1.2002 - Calabrò e altri).

E', poi, evidente come tale conoscenza e l'indagine sulla personalità del chiamante in correità (o in reità) - in relazione al ruolo ricoperto all'interno del sodalizio mafioso, a eventuali funzioni decisionali svolte, all'inserimento nel contesto criminale, nell'ambito del quale sono stati commessi i fatti-reato raccontati, nonché ai rapporti con i chiamati in correità - siano utili per sventare eventuali manovre ispirate da intenti di depistaggio o di calunnia che possono trovare spiegazione nel passato del dichiarante e, comunque, per smascherarne il mendacio.

Tra i requisiti essenziali della attendibilità intrinseca , oltre a spontaneità e genuinità , costanza e coerenza logica del racconto figurano anche la immediatezza e la univocità delle dichiarazioni unitamente all'assenza di un interesse diretto o personale all'accusa con riferimento a motivi di oggettivo contrasto con il chiamato o a sentimenti di rancore.

Sul piano del contenuto, poi, un significativo indice di credibilità delle dichiarazioni accusatorie è costituito dal loro carattere dettagliato che ne permette un valido controllo sulla base di circostanze obiettivamente accertabili .

Il grado di specificità e di ricchezza dei dettagli, che si richiede per verificare l'attendibilità intrinseca della dichiarazione, varia, a seconda che il soggetto parli di fatti conosciuti direttamente ovvero appresi da terzi, dovendosi nel primo caso richiedere una maggiore precisione del racconto, potendo la genericità della dichiarazione costituire, in questo caso, un sintomo del mendacio del dichiarante.

La coerenza logica della dichiarazione deve riguardare tutti i diversi punti del fatto riferito dal dichiarante e costituisce un requisito indefettibile ai fini della verifica dell'attendibilità intrinseca.

La costanza della dichiarazione deve, infine, essere valutata con particolare attenzione, soprattutto al fine di comprendere se eventuali difformità siano da attribuire al mendacio del dichiarante o ad involontarie inesattezze del ricordo; si deve, tuttavia, considerare che, in momenti diversi, può essere fisiologica qualche difformità del racconto, a causa del naturale funzionamento dei meccanismi della memoria.

Non costituisce, per sé sola, manifestazione d'incoerenza un'eventuale maggiore precisione o ricchezza del racconto, rispetto alle prime dichiarazioni rese, a volte, alcuni anni prima e in altra fase del procedimento.

Non necessariamente, infatti, un successivo ricordo è segno di mendacio piuttosto che di una idonea sollecitazione della memoria.

Su tale materia non possono essere formulate - ad avviso della Corte - regole assolute applicabili in via generale per tutte le ipotesi, dovendo essere la valutazione fatta caso per caso in relazione alla personalità del chiamante in reità.

Si deve, poi, rilevare che l'accertamento della sussistenza o dell'insussistenza del requisito della costanza delle dichiarazioni, seppure idonea a fornire indicazioni utili, non può avere un effetto preclusivo sull'ulteriore vaglio dell'attendibilità della dichiarazione e che persino una ritrattazione - in taluni casi e qualora di essa non siano fornite giustificazioni valide e convincenti - lungi dall'inficiare la precedente dichiarazione accusatoria, può costituire ulteriore conferma della sua veridicità (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 15413 del 21.11.90, Mongardi; Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 5536 del 20.5.91, Capece ed altro; Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 8756 del

5.9.91, Giaselli ed altri; Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 7524 del 26.6.92, Biava ed altro; Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 7627 del 30.7.96, Alleruzzo ed altri).

In relazione al contenuto della dichiarazione si deve osservare che l'esame deve essere condotto separatamente per ogni singolo episodio criminoso riferito dal chiamante in correità (o in reità), non potendo essere automaticamente esteso, né in senso positivo né in senso negativo, la verifica riguardante un determinato fatto agli altri narrati dallo stesso soggetto.

Si ritiene, infatti, che devono sempre essere sottoposti ad accurato ed analitico esame critico i singoli elementi di prova per poi procedere a una valutazione congiunta e comparata di essi e - nel caso in cui si valuti una medesima fonte di prova riferentesi a più fatti del medesimo procedimento o addirittura a fatti concernenti procedimenti diversi - la valutazione della fonte deve essere necessariamente condotta attraverso l'esame dei suoi atteggiamenti con riferimento a ciascun fatto, sicché l'attendibilità o l'inattendibilità relativa ad un singolo episodio non può essere estesa meccanicisticamente ad altri fatti, non operando, in questa materia, la c.d. proprietà transitiva delle valutazioni sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Il principio della valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie che provengono da un chiamante in correità implica, dunque, che la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico.

Ulteriore conseguenza è che, nell'ipotesi in cui sia negata l'attendibilità per una parte del racconto, l'inattendibilità non coinvolge necessariamente le altre parti quando non esista una interferenza fattuale e logica tra quella ritenuta falsa e la rimanente narrazione che sia intrinsecamente attendibile e che regga alla verifica giudiziale del riscontro.

Non è, quindi, possibile, far discendere da un mendacio o da una scarsa precisione una generale valutazione di discredito della fonte.

Il suddetto principio vale anche all'interno delle propalazioni riguardanti uno stesso fatto criminoso, sicché deve ritenersi pienamente legittima - per tutte le considerazioni svolte - la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 25.8.1995, n. 9090; Sez. VI, 19.4.1996, n. 4108; Sez. I, 15.5.1997, n. 4495 - ud. 21.4.1997 - Di Corrado ed altri, secondo cui *"E' lecita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correttezza, per cui l'attendibilità del medesimo, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggono alla verifica giudiziale del riscontro; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa, non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico"*; cfr. per l'applicazione del principio della c.d. valutazione frazionata della prova dichiarativa anche nell'ambito di una stessa fase di un solo episodio criminoso, da ultimo, Cass. Pen., Sez. I, 23.11.2000, n. 12094 - ud. 13.10.2000 - Lombardi; Cass. Pen., Sez. I, 19.1.2001, n. 1090 - ud. 18.12.2000 - P. G. in processo contro Orofino G. ed altri, in motivazione, pag. 21 - 23).

In sostanza l'interferenza fattuale tra una serie di circostanze che impedisce, una volta accertata la falsità di una componente della serie di ammettere per vera un'altra circostanza della medesima serie si verifica soltanto quando quella componente della serie sia collegata all'altra da un rapporto di causalità necessario ovvero quando l'una sia antecedente logico dell'altra.

Analogamente, secondo l'orientamento giurisprudenziale citato che questa Corte condivide, è legittimo ritenere provate solo quelle parti del racconto accusatorio per le

quali sussistano validi riscontri, scindendole dalle altre per le quali tali condizioni non ricorrano.

Una volta valutata la credibilità soggettiva del chiamante in correità (o in reità) e la attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, è necessario procedere alla verifica attraverso gli elementi di riscontro esterni.

Va, al riguardo, ribadito che i riscontri possono essere di qualsiasi tipo e natura e sono stati individuati dalla giurisprudenza, di volta in volta, ad esempio nella ricognizione di cose, nel riconoscimento fotografico, negli accertamenti di polizia giudiziaria, nella riscontrata corrispondenza in ordine ai luoghi indicati dal dichiarante, nei legami esistenti tra il chiamante in correità ed altri soggetti facenti parte della stessa associazione criminosa.

Gli elementi integratori idonei a confermare la chiamata in correità possono essere anche di natura logica e possono consistere in altre chiamate in correità.

La convergenza di più chiamate in correità o di più dichiarazioni accusatorie comporta il loro reciproco riscontro, a condizione che le stesse siano rese in modo indipendente, così da escludere che siano il frutto di previo accordo o traggano origine dalla stessa fonte di informazione (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 30.5.1998, n. 6343 - ud. 31.3.1998 - Avila ed altri, secondo cui i riscontri che devono essere esterni alla chiamata “possono consistere in elementi di qualsivoglia natura, cioè non predeterminati per specie o qualità, e quindi anche solo di carattere logico che, pur non avendo autonoma forza probante, siano in grado di corroborare la chiamata, in radice passibile di sospetto, conferendole la credibilità piena di qualsiasi elemento di prova”; Cass. Pen., Sez. I, 23.4.1998, n. 4807 - ud. 31.3.1998 - D’Amora, secondo cui il riscontro esterno “idoneo a confermare l’attendibilità del chiamante, ben può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra chiamata di correo

convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze”; Cass. Pen., Sez. VI, 9.11.2001, n. 39914 - ud. 3.5.2001 - Bonomo e altri, già citata).

Anche la causale del delitto può costituire un elemento di fatto suscettibile di essere riscontrato, sicché - in caso di esito positivo del riscontro - vale a confermare l’attendibilità del dichiarante ed il contenuto della dichiarazione (cfr. Cass., Sez. I, 29.5.1997, n. 5036,).

Quando il riscontro consista in un’altra chiamata in correità non è necessario che quest’ultima - a sua volta - riceva la convalida attraverso altro elemento di riscontro esterno, poiché, in tal caso, si avrebbe la prova desiderata e non sarebbe necessaria alcun’altra operazione di comparazione o di verifica.

Nell’ipotesi di coesistenza e convergenza di più fonti accusatorie i parametri di valutazione della reciproca attendibilità possono essere individuati nell’autonomia e nella convergenza dei rispettivi nuclei fondamentali, autonomia e convergenza tanto più significative quanto più i racconti siano ricchi di contenuto descrittivo.

Eventuali discordanze su alcuni punti possono, in determinati casi, essere attestative della reciproca autonomia delle diverse dichiarazioni accusatorie, in quanto trovino giustificazione in ragioni diverse da quelle ipotizzabili nel mendacio del dichiarante.

La possibilità di valida corroborazione reciproca fra più chiamate in correità (o in reità) opera anche nel caso di chiamate fondate su conoscenza indiretta della condotta attribuita alla persona accusata.

In questo caso, il giudice ha l’obbligo di una verifica accurata dell’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, in applicazione del principio di ordine generale stabilito dal comma primo dell’art. 192 c.p.p. e in osservanza della disposizione contenuta nell’art. 195, richiamato dal successivo art. 210, comma quinto,

c.p.p. (cfr., pressoché nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 11.12.1993 n. 11344 - ud. 10.5.1993 - Algranati ed altri).

Ha, infatti, osservato la Suprema Corte che “la chiamata in reità *de relato*, che rappresenta una fonte indiziaria affine, nella struttura, alla testimonianza indiretta, a differenza della chiamata diretta in reità - la quale può costituire fonte di convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza qualora la stessa abbia trovato riscontri in elementi esterni che, pur non riguardando in modo specifico la posizione soggettiva del chiamato, siano comunque tali da rendere verosimile il contenuto della chiamata stessa - può integrare il grave indizio di colpevolezza solo se sorretta da adeguati riscontri estrinseci in relazione alla persona incolpata e al fatto che forma oggetto dell'accusa. Ed invero, quando la dichiarazione del chiamante si riferisce a circostanze non percepite da lui direttamente, non è sufficiente il controllo sulla sua mera attendibilità intrinseca, ma è necessario un più approfondito controllo del contenuto della dichiarazione, mediante la verifica, in particolare, della sussistenza di riscontri esterni individualizzanti” (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 4.5.1998 n. 1515 - c.c. 12.3.1998 - Bellocco e, in senso conforme, Cass. Pen., Sez. I, 30.7.1997, n. 4618 - c.c. 3.7.1997 - Rigo).

Sotto altro profilo è stato messo in rilievo che per la dichiarazione indiretta “è necessaria, per la sua composta natura, una duplice rigorosa verifica, intrinseca ed estrinseca, una relativa alla credibilità della fonte primaria - il confidente - l'altra relativa alla fonte secondaria - il dichiarante. L'accusa *de relato* abbisogna, quindi, non di un riscontro generico ma di un *quid pluris* più specifico e qualificante, più incisivo ed esterno che, per qualità e quantità, specificità e correttezza, rappresenti, se non un inizio di prova individualizzante, almeno una verifica certa ed esterna dell'effettività, se non

veridicità sostanziale della confidenza” (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 17.12.1996 n. 4144 - c.c. 9.10.1996 - Mannolo).

Infine la chiamata *de relato* - che esige rigoroso controllo sia in riferimento al suo autore, immediato, sia in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso resta estranea al processo - può trovare riscontro anche nelle dichiarazioni di un soggetto che affermi di aver ricevuto dal chiamante la medesima confidenza (cfr. Cass. Pen., 30.6.1993, Tornese).

La valutazione della attendibilità dei collaboratori di giustizia alla luce delle censure difensive degli appellanti

Ciò premesso in linea generale , si procederà qui di seguito ad una valutazione, alla stregua dei principi generali sopra esposti , delle specifiche censure mosse dagli appellanti concernenti l'asserita violazione delle regole di giudizio relative all'apprezzamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che, secondo le impostazioni difensive , sarebbero state recepite acriticamente dai Giudici di Primo Grado e poste a base della decisione , senza il vaglio imposto dall'art. 192 CPP.

In estrema sintesi riassumendo , sotto questo profilo particolare, il contenuto degli appelli proposti sopra diffusamente riportati , si evidenzia schematicamente che :

- gli appellanti GANCI Raffaele, GERACI Antonino e RIINA Salvatore hanno ritenuto erroneo il giudizio di attendibilità sia intrinseco che estrinseco formulato dalla Corte di Assise con particolare riferimento ai collaboratori di giustizia DI MAGGIO Baldassare , CANCEMI Salvatore ,MUTOLO Gaspare , CONTORNO Salvatore , LA BARBERA, Gioacchino, DI MATTEO Mario Santo, GANCI Calogero , ANZELMO Francesco Paolo, BRUSCA Giovanni e FERRANTE Giovan Battista ;

- gli appellanti MADONIA Antonino e MADONIA Francesco hanno mosso articolatissime critiche alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori ANZELMO , GANCI , FERRANTE e BRUSCA , DI MAGGIO , CANCEMI e MUTOLO ;
- l' appellante GANCI Stefano ha lamentato la violazione delle specifiche regole sottese al giudizio di attendibilità estrinseca , ritenendo non sovrapponibili fra loro le dichiarazioni rese da GANCI Calogero e da ANZELMO Francesco Paolo ;
- GALATOLO Vincenzo e PROVENZANO Bernardo hanno genericamente lamentato che la sentenza di primo grado avrebbe fatto una utilizzazione acritica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ;
- CALO' Giuseppe ha criticato in particolare le dichiarazioni rese da CANCEMI Salvatore ;
- MATTEO Motisi ha formulato rilievi alle dichiarazioni rese da CANCEMI, GANCI, ANZELMO e BRUSCA , ritenute inidonee, per la loro estrema genericità a far ritenere fondata l'attribuzione della qualifica di capo – mandamento ,ed inoltre in contrasto con quelle rese da altri collaboratori quali DI CARLO, Francesco e MUTOLO, SIINO ;
- BUSCEMI Salvatore ha rilevato che nessuno dei collaboratori era stato in grado di riferire circostanze fattuali interpretabili quali indizi dell' effettivo esercizio della carica di capo mandamento , tranne CANCEMI le cui dichiarazioni erano in gran parte inutilizzabili e comunque mendaci .

Si reputa pertanto indispensabile procedere ad una verifica delle specifiche questioni prospettate dagli appellanti in relazione a ciascuno dei predetti dichiaranti, per ognuno dei quali si provvederà anche a tratteggiare un brevissimo profilo personale, richiamando, per gli altri collaboratori, le cui dichiarazioni sono state poste a base della sentenza impugnata e nei cui confronti non sono stati invece mossi specifici

rilievi , le già esaurienti argomentazioni poste a base del giudizio positivo di attendibilità complessiva espresso dai Giudici di primo grado .

Va infine , per completezza , precisato che gli appellanti GANCI Raffaele , GERACI Antonino e RIINA Salvatore , hanno svolto critiche anche nei confronti del collaboratore di giustizia Mario Santino DI MATTEO , che non risulta nemmeno escusso nell'ambito di questo processo, e di Gioacchino LA BARBERA che non ha fornito alcuna informazione di rilievo nè in ordine alla strage de qua nè sulla struttura organizzativa di Cosa Nostra ; le predette considerazioni rendono superflua qualsiasi osservazione al loro specifico riguardo .

La valutazione della attendibilità intrinseca dei collaboratori alla luce delle censure difensive degli appellanti

A) Sotto il profilo della credibilità soggettiva

Non par infatti dubbio che le propalazioni rese in relazione al patrimonio cognitivo di ciascun dichiarante siano del tutto logiche e coerenti con le singole posizioni rivestite da ciascuno dei collaboratori all'interno del sodalizio criminoso e pienamente in linea con la struttura organizzativa della associazione criminale "Cosa Nostra." , come già ampiamente motivato nella sentenza di primo grado.

Invero, BRUSCA Giovanni , uomo di onore della famiglia di San Giuseppe Jato e figlio di uno dei maggiori esponenti di Cosa Nostra ,arrestato il 20 / 5 / 1996, venne affiliato formalmente nel 1975 con un padrino prestigioso Salvatore RIINA , legato da forti vincoli di amicizia con il padre Bernardo , che tradizionalmente ne era stato uno dei più fedeli alleati , tanto che dopo il trasferimento in Brasile del capo mandamento Antonino Salamone aveva assunto la reggenza , prima quale sostituto e poi come capo mandamento a tutti gli effetti del territorio di san Giuseppe Jato a partire dagli inizi del 1983.

L'esame della sua condotta connotata da spiccate attitudini operative consente di delinearne uno spessore criminale tra i più elevati all'interno dell'organizzazione nel cui ambito ha progressivamente assunto un prestigio sempre maggiore , dapprima come semplice uomo di onore alle dirette dipendenze di RIINA e, poi, a seguito dell'arresto del padre Bernardo , come sostituto di quest'ultimo .

La sua stretta vicinanza a Riina , favorita dai vincoli di sangue con il padre Bernardo, elemento di spicco dell'organizzazione , ha consentito al BRUSCA di recepire , da un osservatorio privilegiato, le dinamiche evolutive della organizzazione mafiosa venendo anche a conoscenza dei rapporti tra l'organizzazione criminale e i centri di potere politico ed economico .

ANZELMO Francesco Paolo venne “ combinato” in Cosa Nostra “ nel marzo - aprile del 1980 nell'ambito della famiglia della NOCE, a quell'epoca ricompresa nel mandamento di PORTA NUOVA e assunse la carica di sotto - capo nel dicembre 1982 :

“ la situazione è che ero una persona di fiducia ...di GANCI Raffaele, di Totò RIINA , di Pippo GAMBINO cioè ero vicino a loro ...”(v. verbale dell'8 / 3 / 1999 pag. 24).

Anche GANCI Calogero , figlio di Raffaele (quest'ultimo capo dell'omonimo mandamento dall'inizio del 1983) , fu ritualmente affiliato all'associazione sempre nel 1980 nella famiglia della NOCE , in epoca di poco successiva a quella di ANZELMO . Entrambi dichiaravano di avere commesso numerosi delitti per l'organizzazione ancor prima della loro formale affiliazione ; l'ANZELMO annoverava , fra gli altri , il furto della automobile servita per l'omicidio di Boris GIULIANO ed un duplice omicidio in danno di due persone a Belmonte Mezzagno , GANCI Calogero menzionava un omicidio commesso ad Altofonte insieme ad Antonino Madonia .

La stretta vicinanza di ANZELMO Francesco Paolo e GANCI Calogero a GANCI Raffaele , che dal gennaio 1983 assunse la carica di capo mandamento, come segno di ringraziamento per la sua stretta alleanza nella strategia criminale perseguita da RIINA , aveva ben presto comportato il loro coinvolgimento in una serie di efferati delitti fra cui quello in danno del Capitano D'ALEO ,dei Commissari CASSARA' e MONTANA , la strage della Circonvallazione in cui vennero uccisi FERLITO Alfio e uomini addetti alla sua traduzione dal carcere , l'omicidio Dalla Chiesa .

Fra l'altro , le famiglie GANCI e ANZELMO erano legate da rapporti di fiducia anche di tipo familiare in quanto GANCI Raffaele aveva sposato Spina Giuseppina e Anzelmo Rosario (zio di Francesco Paolo) si era coniugato con SPINA Caterina , sorella di Giuseppina ; anche ANZELMO Francesco Paolo si era sposato con una SPINA e GANCI Calogero , a sua volta, con la figlia di ANZELMO Vincenzo.

Entrambi i collaboratori dimostravano di avere conoscenze approfondite sulle regole che governano la Commissione dei delitti in Cosa NOSTRA e delle dinamiche evolutive interne che si erano man mano realizzate nei vari mandamenti , illustrando nel dettaglio la storia relativa al mandamento della NOCE .

FERRANTE Giovanbattista, uomo di onore della famiglia di San Lorenzo, nel solco segnato dal padre e dal nonno , era stato combinato nel dicembre 1980 , insieme ai fratelli Salvatore e Girolamo BIONDINO e Isidoro FARAONE ed aveva avuto come padrino Rosario RICCOBONO , capo – mandamento di Partanna Mondello .

Dopo la uccisione di Rosario RICCOBONO, strangolato il 30 / 11 / 1982, la famiglia era stata sciolta e , a seguito di nuove elezioni Pippo GAMBINO ,con il quale il FERRANTE aveva stretto un legame strettissimo , era divenuto capo mandamento di San LORENZO .

Dichiarava anch'egli di avere partecipato a numerosi delitti, fra cui l'omicidio CASSARA', CAPACI , Via d'Amelio , omicidio LIMA .

Solo dopo la strage di CAPACI erano iniziate le indagini nei confronti di lui ,fino ad allora ritenuto persona al di sopra di ogni sospetto che svolgeva regolarmente una attività lavorativa , come autotrasportatore .

Il predetto venne arrestato nel mese di novembre 1993 per la strage di Capaci a seguito delle dichiarazioni di DI MATTEO , CANCEMI, LA BARBERA ed ha iniziato a collaborare a partire dal Luglio 1996 , fornendo, subito , fra l'altro , un contributo importante per la individuazione di uno dei più importanti arsenali di armi di cui disponeva Cosa Nostra .

Va in particolare evidenziato che il collaboratore ammetteva spontaneamente i fatti della strage CHINNICI , rendendo le prime dichiarazioni quando non era ancora emerso nessun elemento a suo carico, poiché il GANCI , pur riferendo della presenza del CAMION Leoncino dal quale era stato azionato il telecomando , non era stato in condizioni di indicare chi fosse alla guida del mezzo né era a conoscenza della partecipazione del FERRANTE .

La provenienza dei quattro collaboratori ai mandamenti all'epoca dei fatti " più operativi "nell'ambito dell'organizzazione criminale, giustifica pienamente anche la loro partecipazione, con ruoli di primaria rilevanza, anche in questo gravissimo episodio delittuoso .

MUTOLO Gaspare venne affiliato in Cosa Nostra sin dall'anno 1973 nell'ambito del mandamento di Partanna Mondello retto da Saro RICCOBONO ed ha iniziato a collaborare nel Luglio del 1992 ..

Particolarmente vicino a quest'ultimo, il MUTOLO era stato in contatto con Salvatore RIINA durante il periodo di latitanza di quest'ultimo che lo aveva personalmente scelto come "persona a disposizione" della famiglia di Partanna Mondello .

La lunga militanza in Cosa Nostra da epoca risalente nel tempo rende altamente plausibile la sua approfondita conoscenza delle dinamiche interne a Cosa Nostra e consente di avere un quadro della situazione anche relativamente al periodo del cd. triumvirato e alla nascita dei vari mandamenti.

CONTORNO Salvatore , combinato nel 1975 nella famiglia di Santa Maria del Gesù , ebbe rapporti stretti con Stefano BONTATE e gli altri appartenenti alla ala moderata ; detenuto dal 1982 ha narrato con dovizia di particolari le fasi dello scontro cruento fra le cosche nel cui corso aveva subito impressionanti perdite fra parenti ed amici, fornendo utili indicazioni in ordine alle dinamiche evolutive del fenomeno mafioso.

Il patrimonio conoscitivo di CANCEMI Salvatore (combinato alla presenza di Pippo Calo' nel 1976) è connotato da una particolare ricchezza di informazioni in quanto , dopo l'arresto di Pippo CALO' nel 1985, divenne il reggente del mandamento di Porta Nuova ; ed è certo, sulla base di quanto definitivamente accertato in numerosi processi, taluni dei quali già definiti con sentenze irrevocabili, che tale collaborante ricopriva

ancora tale carica (che lo legittimava a partecipare alle riunioni della c.d. *cupola di cosa nostra*) il giorno 22 luglio 1993 in cui decideva di compiere una scelta, se non unica, quantomeno assai rara nella storia dell'associazione mafiosa: quella cioè di iniziare a collaborare con la giustizia contestualmente ad una spontanea presentazione ai Carabinieri di Palermo, in un momento in cui era, non solo libero, ma ancora in possesso dei suoi poteri di *reggente* di un *mandamento* importante come quello di Porta Nuova.

Ciò posto, deve osservarsi che, sin dall'inizio della sua collaborazione, il CANCEMI ha fornito notizie di prima mano sulla più recente evoluzione delle *famiglie di cosa nostra* e sui collegamenti da questo sodalizio intrattenuti con pezzi delle *Istituzioni*, facendo inoltre spontaneamente recuperare agli inquirenti ingenti somme di denaro (due milioni di dollari), frutto di traffici di sostanze stupefacenti.

Nel corso della sua collaborazione il CANCEMI ha ammesso altresì di avere avuto un ruolo, oltre che in un gran numero di delitti di ogni tipo, in innumerevoli fatti di sangue, fra cui appare opportuno citare, per la loro gravità, le stragi di Capaci e di via D'Amelio, ove persero la vita, fra gli altri, il dott. FALCONE ed il dott. BORSELLINO, e l'omicidio dell'On. Salvo LIMA avvenuto il 12 marzo 1992.

Detto ciò, va soggiunto che la Corte non ignora certo che, in questo come in tutti i processi in cui debbono essere valutate le dichiarazioni di questo collaborante, assai accurata e rigorosa deve essere l'esame dell'attendibilità intrinseca e la ricerca dei riscontri estrinseci, se non altro perché costituisce oramai dato acquisito che, in taluni casi, solo nel momento in cui altri collaboratori lo hanno chiamato in causa per fatti gravissimi, quali per l'ap punto i summenzionati fatti criminosi, il CANCEMI si è finalmente deciso ad ammettere del tutto le proprie responsabilità.

E' comunque doveroso aggiungere che, nel momento stesso in cui è stato chiamato in causa in relazione alla conoscenza di determinati fatti, il collaborante ha immediatamente offerto il riscontro, non solo ammettendo le proprie responsabilità e fornendo le notizie in suo possesso, ma indicando altresì particolari del tutto inediti che, a loro volta riscontrati, hanno consentito di pervenire ad una completa ricostruzione dei fatti e delle singole responsabilità.

DI MAGGIO Baldassare venne combinato intorno agli anni '81 – '82 nella famiglia di San Giuseppe Jato, alla presenza di Bernardo BRUSCA che gli fece da padrino , con il quale rimase in stretti legami di fiducia tanto da aiutarlo durante il periodo di latitanza di quest'ultimo, il quale proprio per la fiducia che nutriva verso di lui gli affidò la gestione del mandamento in un periodo in cui fu arrestato .

b) sotto il profilo della originalità ed autonomia

L'originalità delle loro dichiarazioni è dimostrata dalla diversità del proprio bagaglio di conoscenza , in relazione proprio al ruolo e alla posizione rivestita da ciascuno di essi all'interno della organizzazione e agli specifici e diversi compiti dai medesimi svolti .

La stretta vicinanza di BRUSCA Giovanni a RIINA Salvatore spiega , ad esempio, la sua approfondita conoscenza anche di parte della fase prodromica alla esecuzione in senso stretto dell'agguato ; proprio con riferimento a questa fase il collaboratore ci ha consentito di " fotografare" quell' incontro in Contrada Dammusi tra i cugini Ignazio e Antonino SALVO , RIINA Salvatore e Bernardo BRUSCA avvenuto nell'estate 1982, che rappresenta uno snodo significativo della presente vicenda processuale .

Inoltre le dichiarazioni del BRUSCA permettono di comprendere l'evoluzione , nel corso del tempo , delle modalità operative dell'agguato .

Nella dinamica organizzativa del delitto il BRUSCA dapprima era stato incaricato di effettuare le prove di sfondamento sul vetro blindato e, poi, a seguito delle modifiche del piano organizzativo, di procurare l'esplosivo e di preparare l'autobomba.

FERRANTE Giovan Battista ha fornito particolari importanti sul prelevamento del camion e sull'incarico in tal senso portato avanti dal suo mandamento e dal suo "capo" Giuseppe Giacomo GAMBINO, a sua volta strettamente legato a GANCI Raffaele, anche di vincoli di parentela in quanto quest'ultimo aveva sposato in seconde nozze la sorella del GAMBINO.

Proprio il GAMBINO aveva affidato al FERRANTE, nella sua qualità di autotrasportatore, il compito specifico di guidare il camioncino, il cui uso si è rivelato, come vedremo, di estrema utilità ai fini della buona riuscita dell'agguato perché consentiva una migliore visuale, stante la sua posizione elevata rispetto ad una comune autovettura.

L'attività svolta dai componenti della famiglia della NOCE nella fase esecutiva della strage, così come risulta dalle dichiarazioni rese da GANCI Calogero ed ANZELMO Francesco Paolo, risponde inoltre perfettamente al principio gerarchico e a quello di territorialità tipici della cultura mafiosa.

Alla famiglia in questione venne infatti affidato il delicato compito di recupero del primo posteggio dinanzi a casa CHINNICI, svolto direttamente da GANCI Raffaele, nella qualità di capo – mandamento, e da ANZELMO Francesco Paolo, nella qualità di sotto – capo, mentre la successiva attività di occupazione rotativa del predetto parcheggio con auto "pulite" sempre diverse, attività più routinaria, venne realizzata anche dagli altri uomini di onore della famiglia (tra cui Stefano e Calogero GANCI).

Tali incarichi appaiono pienamente rispondenti alla gerarchia dei ruoli rispettivamente rivestiti dai personaggi in questione nell'ambito della organizzazione.

Coerente con il principio di territorialità risulta inoltre l'affidamento a uomini appartenenti al neo costituito mandamento della NOCE dell'incarico di compiere il furto dell'auto destinata ad autobomba; furto avvenuto in via Migliaccio ricadente nel territorio di tale mandamento.(si vedano in proposito le dichiarazioni rese da GANCI Calogero ed ANZELMO Francesco Paolo).

Il contenuto delle loro singole dichiarazioni esclude poi la sussistenza di ogni benché minimo elemento che possa far deporre per una concertazione tra i collaboratori , talchè non possono in alcun modo ritenersi fondate le generiche affermazioni in ordine alla asserita “ contaminatio “ delle stesse , su cui hanno tanto insistito i difensori degli appellanti e in particolare quello di MADONIA Antonino e Francesco.

Sotto tale aspetto , e scendendo più nel particolare, non può certo sostenersi che la autonomia delle dichiarazioni accusatorie dell'ANZELMO rispetto a quelle del GANCI sia stata in qualche modo compromessa dai loro pregressi periodi di codetenzione nella stessa cella del Carcere dell'Ucciardone di Palermo.

La difesa di MADONIA Antonino , nell'adombrare i sospetti che le loro dichiarazioni siano il frutto di una artificiosa e concordata elaborazione mendace , non fornisce alcun elemento probatorio a supporto delle proprie argomentazioni difensive , deponendo , anzi, in senso contrario ai predetti assunti difensivi, il complesso delle emergenze processuali risultanti dalla istruttoria dibattimentale di primo grado, nel quale la presente tematica è stata ampiamente approfondita e sviluppata .

E' emerso anzitutto che la condivisione della medesima cella da parte di GANCI ed ANZELMO durante il periodo di celebrazione del processo cd. “Agrigento + 61 “, peraltro ammessa da entrambi i collaboratori senza alcun problema , è risalente addirittura all'anno 1995 , - (ad eccezione di soli due giorni dall'8 al 10 marzo 1996

) -, per come risulta dalla certificazione acquisita , quando non si profilavano nemmeno i prodromi della loro futura ed autonoma collaborazione .

L'ANZELMO ha precisato infatti che dopo la uccisione dell'Agente di Polizia Penitenziaria MONTALTO , ciò non gli fu più permesso (v. verbale ud. 9 / 3 / 1999).

In proposito l' ANZELMO riferiva :

“le posso dire che le udienze del 95, quando c'erano udienze a Palermo io e Calogero Ganci stavamo prevalentemente nella stessa cella ;

Precisava che ciò avveniva per periodi limitati nell'arco di un mese in sostanza nei giorni di udienza :

“No, non si tratta signor Presidente di mesi , si trattava di giorni perché ci appoggiavano per dire c'erano tre udienze , poi la sospendevano fra un mese , a noi ci partivano. Quindi non è che si tratta ... potevano essere pure 15 giorni di seguito, poi il prossimo mese . Cioè, ma era solo ed esclusivamente nel periodo che noi avevamo le udienze del processo Agrigento.”

Il collaboratore non ricordava la temporale cadenza delle udienze ” *anche perché andava a rilento questo processo “.*

Inoltre , deve, del pari, escludersi che vi siano , anche astrattamente, state occasioni per concordare le versioni da rendere agli investigatori anche nel 1996, in epoca prossima all'inizio della collaborazione da parte di GANCI Calogero, durante i momenti di celebrazione delle udienze del predetto processo “ Giuseppe Agrigento +61” in quanto si è accertato che per un periodo GANCI Calogero ed ANZELMO Francesco Paolo erano sistemati nella stessa gabbia con GANCI Raffaele e Domenico GANCI,

soggetti questi ultimi che notoriamente non hanno mai collaborato con l' Autorità Giudiziaria.

In un successivo periodo l' ANZELMO venne addirittura sistemato in una cella attigua rispetto a quella degli altri .

E' dunque impensabile che , alla presenza di GANCI Raffaele e Domenico, personaggi irriducibilmente legati all'organizzazione mafiosa , GANCI Calogero possa avere stretto accordi o anche solo effettuato accenni in ordine a dichiarazioni da rendere all' Autorità Giudiziaria nell'ambito di una collaborazione con quest'ultima.

Né , sotto il medesimo profilo , può essere strumentalizzato l'incontro avvenuto il 17 / 6 / 1996 in una Caserma dei Carabinieri a Caltanissetta e sollecitato dallo stesso GANCI Calogero per convincere anche il proprio fratello Domenico ed il cugino ANZELMO ad intraprendere, anch'essi, una attività di collaborazione con l' Autorità Giudiziaria , incontro svolto, ovviamente, in presenza delle Forze di Polizia.

L' ANZELMO specificava , tra l' altro , che prima di tale incontro il GANCI non gli aveva mai manifestato l'intenzione di collaborare , riferendo che con il cugino si erano talvolta limitati a sfogarsi reciprocamente rappresentando , ciascuno , le proprie amarezze sulle scelte strategiche adottate dalla organizzazione a seguito dell'omicidio di Stefano BONTATE, che avevano portato al predominio incontrastato di Salvatore RIINA (v. verbale 8 / 3 pag. 29 e 9 / 3 / 1999 pag. 13).

Si riporta il relativo verbale del 9 / 3 / 1999 pag. 13 :

PRESIDENTE Senta, questo incontro con Calogero Ganci che avete avuto a Caltanissetta, mi pare il 17 giugno del '96, e' avvenuto in una struttura di Polizia?
ANZELMO FRANCESCO: - Se non ricordo male era una caserma di Carabinieri.
PRESIDENTE: - E inizialmente, quindi, con Calogero Ganci vi era stata semplicemente una sorta di... vi eravate un po' sfogati, vi eravate...

ANZELMO FRANCESCO: - Ecco, sì, questo.

PRESIDENTE: - Vi eravate...

ANZELMO FRANCESCO: - Era uno sfogo tra di noi.

PRESIDENTE: - ...esternati la reciproca stanchezza. ma non c'era stata...

Pagina: 13

ANZELMO FRANCESCO: - Ma no... ma no... ma no entrare nei particolari.

PRESIDENTE: - Ma nessuno aveva manifestato...

ANZELMO FRANCESCO: - No, no...

PRESIDENTE: - ...il proposito di collaborare?

ANZELMO FRANCESCO: - No, asso...

PRESIDENTE: - Neanche in modo...

ANZELMO FRANCESCO: - No, assolutamente.

Le emergenze processuali fanno infatti fondatamente escludere che in quell'occasione possa essere stato concordato un piano congiunto finalizzato alla predisposizione di dichiarazioni concordi sulla strage, sol che si consideri che lo stesso ANZELMO il giorno successivo al predetto incontro, ossia il 18 / 6 /1996 si premurò subito di rendere pubblica la notizia; ciò avvenne in occasione della celebrazione di una udienza del processo cd. Giuseppe Agrigento +61, con una dichiarazione fatta al Presidente della Corte di Assise di Palermo Dott. Scaduti, resa, evidentemente, proprio per prendere le distanze dal cugino Ganci Calogero e per manifestare, in qualche modo, pubblicamente, dinanzi agli altri coimputati, la sua disapprovazione.

In proposito l' ANZELMO ha dichiarato : (verbale 8 / 3 / 1999 pag.33, 34 :)

“sono salito in questo blindato dei Carabinieri e mi hanno portato diciamo qua a Caltanissetta e qua ho visto a Calogero Ganci e... mi chiamò e mi disse: "vedi che io sto collaborando" dice, e proprio (le) dicevo questo, dice: "Siccome dice so che pure tu - dice - sì stanco di 'sta "Cosa Nostra", di tutte queste situazioni di qua - dice - collabora pure tu - dice - Già' ce l'ho detto - dice - pure a mio fratello

Mimmo, che e' venuto - dice - prima di te, però mio fratello Mimmo - dice - mi ha detto, dice: fai bene - dice - perché tu c'hai questo coraggio - dice - io questo coraggio - dice - di fare questa situazione non ce l'ho" dice. Al che io ci dissi... le ripeto, perchè io fui preso alla sprovvista, io non me l'aspettavo un discorso di questo, ci dissi: "No, Calogero, ti ringrazio – ci dissi – ‘ u Signori t’aiuta – ci dissi – a me lasciamo stare “

Alla successiva udienza (verbale del 9 / 3 pag. 12) L’ANZELMO ha specificato le ragioni della comunicazione in pubblica udienza :

PRESIDENTE: - Senta, quali sono state le ragioni di quella comunicazione che avete fatto in pubblica udienza durante il dibattimento presieduto dal Presidente Scaduti?

ANZELMO FRANCESCO: - Ma le ragioni erano perchè si doveva dire, cioè, non e' che uno, che fa, se lo teneva per sè? Anche perche' gia' Mimmo l'aveva passato gia' a Nino Madonia la sera stesso, perche' erano... non so in che piano erano della Sezione IX ma erano in celle attigue, e quindi diciamo già lui l'aveva comunicato.

Io non sapevo se Calogero a Mimmo... perchè lui mi raccontò il discorso che ha avuto con Mimmo, che prima di me si era incontrato con Mimmo ma non sapeva se c'aveva comunicato "ora viene Paolo". Quindi io non e' che me lo posso tenere per me il discorso, perchè se mi tengo un discorso di questo genere già do modo di dire: "Ma perchè questo non lo sta dicendo? Che l'ha chiamato Calogero".

PRESIDENTE: - Dico, ma era anche un modo in un certo qual modo per danneggiare questa fase iniziale di collaborazione?

Pagina:12

ANZELMO FRANCESCO: - No, io l'ho detto solamente per mettermi a posto io agli occhi degli altri.

Non è nemmeno seriamente ipotizzabile che gli altri contatti che possono esservi stati fra GANCI Calogero e ANZELMO Francesco Paolo , entrambi imputati del processo

cd. "Agrigento" +61, durante i fugaci momenti di trasporto nelle traduzioni per le udienze siano stati sfruttati per la predisposizione di accordi manipolatori .

Nella istruttoria dibattimentale è stato approfondito anche l'aspetto relativo ai contatti avuti fra ANZELMO e FERRANTE in occasione della partecipazione di quest'ultimo , anch'egli imputato in quel processo, alle udienze nei giorni 24 e 25 giugno 1996 .

Sul punto l'Anzelmo ha tranquillamente ammesso che erano stati collocati in celle attigue e che si poteva comunicare " *si può parlare tranquillamente e serenamente comunicare ma anche dove c'è la parete divisoria si parla magari uno deve alzare la voce di più perché ci sono delle feritoie, che la voce passa* ", ma di non avere saputo nulla sul fatto che costui avesse intenzione di collaborare con la giustizia .

All'udienza dell'8 / 3 / 1999 ANZELMO ha dichiarato di avere saputo che GANCI Calogero collaborava a seguito dell'incontro avuto con lui presso la caserma dei Carabinieri ma di non sapere nulla sul conto di FERRANTE :

" Ma FERRANTE.. ..no, FERRANTE io non lo so , io nemmeno so quando iniziò..."

Io ho avuto il 4 luglio ho avuto il contatto, lui non lo so quando è che iniziò a collaborare, non so la data de suo inizio della col..Io il 4 luglio ho avuto il contatto con il Dottor Savina ed il 12 luglio mi hanno portato via..... "

Ed ancora nel verbale dell'8 / 3 / 1996 alle pagg. 40 e 41 :

P.M. - Volevo chiederle un'altra cosa: quando lei ha iniziato a collaborare nel luglio del 1996, avevano già iniziato a collaborare Ferrante Giovan Battista e Calogero Ganci; Calogero Ganci e' suo cugino, quindi lo conosce, lei conosceva Ferrante Giovan Battista?

ANZELMO FRANCESCO: - No, ma io non lo sapevo che collaborava Ferrante Giovan Battista. Non lo so quando ha colla... quando cominciò a collaborare Ferrante Giovan Battista.

P.M. : - Vorrei sapere se lei iniziando a collaborare, e soprattutto riferendo all'A.G. i fatti più gravi, tra i quali quello per cui oggi e' imputato e cioè per la strage Chinnici, era già a conoscenza per averlo appreso da lettura di verbali o eventualmente da fatti di cronaca e da, appunto, resoconti giornalistici, del contenuto delle dichiarazioni rese da Calogero Ganci e Ferrante Giovan Battista.

ANZELMO FRANCESCO: - No, ma forse non mi sono spiegato. Io di Giova... di Giovanni Ferrante, di Gio... di

Pagina: 40 Giovanni Ferrante l'ho saputo dopo che collaboravo io che lui collaborava. Io non e' che sapevo che lui collaborava, Giovanni Ferrante.

P.M. - (E qui)...

ANZELMO FRANCESCO: - Anche, anche perchè non so quando cominciò lui a collaborare Ferrante. Io, io ho collaborato a luglio, lui non lo so quando iniziò a collaborare.

P.M. - E per Calogero Ganci lei già conosceva il contenuto delle dichiarazioni che aveva reso il Ganci con riferimento alla strage Chinnici?

ANZELMO FRANCESCO: - No, come facevo...? Cioè, non e' che avevo ricevuto niente io. Non avevo... non e' che avevo io... che avevo ricevuto mandato di cattura, io niente avevo ricevuto.

Tali dichiarazioni appaiono pienamente convincenti anche alla luce di quanto affermato da FERRANTE .

Significative in proposito sono le dichiarazioni da quest'ultimo rese all'udienza del 26 / 3 / 1999 quando, nell'escludere categoricamente qualsiasi forma di accordo con l'ANZELMO, così si esprimeva :

FERRANTE Giovan Battista (ud. 26 / 3 / 1999 pag. 40):

“ allora innanzitutto le premetto che eravamo tutti in regime di 41 bis e ... e il fatto di parlare ...il fatto di parlare , di confidare ad una persona che ...che .. chiaramente .. con cui uno aveva fatto diversi omicidi non era assolutamente normale . E comunque io non ho mai confidato a Paolo ANZELMO né tantomeno ad altri che avevo intenzioni di collaborare . Il fatto credo di averlo dimostrato anche perché ripeto io all’inizio e non .. non aveva neanche io alcuna intenzione di collaborare , ma semplicemente quella di dissociarmi . Con Paolo abbiamo parlato del fatto che ...suo cugino stava collaborando, ma che io avrei confidato ad altri la mia intenzione di collaborare questo no, né a Francesco Paolo né a nessun altro “.

Il travagliato percorso verso la collaborazione intrapreso dal FERRANTE a partire dalla metà del Luglio 1996 non lascia nemmeno supporre, in via astratta, la ipotesi dei pretesi accordi manipolatori .

All’udienza del 24 / 3 / 1999 (v. pagg135 e segg.) quest’ultimo dichiarava che la sua intenzione iniziale era solo quella di dissociarsi e di ammettere soltanto le sue responsabilità , senza chiamare altri in correità :

“...La mia intenzione inizialmente non era quella di collaborare pienamente , ma era quella di dissociarmi e quindi ammettere soltanto le mie responsabilità senza chiamare in correità nessun altro“Il discorso di chiamare in correità altri in un primo momento non...diciamo che mi veniva un po’ difficile da superare ...” ;

Risulta dunque chiaramente che il FERRANTE si decise a collaborare solo quando si rese conto che questo era l’unico modo per consentire alla sua famiglia di allontanarsi dalla Sicilia .

Anche per il BRUSCA, che dal punto di vista cronologico ha reso per ultimo le definitive dichiarazioni alla Autorità Inquirente rispetto agli altri tre collaboratori, e cioè a partire dal mese di Agosto 1996, il tenore stesso delle sue dichiarazioni esclude che egli si sia appiattito, sulle dichiarazioni altrui, particolare di cui, peraltro, non vi è nessun elemento che possa minimamente supportare tale sospetto.

Il predetto collaboratore, come già si è detto, ha contribuito ad arricchire il quadro probatorio già abbondantemente delineatosi fornendo dei particolari sino ad allora sconosciuti.

Anche per il periodo immediatamente successivo all'inizio della fase di collaborazione devono escludersi contatti fra i predetti collaboratori.

ANZELMO Francesco Paolo ha dichiarato in proposito che il 12 luglio 1996 venne trasferito in una struttura carceraria, escludendo di avere avuto contatti con chicchessia, tranne che con gli Agenti Carcerari *“chiuso in una stanza da solo, non avevo nemmeno le finestre, non vedevo nemmeno il cielo eh proprio da solo, non avevo contatti con nessuno”*.

Giova in proposito poi rammentare che l'ampiezza delle dichiarazioni rese da ciascuno di essi su un numero rilevantissimo di fatti criminosi, oltre a quello oggetto del presente processo, rende inverosimile la ipotesi di qualsivoglia concertazione che, anche secondo la stessa prospettazione difensiva, non poteva che avvenire in un ambito temporale estremamente circoscritto ed ostacolato dalla presenza di terze persone.

Inoltre la disamina di ogni specifica dichiarazione relativa a questo fatto delittuoso, ognuna ricca di particolari e dettagli propri, in ragione della specifica forma di partecipazione alla strage vissuta da ognuno dei collaboratori, costituisce la prova della originalità e della piena autonomia delle rispettive dichiarazioni.

Sono poi le marginali e limitate differenze individuabili nelle loro narrazioni , nessuna delle quali inquinante il nucleo essenziale della narrazione, ed agevolmente spiegabili con il decorso del notevole tempo trascorso dall'epoca dei fatti, ad escludere la sussistenza di qualsiasi ipotetico "accordo manipolatorio ".

Quanto alla "improvvisa "divulgazione delle prime dichiarazioni rese da Calogero GANCI sulla strage CHINNICI su giornali a tiratura nazionale e regionale che avrebbe, a dire della difesa di MADONIA Antonino , inquinato le dichiarazioni degli altri collaboratori , si osserva , in linea di principio, che non possono certo ritenersi aprioristicamente inattendibili le dichiarazioni di quei collaboratori che , in relazione al tempo del loro contributo investigativo, possano già ad essere a conoscenza di quelle rese in precedenza da altri collaboranti .

Come è noto , secondo la giurisprudenza consolidata , la pubblicazione di precedenti dichiarazioni accusatorie di altri soggetti non può, per ciò solo, inficiare l'attendibilità di quelle successive , ancorché di contenuto per lo più conforme, la cui autonoma provenienza dal bagaglio proprio del dichiarante può essere accertata - sul piano soggettivo come su quello oggettivo - in vario modo, non escluso il rilievo di ordine logico concernente "il radicamento dei due propalanti nella realtà criminale mafiosa, con la connessa possibilità di conoscenza di prima mano" (cfr. Cass. Sez.I n. 80/1992 cit.; nonché, nello stesso senso Cass. sez. I, 16.6.1992 n. 6992; cfr. da ultimo Cass. n. 4108/96 cit.).

Talchè , neppure l'accertata conoscenza delle prime propalazioni, inevitabilmente generiche nelle versioni giornalistiche, è di ostacolo alla valutazione positiva dell'originalità di quelle successive, soprattutto quando in queste ultime siano ravvisabili "elementi di novità e originalità" e, comunque, in assenza di "altri e

comprovati elementi che depongano nel senso del "recepimento manipolatorio" di quelle anteriori da parte di quelle posteriori.

Ed invero , la lettura degli stralci di giornale allegati dalla difesa, - (v. produzione documentale di MADONIA Antonino contenuta nel faldone n.21 gruppo n.1) - mostra all'evidenza la infondatezza dell'assunto difensivo , contenendo ciascuno di essi notizie molto vaghe e frammentarie rispetto alle dettagliate e specifiche dichiarazioni dei vari collaboratori. di giustizia.

Il primo articolo giornalistico a fornire notizie sullo sviluppo di indagini relative alla strage in danno del Dott. CHINNICI e della sua scorta risale al 21 / 6 / 1996, data in cui veniva pubblicato sul quotidiano Il Giornale di Sicilia a firma di L. GARGANO.

Orbene, in esso veniva esclusivamente diffusa la notizia dell'inizio della collaborazione da parte di GANCI Calogero, rappresentando che il predetto aveva confessato di avere partecipato materialmente agli omicidi in danno del Gen. Carlo Alberto DALLA CHIESA e del Dott. CHINNICI e aveva fornito i nomi dei suoi complici . Con specifico riferimento all'episodio delittuoso oggetto dell'odierno processo nel giornale veniva indicato il ruolo attribuito dal GANCI a BRUSCA Giovanni in cui colui che guidò la macchina con l'esplosivo in via Pipitone mentre era solo accennato il coinvolgimento di ANZELMO Francesco Paolo *“ del commando avrebbero fatto parte lo stesso GANCI e il cognato Francesco Paolo Anzelmo.”*

Ed ancora, nel Giornale di Sicilia del 23 / 6 / 1996 a firma F. MASSARO vi è un articolo sempre dedicato alle dichiarazioni rese da GANCI in cui si riporta che costui *“ ha indicato Nino MADONIA tra i componenti del commando che uccise il Giudice nell'83 “* ed ancora : *“Oltre a Nino MADONIA il commando sarebbe stato composto da lui stesso, dal cognato Francesco Paolo Anzelmo e da Giovanni BRUSCA . Il boss di*

san Giuseppe Jato , che allora aveva ventisei anni, avrebbe avuto il compito di portare fino a via Pipitone Federico l'auto piena di esplosivo “.

Il giornalista F. MASSARO , nel riportare nel Giornale di Sicilia del 19 / 7 / 1996 la notizia dell'inizio della collaborazione di FERRANTE Giovan Battista , fa qualche cenno alle sue ammissioni di responsabilità negli attentati di via D' Amelio in danno del Dott. BORSELLINO e di via Pipitone in danno del Dott. CHINNICI e al ruolo svolto dagli altri esecutori materiali .

La notizia giornalistica è del seguente tenore :

“A proposito di CHINNICI il pentito ha riferito di essere stato convocato in via Pipitone Federico la mattina stessa della strage da Nino MADONIA. All'appuntamento FERRANTE si presentò con il suo autocarro , MADONIA lo fece posteggiare ad una cinquantina di metri dall'abitazione del Giudice e si nascose sul cassone dal quale aveva una perfetta visuale dell'ingresso dello stabile . Proprio da tale posizione il figlio di Don Ciccio , ha detto FERRANTE, azionò il telecomando e scatenò l'inferno “

Anche sul periodico Panorama allegato del 4 / 7 /1996 di l. MILELLA vengono riportate scarse informazioni delle dichiarazioni rese da GANCI Calogero:

“ L'auto fu fornita da noi GANCI . La rubammo e la consegnammo a Nino MADONIA. Poi sempre noi ci appostammo sotto la casa del Giudice per occupare con una nostra vettura il posto dove sarebbe stata messa la 126. Giovanni BRUSCA , in un garage, preparò la macchina con l'esplosivo : Lo vidi mentre spiegava a MADONIA il funzionamento . Fu lui quella mattina molto presto a portare l'auto sul posto . A cento metri si fermarono sia MADONIA che BRUSCA. Avevano in mano un attrezzo con un'antennina . Io me ne andai con la mia GOLF. Il giorno stesso ci fu la strage “.

Orbene ,nel caso di specie , l'analisi delle dichiarazioni rese dai vari collaboratori consente di fugare ogni dubbio in proposito, dal momento che ogni narrazione si caratterizza per la esposizione di specifiche informazioni e particolari che non possono certamente ritenersi frutto di conoscenza appresa dalle letture dai giornali o il risultato di pedissequa ripetizioni di affermazioni precedentemente rese da altri .

Dunque, proprio la specificità che caratterizza ogni singola dichiarazione, tutte, come vedremo, debitamente riscontrate, fa categoricamente escludere che i dichiaranti possano essere venuti a conoscenza delle modalità di realizzazione dell'agguato non già attraverso un 'esperienza personalmente vissuta , bensì tramite fonti di informazione .

Occorre ancora sottolineare in proposito che, in base ai consolidati principi giurisprudenziali, il Giudice non deve fornire , in tali casi, la prova negativa della possibilità di conoscere i particolari del fatto riferiti attraverso le comuni fonti di informazione , circostanza che sarebbe impossibile da dimostrare, ma esclusivamente indicare gli elementi in base ai quali possa ragionevolmente escludersi che il racconto sia frutto di operazioni manipolatorie di dati di comune conoscenza , ferma restando , ovviamente, la possibilità per la difesa di fornire la prova contraria (v. Cass. 1998 n. 8057) .

Proprio in ragione delle predette considerazioni, questa CORTE ha ritenuto superfluo escutere i giornalisti che hanno redatto gli articoli di giornale prodotti , essendo sufficiente in proposito la disamina del contenuto dei loro rispettivi scritti, apparendo , fra l'altro , assolutamente non produttiva la dedotta esigenza difensiva di conoscere le fonti delle notizie oggetto dei rispettivi articoli .

E' apparso anche inutile , alla stregua di quanto sopra, ed avuto riguardo ai resoconti giornalistici , acquisire le video cassette relative ai servizi televisivi del giorno 21 / 6 / 1996 , sostanziosamente, tra l'altro, la richiesta formulata nell'interesse di MADONIA Antonino in una indagine di tipo meramente esplorativo , non essendo stato fornito da tale difesa alcun elemento specifico in ordine al contenuto dei servizi televisivi in questione che potesse farne desumere una qualche rilevanza ai fini del presente giudizio , come pure risulta dal tenore estremamente generico delle richieste avanzate a tal fine, a suo tempo, dallo stesso difensore alle emittenti televisive e rimaste inevase (si confrontino le richieste contenute nel faldone 21 della produzione documentale di MADONIA Antonino).

Del tutto fuorvianti sono gli assunti difensivi tesi ad accreditare l'ipotesi che FERRANTE abbia ammesso di avere appreso informazioni su tali gravi fatti di cronaca dai mass media , estrapolando la seguente frase del FERRANTE “ *ho saputo dai telegiornali chiamasi via PIPITONE Federico* “ dal contesto nell'ambito del quale era stata resa , cercando di conferirgli un significato del tutto diverso da quello effettivo (v. atto di appello di MADONIA Antonino) .

Il FERRANTE (ud. 26 / 3 pag. 97 e segg.) aveva riferito che quando fu contattato dal GAMBINO non sapeva quale dovesse essere il suo compito specifico rammentando di essere stato accompagnato sui luoghi dal GAMBINO e poi da MADONIA Antonino; di non avere chiesto al MADONIA quale fosse l'obiettivo e le concrete modalità operative e di avere saputo dopo che una delle vittime era il Dott. CHINNICI .

Soggiungeva di avere appreso , di conseguenza, solo successivamente i nomi delle vittime e il nome della strada ove si era consumata la strage, come precisato nelle dichiarazioni sopra riportate , quando arrivò a casa di Mario TROIA , apprendendo in tale occasione la notizia dal telegiornale ricordando di essersi anche rammaricato per

la morte di estranei , come il portiere, con il predetto TROIA, il quale si era invece mostrato compiaciuto commentando che si trattava di un ex carabiniere.

E' dunque questo il senso della frase riportata nell'atto di appello , del tutto diverso, evidentemente, da quello indicato dall'appellante MADONIA Antonino.

La difesa di MADONIA Antonino ha anche prodotto nel giudizio di primo grado copia di alcuni provvedimenti di applicazione del regime detentivo di cui all'art. 41 bis Ord. Pen. nei confronti del proprio assistito e di proroga del predetto regime carcerario , sostenendo che il FERRANTE , in occasione del periodo di codetenzione con MADONIA Antonino avrebbe provveduto a redigere il reclamo avverso il provvedimento applicativo del detto regime carcerario o che avrebbe comunque letto il provvedimento .

La ratio risiede chiaramente nel tentativo di insinuare nella Corte il dubbio che le accuse nei confronti del MADONIA siano state costruite a tavolino dai predetti collaboratori proprio dopo avere appreso quanto ivi contenuto .

Nel corso del dibattimento di primo grado (verbale 26 / 3 pag. 66 e segg.) sono state formulate apposite domande al FERRANTE il quale escludeva di avere redatto l'atto di impugnazione, ritenendo possibile, invece, che il MADONIA gliene avesse fatto leggere il contenuto .

Lo stesso MADONIA Antonino, in sede di esame dibattimentale nel giudizio di primo grado, non affermava affatto che il FERRANTE aveva redatto il reclamo avverso il decreto applicativo di cui all'art. 41 bis O.P. di cui aveva avuto la notifica all'art. 41 bis O.P. , come invece surrettiziamente intendeva fargli dire la difesa , essendosi limitato a riferire che il predetto FERRANTE ebbe modo di leggere i provvedimenti di sottoposizione all'art. 41 bis O.P. nel periodo in cui entrambi erano detenuti all'Asinara dall'8 / 1 / 1994 al 31 / 12 / 1994 , dandogli dei suggerimenti su come impostare l'atto

di impugnazione richiesta , sulla base di una bozza che a sua volta quest'ultimo aveva ottenuto dal suo Avvocato :

V. verbale udienza 21 / 7 / 1999pag. 193

AVV. IMPELLIZZERI: - Senta, siete stati mai allocati nella stessa cella con Ferrante Giovan Battista?

IMPUT. MADONIA: - Che io mi ricordi no, che... che io

Pagina: 191

mi ricordi allocati nella stessa cella... non ho questo ricordo; non ho questo ricordo, però andavamo all'aria, diciamo, ecco, l'aria, che stavamo per due ore a passeggio assieme.

AVV. IMPELLIZZERI: - Quindi, lei ha riferito che il Ferrante ebbe modo di leggere le motivazioni del provvedimento applicativo del regime di cui al 41 bis Ordinamento Penitenziario.

IMPUT. MADONIA: - Sì, perchè come e'... diciamo, e'... e' formato, chiamiamolo così, come e' costituito il... questo, diciamo, chiamiamolo così, come si può... come si suol dire, diciamo, questo provvedimento, c'e' una parte generale e poi ci sono le motivazioni per cui viene, diciamo, in questo caso, diciamo, applicato, ecco, perchè viene dato e quindi, tra le altre motivazioni, veniva riportato anche che ero accusato di avere azionato il telecomando per l'attentato al Giudice Chinnici.

AVV. IMPELLIZZERI: - E questo avvenne all'Asinara in un momento in cui le fu notificato lì il provvedimento, che e' di un decreto applicativo del 41, nel periodo di codetenzione, chiamiamolo, che va dall'8 gennaio '94 al 31.12.94 per periodi alterni.

Pagina: 192

IMPUT. MADONIA: - Mi scusi, la data non ho capito, non... Lei diceva, prego?

AVV. IMPELLIZZERI: - La Corte ha il possesso dei documenti da lei richiesti...

IMPUT. MADONIA: - Sì.

AVV. IMPELLIZZERI: - ... tra l'altro...

IMPUT. MADONIA: - Sì.

AVV. IMPELLIZZERI: - ... da cui si evince...

IMPUT. MADONIA: - Sì.

AVV. IMPELLIZZERI: - ... il periodo di codetenzione con Ferrante presso il carcere dell'Asinara; sono tre periodi alternati che vanno, le dico la data iniziale e la data finale, dall'8 gennaio '94 al 31 dicembre '94. Dico, in questo periodo, in questo arco di tempo lei ricevette la notifica del decreto applicativo del 41...

IMPUT. MADONIA: - Sì, sì, sì.

AVV. IMPELLIZZERI: - ... e Ferrante lo lesse.

IMPUT. MADONIA: - Certo.

AVV. IMPELLIZZERI: - Va bene.

IMPUT. MADONIA: - Certo, certo, certo, ho avuto, diciamo, questo di qua e ci fu l'occasione di... che me lo chiese e glielo feci leggere.

AVV. IMPELLIZZERI: - Sì. Senta, Ganci Calo...

IMPUT. MADONIA: - Perchè si... si argomentava su

Pagina 193

questo... si argomentava sulle motivazioni come fare questa... questo reclamo e quindi si... si argomentava, diciamo...

AVV. IMPELLIZZERI: - Quindi, mi pare di capire che...

IMPUT. MADONIA: - ... a chi rivolgersi e come impostarlo.

AVV. IMPELLIZZERI: - Mi pare di capire che alla stesura del reclamo provvedette lui personalmente, il Ferrante, in quanto ne aveva avuto contezza e capacità dal suo difensore, no?

IMPUT. MADONIA: - Per la... per la parte generale, per la parte generale, perchè lui aveva ricevuto dal... dal suo legale, diciamo... perchè questa doveva essere presentata, diciamo, il ricorso... il reclamo veniva presentato a Mod. 13 dalla... da parte del... del detenuto, diciamo, e quindi aveva ricevuto una bozza, diciamo, di come si chiama, e bozza che poi lui mi fece... mi fece avere, diciamo, sulle linee generali, ecco.

AVV. IMPELLIZZERI: - Ho capito. Senta, parliamo adesso...

IMPUT. MADONIA: - Però ebbe contezza, diciamo...

AVV. IMPELLIZZERI: - Stava dicendo: "Ebbe contezza della motivazione".

IMPUT. MADONIA: - Ebbe contezza, diciamo, del...

Pagina: 194

Avv. IMPELLIZZERI Mi pare che questo lo ha già detto

Orbene, deve anzitutto osservarsi che nel periodo di codetenzione presso il carcere dell'Asinara indicato dallo stesso MADONIA e risultante dalla certificazione del D.A.P. contenuta in atti risulta che quest'ultimo ebbe a ricevere la notifica di due provvedimenti applicativi del regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen. nelle rispettive date del 1 / 2 / 1994 e del 2 / 9 / 1994 , per come risulta dalla produzione documentale allegata nel suo interesse (v. faldone n. 21),.

In entrambi gli indicati provvedimenti non si faceva affatto menzione alle dichiarazioni rese da Baldassare di MAGGIO in relazione alla strage CHINNICI .

Ed invero il primo provvedimento del 30 / 1 / 1994 , di tipo estremamente generale, aveva riguardo a ben 232 detenuti nei cui confronti venivano ravvisati i presupposti per l'applicazione del regime carcerario di cui all'art. 41 bis O. P., stante i gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica in considerazione della loro pericolosità sociale desumibile dal permanere dei vincoli associativi con le organizzazioni criminali di relativa appartenenza.

Nel successivo provvedimento del 1 / 8 / 1994 , notificato il successivo 2 / 9 / 1994 , oltre ad un accenno alle dichiarazioni di CUFFARO, BUSCETTA e MARINO MANNOIA nei confronti del MADONIA , venivano riportate quelle di DI MAGGIO Baldassare relative al coinvolgimento del MADONIA medesimo nell'omicidio di FILIPPI Vincenzo , nel collaudo di una partita di armi e, dunque, a vicende del tutto diverse rispetto a quella oggetto dell'odierno procedimento .

L'accenno alle dichiarazioni del DI MAGGIO in relazione alla strage CHINNICI sono invece contenute, per la prima volta, nel provvedimento applicativo del 4 / 2 /

1995 notificato il successivo 6 / 2 , acquisito agli atti unitamente a quello successivo del 5 / 8 / 1995, notificato il 7 / 8 / 1995 .

Le pregresse considerazioni escludono , dunque, in radice le ipotesi ventilate dalla difesa in relazione alla contaminazione delle dichiarazioni rese dal FERRANTE.

MADONIA Antonino, nel corso del suo esame dibattimentale, (v. verbale udienza 21 / 7 / 1999) ha dichiarato che nel breve periodo in cui fu detenuto insieme a GANCI Calogero nel carcere di San Vittore a Milano nel 1996 quest'ultimo ebbe a leggere il provvedimento di proroga del regime carcerario di cui all'art.41 bis Ord. Pen.

Dalla documentazione in atti risulta che i due trascorsero nella predetta Casa circondariale di Milano i giorni dall'8 all'11 / 2 / 1996 (v. nota Ministero della Giustizia prot. N. 323782, fg. 29 faldone 23) e che effettivamente in data 9 / 2 fu notificato al MADONIA il provvedimento ministeriale dell'8 / 2 / 1996 (documento n. 12 del gruppo n. 4 produzione documentale prodotta da MADONIA Antonino) .

Una semplice lettura del provvedimento richiamato da ultimo e ammesso dalla CORTE di ASSISE di primo grado con ordinanza del 2 / 12 / 1998, rende risibile ogni argomentazione diretta a fare ritenere che proprio da esso possano avere avuto origine le accuse "costruite" nei confronti del MADONIA.

Nel tratteggiare la personalità criminale del MADONIA il citato decreto si limita a riportare , fra le altre, la seguente frase : *Secondo le rivelazioni del collaboratore di giustizia Baldassare DI MAGGIO IL Madonia Antonino sarebbe stato colui che ha azionato il telecomando che ha fatto deflagrare l'ordigno provocando la morte del Consigliere Istruttore Rocco CHINNICI , dei militari e del portiere e dello stabile "*

Non può, dunque, certamente sostenersi che i racconti resi dal GANCI ed in genere dagli altri collaboratori possano essersi basati , a prescindere dalle assorbenti considerazioni sopra esposte, su notizie apprese da tale provvedimento .

In ogni caso si ricorda che il BRUSCA, che ha riferito negli stessi termini del FERRANTE le modalità dell'attentato, certamente non aveva avuto alcuna possibilità di prendere visione del contenuto di quel provvedimento, essendo stato arrestato nel maggio 1996 e non aveva avuto occasioni di incontro con il MADONIA nel brevissimo tempo in cui rimase a contatto con altri detenuti, prima dell'inizio della sua collaborazione.

Alla stregua di quanto sopra è pienamente condivisibile la decisione della CORTE di ASSISE che, con ordinanza del 2 / 12 / 1998, rigettava le richieste di acquisizione di ulteriori provvedimenti applicativi del regime ex art. 41 bis O.P. ed in particolare di quelli di cui al n.11 (recante data 5 / 8 / 1996) e dai numeri dal 13 al 16 dell'elenco della produzione documentale del 27 / 11 / 1998 (rispettivamente del 10 / 2 / 1997, del 31 / 7 / 1997 , del 4 / 2 / 1998 e del 30 / 7 / 1998) , trattandosi di provvedimenti irrilevanti in quanto afferenti a periodi abbondantemente successivi a quelli di comune detenzione degli imputati MADONIA Antonino e FERRANTE Giovan Battista relativi , come si è detto, all'arco temporale 8 / 1 / 1994 - 31 / 12 / 1994 e , comunque, successivi alla divulgazione degli organi di informazione della collaborazione di GANCI Calogero o comunque pedissequamente ripetitivi di quelli precedenti .

Alla stregua di quanto sopra si palesa del tutto infondato l'assunto difensivo secondo cui "la formazione progressiva dei ricordi tradisce un evidente e strumentale recepimento manipolatorio delle dichiarazioni rese dagli altri correi " (v. atto di appello di MADONIA Antonino pag.27), senza supportare il predetto assunto da alcun elemento concreto e deponendo anzi in senso contrario le illustrate risultanze processuali ..

La risalenza nel tempo dell'inizio della fase di collaborazione intrapresa con gli Inquirenti da CONTORNO Salvatore (anno 1984), MUTOLO Gaspare (Luglio 1992

) e CANCEMI Salvatore (Luglio 1993) esclude poi, in radice, qualsiasi contaminazione con le successive dichiarazioni rese dai più recenti collaboratori .

Di nessun rilievo si palesano le asserzioni formulate dai difensori di RIINA Salvatore, GANCI Raffaele e GERACI Antonino circa le prospettate ipotesi di accordo fra LA BARBERA Gioacchino, DI MAGGIO Baldassare e DI MATTEO Mario Santino nel rivolgere le accuse nei confronti dei loro assistiti . Le relative doglianze, di cui si evidenzia, tra l'altro la assoluta genericità , si appalesano del tutto fuori luogo atteso che , come si è sopra accennato, DI MATTEO non è stato nemmeno sentito nell'ambito di questo processo e LA BARBERA ha reso dichiarazioni del tutto irrilevanti .

C) Sotto il profilo del disinteresse

Come è noto , la giurisprudenza più recente , già richiamata nel capitolo relativo ai criteri di valutazione delle prove , ha abbandonato quell'indirizzo fondato sulla ricerca di un reale pentimento di natura etica per l'accertamento della attendibilità intrinseca ; non appare tuttavia superfluo che i motivi addotti dai sopraindicati collaboratori e già diffusamente riportati nella sentenza di primo grado appaiono degni di essere apprezzati positivamente .

In particolare ANZELMO ha dichiarato che dopo il suo arresto nel 1993 iniziò a riflettere su quale potesse essere il futuro del figlio Pippo e a considerare che quest'ultimo avrebbe potuto essere coinvolto dai parenti a svolgere attività delinquenziale per l'associazione in cui non si riconosceva più , e ciò specie dopo le efferatezze del delitto consumato ai danni del piccolo Santino DI MATTEO .

Eguualmente , GANCI Calogero ha riferito che cominciò a mettersi in discussione sentendosi colpevole anche nei confronti della moglie, avendo contribuito alla

uccisione del suocero cui aveva teso un tranello con un appuntamento fittizio. (v. pag. 29 e segg. del verbale udienza del 15 / 3 / 1999) .

FERRANTE Giovan Battista ha dichiarato che si era voluto allontanare da Cosa Nostra principalmente per consentire ai suoi figli un futuro diverso da quello che era stato riservato a lui e perché aveva conosciuto Pietro SCOTTO imputato della strage di via D'Amelio che riteneva innocente .

BRUSCA Giovanni ha dichiarato di essere rimasto molto scosso quando venne a sapere , tramite CANCEMI Salvatore, che Salvatore RIINA , al quale aveva da sempre obbedito più che al padre , compiendo tutti i reati che costui gli ordinava , aveva addirittura progettato di ucciderlo insieme a Salvuccio MADONIA e che , solo grazie alla intermediazione di Salvatore Biondino il delitto non fu portato a compimento ; fu allora che capì che ” *doveva saltare il fosso* “.

Anche per MUTOLO Gaspare la scelta collaborativa è stata senz'altro determinata dalla progressiva non condivisione della strategia criminale della organizzazione e dei metodi di gestione dei suoi vertici, nonché dalla revisione critica di precedenti scelte di vita .

Per quanto attiene CANCEMI Salvatore, deve rilevarsi che dopo la sua costituzione ai Carabinieri di Palermo Palermo il 22 / 7 / 1993, la CORTE di ASSISE di APPELLO di Palermo , con sentenza del maggio del 1994 , lo dichiarò colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis C.P. riformando la statuizione emessa dai Giudici di primo grado che lo avevano assolto . Né può influenzare negativamente la circostanza che la sua scelta di collaborare con la giustizia sia stata determinata dal timore di rimanere vittima di un progetto omicidiario ordito nei suoi confronti da Bernardo PROVENZANO, più che a vera e propria resipiscenza ; occorre infatti considerare che è comunque indiscutibile il consistente contributo fornito e l'importanza delle dichiarazioni rese dal CANCEMI

sui recenti assetti di potere di Cosa Nostra, su tragiche vicende di sangue, su esponenti facenti parte in ruoli apicali dell'associazione, sugli interessi economici della consorteria nel mondo della imprenditoria, sulle conseguenti pratiche di riciclaggio dei capitali illeciti, sui rapporti illeciti intrattenuti da Cosa Nostra con vari esponenti delle Istituzioni.

CONTORNO Salvatore ha dichiarato di avere iniziato a collaborare quando la mafia diventa più violenta con l'avvento dei Corleonesi i quali, fra l'altro, gli avevano ammazzato una quindicina di parenti.

Il DI MAGGIO affermava che era stato indotto a collaborare perché temeva di essere ucciso e perché non voleva abbandonare la moglie ed il piccolo figlio.

In proposito, non può ritenersi che la attendibilità intrinseca possa essere compromessa dal rilievo che la determinazione a collaborare possa essere condizionata da qualche prospettiva utilitaristica come quella ad es. di godere del servizio di protezione oppure quella di tutelare la propria incolumità (ammessa ad esempio da quest'ultimo).

A tale proposito deve osservarsi che il calcolo utilitaristico, peraltro indirettamente sollecitato dalla legge attraverso i benefici premiali riconosciuti, deve considerarsi un dato obiettivamente neutro, potendo esso essere astrattamente sotteso sia ad un'accusa calunniosa sia alla semplice rottura dei vincoli omertosi.

Sul punto si osserva che, se in genere, ciò che rende la chiamata di correo un elemento di prova astrattamente meno attendibile della testimonianza è la possibile esistenza di interessi perseguiti dal dichiarante diversi da quelli tipici dell'istituto, nel caso di specie proprio il tipo di finalità concretamente perseguito, quale, per l'appunto, quello di poter fruire del particolare trattamento riservato ai collaboratori di giustizia e di ottenere protezione per i propri cari costituisce proprio una garanzia di sincerità.

Difatti il collaboratore non può certo ignorare che gli sarà possibile raggiungere gli scopi summenzionati solo se le sue dichiarazioni si mostreranno totalmente veritiere ; ben sapendo, di converso, che alla prima manifestazione di falso , la sua credibilità verrebbe a crollare e con essa l'interesse dello Stato a garantire la sua sicurezza e quella dei suoi familiari dalle insidie della consorteria mafiosa ormai irrimediabilmente inimicata .

In tal senso, giova rimarcare che , proprio in vista del perseguimento dell'interesse ad ottenere protezione e trattamento benevolo da parte dello Stato , la circostanza che GANCI Calogero abbia cercato di convincere componenti della sua stessa "famiglia mafiosa " a collaborare , ossia il fratello Domenico ed il cugino Anzelmo Francesco nonchè il fatto che la notizia relativa all'inizio della collaborazione da parte di GANCI e FERRANTE fosse trapelata sui giornali , doveva indurre, anche solo da un punto di vista logico, i collaboratori ad attenersi ad una sincera rappresentazione di quanto da loro realmente conosciuto , essendo , evidentemente, chiaro che , solo fornendo notizie assolutamente corrispondenti al vero, avrebbero potuto scongiurare il pericolo di essere clamorosamente smentiti.

Tali considerazioni inducono fondatamente a smentire l'ipotesi secondo cui nel riferire i fatti i dichiaranti abbiano inteso strumentalmente sostituire la persona dei chiamati in correità a quella propria o di altri ai quali intendevano in tal modo assicurare l'impunità .

Del pari, non può essere assunto di per sé ad indice rivelatore di inaffidabilità la circostanza genericamente addotta dalla difesa di GANCI Raffaele, GERACI Antonino e RIINA Salvatore , secondo cui alcuni collaboratori avrebbero persistito , dopo l'inizio della collaborazione a commettere delitti .

Sul punto è sufficiente rappresentare che trattasi di questione avente semmai influenza sul piano della revoca del programma di protezione ma non idonea certamente di per sé sola ad indebolire la portata accusatoria delle dichiarazioni rese , quando esse siano rigorosamente riscontrate.

Del resto , va rilevato che dagli atti processuali non è emerso nessun elemento idoneo a dimostrare la esistenza di motivi di astio o di rancore nei confronti delle persone chiamate in correità e legate ai collaboratori da precedenti vincoli di frequentazione e di comune militanza nello stesso sodalizio mafioso

Quanto all'assunto difensivo secondo cui le dichiarazioni di ANZELMO sarebbero riconducibili a motivi di astio nei confronti di Domenico GANCI , risalente al contrasto insorto nel periodo in cui entrambi avevano condiviso un periodo di co- reggenza del mandamento quando GANCI Raffaele era stato arrestato , va anzitutto rilevato che , come esaurientemente approfondito nel corso del dibattimento di primo grado, le loro divergenze – del tutto episodiche e temporanee - erano state chiarite non appena era stato scarcerato Raffaele GANCI.

Alla stregua dei chiarimenti forniti dai collaboratori, deve infatti rilevarsi che lo schieramento che per un certo tempo cominciò ad incrinare i rapporti all'interno della famiglia GANCI (Mimmo GANCI , Stefano GANCI , Antonino GALLIANO - da un lato, - e Raffaele GANCI , Calogero GANCI e Francesco Paolo ANZELMO - dall'altro,- erano stati ampiamente superati all'epoca dell'inizio della collaborazione da parte di ANZELMO .

La spaccatura era stata generata da dissapori sorti tra Mimmo GANCI ed il padre all'epoca in cui quest'ultimo era agli arresti domiciliari ed intendeva tornare in possesso del suo ruolo decisionale e di supremazia all'interno del mandamento della Noce, ruolo delegato precedentemente al figlio Domenico.

Questo dissidio non può certamente essere addotto a sostegno di una eventuale tesi della vendetta da parte dell'ANZELMO nei confronti di alcuni esponenti della famiglia GANCI ed in particolare di Domenico essendo comprovato come esso si fosse sanato completamente già nel 1992 , all'epoca dell'inizio della collaborazione di Pino MARCHESE quando ANZELMO e GANCI Domenico avevano addirittura vissuto per un periodo insieme , cambiando spesso casa, nel timore di essere arrestati proprio a seguito delle dichiarazioni del predetto MARCHESE nei loro confronti (si confrontino in proposito le dichiarazioni di ANZELMO nel verbale di udienza dell'8 / 3 / 1999 pagg. 35 e segg.).

Deve anche opportunamente sottolinearsi che nell'ambito di questo processo il predetto collaboratore, - a differenza di GANCI Calogero, - non muove nemmeno accuse specifiche nei confronti di Domenico , limitandosi a dichiarare, sul suo conto, di non ricordarsi se costui fosse presente al momento del conferimento dell'incarico e di non sapere se costui avesse partecipato o meno all'attività di sostituzione delle auto.

Nessun fondamento hanno dunque i rilievi difensivi formulati sul punto da MADONIA Antonino .

Non si comprende poi, nè è stata prospettata dalla difesa di MADONIA Antonino , quale ragione dovrebbe sottendere e sostenere accuse così gravi da parte di ben quattro collaboratori nei confronti in particolare del predetto appellante con il quale, fino all'inizio di ciascuna collaborazione, permanevano ottimi rapporti improntati alla fiducia reciproca tanto da intrattenere conversazioni aventi ad oggetto anche fatti processuali.

Emerge inoltre dal contesto probatorio la sussistenza di una più che ventennale amicizia soprattutto tra il MADONIA ed il BRUSCA, rampolli nel cuore di RIINA per le doti e capacità altamente criminali dai medesimi dimostrati tanto da essere utilizzati

per commettere i reati più rischiosi ed efferati, con capacità manageriali che li avevano nel tempo portati ad assumere ruoli di comando all'interno dell'organizzazione, in sostituzione dei rispettivi padri; emerge, altresì con riferimento ai collaboratori GANCI ed ANZELMO, il costante permanere di contatti mafiosi con il MADONIA e la comune partecipazione a numerosi delitti.

Quanto al collaboratore BRUSCA Giovanni, costituisce un dato innegabile, per ammissione dello stesso imputato, che la fase iniziale della sua collaborazione fu assai travagliata e venne fortemente condizionata dal perseguimento di interessi personali intesi a screditare l'attendibilità di alcuni collaboratori di giustizia, tra i quali DI MAGGIO Baldassare, ed ad occultare la responsabilità di persone a lui vicine fra cui Vito VITALE e Francesco DI PIAZZA.

In questo processo il BRUSCA attribuisce un ruolo di protagonista nella fase esecutiva della strage al DI MAGGIO, ruolo che quest'ultimo nega categoricamente di avere svolto.

Proprio in considerazione di questi aspetti la CORTE di primo grado ha valutato con estrema cautela le dichiarazioni rese dal BRUSCA, sottoponendole ad un rigoroso vaglio critico, come si vedrà nel dettaglio più avanti quando si affronterà il profilo della attendibilità estrinseca dei collaboratori.

Deve infine apprezzarsi, sotto il profilo della attendibilità intrinseca, la circostanza che BRUSCA Giovanni, oltre ad ammettere le proprie responsabilità, ha coinvolto nell'episodio delittuoso anche il proprio padre Bernardo BRUSCA, quando costui era ancora in vita, essendo il medesimo deceduto solo dopo la definizione del giudizio di primo grado; anche GANCI Calogero ha accusato i suoi stretti familiari.

D) Sotto il profilo della costanza e coerenza

La difesa del MADONIA , nel tentativo di sminuire la attendibilità intrinseca del collaboratore BRUSCA , ha evidenziato tutte le discrasie rilevabili nelle sue dichiarazioni, sostenendo che esse, nel corso del tempo, si sarebbero ,” stranamente “, arricchite di particolari prima omessi o dichiarati sconosciuti .

La particolare attenzione rivolta dal difensore di MADONIA Antonino e MADONIA Francesco a questi profili impone di approfondire ulteriormente gli specifici temi affrontati sinora , solo per brevi cenni, nella parte relativa ai criteri generali di valutazione della chiamata in correità.

Va sul punto precisato, in linea generale, che il requisito della costanza o fermezza della dichiarazione va valutata con particolare attenzione al fine di comprendere se eventuali difformità siano da attribuirsi al mendacio del dichiarante o a involontarie inesattezze del ricordo, tenendo presente che in momenti diversi è fisiologica una qualche difformità del racconto per il naturale funzionamento dei meccanismi della memoria, la quale agisce sulla base di sollecitazioni che dipendono dal tipo di domande , dal modo in cui sono formulate, dal contesto più ampio in cui eventualmente determinati quesiti vengono inseriti , sicchè anche circostanze non marginali possono in taluni casi essere riferite perché evocate dalle predette sollecitazioni mentre in altri casi possono essere taciute proprio per la mancanza di tali stimoli mnemonici.

Per questa ragione non può essere fondato il rilievo secondo cui una maggiore precisione o ricchezza del racconto rispetto a precedenti dichiarazioni, sia di per sé un sintomo di inattendibilità perché l'azione del tempo dovrebbe incidere in senso negativo sul ricordo anziché vivificarlo o renderlo più preciso.

In realtà, specie quando il dichiarante debba riferire su una molteplicità di fatti delittuosi e non abbia conoscenza dei meccanismi giuridici di valutazione della prova, sicchè le sue opinioni in ordine alla rilevanza o meno di determinate circostanze del racconto non corrispondono a quelle degli operatori del diritto, è ben possibile che particolari anche assai importanti affiorino al suo ricordo solo dopo un notevole periodo di tempo, spontaneamente o a seguito di sollecitazioni.

Al contrario è possibile che anche differenze marginali nelle varie versioni che in tempi diversi un dichiarante abbia fornito siano sintomo di mendacio, quest'ultimo accertabile anche sulla base di altri elementi desumibili dalla conoscenza del fatto o dal vissuto criminale del dichiarante.

In materia non esistono, invero, regole applicabili in modo meccanico per guidare il Giudice nella formazione del suo libero convincimento, del quale è però tenuto a dare conto, spiegando l'iter logico – giuridico seguito per addivenire ad una determinata decisione, compito questo esaurientemente svolto dai Giudici di primo grado con argomentazioni che questa CORTE condivide pienamente.

Giova ancora sottolineare che appare fisiologico che le dichiarazioni rese su un determinato episodio criminoso nella fase del dibattimento siano di solito più precise e dettagliate di quelle rese dalla stessa persona nella fase delle indagini preliminari, sia perché le parti che conducono l'esame sono indotte nella fase deputata alla formazione della prova a focalizzare tutte le varie circostanze in cui si è articolata l'attività criminale che costituisce lo specifico oggetto del processo, mentre nella fase precedente, in cui normalmente è individuato con minore approssimazione l'oggetto della attività di indagine appare sufficiente una più sintetica ricostruzione degli episodi, sia perché il meccanismo dell'esame incrociato, tipico della fase dibattimentale, è

certamente più idoneo a consentire una ricostruzione meno piatta e più completa del fatto , visto da tutte le prospettive .

Deve rilevarsi sul punto che la giurisprudenza della Cassazione ha più volte specificato che “la confessione e la chiamata di correo possono , senza necessariamente divenire inattendibili , attuarsi in progressione e ispessirsi nel tempo specialmente quotando i nuovi dati forniti dal chiamante non risultino in netta contraddizione con quelli in precedenza offerti ma ne costituiscano un completamento o un’integrazione (v. Cass. 1 / 2 / 1994 Greganti ; Cass. 19 / 12 / 1996 Cipolletta) .

In tali casi devono necessariamente specificarsi i diversi contesti in cui sono stati resi i vari segmenti della progressione accusatoria e le ragioni che possono spiegare , in particolare, la mancata rivelazione , fin dalle prime dichiarazioni concernenti lo stesso fatto, di dati o elementi essenziali del complessivo enunciato accusatorio.

In sostanza , in presenza di una graduale modificazione delle dichiarazioni accusatorie sarà necessaria, pertanto una ricostruzione particolarmente attenta delle progressive fasi di esposizione del proprio sapere da parte del collaborante e delle cause che ne hanno determinato l’evoluzione nel tempo , per verificare se ricorrano o meno adattamenti manipolatori , di cui , nella specie, non vi è traccia alcuna.

Orbene, ciò premesso deve rilevarsi che le discrasie riscontrabili fra le prime dichiarazioni rese dal BRUSCA nel verbale dell’11 / 8 / 1996 e quelle fornite nei successivi interrogatori - come evidenziate dalla difesa nel corso del controesame - sono state ampiamente chiarite dal BRUSCA in sede di istruttoria dibattimentale di primo grado, quando certamente massimo è stato il suo sforzo collaborativo, essendosi ormai completamente affrancato dai legami con l’ambiente mafioso al quale apparteneva che avevano, invece, influenzato negativamente la prima fase della sua collaborazione .

Inoltre , a parere di questa CORTE , molte discrasie non sono nemmeno da ricollegarsi alla conflittualità interna caratterizzante la sua iniziale scelta collaborativa , potendo più verosimilmente e semplicemente comprendersi in un contesto di elaborazione mnemonica e di progressiva e graduale focalizzazione della memoria ovvero di fisiologica sovrapposizione di episodi o circostanze relative a fatti riconducibili tutti alla medesima matrice mafiosa .

Non si profilano infatti particolari ragioni per le quali il BRUSCA avrebbe ommesso determinati particolari, a volte del tutto neutri o comunque irrilevanti e relativi a persone comunque già coinvolte a diverso titolo nei fatti per cui è processo , sempre sulla base delle medesime dichiarazioni ; particolari peraltro spesso aggiunti del tutto spontaneamente dal BRUSCA nel prosieguo della sua collaborazione .

Giova, a tale proposito, riportare le dichiarazioni rese dal BRUSCA all'udienza 3.3.1999:

BRUSCA GIOVANNI: - Signor Presidente, debbo chiarire alla Corte che non lo sa. Io inizialmente ho avuto una... una fase di collaborazione molto travagliata, sia per problemi interni sia per problemi di tensione. E onestamente non me lo ricordavo, avevo dei ricordi un po'... un po' offuscati. Man mano, con il tempo, sia per problemi miei sia man mano che mi andavo ricordando, avevo la... la coscienza di avvertire chi di competenza: "Guarda, ho sbagliato su questo, ma la situazione e' così". E man mano che andava affiorando io li andavo dicendo i fatti,

Pagina: 33

Signor Presidente. Eh, se questa e' una colpa, mi dispiace, ho sbagliato, però nel tempo io ho avuto la possibilità di chiarire e verificare i fatti.

Nel corso del dibattimento di primo grado le parti hanno peraltro posto numerose domande relativamente alle discrasie fra le varie dichiarazioni rese dal BRUSCA ; discrasie abbondantemente chiarite dal collaboratore che ha sul punto fornito convincenti giustificazioni , spiegando proprio il modo di conduzione dei primi interrogatori che avevano ad oggetto una serie numerosa di delitti dinanzi a diverse Autorità Giudiziarie. L'approfondito esame del collaboratore svolto nel giudizio di primo grado ha dunque permesso di evidenziare aspetti che rassicurano sulla genuinità e veridicità di quanto dal medesimo riferito , avendo provveduto spesso spontaneamente ad arricchire di contenuti i racconti man mano che i ricordi riaffioravano :

P.M .: - Allora, signor Brusca, io volevo farle una domanda, con riferimento a questo verbale che abbiamo... che e' stato più volte oggetto di contestazione e cioè 11 agosto '96. Vorrei che lei riferisse alla Corte, se lo ricorda, se nel corso di quel verbale lei ha reso dichiarazioni esclusivamente su Chinnici, oppure su altri fatti e su quali fatti, se lo ricorda.

BRUSCA GIOVANNI: - No, dottoressa, si... (no, non) mi ricordo... no su Chinnici, ma abbiamo reso dichiarazioni su Borsellino, su Capaci, abbiamo fatto, c'era una... una susseguirsi su Firenze...

P.M - E tutto questo... tutti questi interrogatori, in qua... si sono verificati a distanza di tempo o nell'arco di pochi giorni?

BRUSCA GIOVANNI: - Tutto uno dietro all'altro, cioè, proprio eravate uno dietro all'altro, ognuno voleva sapere la sua, c'erano stacchi, "Ah, mi faccia sapere questo, mi faccia sapere quest'altro", e... questo era il... il clima, le... il momento. C'era...

Ed ancora ,sul punto , su specifiche domande poste dall'Avv. IMPELLIZZERI (v. verbale udienza del 2 / 3 / 1999):

AVV. IMPELLIZZERI: - Signor Brusca, lei ha più volte in sede di esame al Pubblico Ministero rassegnato un'affermazione. Gliela pongo in termini di carattere generali, perchè poi scenderemo nei particolari.

Pagina: 225

Lei ha detto: "All'inizio vi ho dato delle indicazioni, poi voi siete venuti, i miei ricordi sono migliorati ed ho detto... ho detto che c'era Tizio, che e' successa quest'altra cosa". E' giusto dire così ?

BRUSCA GIOVANNI: - Non lo so a cosa si riferisce, in maniera generale non gli posso rispondere generalmente, avvocato.

AVV. IMPELLIZZERI: - Ecco, quando lei dice: "Poi i miei ricordi sono migliorati", che cosa e' successo? Cosa vuole dire? Cioè, lei ha avuto una pausa di riflessione rispetto ai momenti iniziali della collaborazione?

PRESIDENTE: - Avvocato, a quale fatto specifico si riferisce lei? Alle dichiarazioni rese in ordine alla strage di cui ci stiamo occupando?

AVV. IMPELLIZZERI: - Sì, Presidente, in ordine alla strage Chinnici. Più volte l'imputato ha detto al Pubblico Ministero, poi i miei...

PRESIDENTE: - Ha detto che i suoi ricordi si sono fatti via via più nitidi, questo e' quello che ha detto.

AVV. IMPELLIZZERI: - Ecco.

PRESIDENTE: - Cos'altro vuole sapere?

AVV. IMPELLIZZERI: - Perchè i suoi ricordi si sono

Pagina: 226

fatti via via più nitidi? Quali sono state le circostanze che hanno determinato nei ricordi una maggiore nitidezza? C'e' stato qualche fatto particolare, qualche momento di riflessione particolare, qualche avvenimento di vita, qualche incontro di persona, qualche luogo cambiato? Desidero sapere se nella vita dell'imputato Brusca Giovanni si sia... sia accaduto qualcosa in punto di fatto, in punto di persone, in punto di luoghi, che abbia comportato una migliore nitidezza di questi ricordi.

PRESIDENTE: - Risponda, Brusca.

BRUSCA GIOVANNI: - Signor Presidente, io non... non ho avuto cambio di luogo, non ho avuto incontri con nessuno, incontravo solo i Magistrati, man mano che mi venivano i ricordi li mettevo a verbale.

PRESIDENTE: - E' stato un fatto fisiologico, vuole dire lei?

BRUSCA GIOVANNI: - Eh...

PRESIDENTE: - Fisiologico, fisico.

BRUSCA GIOVANNI: - Fisico.

PRESIDENTE: - Mentale.

BRUSCA GIOVANNI: - Inizialmente, Signor Presidente, inizialmente, debbo aggiungere che inizialmente la

Pagina: 227

mia collaborazione... la mia collaborazione e' stata pressante, forte. Credo che nessuno abbia pas... no passato, sotto il profilo le presenze dei Magistrati che erano presenti e se li ricorda, in un momento di confusione, era un momento iniziale e col tempo, piano piano, ho avuto dei ricordi, non ho ri... cioè, non ho cambiato versione, ma solo aggiunto a... a fatti già che conoscevo.

L'approfondito esame dibattimentale svolto in primo grado sul punto ha dunque permesso di evidenziare aspetti che assicurano sulla genuinità e veridicità di quanto dal medesimo riferito .

Gli specifici rilievi evidenziati dal difensore di MADONIA Antonino nell'atto di appello devono considerarsi , ad avviso della CORTE, privi di fondamento.

La iniziale incertezza da parte del BRUSCA in ordine alla indicazione della presenza di GAMBINO Giuseppe in contrada Dammusi quando venne effettuata la prova del telecomando , contenuta nel verbale 11 / 8 / 96, risulta positivamente in sede dibattimentale, non può certo essere valutata negativamente e considerata indice di incostanza e di inaffidabilità , dovendosi ,anzi ,apprezzare lo sforzo mnemonico effettuato per procedere ad una fedele ricostruzione dei fatti , come convincentemente

esplicitato dal collaboratore .sol che si consideri il notevole tempo trascorso e la circostanza evidenziata dal BRUSCA.

Giova infatti osservare che il GAMBINO era andato a DAMMUSI insieme a MADONIA Antonino in più occasioni ed in contesti temporali diversi, talchè la focalizzazione del ricordo in questo caso richiedeva una particolare attenzione .

Non emerge infatti alcuna ragione concreta che possa avere indotto il BRUSCA a coprire il ruolo in concreto svolto dal GAMBINO nella fase preparatoria la esecuzione del crimine , peraltro già abbondantemente compromesso nella vicenda , sempre sulla scorta di quanto dal medesimo dichiarato,in relazione alla riferita presenza del predetto GAMBINO sui luoghi del fatto la mattina della strage.

Nel verbale del 2 / 3 / 1999 a specifica domanda del P.M. in ordine alla presenza di GAMBINO alla prova del telecomando il BRUSCA rispondeva :

P.M. Della presenza di GAMBINO lei nel corso delle sue dichiarazioni è stato sempre certo ?

BRUSCA : No dottoressa io sui punti su---sulle persone che hanno partecipato , dottoressa creo che sia fisiologico . Gli anni passati ho avuto sempre qualche dubbio , non vi ho dato mai ..m mai per certo questi fatti.

Nel tempo però ho avuto più ricordi e vi ho sempre confermato .

Sul punto io ho dato sempre un minimo di incertezza però poi con il tempo quando i miei ricordi si affermano non ho mai dato una cosa se non sono stato sicuro

P.M: Quindi lei inizialmente vediamo se ho ben compreso inizialmente di Gambino non lo ricord...

BRUSCA Perfetto

P.M. Cioè non era certo

BRUSCA Sì

P.M. Poi nel..

BRUSCA Perfetto

P.M. Nel corso di dichiarazioni ha focalizzato i ricordi

BRUSCA Sì , sì perfetto

Ed ancora, la questione è stata riproposta ed ulteriormente approfondita alla successiva udienza del 3 / 3 / 1999 da cui si evince come il Presidente del Collegio , nel corso dell'esame del BRUSCA, avesse evidenziato che i rilievi formulati dall'Avv. Impellizzeri non potessero essere ritenuti contestazioni in senso tecnico, avendo il BRUSCA ampiamente spiegato nel corso del dibattimento i termini della sua progressione mnemonica :

AVV. IMPELLIZZERI: - Senta, con riferimento alla presenza a Dammusi lei mi pare di avere riferito che... di una presenza anche riguardo alla persona di Giacomo Giuseppe Gambino.

BRUSCA GIOVANNI: - Sì'.

AVV. IMPELLIZZERI: - E' così ?

PRESIDENTE: - In che occasione, avvocato?

AVV. IMPELLIZZERI: - Sempre nelle prove del telecomando. La presenza di Giacomo Giuseppe Gambino lei la da' per certa o e' un suo ricordo?

BRUSCA GIOVANNI: - No, oggi gliela do per certa.

AVV. IMPELLIZZERI: - Per certa. Lei però, sempre l'11 agosto del '96, a pag. 8, la presenza di Giacomo Giuseppe Gambino non la da' per certa, la da' come ipotetica, come un suo ricordo non certo.

P.M. dott.ssa PALMA: - Presidente...

AVV. IMPELLIZZERI: - E comunque passo alla contestazione, Presidente.

P.M. dott.ssa PALMA: - Sì.

AVV. IMPELLIZZERI: - "Nell'occasione erano presenti

Pagina: 14

oltre a Nino Madonia, a ma e a mio padre, Balduccio Di Maggio e Salvatore Lazio, che in seguito si uccise, e mi sembra Giacomo Giuseppe Gambino. Non

sono in grado di fare affermazioni sicure sulla presenza di Gambino in quanto in più occasioni costui venne a Dammusi accompagnato da Nido Madonia.

P.M. : - Presidente...

AVV. IMPELLIZZERI: - In questo verbale la presenza di Gambino non sembra certa come sembra essere riferita oggi in dibattimento.

P.M. - Se mi da' un attimo la parola integro la contestazione con il verbale del 24 ottobre del '97 nella parte in cui viene ripreso questo problema della prova del telecomando.

AVV. IMPELLIZZERI: - Pagina?

P.M. - E un attimo che lo prendo. E allora, l'avevo già letto ieri, perchè questa contestazione e' analoga a quella che e' stata fatta ieri comunque, Presidente; pag. 1.

PRESIDENTE: - Dunque, per quanto riguarda...

P.M. : - Lei ha parlato più volte...

PRESIDENTE: - ... il contesto spazio - temporale e' quello di contrada Dammusi...

AVV. IMPELLIZZERI: - Dammusi, la prova del telecomando.

Pagina: 15

PRESIDENTE: - ... prova del telecomando.

PRESIDENTE: - Perfettamente.

P.M.: - Sì, sì, prova del telecomando. Allora, le chiedo: "Lei ha più volte parlato di una prova di telecomando effettuata in contrada Dammusi alla presenza di suo padre, Bernardo Brusca, di tale Lazio che poi si e' ucciso". Brusca: "No, si e' suicidato". "Si e' suicidato -dice il P.M. - alla sua presenza, alla presenza di Nino Madonia e alla presenza anche di Di Maggio Baldassare". Brusca: "Giuseppe Giacomo Gambino e Raffaele Ganci". "Quindi, erano anche presenti Raffaele Ganci e Giuseppe Giacomo Gambino?" Brusca: "E Giuseppe Giacomo Gambino". Quindi, a me non pare che ci sia contraddizione.

PRESIDENTE: - Scusate un attimo, io chiedo anche il vostro aiuto. Dai miei appunti io rilevo, con riferimento alle persone presenti alla prova, che proprio con riferimento a Gambino credo che nel corso dell'esame del Pubblico Ministero era stato chiarito...

P.M.- E infatti.

PRESIDENTE: - ... che inizialmente aveva espresso un dubbio...

AVV. IMPELLIZZERI: - E infatti, sì'.

Pagina: 16

PRESIDENTE: - ... e successivamente aveva... quando aveva raccolto meglio i suoi ricordi si era dichiarato certo. Dico bene?

P.M.: - Dice bene, Presidente...

PRESIDENTE: - Quindi, sostanzialmente...

P.M.: - ... ed e' stato oggetto lo stesso problema, tant'e' che io ho letto proprio lo stesso verbale ieri per fare... per chiedere a Brusca da dove derivassero questi suoi ricordi in termini di certezza. Già' espressi...

PRESIDENTE: - Quindi, questa progressione mnemonica, avvocato, credo che sia stata già sviscerata.

AVV. IMPELLIZZERI: - Sì , Presidente, che era stata chiarita...

P.M.: - E quindi non possiamo ripetere sempre le stesse cose.

AVV. IMPELLIZZERI: - Perfettamente. Che era stata chiarita questo e' pacifico, Presidente. A me interessava far conoscere alla Corte...

PRESIDENTE: - Ma risulta già.

AVV. IMPELLIZZERI: - ... che prima del chiarimento c'era un'affermazione in termini di assoluta incertezza sulla presenza di Gambino, Presidente.

PRESIDENTE: - Sì, avvocato, ma era già emersa nel corso dell'esame del Pubblico Ministero, quindi mi

Pagina: 17

pare assolutamente superflua questa ulteriore precisazione.

Per quanto attiene poi la discrasia fra le iniziali dichiarazioni rese dal BRUSCA , secondo cui l'esplosivo era stato da lui sistemato in due contenitori rispetto a quelle successive, ove invece aveva precisato che, oltre ad un contenitore aveva utilizzato una bombola a gas , va osservato che, per come è emerso dal relativo verbale di udienza ,era stato proprio lo stesso collaboratore a precisare spontaneamente tale

circostanza in sede di interrogatorio al GIP del TRIBUNALE di CALTANISSETTA ex art. 294 CPP.

Tale indicazione non appare, del resto, dettata da esigenze di “aggiustamento”, non intravedendosi in proposito alcuna specifica finalità sottesa ad un mutamento di versione sul punto :

AVV. IMPELLIZZERI: - Va bene, Presidente, allora chiedo cortesemente... Come fu portato allo scantinato? All'interno di che cosa fu portato nello scantinato l'esplosivo usato per la strage?

PRESIDENTE: - Va bene, Brusca, risponda.

BRUSCA GIOVANNI: - Con la Golf di Di Maggio Baldassare, che precedentemente ci avevamo messo la bombola di gas e la... e l'esplosivo con le scatole di aspor. Da Gammicchia a... ci siamo recati subito nello scantinato. Cioè, io con la mia e lui con la sua macchina.

AVV. IMPELLIZZERI: - Quindi, dentro una bombola e dentro una scatola?

BRUSCA GIOVANNI: - Dentro una bombola e dentro la scatola e la scatola di ferro a parte.

AVV. IMPELLIZZERI: - Lei però l'11 agosto del '96, sempre su questo punto e relativamente al trasferimento non ha parlato di bombola. Pag. 9.

BRUSCA GIOVANNI: - L'ho chiarito ieri.

P.M.: - Ma l'ha anche chiarito, Presidente. Ha detto che prima ricordava due contenitori...

AVV. IMPELLIZZERI: - Sì, ma infatti...

P.M.: - ... e poi ha ricordato la

Pagina: 29

bombola e il contenitore. Ma perchè dobbiamo tornare indietro?

AVV. IMPELLIZZERI: - Presidente, ma e' pacifico che ha ricordato successivamente, altrimenti io non posso andare avanti. A me interessa far conoscere alla Corte le versioni date prima del ricordo.

P.M.: - Ma già lo conosce la Corte.

PRESIDENTE: - Ma se già e' emersa questa progressione nel ricordo, avvocato, il suo obiettivo e' assolutamente inutile, perchè già abbiamo preso atto di questa ulteriore precisazione.

AVV. IMPELLIZZERI: - Sì, ma la Corte non sa però...

PRESIDENTE: - Il collaboratore lo ha detto fin dall'inizio che molte cose le ha ricordate gradatamente nel tempo.

AVV. IMPELLIZZERI: - Presidente, mi scusi, però la Corte non conosce la versione data prima di ricordare diversamente o di ricordare meglio o di ricordare bene. A me pare che e' interesse della difesa far conoscere alla Corte le precedenti dichiarazioni rese prima che il ricordo potesse diventare ancora migliore. Se Lei me lo consente io lo faccio, altrimenti non ho tante cose da chiedere, Presidente.

PRESIDENTE: - Va bene, avvocato, legga il brano che le

Pagina: 30

interessa.

AVV. IMPELLIZZERI: - Pag. 9, 11 agosto '96. "L'esplosivo era per quantità tra i settanta e i novanta chili del tipo granuloso di color bianco come quello usato nelle cave. Io lo portai via confezionato in due contenitori di cartone nel cofano di un'auto V.. W Golf GTI diesel di proprietà di Di Maggio. Lo stesso Di Maggio mi batteva la strada con una Fiat Uno di color bianco di cui ricordo anche la targa, 704..."

PRESIDENTE: - Va bene, avvocato, ora mi legga però anche l'interrogatorio in cui parla della bombola e vediamo quali giustificazioni ha fornito il collaboratore.

AVV. IMPELLIZZERI: - Ma infatti ne parla della bombola, Presidente, ma qui non ne ha parlato della bombola.

PRESIDENTE: - Va bene, abbiamo...

AVV. IMPELLIZZERI: - Devo necessariamente muovere questa contestazione.

PRESIDENTE: - ... preso atto, abbiamo già chiarito, cioè che cosa dobbiamo chiedere? Come mai non parlò della bombola, Brusca?

BRUSCA GIOVANNI: - Signor Presidente, non me lo ricordavo in quel momento.

Pagina: 31

PRESIDENTE: - Eh, però leggiamolo ora l'altro interrogatorio, avvocato. Cioè, già era emersa questa omissione, vogliamo chiamarla così, era già emersa.

AVV. IMPELLIZZERI: - Ma infatti...

PRESIDENTE: - Però la contestazione facciamola completa.

AVV. IMPELLIZZERI: - Perfetto. 13 giugno '97, pag. 66, Presidente, ne parla al G.I.P. per la prima volta, quando gli si contesta l'ordine di custodia cautelare si parla espressamente, a pag. 66, di questa bombola di cui avrebbe fatto menzione nel trasporto. Devo leggere?

PRESIDENTE: - Certo, avvocato. Desidero anche sapere, a questo punto, se il G.I.P. chiede al Brusca conto e ragione del fatto che non aveva prima parlato della bombola. Se il Brusca fornisce delle giustificazioni in ordine a questo ricordo che era affiorato.

AVV. IMPELLIZZERI: - No, Presidente, questo il G.I.P. non lo chiede. E' il collaborante...

AVV. LI GOTTI: - Presidente, mi scusi...

AVV. IMPELLIZZERI: - ... che rende questo particolare autonomamente.

PRESIDENTE: - Va bene.

Pagina: 32

AVV. LI GOTTI: - Presidente...

PRESIDENTE: - Ne prendiamo atto.

AVV. LI GOTTI: - ... l'avvocato Li Gotti. Della bombola ne parla anche nell'interrogatorio del 24 ottobre '97.

AVV. IMPELLIZZERI: - Che e' postumo.

PRESIDENTE: - Che e', avvocato?

AVV. LI GOTTI: - 24 ottobre '97.

PRESIDENTE: - E' il terzo interrogatorio o ultimo?

AVV. IMPELLIZZERI: - Il quarto, Presidente.

AVV. LI GOTTI: - Presidente, scusi, sono l'avvocato Li Gotti. Vuole dare atto l'avvocato che ne parla della bombola non a seguito di contestazione di interrogatorio da parte del G.I.P., ma spontaneamente?

AVV. IMPELLIZZERI: - L'ho già dato atto, Presiden... eh, avvocato Li Gotti, che ne parla spontaneamente a pag. 66. Se vuole posso anche darne lettura per completezza.

Considerazioni sostanzialmente analoghe devono essere svolte in relazione alle indicazioni date dal BRUSCA, nel corso dei vari interrogatori, in relazione alle persone date per presenti sia nello scantinato di via Porretti, a quelle viste la mattina del 29 / 7 / 83, oltre che alla sua partecipazione all'incontro in Fondo Pipitone la notte precedente alla strage nonché alle modalità di composizione del corteo e ai successivi spostamenti avvenuti quella mattina.

Alla luce del complesso della sua versione, non può certo sospettarsi che eventuali discrasie fra le circostanze dal medesimo riferite nel corso del tempo siano il frutto di una artificiosa manipolazione, sostanziosamente, invece, esse in iniziali incertezze o inesattezze dovute ad una inevitabile sovrapposizione di fatti ed immagini successivamente superate con una formazione progressiva dei ricordi, tant'è che nemmeno la difesa ha fornito una ragionevole spiegazione alternativa.

Il tema è stato ampiamente esaminato nel dibattimento di primo grado e, di fronte alle incalzanti domande formulate dal difensore al BRUSCA sui vari punti, il P.M. rilevava che non poteva nemmeno trattarsi di contestazioni in senso tecnico.

Nella specie, invero, non si trattava di diverse versioni del medesimo fatto ma di più precise specificazioni di una versione sostanzialmente omogenea nel suo nucleo fondamentale.

Si riportano i brani più significativi al riguardo :

AVV. IMPELLIZZERI: - Andiamo allo scantinato, signor Brusca. Lei ha dato la presenza di alcune persone: la sua, di Nino Madonia, di Enzo Galatolo e successivamente anche di Calogero Ganci e Anselmo Francesco Paolo.

BRUSCA GIOVANNI: - Forse.

AVV. IMPELLIZZERI: - Se lo ricorda?

BRUSCA GIOVANNI: - Forse France... Calogero Ganci, Antonino Madonia, Enzo Galatolo che andava e veniva e forse quella di Pa... di Francesco Paolo Anselmo.

AVV. IMPELLIZZERI: - Ecco, però sempre lei, nel verbale 11 agosto '96, a proposito della presenza delle persone in questo scantinato dice, pagg. 9 e 10: "A questo punto, dopo che Di Maggio era andato via, io e Madonia ci recammo in uno scantinato sito nei pressi e per quel che ricordo in una traversa di via Ammiraglio Rizzo". A pag. 10 domandato risponde: "Non ricordo la presenza di altre persone dentro lo scantinato, ma non lo

Pagina: 35

posso escludere".

P.M.: - Dov'e' il contrasto, Presidente?

PRESIDENTE: - Rispetto a quali persone, avvocato? Quelle che aveva già...?

AVV. IMPELLIZZERI: - Rispetto ad Enzo Galatolo che emerge nel verbale 13 agosto '96 e Calogero Ganci e forse Anselmo Francesco Paolo nel verbale al G.I.P..

PRESIDENTE: - No, no, scusi, avvocato...

AVV. IMPELLIZZERI: - ... del 13 giugno '97.

PRESIDENTE: - ... lei ha letto la frase: "Non ricordo la presenza di altre persone oltre a quelle già menzionate".

AVV. IMPELLIZZERI: - Sì, cioè lui e Nino Madonia.

PRESIDENTE: - Ecco, se mi può ricordare nuovamente chi sono le persone...

AVV. IMPELLIZZERI: - Lui e Nino Madonia, Presidente. Quindi, nel verbale 11 agosto '96 nello scantinato da' presente lui e Nino Madonia; il 13 agosto del '96, sempre al Pubblico Ministero, emerge in questa fase la presenza di Enzo Galatolo ed ancora, a pag. 7 del verbale 13 agosto '96, ed ancora al G.I.P. il 13 giugno '97 Calogero Ganci con certezza e forse Anselmo Francesco Paolo. Quindi, nello scantinato diventerebbero lui,

Pagina: 36

Nino Madonia, Enzo Galatolo, Calogero Ganci e Anselmo Francesco Paolo. Io ritengo di muovere la contestazione utilizzando i verbali... il verbale principalmente 11 agosto '96 ove dice: "Non ricordo la presenza di altre persone

dentro lo scantinato - oltre a quella sua e a quella di Nino Madonia - ma non lo posso escludere", Presidente.

P.M. dott.ssa PALMA: - E allora, Presidente, io non credo che ci sia contrasto perchè l'11 agosto il collaboratore dice: non ricorda, anche se non può escludere la presenza di altre persone. Il 13 agosto, siamo a distanza di due giorni, ricorda Enzo Galatolo; successivamente ricorda la presenza. Ma se non la poteva escludere, non e' che vuol dire che ha negato la presenza.

BRUSCA GIOVANNI: - Scusi, posso...?

P.M. : - Quindi dov'e' il contrasto?

PRESIDENTE: - Può dire qualcosa in ordine a questa...?

BRUSCA GIOVANNI: - Posso chiarire? Nel momento in cui viene aperta la saracinesca, entro, non mi ricordo le altre persone. Successivamente mi ricordo la presenza di Calogero Ganci, però al momento che entro io, Antonino Madonia ed Enzo Galatolo. Non avevo visto lì dentro nessuno; poi mi ricordo... mi ricordo della presenza di Calogero Ganci; non

Pagina: 37

mi ricordo la presenza di Paolo Anselmo.

PRESIDENTE: - Cioè, lei dice: "Io, Antonino Madonia e Galatolo..."

BRUSCA GIOVANNI: - E Galatolo.

PRESIDENTE: - ... nel senso che entrate tutti e tre?

BRUSCA GIOVANNI: - E' entrato perchè si sta aprendo la...

PRESIDENTE: - Entrate tutti e tre assieme?

BRUSCA GIOVANNI: - Quasi tutti e tre contemporaneamente. Solo questo e' il particolare, Signor Presidente, non ho altro chiarimento da fare. Cioe', e' stato un pomeriggio abbastanza travagliato, convulso, quindi le persone poi li ho visti in altre occasioni; quando me lo sono ricordati precisi io li ho detti.

In relazione al tardivo ricordo delle modalità di furto delle targhe apposte sull'autobomba, il collaboratore BRUSCA Giovanni così rispondeva :

PRESIDENTE: - Cosa ha da dire al riguardo?

BRUSCA GIOVANNI: - Signor Presidente, che non ho rubato la 126, non so chi l'ha rubata; non mi ricordo delle targhe, non mi ricordavo del furto delle targhe. A forza poi di... di ricordare piccoli particolari, mi sono ricordato di avere rubato le targhe assieme ad Antonino Madonia e della sostituzione della macchina... cioè della macchina, delle... delle targhe prima di uscire dal garage. Questo particolare. Tutto il resto, 126, che targhe aveva, non me li ricordo, Signor Presidente. Credo che siano quelle vecchie, però non me lo ricordo con... con certezza.

Sempre sotto il profilo della costanza , nessun aspetto di contraddizione può cogliersi fra le dichiarazioni rese dal CANCEMI nei verbali del 29 / 3 / 1994 e 26 / 3 / 1997 al P.M. di Caltanissetta (acquisite all'udienza del 3 / 5 / 1999 fg. dal n. 856 al n. 859) ove sostanzialmente dichiarava di non avere conoscenza su fatti attinenti alla strage CHINNICI e quelle successivamente rese in dibattimento .

Osserva sul punto la CORTE che , nell'ambito del processo di primo grado, il predetto si è limitato ad affermare di avere accompagnato il capo mandamento Pippo CALO' a due riunioni di commissione nei mesi di maggio giugno 1983 , esprimendo al riguardo solo un suo convincimento sulla riconducibilità di esse alla strage, convincimento maturato nel tempo e basato sulla riflessione postuma in relazione ad avvenimenti verificatisi anni addietro , quali i commenti e le battutine di compiacimento di alcuni capi mandamento quali CALO' Giuseppe , GANCI Raffaele e GAMBINO Giuseppe Giacomo , percepite dopo la strage .(v. sul punto verbale di udienza del 7 / 5 / 1993 .) Elementi concreti fanno fondatamente escludere che il CANCEMI possa avere artatamente riferito in sede dibattimentale delle riunioni collegiali per rafforzare la impostazione accusatoria , se si considera che , - per come risulta dal verbale di udienza dibattimentale del 7 / 5 / 1999 pag. 84 , - già in occasione dell' interrogatorio reso dal CANCEMI al P.M. nel corso delle indagini preliminari, in data 10 / 11 / 1993, e

dunque in epoca assolutamente non sospetta, egli aveva riferito di avere accompagnato Pippo CALO' ad una riunione di commissione nel 1983, ricordandosi, quanto al contesto temporale, il particolare che essa si era tenuta in una stagione in cui non era ancora caldo.

Il successivo ricordo avvenuto in udienza di una seconda riunione non può del pari ritenersi frutto di una artificiosa ricostruzione, sempre nell'ottica accusatoria, in quanto lo stesso CANCEMI dichiarava di non sapere nemmeno il motivo per il quale venne convocata una seconda riunione.

Inoltre la menzione di Stefano BONTATE fra i partecipi della prima riunione, chiaramente inesatta posto che quest'ultimo all'epoca era già stato ucciso da tempo, - (ossia dal 23 / 4 / 1981), - è chiaramente imputabile ad un cattivo ricordo sul punto, come emerge dal contesto del relativo verbale di udienza dibattimentale e come osservato dai Giudici di primo grado nella motivazione della sentenza alle pagg. 685 e 686 cui si rimanda.

Le pregresse considerazioni tolgono ogni fondamento a tutti i rilievi mossi dagli appellanti nei confronti di questo collaboratore di giustizia.

Non si ravvisa nemmeno alcuna rettifica sospetta, nelle dichiarazioni rese dal GANCI, in relazione alle dimensioni della bombola che aveva visto nel garage di via Porretti o delle auto dirette la mattina della strage verso via Pipitone, come si evince dal relativo verbale di udienza nel quale il P.M. si limitava a sollecitare chiarimenti in proposito, impegnando il collaboratore ad uno sforzo di memoria.

E) Sotto il profilo della coerenza logica e della verosimiglianza

Il difensore di MADONIA Antonino ha evidenziato che vi sarebbero nelle dichiarazioni dei collaboratori una serie di contraddizioni , sintomatiche di un difetto di coerenza e di verosimiglianza .

Anche queste censure difensive non hanno alcun fondamento.

Non può certamente essere tacciata di inverosimiglianza l'affermazione di BRUSCA Giovanni secondo cui quando furono fatte le prove del telecomando in Contrada DAMMUSI costui non sarebbe stato a conoscenza del piano operativo organizzato a Palermo (relativo al furto dell'autobomba e alle modalità di costante occupazione del parcheggio dinanzi casa CHINNICI nei giorni precedenti alla strage) e non avrebbe conosciuto i motivi per i quali fu ad un certo punto accantonato il progetto delittuoso in danno del Dott. CHINNICI nell'anno 1982 .

Ed ancora quella secondo cui non avrebbe conosciuto alcuni degli altri compartecipi come il FERRANTE che avrebbe visto per la prima volta proprio in quella occasione .

Si osserva in proposito che queste dichiarazioni sono pienamente coerenti proprio con le regole mafiose che connotano la organizzazione criminale COSA NOSTRA , fortemente ispirata al principio della cd. "compartimentazione" che garantisce il più possibile la segretezza nello svolgimento dell'operato delle azioni criminose e che si estrinseca, ad esempio ., nel momento dell'affidamento di un compito, con la indicazione della sola porzione esecutiva che deve essere personalmente compiuta dal singolo incaricato , mantenendo invece il più stretto riserbo nella indicazione dei ruoli dei vari compartecipi a quel medesimo fatto delittuoso.

Va anche tenuto presente che all'epoca il BRUSCA era un semplice uomo di onore, il che rende ancor più verosimile che avesse una conoscenza solo parziale del progetto

delittuoso e non conoscesse nemmeno i motivi per i quali era stato accantonato nell'anno 1982 il progetto delittuoso :

“Sempre in quel momento io prendevo ordini, non è che avevo la possibilità come nel 90 –91 . In quel momento io prendevo solo ordini “ v verb. Ud. 2 / 3 / 1999.

Analogamente , la versione dei fatti offerta dal FERRANTE nel descrivere le modalità con cui era stato contattato per svolgere il suo compito,- negando di essere stato previamente messo al corrente del fatto che doveva essere concretamente compiersi né della identità dei suoi compartecipi , - risponde sempre al richiamato principio di cd. compartimentazione.

Nel racconto del FERRANTE si coglie l'essenza del significato sotteso alla qualifica di uomo di onore che implica la rinuncia alla propria individualità in funzione della esigenza primaria ed assorbente di assicurare il perseguimento delle finalità del sodalizio criminoso . Ne deriva altresì il categorico imperativo per ogni uomo di onore di adempiere a qualsiasi incarico attribuitogli dal proprio capo mandamento o comunque dal soggetto gerarchicamente superiore , senza neppure porsi il problema di avanzare richieste di chiarimenti sulla natura dell'azione programmata su un piano di fedeltà cieca ed incondizionata .

Del pari , sempre sotto il medesimo profilo, si giustificano le affermazioni di ANZELMO il quale riferiva di non sapere chi avesse fornito l'esplosivo né i motivi per i quali era stata usata una autobomba .

Ed ancora , quelle rese da GANCI Calogero che affermava di non conoscere l'espedito utilizzato per spostare la autovettura o il nome di chi avesse provveduto a staccare le insegne della scuola guida .

Ed invero, in ossequio a tale regola , gli esecutori materiali , specie quando si trattava di delitti di così grande rilievo , non avevano una visione completa e globale sulla dinamica dell'intero iter criminoso.

Del tutto marginali poi sono gli asseriti contrasti fra le varie dichiarazioni rese dal medesimo BRUSCA nel corso delle indagini preliminari in ordine alla indicazione dell'autovettura con cui si sarebbe allontanato dopo la esplosione e dei suoi spostamenti immediatamente dopo il parcheggio della autobomba , comprensibilmente dovuti senz'altro ad iniziali cattivi ricordi e a sovrapposizione di episodi , chiariti poi man mano che l'immagine del vissuto effettivo andava riaffiorando .

Non si ravvisa, poi , alcun effettivo contrasto fra le affermazioni rese dal BRUSCA in ordine alle modalità di reperimento dell'esplosivo avendo, anzi, il collaboratore riferito, costantemente , sia nella udienza del 2 che del 3 marzo 1999, che il fornitore era stato Franco Piediscalzi , fuochino nella cava di Modesto Giuseppe , ; dichiarazioni peraltro perfettamente compatibili con la precedente più generica indicazione contenuta nel verbale del 24 / 11/ 1997 relativa alla disponibilità, da parte del mandamento di San Giuseppe Jato , a differenza degli altri , di esplosivo ; disponibilità di cui poteva vantare proprio grazie al predetto Piediscalzi .

Si riporta il relativo verbale di udienza da cui emerge chiaramente che nemmeno il difensore aveva saputo indicare i termini dell'asserito contrasto fra le varie dichiarazioni rese da BRUSCA Giovanni :

AVV. IMPELLIZZERI: - Va bene. Andiamo al reperimento dell'esplosivo, signor Brusca. Le chiedo questo: da chi lo avete comprato, se lo avete comprato da qualcuno, o se era già in vostro possesso questo esplosivo.

P.M.: - Presidente, io Le chiedo scusa...

PRESIDENTE: - Ma anche sul punto...

P.M.: - ... non e' possibile.

PRESIDENTE: - Anche sul punto ha già risposto, avvocato.

P.M.: - Ha già risposto.

PRESIDENTE: - Ha già detto chi gliel'aveva fornito.

AVV. IMPELLIZZERI: - Allora devo muovere una contestazione, Presidente, verbale 11 agosto '96, pagg. 8, 9 e 10. Leggo testualmente: "Quanto al reperimento dell'esplosivo me ne incaricai io, chiedendolo a tale Piediscalzi Francesco, che oltre ad essere mio lontano parente era anche a disposizione della nostra famiglia mafiosa. Piediscalzi non e' uomo d'onore e non sapeva quale fosse la destinazione dell'esplosivo di cui gli feci richiesta per questa prima ed unica volta".

Pagina: 18

Continua poi a pag. 10: "Ricordo - leggo testualmente, domandato risponde - disponevamo anche di detonatori che mi erano stati forniti assieme all'esplosivo da Piediscalzi. Io sapevo che Piediscalzi non mi avrebbe detto di no, anche se era la prima volta che gli facevo questo tipo di richiesta. Non so se altre persone possono averglielo fatte di analoghe; e' possibile, ma non mi risulta nulla di preciso. Potevano rivolgere a lui questo tipo di richieste anche mio padre e mio cugino Mariuccio Brusca. Piediscalzi era pratico con gli esplosivi, credo che avesse la patente di fuochino. Ricordo che mi disse di non potermi fornire in una volta sola la quantità di esplosivo che gli chiedevo ed io gli feci premura dicendogli che mi serviva con una certa urgenza". Quindi, da questo verbale pare che l'esplosivo non fosse nella loro disponibilità e che fosse stato chiesto invece a Piediscalzi con particolare urgenza, Presidente.

P.M.: - Presidente, dov'e' il contrasto?

PRESIDENTE: - Ma appunto, avvocato, io...

P.M. - Io chiedo che ci spieghi il contrasto.

PRESIDENTE: - ... non posso avere la pretesa di

Pagina: 19

ricordare tutte le risposte che ha fornito l'altro ieri e ieri, però mi dovrebbe chiarire...

AVV. IMPELLIZZERI: - Allora, Presidente, il contrasto...

PRESIDENTE: - ... in relazione a quale punto lei ritiene che ci sia un contrasto.

AVV. IMPELLIZZERI: - Benissimo. Il contrasto emergerebbe con quanto sul punto ha riferito il 24 ottobre '97 al Pubblico Ministero, pagg. 5 e 6, dove pare invece che il Brusca e comunque il gruppo di appartenenza ove egli era inserito avesse questa disponibilità dell'esplosivo. Leggo testualmente, Presidente.

PRESIDENTE: - No, avvocato, io gradirei che lei mi chiarisse innanzitutto qual è la risposta che ha fornito in dibattimento. Dopodichè...

AVV. IMPELLIZZERI: - Questa, Presidente.

PRESIDENTE: - Dopodichè mi illustrerà in che cosa consiste il contrasto con quanto dichiarato in precedenza, perchè...

AVV. IMPELLIZZERI: - Presidente, se io...

PRESIDENTE: - ... non mi è ancora chiaro.

AVV. IMPELLIZZERI: - Benissimo. Se io non ricordo male, ha indi...

PRESIDENTE: - Eh, se già lei comincia a dire che non

Pagina: 20

è sicuro di ricordare bene già cominciamo a traballare dal punto di vista...

AVV. IMPELLIZZERI: - E allora Le dico questo.

PRESIDENTE: - ... del fondamento e della giustificazione della contestazione.

AVV. IMPELLIZZERI: - Presidente, mi scusi...

PRESIDENTE: - Lei mi dica che cosa ha risposto ieri...

AVV. IMPELLIZZERI: - In dibattimento...

PRESIDENTE: - ... o l'altro ieri.

AVV. IMPELLIZZERI: - In dibattimento l'imputato ha risposto che questo esplosivo era nella sua disponibilità ed è il concetto che è stato ribadito nel verbale (27) ottobre '96.

PRESIDENTE: - Nella sua disponibilità di chi?

AVV. IMPELLIZZERI: - Nel gruppo, Presidente. Sua, di Di Maggio e di altri. Le posso leggere testualmente le pagine ove questo concetto è stato ribadito.

PRESIDENTE: - Avvocato, se l'hanno richiesto a quel tizio com'è che facevano... perchè avrebbero dovuto averne la disponibilità ?

Avv. IMPELLIZZERI: - E infatti desidero sapere se questo esplosivo era nella loro disponibilità o lo avessero richiesto a questo Piediscalzi.

PRESIDENTE: - Ma mi pare che l'ha già detto. Se lo vuole chiarire ulteriormente, non lo so.

La partecipazione , poi, di uomini di onore quali Giuseppe GRECO , Vincenzo PUCCIO, Vincenzo GALATOLO , e dei capi mandamenti GANCI Raffaele e GAMBINO Giacomo Giuseppe la mattina del 29 / 7 / 1983 (indicata dai collaboratori di giustizia) non può , - come sostenuto dal difensore di MADONIA Antonino e MADONIA Francesco, - ritenersi inverosimile in assenza della indicazione di precisi ruoli svolti dai predetti in quel segmento di fase esecutiva , dovendo anzi essa tradursi e calarsi , nell'ottica mafiosa, quale segno di simbolica condivisione del progetto delittuoso .

La presenza di GALATOLO Vincenzo nello scantinato di via Porretti è più che realistica , risultando egli il proprietario dell'immobile e strettamente legato a MADONIA Antonino , come verrà diffusamente esposto più avanti .

L'omesso riferimento da parte del BRUSCA al ruolo svolto da GANCI Calogero all'interno del garage di via Porretti ben si giustifica considerando che quest'ultimo era stato di sostanziale ed esclusivo supporto al MADONIA .

Quanto ai rilievi specifici formulati dal difensore in relazione alle dichiarazioni rese da GANCI Calogero , sotto il profilo della inverosimiglianza si osserva che,contrariamente a quanto asserito dalla difesa , il GANCI ha fornito dettagli precisi sul momento in cui ha appreso che l'obiettivo dell'azione della azione criminosa era il Dr. CHINNICI .

Infatti il predetto ha riferito in proposito di esserne venuto a conoscenza in occasione della prima operazione di spostamento dell'autovettura dinanzi a casa CHINNICI e di avere poi compreso le concrete modalità operative , compresa la destinazione del

veicolo ad autobomba quando nel garage di via Porretti assistette ai preparativi dell'autobomba svolti da BRUSCA e MADONIA .(v. verb. 15 / 3 pag. 119).

Ha inoltre fornito importanti particolari sulle modalità di adocchiamento dell'autovettura da rubare, del tutto coincidenti con quelle di Anzelmo e riscontrate dai dati oggettivi che ne testimoniano un sicuro coinvolgimento nell'attività prodromica al furto ; ha ricordava di avere rubato le targhe circa una settimana prima della strage e ha dato esaurienti spiegazioni in ordine alla confusione che lo aveva indotto ad attribuirsi la paternità di quel furto di auto nonché il furto delle targhe .

Del tutto destituito di fondamento è poi il rilievo secondo cui il GANCI non avrebbe saputo indicare la finalità dell'incontro della notte precedente alla strage a casa GALATOLO, sol che si consideri che la loro presenza in quel luogo era senz'altro funzionale a verificare che ogni dettaglio organizzativo fosse stato realizzato . A tale incontro parteciparono , per come risulta dalle concordi dichiarazioni di GANCI ed ANZELMO ,anche BRUSCA (che sul punto non aveva ricordi precisi) e MADONIA ; proprio tale abitazione doveva costituire la base di partenza per tutti gli esecutori materiali la mattina dell'attentato in quanto doveva trattarsi necessariamente di una azione criminale coordinata.

Sono altresì lineari le dichiarazioni del GANCI che riferisce che la mattina dell'attentato prima della esplosione l'ANZELMO si allontanò per qualche tempo con GAMBINO per poi tornare sul luogo dei fatti e posizionarsi con lui dinanzi alla chiesa di San Michele per poi tornare, insieme , subito dopo la esplosione in via Lancia di Brolo .

E' del pari più che plausibile quanto affermato in proposito da BRUSCA Giovanni , dichiarando che rintracciava MADONIA Antonino dai Galatolo, e ciò alla stregua di quanto emerso dalle risultanze processuali . Appare altrettanto verosimile che il

collaboratore GANCI per rintracciare il MADONIA facesse capo alla abitazione della madre , essendo stato acclarato che il MADONIA non aveva un recapito fisso (v. pagg. 357 – 362 della presente sentenza) .

E' anche credibile , contrariamente alle asserzioni difensive, che il GANCI abbia notato le operazioni effettuate dal BRUSCA dopo avere parcheggiato l'auto , trovandosi in quel momento proprio nel luogo ove era appena stata sistemata l'autobomba .

Nessuna stranezza si ravvisa nel fatto che GANCI Raffaele, poco dopo la partenza del corteo delle auto verso via Pipitone abbia preso un'altra direzione e poi sia stato visto sui luoghi della strage in quanto egli non doveva svolgere un preciso ruolo esecutivo collegato a quello degli altri ; si spiega anche perché il GAMBINO non avesse seguito il corteo di auto in quanto il predetto aveva il diverso compito di fare da battistrada a FERRANTE Giovan Battista alla guida del camioncino.

Del tutto destituite di fondamento sono le asserzioni formulate dalla difesa di MADONIA Antonino in ordine alle dichiarazioni rese dall'ANZELMO ,il quale, contrariamente a quanto sostiene la difesa , ha fornito , come vedremo, indicazioni precise sulle persone che gli risultava avessero svolto operazioni di sostituzione dell'autovettura dinanzi a casa CHINNICI .

Nessuna incongruenza si ravvisa nelle dichiarazioni rese dal predetto in ordine alle cautele adottate per la occupazione del parcheggio della autovettura e non per quello del camion , se si considera che la posizione dell'auto era necessariamente strategica per il “ buon” esito dell'agguato che non si sarebbe potuto realizzare ove, per avventura, il relativo spazio fosse stato casualmente occupato.

Per il camion gli esecutori avevano, invece, più soluzioni alternative dovendo solo calcolare il limite del raggio di azione consentito dalla potenza del congegno esplosivo ; dunque per esso non vi era la assoluta necessità di una scelta obbligata ,

come, invece, all'evidenza doveva avvenire per l'autobomba, nel passaggio a piedi del Magistrato dal portone di uscita della abitazione all'auto blindata in sua attesa .

Del tutto coerenti con le risultanze processuali sono le descrizioni fornite dai collaboratori sulle modalità ricostruttive dei fatti nei momenti antecedenti alla strage con le dichiarazioni fornite dai componenti il personale di scorta del Dott. CHINNICI , come si vedrà meglio nella parte relativa ai profili di attendibilità estrinseca .

Sono altresì plausibili le dichiarazioni rese da FERRANTE, sol che si considerino le modalità con le quali il predetto venne coinvolto nel fatto delittuoso, per cui non può certo pretendersi che le sue descrizioni dei luoghi siano precise e dettagliate .

L'ATTENDIBILITA' ESTRINSECA DEI COLLABORATORI

Risolto positivamente il preliminare vaglio in ordine alla credibilità soggettiva e alla attendibilità intrinseca dei collaboratori, occorre adesso passare ad esaminare il profilo di quella cd. estrinseca e cioè dei riscontri esterni ex art. 192 CPP in concreto ravvisabili.

Osserva la CORTE che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia nel corso del dibattimento di primo grado - come sopra succintamente riportate,- siano caratterizzate da una tale ricchezza di contenuti , di dettagli sulle circostanze e modalità dell'accaduto , di riferimenti topografici e di indicazioni ambientali da costituire l'esauriente resoconto della complessa operazione criminale , evidentemente preceduta da accurato studio e attenta programmazione e , quindi , eseguita da Cosa Nostra, con perfetta organizzazione e puntuale distribuzione di ruoli .

Dalle predette fonti di prova emerge infatti , in tutta la sua complessità, la ricostruzione del gravissimo fatto delittuoso che ha visto la partecipazione di esponenti del sodalizio criminale appartenenti ad una pluralità di mandamenti per la esecuzione di una decisione di morte che evidentemente non poteva in alcun modo fallire .

Non può inoltre non convenirsi con i Giudici di primo grado nel ritenere che le dichiarazioni poste a fondamento della decisione si siano rivelate fra loro perfettamente compatibili ed idonee a riscontrarsi reciprocamente sul nucleo fondamentale del fatto processuale , fornendo un esempio classico e rilevante di cd.“convergenza del molteplice”, tale da integrare pienamente il criterio valutativo della prova posto dall’art. 192 comma 3° c.p.p., sulla base dei principi giurisprudenziali già sopra accennati .

Prima di passare all’analisi comparata dei dati di giudizio acquisiti, deve rilevarsi come le indicazioni di GANCI Calogero, ANZELMO Francesco Paolo, FERRANTE Giovan Battista e BRUSCA Giovanni siano perfettamente concordanti e coerenti fra loro anche in ordine alla identità dei protagonisti che insieme ad essi, presero parte alle varie fasi delle condotte esecutive ed ai ruoli dai medesimi rispettivamente svolti . In estrema sintesi, proprio per cogliere appieno tali aspetti comuni nelle varie confessioni ed evidenziare i vari protagonisti della presente vicenda processuale ,si procede alla seguente schematizzazione:

BRUSCA Giovanni ha ammesso :

1) di avere partecipato alla attività preparatoria dell’attentato , per espresso incarico di RIINA Salvatore e del padre Bernardo , all’esito di un incontro da costoro avuto con Nino e Ignazio SALVO ,coinvolgendo nelle preliminari fasi di perlustrazione della abitazione di SALEMI del Dr. CHINNICI, Antonino MADONIA e Giuseppe

GRECO, detto "Scarpa," mentre alla prova di sfondamento del vetro blindato parteciparono , oltre a Antonino MADONIA , DI MAGGIO Baldassare e Salvatore LAZIO , GAMBINO Giuseppe Giacomo , GANCI Raffaele e Bernardo BRUSCA ;

2) di avere proceduto a reperire l'esplosivo e a predisporre l'autobomba insieme a Baldassare DI MAGGIO ;

3) di avere portato l'esplosivo insieme a MADONIA Antonino nel garage di via Porretti ove , alla presenza di Vincenzo GALATOLO e forse di GANCI Calogero provvedeva, unitamente a MADONIA Antonino, ad effettuare le operazioni di preparazione dell'auto- bomba ;

4) di avere collocato personalmente la FIAT 126 dinanzi all'ingresso della abitazione del Dr. CHINNICI nel posto lasciato libero da GANCI Calogero e ANZELMO Francesco Paolo che avevano provveduto a spostare l'auto ivi precedentemente parcheggiata e di avere direttamente predisposto sul posto i relativi collegamenti elettrici per l'attivazione dell'esplosione ,tramite impulso inviato da un telecomando a distanza del tipo per aeromodellismo azionato da MADONIA Antonino mentre si trovava su un camion guidato da FERRANTE Giovan Battista ;

5) di avere visto la mattina del 29 / 7/ 1983 , sul luogo dell'agguato, GANCI Raffaele e GAMBINO Giuseppe Giacomo , Pino GRECO detto Scarpa, Vincenzo PUCCIO e Vincenzo GALATOLO.

GANCI Calogero ha confessato :

1) di avere ricevuto incarico dal padre Raffaele e da Pippo GAMBINO di reperire la FIAT 126 utilizzata nell'agguato per consegnarla a Nino MADONIA alla presenza dei fratelli Stefano e Domenico ;

- 2) di avere curato , su espresso incarico di Nino MADONIA , l'occupazione del parcheggio dinanzi all'ingresso dell'abitazione del Dott. CHINNICI nei giorni precedenti all'agguato mediante auto " pulite " unitamente ad altri componenti della sua famiglia ;
- 3) di avere adocchiato, insieme ai suoi familiari, l'autovettura da rubare ;
- 4) di essersi recato in via Porretti due giorni prima della strage dove aveva assistito alle operazioni preliminari di preparazione dell'autobomba da parte di MADONIA Antonino e BRUSCA Giovanni , alla presenza di GALATOLO Vincenzo e , forse, di ANZELMO Francesco Paolo ;
- 5) di essersi recato nella notte precedente all'agguato presso il Fondo Pipitone ove si era incontrato , oltre che con il padrone di casa GALATOLO Vincenzo , con BRUSCA Giovanni , MADONIA Antonino , GAMBINO Giuseppe Giacomo e GANCI Raffaele ;
- 6) di avere fatto posto, la mattina del delitto, unitamente a ANZELMO, alla autobomba condotta dal BRUSCA dinanzi alla abitazione di casa CHINNICI mediante lo spostamento dell'auto pulita parcheggiata sul posto ;
- 7) di avere notato , nel giro di perlustrazione dei luoghi della strage, MADONIA Antonino scendere dalla cabina di un camion parcheggiato vicino alla pasticceria e posizionarsi sul cassone ;
- 8) di avere notato sul posto la presenza di GAMBINO Giuseppe Giacomo a bordo della Renault 5, oltre al proprio padre GANCI Raffaele ;
- 9) di essersi trovato , al momento della esplosione, con l'ANZELMO sui gradini della chiesa di San Michele .

Francesco Paolo ANZELMO ha ammesso :

- 1) di avere provveduto , per espresso incarico di GANCI Raffaele, a reperire la FIAT 126 utilizzata nell'agguato insieme a Stefano GANCI consegnata a Enzo GALATOLO e a Nino MADONIA ;
- 2) di avere curato la occupazione a rotazione e senza soluzioni di continuità del parcheggio dinanzi all'ingresso della abitazione del Giudice CHINNICI nei giorni precedenti all'agguato mediante auto “ pulite “, a rotazione con gli altri componenti della famiglia della NOCE;
- 3) di avere assistito nella notte precedente alla strage alle prove di funzionamento del telecomando nel fondo Pipitone da parte di BRUSCA Giovanni , MADONIA Antonino, alla presenza di GALATOLO Vincenzo e GANCI Calogero, ;
- 4) di avere fatto posto , unitamente a GANCI Calogero alla autobomba condotta dal BRUSCA la mattina del delitto mediante lo spostamento dell'auto pulita parcheggiata sul posto ;
- 5) di avere notato FERRANTE Giovan Battista a bordo di un camion su cui prendeva posto Antonino MADONIA che aveva in mano un telecomando e che si andava a posizionare vicino alla pasticceria
- 6) di avere visto la mattina della strage sui luoghi della strage anche Pippo GAMBINO , Raffaele GANCI .;
- 7) di essersi trovato ,al momento della deflagrazione, sulle gradinate della chiesa di San Michele con Calogero GANCI, GANCI Raffaele e GAMBINO Giuseppe Giacomo .

Giovanni Battista FERRANTE ha confessato :

1) di avere condotto , per espresso incarico di Pippo GAMBINO , l'autocarro LEONCINO a bordo del quale era poi salito Nino MADONIA che aveva azionato il telecomando, attivando la carica esplosiva , allontanandosi subito dopo la esplosione ;

2) che sul luogo del delitto vi erano GANCI Raffaele e Giuseppe

Giacomo GAMBINO , BRUSCA Giovanni ed ANZELMO Francesco Paolo;

3) che si era poi recato insieme al GAMBINO presso l'abitazione di Mariano TROIA dove era stato commentato l'accaduto , ascoltando le notizie al telegiornale locale .

Orbene, alla stregua di quanto sopra, le versioni del medesimo fatto rese dai vari collaboratori , pur provenendo da soggetti facenti parte di famiglie e mandamenti mafiosi diversi , ognuno dei quali si è occupato solo di un segmento della fase esecutiva , come è tipico delle azioni criminali di Cosa Nostra, si integrano vicendevolmente e si armonizzano coerentemente fra di loro .

Altro significativo riscontro alle dichiarazioni dei predetti collaboratori , in particolare sul coinvolgimento e sulla presenza di Vincenzo GALATOLO la mattina della strage sui luoghi, è costituito dalle dichiarazioni rese de relato dal collaboratore di giustizia ONORATO Francesco , inserito nella organizzazione mafiosa dalla fine degli anni '70 , strettamente legato a Pippo GAMBINO e al BIONDINO.

Il predetto ONORATO ha riferito che in un periodo di comune detenzione all'ottava sezione del carcere Ucciardone con Vincenzo GALATOLO, costui ebbe a fargli la confidenza, durante l'ora di aria, di avere partecipato alla strage del dr. CHINNICI , mostrandosi rammaricato per il fatto che proprio qualche minuto prima era passato da quei luoghi Angelo NOTO e che era riuscito a sfuggire all'esplosione (v. verbale udienza del 25 / 5 / 99).

Va evidenziato , inoltre , che in questo processo le predette dichiarazioni vengono, poi, ulteriormente riscontrate, come già si è visto, da quelle rese da DI MAGGIO Baldassarre che , pur avendo negato gli addebiti mossigli da BRUSCA Giovanni , ha ammesso di avere partecipato ad una prova di sfondamento del vetro blindato in contrada DAMMUSI nell'estate del 1982 e , dato ancor più significativo , di avere provveduto a preparare una cassetta in ferro ritirata dal BRUSCA proprio una settimana prima dell'omicidio CHINNICI, tant'è che , appena venuto a conoscenza dell'evento delittuoso, egli ebbe a ricollegare subito i fatti , sospettando che il BRUSCA fosse coinvolto nella realizzazione dell'agguato considerando quella strana coincidenza temporale, per poi riceverne la conferma , dal padre di quest'ultimo , Bernardo , il quale ebbe a confidargli , in un periodo in cui si trovavano nello stesso carcere , che alla strage aveva partecipato il proprio figlio GIOVANNI ; in quel contesto il DI MAGGIO apprese altresì, che il telecomando era stato premuto da MADONIA Antonino .

I contrasti fra le dichiarazioni rese da BRUSCA Giovanni e da DI MAGGIO Baldassarre

Quanto ai contrasti fra le versioni riferite da BRUSCA Giovanni e da DI MAGGIO Baldassarre in merito alle circostanze aventi immediata refluenza processuale, si osserva quanto segue .

Le divergenze fra le due dichiarazioni possono essere così sintetizzate :

A) il BRUSCA ha sostenuto di avere effettuato due prove di sfondamento del vetro blindato e precisamente :

la prima presso la cava del padre di DI MAGGIO in località Ginestra , alla presenza di Antonino MADONIA e del DI MAGGIO, con l'utilizzo di un kalashnikov;

la seconda prova , svolta in contrada DAMMUSI in presenza di Bernardo BRUSCA , DI MAGGIO e Giovanni BRUSCA ;

DI MAGGIO , viceversa, ha riferito di avere assistito ad un'unica prova , svoltasi in contrada Dammusi , alla presenza di Giovanni e Bernardo BRUSCA, Salvatore LAZIO, e qualche altra persona che affermava di non ricordare ;

B) DI MAGGIO ha altresì negato che il BRUSCA , in quell'occasione, gli avesse riferito in confidenza , le finalità della prova né l'obiettivo dell' attentato “ *la confidenza tuo padre a me me l'ha data quando Totò RIINA l'aveva con te* “ ;

C) BRUSCA ha affermato che DI MAGGIO lo aiutò a introdurre l'esplosivo nella bombola di gas , che veniva poi sistemata , insieme a delle scatole di confezioni per pesticidi , nella automobile , cui poi il DI MAGGIO aveva fatto da battistrada in occasione del trasporto dell'esplosivo utilizzato per la strage sino a Palermo dinanzi al negozio GAMMICCHIA “ *appena siamo arrivati al negozio del GAMMICCHIA ci siamo fermati , eravamo in doppia fila, lui è sceso , c'ero io e MADONIA dice avete bisogno*”

DI MAGGIO viceversa ha escluso entrambi questi fatti , riferendo di non avere riempito bombole o scatole con esplosivo ; ha dichiarato di avere avuto incarico dal BRUSCA , nel 1982, di preparare una bombola di gas nel senso “ *che la dovevo tagliare in superficie, dove c'è la saldatura , e dovevo mettere , diciamo, un bullone*

all'interno e dove usciva il gas che con questo perno gli andavo ad avviare che doveva essere preciso “ ; secondo il DI MAGGIO la bombola non venne mai ritirata dal BRUSCA .

IL DI MAGGIO ha coinvolto , da parte sua , il BRUSCA nel trasporto e nella fornitura di esplosivo a MILAZZO Vincenzo per la esecuzione dell'attentato al Dott. Carlo PALERMO, a fronte della negativa da parte del BRUSCA.

Va anzitutto preliminarmente osservato che tali divergenze non spostano alcunché in ordine alla responsabilità di Giovanni Brusca nè quella di quella degli altri odierni imputati ; anzi Di Maggio ha confermato specificatamente ,sia pure de relato, la responsabilità di MADONIA Antonino , limitandosi a negare ogni suo coinvolgimento nei fatti.

Appare significativo infatti che , oltre alle dichiarazioni riferitegli de relato da BERNARDO BRUSCA , il DI MAGGIO abbia confermato il nucleo essenziale del racconto di BRUSCA Giovanni affermando di avere predisposto un telaio per sistemare un vetro blindato , di avere partecipato ad una prova di sfondamento in Contrada DAMMUSI e di avere preparato una cassetta di ferro richiestagli dal BRUSCA proprio circa una settimana prima del fatto.

Il DI MAGGIO ha ammesso che il proprio padre aveva una montagna in località Ginestra ove Giovanni BRUSCA andava a prendere del materiale .

Inoltre il DI MAGGIO ha confermato , come più dettagliatamente esposto nella parte relativa alla attendibilità estrinseca , di avergli prestato più volte la sua autovettura e di avere visto , in più occasioni, i SALVO a San Giuseppe Jato in compagnia di RIINA Salvatore , come si vedrà più nel dettaglio in seguito , nonchè di conoscere il Piediscalzi .

Va evidenziato, peraltro, che non assume rilevanza diretta ai fini processuali l'accertamento della veridicità delle accuse mosse dal Brusca nei confronti del DI MAGGIO, non essendo quest'ultimo imputato nel presente giudizio.

Né l'esito di tale verifica potrebbe assumere rilievo decisivo in ordine alla valutazione della credibilità dei suddetti collaboranti.

E ciò in base ai noti principi già richiamati relativi ai criteri di valutazione frazionata delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, ritenuto applicabile dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione anche nell'ambito di dichiarazioni afferenti il medesimo episodio delittuoso. (cfr. da ultimo sent n. 1090 / 2000).

E' in proposito opportuno rammentare che, secondo tali orientamenti giurisprudenziali, neppure la eventuale falsità di talune affermazioni implica di per sé la inattendibilità di tutte le altre dichiarazioni accusatorie che possano reggere alla verifica giudiziale del riscontro, dovendo trovare applicazione il principio della valutazione frazionata delle proposizioni accusatorie provenienti dal chiamante in correità che siano dotate del requisito della autonomia fattuale e logica rispetto alle dichiarazioni di cui non si sia accertata la attendibilità.

Si osserva, infine, che pur non essendo ciò necessario, alla luce dei considerazioni precedentemente esposte, la CORTE di primo grado ha comunque valutato con estrema cautela le dichiarazioni rese da BRUSCA Giovanni, procedendo ad effettuare anche un confronto fra i due collaboratori all'udienza del 13 / 11 / 1999 per cercare di chiarire quali delle due versioni fosse quella più attendibile.

Tale confronto ha avuto un esito che porta a ritenere la sicura affidabilità del Brusca.

Ed invero, le argomentazioni svolte sul punto dalla CORTE di ASSISE che, all'esito di una approfondita attività istruttoria svolta al riguardo, ha ritenuto più affidabili le dichiarazioni del BRUSCA appaiono pienamente condivisibili, posto che gli argomenti

addotti da quest'ultimo a sostegno del proprio assunto si sono rivelati ben più convincenti sul piano della costanza e coerenza logica interna ma soprattutto perché i particolari in fatto smentiscono, per taluni aspetti, in modo evidente la versione offerta dal DI MAGGIO. Sul punto la Corte di primo grado ha in modo ineccepibile così argomentato: (v. sentenza impugnata pagg.281 e segg.) :

“ il prospettato coinvolgimento del Brusca nel trasporto e nella fornitura di esplosivo al Milazzo Vincenzo per l'esecuzione dell'attentato al dr. Carlo Palermo, commesso il 2/4/1985, risulta contraddetto da alcune circostanze oggettive che rendono estremamente improbabile il protagonismo che il Di Maggio gli ha attribuito”.

Ed invero, la predetta condotta attribuita in proposito al BRUSCA, a seguito degli accertamenti svolti dalla CORTE attestanti il suo stato detentivo dal 29 / 7 / 1984 al 14 / 3 / 1985 e la successiva partenza per LINOSA al soggiorno obbligato, veniva retrodatata dal DI MAGGIO al mese di settembre 1984, il quale sosteneva fra l'altro, che questi era consapevole che l'esplosivo trasportato sarebbe stato utilizzato per l'attentato al dr. Palermo.

Tale dato confligge clamorosamente con le risultanze processuali posto che il Dott. Palermo risultava avere presentato la domanda di trasferimento solo il 2 / 11 / 1984 ;

Appare dunque evidente che nel settembre del 1984 l'attentato non avrebbe potuto essere già stato programmato, né ovviamente essere pervenuto addirittura ad una fase preparatoria avanzata, in quanto la determinazione del dr. Palermo doveva ancora essere presa.

Altra imprecisione che incrina fortemente l'attendibilità del Di Maggio attiene all'epoca del ferimento del Brusca all'arcata sopracciliare mentre effettuava una prova da sparo con un fucile di grosso calibro. atteso che

Il Di Maggio ha insistito nel collocare l'episodio in epoca antecedente alla strage del dr. Chinnici, correlandolo ad atti preparatori diretti proprio ad individuare le armi idonee ad eseguire l'attentato in danno del consigliere istruttore, mentre il Brusca ha riferito l'episodio all'anno 1989.

“Sul punto deve rilevarsi che le indicazioni fornite dal collaboratore di giustizia Siino Angelo, hanno consentito di verificare positivamente quanto affermato sul punto dal Brusca, atteso che il Siino ha infatti riferito che quelle prove erano finalizzate ad alcune verifiche operative per attentati in pregiudizio dei giudici Falcone e Borsellino.

Estremamente significativa appare, inoltre, l'inverosimiglianza dell'assunto del Di Maggio in ordine all'incarico ricevuto dal Brusca di predisporre una bombola di gas, opportunamente modificata e poi non più richiesta dal committente perché non più necessaria, nel tentativo di smentirne l'assunto, atteso che il Brusca, pur ammettendo l'episodio, ha tuttavia fornito plausibili giustificazioni per dimostrare che la richiesta effettivamente rivolta al Di Maggio, in altra epoca, di costruire una bombola rispondente alle caratteristiche tecniche descritte da quest'ultimo era finalizzata alla predisposizione di un “secretaire”.

(v. pag. 282 della sentenza impugnata)

A tali considerazioni va soggiunto che la versione del BRUSCA appare più rispondente ai fatti rispetto a quella del DI MAGGIO , posto che per riempire una bombola di esplosivo granuloso non è necessario modificarla con attrezzi da officina, né tantomeno tagliarla e rinsaldarla (cosa che, fra l'altro ne avrebbe ridotto, sia pur di

poco, le potenzialità distruttive poichè la compressione non sarebbe stata uniforme facendo deflagrare per prima la parte saldata, più debole di quella compatta).

Le foto mostrate dal Procuratore Generale, nel corso della requisitoria, mostrano con chiarezza come sia sufficiente rimuovere il rubinetto della bombola con il relativo tappo e procedere al riempimento manuale della carica esplosiva mercè l'ausilio di un semplice imbuto, negli esatti termini descritti da Giovanni Brusca.

Inoltre , le risultanze processuali fanno fondatamente escludere che la bombola richiesta dal BRUSCA al DI MAGGIO nel 1982 fosse destinata ad essere usata nell'attentato al dott. CHINNICI, sol che si consideri che all'epoca le modalità operative progettate erano di tutt'altro tipo , in quanto il delitto doveva realizzarsi con mezzi di tipo tradizionale .

Va , per finire evidenziato , ad ulteriore conferma dell'attendibilità del BRUSCA , che quest'ultimo non ha mostrato una pervicace volontà accusatoria nei confronti del DI MAGGIO nell'ambito di questo processo , se si considera che egli si è limitato a dichiarare di avere usato per i sopralluoghi presso la casa di SALEMI l'auto del DI MAGGIO - (circostanza questa verosimile alla luce delle dichiarazioni del predetto DI MAGGIO che, dal canto suo, ha ammesso di aver prestato in più occasioni la sua autovettura al BRUSCA), - affermando al contempo di non ricordarsi se anche il DI MAGGIO avesse partecipato alla attività perlustrativa .

Quanto alla negazione , da parte del DI MAGGIO, della partecipazione alla prova del telecomando presso la cava del proprio padre , si osserva che le dichiarazioni del BRUSCA sono da considerarsi più attendibili alla luce del complesso dei riscontri oggettivi e che comunque il fatto in sé non mina minimamente la piena credibilità delle dichiarazioni accusatorie mosse da quest'ultimo nei confronti degli altri correi , in base

ai principi della valutazione frazionata , come già sopra argomentato in generale e come verrà ampiamente approfondito nel paragrafo seguente.

Appare dunque di tutta evidenza come la pluririscontrata versione dei fatti offerta da Giovanni Brusca non possa in alcun modo essere inficiata dalle specifiche, ma non decisive, divergenze rispetto a quella resa dal Di Maggio che, da una parte, risulta meno affidabile del Brusca e dall'altra, lo si ripete , ne conferma il nucleo essenziale del racconto .

*CONSIDERAZIONI SULLE CENSURE FORMULATE DAGLI APPELLANTI IN
RELAZIONE AL PRINCIPIO DI VALUTAZIONE FRAZIONATA DELLE
DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA*

Le censure formulate dagli appellanti GANCI Raffaele , GERACI Antonino e RIINA Salvatore al consolidato principio di attendibilità frazionata delle dichiarazioni dei collaboratori, ritenuto una “vera mortificazione del diritto di difesa in quanto annienta qualunque spazio di legittimo contraddittorio tra difesa ed accusa alla formazione della prova ““(v. atto di impugnazione pag. 4) sono assolutamente non condivisibili .

Questa CORTE , nel richiamare le argomentazioni sin qui sviluppate , ribadisce che nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori non deve essere provata la attendibilità complessiva per inferirne la comunicabilità , per traslazione, all'intero racconto bensì ogni parte può e deve essere oggetto di verifica , residuando la inefficacia probatoria delle parti non comprovate o smentite con esclusione di reciproche inferenze totalizzanti.

In questo modo si salvaguarda, anche a maggior garanzia dell'accusato, quella duttilità di giudizio che muove dalla plausibile, eventuale coesistenza in un medesimo soggetto dichiarante di verità e di menzogne, anche involontarie, talchè l'indagine del Giudice deve obbligatoriamente darsi carico di operare la separazione dell'una dalle altre, osservando costantemente il parametro del libero convincimento.

Per la valutazione di un fatto occorre infatti respingere astratte catalogazioni di assoluta e generalizzata affidabilità e, conseguentemente, di acritica recezione, nella monolitica interezza delle provalazioni, o, viceversa, di totale inutilizzabilità di esse, dovendosi svolgere, invece, il necessario vaglio critico, punto per punto, soggetto per soggetto, ancor più attento quanto più la fonte di prova si riveli talvolta inaffidabile per qualsivoglia ragione, dando così ampio spazio alla difesa di contraddire e di esprimere le doglianze che, di volta in volta, possono essere prospettate.

Orbene, contrariamente agli assunti difensivi, i Giudici di primo grado hanno fatto corretta applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali in materia pervenendo ad un giudizio di attendibilità complessiva delle varie dichiarazioni sulla base di una attenta analisi comparativa di esse e di puntuale verifica dei riscontri oggettivi, idonei ad asseverare la credibilità delle fonti rivelatrici.

Del tutto fuorvianti sono le generiche argomentazioni svolte dagli appellanti RIINA Salvatore, GANCI Raffaele, e GERACI Antonino e MADONIA Antonino volte a sminuire la attendibilità dei collaboratori BRUSCA e MUTOLO sol perché in altre vicende processuali in cui si erano personalmente autoaccusati, sono stati ritenuti non credibili ed addirittura assolti, e ciò sempre alla luce dei principi di cd. valutazione frazionata sopra richiamati.

Alla stregua di quanto sopra, a parte le questioni tecniche affrontate e risolte dai Giudici di primo grado, con motivazioni pienamente condivisibili, con la ordinanza del

24 / 4 / 1999 ,con cui sono state rigettate le richieste dell'Avv. Impellizzeri mirate a formulare ulteriori domande a MUTOLO Gaspare in relazione alla scomparsa e al duplice omicidio di INZERILLO Santo e DI MAGGIO Calogero ,(e ciò nonostante il suo intendimento di avvalersi della facoltà di non rispondere), si appalesano del tutto irrilevanti ,nel merito, eventuali ulteriori approfondimenti relativi ad una vicenda processuale del tutto diversa da quella oggetto dell'odierno processo .

Del pari , alla stregua di questi principi, sono apparse pienamente corrette le ordinanze emesse dalla CORTE di ASSISE che in primo grado aveva rigettato varie richieste istruttorie avanzate nell'interesse di MADONIA Antonino mirate ad approfondire, sotto vari profili, questioni inerenti l'attendibilità dei collaboratori affrontate in altri procedimenti penali aventi ad oggetto argomenti del tutto differenti., come ad esempio la citazione del collaboratore di giustizia DAVI' Francesco per riferire sul duplice omicidio dei fratelli PEDONE avvenuto nel 1982 al fine di confutare sul punto l'esame di ANZELMO Francesco Paolo e di ONORATO Francesco e riscontrare le dichiarazioni rese da MADONIA Antonino , .l'acquisizione delle dichiarazioni rese da MUTOLO Gaspare nel processo n. 12 / 1994 denominato Agate avanti la Corte di Assise di Palermo alla udienza del 11 – 12 maggio 1999 ove lo stesso si avvale della facoltà di non rispondere e gli vennero contestate le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari relative all' omicidio di Rosario Riccobono .

Del tutto superflui sono apparsi anche la richiesta di accertamenti fatti propri dalla difesa di MADONIA Antonino e svolti in primo grado nell'interesse di CALO' Giuseppe per accertare lo stato di latitanza dal Luglio 1982 di Michele GRECO , sul fermo del CALO' in località CHIASSO nel giugno 1982 e sulla denuncia di cessione di fabbricati in Toscana da tale Oberdan alla moglie di Calò , non idonei certamente di per sé a smentire le dichiarazioni di CANCEMI Salvatore, se si considera, fra l'altro, che lo

stesso CALO' ha riferito di essere stato arrestato a CHIASSO perché in possesso di un documento falso solo per pochi giorni e di avere ricevuto subito dopo il foglio di via e che anche RIINA e PROVENZANO , per come risulta dalle concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, hanno trascorso proprio in contrada Dammusi di San Giuseppe Jato la loro latitanza ; il che dimostra che in quel periodo le riunioni nella predetta località si svolgevano tranquillamente , senza alcuna preoccupazione di destare sospetti.

LE FASI SALIENTI DELL'AZIONE ESECUTIVA DELLA STRAGE

Vi sono poi numerosissimi dati oggettivi , alcuni dei quali acquisiti sin dalle prime indagini svolte nella immediatezza dei fatti , altri emersi nel corso della successiva attività di riscontro , che avvalorano ulteriormente , ab externo , il già solidissimo quadro probatorio a carico degli odierni imputati .

In relazione alle fasi salienti della azione esecutiva della strage si reputa opportuno , al fine di constatare , all'evidenza , la piena sovrapposibilità delle dichiarazioni dei collaboratori con gli elementi oggettivi di riscontro che ne rafforzano sinergicamente la loro attendibilità estrinseca , procedere ad una loro schematizzazione , analizzando, per ciascuna di essa, le specifiche censure formulate dagli appellanti .

1) La fase progettuale

Per quanto attiene la fase progettuale, le lamentate profonde discrasie riscontrabili nel narrato dei tre collaboranti che hanno reso dichiarazioni (MUTOLO Gaspare , BRUSCA Giovanni e CANCEMI Salvatore) (v. in particolare atto di appello di MADONIA Antonino e MADONIA Francesco) sono palesemente smentite dal tenore stesso delle predette propalazioni che , - contrariamente all'assunto defensionale - ben si armonizzano fra loro e forniscono un quadro di insieme che dimostra la esistenza di una comunione di intenti , nella volontà di eliminare il Dr. CHINNICI , perseguita, oltre che dalla "ala corleonese" ,senz'altro anche da parte di alcuni esponenti dell' "ala moderata".

MUTOLO Gaspare ha riferito infatti di avere personalmente appreso da Saro RICCOBONO, che vi era l'intenzione di uccidere il predetto Magistrato già alla metà dell'anno 1982 .

In particolare il collaboratore ha specificato di essere venuto a conoscenza che, oltre all'omicidio del Generale Dalla Chiesa, era stato progettato anche quello in danno del Dr. CHINNICI e che al riguardo alcuni componenti della " famiglia di CARDILLO – TOMMASO- NATALE " capeggiata da SPATOLA Nino avevano iniziato a studiare le sue abitudini e a seguirne gli spostamenti quando il Magistrato si recava nel suo villino in costruzione che aveva in quella zona , all'incirca ogni settimana , quindici giorni (v. verbale udienza del 23 / 4 / 1999 pag. 117).

Il BRUSCA , da parte sua , si è limitato a riferire che all'esito di un incontro avvenuto in Contrada Dammusi fra il RIINA e i cugini SALVO nel periodo agosto – settembre 1982 , il RIINA stesso lo incaricò di mettersi "a disposizione di Don Antonino (ossia Nino Salvo)"che gli mostrò la casa di campagna di Salemi ove il collaboratore si recò più volte ad effettuare perlustrazioni del luogo.

Il predetto collaboratore non ha dunque circoscritto il momento genetico -decisorio della morte del Consigliere CHINNICI a quella riunione, avendo solo riferito che, all'esito di quell'incontro, gli venne affidato l'incarico di attivarsi operativamente.

Analoghe considerazioni valgono per le osservazioni difensive in relazione alle dichiarazioni rese da CANCEMI Salvatore. Il predetto collaboratore si è limitato a riferire che si erano tenute due riunioni collegiali della Commissione Provinciale di PALERMO nel periodo maggio - giugno 1983 delle quali ignorava l'oggetto ; nel corso del dibattimento le sue dichiarazioni sul punto venivano progressivamente arricchite in base a sue riflessioni personali .

Orbene, è evidente che il valore probatorio rilevante delle dichiarazioni di CANCEMI è costituito essenzialmente dal dato fattuale dell'accertato svolgimento in quel periodo storico di riunioni di tipo collegiale da parte della Commissione provinciale , nella cui competenza esclusiva rientrava, la deliberazione di un delitto eccellente di strategica rilevanza , quale quello relativo all'eliminazione di un Magistrato in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata , senza però potere di per sé desumere che, proprio in tali occasioni , sia stata deliberata la uccisione del Consigliere CHINNICI, sol che si consideri che *“ la Commissione si riunisce spesso e volentieri , una volta a' simana, ogni quindici giorni massimo “*(v. dichiarazioni di DI CARLO Francesco ud. 15 / 2 / 1999).

Nemmeno sotto un profilo logico può poi sostenersi che la fase decisionale della COMMISSIONE sia rimasta cristallizzata all'anno 1982, se si considera che nel notevole lasso di tempo intercorso fra il primo progetto risalente a tale anno e la sua effettiva realizzazione avvenuta il 29 luglio 1983, erano poi stati apportati mutamenti sostanziali alle modalità operative con il passaggio dal progettato agguato di tipo tradizionale a quello più eclatante commesso con l'autobomba.

Inoltre la composizione personale degli appartenenti alla Commissione era decisamente cambiata a seguito dell'avvento dei Corleonesi , il che rendeva indispensabile che la decisione dovesse essere necessariamente riconsiderata ed avallata da tutti i capi mandamento facenti parte dell'organismo di vertice mafioso, ivi compresi quelli di più recente nomina (v. sul punto le efficaci dichiarazioni rese da DI CARLO Francesco verb. Ud. 15 / 2 / 1999).

.Del tutto coerenti , poi , ed in linea con le acquisizioni processuali sono tutte le predette dichiarazioni .

Ed invero , effettivamente il Magistrato possedeva una casa proprio a Tommaso NATALE., come indicato puntualmente dal MUTOLO .

Il collega di lavoro Dr. MOTISI Marco Antonio ha confermato tale circostanza (v.verbale udienza 16 / 4 / 1999 pag. 120) .

PAPARCURI Giovanni (v. verbale pag. 19 dell'udienza del 3 / 12 / 1998) ha riferito che si trattava di una abitazione ove il Magistrato andava di tanto in tanto a rilassarsi , ricordando anche il particolare che in occasione di un invito a pranzo presso tale abitazione insieme ad altro personale della scorta aveva notato che vi erano dei lavori in corso .

Alla stregua di quanto sopra è apparsa del tutto superflua la acquisizione richiesta dal Procuratore Generale all'udienza del 19 / 6 / 2002, costituita da una missiva a firma del Dr. Giovanni CHINNICI e da due documenti notarili relativi all'acquisto di un lotto di terreno da parte del defunto Consigliere CHINNICI situato nel predetto quartiere CARDILLO – Tommaso NATALE, con la relativa denuncia di successione .

La istruttoria dibattimentale di primo grado ha consentito di riscontrare anche numerosi particolari riferiti dal BRUSCA in ordine ai sopralluoghi effettuati a Salemi ove effettivamente il Dr. CHINNICI aveva una villetta , nella località descritta dal

collaboratore , ove era solito trascorrere parte del periodo estivo e dove effettivamente si era recato anche nell'estate 1982 , come risulta dalle dichiarazioni del figlio Giovanni .

Il BRUSCA ha specificato trattarsi di una casa bassa (a piano terra senza sopraelevazioni pag. 168) indicando che essa si trovava fuori paese, in una zona residenziale a distanza di non più di un chilometro dalla villa dei SALVO ; specificava il particolare che essa aveva nel giardino due piedi di palma abbastanza lunghe :

“ ci si doveva andare dalla Provinciale e poi prendendo delle stradelle interne...Vicino ad una strabella una... tipo interpoderale dovrebbe essere però comunque una strabella piccola asfaltata a quel periodo era è zona pianeggiante ripeto fuori paese “.

Analogamente, Giovanni CHINNICI (ud. 31 / 3 / 99) riferiva trattarsi di una abitazione a piano terra e primo piano in località di campagna relativamente distante dalla strada pubblica, un due trecento metri, ubicata all'interno di un fondo arretrato rispetto alla strada pubblica.

Sul punto vi è anche piena compatibilità cronologica con la versione del BRUSCA che, ad onta di un ricordo impreciso , ha collocato la data degli avvenuti sopralluoghi verso la fine dell'estate 1982 , ricordando che i SALVO si trovavano ancora a soggiornare nella villa di BAGHERIA e che solitamente essi si trasferivano , per la vendemmia , in quella di SALEMI.

In proposito CHINNICI Giovanni, ha riferito che la sua famiglia solitamente soggiornava nella casa di campagna a Salemi nel mese di Agosto per trattenervisi per la gran parte del mese di settembre . Ha precisato che il padre negli ultimi anni vi si

recava per il mese di agosto e vi si tratteneva qualche giorno a settembre , oltre a qualche domenica nel periodo della vendemmia.

Dalla certificazione acquisita agli atti risulta anche che proprio nel periodo di Agosto 1982 il Dott. CHINNICI aveva fruito del periodo di ferie e precisamente per giorni 28 a decorrere dal 29 / 7 / 1982 (v. nota del Presidente del Tribunale di Palermo del 3 / 6 / 1999 nel faldone 25 fg. 86).

Inoltre il BRUSCA dichiarava che nel corso dei sopralluoghi svolti aveva notato che vi era parcheggiata nei pressi della abitazione una ALFA SUD *“credo della Forza di Polizia ...In base all’Alfa ...la macchina , l’alfa sud con l’antenna tipo quelle che hanno di solito le ..le macchine della Polizia pensai che poteva essere una macchina di scorta”* .

Tali dichiarazioni appaiono verosimili alla luce della testimonianza resa dal Dr. CHINNICI Giovanni .

Il figlio del Magistrato confermava che effettivamente era stato istituito un servizio di sorveglianza anche nella casa di campagna di SALEMI per il periodo di permanenza del padre presso tale abitazione e che esso era composto da Carabinieri che utilizzavano delle auto – civetta.

Absolutamente infondate sono le argomentazioni difensive dell’appellante secondo cui in relazione ai sopralluoghi a Salemi il BRUSCA sarebbe contraddetto dal DI MAGGIO .

Sul punto vi è da sottolineare che il BRUSCA dichiarava di non ricordare se il DI MAGGIO lo avesse accompagnato ma di avere sicuramente utilizzato la sua autovettura, dato quest’ultimo confermato dallo stesso DI MAGGIO che ammetteva di avergli prestato in più occasione le sue vetture (una FIAT Uno e una Volkswagen GOLF):

P.M. : - Lei ha mai prestato al signor Brusca, al signor Giovanni Brusca, la sua macchina?

DI MAGGIO BALDASSARE: - Si', quando voleva se la prendeva.

P.M. : - Che tipo di macchina era?

DI MAGGIO BALDASSARE: - 'Na Fiat Uno.

P.M.: - Era l'unica macchina di cui lei aveva la disponibilita' o aveva anche qualche altra macchina?

DI MAGGIO BALDASSARE: - No, una Golf.

P.M.: - Ha mai prestato la Golf a Giovanni Brusca?

DI MAGGIO BALDASSARE: - Si', se la prendeva quando voleva.

P.M. : - E' capitato che lei gliel'abbia prestata per periodi superiori alle poche ore, per un giorno, due giorni?

DI MAGGIO BALDASSARE: - Si', si', se... se la prendeva e se la portava e quando la voleva portare la

Pagina: 8

portava.

Inoltre, le emergenze processuali comprovano chiaramente che il Dr. CHINNICI era considerato un personaggio scomodo all'intera organizzazione mafiosa, non esclusa l'ala cd. moderata, cui erano, fra l'altro, inizialmente legati, prima di schierarsi con i Corleonesi, i potenti esattori SALVO Nino ed Ignazio, ai quali si fa risalire un ruolo propulsore nella vicenda.

Orbene, quanto al ruolo dei cugini SALVO all'interno del sodalizio criminoso, di particolare interesse sono le deposizioni dei collaboratori DI CARLO Francesco, BRUSCA Giovanni e SIINO Angelo i quali, concordemente, hanno delineato l'originaria vicinanza dei due al gruppo di Stefano BONTATE, Salvatore INZERILLO

e Gaetano BADALAMENTI , così come hanno evidenziato la situazione di pericolo per la loro incolumità sorta a seguito della guerra di mafia e del sopravvento del gruppo vincente dei Corleonesi con il graduale successivo avvicinamento dei SALVO a Salvatore RIINA il quale aveva ritenuto di revocare la loro condanna a morte preferendo allearsi con i medesimi .

La circostanza è pienamente coincidente con le risultanze investigative dell'epoca e segnatamente con quanto riferito dal Dr. CASSARA' sull'allontanamento dei cugini SALVO , con rinvio della data già fissata delle nozze di una nipote, subito dopo l'omicidio di INZERILLO Salvatore , allora correttamente interpretato dagli inquirenti come decisione adottata dai due cugini a salvaguardia della propria incolumità.

Sulla stessa linea si collocano le dichiarazioni di Francesco DI CARLO (udienza 25.2.1999).

Il particolare è stato confermato anche da Emanuele BRUSCA (udienza 22.6.1999) che ha riferito sui continui contatti tra il proprio padre Bernardo e Nino Salvo e sulle frequenti visite di quest'ultimo a Contrada DAMMUSI dove, tra l'altro, trascorreva la latitanza Salvatore RIINA nei primi anni '80.

Quindi i cugini SALVO, dopo le iniziali contiguità al gruppo dei perdenti, si avvicinarono gradualmente ai corleonesi, stringendo con essi una strategica alleanza (v. dichiarazioni rese dal compianto Dott. Cassarà nel processo RABITO + 5 nel faldone 20).

Il DI MAGGIO ha confermato la frequentazione dei SALVO indicati dal medesimo come uomini di onore di Salemi , con la famiglia BRUSCA e con RIINA , rammentando fra l'altro che proprio nell'anno 1982 , era capitato che i SALVO si erano recati presso la sua officina e che egli stesso, unitamente a Giovanni BRUSCA,

aveva provveduto ad accompagnarli in Contrada Dammusi ove avevano appuntamento con Bernardo BRUSCA e Salvatore RIINA (verbale 24 / 5 pag. 88)

Non possono nemmeno essere tacciate di inverosimiglianza le dichiarazioni di BRUSCA Giovanni in ordine ai temporanei motivi di accantonamento del progetto omicidiario “ *poi abbiamo abbandonato il ... progetto esecutivo su Salemi in quanto era impossibile poterlo eseguire perché le vie di fuga ...era difficile potere scappare* “

(v. verbale udienza del 2 / 3 / 1999 pag. 8).

E' infatti impensabile che I SALVO,- all'epoca insospettabili e stimatissimi personaggi di spicco ed in vista , facenti parte della borghesia palermitana , - pur avendo una casa di villeggiatura a SALEMI , potessero appoggiare , personalmente , sotto il profilo logistico , i Killers o comunque facilitarne sul piano operativo la esecuzione dell'agguato.

Il BRUSCA è anche credibile, ad avviso della CORTE, allorquando , richiesto dei motivi per i quali il progettato agguato fu rinviato, dichiarava : “ *in quel momento eravamo in piena guerra di mafia . Io onestamente non glielo so dire proprio i motivi precisi , però credo che qualche sospensione perché c'era la presenza di qualche scappato in zona , quindi si tralasciava una cosa e se ne faceva un'altra* “ .

Si osserva in proposito che all'epoca egli era solo agli inizi della sua “carriera criminale “, eseguiva gli ordini e non veniva certo messo a conoscenza delle delicate scelte strategiche che venivano man mano adottate dalla organizzazione .

Infondate risultano le censure mosse dall'appellante MADONIA Antonino alle dichiarazioni rese da BRUSCA Giovanni tacciate di approssimazione nella descrizione dei sopralluoghi effettuati a Salemi, sol che si consideri il lungo lasso di tempo decorso da quell'epoca .

Sul punto il BRUSCA così si esprimeva :

“Ci sono ritornato più volte ci sono tornato con Antonino MADONIA e forse... sicuramente con Antonino MADONIA , una o due volte, con Giuseppe GRECO scarpa un'altra volta , c'era il DI MAGGIO se non ricordo male “ (verbale 1 / 3 / 1999 pag. 170).

Vi sono poi altri elementi probatori a conforto della circostanza che la strage venne preceduta da una lunga attività di studio delle modalità operative più idonee ad assicurare il buon esito del progettato agguato : ciò risulta, oltre che dai sopralluoghi effettuati da MADONIA Antonino nell'androne di casa CHINNICI nel dicembre 1982, dal fatto che lo stesso Magistrato si era reso conto di essere controllato già da diversi mesi. In data 12 / 8 / 1983 il Dr. FALCONE aveva riferito al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta che , qualche mese prima della strage , il collega gli aveva confidato che un giorno un Carabiniere della scorta aveva notato un giovane scattare delle fotografie da un appartamento sito di fronte al Palazzo di Giustizia proprio nel momento in cui il Dr. CHINNICI stava scendendo dalla sua auto blindata (v. fg. 13 nel faldone n. 20).

Anche il descritto mutamento delle modalità operative menzionate dal BRUSCA è pienamente in linea con le risultanze processuali che dimostrano come l'apparato di sicurezza predisposto per la tutela del Giudice CHINNICI fosse organizzato in modo tale da impedire , di fatto, un avvicinamento del Giudice e avrebbe certamente reso pericoloso, se non temerario , predisporre un agguato con armi tradizionali .

A seguito degli opportuni pedinamenti e dei controlli effettuati , venne evidentemente deciso di mutare il progetto adottando una forma più eclatante e invasiva che avrebbe sortito un effetto intimidatorio anche più efficace .

Infine, la specificazione descritta dal BRUSCA secondo cui il MADONIA si sarebbe ispirato , per la realizzazione dell'attentato di tipo dinamitardo, a fatti avvenuti nel napoletano, è plausibile se si considera che Vincenzo CASILLO, luogotenente di Raffaele CUTOLO , saltò in aria con una autobomba mentre si trovava latitante a ROMA (v. produzione documentale del Procuratore Generale alla udienza dibattimentale del 24 / 4 / 2002) .

Il MUTOLO testimonia poi della esistenza di collegamenti fra la mafia palermitana e il clan Nuvoletta, intrecciati anni addietro da Saro RICCOBONO . Si ricordi che l'affiliazione del MUTOLO Gaspare avvenne nel 1973 vicino Napoli alla presenza di Lorenzo NUVOLETTA, Rosario ROCCOBONO, all'epoca in strettissimi rapporti con RIINA e LIGGIO ed un parente del NUVOLETTA che aveva il Lido Felice vicino a Napoli (v. verbale 23 / 4 / 1999 pag. 12) .

2) Sulla fase di posteggio di una autovettura” pulita “ sotto l’abitazione del DR.. CHINNICI nei giorni precedenti alla strage

Il quadro sopra delineato consente fondatamente di ritenere che i soggetti incaricati di uccidere il Dott. CHINNICI fossero consapevoli delle difficoltà operative insite un attentato di tipo tradizionale , ancorché eseguito con armi da fuoco micidiali , come ad esempio il Fucile mitragliatore Kalashnikov AK 47, già usato nella strage della Circonvallazione e nell'eccidio di via Carini in cui persero la vita il Generale Carlo Alberto DALLA CHIESA e la moglie, , per la inevitabilità di un conflitto a fuoco con gli addetti alle Forze dell'Ordine, addetti alla tutela del Magistrato .

La copertura di sicurezza del Giudice sopra illustrato, nella esposizione del fatto, veniva approntato ogni mattina e ciò avrebbe reso molto difficile tentare una sortita, armi in pugno, per cogliere di sorpresa la scorta, uccidendo l'obiettivo .

Di qui la esigenza di privilegiare modalità esecutive differenti e, dato che all'epoca non esisteva una zona rimozione davanti alla abitazione , il sistema più idoneo ad assicurare una buona riuscita dell'agguato era effettivamente quello della collocazione di un congegno esplosivo da azionare a mezzo di un telecomando a vista , non a orologeria , in quanto , pur essendo accertato che il Dott. CHINNICI notoriamente abitudinario, scendeva dalla sua abitazione ogni mattina per recarsi al lavoro verso le ore 8.00 (v. teste CALVO Cesare, PAPARCURI Giovanni, AMATO Alfonso) , non poteva certo prevedersi il momento esatto in cui sarebbe uscito da casa .

La realizzazione di questo piano prevedeva anch'esso dei margini di aleatorietà in quanto il buon esito poteva essere assicurato solo con il passaggio del Dott. CHINNICI , mentre si trovava ancora fuori dell' auto blindata, e dunque nel momento di sua massima vulnerabilità , nel punto più vicino alla bomba .

Gli eventi hanno infatti dimostrato che gli effetti della esplosione non sono stati letali per coloro che si erano trovati a distanza di qualche metro dalla auto bomba .

Le dichiarazioni rese dai collaboratori sono state preziose nel far apprendere come l'attentato sia stato il frutto di un meditato programma operativo che ha attentamente valutato tutti questi aspetti con la sistemazione dell'autobomba in una posizione davvero strategica e la creazione di un punto di passaggio obbligato per il Dr. CHINNICI, proprio dinanzi al cofano della 126, unitamente alla predisposizione di uno spazio che consentì alla blindata di parcheggiare proprio il più vicino possibile all'autobomba ; di qui la assoluta esigenza , per gli organizzatori, di" conquistare " un posto macchina più ampio rispetto a quello necessario per il parcheggio di una piccola

utilitaria destinata alla esplosione per poter disporre , al momento del posizionamento di quest'ultima ,di margini di manovra più ampi e poter creare un varco obbligato di transito pedonale proprio dinanzi al portone di casa CHINNICI.

L'operazione così descritta richiedeva dunque, preliminarmente ad ogni altra attività, la indispensabile occupazione del posto macchina proprio dinanzi al portone ; con l'ulteriore accorgimento sopra descritto, onde reperire un parcheggio più ampio a quello necessario per una piccola utilitaria .

Il compito , di per sè agevole ,. in quanto nella zona non erano state adottate forme cautelative di rimozione forzata , presentava, in concreto, qualche difficoltà attuativa perché già all'epoca vi erano in quella strada problemi di parcheggio (v. teste TRIZZINO).

Secondo le concordi dichiarazioni di GANCI ed ANZELMO, l'organizzazione criminale provvide già diversi giorni prima rispetto a quello dell'agguato ad attivarsi in tal senso.

Sulle modalità di recupero , per la prima volta , del posto macchina dinanzi alla abitazione ANZELMO Francesco Paolo fornisce dei particolari che ne testimoniano, senza ombra di dubbio, il ruolo di effettivo protagonista .

Quest'ultimo ha dichiarato di avere avuto difficoltà ad assolvere a questo compito svolto da lui personalmente unitamente a GANCI Raffaele e di avere effettuato più tentativi in giornate diverse senza alcun esito positivo fino a quando, entrambi ,videro parcheggiato sotto la abitazione del Magistrato un camioncino addetto al servizio trasporti sul quale figurava apposto un numero di telefono cui i clienti potevano rivolgersi .

Il collaboratore ha riferito di aver preso la decisione di telefonare al numero ivi indicato e di avere avuto risposta da persona di sesso femminile, alla quale egli

richiedeva un servizio di trasporto di una lavatrice da prelevare presso il negozio MIGLIORE vicino alla Stazione Notarbartolo .

Lo stratagemma funzionò, in quanto poco dopo effettivamente il camioncino venne spostato , cosicché GANCI Raffaele riuscì a conquistarsi il posto desiderato ivi parcheggiando una macchina “pulita “.

Si riportano sul punto le testuali dichiarazioni dell'ANZELMO :

P.M. : - Quindi, anche per procedere con ordine, lei aveva appunto detto che sul posto l'aveva portata Raffaele Ganci, che sapeva dove abitava il dottor Chinnici. E' giusto?

ANZELMO FRANCESCO: - Si'.

P.M. : - Per quanto tempo, per quanti giorni, anche approssimativamente, voi non siete riusciti a trovare la possibilità di conservare il posteggio?

ANZELMO FRANCESCO: - No, non mi ricordo quanto giorni precisi, comunque un paio di giorni sicuramente, diciamo, perchè si ci andava. Niente, ce ne

Pagina: 90

andavamo; si ci ritornava, poi niente; stavamo un pochettino, però poi ce ne dovevamo andare, perchè, le ripeto, non potevamo stare la' così. E quindi non ci e' stato possibile prendere questo posteggio, senonche', le ripeto, poi, un giorno, notiamo che davanti l'ingresso del dottore Chinnici c'e' posteggiato un camioncino semiscoperto con un numero di telefono che, se non ricordo male, era quasi sulla... una traversa di via Pipitone Federico, che faceva trasporti. A questo punto alziamo l'ingegno e diciamo: "Telefoniamoci a questo autotrasportatore, ci diciamo una scusa qualsiasi in modo che esce con il furgone e noi riusciamo a prendere il posto". E così' si fa: io me ne vado a telefonarci. Non mi ricordo se mi rispose una donna; ci telefonai e ci dissi: "Guardi, signora, io sono qua da "Grande Migliore", da Migliore qua, dove c'e' il cinema

"Jolly"" , mi sembra che si dovrebbe chiamare via Vincenzo Di Maria questa via, una cosa del genere; comunque, alla stazione Notarbartolo per essere piu' precisi. Ci telefono, ci dico: "Mi trovo qua, ho comprato una lavabiancheria, se gentilmente potrebbe venire a caricarla e portarla a casa". Dici: "Va bene". E quindi diciamo che il furgone si sposta e GANCI Raffaele ci piazza la macchina . E così siamo riusciti a prendere , diciamo , il posteggio proprio davanti l'androne di ...dove scendeva il Consigliere Istruttore CHINNICI

Pagina: 91

Orbene, all'esito delle indagini svolte dalla Polizia a riscontro delle predette dichiarazioni , veniva identificato tale MACEO Francesco , che all'epoca dei fatti possedeva effettivamente un camioncino del tipo descritto dallo ANZELMO per effettuare i trasporti di merci e che spesso si appoggiava al figlio che aveva un autolavaggio in via Prati proprio all'angolo con via Pipitone , ad una distanza di circa 50 metri dall'ingresso di casa CHINNICI .

Il teste, sentito all'udienza dibattimentale dell' 1 / 4 / 1999 , pur mostrandosi preoccupato e piuttosto restio ad ammettere i fatti ,ha manifestato il chiaro interesse a negare di avere in qualche modo contribuito ad agevolare la commissione della strage, continuando a ripetere insistentemente “ *però a mia nun mi telefona' nuddu dda giornata (quella della strage) , nun mi ha telefonato nessuno*”.(v. pag. 46).

Il predetto , tuttavia, ha dovuto riconoscere di avere svolto l'attività di autotrasportatore di merci per conto proprio sino a circa cinque anni prima - e dunque anche nell'anno 1983 - e che sul suo furgone FIAT TN 241 lungo circa cinque metri e cinquanta e largo tre metri e mezzo , era apposta effettivamente una targa in plastica indicante il recapito telefonico della ditta , coincidente con quello della propria

abitazione “ *Ci avevo un tabellina ni u’ camion che diceva MACEO telefono 311359 Trasporti* “(v. pag. 44 del verbale di udienza) .

Ha spiegato che i clienti si dovevano rivolgere al numero indicato sul furgone cui rispondeva la moglie , che il MACEO provvedeva a contattare di frequente, durante il giorno , per sapere se vi fossero state richieste in quanto il figlio non era fornito di telefono nell’autolavaggio .

P.M. *la chiamava solo di sera o durante la giornata ?*

Teste MACEO “ *No , io durante la giornata a’ chiamava , ce... chi*”

P.M. *Ogni quanto tempo la chiamava ?*

Teste MACEO : *Certo , ogni ...ogni tre ore ., due ore*

(v. pag. 45 del verbale)

Il teste ha dichiarato che parcheggiava il camion in via Pipitone, solitamente nei pressi dell’esercizio di pulizia gestito dal figlio “ *Io sempre dda lo posteggiavo* “ (pag. 49) ammettendo , pur con qualche riluttanza e non senza difficoltà di espressione , di avere posteggiato talvolta davanti ad un deposito di libri sito sempre sulla via Pipitone, in prossimità del negozio di autolavaggio .

“*Ah, e chiddu dei libri era l’autolavaggio, dottoressa ‘u stesso , ‘u lavaggio ,dducu* “(pag. 50) .

La circostanza è stata indirettamente confermata anche dal figlio del Consigliere CHINNICI , Giovanni, il quale ricordava di avere notato il mezzo generalmente posteggiato in via Pipitone , all’angolo con via Prati , ma di non poter escludere che il furgone , talvolta , avesse stazionato anche nei pressi del portone di ingresso della sua abitazione.

Alla stregua di quanto sopra, è evidente che ANZELMO ha riferito sul punto dettagli così specifici che conferiscono alla sua dichiarazione un elevato grado di attendibilità ; si consideri al fatto che egli ha dichiarato di avere parlato al telefono con una donna , - circostanza confermata dal MACEO, - e alla particolarità della indicazione del recapito telefonico apposta esclusivamente sul camion , di cui peraltro il MACEO si era disfatto da diversi anni ; particolari dunque che non potevano certamente essere narrati se non da una persona che avesse effettivamente svolto un ruolo di protagonista di questo segmento della fase esecutiva , provvedendo ad effettuare personalmente delle perlustrazioni in via Pipitone all'epoca dei fatti , come descritte dal collaborante, e a conquistarsi il posto dinanzi l'abitazione CHINNICI con quelle specifiche e così originali modalità .

ANZELMO ha spiegato anche il motivo, rappresentatogli da GANCI Raffaele, della necessità di utilizzare per i successivi spostamenti di auto dinanzi al portone di casa CHINNICI sempre una macchina a quattro sportelli

Sul punto ANZELMO ha dichiarato testualmente :

Certo il motivo era che noi, prendendo il posteggio con la macchina quattro sportelli eravamo sicuri cons'ì che la macchina Posteggiando poi la macchina , o la cinquecento o la 126 ma in questo caso poi fu la 126 eravamo sicuri che il cofano andasse a finire proprio dove...dove doveva passare il Consigliere Istruttore Chinnici ; cioè la buttavamo più indietro possibile in modo che il cofano rimaneva là Avevamo lo spazio , cioè in poche parole, per poterla posteggiare per come doveva andare posteggiata “.

3) *La successiva attività di sostituzione di auto “pulite” dinanzi all’abitazione del Dr. CHINNICI*

In relazione, poi, alla successiva alternanza e sostituzione di diverse auto pulite in possesso dell’organizzazione nel posto dinanzi all’ingresso di casa CHINNICI motivata con la necessità di non insospettire il portiere ed il personale addetto alla scorta del Magistrato, le dichiarazioni di ANZELMO Francesco Paolo collimano perfettamente con quelle di GANCI Calogero , anche in relazione alle concrete modalità di spostamento e alla identità soggettiva dei relativi protagonisti identificati da entrambi i collaboratori nei componenti della” famiglia della NOCE” .

I predetti collaboratori hanno concordemente dichiarato che tale operazione impegnava necessariamente due persone in quanto uno di essi doveva provvedere a liberare il parcheggio dinanzi all’abitazione mentre l’altro doveva tempestivamente apprestarsi ad occuparne immediatamente dopo il posto ; si trattava sempre di “auto pulite” che non dovevano destare sospetti nel personale di scorta che quotidianamente andava a prendere il Magistrato.

L’ANZELMO aveva partecipato a questa attività per diversi giorni mentre GANCI Calogero solo qualche volta:

ANZELMO Ud. 8 / 3 / 1999 pag. 95 :

P.M. : - *Sì, sì , ho capito. Ecco, da questo momento in poi, da quando Raffaele Ganci posteggia questa macchina, innanzitutto lei ricorda anche quale fu questa prima macchina posteggiata? Lo riesce a ricordare?*

Pagina: 94

ANZELMO FRANCESCO: - No, non lo ricordo, comunque erano tutte macchine... questa e sia quelli che ci abbiamo posteggiato dopo erano tutte macchine pulite, cioè non e' che... non erano macchine rubate, erano tutte macchine nostre e se non era... e se le macchina già, per dire, aveva fatto il giro, cioè ce la facevamo pure prestare, per dire, la macchina quattro sportelli per andarcela a cambiare; però in ogni caso sempre macchine pulite erano.

P.M. : - E per quanto tempo ciascuna macchina la lasciavate posteggiata sul posto? Ogni quanto tempo facevate il cambio della macchina?

ANZELMO FRANCESCO: - Ogni giorno la spostavamo la macchina e la cambiavamo, perchè qua c'era il portiere, poi veniva la scorta a prendere il Consigliere Istruttore Chinnici, quindi non e' che potevamo lasciare la macchina là diversi giorni con il rischio che qualcuno si potesse insospettire. Quindi, ogni giorno noi avevamo cura di cambiare la macchina e mettercene un'altra al posto suo.

P.M.: - Per quanto tempo, per quanti giorni approssimativamente andò avanti questa storia della sostituzione della macchina con altra macchina pulita?

ANZELMO FRANCESCO: - Eh, durò, ora non so, sei, sette, otto giorni, una cosa del genere. Durò, comunque durò fino a quando, diciamo, poi a noi Ganci Raffaele non ci disse... perchè poi tra l'altro si ci comunicò a Ganci Raffaele che noi avevamo individuato la macchina, fino a quando Ganci Raffaele non ci disse di potere prendere la macchina.

P.M.: - Di potere prendere la macchina sta intendendo la macchina piccola, no?

ANZELMO FRANCESCO: - Sì, di rubare la 126.

P.M.: - Di rubare la macchina. Agli stessi orari vi recavate sempre a cambiare la macchina? Con quali modalità?

ANZELMO FRANCESCO: - No, non e' che c'era un orario stabilito; comunque diciamo che in giornata dovevamo... dovevamo cambiarla la macchina, cioè la dovevamo cambiare. Ora...

Pagina: 97

P.M.: - In quanti vi recavate ogni volta?

ANZELMO FRANCESCO: - In due sicuro, perchè ci lasciavamo la macchina e si prendeva quella. In due sicuro.

P.M.: - C'era un motivo per cui vi recavate almeno in due?

ANZELMO FRANCESCO: - Certo, perchè io, per dire, metto caso che portavo la macchina io e Calogero era accanto a me; io mi posteggiavo là, facevo scendere a lui, lui spostava la macchina posteggiata e subito mi ci posteggiavo io. Scendevo dalla macchina e me andavo con lui.

GANCI Calogero ha dichiarato di essersi recato , per la prima volta, a svolgere la descritta operazione di sostituzione di auto pulite dinanzi casa CHINNICI accompagnato da MADONIA Antonino, ricordando che nel posto da conservare si trovava già parcheggiata una autovettura della organizzazione , per quanto ricorda una FIAT 127 bianca nella disponibilità di MADONIA Antonino , e di avere ripetuto la medesima operazione qualche altra volta .:

P.M. - Mi dica una cosa: lei poi ha curato materialmente di sostituire ogn... e con che cadenza questa autovettura che era davanti casa del dottore Chinnici?

GANCI CALOGERO: - Guardi, io se non mi ricordo male, io l'ho fatto qualche... uno... una volta o due volte, ma non di più, qua e' stato.

P.M. : - Come faceva a farlo e con chi ci andava?

GANCI CALOGERO: - Eravamo sempre in due a fare questo lavoro, uno... uno pos... uno prendeva la macchina che... che era posteggiata lì, la spostava e dava spazio per fare entrare all'altro.

Alla stregua di quanto sopra , diversamente dalla prospettazione difensiva, non esistono affatto le prospettate “ antitetiche versioni dei fatti “ fra le dichiarazioni di ANZELMO e GANCI , lamentate dalla difesa, sussistendo, anzi, piena compatibilità fra esse , attinenti chiaramente a due momenti ben distinti , riferendosi l'ANZELMO alla prima operazione in assoluto di “ conquista ” del posto , mentre il GANCI a quella successiva di semplice rotazione di autovetture dell'organizzazione effettuata dal medesimo insieme al MADONIA .

Né può ravvisarsi alcuna forzatura nella indicazione da parte del GANCI del MADONIA non certamente valutabile in una ottica di artato coinvolgimento di quest'ultimo nella strage , peraltro già ampiamente compromesso nei fatti di cui è processo dalle altre parti del racconto dello stesso GANCI , da cui emerge indubbiamente il suo indiscusso ruolo di protagonista .

Ed ancora la presenza dell'ANZELMO in tale occasione è riferita dal GANCI in termini meramente ipotetici , talchè non si ravvisa alcun contrasto con le dichiarazioni del primo.:

Mi sembra che eravamo io, Madonia Antonino e mio cugino Paolo (v. verbale 15 / 3 / 1999 pag. 138)

Le versioni rese da ANZELMO Francesco Paolo e GANCI Calogero sono perfettamente coincidenti anche in relazione alle modalità con cui entrambi vennero

coinvolti nell'episodio delittuoso , avendo concordemente riferito che l'incarico venne loro affidato da parte di GANCI Raffaele nella macelleria di via Lanza di Brolo , alla presenza di Stefano GANCI.

Le distonie ravvisabili sulla presenza di Mimmo GANCI riferita solo da fratello Calogero e non anche da ANZELMO e quelle relative al momento in cui GANCI Calogero e ANZELMO Francesco Paolo hanno affermato di essere venuti a conoscenza della vittima predestinata del progetto criminoso costituiscono certamente particolari trascurabili nell'economia complessiva dei loro racconti.

4) Il furto della FIAT 126

In relazione all'episodio specifico del furto del veicolo FIAT 126 da trasformare in autobomba , appare opportuno subito evidenziare che le dichiarazioni di ANZELMO , fra l'altro ,tutte debitamente riscontrate con le descrizioni fornite dal proprietario dell'auto RIBAUDO Andrea e dalla teste LONGO Gaetana , oltre che con i dati emersi dal relativo verbale di denuncia di furto in relazione al giorno e alla ora di consumazione del furto, si sono distinte per la precisione con cui il collaboratore ha rammentato i momenti antecedenti al furto.

L'ANZELMO ha in proposito riferito :

- 1) di avere provveduto a rubare una FIAT 126 verde insieme a Stefano GANCI mentre essa si trovava parcheggiata in doppia fila in una traversa di via Leonardo da Vinci nei pressi della pasticceria Oscar;
- 2) che essa aveva le chiavi inserite nel cruscotto ;

3) di averla materialmente rubata qualche giorno prima della strage , due o tre giorni prima, fra le ore 11.00 e le 12.00 del mattino , dopo che l'auto era stata utilizzata per lo svolgimento di una lezione di guida .

Inoltre l' ANZELMO ha fornito precise indicazioni sul luogo dove l'auto venne inizialmente posteggiata per potere procedere alla rimozione delle insegne dell'autoscuola nonché sulla persona che aveva svolto tale operazione,(tale Pino DI NAPOLI) e sul successivo trasporto del mezzo a Fondo Pipitone .

P.M. : - Quando Raffaele Ganci da' l'ordine di rubare la macchina, a chi lo da' e chi provvede al furto di questa 126 o della macchina?

ANZELMO FRANCESCO: - L'ordine Ganci Raffaele lo da'; se non ricordo male lo diede due - tre giorni, quattro giorni prima. Fra i due e i quattro giorni prima dell'attentato Ganci Raffaele lo diede l'ordine. Ne parlo' con me e io ci sono andato con Stefano a rubare la macchina. La... la rubo' lui la macchina.

Pagina: 100

P.M. : - Lei poc'anzi ha detto: "Stefano Ganci aveva già adocchiato la 126 dell'autoscuola".

ANZELMO FRANCESCO: - Sì.

P.M. : - Quando l'aveva adocchiata e con chi ne aveva parlato di questa possibilità eventualmente di rubare proprio questa macchina?

ANZELMO FRANCESCO: - Con noi ne aveva parlato, perchè, le ripeto, noi sapevamo, come c'ho detto poco fa, che i nostri compiti erano quelli: di prendere il posteggio e di rubare la macchina. E quindi, diciamo, ognuno di noi poi si era messo per vedere lì se poteva trovare una macchina e lui aveva trovato questa, ne parlò con noi: "Va bene, va bene, a posto". Cioè, questo e' il discorso.

P.M. : - Quando Raffaele Ganci diede l'ordine di rubare la macchina, di provvedere al furto della macchina, chi era presente?

ANZELMO FRANCESCO: - Ma io sicuro e'. Ora non e' che posso escludere a Calogero e Stefano, non lo posso escludere, ma io sicuro e'. Però mi ricordo che la macchina la andai a prendere io e Stefano.

P.M. : - E dopo quanto tempo rispetto all'ordine ricevuto da Calogero Ganci?

ANZELMO FRANCESCO: - Non da Calogero...

Pagina: 101

P.M. - Da Raffaele Ganci.

ANZELMO FRANCESCO: - Da quando Ganci Raffaele ci disse a noi. Le ripeto, ora io non... non sono sicuro, ma comunque il tempo e'... e fra i due e i quattro giorni prima dell'attentato noi abbiamo rubato la macchina, cioè' questo e'. Questo lo ricordo. Non sono sicuro al cento per cento, diciamo, se fu il secondo... due giorni prima, tre giorni prima, ma il tempo e' questo, fra i due e i quattro giorni, perchè l'abbiamo rubata quasi all'ultimo la macchina, va'. Questo volevo precisare.

P.M.: - Ho capito. Sì, la mia domanda era diversa, cioè: quanto tempo e' passato tra il momento in cui Raffaele Ganci vi da' l'ordine di rubare la macchina e il momento in cui lei e Stefano andate materialmente a rubare questa macchina?

ANZELMO FRANCESCO: - Ma noi quando Ganci Raffaele ci da' l'incarico noi ci mettiamo subito, diciamo, alla ricerca di potere prendere questa macchina e quando, diciamo... ora le ripeto, non posso essere preciso se fu due giorni prima o tre giorni prima, quindi non... o quattro giorni prima. Noi ci mettiamo in condizione e gli rubiamo questa macchina. La troviamo posteggiata là con le

Pagina: 102

chiavi inserite nel cruscotto e ce le portiamo. Però le ripeto, non... non posso essere più preciso, non mi ricordo, diciamo, se sono due - tre giorni, quattro giorni prima di rubare... di... dell'attentato.

P.M.: - Ma quando Stefano Ganci le aveva detto che era possibile rubare questa macchina, le aveva detto perchè proprio quella macchina? Se veniva facile rubarla.

ANZELMO FRANCESCO: - Sì...

P.M.: - Per quale motivo aveva individuato proprio questa 126 dell'autoscuola?

ANZELMO FRANCESCO: - Perché l'aveva individuata intanto che era sempre con le chiavi inserite nel cruscotto, e questa era la cosa che a noi interessava.

P.M. : - Adesso ci dovrebbe riferire con la maggiore esattezza possibile tutti i particolari del furto, soprattutto spiegare, innanzitutto, dove si trovava questa autoscuola, dove e a che ora avete rubato questa macchina.

ANZELMO FRANCESCO: - Io, anche se la zona e' zona Noce, la via non me la ricordo, però ce lo posso spiegare precisamente dove si trova questa autoscuola. Si trova, diciamo, in una traversa di

Pagina: 103

via Leonardo Da Vinci e precisamente comunque per... per accorciare, dove c'e' la pasticceria "Oscar".

P.M. - Sì. Quindi e' una traversa di via Leonardo Da Vinci.

ANZELMO FRANCESCO: - Sì.

P.M. : - Cerchi di spiegare, anche per chi non e' di Palermo.

ANZELMO FRANCESCO: - Va bene, allora... allora facciamo così, vediamo se ci riesco a spiegarlo. Venendo dalla via Regione Siciliana...

P.M.: - Sì'.

ANZELMO FRANCESCO: - ... per andare verso Punta Raisi, diciamo, e' giusto?

P.M.: - Sì.

ANZELMO FRANCESCO: - Noi arriviamo al Motel Agip. Al Motel Agip c'è la traversa che si gira per scendere, diciamo, in via Regione Sicilia... in via Leonardo Da Vinci. Subito c'è, diciamo, che poi c'è'... e' a senso unico questa via Leonardo Da Vinci, c'è solo la preferenziale per l'autobus e quelli che salgono, e c'è una traversa che si gira, che poi questa traversa porta, diciamo, alla chiesa di Sant'Ernesto o in via Lancia di Brolo e c'è questa traversa che si gira. Girando subito

Pagina: 104

da questa traversa c'è questa scuola guida, diciamo, che e' dallo stesso lato dove c'è ubicato "Oscar", la pasticceria.

P.M. - Ho capito.

ANZELMO FRANCESCO: - La via non me la ricordo comunque come... come si chiama la via.

P.M.: - Senta, e scendendo da via della Regione Siciliana per via Leonardo Da Vinci, lei ha detto si gira in questa traversa. Si gira a destra o a sinistra? Scendendo.

ANZELMO FRANCESCO: - Scendendo si gira a destra, e la... e lei girando a destra la scuola guida la trova a sinistra.

P.M.: - Ho capito. Lei ha detto proprio accanto alla pasticceria "Oscar".

ANZELMO FRANCESCO: - Sì.

P.M. - Provenendo da quella direzione che lei ha appena spiegato, viene prima l'autoscuola o la pasticceria?

ANZELMO FRANCESCO: - No, l'autoscuola prima viene.

P.M.: - Senta, lei ricorda se la macchina fu rubata di mattina o di pomeriggio? Eventualmente con più precisione possibile l'orario in cui avete...

ANZELMO FRANCESCO: - Sì.

Pagina: 105

P.M. : - ... provveduto a rubare la macchina.

ANZELMO FRANCESCO: - Fra le undici e le dodici.

P.M.: - Del mattino, quindi.

ANZELMO FRANCESCO: - Si', si'. Vedendo... era posteggiata in doppia fila con le chiavi appese.

P.M.: - Lei sa se quella mattina quella macchina fosse stata utilizzata per...?

ANZELMO FRANCESCO: - Si', si'. Si', si', per fare scuola guida, si'. Precisamente fu utilizzata pure verso la via... aspetti che questa via me la dovrei ricordare come si chiama. Comunque e' sempre una traversa di via Leonardo Da Vinci, in via Galileo Galilei.

P.M.: - E questo come le risulta, signor Anselmo?

ANZELMO FRANCESCO: - Eh, mi risulta perchè lo so, perchè quel giorno noi eravamo messi, diciamo, propria perchè ce la dovevamo portare la macchina. Quindi l'abbiamo... ora che lei mi ci fa pensare, l'abbiamo pure seguita questa macchina e mi ricordo che faceva scuola guida in questa... in questa strada.

P.M.: - Di quale momento avete approfittato per rubare materialmente la macchina?

Pagina: 106

ANZELMO FRANCESCO: - Quando la... quando questi, diciamo, sono rientrati nell'autoscuola e hanno lasciato la macchina, diciamo, come le ripeto in doppia fila con le chiavi inserite. Stefano e' sceso dalla macchina, quella pulita, si e' messo alla guida; io mi sono messo davanti, poi l'ho passato, e siamo andati dove c'e' il cinema "Jolly", in questa via, via Di Maria. C'era... c'e' pure una traversa che non spuntava all'epoca, ora non lo so se spunta, comunque era... credo che non spunta, perchè c'era la ferrovia, e abbiamo lasciato la macchina qua. Siamo andati da Pino Di Napoli, che

aveva l'officina di elettrauto in una traversa di via Terrasanta; l'ho fatto venire e c'ho fatto levare, diciamo, le tabelle della scuola guida. L'abbiamo chiusa e ce ne siamo riandati in macelleria. Ce l'ho detto a Ganci Raffaele, mi sono incontrato con Ganci Raffaele, che avevamo preso la macchina; siamo andati a riprenderla questa macchina e ce la siamo andati a lasciare ad Enzo Galatolo, dicendoci: "Questa e' per il dottore". Il dottore e' Nino Madonia.

Orbene , alla stregua delle risultanze processuali, risulta che :

- 1) l'auto destinata a cagionare la esplosione era effettivamente una FIAT 126 di colore verde dotata di doppi comandi e munita di tabelle con la scritta scuola guida ;
- 2) essa era stata parcheggiata in doppia fila e con le chiavi posrte all'interno dell'abitacolo , verosimilmente infilate nel cruscotto e fu effettivamente rubata a metà mattinata, verso le 11,30 (v. teste BO Mario).

Ciò si ricava chiaramente dalle dichiarazioni dibattimentali rese dallo stesso RIBAUDO e da LONGO Gaetana.

Trattasi di testimonianze fondamentali ai fini della verifica della attendibilità del collaboratore ANZELMO .

Appare opportuno , pertanto, riportare per esteso le parti più significative delle loro dichiarazioni :

In particolare RIBAUDO Andrea, sentito alla udienza del 13 / 1 / 1999, dichiarava di essere titolare della omonima autoscuola con sede in via MIGLIACCIO n. 51 , nei pressi della pasticceria Oscar e di avere in uso due FIAT 126 per il servizio di auto – scuola :

RIBAUDO Andrea (v. verbale udienza pag. 193):

“Io ricordo che era estate ; la macchina era posteggiata al ...in doppia fila , vicino l'autoscuola , perché di solito o facendo lezione o perché incarico la ragazza che .. di posteggiare la macchina che non ci sono posti , praticamente la macchina è ...si trova al numero civico 51 insomma della strada

Poteva essere il 25, il 26 di luglio . Non è che posso ricordare io la data precisa dopo quindici anni”

Rammentava che quella mattina aveva lasciato la macchina in doppia fila dinanzi alla auto- scuola e aveva incaricato la sua impiegata LONGO Gaetana di spostarla in quanto si era dovuto improvvisamente allontanare per impegni fuori Palermo ; la ragazza lo avvertì subito dopo essersi accorta che la auto era sparita e il RIBAUDO le disse di avvertire immediatamente i Carabinieri ed il giorno successivo il RIBAUDO andò personalmente a formalizzare la denuncia .

Ha precisato che l'auto era stata da lui lasciata senza chiudere a chiave gli sportelli e che le chiavi - come d'uso -erano state sistemate nel porta oggetti o nella tasca laterale, o inserite nel quadro di accensione , comunque all'interno dell'abitacolo. Questa era un'abitudine poichè tra una lezione e l'altra di scuola guida intercorrevano pochi minuti; l'auto era di colore verde bottiglia, aveva i doppi comandi ed era munita di tabelle allocate sul paraurti che indicavano l'uso cui era destinata;

Si riporta il relativo verbale di udienza del 13 / 1 / 1999 pag 195 e segg.

“Veda , questo ... le chiavi della macchina io ricordo di averli messi nella ... perché di solito , facendo la lezione uno scende , lascia la macchina e potevano essere le chiavi nella borsetta della macchina Nella borsetta di solito si faceva

P.M: Comunque all'interno della macchina

Teste RIBAUDO Sì

P.M E questa era una sua...? Capitava spesso ? Era una sua abitudine ?

Teste RIBAUDO : Sì capitava spesso purtroppo . Perché veda la ... il momento in cui ci allontanavamo dalla macchina e che la riprendevano era talmente breve che l'allievo usciva dall'autoscuola , veniva in macchina e viceversa : Quindi era questione di due tre minuti.....

.....Senta onestamente io non so se le chiavi erano in macchina , se erano nella borsetta , se erano appesi : Mi creda questo non lo so

Perché dicendo alla ragazza “ Scendi , posteggia la macchina che io debbo andare via nel momento che ...non mi posso ricordare se le chiavi erano là : solitamente veda facendo le lezioni di guida siamo abituati a fare ; scende l'allievo , entra l'allievo. Quindi non c'è nemmeno il tempo materiale di..... ...Ora certamente , dopo questa esperienza delle chiavi le tengo sempre in tasca con tanto di allarme nelle macchine(Pag. 203)

Il RIBAUDO ha riferito che quella mattina, poiché si era dovuto allontanare, il tempo in cui l'autovettura era rimasta parcheggiata incustodita era stato più lungo rispetto a quello normale.

Infatti , a seguito di sollecitazioni del PM in relazione a precedenti dichiarazioni rese il 18 agosto 83, il predetto teste ha confermato che l'auto era stata posteggiata verso le 10,30 e la ragazza addetta alla autoscuola era uscita dai locali dell'autoscuola per sistemare meglio l'auto verso le 11, 15 .

Ha chiarito che sulla macchina erano apposte delle tabelle che si mettono ai paraurti o adesive che possono essere asportate ; pur non ricordando se quella mattina le tabelle fossero esposte , propendeva per il caso affermativo , poiché immediatamente prima il suo allontanamento il RIBAUDO aveva dato una lezione di guida.

LONGO Gaetana, impiegata presso l'autoscuola, ha confermato sostanzialmente le dichiarazioni del RIBAUDO , dichiarando che l'auto, posteggiata in doppia fila, era aperta con le chiavi collocate lateralmente o nel portaoggetti e che era capitato talvolta volta che le chiavi fossero state lasciate inserite nel quadro di accensione.

Il giorno del furto vi era stata già una lezione di guida e dopo pochi minuti avrebbe dovuto essercene un'altra; la teste ha riferito di essersi accorta del furto quasi subito dopo la perpetrazione e di avere avvisato il RIBAUDO che l'indomani mattina aveva presentato la denuncia. L'auto recava le insegne della scuola guida che erano apposte con ganci al paraurti; questo giustifica l'intervento del DI NAPOLI che non doveva limitarsi a rimuovere le insegne, ma anche a togliere i ganci.

Teste LONGO Gaetana : (ud. 13 / 1 / 99 pagg. 210 e segg.):

“Cioè la 126 che era posteggiata in doppia fila e che il signor Ribaudò l'aveva lasciata momentaneamente che aveva dato l'incarico a me di posteggiarla . La mattina poi quando mi sono accorta che invece nell'andare a posteggiare la macchina non era più lì ho fatto prima la denuncia tramite telefono perché il signor RIBAUDO non c'era : Per telefono mi hanno detto che bastava anche l'indomani mattina fare la denuncia e basta

P.M. A che ora si accorse dell'avvenuto furto ?

In mattinata ...in mattinata mezzogiorno undici e mezzo più o meno .. Che era di mattina sicuro però...

P.M. Ma lei ricorda se il sign. RIBAUDO le affidò questo incarico ?

Teste LONGO Perché doveva andare via ; là non aveva trovato posto e mi ha lasciato il compito a me di posteggiare come ogni tanto succedeva

P.M. E lei come avrebbe potuto spostare la macchina ? Le chiavi dov'erano ?

Teste LONGO Le chiavi erano in macchina

P.M. Era una prassi questa , un'abitudine ? Capitava spesso,capitava qualche volta ?

Teste LONGO La macchina è adibita a scuola guida . Gli intervalli delle lezioni di guida sono di un secondo , un minuto ; il tempo che la persona scende per riprendere l'altra allieva : Cioè capitava spesso e volentieri in quel periodo che nell'intervallo le macchine ...le chiavi venivano lasciate in macchina lateralmente o nel portaoggetti

P.M. Però se non ho capito male in quella occasione il Sign. RIBAUDO si allontanò e non ci doveva essere un'altra lezione di guida

Teste Sì

P.M. Lasciò comunque la macchina in seconda fila ?

Teste LONGO Sì perché doveva essere questione di diciamo minuti e poi potere posteggiare la macchina

P.M. E lei dopo quanto tempo controllò ? Cioè dopo quanto si affacciò ?

Teste LONGO Ma bene o male l'ubicazione della macchina in doppia fila dove siamo esposti non dove siamo esposti noi e' a vetrata, perciò l'avevo, diciamo, quasi sempre sotto controllo. Poi mi sono affacciata, dissi: "Va be', vado a posteggiare la macchina". Il tempo che salgo i gradini e non... non l'ho vista più'.

PUBBLICO MINISTERO: - *E per quanto tempo ha perso il controllo visivo della macchina?*

TESTE LONGO: - *Non lo so, il tempo della telefonata, penso.*

PUBBLICO MINISTERO: - *Quale telefonata?*

TESTE LONGO: - *Della telefonata... se... squillando il telefono, nel modo di rispondere io al telefono, come e' messo il telefono non riesco a vedere la strada. E' l'unica solu... cioe', l'unico modo di potere... che mi ero distratta a vedere la macchina poteva essere questo, perche' normalmente sto davanti.*

PUBBLICO MINISTERO: - *Puo' quantificare approssimativamente questo periodo di tempo? Non so, cinque minuti, mezz'ora, un'ora, quarantacinque minuti.*

TESTE LONGO: - *Dieci minuti, diciamo cosi', dici minu... Boh.*

In linea con le dichiarazioni di ANZELMO e con le sovraespresse risultanze processuali sono anche le affermazioni di GANCI Calogero che testimoniano il suo concreto interessamento alla attività prodromica al furto , come risulta dal fatto che anch'egli ha saputo dare una descrizione esatta in relazione alla effettiva posizione dell'auto atenzionata in una traversa di via Leonardo da Vinci dinanzi ad una autoscuola ed in doppia fila , indicando anche il particolare che poco prima del furto il titolare dell' autoscuola aveva tenuto una lezione di guida proprio utilizzando quella vettura .

Ha precisato di non ricordare chi fosse stato ad adocchiare per primo l'auto da rubare, se lui stesso ed ANZELMO o se invece fosse stato quest'ultimo con Stefano , ricordando il particolare che si era discusso della opportunità di rubare o meno l'auto di una scuola guida, connotata dai doppi comandi : v. verbale 15 / 3 / 1999 pag 123 :

P.M. - *Andiamo alla macchina, lei ha detto che la macchina era posizionata davanti a una scuola guida; mi sa dire com'era... cioè, dove si trova questa scuola guida, mi vuole indicare la strada?*

GANCI CALOGERO: - *Allora, la strada è, diciamo che questa strada comincia da via Leonardo da Vinci e congiunge a... a una piazzetta, o meglio, entrando*

Pagina: 141

da via Leonardo da Vinci, entrando da via Leonardo da Vinci, perché poi è senso unico in questa strada, sulla... sulla destra e c'è questa autoscuola, e questa macchina era messa in... in doppia fila.

P.M. : - *Senta, volevo chiederle una cosa, venendo dalla circonvallazione e prendendo la via Leonardo da Vinci, questa strada viene sulla destra o sulla sinistra?*

GANCI CALOGERO: - *Sulla destra.*

P.M. - *E l'autoscuola, nell'ambito sempre prendendo questa direzione, viene sulla destra o sulla sinistra?*

GANCI CALOGERO: - *E... sulla sinistra.*

P.M. - *Io volevo chiederle un'altra cosa: quest'autoscuola in quale territorio mafioso ricade?*

GANCI CALOGERO: - *Ma qua siamo... diciamo, che siamo al limite tra Ma... Malaspina e Noce, quindi nel man... nel mandamento della Noce.*

Il collaboratore GANCI ha altresì specificato che la fase di “ adocchiamento” si era protratta per un po’ di tempo , coerentemente a quanto risulta dalle deposizioni dei testi che , pur cercando di ridimensionare i tempi in cui l’auto fu lasciata incustodita , hanno lasciato intendere che non si trattò di pochi minuti , riferendo concordemente che c’era l’abitudine di lasciare l’auto , anche se per poco tempo , con le chiavi all’interno

dell'abitacolo , il che avvalorava la precedente osservazione del GANCI sulla estrema facilità di sottrazione del veicolo da lui adocchiato già da qualche giorno prima in quanto lasciato abitualmente con le portiere aperte e le chiavi di accensione agevolmente reperibili all'interno dell'auto .

E' anche verosimile quanto dichiarato dal GANCI in ordine alle iniziali perplessità che avrebbero accompagnato i momenti precedenti alla materiale esecuzione del furto , trattandosi di un'auto di una scuola guida e dunque dotata di doppi comandi e con le insegne laterali .

Sugli asseriti contrasti fra le dichiarazioni rese da GANCI Calogero e da ANZELMO Francesco Paolo.

Per come è risultato a seguito delle numerose contestazioni mosse al GANCI in sede dibattimentale, sia da parte del P.M. che della difesa , costui aveva in un primo tempo affermato di avere personalmente provveduto a rubare, assieme al cugino ANZELMO, l'autovettura poi utilizzata come autobomba, aggiungendo che dopo il furto l'aveva portata nelle immediate adiacenze della via Ammiraglio Rizzo, da dove era stata poi introdotta nel garage di via Porretti.

ANZELMO ha invece fornito, come già rilevato, una versione diversa, evidenziando che il furto era stato commesso da Stefano GANCI.

Successivamente il GANCI, sollecitato sul punto , ha fornito una giustificazione che , come evidenziato dai Giudici di primo grado , appare pienamente convincente , potendo plausibilmente trattarsi , sul punto, di un cattivo ricordo , essendo abitualmente

dedito a furti di autovetture , ed avendo, del resto ,anch'egli partecipato a tutta la fase prodromica ad essa connessa.

La sostanziale analogia delle modalità di innumerevoli furti in precedenza commessi , fra cui quelli di veicoli destinati ai più vari scopi, può verosimilmente avere alimentato, a distanza di un così elevato numero di anni, una confusione sul punto .

Del resto le discrasia sul punto fra le dichiarazioni di ANZELMO e GANCI sono state abbondantemente chiarite dallo stesso GANCI nel corso del dibattimento di primo grado (v verbale udienza 15.3.1999 e 17 / 3 / 1999)

udienza 17.3.1999

PRESIDENTE: - Senta, signor Ganci, in sostanza e' vero che lei nel corso di altro interrogatorio ha sostanzialmente chiarito che poiche' erano parecchie le macchine che avevate rubato poteva anche aver fatto confusione e quindi nel riferire di essere stato sostanzialmente testimone oculare di questo furto non commesso da lei, ma da chi stava con lei. Pero' e' anche vero che effettivamente in questo verbale lei fa specifico riferimento al fatto che si trattava di una macchina posteggiata dinanzi ad un'autoscuola. Ecco, noi volevamo sapere: lei continua a mantenere un ricordo non chiaro sulla sua effettiva, diciamo, partecipazione a questo furto? Perche' lei nel corso di quel verbale...

GANCI CALOGERO: - Eh, allora, signor Presidente...

PRESIDENTE: - ... fece riferimento proprio ad una macchina posteggiata dinanzi ad un'autoscuola.

GANCI CALOGERO: - Io, come gia' ho dichiarato, i ricordi sono... sono, diciamo, poco chiari, pero'

Pagina: 129

voglio dire anche un'altra cosa: che io... che mi ricordo pure che ci fu... che (su) questa macchina ci fu il tentativo di prenderla... di prenderla e niente di strano che lo abbia fatto io con mio cugino Paolo. Però nel momento in cui si arrivo' nella macchina per... per portarcela via, c'era il problema che c'erano i doppi comandi e mi ricordo questa discussione: "Che facciamo con questa macchina a doppi comandi? E' buona, non e' buona?" Qualcosa del genere. Poi niente di strano che magari si e' deciso di prenderla lo stesso. Quindi, come ripeto, io su questa macchina mi ricordo di averla notata con mio cugino Paolo Anselmo davanti la... l'autoscuola messa in doppia fila con le chiavi appese; però, le devo dire la verita', non mi ricordo se in effetti ho partecipato effettivamente alla... al furto o magari sono condizionato dalla... da questi ricordi nel... lontani, ecco, capisce?

PRESIDENTE: - Si', ma scusi, quando lei dice di avere avuto una discussione circa l'opportunita' di rubare una macchina che aveva i doppi comandi era semplicemente una presunzione vostra, cioe' pensavate che trattandosi di una macchina di un'autoscuola poteva avere i doppi comandi o

Pagina: 130

avevate verificato che aveva effettivamente i doppi comandi?

GANCI CALOGERO: - E no, noi... noi neanche lo... lo sapevamo che aveva i doppi comandi, perchè noi di solito facevamo cosi', che quando vedevamo una macchina posteggiata in doppia fila, con la macchina l'accostavamo e...

PRESIDENTE: - Si'.

GANCI CALOGERO: - ... e vedevamo, diciamo, se c'erano le chiavi appese. Ma non si... non si vedono, diciamo, la frizione e il freno giu'. Quindi niente di strano che e' successo che mio cugino nel modo di... di andare a vedere 'sta macchina, diciamo, di... di presenza, ha notato questa... questi doppi comandi ed e' ritornato in macchina

magari per chiedermi: "Che dobbiamo fare?" E quindi io dissi: "Vediamo. Parliamone e poi casomai si viene a prendere, dato che e' qua vicino". Niente di strano che ci dissi anche cosi', mi spiego?

PRESIDENTE: - Si', ho capito.

GANCI CALOGERO: - Io...

PRESIDENTE: - Avvocato.

GANCI CALOGERO: - Purtroppo su questo... su questi... su questo furto di macchina ho dei... dei ricordi

Pagina: 131

un pochettino non... non chiari, ecco.

AVV. ZAMPARDI: - E allora, sempre per facilitare e per sollecitare il suo ricordo, lei, proseguendo in questa dichiarazione su specifica domanda del Pubblico Ministero, risponde, pag. 6, in questo senso: "Chi si e' messo a guidare la macchina, quella che avete rubato?" Domanda il Pubblico Ministero. Calogero Ganci: "Mio cugino Paolo". "E lei?" "Ed io sempre nella mia ci cominciai ad andare dietro, perchè il compito era di rubare questa macchina ed avvicinarla verso la zona di via Ammiraglio Rizzo, perchè sapevo che in quella zona il Nino Madonia aveva in uso un garage, che proprio, diciamo... che e' in via Ammiraglio Rizzo, ma e' una traversina laterale che si scende sulla sinistra, entrando dalla via Ammiraglio Rizzo. Sulla sinistra c'e' questa traversina che scende e c'e' uno scivolo pure. No, la strada e' a destra... la strada e' a sinistra e c'e' lo scivolo a destra, scendendo". Poi, sempre su domanda del Pubblico Ministero che dice: "Si'. Allora a questo punto avete rubato la macchina e cominciate a portarla verso questo posto". "L'avviciniamo in via Ammiraglio Rizzo". "Quando dice "avviciniamo" cosa intende dire? L'avete

Pagina: 132

fermata da qualche parte o l'avete portata direttamente la'?" "In effetti volevo arrivare a questo punto io. - Dice Calogero Ganci - Sapendo io di questo garage in uso a Madonia, l'abbiamo avvicinato verso via Ammiraglio Rizzo e l'abbiamo posteggiata in via Autonomia Siciliana". Conclusivamente, da questa descrizione che lei da' nel corso di questo interrogatorio sembrerebbe che i suoi ricordi in quel momento erano piuttosto precisi, perchè racconta non solo del furto, ma di tutti i percorsi e di tutti i fatti che da quel momento, dal momento del furto fino al momento in cui e' stata conservata la macchina lei da'... Si ricorda meglio? Le cose stanno come ha detto poco fa?

GANCI CALOGERO: - No, io le...

AVV. ZAMPARDI: - Ci da' dei chiarimenti?

GANCI CALOGERO: - ... avvocato, le posso dire questo, le posso dire questo: che noi quando rubavamo qualche macchina, noi, diciamo, la portavamo sempre... quasi sempre nel garage di Antonino Madonia e, come ripeto, la via Autonomia Siciliana noi di solito la posteggiavamo li'... li', nel... li' vicino, in via Autonomia Siciliana la posteggiavamo e poi andavamo avvisare al fondo

Pagina: 133

Pipitone che c'era una macchina posteggiata li'. Se qualcuno ci... ci veniva ad aprire il garage la portavamo al garage. Di solito noi facevamo cosi'. Niente di strano, come ripeto, che io sono condizionato dal... da tutti questi furti di macchine che sono avvenuti in quegli anni, nel tempo, e mi ricordo anche lo... lo stesso per la 126.

AVV. ZAMPARDI: - Si', ma quello che io volevo ricordarle, che questa macchina era una macchina che aveva le targhette scuola guida, le targhe scuola guida, quindi, diciamo, e' una macchina particolare che puo' sollecitare il suo ricordo. Lei su questa macchina puo' riuscire ad avere un ricordo piu' preciso?

GANCI CALOGERO: - Avvocato, io già su sollecitazione dei... del P.M. io vi giuro che non mi ricordo bene su... questo furto di macchina. Ripeto, posso essere anche condizionato da... da tanti altri furti di macchine che sono avvenuti e che noi abbiamo portati in quel garage. Io... non lo so, avvocato, non mi ricordo bene, ecco.

Calogero GANCI ha spiegato quindi le ragioni della sua imprecisione nel ricordo; lo ha riferito anche all'udienza del 17.3.1999, sottolineando che non aveva alcun interesse a "coprire" le responsabilità del fratello Stefano che pure aveva accusato per altri delitti:

P.M. : - Senta, signor Ganci, alla scorsa udienza - mi correggera' il Presidente se sbaglio - lei ha detto che nel momento in cui le viene dato l'incarico di recuperare una macchina di piccola cilindrata eravate presenti diciamo lei e suo cugino Francesco Paolo Anselmo. Mi pare che abbia detto così'. C'erano altre persone...

GANCI CALOGERO: - Sì, io...

P.M. - ...che ricevono...

GANCI CALOGERO: - ...guardi, io mi... que... guardi, questo avvenne nella macelleria di via Lancia di Brolo e lì c'era anche mio fratello Stefano, mio fratello Mimmo... diciamo che... e un po' tutti ci siamo messi, ci... ci attivavamo quando c'erano queste... queste, queste richieste di macchine a reperire la macchina che si... che si voleva, ecco.

P.M.: - A parte il fatto che c'erano, io volevo capire: l'incarico è stato dato anche a loro? A suo fratello Stefano, a Mimmo, di rubare quella macchina di piccola cilindrata?

GANCI CALOGERO: - Sì, sì'. Sì', perché anche loro erano lì'.

P.M.: - Successivamente al suo arresto,

Pagina: 61

signor Ganci, mi pare che e' del giugno '93, lei sa se suo fratello Stefano ha mai ricoperto della cariche o dei compiti all'interno della famiglia del mandamento della Noce?

GANCI CALOGERO: - Ma, guardi, dopo il nostro arresto, quindi del giugno '93, a reggere il mandamento e' mio fratello Stefano. Poi nel nov... nel febbraio '94 lui viene arrestato e c'e' Spina Francesco con Galliano Antonino che reggono il mandamento. Stefano, quando noi eravamo detenuti ci... per dire, dal giugno '93 fino a... al suo arresto, era lui che ci veniva a fare i colloqui e ci... ci dava notizie, non... di quello che avveniva. E io, signor... dottor Di Matteo, io sul punto vorrei chiarire una volta per tutte (tutto)... cioe', perchè io non voglio apparire davanti la Corte che... che magari io voglia... voglia... come si dice?... nascondere le responsabilita' di mio fratello Ganci Stefano. Io ... mi deve scusare, dottor Di Matteo, ma guardi che non e' cosi'. Io le dico solo questo: che... negli anni '80 fino all'86 io ero in macelleria di via Lancia di Brolo e ci assentavamo: o mi assentavo io o si assentava mio fratello Stefano; io non ho ma... non ho mai detto che mio fratello non abbia delle

Pagina: 62

responsabilita', pero' se io non so i ruoli di quello che lui ha commesso o (che) non ha commesso, son... e qua... e qualche altro li sa. Io, purtroppo, ripeto, non voglio apparire davanti la Corte che voglia nascondere le responsabilita' di mio... mio fratello Stefano. Cioe', questo lo voglio chiarire una volta per sempre. Perche', non lo so, dalle domande che lei mi sta facendo mi sembra che lei mi... voglia fare apparire che io... che io nascondo le responsabilita' di mio fratello. Guardi che cosi' non e', completamente.

Dalle risposte fornite, è dato dunque evidenziare come il GANCI non abbia voluto minimamente allontanare i sospetti dal fratello addossandosi un ruolo mai svolto; del

resto lo stesso GANCI ammette che anche Stefano era presente quando il padre RAFFAELE conferì l'incarico di rubare l'autovettura proprio nella macelleria di via Lancia di BROLO gestita da entrambi .

In realtà , alla luce delle risultanze processuali deve affermarsi che vi fu una fase di avvistamento protrattasi già da diverso tempo prima , con definitiva asportazione , poi, dell'auto, da parte di GANCI Stefano e ANZELMO Francesco Paolo ; univocamente sintomatica del cattivo ricordo del GANCI appare la circostanza che questi aveva dimostrato di non sapere nulla della operazione di smontaggio delle insegne della autoscuola eseguita dal DI NAPOLI , descritta dall'ANZELMO , riferendo invece il GANCI di avere notato le insegne già staccate all'interno del garage .

5) Il furto delle targhe

Come si è già sopra indicato nella esposizione del fatto ,le targhe originali della FIAT 126 utilizzata per l'agguato erano state sostituite con altre ; nella immediatezza si accertò che esse erano state prelevate nella notte tra il 28 e il 29 luglio nei pressi di via San POLO (sicuramente dopo mezzanotte e prima delle 5) da un'altra auto 126 di colore amaranto di proprietà di tale SANTONOCITO Salvatore .

Quest'ultimo, titolare nel 1983 di un panificio ubicato in Via Imperatore Federico, nr. 65, ha riferito che l'autovettura FIAT 126 tg PA 426847 , formalmente intestata a lui ma nella disponibilità del figlio Giacomo, che la sera del 28 luglio aveva provveduto a posteggiarla sotto la propria abitazione sita in via Vincenzo FUXA dopo le ventitrè; il furto era stato eseguito sicuramente dopo tale ora e prima delle ore sei della mattina

successiva quando l'altro figlio Gaetano , che stava espletando il servizio militare a Trapani e ogni mattina alle sei prendeva il pullman per recarsi in quella città, era sceso da casa e si era accorto del furto; Giacomo SANTONOCITO si era recato al Commissariato rappresentando verbalmente l'accaduto ma non aveva potuto presentare la denuncia subito perché gli era stato riferito che a quell'ora gli Uffici erano chiusi al pubblico.

Le dichiarazioni rese dal BRUSCA in relazione a tale fase esecutiva sono perfettamente compatibili con i dati oggettivi , posto che il predetto ha dichiarato di avere rubato, insieme a MADONIA Antonino, nella notte precedente la strage le targhe, prelevandole da una auto analoga parcheggiata in una traversa di via San Polo , a metà strada fra via Imperatore Federico e via della Verdura.

BRUSCA verbale dibattimentale ud. 2 / 3 pag. 62 e segg.)

P.M. dott.ssa PALMA: - *Senta, queste targhe da dove le avete rubate?*

BRUSCA GIOVANNI: - *Da una macchina analoga in... in una traversa di via San Polo.*

P.M. dott.ssa PALMA: - *Lei ricorda dov'era posizionata questa macchina? Ha altri ricordi?*

BRUSCA GIOVANNI: - *Era posizionata... dunque, come glielo posso dire? Hotel... hotel... se non ricordo male Imera. No Imera.. (Comunque) c'erano dei negozi, c'era un... se non ricordo male, un... un panificio. Comunque, c'era vicino hotel... c'e' un grosso... un grosso... 'na specie di residence in questa zona.*

P.M. dott.ssa PALMA: - *Senta, la via San Polo va dalla via Imperatore Federico alla via Duca della Verdura?*

BRUSCA GIOVANNI: - *E' lunghissima.*

P.M. dott.ssa PALMA: - Ci vuole dire se era piu' vicina questa traversa alla via Imperatore Federico o alla via Della della Verdura?

BRUSCA GIOVANNI: - Era vicino... aspetti, ma a meta' strada.

P.M. dott.ssa PALMA: - E ricorda se era... davanti questa macchina da cui avete asportato le targhe

Pagina: 63

si trovasse davanti ad un immobile, davanti ad un garage?

BRUSCA GIOVANNI: - No, gliel'ho detto, c'erano dei negozi.

P.M. dott.ssa PALMA: - Eh.

BRUSCA GIOVANNI: - Dei negozi e questa macchina posteggiata... di fronte c'erano negozi e questa macchina posteggiata di fronte.

P.M. : Ora vorrei capire se questo furto delle targhe che lei ha commesso assieme a Nino MADONIA è avvenuto di notte o nelle prime ore della mattina . Che ricordo ha lei di questo ?

BRUSCA Giovanni : Dottoressa che è successo di notte centouno per cento però non ricordo se l'abbiamo fatto la sera dopo che abbiamo finito di assemblare il fatto o priam di...di andare a uscire la macchina . Ma sicuramente dopo avere assemblato perché dopo che la mattina siano andati a letto per due tre ore , poi quelli che sono stati ...il tempo che abbiamo avuto la mattina mi ricordo che li abbiamo montati prima ; non mi ricordo di avere andato a fare il furto già nella mattinata . Era notte fonda , c'era scuro

L'incolpevole errore del GANCI, il quale ha dichiarato di avere rubato le targhe circa una settimana prima e di avere personalmente provveduto ad apporle sulla FIAT 126 può plausibilmente spiegarsi con un cattivo ricordo sullo specifico episodio,

doendosi osservare che il collaboratore , più che all'episodio specifico , abbia inteso riferirsi a quanto abitualmente avveniva per il camuffamento delle targhe con altre di provenienza furtiva da apporre su veicoli di volta in volta sottratti ed impegnati in azioni criminose .

Il GANCI ha fornito infatti una generica descrizione delle rudimentali modalità di assemblaggio di varie parti di targhe originali unite fra loro da apporre su automezzi rubati . Condivisibile appare, sul punto, la osservazione svolta dai Giudici di primo grado secondo cui non può nemmeno escludersi , come affermato nella sentenza di primo grado , che il GANCI abbia in questo caso provveduto a tale sostituzione e poi, altri componenti della organizzazione abbiano deciso di provvedere diversamente, per limitare al minimo il rischio che gli organi di polizia addetti alla scorta del Dr. CHINNICI potessero scoprire che l'auto sistemata dinanzi alla casa del Consigliere avesse le targhe incollate fra loro .

6) Le modalità di confezionamento dell'esplosivo e la preparazione dell'autobomba

Anche le dichiarazioni del BRUSCA in ordine al tipo di esplosivo usato e alle relative modalità di collocazione in una bombola di gas ed in una scatola metallica sono ampiamente riscontrate dalle emergenze processuali ed in particolare dalla perizia conferita in sede di istruzione sommaria dal P.M. di Caltanissetta al Tenente LOMBARDI e al Colonnello DI MATTEO, entrambi facenti parte del Centro di Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri, nonché dai successivi chiarimenti dai medesimi forniti nel dibattimento di primo grado nell'udienza del 12 / 4 / 1999.

Come sopra accennato, il BRUSCA ha dichiarato di essersi procurato l'esplosivo da cava “ *tipo granuloso , un bianco leggermente scuro ...non rotondo ma era un po'*

sformato , non era proprio rotondo a palline , però granuloso “ da tale PIEDISCALZI , fuochino presso la cava INCO di MODESTO Giuseppe , il quale gliene aveva consegnati due sacchetti e che egli aveva introdotto con un imbuto in una bombola di gas , coadiuvato da Baldassare DI MAGGIO, mentre la restante parte era inserita in una cassetta metallica all’incirca delle dimensioni di 30 , 40 centimetri .(v. verbale udienza del 2 / 3 / 1999 pagg.44 / 47).

Va anzitutto evidenziato che lo stesso DI MAGGIO ha confermato che Franco PIEDISCALZI svolgeva l’attività di fuochino nella cava di tale Modesto (v. verbale 24 / 5 / 1999 pag. 79). Anche BRUSCA Emanuele ha riferito , sul conto del PIEDISCALZI , che si trattava di un loro lontano parente che lavorava in una cava di pietra alle dipendenze dell’imprenditore edile Giuseppe MODESTO ; specificava che nella cava venivano usati esplosivi , tant’è che sentiva spesso il rumore della “ esplosione della montagna “.

I periti hanno specificato di avere effettuato approfondite indagini sui reperti che avevano avuto diretto contatto con la esplosione ,svolte con la tecnica della cd. cromatografia su strato sottile , di tipo analitico – comparativo .

Anzitutto si era proceduto a trattare i reperti con acetone singolarmente per evitare il pericolo di loro inquinamento reciproco per poi eseguire un esame di tipo comparato con un campionario di esplosivi quali dinamite , T4, tritolo.

Orbene, come già sopra accennato , le analisi peritali hanno consentito di accertare che l’esplosivo adoperato per l’attentato era del tipo “tritolo” che, come ha precisato in dibattimento il cap. DI MATTEO , “è la versione civile dell’esplosivo di cava” che normalmente è miscelato con un sale inorganico, il nitrato di ammonio, che si presenta sotto forma di...din sale di colore bianco ...altamente idroscopico , quindi che assorbe l’umidità ...viene utilizzato in esplosivo nelle cave...infatti la sua

denominazione è esplosivo da mina proprio in.....con l'aggiunta del nitrato di ammonio in percentuali ovviamente diverse che dipendono dal produttore, perché il nitrato di ammonio aumenta il potere deflagrante del tritolo” .

Quanto alle caratteristiche fisiche del tritolo, gli esperti hanno specificato trattarsi di esplosivo polverulento che, tuttavia, allorchè miscelato con il nitrato di ammonio, assume una aspetto granuloso ed una struttura di tipo salino (che si apprezza al contatto); nei casi in cui il nitrato di ammonio, al quale il tritolo viene miscelato, è in condizioni di buona purezza, la colorazione della miscela è bianca, viceversa assume un colore giallino.

(si confronti in proposito il relativo verbale di udienza dibattimentale di primo grado del 12 / 4 / 99 pag. 51).

A specifica domanda il perito LOMBARDI ha precisato che in ogni caso le analisi non avrebbero potuto evidenziare l'eventuale presenza di “nitrato di ammonio”, trattandosi di un composto dell'ammoniaca che alle elevate temperature si volatilizza.

E' poi stata anche accertata la piena compatibilità delle indicazioni descritte fornite dal BRUSCA in ordine alle modalità di sistemazione dell'esplosivo con le risultanze peritali, posto che effettivamente venne rinvenuto un frammento metallico avente un bordo curvilineo alettato che ricordava la forma cilindrica di una bombola a gas e che presentava deformazioni e morfologia tali da far ritenere sin dalla immediatezza che esso avesse costituito parte della struttura del contenitore , sicuramente coinvolto con la sorgente dell'esplosione in quanto a diretto contatto con essa ; fra l' altro la bombola , privata del rubinetto per il gas , risulta agevolmente riempibile di esplosivo con l'imbuto , come risulta dalle foto mostrate dal P.G. in sede di requisitoria .

Inoltre anche l'uso di un'altra cassetta di ferro (fabbricata dal DI MAGGIO nelle dimensioni di trenta, quaranta centimetri di larghezza e quindici venti di altezza)

risulta confermato dai rilevamenti di altri frammenti metallici rinvenuti anche a notevole distanza dal punto dello scoppio , alcuni dei quali erano riconducibili alla struttura della FIAT 126 mentre altri , pur dimostrando lo stesso stress termico – meccanico, non appartenevano alla autobomba (circostanza anche questa che già nei primi rilievi rendeva verosimile l’uso di un qualche contenitore metallico ove era stata sistemata la carica esplosiva).

I periti hanno spiegato tecnicamente gli effetti derivanti dall’inserimento della carica esplosiva, in un contenitore metallico (c.d. carica intasata) che subiva, in conseguenza dell’esplosione, un aumento della pressione e determinava effetti più dirompenti “ *sia per una completezza della reazione esotermica dell’esplosione e sia per la proiezione che poi parte del contenitore viene disintegrandosi ad esercitare, quindi sono due fattori che potenziano gli effetti*”(v. pag. 31 della perizia).

Anche le modalità di attivazione del congegno a mezzo di radiocomando erano state ipotizzate da subito proprio in base alla dinamica dell’evento, in quanto l’esplosione si era verificata nel preciso momento in cui il dr. CHINNICI era uscito dalla portineria dello stabile e si accingeva a scendere dal marciapiede).

I periti avevano subito intuito, come già si è visto (cfr pagg.44, 45 della presente sentenza) l’impiego di un comando a distanza del tipo radiocomando come quelli adoperati per modellismo, in considerazione dell’affidabilità degli apparati il cui raggio di azione può in alcuni casi raggiungere i due chilometri; questo tipo di radiocomando era idoneo ad attivare la carica.

Quanto, poi, all’apparato ricevente, veniva ipotizzato l’utilizzo di un congegno già fornito dalla casa costruttrice oppure un radiocomando che poteva essere costruito da una persona fornita di media preparazione in materia elettronica, acquisita anche attraverso la consultazione di riviste specializzate;

L'attivazione doveva essere stata necessariamente a vista, perché l'obiettivo da colpire era verosimilmente sotto il controllo diretto di colui che avrebbe dovuto inviare il radio-impulso.

Il BRUSCA ha descritto con dovizia di particolari le modalità di funzionamento del telecomando e le prove effettuate in contrada Dammusi per verificarne la funzionalità elettronica del congegno :

P.M. - Ci vuole spiegare com'era...? Cioe', lei l'ha visto funzionare materialmente.

BRUSCA GIOVANNI: - Si'.

P.M. : - Perche' lei ha parlato di prove...

BRUSCA GIOVANNI: - Si'.

P.M.: - ... e poi le faro' altre domande su queste prove. Volevo capire com'era, che dimensioni aveva questo telecomando e come funzionava, come avete fatto questa prima prova che e' a contrada... a Dammusi.

Pagina: 28

BRUSCA GIOVANNI: - Dunque, la ricevente era combinata in una cassetta... una scatoletta di legno, piccola scatoletta di legno larga dieci - quindici centimetri, dodici, quadrato o rettangolare leggermente, alta sette - otto - nove - dieci centimetri, ma non piu' di tanto, dove c'era montato il servo, che sarebbe un motorino che faceva girare una levetta per poi andare a fare il contatto con il detonatore, un chiodo per fare il... il falso conta... cioe' il falso contatto, per poi fare esplodere il telecomando; poi c'erano le batterie sia per fare funzionare il servo sia per alimentare... cioe', per dare la carica al chiodo e fare poi il contatto per poi dare l'impulso al... al detonatore elettrico e scoppiare. E credo che abbia... anche su questo ho fatto pure uno schizzetto su... su un pezzo di carta.

P.M.: - Si'.

BRUSCA GIOVANNI: - Poi c'era... e con l'antenna, era un filo... un filo... proprio un filo di colore nero, se non ricordo male, proprio finissimo che faceva da antenna, che poi siccome l'ho montato io questo apparecchio usciva dallo sportello e l'ho fatto scendere nel... nel correntino della... della 126.

Pagina: 2

Il... la trasmittente era un piccolo apparecchio... cioe' un piccolo apparecchio, un... anche una specie di scatoletta con due... due levette e un'antenna centrale, se non ricordo male di colore argento o nero - argento. Sono passati tantissimi anni, quindi... pero' in linea di massima era colore nero - argento e anche su questo ho fatto pure un altro... in linea di massima uno schizzetto.

Il perito LOMBARDI ha precisato che potevano essere tecnicamente svolte prove di funzionalità del telecomando e che l'unico accorgimento da adottare in tal caso era quello di non collegare l'alimentazione al detonatore (v. pag. 107 verbale udienza 12 / 4 / 1999).

Anche in relazione alle fasi successive, molto precise e specifiche sono le indicazioni del BRUSCA in relazione agli specifici accorgimenti tecnici adottati per non rendere pericoloso il trasporto dell'esplosivo da San Giuseppe Jato a Palermo nel pomeriggio precedente alla strage, come quello della sistemazione dei detonatori (forniti sempre da Piediscalzi) solo la mattina del 29 Luglio poco prima di arrivare in via Pipitone (si rimanda alle dichiarazioni di BRUSCA Giovanni contenute nella sentenza di primo grado alle pagg. 180e 181 e segg.).

Tale descrizione appare conforme a quanto dichiarato dal teste LOMBARDI il quale ha specificato che il sistema dell'autobomba creava un problema di sicurezza nel

trasporto e che una delle cautele da adottare consisteva proprio nell'evitare di alimentarla prima del definito parcheggio ,attivando la tensione al sistema della radioricevente solo nel momento in cui l'auto viene abbandonata (V. pag. 44 UD. 12 / 4 / 1999).

Ha specificato che per predisporre il congegno non erano necessarie particolari capacità tecniche , essendo sufficiente una media cultura elettronica ed elettrotecnica per quanto attiene la connessione del sistema di alimentazione del detonatore , capacità ampiamente dimostrate dal BRUSCA con le diffuse spiegazioni fornite al riguardo.

Il predetto perito ha dichiarato (v. pag. 115 ud. 12 / 4 / 1999) che di per sé il trasporto di quel tipo di esplosivi non creava problemi di pericolo perché l'esplosivo da cava è molto sordo ossia insensibile agli sbalzi , ad effetti meccanici di questo tipo, rappresentando che invece una cautela da seguire era senz'altro quella di fare in modo di sistemare il detonatore all'ultimo momento :

Teste LOMBARDI :

“Avrei eliminato la alimentazione che è alla base del funzionamento ; l'alimentazione può essere data in pochissimi istanti collegando se ho predisposto uno spinotto , i coccodrilli , quella specie di pinze che metto sul morsetto della batteria , basta che non abbia collegato il positivo della batteria , quella operazione si può fare in pochissimi secondi , apro il cofano , collego la spina ; per non aprire il cofano avrebbe dovuto portare la alimentazione all'interno dell'abitacolo , munire o di spinotti da connettere all'ultimo o un interruttore da attivare prima di uscire dalla macchina Era necessario un lavoro preventivo “

Si confrontino in proposito le dichiarazioni di BRUSCA nel descrivere il momento in cui provvede a inserire i detonatori :

P.M. : - Allora, facciamo un attimo un passo indietro. Lei, ad un certo punto, ha detto che ha fermato la macchina.

BRUSCA GIOVANNI: - Si'.

P.M. : - Ci vuole dire dove ha fermato la macchina? Se in via Federico Pipitone o se in qualche altra via.

BRUSCA GIOVANNI: - No, non in via Pipitone Federico, una traversa... quella era... ripeto, la via non glielo so dire, comunque la traversa non era quella che si vedeva la via Pipitone Federico.

P.M. : - Uhm.

BRUSCA GIOVANNI: - Era una parallela della via Liberta' o la seconda o la terza, pero' era una parallela della via Liberta'. Mi fermo e poi giro a destra, salgo e allora...

P.M.: - Si', si e' fermato.

BRUSCA GIOVANNI: - Si'.

P.M. - Si e' fermato per fare che tipo

Pagina: 72

di attivita' e quanto e' durata questa attivita'?

BRUSCA GIOVANNI: - Cinque minuti, tre minuti, proprio tempo...

P.M.- E che cos'era? Che lavoro doveva fare lei?

BRUSCA GIOVANNI: - Che ho... nella bombola di gas che avevamo tolto il rubinetto abbiamo tolto lo scotch e c'ho infilato il detonatore, che era collegato con una stecchetta di legno per potere fare un po' di forzatura per andare ad inserire il detonatore dentro la bombola di gas.

P.M.: - Che ore erano dal momento... Cioe', suppergiu' quanto tempo avete messo, impiegato dal momento in cui siete usciti dallo scantinato al momento in cui siete arrivati in via Federico Pipitone? Che ore erano?

BRUSCA GIOVANNI: - Potevano essere sei e mezzo - sette meno un quarto, comunque prima delle sette.

P.M.: - Prima delle sette.

BRUSCA GIOVANNI: - Non... non dopo le sette.

P.M.: - Dopo avere effettuato quell'operazione, lei ci ha detto e' durata pochissimo, che cosa ha fatto?

BRUSCA GIOVANNI: - Dopodiche' mi sono rimesso un'altra volta in macchina e sono arrivato in via Pipitone

Pagina: 73

Il BRUSCA riferiva che non si trattava di operazioni difficili da compiere :

P.M: - Quanto e' durata questa vostra operazione?

BRUSCA GIOVANNI: - E' durata quattro, cinque, sei ore; e' durata un bel po' di tempo, abbiamo perso del... del tempo, perchè abbiamo dovuto smontare correntini, abbiamo...

P.M: - Chi era piu' pratico tra lei e Nino Madonia nella...?

BRUSCA GIOVANNI: - Dottoressa, tutti e due l'abbiamo... abbiamo collocato bene o male, tutti e due ci davamo da fare.

P.M.: - E questa esperienza come l'avevate maturata?

BRUSCA GIOVANNI: - Va be', l'esperienza era semplicemente le... il funzionamento già l'avevamo visto in contrada Dammusi, la' era solo da... da posizionare i fili, posizionare il

Pagina: 61

telecomando, stop, non c'era niente da...

P.M.: - Non era un lavoro difficile.

BRUSCA GIOVANNI: - No, era solo da perdere tempo per assemblare dentro la macchina i pezzi.

Così come il BRUSCA ha dichiarato che non era difficile l'operazione di preparazione dell'autobomba, i periti hanno confermato trattarsi di un lavoro che non richiedeva particolari competenze tecniche (v.pag. 101 e 102 verb. 2 / 3 / 1999).

Il BRUSCA ha poi descritto le operazioni svolte sull'auto dopo il parcheggio in via Pipitone nei momenti immediatamente precedenti al suo allontanamento a piedi :

“L'unica cosa che faccio e' che quando scendo dalla macchina alzo il sediolino; siccome preventivamente avevamo

Pagina: 77

preso... dove c'era il chiodo avevamo messo un tubicino di... di plastica per ricoprire il chiodo di ferro in modo che se succedeva qualche falso contatto, qualche cosa, il contatto, cioè la levetta che avevamo costruito antecedentemente non andava a fare contatto o se si muoveva c'era il... l'isolante, che era questo tubicino di ferro. Alzo il... Di gomma, cioè l'isolante di gomma, cioè che sarebbe come il... lo spessore era questo, il tubicino che si adoperava per i motorini per la benzina, non so se lei ne ha presente. Dopodiché io alzo il sediolino, tolgo questa custodia, alzo il sediolino, prendo

l'antenna, la faccio uscire... fuoriuscire dalla macchina tre - quattro - cinque centimetri proprio sotto il... lo sportello; chiudo lo sportello con molta calma, lo appoggio e poi per chiuderlo definitivamente con... di dietro cioè' lo spingo e siccome l'avevo toccato con le mani, cioè', faccio in modo che tolgo pure le impronte digitali, perchè non sapevo se usciva, se non riusciva tutto. E avevo un pezzo per non farla vedere, che se qualcuno possibilmente affacciava dal balcone non la faccio notare. Dopodichè' scendo da questa macchina, la chiudo regolarmente e me ne vado. Me

Pagina: 78

ne vado... in un primo tempo ricordavo che me n'ero andato a piedi verso via Liberta'.

P.M.: - Come l'ha chiusa la... lo sportello...?

BRUSCA GIOVANNI: - L'occhietto... cioè', l'occhiello l'ho appoggiato e poi...

P.M.: - Poggiato, perfetto.

BRUSCA GIOVANNI: - ... e l'ho spinto con il di dietro, cioè' in maniera da chiudersi definitivamente.

P.M.: - Senta un'altra cosa...

BRUSCA GIOVANNI: - Per non dargli il botto.

Coerentemente a quanto descritto dal BRUSCA, la carica di esplosivo risultava essere stata collocata proprio nel vano anteriore della 126.

Il perito LOMBARDI ha dichiarato in proposito (v. verbale udienza del 12 / 4/ 1999 pag. 19) che : *“era rimasta integra la struttura posteriore , il motore e il vano ...e parte del vano con i mozzi delle ruote posteriori , il fascione posteriore dove stava la targa mentre anteriormente noi non ..non troviamo più tutto lo...tutto quello che riguardava i due posti a sedere del guidatore e del passeggero e tutto il resto è stato assente, frammentato , disperso”*

Appare significativo che, a specifica domanda dell'Avv. LA BLASCA , difensore di fiducia di RIINA Salvatore, GANCI Raffaele e GERACI Antonino, che in sede di controesame chiedeva se fosse possibile una eventuale collocazione dell'esplosivo sul sedile anteriore dell'auto , il LOMBARDI ha specificato che ciò era da ritenersi poco probabile poiché la frammentazione della parte anteriore era stata pressochè totale , con proiezione dei cerchioni , delle ruote e dunque la ipotesi più accreditata era quella che l' esplosivo fosse stato sistemato proprio nel portabagagli (v.verbale udienza del 12 / 4 / 1999 pag. 62), e ciò in piena sintonia con la versione del BRUSCA .

Anche il cratere del diametro di 90 - 100 centimetri, le deformazioni del terreno e del manto di asfalto ripiegato verso l'interno, (entroflessione) portavano alla conclusione che la carica esplosiva non dovesse essere a contatto con il manto stradale bensì sopraelevata rispetto allo stesso.

Sul punto il teste LOMBARDI ha così risposto :

” Il manto di asfalto incurvato verso l'interno ..era testimone dell'esplosione di una carica sopraelevata al manto stesso”.

Appaiono poi del tutto compatibili con gli accertamenti nel corso del dibattimento di primo grado le indicazioni fornite dal BRUSCA in ordine al quantitativo di esplosivo consegnatogli dal Piediscalzi ed usato per riempire una bombola di gas e la cassetta di ferro che era stata confezionata dal DI MAGGIO avente le dimensioni di circa 30, 40 cm. ed alta 15,20 cm. Le approfondite verifiche dibattimentali hanno consentito infatti di accertare che la bombola da gas da 10 Kg., l'unica allocabile nel vano portabagagli , avente le dimensioni pari a 65 cm di altezza e di cm 25 di diametro poteva contenere

all'incirca 32 Kg di esplosivo costituito di una miscela composta di pallini (v. teste CATALANO) mentre la cassetta di ferro avente le dimensioni di delle dimensioni descritte dal BRUSCA *“da trenta o quaranta centimetri , alta quindici , venti “* , ne poteva contenere all'incirca 16 chilogrammi .

Alla stregua di quanto sopra , la quantità complessiva di sostanza esplodente utilizzata per l'attentato dovette essere all'incirca di 48 chilogrammi ., quantità che non si discosta di molto da quella che, con una certa plausibile approssimazione, il BRUSCA ha indicato in *“ cinquanta, sessanta , quaranta chili “* .

Del tutto infondato è l'assunto difensivo teso a sostenere la inconciliabilità delle dichiarazioni di BRUSCA in ordine al quantitativo usato rispetto alle risultanze peritali , se si considera che i periti hanno spiegato che la loro valutazione di 10 – 20 chilogrammi di esplosivo , stava ad indicare il quantitativo minimo necessario per determinare quell'effetto devastante dell'esplosione .

In sede dibattimentale i Periti hanno specificato che il dato fornito era di mero orientamento e che si era trattato di una valutazione effettuata in maniera approssimativa , dovendo considerarsi una serie di variabili, quali ad esempio il sistema di intasamento, e che una più precisa determinazione quantitativa avrebbe richiesto la esecuzione di prove di scoppio che all'epoca non furono espletate..

Giova riportare in proposito le testuali dichiarazioni rese dal LOMBARDI alla ud. 12 / 4 / 1999(pag. 56)

“Questo è un quantitativo che può essere minimo o sì che comunque può esser...gli effetti possono incrementarsi in funzione di un sistema di intasamento , quindi è un dato di orientamento ..non ha un valore definitivo , assolutamente “

Risulta altresì comprovato , all'esito della approfondita istruttoria integrativa svolta dalla CORTE di primo grado ,a seguito delle richieste difensive , che nel vano portabagagli della stesso modello di FIAT 126 usata per l'attentato poteva essere allocata una bombola di 10 KG , residuando altresì uno spazio contraddistinto da un volume avente un rapporto di profondità di altezza pari a 20 ,30 cm .

In proposito il vice ispettore CATALANO Giovanni ha riferito di essersi procurato una FIAT 126 risalente all'anno di costruzione 1977 , e dunque del medesimo tipo di quella sottratta a RIBAUDO Andrea , provvedendo poi ad eseguire delle prove volte a verificare quale delle bombole per uso domestico che si trovavano in commercio potesse essere inserita comodamente nel vano portabagagli , consentendo anche la chiusura del cofano.

Orbene le approfondite verifiche svolte nel dibattimento di primo grado hanno consentito di verificare che entrambe le bombole da 10 Kg. , sebbene di forma diversa, (essendo l'una più alta e di diametro inferiore, , l'altra più bassa ma con un diametro maggiore), potevano essere agevolmente collocate nel vano portabagagli , dopo avere tolto la ruota di scorta ,il che permetteva anche una perfetta chiusura del cofano .

Residuava altresì uno spazio tra la bombola e la parte più vicina al cruscotto di circa 30x 70 centimetri di lunghezza , capace di alloggiare una cassetta delle dimensioni indicate dal BRUSCA (15, 20 cm. - 30, 40 cm.).

A tale ultimo riguardo si osserva che, a fronte delle precise misure indicate dal BRUSCA con molta sicurezza , vi sono le approssimative affermazioni del DI MAGGIO che ha menzionato solo genericamente la misura di 60 cm. x 80 cm. ammettendo subito dopo di non ricordarsi le esatte misure “ *Che fa, me la può preparare una cassetta in lamiera 80 x 60 o ..di misura , non mi ricordo quannu era ...*”

Le pregresse considerazioni fanno dunque ritenere senz'altro più attendibili le affermazioni del BRUSCA al riguardo.

Nessun valore hanno poi gli ulteriori rilievi difensivi formulati in proposito , trattandosi di una cassetta dalle dimensioni tali da poter essere tranquillamente inserita anche nel cofano di una FIAT 500.

Va inoltre osservato che la iniziale indicazione fornita dal BRUSCA sul peso della bombola usata , rivelatasi inesatta , deve senz'altro ritenersi imputabile ad un cattivo ricordo sul punto , come risulta dalle specificazioni fornite al riguardo dal diretto interessato .

Ed invero, a fronte a specifica domanda del Presidente, il predetto collaboratore nel verbale di udienza del 3 / 3 / 1999 a pag. 142 affermava di avere usato la bombola da 25 Kg.

Tale riferimento quantitativo perdeva però subito consistenza nelle dichiarazioni immediatamente successive ove il BRUSCA, nel descrivere le varie tipologie delle bombole per uso domestico esistenti sul mercato, non manifestava sul punto elementi di certezza giungendo ad affermare che vi erano due formati di bombole , la piccola da 15 chili e la grossa da 25 chili , specificando “ *io non so di specifico se venticinque o trentacinque , non ...non l'ho mai pesato* “(pag. 143) .

Dagli accertamenti svolti dal Vice Ispettore CATALANO Giovanni è risultato, invece, che vi erano in commercio ben quattro tipi di bombole per uso domestico , due da 10 chili che si differenziano per la conformazione , quella da 15 chili e quella da 25 chili .

Va anche osservato che il collaboratore ha ammesso di avere usato per molte attività illecite bombole per uso domestico , menzionando ad esempio lo attentato ad una villa in contrada Mariano a San Giuseppe Jato e quello ad una pala meccanica in Santa

Cristina a Gela ; il che può ulteriormente giustificare una confusione sulle effettive caratteristiche della bombola usata nel caso specifico .

Del resto, la sicurezza mostrata dal BRUSCA nel riferire trattarsi della bombola di 25 chilogrammi, è sicuramente indice rivelatore della buona fede sul punto, se si considera che un collaboratore di sufficiente acume, come egli sicuramente è , non avrebbe mai potuto mentire su una circostanza che poteva indurre ragionevolmente a svolgere specifiche verifiche tecniche, - come in effetti è stato, - con conseguente elevata probabilità di essere clamorosamente smentito .

Evidentemente il BRUSCA, nel fornire quel dato, confidava sui ricordi della sua saltuaria esperienza domenicale risalenti ai tempi in cui era ragazzino ed andava ad aiutare la zia che aveva una rivendita di bombole che invece si erano inevitabilmente sfocati con il tempo.

La difesa , di fronte a tali risultanze , opponeva di avere provveduto ad effettuare autonome verifiche su una FIAT 126 modello bis perfettamente efficiente , sostenendo di avere constatato la impossibilità di chiusura del cofano anche con le bombole di più piccole dimensioni., evidenziando, altresì, che la macchina utilizzata dalla Polizia Giudiziaria , - di cui la difesa non aveva potuto, fra l'altro , ispezionare il cofano e quindi verificarne lo stato di integrità o meno , - doveva considerarsi un rottame , per come risultava dalle fotografie allegate agli atti dal CATALANO da cui risultava priva di ruote ed in condizioni tali da non consentire una attendibile verifica della ermeticità della chiusura del cofano .

Il difensore di MADONIA Antonino sollecitava la CORTE di primo grado ad ammettere un esperimento giudiziale volto a verificare la possibilità di alloggiamento nel suo vano portabagagli di una bombola da gas , una cassetta in ferro delle

dimensioni indicate sia dal BRUSCA che dal DI MAGGIO , e controllare la chiusura del cofano su una FIAT 126 in buono stato .

La CORTE , all'esito della escussione del teste CATALANO , ha rigettato la richiesta di esperimento giudiziale per insussistenza dei presupposti di legge ritenendolo non necessario in quanto il difensore non aveva fornito alcuna prova documentale e fotografica in ordine alla asserita impossibilità di chiusura del cofano della FIAT 126 dopo l'inserimento di una bombola da 10 Kg. senza la ruota di scorta , essendo state tutte le verifiche esperite dal difensore con la bombola da dieci chili effettuate con la ruota di scorta inserita nel relativo alloggiamento .

La decisione della CORTE di primo grado sul punto è ineccepibile e pienamente condivisibile in questa sede in quanto le verifiche eseguite dall'Ispettore Catalano , supportate con le foto e sottoposte al vaglio del contraddittorio delle parti , sono più conducenti giacchè eseguite su un modello di FIAT 126 avente le stesse caratteristiche strutturali di quella rubata a RIBAUDO , trattandosi di modelli fabbricati in un lasso di tempo di appena quattro anni ('73 / '77), mentre quello della 126 bis utilizzato dalla difesa è fra l'altro stato costruito molti anni dopo (anni 90), con possibili diverse caratteristiche strutturali che potrebbero avere frattanto modificato la capacità e la morfologia del vano bagagli .

Come ha correttamente evidenziato il P.G in sede di requisitoria, (ud. 3 / 4 / 2002) la FIAT 126 oggetto di esperimento giudiziale non era affatto una carcassa, tant'è che dalle foto in atti risulta completa di vaschetta per l'acqua , dei fili elettrici , dei fari e perfino dello sterzo e dei vetri.

Alla luce di quanto sopra , a parere di questa CORTE , è assolutamente irrilevante e superfluo lo svolgimento , ex art. 603 CPP, dell'esperimento giudiziale richiesto dall'Avv. Impellizzeri (v. pag. 99 atto di appello nell'interesse di MADONIA Antonino

) , dovendo , da un lato, ritenersi pacifico che una bombola da 25 chilogrammi unitamente ad una cassetta di ferro delle dimensioni indicate da BRUSCA Giovanni non possono trovare collocazione nel cofano della FIAT 126 del tipo di modello utilizzata per la strage , dall'altro, non apparendo conducente ai fini della decisione la verifica del quantitativo di esplosivo che può essere contenuto nella bombola di gas e nelle cassette di ferro delle dimensioni indicate dai collaboratori BRUSCA e DI MAGGIO .

7) Il luogo ove venne custodita l'auto 126 prima del 29/ 7/1983 e la fase di preparazione dell'autobomba nel garage di via Porretti

I collaboratori di giustizia GANCI Calogero e BRUSCA Giovanni hanno concordemente riferito che l'auto 126 rubata era stata sistemata nel garage di via PORRETTI n.5 .

Gli accertamenti svolti a riscontro delle predette dichiarazioni hanno evidenziato che all'epoca dei fatti proprietari della porzione di scantinato con accesso dalla discenderia posta al civico 5 della via Porretti e confinante con la discenderia , con il terrapieno su via PORRETTI, iscritto al NCEU di Palermo partita 152774, erano Vincenzo GALATOLO e la moglie ENEA Rosa nonché la cognata SCARDINA Angela .

In particolare dall'atto di compravendita acquisito agli atti N. 39139 risulta che i predetti, intestatari di quell' immobile sin dal 19 / 5 / 1981, avevano proceduto alla vendita, il 20 / 2 / 1990, in favore di DE MARCO Nicolò Vincenzo , imprenditore che interveniva nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della ETA IMMOBILIARE srl con sede in PALERMO via M. Stabile .

E' altresì acclarato processualmente che tale garage fosse nella materiale disponibilità anche di MADONIA Antonino (v. pag. 126) e che esso aveva costituito una

indispensabile base operativa di gran parte delle azioni criminali compiute durante la cd. seconda guerra di mafia, tra cui l'eclatante omicidio del Generale Dalla Chiesa e quello in danno del Commissario Cassarà (pag. 128 del 15 / 3 / 1999).

Gli asseriti contrasti lamentati dalla difesa fra le dichiarazioni rese da GANCI ed ANZELMO in relazione alla fase di preparazione dell'autobomba nel garage di via Porretti in realtà non sussistono affatto in quanto il GANCI , lungi dall'affermare che ANZELMO fosse presente a queste operazioni , si era espresso al riguardo in termini dubitativi “ in quell'occasione eravamo io, BRUSCA Giovanni e MADONIA Antonino e se non ricordo male anche mio cugino Paolo anche se , diciamo non me lo ricordo tanto bene se lui ...se lui c'era in quell'occasione o no ...(v. pag. 143 verbale del 15 / 3 / 1999).

Va anche sottolineato che , come correttamente argomentato dai Giudici di primo grado , il contrasto fra le dichiarazioni rese da BRUSCA Giovanni e GANCI Calogero in ordine alle modalità di preparazione dell'autobomba è solo apparente ed è chiaramente dovuto alla sovrapposizione da parte di quest'ultimo del ricordo di due momenti temporali diversi . Il primo è quello in cui GANCI era presente solo con MADONIA nel garage di via Porretti (e non anche con BRUSCA) e nel quale è verosimile che effettivamente il MADONIA gli abbia detto di togliere la ruota di scorta perché dava intralcio , in un contesto in cui venivano effettuate le operazioni preliminari alla preparazione dell'autobomba , ivi comprese quelle relative alla eliminazione dei doppi comandi e alla prova di alloggiamento di una bombola a gas nel cofano del veicolo, i cui particolari erano rimasti ben impressi a GANCI Calogero e non invece a BRUSCA Giovanni in quanto non presente in tale segmento della fase esecutiva .

Il secondo momento è quello risalente al pomeriggio del 28 Luglio 1983 , quando anche BRUSCA Giovanni partecipò attivamente alla preparazione dell'autobomba nel garage di via Porretti.

Ciò spiega anche la ragione per cui il BRUSCA non ha ricordato che sia stato necessario togliere in sua presenza la ruota di scorta per collocare la bombola e , dall'altro, il motivo per il quale il GANCI ha il ricordo di una bombola di gas vuota all'interno del garage .

8) La base logistica di FONDO PIPITONE

Appare altresì ampiamente riscontrato che GALATOLO Vincenzo abitasse in fondo Pipitone, così come indicato dai collaboratori GANCI ed ANZELMO i quali hanno dichiarato di avervi trascorso la notte prima della strage .

E ' infatti stato accertato che proprio in detto luogo , la famiglia GALATOLO avesse una intera palazzina a poca distanza dalla via A. RIZZO (v. teste BO Mario).

Dai verbali di perquisizione domiciliare del 21 / 9 / 1982 e del 22 / 2 / 1990 disposti dalla Questura di Palermo ai sensi dell'art. 41 bis risulta che il predetto GALATOLO viveva effettivamente insieme alla moglie ENEA Rosa proprio al Fondo Pipitone n. 7 (v. fg. 26 e 27 del faldone 28).

Inoltre , dalle risultanze processuali emerge chiaramente che proprio il vicolo Pipitone costituisse uno dei luoghi di ritrovo più frequentemente utilizzato per gli incontri tra gli associati di Cosa Nostra .

Lo stretto collegamento tra la famiglia dell'Acquasanta cui appartiene il GALATOLO e MADONIA Antonino facente parte del mandamento di RESUTTANA ha anzitutto una

spiegazione di tipo territoriale posto che la predetta famiglia fa parte proprio del mandamento di RESUTTANA . A ciò si aggiunga un diretto e personale rapporto di stretta cointeressenza negli affari illeciti fra MADONIA Antonino e Vincenzo GALATOLO per come risulta dalle concordi dichiarazioni dei collaboratori

In linea con le predette risultanze si pongono le dichiarazioni di FERRANTE Giovan Battista il quale , a proposito del Fondo Pipitone , riferiva (v. verbale ud. 24 / 3 / 1999):

P.M. : - Senta, lei conosce dove e' situato a Palermo il fondo Pipitone?

FERRANTE GIOVAN BATTISTA: - Il fondo Pipitone si', lo conosco.

P.M.: - Volevo capire se lo conosce per motivi di "Cosa Nostra", per incontri con uomini di "Cosa Nostra" o lo conosce per altri motivi.

FERRANTE GIOVAN BATTISTA: - No, lo conosco sempre per questioni, diciamo, che riguardano Cosa... "Cosa

Pagina: 202

Nostra", perchè fondo Pipitone e' il posto dove... dove abita Enzo Galatolo e li', da Enzo Galatolo, che fa parte del mandamento di... di Resuttana, perchè e' all'Acquasanta, quindi fa parte del mandamento di Resuttana, li', diciamo, al fondo Pipitone ci sono stato per... per diverse occasioni sempre purtroppo criminali, quindi sempre per cose di "Cosa Nostra".

P.M. : - Per quello che e' il suo ricordo, e' stato mai utilizzato come base logistica o come punto di partenza per azioni omicidiarie?

FERRANTE GIOVAN BATTISTA: - Si', in diverse occasioni. Per esempio, quando si e' ucciso il Puccio siamo partiti proprio da li', da fondo Pipitone. Quando si e' fatta la strage di via... di via Croce Rossa siamo partiti dal... dal fondo Pipitone. C'erano tanti

incontri che si facevano lì, diciamo, a casa... Lì noi a parte che non... non lo avevamo mai chiamato come fondo Pipitone, ma noi lo chiamavamo come in siciliano "'u bagghiceddu", perchè era il posto, appunto... cioè, quando si diceva: "Hammu a ghiri a 'u bagghiceddu" si... si intendeva proprio casa di... di Enzo Galatolo. Quindi, quel posto lì che si trova proprio in

Pagina: 203

via... fondo Pipitone.

P.M. : - Da quando...

FERRANTE GIOVAN BATTISTA: - Tra l'altro si trova vicino la manifattura tabacchi dell'Acquasanta.

P.M. : - Da quando lei ha ricordo di questi incontri in questo fondo Pipitone?

FERRANTE GIOVAN BATTISTA: - Ma guardi, sicuramente dai primi del... dell'ottanta... dai primi dell'83, quando praticamente Pippo Gambino era il nostro capomandamento e lì tutti abbiamo cominciato a muoverci, quindi a conoscere (previamente) diversa gente, quindi anche diversi posti, anche... quindi anche quel posto lì.

Ed ancora, GANCI Calogero ha fornito sul punto le seguenti informazioni :

GANCI Calogero : - il fondo Pipitone era un luogo chiamato fondo Pipitone dove abitavano la famiglia Galatolo, io le parlo: Enzo Galatolo, Giuseppe Galatolo, (Fontana) Stefano, Galatolo Angelino, Raffaele Galatolo, cioè, sono uomini d'onore della famiglia dell'Acqua Santa che abitavano lì(del mandamento di Resuttana); era un luogo di ritrovo nostro; quando io, per dire, capitava che dovevo cercare a Madonia lo andavo a cercare lì, e quello era un luogo dove, come ripeto, noi abbiamo usato per

tante azioni criminali, ecco, diciamo, attività criminali e... e noi lo chiamavamo "al giardino", però, il giardino si... (intendeva) dire il fondo Pipitone; (vi) si arriva dal... la via dove c'è il cantiere navale e... si arriva alla manifattura tabacchi, ... si prosegue per altri cinquanta metri, sulla sinistra c'è una traversa, si entra in questa traversa e alla fine... quasi alla fine della strada c'è un altro vicioletto sempre sulla sinistra e si accede qua all'abitazione dei Galatolo.

Vincenzo Galatolo era il rappresentante della famiglia dell'Acquasanta ed il fondo Pipitone era "il punto di ritrovo del Madonia" sicchè era il luogo dove normalmente lo si poteva cercare".

Le affermazioni del GANCI secondo cui egli era solito rintracciare il MADONIA presso il fondo Pipitone sono confermate, non solo dal comprovato rapporto di colleganza fra il predetto e Vincenzo GALATOLO ., come già sopra esposto , ma anche, ab externo, dalla circostanza che l'appellante non risultava avere una dimora fissa in Palermo ove fosse agevole rintracciarlo ; si considerino in proposito le schede di alloggio presso vari alberghi della zona nell'anno 1979 , i verbali di perquisizione negativi effettuati nel 1979 nei confronti di Antonino e del padre Francesco in Largo San Lorenzo , l'appunto dell'8 / 2 / 1983 redatto dal Capitano MONNO da cui risulta che non si era potuto procedere alla sua cattura , avendo avuto esito negativo le ricerche sia in viale della Resurrezione che al Largo San Lorenzo ; inoltre , il sei maggio 1987 , il MADONIA, pur residente anagraficamente in Germania e domiciliato a Palermo via CIMBALI n. 44 , a seguito della emissione di mandato di cattura n. 323 / 84 RMC dal TRIBUNALE di PALERMO per associazione a delinquere di tipo mafioso ed altro, veniva trovato in via TASSO n. 40 (v. fg. 292 fascicolo 21 produzione documentale di Madonia Antonino).

Del resto, anche il padre di Antonino, Francesco MADONIA venne arrestato nei primi anni '80 , dopo essere stato ricercato dalla Polizia per molti anni , quando venne localizzato in zona Addaura – Mondello (v. teste DE LUCA Antonino pag.86 del verbale di udienza).

I fratelli del MADONIA , dal canto loro , hanno dato informazioni molto imprecise in ordine agli indirizzi della famiglia in quel periodo : in particolare MADONIA Salvatore ha riferito che , dopo avere vissuto fino al 1973 in Fondo San Gabriele, la sua famiglia si era spostata a Largo San Lorenzo ove viveva sino al 1984 e che poi la madre si trasferiva nella via CIMBALI n.44 dal 1986, mentre il fratello Salvatore riferiva che la famiglia si spostò in via CIMBALI genericamente nei primi anni '80 .

9) La collocazione dell'autobomba la mattina del 29 /7/ 1983

Ampiamente riscontrate sono poi le dichiarazioni di BRUSCA anche in ordine alle modalità di collocazione dell'autobomba davanti all'abitazione di CHINNICI la mattina del 29 / 7 / 1983.

Il BRUSCA ha riferito di essere arrivato sicuramente prima delle ore 7.00 quando la portineria era ancora chiusa e di essere riuscito a parcheggiare l'autobomba dinanzi all'abitazione del Dott. CHINNICI grazie allo spazio che gli era stato lasciato da GANCI e ANZELMO che avevano nel frattempo provveduto a spostare l'auto che era ivi parcheggiata , non ricordandosi se si trattasse di una FIAT 127 o una GOLF.

BRUSCA : *Potevano essere sei e mezzo – sette meno un quarto , comunque prima delle sette* (v. 2 / 3 / 1999)

I dati oggettivi confermano che l'auto doveva essere stata necessariamente parcheggiata di mattina presto in quanto le targhe apposte all'autobomba erano state sicuramente rubate nella notte del 28 Luglio.

Ed ancora :

BRUSCA Giovanni : Il Calogero GANCI era posteggiato davanti alla portineria del Dottor CHINNICI : Escono con la macchina che si trovava posteggiata lì davanti P.M. Lei ricorda che macchina era ?

BRUSCA Se non ricordo male una 127 di colore bianco ...o 127 o una GOLF , una delle due ; però dottoressa , sono pasati .. che era una macchina bianca è una macchina bianca , però non ...non glielo so dire più di tanto

BRUSCA : Esce Calogero GANCI ed entro io . Entro io e posiziono la macchina , già stabilito in modo che il Dott. CHINNICI quando esce dal portone esca proprio davanti alla 126 . Cioè lascio proprio lo spazio, perché c'erano due ...due piante , cioè due vasi con delle piante posteggiati davanti alla portineria e io posiziono la 126 in maniera che il Dott. CHINNICI appena usciva di casa non doveva svirgolate fra le macchine . cioè direttamente dalla portineria si andava a mettere in macchina cioè è proprio in modo che passasse proprio davanti alla 126

P.M. Lei ricorda come l'ha posteggiata ? Se a spina di pesce o leggermente inclinata o sotto il marciapiede . Se lo ricorda ovviamente

BRUSCA :No era posizionata dritta perché ho fatto qualche manovra proprio per essere messa dritta . E ho proprio lasciato lo spazio per poter uscire il Dottor CHINNICI di davanti “

Anche ANZELMO e GANCI rammentavano che il BRUSCA aveva parcheggiato la macchina in posizione parallela rispetto al marciapiede (verbale 8 / 3 / 1999 pag. 137 e 17 / 3 / 1999 pag. 20).

In particolare GANCI Calogero ha precisato che il BRUSCA aveva provveduto a fare tutte le manovre più opportune dell' auto per “ *centrarla proprio all'altezza del..del portone, del portone della portineria* “ (v. verbale udienza 17 / 3 pag 20) .

E' anche verosimile che il GANCI che in quel momento si trovava proprio dinanzi all'auto abbia notato i movimenti del BRUSCA che provvide a togliere con un panno le impronte dal volante e si abbassò per qualche attimo per effettuare i collegamenti definitivi , e ciò in piena coerenza con quanto affermato dallo stesso BRUSCA.

Giova inoltre rammentare che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di MADONIA Antonino, le predette dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono pienamente compatibili con quelle rese dai testimoni oculari e con i dati oggettivi che emergono dalla compiuta attività di indagine .

I particolari precisi forniti al riguardo dal BRUSCA sulle specifiche manovre di parcheggio , sono pienamente riscontrati dal teste PAPARCURI Giovanni , autista giudiziario del Dott. CHINNICI , presente sul luogo dell'agguato la mattina della strage , il quale , nel rievocare i fatti, ha rammentato di avere notato , quella mattina , che fra le due auto che si trovavano parcheggiate in prossimità del portone di casa CHINNICI , una 500 e una 126 era stato lasciato uno spazio tale da non potere contenere altre autovetture e che , dopo la esplosione, nel riflettere sull'accaduto, sospettò che quello spazio fosse stato creato artatamente proprio per la buona riuscita dell'agguato :

PM *Comunque era uno spazio per poter consentire il passaggio di una persona?*

Teste PAPARCURI : Sì, sì quello mi ha fregato

Ed ancora il PAPARCURI dichiarava : *mi ficiru fissa ... Perché ho capito che quel... quello spazio là era fatto apposta appunto per andarmi a posteggiare là*

Vi è poi un dato oggettivo che comprova , senza ombra di dubbio, che il congegno esplosivo fu azionato proprio mentre il Dr. CHINNICI stava passando davanti al cofano, dando la parte sinistra del suo corpo all'autobomba .

Come ha fatto acutamente osservare il P.G. in sede di requisitoria, mostrando le foto dei rilievi autoptici , le lesioni riportate sul corpo del Magistrato comprovano che l'onda di urto dell'esplosione lo investì da sinistra verso destra . Risulta infatti chiaramente che la parte destra del corpo è rimasta più protetta, non presentando segni di esplosione ma solo macchie ipostatiche causate dall'arresto del deflusso del sangue, mentre quella sinistra è stata martoriata da schegge che hanno determinato un buco nella sede addominale, oltre varie ferite.

Risulta, dunque, oggettivamente comprovato che l'autobomba esplose proprio nel momento del passaggio del Dr. CHINNICI davanti al cofano dell'auto scientificamente piazzata a metà del portone di casa sua .

Dal verbale di sopralluogo risulta, altresì, che all'epoca dei fatti vi era la presenza di piante proprio davanti alla abitazione , così come indicato dal BRUSCA nel descrivere le sue manovre di parcheggio ,circostanza confermata anche dal teste Giovanni CHINNICI .

Anche il teste CALVO Cesare , Carabiniere addetto alla scorta del Consigliere riscontra perfettamente le dichiarazioni di BRUSCA , riferendo che quella mattina la macchina blindata era riuscita ad affiancarsi più vicino al portone di ingresso “ la

macchina blindata era diciamo ..non era proprio in seconda fila era più vicino perché lo spazio , diciamo delle portiere dove doveva salire il ... magistrato e quella ... la portiera anteriore della blindata , lato destro si offriva bene , diciamo non c'era nessun ingombro “

Ha affermato anche che la FIAT 126 era parcheggiata in posizione orizzontale rispetto al marciapiede :

Teste CALVO :“ Però ai due lati diciamo ai due anteriore e posteriore , vi erano le altre macchine parcheggiate , di cui allato posteriore vi era una 126 colore verde parchata con come tutte le altre macchine , normalmente : Non a ..non ..se ricordo bene era parchata normale non a ...spina ...come si dice

P.M. di pesce

Teste CALVO A spina di pesce

P.M. Quindi era normale

Teste CALVO Cioè era parcheggia...

P.M.Per normale cosa intende?

Teste CALVO Parcheggiata dritta , cioè non messa...

In linea appaiono altresì le dichiarazioni dibattimentali rese dal PAPPACURRI che ha adeguatamente spiegato che cosa in effetti sottintendessero le iniziali asserzioni sul parcheggio a spina di pesce della FIAT 126 . Sul punto appare necessario riportare tutte le dichiarazioni relative a questo particolare narrato dal PAPPACURRI , strumentalmente evidenziate dal difensore di MADONIA per tentare di indebolire la portata delle dichiarazioni di BRUSCA Giovanni :

TESTE PAPARCURI: - No, quel giorno io... mi ricordo la Cinquecento e la 126.

Pagina: 60

PRESIDENTE: - Ah, non anche...

TESTE PAPARCURI: - I giorni precedenti...

PRESIDENTE: - Non ha un ricordo specifico di autovetture...

TESTE PAPARCURI: - No, perche'...

PRESIDENTE: - ... particolari nei giorni precedenti?

TESTE PAPARCURI: - Perche' io avevo la visuale coperta o dalla tutela o dal dottore Chinnici, quindi io nelle macchine... io mi preoccupavo se non sbucavano macchine... se non sbucavano macchine dalla mia sinistra o dalla traversa di de... Quindi, non... non ci andavo per niente.

PRESIDENTE: - Ricorda soltanto che trovavate questi...

TESTE PAPARCURI: - Ricordo, si'...

PRESIDENTE: - ... posti sempre occupati...

TESTE PAPARCURI: - Si', sempre occupati, si'.

PRESIDENTE: - ... tranne il giorno della strage...

TESTE PAPARCURI: - Si'.

PRESIDENTE: - ... in cui noto' quelle due autovetture...

TESTE PAPARCURI: - Si'.

PRESIDENTE: - ... posizionate in quel modo particolare.

TESTE PAPARCURI: - Sì'.

PRESIDENTE: - Una a spina di pesce...

Pagina: 61

TESTE PAPARCURI: - Sì', esatto, la 126.

PRESIDENTE: - ... e l'altra parallelamente, diciamo, al marciapiede.

TESTE PAPARCURI: - E la Cinquecento in maniera normale.

Su specifiche domande del P.M. il teste PAPARCURI ha aggiunto :

P.M. : ha risposto che questa macchina era posizionata , la 126 utilizzata come autobomba , in posizione obliqua

Teste Sì

P.M. Adesso io vorrei che lei lo spiegasse bene che tipo ... in che modo era posizionata , perché se lei mi dice obliqua ha un significato , se lei ...intanto lo dica lei , eventualmente io le leggo cosa ha dichiarato allora

Teste

Allora la 500 era posteggiata almeno ...sì era posteggiata regolarmente , la 126 era posteggiata non in orizzon...in verticale al ...in parallelo al marciapiede , era con il ... con il davanti spostato in diagonale verso al ...verso il marciapiede

P.M. Ecco io le volevo chiedere se questa diagonale fosse ..

Teste sì

P.M: volevo chiederle sostanzialmente se quella macchina era assolutamente puntata verso il portone ...

Teste No, non,no

PM o leggermente obliqua

Teste leggermente , leggermente.... Toccava solo ...no solo ...solo ...solo la ruota anteriore destra toccava il marciapiede , quindi era un pochissimo ...

P.M. Toccava il marciapiede

Teste Sì esatto

P.M: Ma era sotto il marciapiede

Teste Sì, sì, sì

Teste Non è a spina di pesce ...non a spina di pesce al cento per cento , era leggermente a spina di pesce

P.M: Sì

Presidente Cioè nel senso che l'angolo era molto...

Teste Sì

Presidente

...era un angolo abbastanza corto , vuole dire

teste Sì esatto

P.M. Sì ma ..

Presidente Rispetto alla .. al marciapiede

Teste Paparcuri al marciapiede sì

P.M. Ma comunque era sotto il marciapiede

Teste Sì, sì , sì senz'altro , sì, sì , sì

P.M. Ecco perché sembrava che fosse posizionata

Teste Sì, sì

P.M. a cavallo sul marciapiede ;

teste No, no, no sotto il marciapiede

P.M. Perfetto , questa era la mia ...

Teste : no , ma infatti io Sopra il cofano io ...sul cofano della 126 io mi sono letto il Giornale di Sicilia quando aspettavo che il Consigliere scendesse “

A seguito di queste precisazioni del teste l'Avv. Impellizzeri è intervenuto :

Avv. Impellizzeri : Sì Presidente , la precisazione inerisce l'argomento introdotto dal Sign. Pubblico Ministero in sede di riesame Io mi permetto di fare una specificazione per evitare di non essere compreso bene.

Signor Paparcuri le chiedo scusa se le rivolgo questa domanda , è giusto dire che la 126 era puntata verso il portone ?

Teste : Puntata puntata no , no La dire...è direzione verso il portone , ma non puntata

Avv. Impellizzeri Guardi , lei ...non è una contestazione , ma è solo per ricordare la sua memoria ...

Teste : Sì , sì

Avv. Impellizzeri ...perché è passato parecchio tempo. Lei al Dott. Patanè Procuratore della Repubblica di Caltanissetta il 12 agosto 83 , nel descrivere la 126 ha risposto “ Io nell'entrare nel portone di casa CHINNICI vidi la FIAT 126 posteggiata . essa non era proprio dinnanzi al portone , ma per chi guarda lo stesso , un pò verso la sinistra . Era posteggiata non perfettamente aderente in linea con il marciapiede , ma un po' obliquamente , con la parte anteriore rivolta verso il portone , insomma , “ quasi puntata “ verso il portone

Teste Sì

Avv. Impellizzeri Ecco ...

Presidente Puntata cosa ...cosa intende lei ?

Teste In direzione del portone

Presidente Cioè , sull'asse del portone ?

Teste Sull'asse ... così Invece di essere posteggiata così era in questa maniera

Presidente Cioè in sostanza questa autovettura non era posteggiata con a rido...

Teste : (non) regolare

Presidente ... a ridosso del marciapiede ...

Teste A ridosso del... sì

Presidente ma non era neanche perpendicolare al marciapiede

Teste : Non , non era neanche perpendicolare

Presidente : Allora se vogliamo dire che angolo faceva con il marciapiede ? Un angolo di 45 gradi , di 40 gradi , di 60 gradi ? Ecco

Teste : Ma credo di 60,60 gradi

Teste non era un angolo retto

Presidente Ma era più di 45 gradi?

Teste Sì

Avv. Impellizzeri : Quindi è giusto quello che lei dichiarò al Dottor Patanè ? In pratica oggi conferma questa versione ?

Teste : Vi confermo sia quella che quella che sto dicendo , quella che mi ricordo adesso

Avv. Impellizzeri Va bene

Teste Quindi che non era all'asse del marciapiede è assodato , cioè almeno per quel che mi ricordo io

Avv. Impellizzeri : D'accordo

Teste : se era 45 gradi o 65 gradi o 80 gradi io non me lo ricordo

Avv. Impellizzeri Perfettamente

Teste Dopo quindici anni

Dopo questo approfondito esame il teste provvedeva anche a fare uno schizzo per indicare la posizione delle due autovetture specificando che la 126 era posizionata a destra del portone verso cui rivolgeva la sua parte anteriore ; schizzo che veniva debitamente allegato al relativo verbale di udienza.

Il P.G. in sede di requisitoria , ha anche attenzionato alla CORTE che, dalla documentazione fotografica acquisita agli atti , l'autovettura posizionata in obliquo sarebbe semmai la FIAT 500 indicata, invece ,dal PAPANICURI come parcheggiata parallelamente al marciapiede . La CORTE osserva sul punto che il rilievo fotografico evidenziato non può però considerarsi un dato certo in quanto l'onda di urto può verosimilmente avere spostato la posizione della predetta auto.

I dati sopra esposti comunque collimano fra loro e vi è ampia coerenza fra le dichiarazioni che si armonizzano perfettamente .

Del tutto fuorvianti sono, sul punto, i richiami fatti dal difensore di MADONIA Antonino (pag.5 appello) ad alcune frasi del teste TRIZZINO che, estrapolate dall'intero contesto della testimonianza , e stravolte nel loro effettivo significato, farebbero intendere che la sera del 28 luglio l'autobomba fosse già stata piazzata sotto casa CHINNICI , e ciò nel tentativo di sconfessare quanto dichiarato concordemente da tutti i collaboratori , e cioè che l'auto venne posizionata nella mattina del 29 / 7 / 1983 , prima delle ore 7.00 , orario di apertura della portineria .

Orbene , la lettura completa delle testimonianze rese da TRIZZINO Giorgio (ud. 4 / 12 / 1998) dimostra, invece, ancora una volta, la piena compatibilità delle sue dichiarazioni con quelle dei collaboratori , essendosi costui limitato a dichiarare di non ricordarsi affatto se l'autobomba fosse già parcheggiata la sera prima e di avere realizzato solo il giorno dopo , ad esplosione avvenuta, che la sua auto si era dovuta trovare , al momento della deflagrazione, vicina ad essa.

Si ritiene opportuno riportare testualmente le sue dichiarazioni:

P.M. Lei ricorda quando la sera prima della strage arrivò a casa , dove posteggiò la sua autovettura e in genere , per quello che è il suo ricordo , quale fosse la situazione dei luoghi in quel momento ?

Teste TRIZZINO : Sì perfettamente . L'auto io l'ho posteggiata a ridosso dell'autobomba , non perché abbia visto l'autobomba , perché non... Non ricordo assolutamente se fosse già posizionata ma perché quando poi sono andato a prelevarla era proprio davanti il portone , quindi con la parte anteriore rivolta verso la parte posteriore dell'autobomba

P.M. Ho capito . Lei a che ora arrivò a casa la sera del 28 Luglio ?

Teste TRIZZINO Mah, non ho ricordi, comunque in serata , dopo le otto certamente

P.M. Dopo le otto : Quindi ho già detto , io glielo richiedo di non avere ricordo quale macchina fosse posteggiata dietro la sua

Teste TRIZZINO: No, no . Ho cercato di ricordarlo in quei tempi e in quegli anni ma non ...sa , se uno non ...non sta attento nei momenti ...non ho assolutamente ...

P.M. E dovrebbe spiegarci una cosa : lei immediatamente dopo l'esplosione , a quanto ci ha fatto già capire , ha avuto modo di constatare dove fosse l'autobomba?

Teste TRIZZINO Sì

P.M. E dove fosse chiaramente la sua macchina . Ci faccia capire in relazione al portone , proprio alla ... alla situazione di chi esce dal vano della portineria del vostro stabile , qual'era la situazione in relazione al posto dove era messo l'autobomba e al luogo dove era messa la sua macchina

Teste TRIZZINO Sì . L'autobomba era proprio davanti al portone , quindi davanti al ... uscendo davanti al portone e...io parlo di autobomba anche se non c'era più niente dell'autobomba .

Quando io sono sceso a trasportare mio figlio c'era soltanto un cratere , non esisteva più nulla . E la mia auto era, uscendo dal portone , immediatamente a sinistra : quindi direi con la parte anteriore che proprio dava ...era davanti a... all'aut...all'ex autobomba, ovviamente

Quindi uscendo dal portone , immediatamente a sinistra mentre l'autobomba era uscendo davanti

P.M., Mi scusi io però non ho capito una cosa : lei poc'anzi ha detto che la sua macchina , la sua 127 , era stata posteggiata , se non ho capito male , davanti all'autobomba

Teste No, no dietro

Presidente No , dietro Sì ma c'è adesso forse ha equivocato

P.M. Ecco

Presidente Cioè con la parte anteriore , diciamo ...

Teste : Con la parte anteriore che era ...

Presidentea contatto con la parte posteriore , per così dire

Teste Posteriore dell'autobomba , sì

P.M. Allora ..

Teste Forse mi ero...

P.M. o si era espresso male il teste o avevo capito male io

Teste Probabilmente

P.M: Quindi chiaramente adesso capisco che ...

Teste Che la ..

P.M. La sua macchina , uscendo dal portone , era leggermente sulla sinistra

Teste A sinistra , sì

Presidente Più a sinistra , sì

Ed ancora, a seguito della seguente domanda dell'Avv. Impellizzeri :

“ Dottor TRIZZINO , lei ricorda la posizione dell'autobomba prima che esplodesse naturalmente ? Ha avuto modo di notarla questa 126 ?

Il teste risponde : No , no ho detto poc'anzi che non...non ne ho assolutamente memoria . Ricordo soltanto di aver visto dei rottami di questa ... poi ho acquisito che fosse una 126

Avv. Impellizzeri : Prima che diventasse rottame la 126

Teste No, no assolutamente Purtroppo non ... non ricordo

Avv. Impellizzeri : Se era a destra o se era a sinistra rispetto al portone , guardando il portone

Teste : No, non ...non l'ho vista la sera , quindi ... ho soltanto memoria del fatto che la mia auto era posteggiata in quella posizione ; poi ho ricavato che ... e per fortuna non ...non ho avuto la sera stessa , qualora fosse stata posteggiata la sera , io questo non lo ricordo , non ho urtato , come può accadere , ecco che uno posteggiando ..magari sennò non sarei qua “

A seguito della successiva richiesta di precisazione del Presidente, il teste TRIZZINO ha così risposto :

Presidente : *Senta , quindi lei ha ricostruito ex post che l'autobomba , l'autovettura imbottita di .. di esplosivo era la FIAT 126*

Teste Sì

Presidente :*...che era posteggiato , quindi a ridosso della sua*

Teste Sì

Presidente *Quindi la 126 era in linea con il portone , la sua invece , uscendo dal portone era leggermente più a sinistra*

Teste A sinistra sì

Presidente *Quindi lei non conserva un ricordo dell'autovettura , se vi fosse una 126 la sera in cui lei ebbe a posteggiare*

Teste NO

Il particolare riferito da CALVO Cesare - ossia di avere notato nei momenti precedenti alla esplosione il passaggio per due volte di una Volkswagen Vetta scura targata TORINO - costituisce un dato neutro, del tutto inidoneo di per sé ad infirmare la credibilità dei collaboratori di giustizia.

Deve anzi affermarsi , alla luce delle versioni dei fatti rese dai collaboranti , che il duplice passaggio della auto in questione dinanzi alla via Pipitone non avesse nulla a che vedere con la dinamica esecutiva della strage , e che evidentemente si trattò di una mera coincidenza, del tutto priva di una sua refluenza processuale .

10) Sulla posizione del camion al momento dell'esplosione

Alla stregua delle concordi dichiarazioni rese dai collaboratori BRUSCA, GANCI ed ANZELMO , deve ritenersi comprovato che il camion da cui è stato azionato il telecomando fosse posizionato sulla via Pipitone, dal lato opposto della strada rispetto a quello della portineria , nelle vicinanze della pasticceria Svizzero Siciliana .

Inoltre ,tutti i predetti collaboratori, compreso il FERRANTE, hanno ricordato che sul cassone del camion vi erano dei fusti di calce, travi ed altro materiale tipo edile e che il MADONIA aveva uno strano abbigliamento .

Sul punto si riportano le dichiarazioni rese in proposito dai collaboratori di giustizia presenti sul posto quella mattina .

Il BRUSCA (v.verb. 2 / 3 / 99) ha riferito che il camion ,del tipo modello FIAT 110 o FIAT 80 , si trovava parcheggiato sul lato sinistro della via Pipitone a distanza in linea d'aria di circa 100., 200 metri dal portone di casa CHINNICI con la parte anteriore in direzione via Libertà “ cioè la FIAT 126 era sulla destra e il camion sulla sinistra, cioè dalla via libertà verso la chiesa , dove c'era una chiesa e che” era staccato un pochettino in quanto ostacolato da una impalcatura , non era parcheggiato normalmente era staccato un pochettino in quanto era ostacolato da un'impalcatura , se non ricordo male, che c'erano dei lavori di questo fabbricato che stavano facendo . non era proprio attaccato regolarmente , ma aveva questo piccolo ostacolo; anche se era poco , però non era regolarmente parcheggiato”.

GANCI Calogero (ud. 17 / 3 / 1999 pag. 26 e segg.) ha specificato che il camion si trovava parcheggiato davanti alla pasticceria sul lato sinistro della via Pipitone quasi in doppia fila perché è più largo di una macchina

“Allora svoltando da via Libertà saliamo percorriamo un centinaio di metri sulla sinistra proprio nel...davanti le ..saracinesche della pasticceria : Però le saracinesche che danno su via ..Pipitone Federico

P.M. Quindi era sostanzialmente il camion posizionato davanti alla pasticceria ?

GANCI Esatto “

L'ANZELMO ha dichiarato di avere visto il camion fermo nei pressi della chiesa di San Michele con al posto di guida FERRANTE Giovan Battista precisando che MADONIA Antonino vi salì a bordo .

Precisava che dopo che il camion si spostò, esso si andò a posizionare vicino casa Chinnici , a distanza di circa 25 metri ; il collaboratore dichiarava di non poter essere sul punto più preciso ma che il veicolo era posizionato di sicuro sul lato opposto rispetto ad essa *“ non era posteggiato regolarmente ma nemmeno in doppia fila , un po' più spostato dal marciapiede”*.

Tali dichiarazioni trovano poi significativa conferma nella deposizione resa dal teste PECORARO Ignazio il quale, nel dibattimento di primo grado, ha dichiarato di avere notato un mezzo pesante parcheggiato vicino alla pasticceria Lombardo .

Si osserva in proposito che, proprio a fronte delle incalzanti domande dell'Avv. Impellizzeri finalizzate ad accreditare l'ipotesi che il mezzo pesante notato dal Pecoraro fosse in sosta sulla via Prati e che si trattasse del camioncino del Sign. MACEO che, come si è visto, parcheggiava spesso in quella via ,(circostanza erronea riportata nell'atto di appello a pag. 6 a sostegno del fuorviante rilievo difensivo) il PECORARO chiariva , invece , sembra ombra di dubbio, che il camion era sulla via Pipitone e parcheggiato in prossimità della pasticceria:

Nel prosieguo del dibattimento specificava trattarsi di un LEONCINO, proprio come riferito dal FERRANTE :

Si riportano le significative dichiarazioni rese dal PECORARO sul punto :

Avv. Impellizzeri Un chiarimento su questa pasticceria svizzero siciliana .lei notò quella mattina la presenza di un mezzo pesante vicino questo angolo, vicino questa pasticceria ?

Teste PECORARO Mah su quella strada c'erano ferme parecchie ...parecchi mezzi. Io ... a me sembra di ricordare che qualche cosa di più grosso del solito ci fosse, però ora sinceramente , a dire se era un camion o un furgone... e se non ricordo male era, rispetto all'Autoradio mio , che ripeto a dire era parcheggiata di fronte la traversa che costeggia il palazzo del Dottor CHINNICI un po' più dietro ci fosse un qualche cosa di più grosso , un camion o un furgone, qualcosa del....

Avv. Impellizzeri : Dov'era questo mezzo di cui sta parlando lei?

Teste PECORARO Un po' più sotto rispetto alla...alla macchina mia

Avv. Impellizzeri Un po' più sotto dove siamo, in via Libertà ?

AVV. IMPELLIZZERI: - Perfetto. Ora, quest'altro mezzo di cui lei ha parlato rispetto alla via Prati dov'era? Era nella via Pirandello?

TESTE PECORARO: - No, in via Pipitone Federico.

AVV. IMPELLIZZERI: - In via Pipitone Federico. Ma era un camion?

TESTE PECORARO: - Ricordo che era qualcosa di grosso; adesso non... non ricordo proprio bene.

AVV. IMPELLIZZERI: - E grosso che cosa?

TESTE PECORARO: - Cioè, poteva essere tipo un

Pagina: 131

Leoncino, qualche cosa del genere, non molto grosso.

AVV. IMPELLIZZERI: - E voi l'avete controllato?

TESTE PECORARO: - No.

AVV. IMPELLIZZERI: - E lei in via...

TESTE PECORARO: - Avremmo dovuto controllare tutte... tutte le macchine ferme.

AVV. IMPELLIZZERI: - Sì, ma era parcheggiato...

TESTE PECORARO: - Parcheggiato.

AVV. IMPELLIZZERI: - ... vicino al marciapiede o era proprio sulla via Pipitone Federico?

TESTE PECORARO: - Parcheggiato sulla... sulla strada e accostato al marciapiede.

AVV. IMPELLIZZERI: - E non l'avete controllato?

TESTE PECORARO: - Avvocato, come... come ho detto prima al dottore, allora le scorte venivano fatte in un certo modo. Cioè, oggi magari un mezzo fermo sulla... sulla strada nei pressi di un'abitazione di un magistrato viene preso e portato via; allora era... era quasi normale che ci fosse, infatti tutta la strada era... era piena di macchine, tant'e' che la macchina nostra e' stata messa in doppia... in doppia fila.

AVV. IMPELLIZZERI: - E adiacente alla pasticceria, al bar Lombardo, cosa c'era? Se lo ricorda? A fianco

Pagina: 132

proprio.

TESTE PECORARO: - Non so qual e' il bar Lombardo. Cioè, so che più sotto, andando verso la via... la via Libertà, c'e' un bar dove in genere... dove quella mattina il maresciallo Trapassi con qualche altro ha preso il caffè. E poi ho visto...

AVV. IMPELLIZZERI: - E quindi questo mezzo... questo mezzo di cui lei ha parlato non era vicino la pasticceria, era un po' più vicino al portone che...

TESTE PECORARO: - Esatto, sì.

AVV. IMPELLIZZERI: - ... e' più a monte.

TESTE PECORARO: - Sì. Non vicino al portone...

AVV. IMPELLIZZERI: - Ho capito.

TESTE PECORARO: - ... un po' più...

AVV. IMPELLIZZERI: - Vicino la via Prati, quindi sempre più a monte rispetto alla pasticceria.

TESTE PECORARO: - Sì, sì.

AVV. IMPELLIZZERI: - Perché la pasticceria e' più vicino alla via della Libertà, quindi più a mare.

TESTE PECORARO: - No a mare. Cioè, dopo la via Prati c'e' un'altra traversa; in quella... in quella traversa, se non ricordo male, c'e' il bar, che non so se... se e' la pasticceria svizzera o

Pagina: 133

qualche altra cosa. E questo mezzo era parcheggiato nel tratto di strada compreso fra questa seconda traversa, che forse e' la via Pirandello o la via Petrarca...

AVV. IMPELLIZZERI: - Eh.

TESTE PECORARO: - Va bene? Compreso fra quel... quella traversa e...

AVV. IMPELLIZZERI: - E la via Prati.

TESTE PECORARO: - Esatto, sì.

Osserva altresì la CORTE che non appaiono confliggenti con l'illustrato quadro probatorio le dichiarazioni rese da FERRANTE (v. verbale udienza 24 / 3 / 1999 pag. 175) il quale dichiarava che il camion era parcheggiato sullo stesso lato della

portineria , a distanza di circa 30, 40 metri da essa ,dovendosi in proposito considerare le modalità concrete con cui il predetto venne coinvolto nella fase esecutiva , con il suo inserimento esclusivamente nel momento terminale di essa , senza essere peraltro al corrente del tipo concreto di azione da compiere né del reale obiettivo da perseguire , tant'è che fu il MADONIA ad indicargli il posto ove doveva parcheggiare , non avendo egli alcuna idea di cosa dovessero fare .

In tale contesto si giustificano perfettamente le sue inesattezze nell'indicazione della esatta postazione del camion rispetto alla portineria , avendo , evidentemente, realizzato e ricostruito la dinamica del fatto solo dopo l'accaduto , come dal medesimo chiaramente riferito.

Giova anche rammentare che il predetto ha fornito particolari significativi in ordine alle caratteristiche del camioncino usato, dimostrando di avere competenza nella distinzione delle varie tipologie di veicoli del genere, ricordando trattarsi di un LEONCINO ribaltabile formato dalla cabina e dal cassone posteriore contenente dei . fusti in lamiera ove solitamente è contenuta la calce e delle tavole ed attrezzatura da muratori (si confronti il verbale di udienza del 26 / 3 / 1999 pag. 104).

Ha rammentato che il camion era stato parcheggiato senza particolare precauzione e che *“ la visibilità era praticamente totale perché immagini che dal camion che generalmente è più alto di un 'autovettura si riesce a vedere chiaramente meglio, quindi si vedeva perfettamente tutta la strada che c'era davanti “*; che Madonia , con il quale aveva già commesso altri delitti riferendo in particolare di avere messo una bomba all'ippodromo , aveva un abbigliamento inconsueto ossia Jeans e maglietta sporca di calce , vestito come un muratore (pag. 168 del 24 / 3) ed aveva in mano sacchetto in plastica .

Gli altri componenti del personale di scorta, lungi dal negare di avere visto un mezzo pesante parcheggiato sulla via Pipitone , come lascerebbe invece intendere l'appellante MADONIA Antonino, rappresentano, tutti ,di non avere fatto caso alla presenza di un mezzo pesante sulla strada .

Il teste AMATO Alfonso ,di fronte a specifiche domande dell'Avv. Impellizzeri , ha così risposto :

Avv. Impellizzeri Senta e per quanto tempo siete rimasti lì a prendere questa sosta caffè . Chiamiamola così

Teste Amato : il tempo di prendere un caffè

Avv. Impellizzeri Il tempo del caffè . ricorda se vicino questa pasticceria vi era per caso parcheggiato qualche mezzo pesante ? Un camion per esempio

Teste Non mi ricordo

Avv. I Non se lo ricorda o lo esclude ?

Teste Non lo so

Ed ancora, di fronte alle successive domande :

“e vicino questo Bar Lombardo ha notato la presenza di un grosso mezzo ?

Teste Non ho fatto caso , non ...

Avv. La strada quella mattina lì , vicino a quel bar , vicino a quest'angolo era sgombra oppure no ?

Teste E chisi ricorda “

Conformemente , il . teste CALVO Cesare ha specificato di non avere notato la presenza di camion vicino alla pasticceria “ *perché lì questi bar diciamo aperti di mattina presto sono frequentati un po’ da tutti* “.

I componenti la scorta hanno anche precisato che l’obiettivo di controllo era tutto concentrato nelle immediate vicinanze del portone di ingresso e l’apparato di sicurezza era organizzato in modo tale da impedire che autovetture o motocicli si avvicinassero al Cons. CHINNICI nei momenti in cui costui saliva o scendeva dalla blindata , bloccando il traffico proveniente da via Prati e via di villa Sperlinga, ; l’area oggetto di controllo era dunque circoscritto allo spazio prossimo all’abitazione del Magistrato mentre non veniva riservata analoga attenzione alle aree circostanti (si vedano sul punto le dichiarazioni rese dai Carabinieri AMATO Alfonso e PECORARO Ignazio).

Al riguardo il Maresciallo dei Carabinieri PECORARO Ignazio, nel precisare che la zona oggetto di controllo era limitata alla strada che costeggiava l’isolato che veniva chiusa al traffico nel momento in cui il Magistrato stava per scendere , dichiarava testualmente : (v. verbale 18 / 1 / 1999 pag. 125):

“ C’è da dire che comunque ci aspettavamo di tutto tranne che un ...un fatto simile ; cioè si aspettava la classica fucilata , la .. la raffica , la..Non pensavamo mai a ‘na...? na cosa simile,

Cioè il servizio nostro , il modo di fare il servizio era .. era volto a prevenire , come dicevo prima , la fucilata , la raffica di mitra, la macchina che passa e spara . Però appunto , siccome non si era mai verificato fino ad allora il fatto di avere già la macchina là ferma , carica, con la bomba sopra e... per noi era molto improbabile”

All'epoca non era evidentemente stata dunque adottata alcuna misura di bonifica di tipo preventivo delle zone a rischio , come ad esempio il controllo delle autovetture parcheggiate in zona, e nemmeno previsto il divieto di sosta di veicoli dinanzi a possibili obiettivi , in quanto sino ad allora gli attentati erano avvenuti con metodi tradizionali e mai con sistemi così cruenti. _

Ancora, nell'atto di appello, il difensore di MADONIA Antonino ha valorizzato la dichiarazione resa dal TRIZZINO nella parte in cui costui ha dichiarato di non avere visto un camion parcheggiato sulla via, riferendosi però chiaramente alla sera precedente alla strage .

In realtà la sua affermazione si concilia perfettamente con la ricostruzione dei fatti riferita dai collaboratori di giustizia i quali, concordemente, hanno affermato che il FERRANTE aveva parcheggiato l'auto la mattina del 29 Luglio 1983 .

Il TRIZZINO ha fornito una risposta che per la verità è utile :

Avv. La BLASCA Lei ebbe modo nei giorni precedenti di verificare la presenza di questo camion ...di un camion fermo lì?

Teste : No, non assolutamente , non ...non ne ho ricordo anche se lì era una stra... è una strada di passaggio , perché ci sono diversi negozi di alimentari e quindi frequenta,mente posteggiano furgoni per il trasporto ...”

Il che giustifica ulteriormente il fatto che gli agenti di polizia non abbiano nemmeno fatto caso alla presenza di un camioncino .

In proposito , la teste MAURO Francesca Paola , vicina di casa del Magistrato, all'udienza del 4 / 12 / 1998 ,ha riferito che vi era un supermercato e che non si faceva caso alla presenza di camion :

(vedi verbale 4 / 12 / 1998 pag. 83)

: “ *Ascolti , lì ci sono dei negozi di supermer...c'è una specie di supermercato all'angolo, quindi anche se magari si vede un camion non si fa caso “ ...*

Coerentemente alle predette risultanze processuali risultano le dichiarazioni rese da BRUSCA Giovanni il quale ha riferito che i componenti la scorta del Dr. CHINNICI ,al loro arrivo, avevano provveduto a bloccare il traffico veicolare nel pezzo di strada dinanzi al portone di casa del Magistrato “ *da traversa a traversa . Cioè il...hanno bloccato il pezzo ...cioè il pezzo dove loro ...cioè da una traversa all'altra traversa “(v. verbale udienza 2 / 3 / 1999 pag.91).*

La circostanza che il BRUSCA non abbia fatto alcun cenno alla sosta di alcuni componenti della scorta nella pasticceria di via Pipitone non vale a sminuire la sua credibilità , risultando anzi il suo racconto relativo ai momenti antecedenti all'attentato compatibile con il quadro probatorio emerso.

Ed invero, il BRUSCA, dopo avere effettuato alcuni giri di perlustrazione a bordo della auto , andò a fermarsi a circa cento , duecento metri di distanza dal camioncino sul quale si trovavano FERRANTE e MADONIA Antonino , camioncino che evidentemente impediva la visuale dell'ingresso della pasticceria .

GLI ALTRI RISCONTRI ESTERNI

Inoltre la dinamica dei fatti , per come ricostruita dai collaboratori, è pienamente coerente con lo stato dei luoghi e la topografia del quartiere della città ove è avvenuta la strage.

SANFILIPPO Felice e GERACI Francesco Paolo, facenti entrambi parte della Polizia di Stato e all'epoca in servizio presso il Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica, nell'ambito dell'attività di indagine di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori, venivano delegati a svolgere rilievi fotografici ,planimetrici e videoregistrazioni della zona di via Pipitone.

I predetti , sentiti all'udienza del 1 / 4 / 1999 , hanno riferito i risultati della loro attività indicando analiticamente tutti i sensi di marcia delle vie che intersecano la via Pipitone .; accertavano che la distanza fra la postazione del camion ed il portone era di soli 87 metri , verificando anche che dal punto del camion vi era una ottima visuale del portone (v. teste SANFILIPPO Felice):

P.M. Lei , effettuando le fotografie ha avuto modo di constatare se la visuale era libera o se fosse facilmente individuabile chi entrava e usciva dall'ingresso dell'abitazione del Dottor CHINNICI ?

Teste Sanfilippo Sì , si vede , si vede il movimento di persone , si vede l'ingresso , si vede se entrano o escono persone

Inoltre , dalla chiesa di San Michele era visibile per intero la via Pipitone che si caratterizza per essere lievemente discendente, essendovi , rispetto al portone di casa CHINNICI una distanza di circa 275 metri , mentre dalla via Prati all'ingresso soli nove metri e 40 centimetri .

P.M. Vorrei chiederle , visto che lei ha effettuato la planimetria : per chi si collochi davanti alla chiesa San Michele è visibile l'intera via Pipitone Federico ?

Teste Sì per intero , anche perché dalla ...dalla piazza antistante la chiesa alla via Libertà abbiamo la differenza di livello di circa sei metri : In pratica da quella osservazione siamo più in alto e quindi si migliora ulteriormente la visibilità”

Altri numerosi riscontri confermano ulteriormente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia .

Nell'anno 1983 la via Pipitone Federico era percorribile a senso unico con direzione via Libertà, via Nunzio Morello.(v. GUERRERA Giovanni e SANFILIPPO) Questo dato oggettivo collima con la ricostruzione dei fatti di tutti i collaboratori .

Si è accertato che dalle scale antistanti la Chiesa di San Michele è ben visibile il luogo in cui si verificò la deflagrazione e che all'epoca la chiesa era già munita di recinzione con un cancello di ingresso che già dalle ore 7 dei periodi estivi era regolarmente aperto per consentire l'accesso in chiesa .

E' stato verificato che nel luogo di appuntamento fissato da Giuseppe Giacomo GAMBINO la mattina del 29 / 7 1983 a FERRANTE Giovanbattista, (nelle vicinanze del negozio di materiale elettronico PAVAN) indicato come quello in cui il collaboratore ebbe porsi alla guida dell'autocarro poi condotto in via Federico PIPITONE , esisteva effettivamente un parcheggio per autovetture e mezzi pesanti condotta in locazione dalla società costituita il 30 / 10 / 1980 MERICER Meridionale Ceramiche SRL, di cui erano soci Antonino GANCI, primo cugino di Raffaele GANCI e BONURA Antonio (v. teste GUERRERA Giovanni) .

E' stata individuata la manifestazione canora “Cantamare, musica in onda '83” oggetto del ricordo sia di Calogero GANCI che di ANZELMO Francesco Paolo , svoltasi in

località Mondello, presso il campo sportivo “Castellucci” nei giorni 28 e 29 luglio 1983 (v. teste GUERRERA Giovanni 17 / 2 / 1999)

E' stato anche individuato il locale denominato Brasil che effettivamente, nel luglio 1983, era in esercizio nella via Pietro Bonanno di Palermo .

E' stato altresì identificato DI NAPOLI Giuseppe, titolare, nel 1983, dell'officina di elettrauto sita in via Damiano Almeida (strada a fondo chiuso), deceduto nel 1992 .

Sul suo conto è emerso che era un parente di GANCI Raffaele , ex sorvegliato speciale, colpito da mandato di cattura n. 23 e n. 36 / 1985 emesso dal Tribunale di Agrigento in relazione agli artt. 416 e 416 bis C.P. , e risultava appartenere alla famiglia di Viale Lazio Malaspina (v. teste GUERRERA ud. 17 / 2/ 1999).

Del tutto compatibili con le risultanze processuali sono, poi, contrariamente ai rilievi difensivi svolti nell'interesse di MADONIA Antonino e MADONIA Francesco , le dichiarazioni rese da GANCI Calogero il quale ha riferito che nell'anno 1981 MADONIA Antonino era riuscito ad accedere nel carcere Ucciardone di Palermo per parlare con il proprio padre , approfittando della circostanza che in quel periodo si stavano svolgendo, all'interno di quell'Istituto Penitenziario, dei lavori di demolizione della camera mortuaria .

In proposito il collaboratore ha affermato che ciò era stato possibile grazie alla compiacenza di un suo conoscente , tale BONURA Giuseppe, che all'epoca svolgeva l'attività di camionista il quale aveva occasione di accedere all'Istituto Carcerario proprio in relazione ai predetti lavori in corso , per la cui esecuzione venivano utilizzate le pale meccaniche dei RIZZUTO ; il BONURA aveva consentito al MADONIA di entrare indossando una tuta da meccanico , presentandolo come suo collaboratore di lavoro . Per le registrazioni all'ingresso veniva utilizzato un documento falso .

Orbene, è risultato che effettivamente , nel periodo indicato , erano in corso i lavori edili puntualmente descritti dal collaboratore di giustizia , eseguiti per la realizzazione di un campo di calcio , previa demolizione della camera mortuaria.(v. dichiarazioni di DE GESU Giancarlo, DROGO Michele e documentazione acquisita agli atti) .

A seguito degli approfondimenti istruttori svolti dai Giudici di primo grado si perveniva alla identificazione personale di RIZZUTO Eugenio , titolare di una ditta di movimento terra, che confermava di avere provveduto alla esecuzione di quei lavori insieme al proprio fratello (v. verbale udienza del 22 / 12 / 1999) . Il predetto ha ammesso di essersi appoggiato , per la attività di trasporto del materiale di risulta , di camionisti esterni , pur mostrandosi molto evasivo sui relativi nominativi , affermando di non ricordarsi - (pur senza escluderlo) - se fra essi vi fosse ricompreso tale BONURA Giuseppe , dichiarando di avere perduto , nel 1984, la contabilità e la documentazione relativa a tali lavori .

(v. verbale udienza del 22 / 12 / 1999 pagg 8 e segg.)

Presidente :

Eh lei ricorda se tra questi vi era tale BONURA ? Come autotrasportatore .

Teste In questo momento non ce l'ho presente. Può essere che lo conosco, magari , come ...è un soprannome , però dirci io in questo momento che lo conosco e non lo conosco.....

Ed ancora :

Presidente : *Ma, dico, lei che svolge questa attività è in grado di dire se nel settore lavorativo degli autotrasportatori vi è un BONURA ?*

Teste : Le ripeto, io in questo momento non le posso rispondere, perché i camionisti il 99 per cento li chiamiamo col soprannome

Presidente : BONURA Giuseppe non le dice nulla?

Teste In questo momento non mi viene

Il teste ha escluso che tale BONURA Giuseppe potesse essere fratello di BONURA Maria Angela , moglie di suo fratello RIZZUTO Aurelio, affermando al riguardo (pag. 20):

“è figlia unica , diciamo perché i su... se c’ha fratelli non sono a Palermo sono in un paese a Sant’Agata , che nemmeno si ...sono mai guardati ...”.

Va opportunamente sottolineato , ai fini della valutazione delle dichiarazioni offerte dal RIZZUTO , che il predetto , a seguito di specifiche ed incalzanti domande del P.M., ha dovuto ammettere di conoscere GANCI Raffaele e i suoi figli e che suo fratello Aurelio era stato arrestato per favoreggiamento nei confronti di Raffaele GANCI, Domenico GANCI ed ANZELMO Francesco Paolo ; vi è poi il dato obiettivo del sequestro di beni del RIZZUTO da parte dell’Autorità Giudiziaria a seguito della emissione di una misura di prevenzione , in quanto ritenuto prestanome dei GANCI .

Costituisce poi un dato storico innegabile quello secondo cui all’epoca in questione molti detenuti aventi uno spessore mafioso godessero di particolari “agevolazioni” all’interno del Carcere (v. fg. 1188 della sentenza n. 80 / 1992 acquisita agli atti), definito, fra l’altro, efficacemente dai collaboratori di giustizia “ *un colabrodo* “ (v. dichiarazioni di MUTOLO Gaspare) e “*un carcere aperto*” (v. dichiarazioni di

CUCUZZA Salvatore); talchè è verosimile che all'epoca, superato l'iniziale passaggio della registrazione, fosse possibile ottenere , grazie anche alla compiacenza di taluni Agenti di Polizia Penitenziaria, incontri clandestini con alcuni detenuti .

Il collaboratore MARCHESE Giuseppe ha riferito , in proposito (v. verbale udienza 31 / 5 / 1999) che il proprio zio era riuscito addirittura ad entrare una volta in quel carcere senza alcuna formalità di registrazione.

DE GESU Giancarlo, Direttore del Carcere Ucciardone dal Luglio 1997, ha ammesso di avere saputo “ *dalla memoria storica del personale che svolgeva il servizio* “ che negli anni '80 l'impianto organizzativo dell' istituto carcerario era strutturato diversamente ed i controlli erano più blandi rispetto a quelli successivamente introdotti (v. pag. 51 ud. 20 / 10 / 1999).

Inoltre , non pare assolutamente aderente alla testimonianza resa dall'Ispettore di Polizia Penitenziaria DROGO Michele, l'affermazione contenuta nell'atto di appello di MADONIA Francesco (a pag. 20) tesa a sostenere che il predetto teste si sarebbe espresso in termini di improbabilità in relazione all'ingresso di MADONIA Antonino nel carcere , come riferito da GANCI Calogero .

Ed invero, l'Ispettore DROGO ha affermato di avere lavorato sempre presso l'ufficio matricola mentre le attività di registrazioni venivano svolte dalla Segreteria dell'Istituto . Il teste ha riferito in termini generali ed astratti sulle regole e modalità di accesso al carcere, specificando più volte di non essersi mai personalmente occupato di tale attività (v. verbale udienza 27 / 10 / 1999 pag. 59 e segg.).

In questo contesto non può certo essere strumentalizzata , nell'ottica difensiva mirata a screditare la dichiarazione resa da GANCI Calogero, la circostanza della mancata identificazione personale del BONURA, resa difficoltosa dalla obiettiva risalenza nel tempo dell'epoca della esecuzione dei lavori e dal fatto che verosimilmente il

predetto era lavoratore per conto terzi e non titolare in proprio di una ditta di autotrasporti (v. nota della Questura di Palermo del 18 / 11 / 1999 fg. 1270 e 1271 del faldone 13).

Al riguardo si osserva ancora che, al di là di ogni altra considerazione , trattasi di particolare di contorno, non avente refluenza diretta sull'episodio delittuoso di cui al processo , talchè ogni ulteriore approfondimento istruttorio sul punto sarebbe stato ultroneo e del tutto superfluo .

RIFLESSIONI FINALI SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA IN RELAZIONE ALLA FASE ESECUTIVA

La sostanziale coincidenza delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia GANCI Calogero, ANZELMO Francesco Paolo , FERRANTE Giovan Battista e BRUSCA Giovanni sulla vicenda delittuosa de qua e gli ulteriori riscontri sopra indicati consentono , a parere di questa CORTE, in primo luogo di affermare con assoluta certezza la loro partecipazione alla strage e, di conseguenza, la loro idoneità a riferire con esattezza le modalità del delitto e il ruolo svolto da ogni altro compartecipe.

Ribadito che non pare assolutamente possibile che i predetti abbiano potuto raccontare la vicenda della strage in danno del Dott. CHINNICI e della sua scorta in modo così convergente , avuto riguardo agli aspetti essenziali dei loro rispettivi racconti, se non l'avessero effettivamente vissuta di persona , rimangono ora da esaminare i residuali elementi di difformità che sono stati posti in risalto negli atti di appello .

Deve anzitutto evidenziarsi che le distonie ravvisabili nelle propalazioni dei collaboratori ed evidenziate dai difensori degli appellanti (in particolare si vedano i motivi aggiunti nell'interesse di MADONIA Antonino) – dando per certa la loro presenza ai fatti ed escluso ogni dubbio su un eventuale intento calunniatorio dei predetti nei confronti degli altri appellanti - . non possono minimamente influire sulla attendibilità delle chiamate di correo .

Invero, i marginali contrasti rilevati dagli appellanti in ordine alla successione degli eventi accaduti nella notte del 28 Luglio , alla composizione del corteo di autovetture e degli equipaggi che la mattina si spostò per andare in via Pipitone ,al percorso seguito ,alle varie descrizioni delle fasi immediatamente precedenti e successive alla esplosione non hanno certo refluenza nella ricostruzione complessiva dei fatti illustrati dai collaboratori., come sopra riportati .

Osserva in proposito la CORTE che la indicazione di specifici dettagli non poteva certamente rimanere immune dal lungo lasso di tempo trascorso dal fatto che comporta inevitabile differenziazione dei ricordi per la diversità della memoria individuale e per la conseguente capacità di percepire gli eventi e di ritenerli in mente in maniera fisiologicamente e cronologicamente ordinata .

Ed invero l'esperienza giudiziaria, (accompagnata dal buon senso), insegna che qualsiasi tipo di testimone , anche se persona di elevatissime qualità culturali e morali può incorrere in errori di omissioni, di confusione , di sovrapposizione mnemonica qualora sia chiamato a ricordare dettagli di fatto risalenti nel tempo ; senza dimenticare che , in molti casi, l'errore di memorizzazione può essere quasi coevo alla percezione , specie se facilitato da situazioni che obiettivamente lo giustificano

A maggior ragione, per i collaboratori di giustizia che, sino a qualche anno prima, avevano commesso numerosissime attività criminali tutte analoghe, come ad esempio il

furto di veicoli o di targhe , l'effettuazione di servizi di osservazione e pedinamento, possano essere stati posti in essere talmente tante volte da rendere impossibile un ricordo preciso.

E' pertanto del tutto naturale che la ricomposizione della vicenda risenta degli inevitabili e fisiologici limiti di percezione e di memoria che sono ascrivibili a ciascun narrante e che sono influenzati dalle differenti attitudini alle percezioni del singolo soggetto , della diversa capacità individuale di cogliere gli eventi e di rappresentarli a notevole distanza di tempo.

E' noto , d' altronde, che secondo l'indirizzo della Suprema Corte già sopra richiamato eventuali discordanze su alcuni punti possono , nei congrui casi, essere attestative della reciproca autonomia delle varie propalazioni (v. Cass. 1995 n. 2328) ; infatti la eventuale sussistenza di smagliature e discrasie , anche di un certo peso, rilevabili tanto all'interno delle dichiarazioni quanto nel confronto delle stesse , non implica di per sé il venir meno della sostanziale affidabilità quando sulla base di adeguata motivazione risulti dimostrata la complessiva convergenza nei rispettivi nuclei fondamentali (Cass. 1994 n. 6422) .

Si aggiunge in proposito che la esigenza di convergenza e di concordanza tra le dichiarazioni accusatorie provenienti da diversi soggetti, in funzione di reciproco riscontro tra le dichiarazioni stesse, non può implicare la necessità di una totale sovrapponibilità delle dichiarazioni la quale, a ben vedere, potrebbe costituire fonte di sospetti dovendosi, al contrario, ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del thema probandum (Cass. 1996 n. 3070) .

Alla stregua di quanto sopra , deve dunque evidenziarsi che le distonie rilevate, nessuna delle quali, si badi bene incidente sul nucleo fondante del narrato, sono ampiamente giustificabili .

La successione di una serie di eventi, tutti finalizzati alla realizzazione dell'agguato, non poteva certo non avere refluenza nella descrizione di ogni singolo e specifico segmento esecutivo, con conseguente inevitabile difficoltà di ricordo dell'esatta cadenza temporale di ognuno di essi.

Deve in proposito osservarsi che, per BRUSCA Giovanni, il pomeriggio e la sera prima della strage fu connotata, evidentemente, dal sovrapporsi di tutta una serie di operazioni di tipo diverso, che vanno dal trasporto dell'esplosivo, alla preparazione dell'autobomba, al furto delle targhe che possono plausibilmente, a distanza di tanti anni, giustificare il cattivo ricordo in ordine a qualche particolare, come quello relativo alla sua presenza in fondo Pipitone la notte precedente alla strage, nonché quello concernente il punto di incontro con gli altri compartecipi la mattina dell'attentato e la descrizione dei successivi momenti.

E' ben possibile che il BRUSCA non abbia ricordato le prove del telecomando avvenute nel giardino dei Galatolo a Fondo Pipitone, - riferita, invece, con certezza da GANCI Calogero ed ANZELMO (sia pure collocata temporalmente da ANZELMO con sicurezza la notte antecedente alla strage, e da GANCI Calogero, con qualche incertezza, di giorno), perché le prove veramente più importanti e decisive ai fini della verifica della funzionalità dell'apparecchio erano evidentemente avvenute in precedenza in contrada Dammusi.

Inoltre, come ben argomentato dalla CORTE di ASSISE, la marginale rilevanza per il BRUSCA di quest'ultima verifica rispetto a quelle effettuate in precedenza non ne aveva evidentemente facilitato la memorizzazione; univocamente sintomatica appare sul punto la circostanza che, richiesto di precisare se avesse effettuato altre prove a Palermo, abbia significativamente dichiarato di avere fatto in città solo piccoli controlli (v. sentenza impugnata pag. 431).

E' certo poi , alla stregua delle concordi risultanze processuali ,che la mattina della strage il BRUSCA si trovasse da solo a bordo della FIAT 126 destinata a trasformarsi in autobomba durante la fase di trasferimento da via Porretti alla via Pipitone e che abbia provveduto a sistemarla davanti a casa CHINNICI mentre GANCI ed ANZELMO si accingevano a spostare l'auto pulita che vi era stata precedentemente parcheggiata .

Deve anche considerarsi che i momenti immediatamente precedenti alla strage sono indubbiamente connotati da una particolare concitazione e che le divergenze vanno imputate anche ad una diversa visuale dei fatti, riconducibile essenzialmente alla singola posizione personale assunta da ciascuno di essi nello scenario della complessiva azione criminosa., oltre che alla inevitabile concentrazione sui movimenti che ciascuno di essi avrebbe dovuto compiere , talchè sono ampiamente giustificate le disarmonie fra i racconti, unitamente al lungo tempo trascorso .

Il ricordo di ANZELMO Francesco Paolo di essersi allontanato dai luoghi dalla strage, insieme a GANCI Calogero a bordo di un'auto, per poi farvi ritorno poco dopo - mentre quest'ultimo non ha fatto cenno a questa circostanza - deve senz'altro addebitarsi ad una confusione sul punto, risultando, invece, che il primo se ne andò momentaneamente dai luoghi insieme a GAMBINO Giuseppe Giacomo (v. dichiarazioni di GANCI Calogero pag. 30 del verbale 17 / 3 / 1999 e dichiarazioni di FERRANTE Giovan Battista).

A questo punto è dunque evidente che le versioni di ANZELMO e GANCI in ordine alla posizione del camion divergono in quanto hanno evidentemente ad oggetto visuali totalmente diverse.

L'ANZELMO, dopo il breve allontanamento, ritornato sui luoghi della strage vide il camion posizionato nei pressi della chiesa di San Michele sul quale prendeva posto

nella cabina il MADONIA , a fianco del FERRANTE (v. verbale 10 / 3 / 1999 pag, 36) ; ciò in perfetta coerenza con le dichiarazioni di FERRANTE Giovan Battista il quale ha ricordato di essersi fermato nei pressi di villa Sperlinga per fare salire sul camion il MADONIA .

Da un attento esame della cartina topografica si rileva la estrema vicinanza tra alcune strade che costeggiano Villa Sperlinga, Piazza San Michele Arcangelo e la zona dell'attentato, con particolare riguardo alle vie G. Giusti ed Alfredo Giovanni Cesareo che incrociano le vie G. Leopardi e Francesco Lo Iacono, tutte contigue ed in qualche modo probabilmente ricadenti nell'itinerario seguito dal Ferrante e dallo stesso ricostruito con difficoltà ed approssimazione per la scarsa conoscenza dei luoghi e delle traverse che “ in quel punto sembrano tutte uguali a partire da via Notarbartolo ad arrivare a villa Sperlinga (sentenza impugnata .pag. 419).

Il GANCI, invece, ha riferito la posizione del camion in un momento successivo quando esso era già evidentemente parcheggiato vicino alla pasticceria Ed è in quel frangente che ebbe a notare il MADONIA salire sul cassone .

I momenti successivi alla esplosione, indubbiamente connotati da estrema concitazione , legittimano infine qualche sbavatura in ordine alle descrizioni che i vari collaboratori danno del percorso effettuato dal camion guidato dal FERRANTE.

Le difformità indicate dagli appellanti devono, dunque, ragionevolmente essere assorbite in quel margine di disarmonia, normalmente presente quando si raccordano più versioni rappresentative del medesimo fatto ; confermando , anzi dette marginali divergenze l'assoluta genuinità e mancanza di concertazione nelle dichiarazioni accusatorie mosse dai collaboratori .

In conclusione , tenuto conto della straordinaria coincidenza delle dichiarazioni rese in relazione all'insieme del racconto, una volta escluso qualsiasi possibile calunniosa

concertazione, non pare possibile sostenersi che le difformità sopra menzionate autorizzino a desumere che i collaboranti non abbiano partecipato all'omicidio e non siano pertanto in condizione di riferire , nei suoi aspetti essenziali, come esso si sia svolto e chi vi avesse concretamente partecipato, dovendo viceversa attribuirsi le discrepanze al cattivo ricordo o alla lacunosa memorizzazione dei dichiaranti in ordine a dettagli assolutamente non fondamentali ai fini della ricostruzione dell'episodio delittuoso.

Alla stregua delle pregresse considerazioni appaiono infondati tutti i rilievi articolati negli atti di appello incentrati sulla ritenuta non sovrapponibilità , ai sensi dell'art 192 CPP, delle predette dichiarazioni per la asserita sussistenza di insanabili contraddizioni e difformità.

LA POSIZIONE PROCESSUALE DI Antonino MADONIA.

Le fonti probatorie a suo carico

La sentenza impugnata dedica alla posizione di Antonino MADONIA un intero capitolo costituito da un copioso numero di pagine sia in considerazione del ruolo che il predetto , sulla scorta delle emergenze processuali, ha assunto nella fase preparatoria ed esecutiva dell'attentato sia in relazione all'alibi dedotto che ha comportato , nel corso del giudizio di primo grado , una lunga e complessa verifica dibattimentale , anche attraverso approfondimenti istruttori ex art. 507 C.P.P.

Il pieno coinvolgimento del MADONIA nei fatti per cui è processo risulta conclamato, come si è sopra visto, dalle concordi chiamate in correità dei collaboratori di giustizia ANZELMO Francesco Paolo, BRUSCA Giovanni , GANCI Calogero, FERRANTE Giovan Battista in via diretta e, sia pure de relato, anche da DI MAGGIO Baldassare .

Il quesito sull'attendibilità sia intrinseca che estrinseca dei predetti collaboratori, oltre a quello attinente la credibilità personale dei medesimi, è stato positivamente risolto anche da questa Corte – come già dai Giudici di primo grado – all'esito di un attento vaglio critico, alla luce delle articolate censure difensive mosse dagli appellanti.

Come sopra ampiamente argomentato, tali dichiarazioni sono certamente idonee a corroborarsi vicendevolmente e a fornirsi reciproco riscontro incrociato ex art. 192 terzo comma C.P.P in forza del ben noto principio della “ convergenza del molteplice “, talchè la partecipazione del MADONIA alla strage deve considerarsi assolutamente certa.

Alla stregua delle predette fonti accusatorie, la condotta dell'appellante investe l'intero sviluppo dell'azione delittuosa, nell'iter che va dalla fase preparatoria risalente all'anno 1982 sino alle operazioni finali conclusesi la mattina della strage, con l'azionamento da parte del MADONIA del telecomando con cui venne fatta esplodere la carica esplosiva contenuta nell'autobomba, proprio nel momento del passaggio, accanto alla stessa, del Dr. CHINNICI che, uscito dal portone, stava per entrare nell'autovettura di servizio.

Egli risulta, dunque, in modo inequivocabile, il principale protagonista della strage, esplicando, del resto, un ruolo confacente alla posizione che gli derivava dall'appartenenza al mandamento di RESUTTANA, uno dei più fedeli e vicini a Salvatore RIINA, - (di cui era rappresentante il di lui padre Francesco),- nel cui territorio era ricompresa la via F. PIPITONE, luogo di consumazione della strage.

La presenza e l'operatività di MADONIA Antonino nella fase esecutiva della strage riafferma, tra l'altro, la validità della regola mafiosa secondo cui è indispensabile che l'aggregato territoriale avente il controllo sul luogo ove deve essere commesso un delitto venga preventivamente informato della progettata azione delittuosa.

Tale partecipazione ha anche la funzione di ribadire la consapevolezza e la condivisione , da parte del capo mandamento nel cui territorio il delitto deve essere commesso , del tipo di condotta che viene posta in essere e delle finalità che la stessa si prefigge .

Va, al riguardo, adeguatamente sottolineato che proprio il rispetto rigoroso del principio di cd. “ territorialità” costituisce uno dei cardini su cui si fonda il potere criminoso dell’organizzazione Cosa Nostra.

Si è già ampiamente riferito dell’assoluta gratuità ed infondatezza delle prospettazioni difensive dell’appellante dirette a provare un accordo tra tutti i suoi accusatori , nel tentativo di screditare le fonti probatorie a suo carico .

La testimonianza dell’Ing. E. ROMANO

Il sopra descritto quadro accusatorio trova poi una ulteriore conferma in un elemento di prova raramente ricorrente nei delitti di mafia : la significativa testimonianza di ROMANO Edoardo che comprova la presenza del MADONIA all’interno dello stabile di via Pipitone Federico, in una sera del mese di Dicembre dell’anno 1982 .

La CORTE di primo grado ha già ampiamente motivato, in modo ineccepibile, sul rilievo e sulla portata probatoria di tale dichiarazione .

Nell’atto di appello e nel corso della discussione del presente dibattimento, -così come in quello di primo grado,- l’appellante ha tentato in tutti i modi di screditare la deposizione dell’Ing. ROMANO , talchè le condivisibili argomentazioni sviluppate dai Giudici di primo grado a sostegno della piena attendibilità del teste vanno necessariamente rielaborate anche alla luce degli specifici motivi di gravame .

L'episodio dell'incontro fra Edoardo ROMANO e l'appellante MADONIA Antonino è stato riportato con completezza dai Giudici di primo grado (si vedano le pagine 458 e segg. della sentenza impugnata).

In questa sede è sufficiente ricordare che l'ing. ROMANO (v. verbale udienza 13 / 1 / 1999) ha dichiarato di avere incontrato il MADONIA una sera di un giorno festivo del mese di dicembre 1982 mentre si stava recando insieme alla moglie e alla sua piccola bambina a far visita al Consigliere CHINNICI - cui era particolarmente legato , oltre che da legami di parentela, da un autentico rapporto di amicizia - per consegnare , fra l'altro, un regalo di nozze per la figlia del Magistrato che si era sposata in uno dei giorni precedenti .

Il teste ha raccontato che, dopo aver citofonato al campanello della famiglia CHINNICI, era appena entrato nel portone di ingresso per dirigersi verso l'ascensore quando aveva notato una persona che aveva arrestato la chiusura del portone e gli si era avvicinata salutandolo ; si trattava del suo ex compagno di scuola del Liceo MADONIA Antonino , che non vedeva da anni e con il quale si era intrattenuto a scambiare qualche battuta .

In quella circostanza egli gli aveva presentato la moglie e, a richiesta del MADONIA, aveva riferito che stava andando a trovare un parente omonimo; a sua volta il MADONIA aveva rappresentato che stava recandosi da amici a giocare a carte.

Appena salito nell'abitazione del Magistrato, l'ing. ROMANO aveva riferito l'episodio al dr. CHINNICI che aveva mostrato subito una grande preoccupazione tanto da mettersi immediatamente in contatto con diverse persone, sicchè, poco dopo, era sopraggiunto il personale di scorta per procedere ad ispezionare il palazzo.

L'Ing. ROMANO ha specificato di avere conosciuto Antonino MADONIA in quanto erano stati compagni di scuola al Liceo scientifico G. GALILEI di Palermo.

Nel corso dell'ultimo anno del liceo,- (anno scolastico 1970 – 1971)-, al rientro dalle vacanze di NATALE, aveva appreso la notizia che il MADONIA era stato arrestato ” per avere messo delle bombe” ; ricordava che tutti i compagni erano rimasti particolarmente colpiti da quell'episodio .

Infine , ha altresì dichiarato di avere rivisto il MADONIA nei viali del Policlinico qualche anno dopo e che in quella occasione quest'ultimo gli aveva fatto presente che la vicenda giudiziaria si era conclusa bene e che stava frequentando le lezioni di Medicina e Chirurgia , Facoltà alla quale si era iscritto dopo avere conseguito la maturità poiché in carcere aveva avuto la possibilità di studiare.

Le risultanze processuali comprovano che l'incontro fra l'Ing. ROMANO e il MADONIA nell'androne di casa CHINNICI avvenne la domenica 5 dicembre 1982 , come correttamente fatto osservare dal Procuratore Generale nel corso della sua discussione orale .

Il teste ROMANO, nel rievocare l'episodio, ha rammentato di avere fatto visita al Dr. CHINNICI in un giorno festivo o prefestivo del mese di Dicembre 1982 , “ *uno o due giorni dopo del matrimonio della figlia*” del Magistrato, in quanto solo in quei giorni era libero dal lavoro , ricordando il particolare che la portineria era chiusa .

Dalle annotazioni del Dr. CHINNICI sul suo diario personale , risulta, senza ombra di dubbio, che l'episodio era avvenuto di domenica e il teste Col. HONORATI confermava la circostanza, ricordando di essere stato convocato dal Magistrato, presso il Palazzo di Giustizia, il giorno successivo, 6 dicembre 1982 .

Ciò premesso , deve anzitutto considerarsi che l'ing. ROMANO è un testimone della massima affidabilità sia soggettiva che oggettiva – trattandosi di uno stimato professionista, iscritto all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale , - che ha riferito fatti caduti sotto la sua diretta percezione immediatamente dopo la loro realizzazione e

dunque in epoca assolutamente non sospetta e di cui , sul piano logico e della comune esperienza, non è ipotizzabile alcun interesse a rendere dichiarazioni difformi dal vero.

Fra l'altro, la sua deposizione è tutta debitamente riscontrata , essendosi accertato che:

1) effettivamente il MADONIA ed il ROMANO frequentarono la stessa sezione negli ultimi due anni scolastici del Liceo Scientifico Galilei di PALERMO (a.s. 1969 / 1970 e a.s. 1970 / 1971 nella sezione G , scuola dalla quale l'appellante si ritirò il 9 / 1 / 1971 per sostenere, nel successivo anno 1971 – 1972, gli esami di maturità presso il Liceo Scientifico di Termini Imerese (v. fg. 28, 29 e 30 del faldone 28 acquisiti con ordinanza del 15 / 10 / 1999) ;

2) il MADONIA si era poi effettivamente iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dall'anno 1972 e aveva sostenuto tre esami (v. fg.. 85 del faldone 25 acquisito con ordinanza del 13 / 10 / 1999) .

3) inoltre effettivamente il MADONIA Antonino venne arrestato il 10 Gennaio 1971, unitamente al padre Francesco ,in forza di mandato di cattura emesso proprio dall'allora Giudice Istruttore Dr. CHINNICI in relazione alle imputazioni di detenzione abusiva di materie esplodenti, associazione a delinquere , concorso in strage ed altro (v. teste BO Mario pag. 21 v. nota dell'Ufficio Matricola del Carcere di termini Imerese del 21 / 5 / 1972) ;

4) la portineria era chiusa nei giorni festivi e prefestivi (v. teste MAURA Francesca Paola e GUIDA Francesca).

Sulla veridicità dell'episodio non è dunque possibile in alcun modo dubitare , non essendo individuabili, come già sopra sottolineato, concrete ragioni che possano avere indotto il teste a rendere dichiarazioni mendaci. Con specifico riferimento a tale aspetto, deve evidenziarsi che si appalesa del tutto disancorato dai dati processuali ed

assolutamente inverosimile, anche sul piano della comune logica deduttiva, l'argomento difensivo prospettato in sede di discussione orale, secondo cui il teste in questione avrebbe riferito tale episodio al Dr. CHINNICI solo per captarne la benevolenza al fine di essere maggiormente accreditato negli ambienti giudiziari, apparendo, tra l'altro, lo scopo totalmente incongruente rispetto al mezzo che secondo la difesa, sarebbe stato scelto per perseguirlo.

Ciò chiarito, si osserva che i fatti descritti dall'Ing. ROMANO sono comprovati da una serie di elementi tutti acquisiti nella immediatezza dei fatti che ne testimoniano anche ab externo la piena credibilità.

Innanzitutto la realtà dell'episodio è testimoniata anzitutto dalle annotazioni sul diario del Dr. Chinnici – sulla cui attendibilità e genuinità non può sussistere alcun dubbio – che dimostrano come il Magistrato si fosse seriamente allarmato in relazione all'incontro riferitogli dall'Ing. ROMANO.

Si riportano i commoventi appunti annotati sul diario del Magistrato che venne consegnato dopo la strage agli inquirenti (fg. 100 del faldone 20)

“Ieri, domenica, verso le ore 20 è venuto a casa mia l'Ing. Eduardo ROMANO. Sono a letto perché influenzato. Chiede di parlare con me; entra nella mia stanza terrorizzata. Davanti l'ingresso di casa mia si era incontrato con Nino MADONIA, da me rinviato a giudizio in stato di arresto per le bombe di capodanno.

Mi riferisce che il MADONIA, dopo avergli insistentemente richiesto chi andava a cercare nello stabile (alla domanda l'ing. Rispose che andava da un suo zio, il sig. ROMANO) ad analoga domanda rispose che andava a trovare un suo amico che aveva abitazione nella scala B. L'ing. ROMANO ebbe la sensazione che non è niente vero perciò telefono al M.llo TRAPASSI, al Dott. D'Antona. In serata il MADONIA non viene trovato.....”

L'episodio doveva avere scosso particolarmente il Dr. CHINNICI che provvide nella immediatezza a convocare il capo – scorta Maresciallo TRAPASSI Mario (anch'egli rimasto purtroppo vittima della terribile strage avvenuta circa sette mesi dopo il fatto) per gli accertamenti del caso .

Assai significative sono sul punto le dichiarazioni rese dal Carabiniere AMATO Alfonso il quale ha affermato di essere stato chiamato quella sera in Caserma proprio dal predetto TRAPASSI e di avere provveduto ad accompagnarlo presso la abitazione del Magistrato , ricordando che sul posto vi si trovavano già altre Forze di Polizia .

Egli ha dichiarato che si era trattato di un caso eccezionale in quanto il Dr. CHINNICI non era solito disturbare il personale di scorta quando si trovava a casa:

“Quella fu una cosa eccezionale perché non ci disturbava mai , anzi si scusava alle volte che ci faceva perdere del tempo “ (v. ud. 18 / 1 / 1999 Pag. 103).

L'assunto secondo cui gli organi di polizia non avrebbero creduto alle dichiarazioni di ROMANO è clamorosamente smentito dagli scrupolosi accertamenti che vennero approfonditi anche nei giorni successivi all'episodio .

Ed invero ,il giorno dopo (sei dicembre 1982) il Magistrato ebbe a delegare al Colonnello HONORATI le verifiche del caso per accertare la eventuale sussistenza di motivi plausibili sulla presenza del MADONIA all'interno di quel palazzo (v. teste HONORATI pag. 6) ; accertamenti che non erano affatto tranquillizzanti, non risultando alcun rapporto di conoscenza del MADONIA con qualche condomino che potesse in qualche modo offrire una qualsivoglia giustificazione al riguardo .

Ed ancora il Colonnello HONORATI si attivò, con la trasmissione, in data 23 / 12 / 1982, di una specifica richiesta formale agli Organi Collaterali Tedeschi tramite l'INTERPOL(v. fg. 2 in faldone 25).

Inoltre , il Colonnello HONORATI e lo stesso Dr. CHINNICI chiesero notizie all'Avv. MORMINO „all'epoca legale di fiducia del MADONIA per appurare se quest'ultimo in quel periodo si trovasse effettivamente all'estero, per come risultava da dichiarazioni rese dallo stesso alla Polizia di Palermo, nel corso di un controllo avvenuto nell'Aprile precedente (v. appunto 1 / 8 / 1983 sottoscritto dal Col. HONORATI fg. 3 e 4 del faldone 25).

L'episodio venne confidato dal Magistrato agli amici e colleghi più fidati con i quali ebbe a sfogarsi (v. dichiarazioni rese al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta in data 12 / 8 / 1983 dal Dr. Falcone e dal Dr. Borsellino in data 4 / 8 / 1983, l' esame testimoniale del Dr. DI LELLO FINUOLI (ud.18 / 6 / 1999) del Dr. DI PISA Alberto. (ud.31 / 3 / 1999) e quello del Dr. Aldo RIZZO (ud. 18 / 1 / 1999).

Particolarmente significative sono sul punto le testuali dichiarazioni rese dal Dr. BORSELLINO in data 4 / 8 / 1983 al Procuratore di Caltanissetta che testimoniano quanta preoccupazione potesse derivare al Dr. CHINNICI dal sapere che il MADONIA era stato visto aggirarsi all'interno del suo palazzo:

“Il Chinnici riteneva particolarmente pericolosi gli imputati di questo processo per l'omicidio BASILE...e cioè i MADONIA . Egli li aveva avuti come imputati tempo prima in un processo conosciuto come quello delle bombe di capodanno ed ebbe a dirmi che nel corso di quel processo aveva ricevuto gravi minacce” (fg.32 in faldone 20).

A ciò si aggiungano le deposizioni testimoniali rese dal figlio della vittima e dal Colonnello PELLEGRINI .

Nonostante questo solido compendio probatorio, l'appellante ha insistito sul punto proponendo , per superare gli inconfutabili dati oggettivi, un semplice sillogismo, sul presupposto che, nell'occasione, la condotta attribuitagli si sarebbe caratterizzata come maldestra, in contraddizione con la sua conclamata caratura criminosa.

Ma, esaminando attentamente la scena descritta dall'Ing. Romano, emerge con chiarezza che l'agire dell'appellante è stato tutt'altro che maldestro alle condizioni date. Egli, infatti, per introdursi nell'androne del Palazzo adottò quella che doveva essere la soluzione più adeguata e prudente : scelse infatti un giorno festivo per far in modo di non essere visto dal portiere ed attendere, invece, l'arrivo di qualcuno, (condomino o visitatore che fosse), che, aprendo il portone , gli consentisse di entrare senza dover bussare.

Inoltre, per evitare che il portone si richiudesse egli avrebbe, comunque, dovuto introdursi immediatamente dopo la persona prescelta per accedere furtivamente nell'androne del palazzo.

Quel che va sottolineato è che mai e poi mai il MADONIA avrebbe potuto lontanamente aspettarsi di trovarsi di fronte, proprio in quel luogo, ad un vecchio compagno di scuola che non incontrava da molti anni.

In altri termini, non può dubitarsi che all'atto di immettersi all'interno dell'androne fu proprio l'appellante ad essere colto di sorpresa nel trovarsi di fronte, del tutto inaspettatamente, l'ing. ROMANO e fu costretto a gestire d'impulso- con assoluta immediatezza e senza poter in alcun modo riflettere - la situazione che si era creata.

In una frazione di secondo MADONIA dovette decidere se far finta di niente , attendendo che lo riconoscesse il ROMANO o se giocare d'anticipo mostrando con disinvoltura di non aver nulla da temere.

E scelse questa seconda soluzione che, dal suo punto di vista, era quella meno rischiosa se si considera anche che egli non poteva immaginare che l'Ing. ROMANO stava per recarsi proprio nell'abitazione del Giudice CHINNICI. La risposta fornita dal ROMANO alla domanda del MADONIA, il quale ebbe prontamente ad informarsi su dove si stesse recando il suo ex compagno di scuola, doveva averlo tranquillizzato , posto che, proprio in quel palazzo, abitava una famiglia avente un cognome omonimo al teste .

Inoltre, del tutto giustificato e pienamente credibile , contrariamente agli assunti difensivi, è il comportamento tenuto dal ROMANO che sul momento ebbe la cautela di celare al MADONIA l'effettivo proposito di incontrare il Dr. CHINNICI .

Il ROMANO aveva infatti ancora ben impresso nella sua memoria il ricordo della spiacevole esperienza vissuta personalmente quando aveva subito una perquisizione domiciliare da parte dei Carabinieri di Palermo , nel gennaio 1971 , avendo evidentemente dato adito a sospetti la cena prenatalizia dal medesimo organizzata nella sua casa di campagna a Gibilrossa con i compagni di scuola , ivi compreso il MADONIA, che all'epoca era verosimilmente già controllato dalle Forze dell'Ordine , per come risultava dal tenore delle domande che erano state rivolte all'Ing. ROMANO dai Carabinieri quando fu convocato in Caserma nel corso dell'interrogatorio durato per ore .

In quella spiacevole occasione i Carabinieri, presentatisi a casa sua con i mitra spianati, avevano proceduto ad accurati controlli delle case di Palermo e di Gibilrossa di

proprietà della famiglia ROMANO, intimandogli di tenersi a disposizione per ogni ulteriore ed eventuale accertamento .

Nel rievocare tale disavventura il ROMANO riviveva, nel corso dell'esame dibattimentale di primo grado, quei momenti drammatici che avevano profondamente turbato la tranquillità dell'intera sua famiglia , ricordando anche il particolare che, subito dopo la perquisizione, sua madre si era premurata di chiedere al Dr. CHINNICI , suo lontano parente, quali conseguenze potessero derivarne.

Inoltre, il crescente spessore criminale della famiglia MADONIA, cui apparteneva il suo vecchio compagno di liceo Antonino, (all'origine della perquisizione domiciliare subita dal teste) doveva inevitabilmente essere nota all'Ing. ROMANO, non foss'altro per l'ampio spazio dedicato dagli organi di informazione alle vicende palermitane che avevano coinvolto in prima persona il fratello di Antonino , Giuseppe MADONIA ,che era stato tratto in arresto nella quasi flagranza di reato insieme a PUCCIO Vincenzo e BONANNO Armando con l'accusa gravissima di omicidio del capitano Emanuele BASILE, assassinato il 4 /5 / 1980 a Monreale (si veda giornale del 5 / 5 / 1980 prodotto dal P.M.).

E' pienamente comprensibile quindi , sul piano logico, che l'Ing. ROMANO abbia subito avvertito il pericolo insito nel casuale incontro non appena scorto Antonino MADONIA nell'androne del palazzo dove abitava il Consigliere CHINNICI , decidendo all'istante di celare , per ovvie esigenze di cautela , le vere ragioni della sua presenza e della programmata visita al Magistrato .

La lucida ricostruzione dei fatti non può nemmeno minimamente essere infirmata dai rilievi difensivi in ordine alle asserite discrasie nelle descrizioni del comportamento tenuto dal teste sul pianerottolo di casa CHINNICI , del tutto marginali e fisiologiche, dato il tempo trascorso dai fatti narrati .

Ancora, pienamente credibili sono le dichiarazioni del ROMANO il quale ha riferito di essersi allarmato per la diffusione, da parte dei mezzi di informazione, della notizia del suo incontro nell'androne con il MADONIA subito dopo la strage, temendo di subire gravissime conseguenze per la propria incolumità e per quella dei suoi familiari. Le emergenze processuali confermano appieno le sue dichiarazioni.

Va infatti rilevato che dalle acquisizioni documentali (produzioni della difesa del MADONIA gruppo n. 1 faldone 21) emerge con evidenza la ampia diffusione della notizia a mezzo stampa .

Ed invero, già nel giornale di Sicilia del Lunedì 1 agosto 1983, nell'articolo giornalistico a firma di Sergio RAIMONDI, riportato in prima pagina, si accennava proprio all'episodio in questione. Fra l'altro il titolo a caratteri cubitali riportava la seguente notizia " *CHINNICI, c'è una traccia Disse ai Carabinieri : quel mafioso controlla i miei movimenti*". Ed ancora " *l'uomo da tempo vive all'estero e non è stato possibile rintracciarlo . Strana la sua presenza in Sicilia .*"

Nell'articolo, pur senza menzionare le generalità del ROMANO, vi era testualmente scritto : " *Gli investigatori riuscirono a risalire all'informatore, lo identificarono e*" *lo presero a verbale*", come si dice *.L'uomo in quella occasione confermò tutto . Sulla base di questa segnalazione i militari approfondirono le loro indagini ed accertarono che la persona indicata dall'informatore era realmente indiziato mafioso, componente di una famiglia di mafiosi e che alcuni suoi familiari erano stati inseriti nel famoso rapporto dei 162.....*"

Nel Giornale di Sicilia del 3 / 8 / 1983 (articolo a firma di Franco NICASTRO) era poi riportato proprio il particolare che il Dr. CHINNICI aveva confidato all'amico parlamentare Aldo RIZZO, ex magistrato dell'Ufficio Istruzione", la storia del boss

legato ad una famiglia vincente che era stato visto aggirarsi nei paraggi di casa sua in via Pipitone Federico.

E' ragionevole ritenere che la notizia ebbe una diffusione anche attraverso la televisione locale , come risulta dalla lucida e lineare testimonianza del ROMANO, al quale l'episodio dovette rimanere certamente molto impresso proprio per la grande preoccupazione per la di lui incolumità e per quella della sua famiglia che derivava dal fatto che la notizia fosse divenuta di dominio pubblico , pur senza un diretto cenno alla sua persona .

D'altra parte, il Dr. Aldo RIZZO, all'epoca Parlamentare, ha ricordato di essersi recato a Palermo nella immediatezza della strage, affermando che riteneva possibile il rilascio di una intervista televisiva in ricordo dell'amico ed ex collega Dr. CHINNCI, il cui contenuto era rimasto evidentemente sfumato nella sua memoria, dato il tempo trascorso..

Sulla base di quanto sopra questa CORTE ha ritenuto non sussistere i presupposti richiesti dall'art. 211 C.P.P. per procedere al richiesto confronto fra l'Ing. ROMANO ed il Dr. RIZZO.

Nessun valore ha poi il suggestivo ma capzioso argomento difensivo secondo cui “ *mai l'odierno imputato avrebbe accettato di partecipare all'organizzazione della strage per cui è processo in quanto tutti i sospetti sarebbero irrimediabilmente caduti su di lui* “

E' plausibile che sul momento la spiegazione fornita dal ROMANO sulla sua presenza nell'androne del palazzo(ossia quelle secondo cui stava andando a trovare un parente) dovette avere tranquillizzato il MADONIA , visto che effettivamente in uno degli appartamenti dei quel palazzo viveva una famiglia avente cognome omonimo a quello del ROMANO e che egli non era al corrente dei legami che intercorrevano fra i due .

L'appellante , inoltre , poteva sempre contare sull'alibi della sua lunga permanenza in GERMANIA , poi effettivamente dedotto.

Ed ancora, il MADONIA non poteva certo immaginare di essere così "sfortunato" di incontrare proprio un caro amico del Dr. CHINNICI il quale gli avrebbe immediatamente confidato l'episodio avvenuto nell'androne del palazzo di via Pipitone .

Deve anche considerarsi l'epoca in cui questo fatto avvenne, certamente connotata da un clima di totale omertà e di estrema soggezione al potere mafioso che all'epoca regnava in Palermo che non incoraggiava certo la diffusione di notizie di tal genere , come si evince chiaramente dal fatto che lo stesso Ing. ROMANO non si recò spontaneamente dinanzi all'Autorità Giudiziaria per narrare i fatti nella immediatezza della strage ma venne convocato dagli inquirenti quando costoro lo identificarono nella persona che aveva informato, nel Dicembre 1982, il Dr. CHINNICI della presenza del MADONIA sotto casa sua .

Nel descritto contesto è sintomatico, altresì, il comportamento tenuto dall'Ing. ROMANO che rifiutò di sottoscrivere il verbale di s.i.t dinanzi al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta in data 6 / 8 / 1983 , proprio in segno di risentimento per la fuga di notizie, a causa delle quali si sentiva sovraesposto .

In conclusione, l'episodio narrato dal teste , reale ed incontestabile nella sua oggettività , oltre a costituire un ulteriore indizio di responsabilità a carico del MADONIA, assume il carattere di sicuro ed oggettivo riscontro individualizzante con riferimento al suo ruolo operativo attribuitogli dai collaboratori . Inoltre esso avvalorava ulteriormente , anche nei confronti degli altri appellanti , la prospettazione accusatoria

secondo cui il progetto omicidiario in danno del Dr. CHINNICI risale al 1982 , a conferma delle dichiarazioni di MUTOLO Gaspare e BRUSCA Giovanni .

Sull'alibi dedotto da MADONIA Antonino

Nonostante l'imponente quadro probatorio a carico del predetto appellante, anche in questo grado di giudizio il difensore ha ripercorso, sviluppandola ulteriormente, la stessa linea difensiva, sollecitando, fra l'altro, questa CORTE ad approfondire, con altri supplementi di indagine, l'attività istruttoria di primo grado , asseritamente carente ed approssimativa in relazione alla pretesa prova di alibi già dedotta nella sede dibattimentale.

L'appellante aveva infatti sostenuto di avere vissuto per molti anni in Germania, svolgendovi regolare attività lavorativa , deducendo, altresì, che, proprio il giorno della strage, sarebbe stato sottoposto ad un controllo da parte della Polizia Tedesca nella città di Costanza , ove all'epoca risiedeva .

In proposito, osserva questa CORTE, che i Giudici di primo grado hanno dato ampio spazio, senza trascurarne alcuno, a tutti gli spunti investigativi offerti dalla difesa del MADONIA , disponendo all'uopo specifici supplementi istruttori , con reiterate sollecitazioni agli Organi di Polizia tedesca , al fine di verificare la fondatezza delle deduzioni formulate.

Alla luce delle risultanze acquisite, che verranno qui di seguito analiticamente esposte , reputa la CORTE che qualsiasi ulteriore attività di indagine sia superflua .

Ciò premesso , nel merito, l'alibi fornito dall'appellante appare , ad avviso della CORTE, del tutto privo di fondamento.

Va anzitutto evidenziato che dalla complessiva attività istruttoria svoltasi in primo grado non risulta acquisito nessun concreto elemento indicativo di una presenza costante e controllabile di MADONIA Antonino in Germania, con peculiare riferimento a qualche attività lavorativa con orario di lavoro documentalmente riscontrabile .

Risulta , al contrario, al di là della formale residenza in Germania , lo svolgimento di attività lavorative senza alcun vincolo di subordinazione né specificazioni in ordine al luogo di effettiva prestazione , al tipo di presenza garantita in loco dal MADONIA , all'eventuale rispetto di un qualche orario di lavoro e caratterizzata, anzi, da frequenti spostamenti e rientri nel territorio nazionale .

La documentazione prodotta dalla difesa si limita ad attestare che dagli atti ufficiali risulta che il primo ingresso in Germania del MADONIA risale al 12 / 11 / 1977 quando il predetto veniva registrato presso il competente Ufficio Stranieri di COSTANZA ; dal 18 / 5 / 1978 al 2 / 7 / 1981 risultava formalmente residente in PFORZHEIM Friedenstrasse 110 dove abitava presso tale ZUCKER HANNA (vedasi anche il certificato di soggiorno allegato dalla difesa dell'appellante elenco gruppo n.2 n.5) ; dal 8 / 7 / 1981 mutava il luogo di residenza nella città di COSTANZA, dove rimaneva sino al 26 / 4 / 1985 ,data in cui risultava partito per l'estero (v. nota D. I. A. Centro Operativo Roma del 15 / 9 / 1992 prodotta dalla difesa nel faldone n.21).

Va osservato anzitutto che dai documenti citati non emerge alcuna coincidenza fra l'indirizzo ufficialmente contenuto nel certificato di residenza rilasciato dalla città di COSTANZA, ossia NEHAUSER STRASSE n. 29, (v. gruppo n.2 elenco 7 faldone 21) e le informazioni pervenute dalla Polizia Criminale Tedesca trasfuse nella nota DIA sopra indicata che invece indicano , come indirizzo, in quella città la BIRNAUER STRASSE 23 B, e nemmeno vi è concordanza fra le date di rientro definitivo in Italia,

risultando dagli accertamenti meramente anagrafici riportati nella nota DIA sopra citata e nella nota della Questura di Palermo del 5 / 7 / 1999 (fg. 94 faldone 25) quella del 9 / 11 / 1988, mentre nelle verifiche eseguite dalla Polizia Tedesca la data sarebbe del 26 / 4 / 1985 (si veda sul punto anche teste SECHI Guido pag. 21) .

Inoltre le emergenze processuali smentiscono l'assunto secondo cui il predetto sarebbe rimasto sempre in GERMANIA, senza soluzioni di continuità in quegli anni .

Invero , già il tipo di lavoro dichiarato dal MADONIA Antonino consente di argomentare nel senso che gli fosse agevolmente consentito far rientro in ITALIA con una certa regolarità .

Del resto, lo stesso appellante, nel corso del suo esame , ha ammesso che con lo svolgimento dell'attività di rappresentante di pietre preziose per la ditta ZOLTAN ZUCKER aveva occasione di rientrare spesso in Italia :.

Udienza 21 / 7 / 1999 :

Avv. Impellizzeri : Ecco questa attività lavorativa che lei aveva le dava ragione o causa per venire o rientrare in Italia ?

Imputato MADONIA Sì, sì , io per ragioni di lavoro dovevo venire in ITALIA . Quando intendo ITALIA intendo Milano, Valenza Po, poi andavo a Zurigo perché chiaramente era la città diciamo più commerciale e allora avevo rapporti con la clientela e ci incontravamo a Zurigo . C'era ragione di muovermi diciamo , ecco un lavoro abbastanza rischioso .

Il MADONIA, nel corso del suo esame dibattimentale del 21 / 7 / 1999, ha dichiarato di avere svolto l'attività di rappresentante di preziosi sino al dicembre 1979 e di avere, poi, iniziato a lavorare come impiegato nella società immobiliare FALSAG SPA con sede in ZUG (SVIZZERA) ,per divenirne , dal Giugno 1983 Consigliere di

Amministrazione ,e contemporaneamente, di avere prestato nel periodo Luglio 1981 - Aprile 1984 , anche attività part time con PALAZZOLO Vito, in qualità di rappresentante della CHRISTEL BIRSACK Import Export S.R.L. per la distribuzione nel cantone tedesco e svizzero di prodotti ittici alimentari e vino provenienti dall'ITALIA.

Va anzitutto rilevato che le deduzioni difensive appaiono , oltre che generiche, contraddittorie risultando , tra l'altro, che nell'Aprile del 1982, in occasione di un fermo di Polizia in Palermo , l'appellante aveva indicato come suo luogo di residenza quella di PFORZHEIM Friedenstrasse 110 , e ciò dunque in contrasto con i dati anagrafici formali, dai quali risultava, invece, formalmente allontanatosi da tale città dall'aprile 1981, oltre che con quanto dal medesimo asserito nel corso del suo esame dibattimentale svoltosi in primo grado (v. relazione di servizio della Squadra Mobile del 3 / 4 / 1982 ,teste BO Mario udienza del 23 / 6 / 1999 pag. 50 , teste HONORATI Tito Baldo udienza 21 / 7 / 1999).

Del resto , gli accertamenti svolti nella immediatezza della strage, a seguito delle prime attività di indagine sul suo conto , hanno consentito di adombrare la natura fittizia del dedotto rapporto di lavoro di rappresentante di preziosi .

Nella predetta nota della Polizia Tedesca del 4 / 8 / 1983 di risposta al telex trasmesso dalla Squadra Mobile di Palermo (nel faldone 25) risulta testualmente : “ *lo stesso est in possesso di un certificato di lavoro presso Ditta ZOLTAN ZUCKER 7530 Pforzheim commercio pietre preziose punto Sembra tuttavia che lo stesso non sia mai stato impiegato presso detta Ditta punto Attualmente MADONIA e tale KARL BIRSACK sono Direttori della Ditta Christel Biersack import export GMBH Robert BOSH STRASSE 4 B 7750 Konstant punto. Citata Polizia soggiunge che competenti*

Servizi Stoccarda habent avuto sentore che MADONIA habet contatti in GERMANIA con persone che traggono loro profitti da attività illegali “.

Lo stesso teste a difesa , Ten. Colonnello Sechi della Guardia di Finanza nella sua qualità di Dirigente della D.I.A. di Palermo, delegato ad eseguire accertamenti sulla presenza del MADONIA in Germania negli anni 1981 e 1982, ha dichiarato che la Polizia Criminale Tedesca, nel redigere la nota poi trasfusa nel documento della DIA citato, non aveva accertato se le attività lavorative svolte fossero di tipo subordinato e richiedessero una presenza giornaliera in sede o se si trattasse , invece, di prestazioni saltuarie o più semplicemente di un titolo o di una attività che in ogni caso potesse essere espletata anche spostandosi liberamente dalla GERMANIA.(v. udienza del 12 / 7 / 1999 pag.41 e segg.) .

Le predette emergenze processuali non consentono dunque di argomentare nel senso che il MADONIA in quel periodo ebbe a rimanere costantemente in GERMANIA .

Del resto, la presenza del MADONIA a PALERMO in epoca in cui costui risultava formalmente residente all'estero è in modo inequivocabile comprovata dalle risultanze processuali : ed invero lo stesso venne fermato per un controllo al porto di PALERMO il 5 /3 /1979 mentre si trovava a bordo della sua Mercedes targata PFER 353 (v. relazione di servizio redatta dalla Squadra Mobile in pari data acquisita con ordinanza del 13 / 10 / 1999 nel faldone 25 fg. N. 98) , il 3 e 4 giugno 1979 prendeva alloggio in Terrasini presso l'Hotel Città del Mare (fg. 101 e 102 del faldone 25) , l'11 e il 18 / 7 / 1979 alloggiava presso l'Hotel Palace di Mondello (fg. 99 e 100 del faldone 25) , il successivo 7 / 9 / 79 veniva registrata la sua presenza presso il residence Città del Sole in Terrasini ,il 3 / 4 1982 veniva fermato in Palermo mentre si trovava a bordo di una GOLF GTI targata PA 612065 di proprietà di NOTO Pasquale (nonno di GALATOLO Vincenzo) e denunciato per guida senza patente (v. sul punto le

acquisizioni documentali e la relazione di servizio redatta dalla Squadra Mobile di PALERMO il 3 / 4 / 1982, contenute nel faldone 25 fg. 105 acquisite con ordinanza del 13 / 10 / 1999).

Ed ancora, come si è sopra diffusamente argomentato, il 5 Dicembre del 1982 il MADONIA veniva visto dall'ing. Edoardo ROMANO nell'androne di casa CHINNICI.

Alla stregua di quanto sopra, deve ritenersi che la presenza in Sicilia del MADONIA fosse tutt'altro che saltuaria e le indicazioni fornite dal predetto al riguardo, limitatamente alle date che gli venivano specificatamente ricordate in sede di esame dal difensore, appaiono assai generiche ed evasive .

Né possono certamente essere valorizzati nell'ottica difensiva, al fine di dimostrare la effettiva presenza del MADONIA all'atto di ogni singola operazione di versamento e di accredito, gli estratti conto allegati dalla difesa (v. gruppo 2 in faldone 21).

Da tale documentazione emerge infatti semplicemente il versamento sui suoi conti bancari aperti all'estero di determinate somme di denaro tramite il sistema dell'accredito che di per sè prescinde, all'evidenza, dalla di lui presenza fisica in Banca nei giorni in cui tali versamenti sono stati effettuati contabilmente.

Del resto, anche i collaboratori di giustizia hanno riferito, in conformità alle acquisizioni processuali, sulla presenza del MADONIA in Italia in quel periodo .

In proposito meritano di essere riportate le dichiarazioni di BRUSCA Giovanni che ha fra l'altro confermato i rapporti del MADONIA con Vito PALAZZOLO (anch'egli uomo d'onore, grosso trafficante di droga, implicato nella "Pizza Connection" e da ultimo emigrato in Sud Africa) .:

BRUSCA, udienza 1.3.1999

P.M. : - Senta, ma Antonino Madonia lavorava fuori dalla Sicilia, era all'estero?

BRUSCA GIOVANNI: - Antonino Madonia andava e veniva dalla Germania. Aveva delle coperture dalla Germania tramite Roberto Vito Palazzolo, pero' lui andava e veniva, non... non lavorava...

P.M. : - Cioe', lei lo vedeva spesso Nino Madonia a Palermo?

BRUSCA GIOVANNI: - Sempre, eravamo... si'.

P.M.: - E in Germania che significa aveva delle coperture? Che significa?

BRUSCA GIOVANNI: - Che lui risultava, cioe' aveva questo... come se lavorasse in Germania. Non lo so da chi, pero' aveva queste coperture, cioe' nel senso che lui risultava in Germania, ma era una copertura di... una copertura fittizia.

Pagina: 170

P.M.: - Chi e' Roberto Vito Palazzolo?

BRUSCA GIOVANNI: - E' uomo d'onore della famiglia di... di Terrasini o Cinisi, un grosso trafficante di droga, implicato nella "Pizza Connection", con noi, con Salvatore Riina. E' quello che per ora si trova in Sud Africa.

P.M.: - Ma che attivita' lavorativa svolgeva di copertura Madonia?

BRUSCA GIOVANNI: - Il Roberto Vito Palazzolo? Chi?

P.M. No, Madonia.

BRUSCA GIOVANNI: - No, non lo so, non gliel'ho mai chiesto.

P.M. : - Non lo sa.

BRUSCA GIOVANNI: - Ma credo che gli fornisse allora la copertura il Roberto Vito Palazzolo. Roberto Vito Palazzolo faceva il gioielliere o lavorava con le pietre o qualche cosa del genere.

P.M. : - E come mai avevano questo rapporto con Palazzolo? Da che cosa nasceva questo rapporto?

BRUSCA GIOVANNI: - Come si conoscevano non lo so, pero' gli posso dire che si conoscevano e... si conoscevano. Io, per esempio, ritorno dagli Stati Uniti e non prendendo via Roma, prendendo via Svizzera, mi dovevano venire a prendere sia

Pagina: 171

Roberto Vito Palazzolo che il Antonino Madonia, che si trovavano in Germania, pero' mi dovevano prendere... venire a prendere in Svizzera. Solo che poi ci siamo persi di vista; io poi ho ritornato per l'Italia e loro se ne sono... se ne sono ritornati.

P.M. : - Mi spiega qual era il motivo della necessità di avere una copertura all'estero da parte di Nino Madonia, se gliel'ha detto?

BRUSCA GIOVANNI: - Ma Antonino Madonia era una copertura per tutto quello che succedeva in Sicilia. Oggi domani lui avrebbe potuto dire: "Io mi trovavo qui, qui, qui e qui e non mi trovo in questo posto".

Sulla stessa linea si pongono le dichiarazioni rese da ANZELMO Francesco Paolo il quale ha affermato:

“Antonino Madonia non doveva timbrava il cartellino”, “.. non è che Nino... che Nino Madonia era... era impiegato, per dire, e quindi doveva essere presente tutti i giorni nel posto di lavoro, quindi, e siccome diciamo Nino Madonia non... non c'è... non c'era questa situazione, Nino Madonia a voglia che veniva a Palermo, scendeva, stava.....stava 15, stava 20 giorni, stava 1 mese. Poi se ne risaliva.”.

In ordine alla specifica attività svolta all'estero, l'ANZELMO ha ribadito che, se non ricordava male, il settore in cui il MADONIA operava insieme al PALAZZOLO era quello dei brillanti e delle pietre preziose, “fra la Svizzera e la Germania”.

In senso conforme anche le dichiarazioni di MUTOLO Gaspare che affermava: .

*.
.” lui... almeno io parlo in quel periodo che sono stato io diciamo a Palermo, fra l'81 e l'82, lui si faceva vedere a Palermo, non so, quattro - cinque giorni, il tempo che si sbrigava i suoi affari e ripartiva, scompariva propria...”.*

I predetti collaboratori hanno affermato altresì che il MADONIA ha partecipato attivamente alla guerra di mafia, rendendosi responsabile di gravissimi delitti consumati proprio negli anni fra il 1981 e il 1983 .

CANCEMI Salvatore ha sul punto riferito :

“.. Attenzione, non cascate in questo errore. Antonino Madonia è stato quello... il numero uno che ha fatto la guerra. Non vi fate prendere in giro, attenzione. Il Nino Madonia se si faceva un volo di un giorno o due giorni, per dire, ed era a Palermo. Il Nino Madonia ha fatto tutta la... Nino Madonia ha fatto tutta la guerra; era presente quasi in tutto e per tutto Nino Madonia. Ma ve lo possono confermare gli altri, non sono solo dichiarazioni miei, anche gli altri ve lo possono confermare. Il Nino Madonia era sempre presente.”

Ed ancora BRUSCA Giovanni :

P.M. : - Ma di fatto per quella... Lei aveva modo di frequentarlo spesso in quel periodo, parliamo '82 - '83?

BRUSCA GIOVANNI: - Dottoressa, a cominciare dall'omicidio di Stefano Bonta', a cominciare dall'omicidio Inzerillo, a cominciare dell'omicidio Inzerillo poi Di Maggio, Riccobono, gli omicidi avvenuti ad Alcamo. Dottoressa, in quel momento...

ANZELMO Francesco Paolo :

P.M. : - Lei ha commesso omicidi con Nino Madonia?

ANZELMO FRANCESCO: - Si'.

P.M. : - Ci vuole indicare qualche omicidio che avete commesso assieme?

ANZELMO FRANCESCO: - E io c'ho...

P.M. : - Sempre prima dell'83.

ANZELMO FRANCESCO: - Eh, prima dell'83 c'e' il generale Dalla Chiesa, c'e' Alfio Ferlito, c'e' Totuccio Inzerillo, c'e' Stefano Bontade.

P.M. : - E sempre in questo stesso periodo...

ANZELMO FRANCESCO: - C'e'...

P.M. : - ... questa societa' c'era? Ah, scusi, scusi.

ANZELMO FRANCESCO: - C'e' (?) di Cinisi, a voglia che ce ne ho fatto omicidi prima dell'83 con... con Nino Madonia io.

Significativo appare al riguardo anche il particolare riferito da GANCI Calogero secondo cui quando fu ucciso il capitano D'Aleo (13 giugno 1983) MADONIA Antonino ,che non era stato coinvolto nell'azione criminosa esecutiva , ebbe a lamentarsene con lui .

Dalle concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ANZELMO, MUTOLO, ONORATO, MARCHESE , CUCUZZA emerge fra l'altro che , negli anni in cui MADONIA Francesco era ristretto in carcere proprio il figlio Antonino provvedeva a sostituirlo nella gestione del mandamento di RESUTTANA .

Le risultanze processuali sopra esposte fanno dunque senz'altro fondatamente ritenere che il MADONIA fosse presente a PALERMO in occasione dei momenti più importanti e significativi per la organizzazione mafiosa di cui faceva parte ; il che giustifica ampiamente anche la circostanza che i collaboratori di giustizia, escussi nel corso delle indagini preliminari dall'Autorità Inquirente in relazione alle attività delittuose commesse in Sicilia dal MADONIA, non abbiano parlato dei suoi collegamenti con l'estero ; argomenti questi invece ampiamente approfonditi quando essi sono stati compulsati sul punto.

Inoltre , il Colonnello HONORATI ha dichiarato di non avere avuto modo di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal MADONIA alla Polizia nell'aprile 1982, ossia il suo effettivo trasferimento in GERMANIA, PFORZHEIM Frieden Strasse 110 , anche perché non avevano avuto alcun seguito le richieste formulate da lui personalmente, il 23 Dicembre 1982, agli organi collaterali tedeschi tramite l'INTERPOL.

Nell'occasione , a seguito di specifiche domande formulate dal difensore, il teste HONORATI ha spiegato che nella redazione della richiesta di accertamenti si era

limitato a recepire la circostanza dedotta dall'imputato che era stata, per così dire accettata ossia tenuta per buona , sulla scorta di quanto riferito dall'interessato.

Si veda il verbale di udienza 21 / 7 / 1999 pag. 13 :

Teste HONORATI “ Ecco , credo che risultasse dall'accertamento fatto dalla Polizia di Stato quando lo fermò a Palermo per guida senza patente in cui lui riferì , appunto, di questa residenza “pag. 13

Avv. Impellizzeri Quindi fu riscontrata positivamente la dichiarazione del MADONIA fatta nell'aprile ..?

Teste HONORATI Fu accettata , diciamo , ecco

Conclusivamente , nessun valore a sostegno degli assunti difensivi può infine trarsi dalla nota DIA a compendio dei risultati dell'accertamento delegato dalla Procura della Repubblica di Palermo del 10 / 8 / 1992 che termina assumendo “ si può ritenere che abbia soggiornato frequentemente in Germania fra l'80 e l'82 “(v. nota DIA in faldone n.25), se si considera che nemmeno il teste a difesa SECHI è stato in grado di riferire sulla base di quali elementi fosse suffragata l'affermazione contenuta nel citato documento .

Tra l'altro , di fronte ad un così ponderoso compendio probatorio , sono apparsi alla CORTE del tutto irrilevanti le osservazioni critiche formulate dalla difesa nel corso della discussione orale alla dizione contenuta nella traduzione della nota proveniente dagli organi collaterali tedeschi e basate sull'asserita improprietà del termine usato (“ frequentemente”) anziché quello ritenuto più corretto (“ regolarmente “) fatto proprio nella traduzione giurata del testo tedesco da parte dell'interprete Sabine HOFFMANN in altro processo pendente a carico dell'appellante dinanzi alla CORTE DI ASSISE DI PALERMO .

Osserva infatti la CORTE che, al di là delle esatta espressione contenuta nella nota , la realtà sostanziale fosse ben altra rispetto ai dati meramente formali contenuti in quel documento .

Quanto poi alla asserita presenza in Costanza di MADONIA Antonino nella sua abitazione per il giorno 29 / 7 / 1983 , va anzitutto evidenziato che lo stesso , nel corso del suo esame dibattimentale svoltosi in primo grado , ha fornito dati utili a circoscrivere l'ambito entro il quale devono necessariamente muoversi le verifiche finalizzate a verificare la fondatezza dell'assunto difensivo su cui ha tanto insistito.

Il predetto, all'udienza del 21 / 7 / 1999, ha dichiarato di essere stato controllato proprio il giorno della strage verso le ore 14.00 - 14,30, presso la sua abitazione in Costanza, da Organi della Polizia tedesca che operavano su mandato della Polizia Italiana e che la sera stessa del mortale attentato del 29 / 7 / 1983 , ascoltando al telegiornale la notizia dell'avvenuta strage , ebbe modo di ricollegare il controllo disposto nei di lui confronti nel primo pomeriggio a possibili sospetti su un suo ritenuto coinvolgimento nell'azione criminosa.

Sul punto MADONIA Antonino ha testualmente dichiarato:

*“ Devo fare presente che il 29 Luglio del 1983 , intorno alle ore 14.00 sono stato controllato da Polizia Tedesca in Costanza, scendendo dalla mia abitazione. A quell'ora io mi ricordo che avevo già finito di pranzare , stavo scendendo per andare a prendere l'auto e nel...uscendo dal portone c'erano due agenti con l'auto , diciamo di servizio in divisa, come mi videro “ Buongiorno signor madonna “ Sì , buongiorno “ Senta cortesemente mi favorisce i documenti? Gli mostrai i documenti e guardarono i documenti;
Chiesi allora “ scusate ma perché questo controllo? “ Lo stiamo controllando per disposizione dall'ITALIA ‘Mi ridiedero i documenti e tutto finì lì per quel giorno*

Nei giorni successivi , quindi dopo il 29, il 30, il 31 , per i tre giorni a seguire, davanti la sua abitazione vidi, cioè l'auto della Polizia , diciamo no? Che discretamente , diciamo osservavano i miei movimenti per i tre giorni successivi
“

Ed ancora, a fronte di specifiche domande del difensore ha così risposto :

AVV. IMPELLIZZERI: - Andiamo al 29 luglio '83. Innanzitutto lei seppe della strage che era avvenuta in Sicilia quel giorno? Se lo seppe come e quando.

IMPUT. MADONIA: - Io, come ho raccontato all'inizio, fui controllato intorno alle ore 14.00, mentre stavo scendendo da casa, da due poliziotti, diciamo, in uniforme e dalla Polizia, che giunsero davanti alla mia abitazione e da quello che potei capire erano intenti, diciamo, a suonare. E io intanto stavo scendendo perchè dovevo andare a prendere l'auto, che la tenevo di fronte, diciamo, il portone e nella maniera in cui, diciamo, mi dissero: "Signor Madonia", capii che mi conoscevano, però mi chiesero i documenti.

Pagina: 146

AVV. IMPELLIZZERI: - Aspetti un attimo, signor Madonia.

IMPUT. MADONIA: - Mi chiesero i documenti, che... i documenti... Sì.

AVV. IMPELLIZZERI: - Quindi dove fu controllato? A casa, nel cortile, davanti la porta? Dove esattamente? Dove?

IMPUT. MADONIA: - Io devo descrivere questa... questa... diciamo, la... il palazzo dove abitavo io. E' la Meausse Strasse, diciamo; ecco, la Meausse Strasse. Poi si entra, diciamo, c'e' un'entrata e l'entrata del palazzo, diciamo, e' alla par... dalla parte posteriore e in questo, chiamiamolo così, cortile dove c'ho lo spazio, diciamo, per (veicolare) le auto, poi di fronte il... come si chiama...? il... il cancello, diciamo, di ingresso del palazzo ci sono i box. Quindi, mentre stavo per uscire per andare a prendere l'auto là c'era l'auto della Polizia che mi... mi controllò.

AVV. IMPELLIZZERI: - Può descrivere quanti agenti e com'erano questi agenti che la controllarono?

IMPUT. MADONIA: - Erano due agenti, diciamo, uno un po' più anziano, poco, un altro più giovane, nella... diciamo, confrontando la loro età,

Pagina: 147

diciamo, ecco; in uniforme.

AVV. IMPELLIZZERI: - Erano in divisa o in borghese?

P.M.: - L'ha già detto, in uniforme.

IMPUT. MADONIA: - No, no, l'uniforme della Polizia tedesca.

AVV. IMPELLIZZERI: - La macchina era di dotazione organica, di Polizia, o era una macchina comune?

IMPUT. MADONIA: - Sì, sì, una macchina di Polizia, di Polirei, sì, certo.

AVV. IMPELLIZZERI: - Quindi, a che ora ha detto, 14.00 - 14.30?

PRESIDENTE: - 14.00.

IMPUT. MADONIA: - Io tra le 14.00 - 14.30, questa suppergiù l'ora, ecco.

AVV. IMPELLIZZERI: - Aveva mai subito prima controlli di questo tipo a quest'ora nei giorni antecedenti?

IMPUT. MADONIA: - No, no, no, neanche... no, no, no, neanche, diciamo, no, no, mai, mai mi era successo. Ora, ritornando al discorso, quindi questo controllo io chiesi, diciamo... volevano i documenti, diciamo così, chiesi: "Ma c'e' qualcosa?" diciamo. Dice: "No, un controllo - diciamo - richiesto dalla... dall'Italia", e basta.

Pagina: 148

IMPUT. MADONIA: - La parola: "Un controllo, un controllo". E io quel giorno stavo per uscire, perchè di solito, cioè, andai, diciamo, a fare jogging, ecco, avevo, diciamo, il garage là di fronte; mi cambiai, presi l'auto e me ne andai a fare jogging, che, diciamo, c'era un... noi chiamiamo così, bosco, diciamo, dove c'era un

Pagina: 149

percorso, diciamo, destinato proprio a fare jogging; nella foresta, diciamo, andai a fare jogging e cose regolarmente, diciamo. Poi rientrai a casa. A sera tardi in TV, diciamo, diedero notizia del... dell'avvenuto attentato, diciamo, ecco. E io interpretai che quel... quel controllo fosse, diciamo, finalizzato a questo attentato, ecco.

AVV. IMPELLIZZERI: - Come fece questo collegamento e perchè lo interpretò?

IMPUT. MADONIA: - Mah, così, proprio, un controllo pensai, così, basta, un controllo e basta.

AVV. IMPELLIZZERI: - Quindi, lei seppe della strage la sera...

IMPUT. MADONIA: - Certo Madonia...

AVV. IMPELLIZZERI: - Eh, lei seppe della strage la sera dalla televisione.

IMPUT. MADONIA: - Sì, sì, sì, la sera in TV, sì, di sera in TV, sì.

AVV. IMPELLIZZERI: - Senta, ha anche accennato all'inizio di un controllo discreto, chiamiamolo così, che lei avvertì nei giorni immediatamente successivi. Innanzitutto le chiedo: questo controllo discreto...

IMPUT. MADONIA: - Sì, sì, quattro giorni...

Pagina: 150

AVV. IMPELLIZZERI: - ... avveniva sempre sotto casa sua o anche alla frontiera?

IMPUT. MADONIA: - Guardi, io le... io li vedevo, diciamo così, si vedevano, diciamo, perchè era discreto, nel senso di dire che si vedeva, era una macchina, diciamo, della Polizia che non avevo visto gli altri giorni, e per tre giorni io me lo ricordo sicuro, diciamo, per tre giorni, diciamo, erano, diciamo così... perchè io dovevo uscire poi dal box, quindi per immettermi nella Meausse Strasse, proprio là. Però che mi venissero dappresso no, non... non li vidi mai che mi venissero dappresso, per la verità. Però il controllo poi avveniva, perchè poi passavo la... la frontiera, la dogana, quindi il controllo, se un controllo c'era, poi dei documenti credo che...

A giudizio della CORTE , - così come ampiamente argomentato dai Giudici di primo grado,- le risultanze probatorie smentiscono clamorosamente l'assunto secondo cui il MADONIA sarebbe stato controllato verso le ore 14.00 del 29 / 7 / 1983 dalla Polizia Tedesca su mandato di quella Italiana in quanto, a quella ora, nessuna forma di verifica o di accertamento poteva essere stata ufficialmente intrapresa sul suo conto , come comprovato dal telex trasmesso dalla Squadra Mobile di PALERMO all'INTERPOL di ROMA recante la data del giorno successivo 30 / 7 (v. telex 30 / 7 / 1983 acquisito alla udienza del 15 / 6 / 1999 contenuto nel faldone n..25).

E' evidentemente proprio a tale data che deve farsi riferimento per avere contezza del momento in cui furono iniziati i primi accertamenti sulla persona di MADONIA Antonino (v. deposizioni testimoniali del Colonnello DE LUCA Antonio (verbale udienza 7 / 7 / 1999) e del Dr.. ACCORDINO Francesco (udienza 1 / 6 / 1999 pag. 36) .

Vi sono anzi numerosi elementi che dimostrano la assoluta infondatezza delle argomentazioni difensive , stante la materiale impossibilità che, all'ora indicata dall'appellante , si fossero già potuti attivare i controlli dal medesimo riferiti.

Ed invero le risultanze processuali comprovano che la prima riunione interforze finalizzata a fare il punto della situazione e ad indirizzare le indagini si svolse nella serata del 29 luglio e, dunque, ben oltre le ore 14.00 – 14,30 , ora in cui il MADONIA ha asserito, invece, di essere già stato addirittura controllato dalla Polizia Tedesca (v.deposizione testimoniale del Colonnello dei Carabinieri PELLEGRINI, verbale udienza 15 / 6 / 1999 pag. 61 e segg)

Del resto, lo stesso difensore di MADONIA, nel formulare domande al Colonnello HONORATI e al Dr. DE LUCA all'epoca Dirigente della Criminalpol di Palermo nel corso del dibattimento di primo grado , ha dato per scontato che la predetta riunione si fosse tenuta nel pomeriggio del 29 Luglio , come risulta dai relativi verbali di udienze :

Udienza 21 / 7 / 1999 Teste HONORATI pag. 24 :

Avv. Impellizzeri : Io le chiedo di una riunione che sarebbe avvenuta nel pomeriggio del 29 luglio 1983

Teste HONORATI :E non lo so , non me lo ricordo

Avv. Impellizzeri Non lo ricorda o...?

Teste HONORATI : No, non lo ricordo, . Lo darei per scontato , ma non lo ricordo

Udienza 7 / 7 / 1999 Teste DE LUCA

Avv. Impellizzeri : Dottor DE LUCA lei ricorda se nel pomeriggio del 29 / 7 / 83 le forze dell'ordine in Palermo tennero una riunione?

Teste DE LUCA Ma è un particolare che adesso a distanza di anni non ricordo ma certamente presumo di sì

.....

Avv. Impellizzeri Ci fu un incontro di carattere collegiale tra le varie Forze dell'Ordine , Polizia , Carabinieri , altre Forze dell'Ordine rappresentate naturalmente dai vertici o, comunque , da funzionari in forza alle stesse nel pomeriggio del 29 luglio , quindi quasi nella post immediatezza della strage?

.....

Teste DE LUCA Ma io credo ci fu una riunione presieduta allora dall'Alto Commissario, dal Prefetto De Francesco come Alto Commissario in prefettura a Palermo alla quale parteciparono anche i rappresentanti della Magistratura e tra cui il Procuratore Generale Viola . Ma io a quella riunione non partecipai.....

Pagina 81

E' appena il caso di rilevare come sia rimasta del tutto indimostrata la ipotesi ventilata dalla difesa di una possibile richiesta formulata da organi investigativi italiani a quelli tedeschi per le vie brevi – per esempio telefonicamente – nella immediatezza delle indagini, non risultando alcun elemento obiettivo idoneo a suffragarne la fondatezza tanto più ove si consideri che, normalmente, i rapporti di cooperazione internazionali tra organi di polizia stranieri sono connotati dal rigoroso

rispetto formale di regole e canali ufficiali di comunicazioni tramite l'INTERPOL (v. teste DE LUCA Antonio verbale udienza 7 / 7 / 1999 pag. 86) :

“ Se è una notizia che deve pervenire da un altro paese è necessario filtrare attraverso l'INTERPOL , almeno una volta era così) .. .

Il Comandante del Nucleo Operativo dei Carabinieri, Colonnello HONORATI, ha rammentato di avere provveduto ad indicare, come oggetto di una possibile pista di indagine , agli altri investigatori, fra cui il Dr. PELLEGRINI ,il Dr. CASSARA' , il Dr. D' ANTONA Dirigente della Squadra Mobile, la persona di MADONIA Antonino nei giorni successivi alla strage :

“ E sarà stato giorno...il giorno dopo , in quei giorni là, forse il giorno stesso no, ma insomma in quei giorni che abbiamo ripreso in esame il discorso “(v. verbale udienza 21 / 7 / 1999. Pag. 11), escludendo che nella immediatezza fossero stati svolti controlli sul suo conto (“ non avevamo riferimenti dove andarlo a cercare “) perché il MADONIA risultava irreperibile già dai primi mesi del 1983 , quando ebbe esito negativo la perquisizione domiciliare eseguita in San Lorenzo , in occasione della emissione , nei suoi confronti, di un mandato di cattura per associazione mafiosa ed altro.

Il teste HONORATI ha altresì escluso di avere provveduto ad attivare personalmente, dopo la strage , canali informativi per richiedere ad organi collaterali della polizia tedesca accertamenti urgenti sul conto del MADONIA , precisando in proposito che tali contatti possono avvenire eccezionalmente solo quando vi siano personali rapporti di conoscenza tra il Funzionario italiano ed il Collega estero.

Sul conto del MADONIA, il Colonnello HONORATI provvedeva a redigere un appunto per iscritto il 1 / 8 / 1983 “ *da mettere agli atti per la verifica , per le indagini che si potessero fare*”. (v. verbale ud. 21 / 7 / 1999, fg. 8 e 9 contenuto nel faldone n. 25).

Fuorvianti sono in proposito i richiami fatti dall'appellante, a pag. 88 dell'atto di appello, alla deposizione del teste DE LUCA (ud. 7 / 7 / 99 pag. 81 e segg.), lasciando intendere che costui avesse riferito di richieste , formulate per le vie brevi all'organo collaterale tedesco , di controlli sulla persona del MADONIA .

Va sul punto evidenziato che , a fronte di una generale domanda avanzata dalla difesa sulla possibilità di acquisire inizialmente notizie per le vie brevi , nella immediatezza di un fatto , il Dr. DE LUCA ne ammetteva, in via generale e astratta, la possibilità, dichiarando però al contempo che nel caso specifico egli aveva seguito un'altra pista investigativa, ossia quella suggerita dal confidente Bou CHESSEL KASSAN .

Inoltre , lo stesso tenore della richiesta contenuta nel telex trasmesso il 30 / 7 / 1983 dalla Squadra Mobile di Palermo agli organi collaterali tedeschi tramite l'INTERPOL smentisce qualsiasi supposta richiesta informale , non essendo in essa contenuto alcun cenno ad ipotetiche pregresse intese telefoniche rispetto alle quali il telex avrebbe dovuto, invece, necessariamente assumere anche la funzione di una formalizzazione di precedenti istanze verbali .

Del resto, gli accertamenti richiesti all'autorità straniera con il predetto telex non erano diretti a controllare in via di urgenza se il MADONIA si fosse trovato il 29 / 7 / 83 in GERMANIA , sostanziandosi , invece, in una generica richiesta di informazioni, come risulta chiaramente dal testo del telex :

“...Quadro indagini concernenti attentato mafioso contro Consigliere Istruttore Tribunale Palermo Dr. Rocco CHINNICI et Carabinieri scorta, pregasi voler accertare se MADONIA Antonino di Francesco nato Palermo il 14 / 9 / 1952 pregiudicato et indiziato mafioso sia effettivamente residente in Germania FREIDEN STRASSE 110 – 753 PFORZHEIM et se in questa ultima città risulti lavorare presso ditta import export pietre preziose cui est titolare ZOLTAN ZUCCHER . Sarebbe utile ,inoltre, caso positivo, conoscere se predetto siasi allontanato questo anno da località citata et ivi risulti collegato at persone facenti parte di organizzazioni criminali ..” .

Deve anche evidenziarsi che la Squadra Mobile di PALERMO, sulla base delle fuorvianti dichiarazioni rese dall'appellante in occasione del fermo di polizia avvenuto in Palermo nell'aprile 1982 , aveva fornito all'Autorità di Polizia Tedesca delegata a fare gli accertamenti sul conto della persona di MADONIA Antonino dati anagrafici completamente diversi anche per città (ossia PFORZHEIM Friedenstrasse n. 110) rispetto a quelli in cui il MADONIA asserisce di essere stato controllato (COSTANZA NEHAUSER STRASSE) ; il che, evidentemente, non può, di certo, avere agevolato i compiti delegati alla Autorità straniera nei termini prospettati dal MADONIA..

Dirimente appare poi la considerazione che il telex di risposta del 4 / 8 / 1983, comunicato ufficialmente con nota dell'INTERPOL n. 123/ 409756 / 57.9.102 / 22, acquisito agli atti sia nell'originario testo in lingua tedesca sia nella traduzione in lingua italiana , integralmente trasfuso nella nota dell'INTERPOL del 18 / 10 / 1999 , (nel faldone n. 25), lungi dal contenere alcun cenno ad attività di controllo o di osservazione sul MADONIA , come da questo insistentemente affermato, indica addirittura come suo luogo di residenza, una via diversa rispetto a quella in cui

l'appellante assume di essere stato controllato ,ossia Konstant Birnauer strasse 23 anziché quello di Konstant Nehauser Strasse 29 .

Tenuto conto della stretta correlazione esistente fra la richiesta avanzata dalla Polizia Italiana il 30 Luglio 1983 e la risposta del successivo 4 Agosto , è ragionevole ritenere che qualsiasi controllo sulla persona del MADONIA da parte della Polizia tedesca, (lo si ripete , su mandato di quella italiana, per come affermato dallo stesso MADONIA), sarebbe stato semmai svolto presso l'indirizzo risultante in possesso della Polizia Tedesca e giammai nella via indicata dal MADONIA .

Costituisce poi un dato insuperabile la circostanza che nella nota del 4 / 8 / 1983 non viene fatta alcuna menzione della NEHAUSER STRASSE , non potendo nemmeno ipotizzarsi che la Polizia tedesca , all'esito di un controllo nella via indicata dal MADONIA , abbia poi fornito a quella Italiana che glielo aveva richiesto , dati erronei sulla residenza dello stesso, facendo riferimento alla BIRNAUER STRASSE., tanto più ove si consideri, come osservato dai Giudici di primo grado, (v. pag. 518 della sentenza impugnata) che, secondo l'assunto difensivo, quel controllo si sarebbe protratto ancora per tre giorni in modo più " discreto ", asserendo l'appellante di avere notato la presenza di una autovettura della " Polizei " nei pressi della sua abitazione , pur senza essere seguito da essa.

Tra l'altro , dalla documentazione in atti (v. gruppo n. 2 n. 20 della produzione documentale di MADONIA faldone 21) risulta anche che la casa di NEHAUSER Strasse era stata venduta dal MADONIA a PALAZZOLO Vito il precedente 26 / 5 / 1983.

Tutte le considerazioni sopra esposte rendono del tutto prive di pregio le doglianze espresse nei motivi di appello redatti personalmente dal MADONIA , nella parte in cui ha addebitato alla Corte di primo grado di avere svolto le attività di accertamento

sollecitate dalla difesa , ad un indirizzo diverso da quello ove effettivamente era avvenuto il controllo. Va anzitutto evidenziato che l'ordinanza ammissiva delle richieste sollecitate ex art. 507 CPP nell'interesse di MADONIA Antonino era stata effettuata nel pieno contraddittorio delle parti all'udienza del 20 / 10 / 1999, senza che né il difensore né lo stesso appellante , presente a mezzo di videoconferenza ,avessero opposto, a tempo debito, alcunché al riguardo .

Alla successiva udienza del 27 / 10 / 1999 la difesa di MADONIA Antonino sollecitava la integrazione delle note predisposte dalla CORTE con la richiesta di notizie circa gli eventuali controlli eseguiti nell'ambito del territorio federale da qualsiasi organo di polizia , anche a carattere locale, o comunque anche dagli organi periferici territorialmente competenti ; richiesta che veniva accolta dai Giudici di primo grado mentre nulla veniva osservato in ordine all' indirizzo di MADONIA Antonino nella città di Costanza..

Nessun rilievo era stato mai formulato , durante tutto il corso del dibattimento di primo grado, con riguardo alle numerose note di Polizia indicanti come data effettiva di residenza di MADONIA in Germania quella di BIRNAUER STRASSE , fra cui anche la informativa della DIA, fra l'altro contenuta nella produzione documentale dello stesso MADONIA .

Del pari, nessuna osservazione in proposito veniva nemmeno dedotta all'udienza del 4 / 2 / 2000 quando la difesa di MADONIA Antonino lamentava, sotto tutt'altro profilo, le risultanze della rogatoria espletata.

Palesamente infondate sono poi le giustificazioni fornite dallo stesso appellante sui macroscopici ritardi con cui aveva dedotto la sussistenza di un alibi ritenuto decisivo che , se vero, avrebbe potuto scagionarlo dalle accuse mosse nei suoi confronti sin dal momento della notifica della ordinanza di custodia cautelare avvenuta nel Giugno

1997, anziché attendere il giudizio di primo grado . Il MADONIA ha affermato che all'epoca aveva ritenuto inutile riferire tale episodio , oltre che ai suoi legali, al GIP in sede di interrogatorio ex art. 294 CPP , in quanto si trovava già ristretto in carcere per scontare la pena a seguito di condanna definitiva inflittagli nel processo cd. “ Big John “.

L'affermazione, già di per sé palesemente inverosimile , è subito dopo contraddetta dal fatto che , per sua stessa ammissione, dinanzi al GIP l'appellante aveva cercato di difendersi dalle accuse che gli venivano addebitate denunciando “ *con forza la fuga di notizie che era avvenuta con la pubblicazione diciamo...delle dichiarazioni quasi per intero nel...nel tempo , diciamo, ecco a fare fede dal 21 giugno del 1996 da parte dei collaboratori*(V. verbale udienza 21 / 7 / 1999 pag. 154)

Ed anche con riferimento ai controlli ferroviari e marittimi nell'immediatezza del fatto emerge , con evidenza, dalla deposizione del teste PELLEGRINI (ma anche dalla comune esperienza in ordine alla effettuazione di tali controlli) che si era trattato di meri controlli di routine del tutto aspecifici ed assolutamente inadeguati ad assumere alcun particolare significato a favore del MADONIA.

In ogni caso deve anche sottolinearsi che nel corso di tali controlli non venne diramata una specifica nota di ricerca riguardante l'appellante MADONIA Antonino.

La CORTE di primo grado ha accolto nel corso del dibattimento le richieste volte ad ulteriormente approfondire il tema di indagine relativo all'asserito controllo avvenuto il 29 / 7 / 1983, i cui esiti sono già stati ampiamente riportati in sentenza .

Alla luce delle esposte risultanze processuali , risulta palese la inutilità di qualsiasi ulteriore approfondimento istruttorio,- già ad avviso di questa CORTE esplorato ad abundantiam dai Giudici di primo grado - , tenuto conto anche degli accertamenti riferiti nel dibattimento di primo grado (ud. 23 / 7 / 1999) da HOFFMANN

Hadalbert, nella sua qualità di investigatore privato dell'appellante e delle ricerche dal medesimo svolte ,sia di persona, che delegando il Funzionario di Polizia presso l'Ufficio Regionale di Polizia Criminale sig. FUCHS, oltre che dalle note di risposta degli organi collaterali tedeschi da cui risulta chiaramente che la documentazione non ancora distrutta , eventualmente disponibile presso l'Ufficio regionale di Polizia Criminale del BADEN WUERTTEMBERG, attiene esclusivamente ad atti relativi alle indagini attinenti a procedimenti penali pendenti presso l'Autorità Tedesca per reati commessi in Germania dal MADONIA , peraltro già compiutamente riassunti nella predetta nota..

Il contenuto di detto documento esclude che sul conto di MADONIA Antonino fossero stati attivati dei controlli da parte della Polizia Tedesca nemmeno in relazione a quei procedimenti penali posto che *“ all'epoca intorno al 29 / 7 / 1983 non era ancora stata condotta un'indagine formale dalla Procura di Costanza .L'indagine non venne avviata fino al 24 / 8 / 1983. Di conseguenza né l'Ufficio di Polizia Criminale del BADEN WUERTTEMBERG né i servizi di Polizia di Costanza avevano ricevuto istruzioni al fine di svolgere indagini che avrebbero consentito di eseguire misure cautelari quali controlli, perquisizioni,ecc. “*

Dalla predetta nota si ricava, dunque, la assoluta inutilità della ammissione dei testi richiesti dalla difesa.

E' emerso infatti che il Funzionario di Polizia presso l'Ufficio Regionale di Polizia Criminale FUCHS , andato in pensione dal 1 Agosto 1993, all'epoca si trovava spesso nella zona di Costanza ma apparteneva ad un ufficio che si occupava di risolvere un caso di sequestro a scopo di estorsione e non si interessò delle indagini nei confronti di MADONIA e PALAZZOLO . L' Ispettore Capo STEMPEL del BUNDESKRIMINALAMT di WIESBADEN non è mai stato coinvolto in attività

investigative in relazione a tale caso all'epoca in questione .Del resto il Funzionario FUCHS ,attualmente pensionato, contattato personalmente dall'investigatore privato HOFFMANN Hadalbert , ha mostrato di non sapere nulla al riguardo.

Inoltre, era stato proprio il Commissario Capo del P.D.S A. ZELGER a redigere personalmente la nota del 7 / 1 / 2000, proveniente dal BUNDESKRIMINALAMT/ INTERPOL di WIESABDEN, spiegando l'impossibilità di potere dare risposte alle richieste inoltrate, facendo presente che i fascicoli vengono distrutti dopo il decorso di dieci anni.

Del tutto superflua risultava, a giudizio della CORTE, anche la ammissione dei testi richiesti dalla difesa di MADONIA Antonino, Paul SHORPF e Dieter GUNTER, funzionari della frontiera fra la Svizzera e la Germania, entrambi attualmente in pensione , i quali hanno dichiarato all'investigatore privato HOFFMANN Hadalbert di non avere avuto contatti diretti con MADONIA e di ricordarsi del medesimo solo perché all'epoca era spesso menzionato sui giornali, evidentemente per le attività illecite, svolte con PALAZZOLO, “ *di cui risultava una figura marginale*” (v. pag. 36 verbale udienza del 23 / 7 / 1999 relativo all'esame di HOFFMANN Hadalbert) ; talchè l'espletamento di tale prova non avrebbe di certo consentito di confermare in qualche modo l'alibi dedotto.

Del pari , alla luce degli accertamenti svolti da HOFFMANN si palesa la assoluta inutilità di esaminare ex art. 603 CPP i vicini di casa del MADONIA , - (di cui, peraltro, nemmeno il difensore ha fornito le generalità)- , con riguardo ai quali lo stesso investigatore privato dichiarava testualmente “ *non è venuto fuori niente di produttivo* “(v. pag. 68 e 69).

Superflua è apparsa, a giudizio della CORTE, anche l'audizione del responsabile dell'Istituto di polizia privata SIA che ha redatto la nota in data 3 / 6 / 1995 (fg. 188

e 189 contenuti nel faldone 25) , assolutamente inconferente e priva di spunti significativi da approfondire.

Va infine ribadito che , al di là del fatto che gli atti processuali redatti in GERMANIA a carico di MADONIA Antonino (n. 20 Js 23 / 83 per una indagine a carico anche di PALAZZOLO per traffico internazionale di stupefacenti avviata il 24 / 8 / 1983) sono ormai indisponibili in quanto distrutti , dato l'ampio lasso di tempo trascorso, deve rilevarsi che nessun elemento utile ai fini prospettati dalla difesa potrebbe, in ogni caso, da essi essere tratto, così come da altri eventuali fascicoli di indagine di Polizia relativi a fatti – reato commessi in Germania , posto che lo stesso appellante ha dichiarato che gli accertamenti svolti sulla sua persona il 29 Luglio 1983 erano stati disposti su specifica richiesta della Autorità Italiana e non erano, dunque, legati in alcun modo alle indagini pendenti a suo carico in GERMANIA.

In conclusione, non hanno dunque alcun fondamento le doglianze dell'appellante sugli asseriti mancati ulteriori approfondimenti istruttori , apparendo del tutto inconducente la richiesta di una rogatoria internazionale avente ad oggetto la escussione dei Funzionari di Polizia in servizio nella città di Costanza nell'anno 1983 e superflua la audizione del Commissario Capo P.D.S A. ZELGER , dell' allora Funzionario presso l'Ufficio Regionale di Polizia Criminale R. FUCHS nonché dello Ispettore Capo STEMPEL, all'epoca dei fatti in servizio presso il BUNDESKRIMINALAMT di Wiesbaden nonché degli Agenti di Polizia di Frontiera Paul SHORP e Dieter GUNTER e dei vicini di casa del MADONIA in Costanza Nehauserstrasse 29.

A tal proposito la CORTE, nel richiamare le argomentazioni già sopra sviluppate , ribadisce che l'esatta portata del concetto di diritto alla prova non si estende, ovviamente , al soddisfacimento di ogni prospettazione difensiva , anche estemporanea o sprovvista di fondamento sotto il profilo del contenuto o della modalità di

proposizione ; nella fattispecie in esame le circostanze allegare dall'appellante sono già ampiamente smentite , in modo conclusivo, dalle prove assunte .

In questo contesto, le dichiarazioni rese da GANCI Calogero (udienza 17 / 3 / 1999) in relazione all'ingresso clandestino nella Casa Circondariale dell'Ucciardone dell'appellante MADONIA Antonino per incontrare il proprio padre Francesco ed il fratello Giuseppe, già sopra positivamente deliberate , confermano vieppiù la volontà di non lasciare tracce documentali della sua presenza attraverso l'annotazione nei registri dei colloqui. Tali dichiarazioni sono ulteriormente riscontrate, anche sotto un profilo logico, dal fatto che durante tutto il periodo di detenzione di MADONIA Francesco (novembre 1980 – novembre 1982) non risulta che il figlio Antonino vi abbia intrattenuto colloqui formalmente registrati , nonostante quest'ultimo rivestisse la carica di suo “ sostituto “, così come non figura che l'appellante abbia avuto colloqui con i suoi fratelli Giuseppe e Salvatore , durante i rispettivi periodi detenzione . Costoro hanno giustificato la mancanza di colloqui adducendo la permanenza continuativa di Antonino in Germania, fatto questo invece ampiamente smentito da tutte le risultanze processuali sopra esposte.

Né possono essere tacciate di mendacio le dichiarazioni di GANCI Calogero , come prospettato dal difensore di MADONIA Antonino (nei motivi aggiunti pag.35, 36), solo per le inesattezze del periodo temporale in cui il collaboratore riferisce di avere visto Salvatore MADONIA a colloquio dal padre Francesco e dal fratello Giuseppe, o per la indicazione , peraltro espressa in termini dubitativi , della sezione in cui erano ristretti MADONIA Francesco e Giuseppe quando egli ebbe il colloquio clandestino con loro ” *se non ricordo male la seconda sezione* “ ; inesattezze ampiamente giustificabili considerato il lungo tempo decorso dall'epoca dei fatti e dunque imputabili ad un cattivo ricordo sul punto.

Non coglie nel segno la difesa dell' appellante nemmeno nel rilevare la inverosimiglianza delle dichiarazioni rese da BRUSCA Giovanni in relazione all'alibi tedesco (v. motivi aggiunti pagg.36 e segg.) , essendo sul punto sufficiente evidenziare che dagli accertamenti anagrafici sul conto di MADONIA Antonino contenuti nella nota DIA del 10 / 8 / 1992 e della nota della Questura di Palermo del 5 / 7 / 1999 risulta come data formale di immigrazione da Costanza a Palermo quella del 9 / 11 / 1988 e dunque successiva a quella avente ad oggetto i fatti contestati nel procedimento cd. Big John (Gennaio 1988).

In presenza delle descritte risultanze processuali , il fallimento dell'alibi dedotto da MADONIA Antonino costituisce, senz'altro, quantomeno, un elemento integrativo di chiusura del costrutto probatorio a suo carico .

A ben vedere , il tentativo dell'appellante di screditare le prove di accusa dimostrando di essere stato in Germania il giorno 29 luglio 1983 alle ore 14.00. 14,30 è connotato da incongruenze tali da non potersi spiegare come plausibili ed accidentali sfasature di un alibi non riuscito, dovendo invece ricondursi , più ragionevolmente , nell'ambito di una maliziosa costruzione artificiosa post delictum .

Come è noto, l'alibi costruito- e quindi falso - ha una sua propria valenza indiziante che, a differenza di quello fallito, lo pone tra gli elementi , secondo l'esperienza , probatoriamente rilevanti .

La giurisprudenza ritiene che ai fini di differenziare le due categorie di alibi si debba far riferimento dapprima al modo ed al momento della sua intrinseca strutturazione in rapporto alla situazione processuale concreta , per poi procedere ad una sua valutazione in correlazione con gli altri elementi acquisiti (v. Cass. Sezioni unite 1992 n.6682 , Cass. 1993 n. 1653 , Cass.1995 n. 10141). Orbene rileva questa Corte che una attenta verifica della sintomatica costruzione progressiva dell'alibi già di per sé caratterizzata da intrinseche

contraddizioni, oltre che dalla imponente serie di smentite, induce a ritenere trattarsi nella specie di artificiosa precostituzione successiva alla consumazione del delitto. Come già sopra evidenziato, un dato estremamente inquietante è rappresentato dal fatto che il MADONIA ne ha dedotto la sussistenza solo nel corso del dibattimento di primo grado senza averne fatto, invece, inspiegabilmente alcun cenno nel corso del primo interrogatorio di garanzia dinanzi al GIP. In sostanza le numerose contraddizioni ed incoerenze confermano la assoluta falsità della versione dei fatti fornita dall'appellante. Conclusivamente, nel contesto probatorio illustrato, l'alibi falso prospettato dal MADONIA, in quanto sintomatico, (a differenza di quello semplicemente non provato), del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità, costituisce un ulteriore riscontro munito di elevata valenza dimostrativa della attendibilità delle dichiarazioni dei chiamanti in correità, ai sensi dell'art. 192 terzo comma C.P.P. (v. Cass. 1996 n. 10469).

La sentenza di condanna va confermata nei confronti dell'appellante anche in punto di pena in quanto il legislatore ha stabilito in via predeterminata per il delitto di strage la pena dell'ergastolo, dunque edittalmente stabilita avuto riguardo alla contestazione e alla gravità del fatto (vedi sopra pagg. 542, 543).

IL RUOLO ESECUTIVO SVOLTO DA GANCI RAFFAELE

Il pieno coinvolgimento della famiglia della Noce nella fase esecutiva è anzitutto attestato dal concorde riferimento effettuato tanto da Calogero GANCI, come dall'ANZELMO Francesco Paolo, all'iniziativa promanante da Raffaele GANCI, all'epoca capo della famiglia della NOCE e del neo costituito mandamento omonimo (oltre che fedelissimo di RIINA Salvatore) ai fini del reperimento dell'autovettura destinata a trasformarsi in autobomba. La distribuzione dei ruoli rispecchia rigorosamente le gerarchie e le cariche esistenti nel sodalizio al tempo dei fatti oggetto di questo processo.

Raffaele GANCI, già pienamente coinvolto nella deliberazione della strage, rispettando le sue prerogative di capo di una delle più importanti articolazioni dell'organizzazione, compare nel resoconto dei collaboratori da protagonista per il contributo alla realizzazione di significative e fasi esecutive .

E' il GANCI Raffaele ad affidare ai suoi figli ed all'ANZELMO l'incarico di rubare l'autovettura di piccola cilindrata nonché di trasferirla a Fondo Pipitone per metterla a disposizione del "Dottore", così come veniva chiamato Antonino MADONIA, e ad occuparsi direttamente , insieme ad ANZELMO, della delicata fase di prima occupazione del parcheggio nello spazio antistante la portineria dell'abitazione del Dr. CHINNICI e a riapparire nel momento culminante quello cioè immediatamente precedente l'esplosione, non solo per controllare che tutto si svolgesse secondo i piani prestabiliti, ma altresì al fine di rappresentare, con la propria presenza, la volontà criminale dei vertici dell'organizzazione e al contempo rafforzare la determinazione operativa dei gregari.

LA POSIZIONE PROCESSUALE DI GANCI Stefano

Il segmento di condotta contestata a Stefano GANCI nell'ampio ed articolato disegno criminoso con cui è stata portata a compimento la strage del Dr. CHINNICI e della sua scorta viene circoscritto:

1) alla fase di periodica sostituzione di autovetture pulite dinanzi alla abitazione di casa CHINNICI per tenere la continua disponibilità del parcheggio , dove doveva poi essere collocata l'autobomba ;

2) alla fase di individuazione e al successivo furto dell' auto FIAT 126 destinata ad essere riempita di esplosivo .

La CORTE osserva anzitutto che sia ANZELMO Francesco Paolo che GANCI Calogero hanno concordemente affermato che GANCI Stefano era presente nella macelleria di via Lancia di Brolo nel momento in cui GANCI Raffaele li coinvolse nel progetto criminoso de quo .

Sul punto si riportano le dichiarazioni rese , al riguardo, da ciascuno dei predetti collaboratori :

ANZELMO Francesco Paolo :

“ Io la prima volta ne sento parlare da Ganci Raffaele, un quindici - venti giorni prima, mentre eravamo in macelleria qui, in via Lancia di Brolo, che a quell'epoca la gestiva Calogero Ganci e Stefano Ganci, perchè Mimmo Ganci stava nell'altra macelleria di via Lo Iacono, lui ci mette a conoscenza di questo progetto ci dice che il nostro compito è solo quello di prendere il posteggio e di rubare una macchina di piccola cilindrata: o una Cinquecento o una 126. E quindi, diciamo, io qua vengo a conoscenza di questa situazione”.

GANCI Calogero :

Verbale . 17 / 3 / 1999

P.M. : - Senta, signor Ganci, alla scorsa udienza - mi correggera' il Presidente se sbaglio - lei ha detto che nel momento in cui le viene dato l'incarico di recuperare una macchina di piccola cilindrata eravate presenti diciamo lei e suo cugino Francesco Paolo Anselmo. Mi pare che abbia detto cosi'. C'erano altre persone...

GANCI CALOGERO: - Sì, io...

P.M. : - ...che ricevono...

GANCI CALOGERO: - ...guardi, io mi... que... guardi, questo avvenne nella macelleria di via Lancia di Brolo e lì c'era anche mio fratello Stefano, mio fratello Mimmo... diciamo che... e un po' tutti ci siamo messi, ci... ci attivavamo quando c'erano queste... queste, queste richieste di macchine a reperire la macchina che si... che si voleva, ecco.

P.M.: - A parte il fatto che c'erano, io volevo capire: l'incarico e' stato dato anche a loro? A suo fratello Stefano, a Mimmo, di rubare quella macchina di piccola cilindrata?

GANCI CALOGERO: - Sì, sì. Sì, perchè anche loro erano lì.

L'ANZELMO ha precisato che in quell'occasione i compiti affidati da GANCI Raffaele erano sostanzialmente due, da svolgersi in contesti temporali differenziati e secondo un preciso ordine cronologico : in primo luogo dovevano procedere ad occupare il parcheggio sotto casa del Dr.. CHINNICI e, contestualmente, iniziare a tenere d'occhio una auto di piccola cilindrata che sarebbe stata poi rubata quando il predetto GANCI Raffaele avesse dato l'ordine .

P.M. : - Raffaele Ganci in quella circostanza vi disse quando dovevate rubare la macchina?

ANZELMO FRANCESCO: - No, lui in un primo momento ci disse che i nostri compiti erano questi, ma la cosa principale che dovevamo fare era quella di riuscire a prendere il posteggio, la prima cosa che si doveva fare.

Pagina: 88

P.M. - E per quanto riguarda il furto?

ANZELMO FRANCESCO: - Di cominciare, diciamo, a vedere di... di potere trovare una macchina, cioè di tenerla sott'occhio una macchina per vedere di... il momento in cui si sarebbe dovuta prendere, così si poteva prendere. Già noi avevamo sott'occhio la macchina, questo era il discorso. Ma la... la cosa principale in quel momento era quella di riuscire a prendere il posteggio sotto l'abitazione del dottore Chinnici.

Il predetto collaboratore ha riferito altresì che circa tre , quattro giorni prima della strage, GANCI Raffaele diede poi l'ordine di procedere ad eseguire materialmente il furto .

GANCI Calogero ha confermato (ud. 15 / 3) di essere stato incaricato - qualche settimana prima del giorno della consumazione della strage - , sia dal padre Raffaele che da GAMBINO Giacomo Giuseppe, di mettersi a disposizione di Antonino MADONIA e di provvedere altresì a reperire una autovettura di piccola cilindrata del tipo FIAT 500 o FIAT 126 , da consegnare sempre al predetto MADONIA .

Tale colloquio era avvenuto nella macelleria di via Lancia di Brolo in presenza del fratello Stefano GANCI, il fratello Domenico GANCI ed il cugino Francesco Paolo ANZELMO;

In linea con tali affermazioni depone da un lato il fatto che Stefano GANCI era all'epoca gestore insieme al fratello Calogero proprio della macelleria di via Lancia di Brolo , il che rende altamente verosimile che il predetto si fosse trovato nel negozio .

Si vedano in proposito le dichiarazioni di GANCI Calogero :

P.M. : - Ma mi dica una cosa, signor Ganci: Stefano, suo fratello Stefano in quel periodo dove lavorava?

GANCI CALOGERO: - Lavorava in via Lancia... in via Lancia di Brolo con me,

Inoltre vi è un riscontro di ordine logico relativo al comprovato inserimento, già a quell'epoca, di GANCI Stefano nel sodalizio criminale , risalendo la sua affiliazione formale alla fine dell'anno 1982 , dopo la eliminazione di Salvatore SCAGLIONE avvenuta il 30 novembre 1982 .

Ciò premesso , quanto alla attività sub 1) , si osserva che vi è piena convergenza fra le dichiarazioni di ANZELMO e GANCI sia sul fatto che erano sempre in due le persone ad operare lo spostamento e sostituzione della autovettura, oltre che sulla circostanza che l'attività era effettuata esclusivamente dalla famiglia della NOCE .

Inoltre , lo stesso ANZELMO ha posto in luce come il compito di tenere il posteggio fosse stato demandato unicamente alla famiglia della Noce, ricordando, con assoluta certezza, come anche Stefano GANCI si fosse occupato dell' assolvimento di tale incarico:

(ANZELMO, 8.3.1999):

P.M. - Ecco, signor Anselmo, quando dice "noi", potrebbe farci i nomi e cognomi di chi si occupò di questa attività di continua

Pagina: 95

sostituzione della macchina?

ANZELMO FRANCESCO: - Sì, noi di... di questa situazione ce ne siamo occupati solo ed esclusivamente noi della Noce, quindi io, Calogero, Stefano e qualche altro, però non sono sicuro e quindi non... non essendo sicuro non... non voglio tirare in ballo persone. Però eravamo solo ed esclusivamente, anche se sono più propenso per il sì, però non ce l'ho quella certezza al cento per cento che anche altri hanno partecipato, ma comunque solo noi della Noce, non c'ha messo mano nessuno.

P.M. - Ecco, io le chiedo di indicare nominativamente i soggetti per i quali lei e' sicuro al cento per cento che abbiano partecipato a questa attività di sostituzione delle macchine.

ANZELMO FRANCESCO: - Io, Calogero, Stefano e Ganci Raffaele sicuro.

p.: - E per completezza, anche perché a noi già risulta dai verbali delle indagini, e' giusto che risulti anche alla Corte: quali sono gli altri soggetti per i quali il suo

ricordo non e' altrettanto sicuro che avrebbero partecipato assieme a voi a questa attività di sostituzione?

Pagina: 96

ANZELMO FRANCESCO: - Pippo Spina e Franco Spina. Però non sono sicuro di questo, cioè l'ho detto e quindi non...

Le dichiarazioni di ANZELMO in ordine al coinvolgimento anche di Stefano GANCI in questa fase, diversamente dall'assunto difensivo, non vengono affatto smentite dal fratello di quest'ultimo Calogero , essendosi limitato a riferire di non essere mai andato insieme a Stefano a svolgere questa attività , fornendo anche una giustificazione in merito, dato che essi ,lavorando assieme, non potevano certo lasciare mai l'attività commerciale contemporaneamente .

Vi è dunque anche logica motivazione della circostanza per cui i due fratelli Calogero e Stefano non svolgessero in coppia tale compito :

(GANCI, udienza 15.3.1999, pag. 140):

P.M. : - Allora, continui, signor Ganci.

GANCI CALOGERO: - Que... quest'incarico fu preso dalla famiglia Ganci, quindi, lo facevamo io con Paolo o... oppure Paolo con mio padre, diciamo, e... niente di strano anche con... con qualche altro, tipo mio fratello Mi... i miei fratelli...

P.M. : - E, cioè, con chi?

GANCI CALOGERO: - Non lo so... eh?

P.M. : - I suoi fratelli, cioè, con...

GANCI CALOGERO: - O con Domenico o con...

P.M.: - O Stefa...

GANCI CALOGERO: - O con Domenico o con Stefano.

P.M.: - Eh.

GANCI CALOGERO: - Poteva anche capitare, io non... non... io non escludo che anche lo... abbiano fatto quest'attività di spostare le macchine.

P.M.: - Ma mi dica una cosa, signor Ganci: Stefano, suo fratello Stefano in quel periodo dove lavorava?

GANCI CALOGERO: - Lavorava in via Lancia... in via Lancia di Brolo con me, quindi, diciamo, o mi assentavo io o si assentava lui, noi tutti e due assieme non... non ci assentavamo mai, quasi mai in quel periodo.

Proprio le modalità con cui si è realizzata tale attività , reiterata nel corso di più giorni successivi , con il necessario coinvolgimento di persone esclusivamente della famiglia della NOCE , che dovevano muoversi in due e ruotare cautelativamente per evitare di essere riconosciuti , depongono senza alcuna ombra di dubbio a favore della prospettazione accusatoria formulata nei confronti di GANCI Stefano, trattandosi evidentemente di persona fidatissima, in quanto figlio del mandante GANCI Raffaele .

ANZELMO ha dichiarato che era stato proprio GANCI Stefano ad aver notato che vi era la possibilità di rubare la FIAT 126 di una autoscuola .

P.M. : - Lei poc'anzi aveva accennato al momento in cui Raffaele Ganci da' l'ordine di prelevare l'autovettura. Intanto io le volevo chiedere: fino a quel momento avevate già adocchiato, avevate già individuato qualche autovettura che potevate rubare al momento opportuno?

ANZELMO FRANCESCO: - Sì, sì, l'aveva notata Stefano, era una 126 di una scuola guida.

Ha rammentato inoltre di avere provveduto a rubarla materialmente insieme al GANCI Stefano e di essere stato proprio lui a mettersi alla guida della FIAT 126 (v. dichiarazioni già diffusamente riportate nella sentenza impugnata).

Tali dichiarazioni , tutte rigorosamente riscontrate, come sopra argomentato, concordano sostanzialmente con quelle di GANCI Calogero , il quale ha confermato che anche Stefano venne sicuramente coinvolto nell'attività di ricerca di una auto da rubare (v. verbale 17 / 3 / 1999 pag. 61).

Quest'ultimo , pur sottolineando la difficoltà di enucleare un ricordo preciso in relazione a questo furto , atteso il gran numero di analoghi reati commessi da lui e dai suoi sodali in quel medesimo periodo, non ha escluso che il furto della 126 possa essere stato commesso proprio dal fratello Stefano , a quel tempo , lo si ripete , già ampiamente inserito , nella famiglia “ mafiosa” capeggiata dal padre Raffaele.

Devono così essere superate le discrasie che sul punto sussistono tra le dichiarazioni di ANZELMO e GANCI, dovendosi senz'altro privilegiare, nella ricostruzione del fatto, quelle di ANZELMO per le ragioni già sopra ampiamente indicate che si richiamano per evitare inutili ripetizioni, condividendo appieno, sul punto, anche le argomentazioni sviluppate dai Giudici di primo grado.

Non possono dunque ritenersi fondate le osservazioni difensive che ritengono incomprensibile la preferenza attribuita dal Giudice di primo grado alle dichiarazioni di ANZELMO Francesco Paolo in relazione a questo episodio .

Le due chiamate in correità, dunque, ben si armonizzano e fondano un consistente quadro probatorio a carico di GANCI Stefano.

Invero, proprio il profondo inserimento dell'imputato nel contesto criminale direttamente impegnato nelle principali fasi esecutive della strage ed i vincoli di sangue che lo legano a Raffaele GANCI impongono di ritenere che la partecipazione

all'attività di sostituzione dell'auto dinanzi a casa CHINNICI , con le modalità e cautele che l'hanno connotata , oltre alla materiale apprensione di una autovettura di piccola cilindrata , - operazioni entrambe funzionalmente coordinate tra loro, - lo rendessero pienamente consapevole di quali fossero le concrete finalità per le quali il furto veniva commesso ed avesse, pertanto, la piena percezione della imprescindibilità di tale sua condotta nell'economia dell'intero episodio criminale che di lì a poco sarebbe stato portato a segno.

Del resto l'ANZELMO ha precisato che tutti coloro che avevano partecipato alle operazioni di sostituzione delle autovetture delle auto dinanzi a casa CHINNICI erano consapevoli della finalità sottesa a quelle operazioni (v. verbale ud. 9 / 3 / 1999 pag. 27 e 28).

A ciò si aggiunga che ,secondo quanto ha riferito BRUSCA Giovanni , dopo la strage fu proprio GANCI Stefano ad averlo invitato a brindare (v. verbale udienza del 1 / 3 / 1999 pag. 89).

Non può nemmeno convenirsi con l'assunto secondo cui la malattia di cui soffrirebbe GANCI Stefano , ossia le crisi epilettiche, possa rendere inverosimile la portata delle dichiarazioni accusatorie mosse nei suoi confronti.

GANCI Calogero ha dichiarato genericamente che la malattia si era manifestata intorno ai primi anni '80 , con due crisi ripetutesi nel giro di qualche giorno che,dopo il ricovero ospedaliero, era riuscito a tenere sotto controllo con un trattamento farmacologico .(v. verbale 17 / 3 / 1999 pag. 104 e segg.) .

Alla stregua di quanto sopra non può certo ritenersi che si tratti di malattia invalidante , circostanza peraltro esclusa dal fatto che proprio nello stesso periodo in cui fu consumata la strage era spesso capitato che anche a Stefano fosse affidato il compito di rubare le autovetture che servivano per l'organizzazione (v. dichiarazioni di GANCI

Calogero pag. 130 del 15 / 3 / 1999) ; il che comprova la piena compatibilità delle operazioni svolte nel delitto di cui al processo con la sua malattia.

Inoltre, secondo le concordi dichiarazioni rese da ANZELMO Francesco Paolo, CANCEMI Salvatore e GANCI Calogero , Stefano GANCI aveva addirittura partecipato , nell'anno 1984 , agli omicidi in danno di Giuseppe ALBANESE e di Salvatore ANZELMO .

Si consideri inoltre che , a partire dal giugno 1993, e fino alla data del suo arresto nel febbraio 1994 , nel periodo in cui il padre e i fratelli erano tutti detenuti , l'appellante aveva perfino svolto il delicato compito di reggere il mandamento della Noce .(v. verbale 17 / 3 pag. 106) .

_ Inoltre, lo stesso GANCI Calogero, che ha mostrato di essere molto affezionato al fratello, affermava che i rapporti di Stefano con ANZELMO Francesco Paolo erano buoni e che non vi erano conflittualità fra i due , talchè non si adombra nemmeno un possibile intento calunniatorio a suoi danni da parte di quest'ultimo.

Non possono a tal fine essere seriamente presi in considerazione i piccoli contrasti che , secondo le dichiarazioni di GANCI Calogero, ANZELMO avrebbe avuto con la moglie di GANCI Stefano che continuamente gli andava a chiedere denaro nel periodo in cui quest'ultimo era in carcere ; affermazioni queste , valorizzate, invece, dalla difesa dell'appellante nella discussione orale del 22 / 5 / 2002 , nel tentativo di accreditare un qualche possibile profilo vendicativo sotteso alle accuse mosse da ANZELMO .

Ad escludere qualsiasi intento calunniatorio , depongono le stesse dichiarazioni rese dall'ANZELMO che , nel corso del dibattimento di primo grado, ha voluto precisare che Stefano GANCI si era limitato esclusivamente ad effettuare i compiti prodromici e

preparatori , sottolineando che la mattina del 29 / 7 / 1983 quest' ultimo non era presente sui luoghi della strage (v. verbale ud. 9 / 3 / 1999 pag. 27).

“ tengo a precisare che Stefano GANCI si limitò a questo, cioè la mattina quando si...si ci andò a posteggiare la macchina Stefano GANCI non c'era...”

La pronuncia di condanna nei suoi confronti merita pertanto piena conferma .

IL MOVENTE DELLA STRAGE

La ricostruzione del movente della strage di via Federico PIPITONE è stata effettuata dalla CORTE di ASSISE di primo grado sulla base di una approfondita e scrupolosa analisi di tutte le risultanze processuali che ne hanno indubbiamente comprovato la matrice mafiosa riconducibile alla volontà della organizzazione criminale Cosa Nostra , con la connivenza di soggetti che con essa vivevano in rapporti di simbiosi o quantomeno di reciproco scambio di favori sul piano economico.

Trattasi di un movente complesso ed articolato sotto vari profili convergenti fra loro , la cui esatta portata può essere colta collegandone i diversi aspetti , riconducibili , secondo quanto è emerso , nella istruttoria di primo grado , sostanzialmente a due componenti : quella di vendetta e quella di prevenzione strettamente connesse alla attività professionale svolta dal Dr. CHINNICI e da valutarsi unitariamente al contesto storico ambientale che fa da sfondo a questa tragica vicenda .

Il contesto storico ambientale

A tale ultimo riguardo, i Giudici di primo grado hanno proceduto ad una approfondita analisi storica del fenomeno della mafia siciliana a partire dagli anni '50 sino all'epoca della strage, con la descrizione della peculiare struttura organizzativa che la caratterizza e delle fasi salienti delle dinamiche evolutive che si sono avvicinate nel corso degli anni all'interno di Cosa Nostra.

In questa sede appare superfluo ripercorrere i vari passaggi dell'analisi ricostruttiva svolta dai Giudici di primo grado ; deve considerarsi ormai fatto processualmente accertato, alla luce delle numerose ed importanti sentenze passate in giudicato, fra cui quella storica della Corte di Cassazione n. 80 / 1992, - (acquisita agli atti con ordinanza del 2 / 12 / 1998), - oltre che delle pressoché univoche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia , quello relativo alla struttura verticistica di Cosa Nostra deputata alla decisione delle scelte strategiche dell'organizzazione nel cui ambito rientrava senz'altro la deliberazione dei cd. delitti eccellenti concernenti la eliminazione di Uomini delle istituzioni .

Del resto, lo stesso appellante CALO' Giuseppe, nella missiva trasmessa a questa CORTE in data 17 / 1 / 2002 , ha riconosciuto , sia pure parzialmente, le proprie responsabilità,- dichiarando di avere fatto parte della Commissione Provinciale di Palermo dall'anno 1979 sino al mese di Aprile 1981, - attribuendone però , riduttivamente, il ruolo di dirimere i contrasti insorti fra le famiglie mafiose e i loro rispettivi capi , e non anche quello di decidere gli omicidi eccellenti ; affermava inoltre che dopo quest'ultima data , pur essendo rimasti formalmente i mandamenti , non era più previsto il rigoroso rispetto delle regole , senza però ancorare tali mere asserzioni a concreti dati fattuali idonei a comprovarne in qualche modo la valenza probatoria .

L'esigenza di tratteggiare lo spessore criminale degli appellanti accusati di essere i mandanti della strage e di analizzare criticamente le censure prospettate dai loro difensori, impongono una breve digressione storica su quelli che sono stati gli eventi cruciali che portarono la fazione dei cd. "Corleonesi" (di cui, come vedremo, fanno parte tutti gli appellanti) alla realizzazione di un disegno egemonico, volto al controllo e al predominio incontrastato di COSA NOSTRA, perfezionatosi proprio in epoca di poco anteriore a quella della strage, quando il gruppo predetto, dopo essersi rafforzato nel volgere di pochi anni, - eliminata fisicamente la cd. "ala moderata" palermitana -, aveva ormai conquistato il governo assoluto, identificandosi esso stesso con il "direttorio mafioso".

L'analisi del contesto storico- ambientale non può prescindere dal riferimento a passaggi nodali fondamentali, quali ad esempio quello relativo alla cd. seconda guerra di mafia che ha segnato la svolta di una nuova strategia criminale, quella dei Corleonesi, caratterizzata dal perseguimento di un più incisivo attacco diretto nei confronti dello Stato, anche attraverso delitti di tipo terroristico, quale forma di intimidazione finalizzata a garantire il risultato di una completa soggezione al potere criminale attraverso l'uso della paura, confidando, a tal fine, di poter condizionare anche gli organi dello Stato; metodologia inaugurata, per la verità, già alla fine degli anni '70, quando l'ala emergente riuscì ad imporre la sua supremazia, in Commissione, sull'ala moderata e perseguita con la uccisione di valorosi uomini delle Istituzioni, a partire, il 21 / 7 / 1979, con il Capo della Squadra Mobile della Questura di Palermo Dr. Boris GIULIANO, seguita da quella del Capitano Emanuele BASILE, Comandante della Compagnia CC di Monreale (3 / 5 / 1980), dei Magistrati Cesare TERRANOVA e Gaetano COSTA e del Presidente della Giunta Regionale Siciliana Piersanti MATTARELLA.

Gli esempi più recenti di questa metodologia terroristica sono le stragi commesse nel 1992, con la uccisione a distanza di pochi mesi del Dr FALCONE , della Dr.ssa MORVILLO e della scorta , del Dr . Borsellino e i componenti il suo apparato di sicurezza.

L'offensiva allo Stato da parte di Cosa Nostra registrava, poi, un ulteriore salto di qualità con la programmazione di attività delittuose che dovevano attenersi, non più a singoli rappresentanti delle Istituzioni , scelti in virtù del loro impegno e della minaccia che potevano rappresentare per la organizzazione criminale , bensì a beni appartenenti al patrimonio artistico nazionale di particolare rilevanza pubblica o a persone indeterminate. Tale disegno criminoso è stato attuato con la esplosione di bombe a Firenze via dei Georgofili il 27 / 5 / 1993 , a Milano via Palestro il 27 / 7 / 1993 ed ancora a Roma, vicino alla basilica di San Giovanni in Laterano e alla chiesa di San Giorgio in Velabro, il 28 / 7 / 1993 .

Storicamente la causa scatenante la cd. seconda guerra di mafia va ricercata nel conflitto maturato nel corso degli anni '70 all'interno dell'organizzazione fra la strategia operativa che muoveva i Corleonesi facenti capo a Salvatore RIINA e la cd." ala moderata riconducibile a BADALAMENTI Gaetano , ed in cui andava emergendo sempre più Stefano BONTATE .

Invero, all'interno della mafia nella Sicilia Occidentale tradizionalmente organizzata in un'unica struttura monolitica e di cui facevano parte i vari gruppi delle relative province si erano andati via via manifestando sensibili mutamenti a partire da quando , venuti a mancare i grossi profitti derivanti dal settore dell'edilizia e delle aree fabbricabili, l'attività mafiosa aveva spostato la sua azione , in aderenza all'evoluzione economico sociale delle zone di influenza, verso i cospicui interessi che gravitavano attorno ai grandi investimenti del denaro pubblico e del traffico degli stupefacenti .

I clamorosi avvenimenti dei primi anni '70 (sequestro a scopo di estorsione di Cassina Luciano) verificatisi nella provincia palermitana costituivano una conferma delle avvenute modificazioni prodottesi nella mafia siciliana laddove le indagini, cui aveva dato un prezioso contributo il Ten Col. Giuseppe RUSSO avevano consentito di stabilire la esistenza di un virulento tessuto delinquenziale avente una matrice mafiosa ben distinta dalla cd. mafia tradizionale .In tale contesto figuravano come personaggi di spicco LEGGIO Luciano e, sostanzialmente su un piano paritario, i suoi luogotenenti RIINA Salvatore e PROVENZANO Bernardo , quest'ultimo con il ruolo più sfumato,- ma non per questo meno insidioso ,- come ben tratteggiato nella storica sentenza n. 80 / 1992 dalla CORTE di CASSAZIONE .

La descritta linea di strategia criminale non era accettata dall'ala più moderata , sia a livello di vertice che di base , talchè si avvertivano i sintomi prima e le manifestazioni, poi, di un dissenso che si andava inasprendo nel tempo .

E' giudiziariamente accertato che la fazione corleonese, nel quadro di una progressiva espansione egemonica volta ad acquisire il controllo globale dell'intera organizzazione criminale, procedeva ad attuare una manovra di indiretto esautoramento del potere , sino allora detenuto dalla maggioranza moderata , operando dapprima sui rappresentanti delle province siciliane non palermitane, ossia nei confronti di DI CRISTINA Giuseppe nel Nisseno, CALDERONE Giuseppe, Rappresentante Provinciale di Catania e Segretario della Commissione Regionale, per poi, successivamente ,andare a colpire anche i rappresentanti della provincia palermitana sopra indicati (fra cui Stefano BONTATE, Salvatore INZERILLO e Gaetano BADALAMENTI) .

La strategia sostanzialmente seguita dalla cd. ala emergente era stata dunque quella di eliminare innanzitutto i rivali periferici apertamente avversi o più problematici fra cui il DI CRISTINA e il CALDERONE uccisi tra il maggio e il settembre del 1978.

Ad alimentare vieppiù il clima di tensione contribuì in modo significativo l'omicidio del Col. RUSSO avvenuto il 20 / 8 / 1977, voluto solo dai Corleonesi, ed apertamente osteggiato e criticato dagli appartenenti alla linea moderata fra cui in particolare DI CRISTINA Giuseppe , all'epoca Rappresentante della Provincia di CALTANISSETTA , il quale per primo aveva intuito il concreto pericolo rappresentato per la sua fazione da Salvatore RIINA , tentando , invano, di mettere in allarme i suoi alleati sui suoi propositi egemonici.

DI CRISTINA Giuseppe rappresentò il primo obiettivo da cui iniziare la strategia di eliminazione dei rivali da parte dei seguaci di RIINA Salvatore .

In data 21 / 11 / 1977 veniva teso ai suoi danno un agguato, agguato non realizzatosi per fattori sopravvenuti e non riconducibili agli attentatori ,in cui , invece, persero la vita i suoi accompagnatori abituali Giuseppe DI FEDE e Carlo NAPOLITANO.

Il DI CRISTINA venne poi ucciso , in Palermo, il 30 / 5 / 1978.

La linea operativa seguita dai CORLEONESI nell'ottica di ascesa al potere viene poi seguita da un'abile manovra di alleanze condotta da Salvatore RIINA dapprima stringendo saldi legami con Bernardo BRUSCA di San Giuseppe Jato , GERACI Antonino di Partinico per poi iniziare ad infiltrarsi, tramite propri uomini di fiducia nella città di PALERMO ; infiltrazioni che comportarono anzitutto l'indebolimento delle famiglie moderate (per le faide interne che esse provocavano) e mediante i tradimenti che esse generarono, risultarono decisive per consentire a Salvatore RIINA e ai suoi fedeli alleati la materiale eliminazione dei capi avversari .

Queste infiltrazioni finirono per provocare nell'ambito delle "famiglie" tradizionalmente legate all'ala moderata quei contrasti e malcontenti che sfociarono immancabilmente con la sostituzione dei capi tradizionali con uomini fedeli ai Corleonesi ; il che consentiva al RIINA di allargare, man mano, la catena di alleanze

che aveva tessuto nell'ambito dei vari mandamenti così dando vita ad una vera e propria coalizione . Nasceva in tal modo anche nella città di Palermo, e non solo nella provincia, quello schieramento definito da tutti i collaboratori di giustizia “ Corleonese”, i cui rappresentanti all'interno e all'esterno della commissione davano la impressione di muoversi all'unisono con il RIINA, costituendo la vera e propria forza della famiglia e del mandamento di Corleone .

Già negli anni precedenti alla guerra di mafia il consesso dirigente facente capo a RIINA faceva già maggioranza e la loro strategia era quella di emarginare progressivamente i moderati che dovevano per lo più subire le scelte della maggioranza .

La presenza in Commissione di Michele GRECO aveva contribuito in maniera decisiva ai Corleonesi, che lo avevano coinvolto in molti dei loro misfatti, di assumere il controllo totale dell'organo direttivo (ad esempio c'è sentenza irrevocabile di condanna per l'omicidio del Dr. Boris GIULIANO, perpetrato il 21 luglio 1979, con riguardo alle posizioni di Michele GRECO, Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA ed Antonino GERACI).

In questa situazione di latente conflittualità interna fra l'ala cd. moderata e la cosca dei cd.vincenti si veniva poi ad inserire il progetto di Stefano BONTATE e Salvatore INZERILLO di eliminare Salvatore RIINA e Pippo CALO' e di estromettere i Corleonesi dalla spartizione dei proventi del traffico degli stupefacenti , progettando, anzi, di attirarli in un tranello che non funzionò grazie alla soffiata di BUSCEMI Salvatore e MONTALTO Salvatore ; progetto di morte che, secondo i collaboratori CUCUZZA Salvatore , DI CARLO Francesco e CANCEMI Salvatore , costituisce la vera causa scatenante della guerra di mafia ,- che, come è noto, causò la uccisione di

centinaia di persone ed ebbe, poi, il suo epilogo il 30 / 11 / 1982 quando vennero eliminati Rosario RICCOBONO , Salvatore SCAGLIONE e MICALIZZI Salvatore, tutti appartenenti alla cd. ala moderata..

Risale proprio a quest'ultimo periodo la rideterminazione delle famiglie e dei mandamenti con la costituzione del mandamento di San Lorenzo affidato a Giuseppe Giacomo GAMBINO, quello della Noce con a capo GANCI Raffaele , quello di Boccadifalco con a capo BUSCEMI Salvatore , quello di Villabate con a capo MONTALTO Salvatore, cioè ai più fedeli gregari emergenti alleati di RIINA Salvatore e PROVENZANO Bernardo , che avevano fatto parte del gruppo di fuoco e partecipato ai più eclatanti ed emblematici omicidi della guerra di mafia .

Significative sono le dichiarazioni di BRUSCA Giovanni in ordine alla indicazione dei soggetti e delle famiglie alleate nella fazione corleonese e che materialmente hanno dato un concreto apporto alla eliminazione dei nemici identificati in Giuseppe Giacomo GAMBINO, , GANCI Raffaele, CALO' Giuseppe , BUSCEMI Salvatore, MONTALTO Salvatore e MADONIA Francesco .

Fra gli esecutori materiali dei delitti commessi nella guerra di mafia il BRUSCA indicava, fra gli altri, Antonino MADONIA , Giuseppe GRECO detto scarpa , BUSCEMI Salvatore, GANCI Raffaele con i figli :

BRUSCA udienza 1 / 3 / 99 :

P.M. : - Senta, intanto nella guerra di mafia vera e propria, quindi nel... in tutta quella serie di omicidi che, e' un fatto notorio, ci furono tra l'81 e l'82, quali sono stati i soggetti e le famiglie che si sono alleate con la fazione corleonese e che materialmente davano un apporto maggiore all'eliminazione dei nemici?

BRUSCA GIOVANNI: - Ma quelli vicini a Salvatore RIINA,

Pagina: 84

a cominciare di quelli di San Giuseppe Jato, Giuseppe Giacomo GAMBINO, che poi divenne capomandamento... San Lorenzo; Raffaele GANCI, la Noce, che prima non era capomandamento, lo divenne dopo; i MADONIA di Resuttana, all'interno della famiglia di Passo di Rigano o Boccadifalco, come si vuol chiamare, che all'inizio c'era Salvatore In... Inzerillo, quando questo venne eliminato, venne eliminato subito, la reggenza venne data a BUSCEMI, a Salvatore BUSCEMI e a MONTALTO se non ricordo male, anche se poi a MONTALTO gli fu dato il mandamento ex Bagheria, cioè Villabate, perchè prima il mandamento era Bagheria, poi fu da Bagheria spostato a Villabate e gli fu il dato il mandamento.

Cioè', quindi tutte queste persone erano con Salvatore RIINA e davano la vita per Salvatore RIINA. Cioè... Giuseppe Calò, che era uno di quelli assieme a Salvatore RIINA, che inizialmente doveva morire e poi tutta una serie di persone che... che vicino... che man mano si scoprivano e venivano eliminati.

P.M.: - Come si era appresa, da parte vostra, diciamo, da parte della fazione corleonese, la notizia che l'altra fazione voleva eliminare, stava preparando l'uccisione di Salvatore RIINA e Pippo Calò ?

BRUSCA GIOVANNI: - E si apprese, le prime notizie li ha fatte avere a Salvatore RIINA il Giuseppe MONTALTO... Salvatore MONTALTO, credo assieme al BUSCEMI, ma non preciso che volevano uccidere lui, dici: "Ma vedi che c'e' in atto qualche cosa di grosso e di pesante" e siccome Salvatore RIINA aveva ricevuto degli appuntamenti, a questi appuntamenti non... non c'e' voluto andare e si capì che il progetto era nei suoi... nei suoi confronti, di Giuseppe Giacomo Gambino e Giuseppe Calò. Perche' dico questo? Perche' Salvatore RIINA aveva fatto un traffico di droga assieme all'Inzerillo e l'aveva invitato con Giuseppe Giacomo Gambino a andarsi a ritirare i soldi. Siccome Salvatore RIINA era venuto a conoscenza di questo progetto omicidiario nei suoi confronti o perlomeno c'era un progetto grosso in atto, lui non c'e' voluto andare.

Dopo... poi si e' scoperto che addirittura quello

Pagina: 86

e' stato un secondo tentativo, perchè un primo tentativo lo avevano fatto all'uscita della Favarella, di Michele Greco, solo che in quell'occasione, Salvatore RIINA di

questo fatto se ne vanta sempre, che invece di prendere la solita strada in quell'occasione cambiò strada e non fu eliminato per questo motivo. Ma già i primi tentativi sono stati fatti, cioè è stato fatto in quell'occasione. Il secondo quando gli avevano dato l'appuntamento.

Ma da lì a poco noi abbiamo ucciso Stefano Bontade e da lì poi tutto il resto, a cominciare da Inzerillo e c'è stata poi una mattanza non indifferente.

P.M.: - Quindi, in occasione dell'invito che Inzerillo aveva fatto a RIINA di andarlo a trovare per spartire il provento del traffico di stupefacenti, chi è che fece sapere a RIINA che era meglio non andare?

BRUSCA GIOVANNI: - Il MONTALTO, Salvatore MONTALTO. Cioè, mancava solo il nome, si capiva che era per... per lui, perchè già all'interno di "Cosa Nostra" si vedeva che c'era tensione a duemila all'ora. Cioè, di duemila watt, no duemila all'ora, cioè, c'era quest'alta tensione.

Pagina: 87

P.M.: - La mano esecutiva in questa guerra di mafia, senza fare riferimento chiaramente ai singoli omicidi, ma in genere c'erano dei soggetti, dei killer che più degli altri andavano sparando contro la fazione nemica?

BRUSCA GIOVANNI: - Ma allora c'era Giuseppe Greco "scarpa", c'era Antonino MADONIA, c'ero io, per quello che potevo ero sempre nel mezzo, Raffaele GANCI con i suoi figli, BUSCEMI, c'era MONTALTO, c'erano un po'... un po' tutti, eravamo tutti a disposizione; poi c'era il Marchese, ci siamo messi tutti, chi... chi per un verso e chi per un altro verso, un po' tutti a dare la guerra contro... contro... contro a questo gruppo.

In questo scenario di tipo ambientale che fa da sfondo alla strage, si tenne nel gennaio 1983 la riunione di Commissione, cui partecipò il gruppo dirigente e compatto che dapprima aveva programmato la eliminazione degli avversari ed oppositori, poi aveva inteso opporre la supremazia anche agli organi dello Stato (ad esempio con l'omicidio del Generale DALLA CHIESA) e si era infine sbarazzato degli alleati ritenuti inaffidabili, quali il RICCOBONO e lo SCAGLIONE, del cui contributo si era avvalso

per portare a compimento le operazioni necessarie per conseguire la posizione di supremazia assoluta nell'ambito dell'associazione (v. dichiarazioni di ANZELMO Francesco Paolo) .

L'accezione CORLEONESE andava dunque, a questa data, inteso non solo e non più come riferimento geografico legato al nome dell'omonimo comune di provenienza di alcuni dei suoi capi, bensì come propensione alla scelte più sanguinarie e cruente tipiche della fazione capeggiata da RIINA e PROVENZANO, uscita vittoriosa dalla seconda guerra di mafia che avevano finito per prevalere e permeare in profondità la strategia globale di Cosa Nostra

L'attività professionale svolta dal Dr. CHINNICI

Il Dr.CHINNICI, già Consigliere Aggiunto presso l'Ufficio istruzione del TRIBUNALE di PALERMO , era diventato Consigliere Istruttore nel dicembre del 1979 , a seguito dell'omicidio del Dr. Cesare TERRANOVA , anch'egli ucciso da COSA NOSTRA il 25 / 9 / 1979 , in quanto particolarmente distintosi per la tenacia dimostrata nella lotta al fenomeno mafioso soprattutto nei confronti della organizzazione imperante negli anni 60 – 70 e di Luciano LEGGIO in particolare .

Fin dal momento del suo insediamento il Dr. CHINNICI aveva dimostrato di voler proseguire l'attività svolta dal suo predecessore mirata a contrastare il perseguimento degli interessi mafiosi dell'associazione criminale , con altrettanto entusiasmo e professionalità, esternando , fra l'altro , tali intendimenti, nella sua frequente partecipazione a convegni e ad incontri nelle scuole in occasione dei quali aveva

dimostrato pubblicamente il suo straordinario impegno civile , inaugurando *“un modo suo di propaganda antimafia (v. teste DI LELLO FINUOLI . pag 8)* .

In ricordo del collega , aveva fra l'altro istituito il centro di studi Cesare TERRANOVA ; progettava altresì di fare qualcosa per onorare la memoria del Procuratore Gaetano COSTA la cui morte lo aveva toccato particolarmente, come risulta dalle commoventi parole pronunciate in occasione di una convocazione al CSM il 25 / 2 / 1981 *“ perché COSTA era appena da due anni a PALERMO e fu ucciso quando, presa conoscenza di quello che era l'ambiente palermitano , incominciò ad indirizzare una azione veramente efficace nei confronti della mafia “(v. foglio 142 faldone 20)* .

Tutto ciò avveniva in un periodo assolutamente diverso da quello che viviamo oggi nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, in un contesto quello dei primi anni '80 nel quale, a fronte di un generalizzata scarsa sensibilità ed attenzione per il fenomeno mafioso , le indagini si muovevano soltanto grazie alla buona volontà e capacità investigativa di pochissimi giudici tra l'altro ancora non organizzati in strutture efficienti , quali saranno poi i cd. Pool Antimafia .

Dal citato verbale di audizione del Dr. CHINNICI al CSM traspare uno spaccato dell'ambiente palermitano definito *“sonnolente”*,sonnolenza che non aveva risparmiato gli ambienti giudiziari che non avevano saputo dimostrare adeguatamente alcuna incisività nei confronti del sempre più dilagante fenomeno mafioso (v. fg. 105 e segg nel faldone 20) .

Il quadro che si ricava dalle dichiarazioni del compianto magistrato è anche quello di un ufficio che poteva contare solo sulla spiccata professionalità di alcuni Magistrati fra cui i Dottori Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO in un clima di quasi generale indifferenza , il che determinava una sensazione di isolamento , oltre ad una

pericolosissima sovraesposizione , così come comprovato dalle numerose minacce ricevute dal Dr. CHINNICI specie negli ultimi anni della sua attività professionale (v. testimonianze del figlio Giovanni CHINNICI - ud. 31 / 3 / 1999 -, del dr. ACCORDINO Francesco - ud. 1 / 6 / 1999 - e dei colleghi BORSELLINO Paolo e FALCONE Giovanni (rispettivamente nelle udienze dibattimentali del processo RABITO Vincenzo + 5 del 30 / 3 / 1984 e del 12 / 4 del 1984 contenute nel faldone n. 20).

La lettura delle dichiarazioni rese al CSM e delle annotazioni sul diario personale fanno ben comprendere il clima di preoccupazione in cui è vissuto il Dr. CHINNICI negli ultimi anni della sua vita, conscio dei pericoli che stava correndo .

Nel movente si profila sia una componente di tipo vendicativo che di tipo preventivo .

Dalle risultanze probatorie è infatti emerso che gravi procedimenti penali contro personaggi di spessore mafioso, istruiti in quegli anni sotto la direzione del Consigliere Dr. CHINNICI, erano stati definiti proprio negli ultimi mesi dal TRIBUNALE e dalla CORTE di ASSISE di PALERMO , con la pronuncia di severe sentenze di condanna fra cui quello contro Giovanni BONTATE (fratello del più noto Stefano BONTATE) ed altri, LA MATTINA Nunzio ed altri, SPATOLA Rosario , imputati di associazione a delinquere nel traffico di stupefacenti, i cui mandati di cattura erano stati emessi circa due anni prima .

Significative sul punto sono le dichiarazioni rese dal Dr. FALCONE il 12 / 8 / 1983 dinanzi al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta :

(v. fg. 12 e seguenti del falcone n. 20) :

“L’esito pienamente positivo dei più gravi procedimenti penali contro le organizzazioni mafiose istruiti in quegli anni lo induceva a ritenere che i pericoli si erano viepiù accresciuti”.

Ma le emergenze processuali depongono univocamente nel far ritenere che nella decisione da parte dei vertici di Cosa Nostra sono certamente prevalse , in modo ancor più determinante ed incisivo, le finalità di tipo preventivo, avendo la organizzazione criminale percepito quali pericoli potesse riservare la ulteriore attività del Consigliere Istruttore, particolarmente sensibile all’analisi dei fenomeni associativi ed orientate alla individuazione dei veri capi mafia grazie anche all’adozione di tecniche investigative di tipo finanziario e patrimoniale, per l’epoca innovative, mirate a verificare i collegamenti tra i vari gruppi mafiosi e delle connessioni che caratterizzavano comuni disegni criminosi :

“ Lui e il Dottor Falcone scoprirono che i mafiosi si servirono delle banche e si cominciò a sequestrare conti correnti , si cominciò ad indagare nelle banche” (v. teste DI LELLO FINUOLI verbale udienza 18 / 6 / 1999 pag. 41)

Significative in proposito sono le dichiarazioni rese da MUTOLO Gaspare il quale riferiva che, già a metà dell’anno 1982, era stato progettato di uccidere il Dr. CHINNICI rappresentando che il Magistrato aveva sostanzialmente rotto quegli equilibri preesistenti che per lungo tempo avevano assicurato una certa tranquillità negli ambienti mafiosi , preoccupati invece dall’avvio di indagini specifiche sull’attività associativa ; acquisizione che costituisce riscontro alla dichiarazione resa da BRUSCA Giovanni il quale , come si ricorderà, riferiva che i primi progetti di attentato risalgono

all'estate 1982 , progetti che, come già si è detto, compattavano sia l'ala moderata che quella corleonese :

P.M. - Lei ha fatto un analogo esempio con riferimento alla morte del dottore CHINNICI. Questa stessa domanda... questa stessa risposta vale anche per il dottore CHINNICI?

MUTOLO GASPARE: - Sì, sì, io ci dico che già nel 1982 - no nell'83, nell'82 - il dottor CHINNICI si e' salvato, non so per quale motivo, insomma; perchè non e', insomma, perchè la mafia magari guarda che deve uccidere a una persona, può nascere un contrattempo e... e viene rimandato, cioè non... però già dal millenovece... da giugno, ma anche di maggio, di aprile, del 1982 il dottor CHINNICI era sotto, diciamo, la minaccia di essere ucciso, perchè già si sapeva

Pagina: 88

che stava, diciamo... voleva cambiare l'andamento che c'era al Tribunale di... di Palermo e forse, secondo... secondo me, si e' ritardato un anno, perchè dopo con l'incalzare del Giudice Falcone, che ha messo a fare processi, che c'erano eh, eh, cioè un pe... per un qualche periodo la figura di questo Giudice CHINNICI magari e' stata un pochettino accantonata, perchè avevano altro da fare.

Però già io ci parlo del 1982, il dottor CHINNICI si sapeva che voleva reinserire, va bene, quel concetto dell'associazione mafiosa che fa - purtroppo bisogna anche comprendere, va bene - tanta paura ai mafiosi, perchè logicamente hanno sempre il fianco scoperto, perchè un discorso e' che imputano un omicidio o un'estorsione, un... qualsiasi cosa, un discorso e' che tutti assieme fanno un mandato di cattura per associazione a delinquere e quindi questo e' stato sempre il cruccio dei mafiosi, che per un certo periodo avevano ottenuto questa tranquillità al Tribunale di Palermo.

Illuminanti sono in tal senso le parole del Dr FALCONE che così si esprimeva, sempre, in data 12 / 8 / 1983 dinanzi al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta (ibidem fig. 13 del faldone 20) :

“Orbene le pazienti e faticose indagini della Magistratura, della Polizia Giudiziaria hanno consentito di individuare i capi e le organizzazioni interessate in questa faida

“La complessità delle indagini e lo sviluppo delle stesse implicavano , ovviamente , una accresciuta pericolosità per gli istruttori e di ciò CHINNICI era perfettamente conscio “Egli era sicuro ed io condivido tale sua diagnosi , che la individuazione dei veri capi delle organizzazioni mafiose e, soprattutto, di Michele GRECO, quale capo dei capi, avrebbe comportato reazioni da parte della mafia , finalmente colpita nei gangli vitali e mi raccomandava , pertanto , di intensificare gli accorgimenti per cautelarmi da eventuali attentati “

Ed ancora :

“Le indagini ancora in corso promettevano risultati ancora più incisivi specie per disvelare la fitta rete di complicità e connivenze che a tutti i libelli aveva consentito sino al allora alle organizzazioni mafiose una sostanziale impunità ...“

Al Dr. CHINNICI va infatti il grande merito di essere stato fra i primi ad intuire la unitarietà del fenomeno mafioso e a comprendere che la valutazione delle effettive dinamiche sottese a certi fatti delittuosi non dovevano limitarsi alla mera individuazione dei singoli autori, bensì collocarsi in una visione globale, mirata ad accertarne gli stretti collegamenti interpersonali e di gruppo , in una ottica di elaborazione complessiva della organizzazione criminosa .

Proprio in quel periodo il Dr. CHINNICI stava conducendo personalmente le indagini relative al procedimento originato dall'ormai storico rapporto giudiziario congiunto redatto dalla Squadra Mobile di Palermo e dal Nucleo Operativo dei Carabinieri della

stessa città, nato dall'emergenza della seconda guerra di mafia, a carico dei gruppi perdenti e vincenti e depositato il 13 / 7 / 1982 con la denuncia di ben 162 persone, fra cui i maggiori esponenti della organizzazione mafiosa emergente, del calibro di Michele GRECO sino ad allora particolarmente rispettato negli ambienti della "Palermo bene", di Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO, GANCI Raffaele, CALO' Giuseppe, GERACI Antonino, MONTALTO Salvatore, BUSCEMI Salvatore, la maggior parte dei quali erano rimasti sino ad allora sconosciuti (v. teste PELLEGRINI ud. 15 / 6 / 1999).

Si trattava in sostanza " della prima grossa indagine che toccava questo gruppo dei Corleonesi " (v. teste DI PISA udienza 31 / 3 / 1999), cui il Dr. CHINNICI lavorò instancabilmente sino a pochi giorni prima della sua morte :

" A questo processo ha lavorato fino a qualche giorno prima della sua morte "

(v. dichiarazioni del Dr. FALCONE del 12 / 8 / 1983 ibidem).

Il predetto rapporto abbracciava, oltre alle indagini in tema di associazione a delinquere anche finalizzata allo spaccio di stupefacenti, tutta la serie di omicidi avvenuti fra il 23 / 4 / 1981, data di uccisione di Stefano BONTATE, ed il 17 / 4 / 1982, giorno della uccisione di CORSINO Salvatore che venivano correttamente letti ed interpretati come espressione di una contrapposizione fra famiglie mafiose per ragioni di egemonia.

In esso si profilava che, dopo una tregua di circa un triennio, seguita all'omicidio di Giuseppe DI CRISTINA consumato, come già detto il 30 / 5 / 1978, la uccisione, il 23 / 4 / 1981, di Stefano BONTATE, capo della famiglia di Santa Maria del Gesù, seguita, a brevissima distanza, da quella di Salvatore INZERILLO, aveva segnato l'inizio di

una serie di omicidi che gli inquirenti interpretavano come espressione di una contrapposizione fra famiglie mafiose , per ragioni di egemonia di contrasti nella partecipazione ai traffici di stupefacenti.

In particolare si evidenziava , nel citato rapporto, che un gruppo vicino alle posizioni e agli interessi dei cd. CORLEONESI, capeggiati da RIINA Salvatore e PROVENZANO Bernardo - (ai quali Luciano LEGGIO, già rappresentante della relativa famiglia mafiosa, aveva affidato la reggenza nel periodo della sua detenzione) - si opponesse ad altro gruppo mafioso facente capo a BONTATE Stefano ed INZERILLO Salvatore e ai loro alleati.

.In questo contesto le uccisioni di Stefano BONTATE e di Salvatore INZERILLO venivano interpretate come una rottura degli equilibri preesistenti fra le famiglie mafiose in attuazione di un disegno egemonico attribuito alla cd. mafia vincente (Ciaculli, Corso dei 1000, e Corleonesi) in danno di quella perdente facente capo a BONTATE ed INZERILLO , cui si attribuivano rispettivamente anche tanti altri omicidi , tutti variamente legati per diversi titoli alle predette due vittime.

A distanza di poco più di un mese dal deposito del rapporto presso la PROCURA della REPUBBLICA di PALERMO e precisamente il 17 / 8 / 1982, l'Ufficio diretto dal Dr. CHINNICI che ne curava la istruzione formale emetteva, nel procedimento penale iscritto al N. 2889 / 1982 R. Gen. Uff. Istruzione , N. 2015 / 1982 R P.M., il mandato di cattura N.343 / 1982 (a firma del Giudice Istruttore M. A. MOTISI) , a carico di 87 persone, appartenenti sia all'ala moderata che a quella emergente della organizzazione mafiosa , fra cui GRECO Michele , GRECO Salvatore, GRECO Giuseppe (cl 1952) , noto come Scarpuzzedda, e gli odierni appellanti RIINA Salvatore , PROVENZANO Bernardo , MONTALTO Salvatore ,(all'epoca tutti latitanti) , in relazione ai delitti di

cui agli artt. 416 commi 2,4,5 CP e 75 2,4,5 Legge 685 del 1975 per fatti commessi sino al 12 / 7 / 1982 (v. fg. 351 e segg. del faldone 20)..

Sempre nell'ambito del presente procedimento, il Dr. CHINNICI emetteva altro mandato di cattura (N. 96 / 1983) a carico dei medesimi soggetti , oltre che di LA ROSA Antonino (e dunque complessivamente a carico di 88 persone) , in relazione agli stessi reati che venivano contestati sino al 18 / 1 / 1983 (v. fg.347 e segg. del faldone 20).

Lo sviluppo successivo delle indagini consentiva di avvalorare ulteriormente la validità delle tesi esposte nel rapporto di polizia , confermate dalle dichiarazioni rese dal coimputato CALZETTA Stefano, oltre che di allargare l'ambito soggettivo dei soggetti coinvolti , tant'è che , in data 31 / 5 / 1983, il Dr. CHINNICI emetteva il mandato di cattura N. 237 / 1983 a carico di ben 125 persone , indagati tutti legati o ai clan dei cd. perdenti o a quello dei cd. emergenti . Fra gli altri, il provvedimento restrittivo colpiva nuovamente Michele GRECO , GRECO Salvatore , GRECO Giuseppe RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, (ancora tutti latitanti), e MONTALTO Salvatore, all'epoca detenuto, per i delitti di cui all'art. 416 2°. 4° e 5° comma CP sempre in relazione ai delitti di associazione a delinquere aggravata e di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti , che venivano contestati , sotto il profilo temporale , sino al 5 / 5 / 1983 (v. fg. 373 e segg. del faldone 20).

Si trattava, dunque, di una indagine che poteva chiaramente riservare esiti gravemente pregiudizievoli per la prosperità della organizzazione mafiosa , come ha efficacemente rappresentato il Dr. FALCONE nelle già più volte richiamate dichiarazioni rese il 12 / 8 / 1983 al Procuratore di Caltanissetta :

“La complessità delle indagini e lo sviluppo delle stesse implicavano , ovviamente , una accresciuta pericolosità per gli istruttori e di ciò CHINNICI era perfettamente conscio “Egli era sicuro ed io condivido tale sua diagnosi , che la individuazione dei veri capi delle organizzazioni mafiose e, soprattutto, di Michele GRECO, quale capo dei capi, avrebbe comportato reazioni da parte della mafia , finalmente colpita nei gangli vitali e mi raccomandava , pertanto , di intensificare gli accorgimenti per cautelarmi da eventuali attentati “

Ed ancora, nell’ambito di questa inchiesta il Cons. CHINNICI aveva coordinato l’operazione sfociata nel mandato di cattura N. 319 / 1983 emesso dal Dr. FALCONE in data 9 / 7 / 1983 a carico di 14 personaggi fra cui anche GRECO Michele , GRECO Salvatore e RIINA Salvatore, (tutti ancora latitanti) , cui venivano contestati, fra gli altri, la commissione di alcuni delitti strategici di mafia, fra cui il tentato omicidio in danno di CONTORNO Salvatore , l’omicidio in danno del prefetto di Palermo, Generale DALLA CHIESA e della moglie Emanuela SETTI CARRARO , quello in danno del boss mafioso Alfio FERLITO e dei tre Carabinieri di scorta (cd. Strage della circonvallazione). (v. fg. 154 / 171 faldone 20)

Della notizia del predetto provvedimento giudiziario , veniva dato ampio risalto nei quotidiani dell’epoca . Il giornale LA SICILIA del 12 Luglio 1983 (v. fg. 45 del faldone N. 20) riportava la notizia , fornendo dettagli in ordine alle risultanze delle perizie balistiche comparative compiute sui bossoli e proiettili usati in occasione dei predetti fatti delittuosi , nell’ottica di una visione globale ed unitaria dei vari accadimenti criminosi .

:In particolare tale articolo di stampa riportava la notizia che le armi utilizzate contro il Generale DALLA CHIESA erano state adoperate in precedenza per gli altri omicidi e che, secondo la impostazione accusatoria , gli assassini di BONTATE ed INZERILLO

nonché il tentato omicidio di Salvatore CONTORNO sarebbero stati opera dei clan vincenti di Ciaculli, Corso dei Mille e Corleone e cioè dei GRECO, MARCHESE e RIINA, che avrebbero così inteso eliminare i loro concorrenti nel traffico internazionale degli stupefacenti, vendicandosi di “ un bidone “ di circa 14 miliardi che i due assassinati avrebbero fatto a cuor leggero nei loro confronti.

Significativamente, come sarebbe stato poi confermato a distanza di anni a seguito delle dichiarazioni di Tommaso BUSCETTA e dei successivi collaboratori, il Dr. CHINNICI aveva intuito che gli episodi criminosi in oggetto presentavano un’identica chiave di lettura e si inquadravano nella spietata guerra intrapresa contro le cosche BONTATE, INZERILLO, BADALAMENTI.

Sempre sotto la medesima ottica, era intenzione del Dr. CHINNICI procedere ad effettuare una maxi perizia balistica per verificare gli eventuali collegamenti fra i vari omicidi politici avvenuti nel corso degli anni in danno di Michele REINA, MATTARELLA, LA TORRE, sul presupposto che un unico filo conduttore legasse tali crimini a quelli di più evidente matrice mafiosa, in un intreccio di interessi convergenti (v teste DI LELLO FINUOLI),

In tal senso militano anche le dichiarazioni rese dal Dr. Paolo BORSELLINO in data 4 / 8 / 1983 dinanzi al P.M di Caltanissetta :

“ Egli mi chiarì che vi erano possibilità che tutti questi processi (quello dei 162, quello per l’omicidio Dalla Chiesa, quello LA TORRE e forse qualche altro) venissero riuniti : Faccio presente che questa era una voce sia pure incontrollata che da qualche tempo circolava nel palazzo di giustizia (ricordo che anche un giornalista una volta me ne chiese ed io risposi che non sapevo nulla) si diceva anche che questa era un’idea del CHINNICI che avrebbe accentrato a lui stesso la trattazione dei processi . Il

CHINNICI in quel colloquio manifestò il suo convincimento , per altro reiterato, , in quanto già lo aveva manifestato prima che tutti questi fatti e soprattutto l'omicidio LA TORRE e DALLA CHIESA avessero unica matrice mafiosa ed anzi rispondessero ad unico disegno . Mi disse che conferma della connessione tra omicidio LA TORRE e dalla CHIESA l'aveva in una relazione (della quale anzi lamentava un grosso ritardo nella trasmissione al suo ufficio) nella quale si affermava che nella zona in cui era stato commesso l'omicidio LA TORRE era stata vista una persona con dati somatici corrispondenti a persona indiziata per l'omicidio DALLA CHIESA “.

Del tutto in linea con le predette risultanze sono le dichiarazioni rese dal Dr. ACCORDINO Francesco (si vedano in particolare le pagine 42 e 76 udienza 1 / 6 / 1999) e dal Dr. PELLEGRINI Angelo (v. pag. 29 udienza 15 / 6 / 1999) .

Nell'ambito delle predette indagini relative alla seconda guerra di mafia emergeva anche un coinvolgimento dei cugini Nino e Ignazio SALVO , nelle vicende della guerra di mafia e pertanto entrambi vennero indiziati di associazione mafiosa . I SALVO, da anni facoltosi esattori delle imposte rappresentavano, all'epoca, la massima potenza economica della Sicilia , già allora proprietari di un vero e proprio impero plurimiliardario, erano in realtà strettamente legati alla organizzazione mafiosa, - come peraltro sarebbe emerso solo dopo le prime rivelazioni dello storico collaboratore Tommaso BUSCETTA, - in quanto uomini d'onore della famiglia di SALEMI che fungevano da anello di congiunzione tra Cosa Nostra e una parte deviata della politica siciliana e nazionale.

Il coinvolgimento dei cugini SALVO nelle vicende connesse alla guerra di mafia degli anni '80 era ancorato ad una telefonata intercettata pochi giorni dopo l'omicidio di Salvatore INZERILLO nel corso della quale i predetti, tramite il parente Ing. LO

PRESTI Ignazio , legati allo schieramento dei cd. moderati imploravano tale Roberto (poi identificato in Tommaso BUSCETTA) di ritornare a Palermo dal Brasile ove si trovava per tentare la riappacificazione delle famiglie e cercare di arginare la guerra di mafia in corso (v. teste DI PISA Alberto udienza 31 / 3 / 1999) .

LO PRESTI Ignazio dichiarava di parlare per conto di un certo “Nino” identificato in Salvo Antonino ; anche Salvo Ignazio risultava coinvolto sulla base di elementi emersi da conversazioni intercettate sull’utenza di LO PRESTI .

Dalle deposizioni dei colleghi del Dr. CHINNICI emerge chiaramente come il Magistrato avesse percepito, sin da allora, lo spessore criminale degli allora insospettabili cugini SALVO che non esitava ad esternare pubblicamente (v. teste DI PISA Alberto ibidem) .

In proposito nel verbale del 4 / 8 / 1983 il Dr.. BORSELLINO, all’epoca Giudice Istruttore , riferiva al Procuratore di Caltanissetta :

”CHINNICI era convinto che ai fatti di mafia, almeno di un certo livello, fossero coinvolti anche gli esattori SALVO...contemporaneamente lamentava, ed era amareggiato per questo fatto che finiva con l’intralcio il rapido ed efficace svolgimento di attività, che nei confronti di costoro si agisse con i guanti gialli da parte di tutti ed anzi aggiunte nei loro confronti una volta, che se gli stessi elementi li avessero avuti nei confronti di altri, certamente si sarebbe proceduto”.

Il Dr. ACCORDINO (udienza 1.6.1999, pag 46) ha così dichiarato:

“Il Dott. CHINNICI aveva più volte manifestato, non credo nemmeno in maniera diciamo nascosta, la sua convinzione che i cugini SALVO fossero dei personaggi... dei referenti molto importanti dell’organizzazione mafiosa. Più volte aveva manifestato anche la sua convinzione che i cugini SALVO dovessero essere colpiti da provvedimenti giudiziari.....

Lo ha fatto sapere non soltanto a me, ma lo diceva in maniera, diciamo, anche abbastanza aperta; anche se nell'ambiente circolava la famosa battuta che chi tocca i SALVO muore, cioè che bisognava stare molto attenti, in quanto si trattava di persone, diciamo, di una certa pericolosità.

...era convinto che i SALVO erano degli importanti referenti delle famiglie mafiose emergenti”

Le risultanze processuali rendono evidente che l'organizzazione mafiosa COSA NOSTRA era preoccupata degli esiti di queste indagini di cui era venuta a conoscenza ancora prima della emissione dei relativi mandati di cattura .

Sono significative al riguardo le dichiarazioni di MUTOLO Gaspare il quale dichiarava che Rosario RICCOBONO e altri mafiosi lo avevano messo al corrente della possibile emissione di mandati di cattura nei confronti di una ottantina di persone da parte del Dr. CHINNICI per associazione nei confronti di molti appartenenti a famiglie mafiose (verbale 23 / 4 / 1999 pag. 111) e di avere avuto dettagli ancora più particolareggiati da Francesco MADONIA mentre si trovavano nello stesso carcere . Quest'ultimo dimostrava di essere al corrente del numero delle persone che dovevano essere colpite dal provvedimento restrittivo. . Tali notizie filtravano grazie ai canali di informazione di cui si avvaleva COSA NOSTRA , nonché alle collusioni di alcuni funzionari ed impiegati che lavoravano presso il Palazzo di Giustizia.

Riferiva che il RICCOBONO, parlando di questi mandati di cattura , gli aveva confidato che il progetto di uccidere il Dr. CHINNICI era stato preceduto da servizi di osservazione e di pedinamenti sugli spostamenti del Magistrato già oggetto di osservazione effettuati da parte di SPATOLA Bartolomeo presso la casa di villeggiatura in costruzione tra Tommaso NATALE e CARDILLO (v pag. 117 verbale udienza del 23 / 4 / 1999).

Il MUTOLO specificava che, a seguito della soffiata, tale Cesare ZACCHERONE della famiglia di Porta Nuova era stato incaricato di avvisare Michele GRECO per consentirgli di sfuggire alla cattura ed in tale occasione aveva perso la vita in un incidente .

Pienamente in linea con le dichiarazioni di MUTOLO Gaspare si pongono quelle rese da DI CARLO Francesco il quale, a proposito del rapporto giudiziario a carico di Michele GRECO + altri, riferiva che Michele GRECO era stato avvisato in anticipo che sarebbero stati spiccati dei mandati di cattura riferendo testualmente : “ *prima che ci spiccano ‘u mandato di cattura e già lui si comincia a cangiare , infatti non lo trovano quando debbono andarlo ad arrestare...*”(pag. 103 del verbale udienza del DI CARLO 15 / 2 / 1999). In aderenza a tali dichiarazioni, si pongono quelle del Comandante PELLEGRINI Angelo il quale ha riferito che la maggior parte delle persone nei cui confronti erano stati emessi i mandati di cattura si erano rese irreperibili.

Inoltre CANCEMI Salvatore ha più volte ribadito le infinite possibilità di informazioni riservate di cui disponeva l’organizzazione mafiosa, specificando (v.udienza del 10 / 5 pag. 60) che COSA NOSTRA non sarebbe divenuta così forte se non avesse avuto questo genere di informazioni che consentivano di essere avvertiti quando c’era un mandato di cattura . CONTORNO Salvatore ha confermato che le notizie relative ai provvedimenti restrittivi della libertà trapelavano all’esterno prima ancora che essi venissero concretamente emessi (v. pag. 50 udienza del 3 / 2 / 1999). Quanto alle motivazioni che avevano determinato Cosa Nostra alla eliminazione del Magistrato, BRUSCA Giovanni riferiva testualmente :

“ Le motivazioni sono che il Dottor CHINNICI doveva morire, credo perché dava fastidio a Cosa Nostra ,che aveva stilato il rapporto dei 162, aveva fatto qualche altro provvedimento ...” (v. verb. Ud. 1 / 3 / 1999 pag. 156,157).

Il BRUSCA mostrava anche di essere al corrente di questioni conflittuali fra l'Ufficio della Procura e quello Istruzione proprio in merito alla emissione dei provvedimenti restrittivi nell'ambito di quella inchiesta : (udienza 1.3.1999).

P.M.: - Io volevo chiederle qualche specificazione. Lei ha detto: "Per "Cosa Nostra" Chinnici era un individuo da eliminare, anche perchè in quel periodo stava facendo delle indagini sul famoso rapporto", etc. Come voi eravate a conoscenza? Erano già stati emessi i provvedimenti restrittivi?

BRUSCA GIOVANNI: - Non mi ricordo se già erano stati emessi, siccome... sa perchè non mi ricordo? Perché io non ero imputato, erano stati emessi, però forse li doveva firmare e poi non li ha firmati più , perchè su questo rapporto 162 c'e' stata una lotta all'interno della Procura...

P.M.: - E voi come eravate di queste... che erano poi dei segreti all'interno dell'Ufficio?

BRUSCA GIOVANNI: - Dottoressa, allora se crediamo,

Pagina: 162

chiedo scusa, ai segreti di Pulcinella, senza offesa per nessuno. Ne conoscevano i Salvo, ne conosceva Salvatore RIINA tramite altri canali.

E' emerso altresì che la organizzazione mafiosa era ben a conoscenza del fatto che il Magistrato fosse inavvicinabile, per avere in precedenza cercato di “fare parlare” al Dr. CHINNICI al fine di indurlo a più miti pretese, ma sempre con esito infausto.

In proposito Francesco DI CARLO (udienza 15.2.1999, pagg. 92 e segg) dichiarava che Cosa nostra sapeva bene che il Dott. CHINNICI era *“irremovibile nelle cose, almeno aveva questa reputazione già da anni”* e di essere stato incaricato personalmente di contattare il Prof. BONANNO, originario di Misilmeri, (padrino di Rocco CHINNICI o di battesimo o di cresima, radiologo con studio nei pressi della stazione ferroviaria di Palermo) per intercedere presso il Magistrato in favore di tale PITARRESI Giovanni che aveva un’indagine in corso a suo carico.

Il collaboratore ha riferito qual era stata la risposta immediata del BONANNO:

“guardate che conosco mio figlioccio, mi rispetta, lo voglio bene, ma quando si tratta di lavoro non c’è....”

Il medico era andato egualmente a trovare il giudice che gli aveva risposto che avrebbe chiesto il proscioglimento soltanto se si fosse convinto dell’inesistenza delle prove a carico della persona raccomandata.

Tale dichiarazione è verosimile posto che il BONANNO era effettivamente un vecchio e caro amico del Dr. CHINNICI, anch’egli originario di Misilmeri ed effettivamente, come ha confermato il figlio del giudice, Giovanni CHINNICI, (udienza 31.3.1999), era padrino di battesimo o di cresima del padre; effettivamente vi erano state delle visite , delle frequentazioni , *“le classiche visite che specialmente allora si facevano a queste persone anziane, con mia madre, a volte anche con qualcuno di noi figli”* .

Anche CONTORNO Salvatore riferiva di avere saputo da Stefano BONTATE e da Rosario RICCOBONO che il Dr. CHINNICI era un Giudice inavvicinabile (pag. 45 ibidem) .

Ciò nonostante non erano venuti meno ulteriori tentativi di avvicinamento proprio a seguito del deposito del rapporto giudiziario dei 162 quando Michele GRECO “ *si mette subito latitantee si cerca ad incominciare a interessare per vedere chi poteva arrivare a CHINNICI* “ (v. dichiarazioni DI CARLO Francesco ud. 15 / 2 / 1999 pag 96) . Ciò avvenne dando incarico a Nino Salvo che si adoperò cercando di contattare alcuni familiari della moglie del Magistrato che conosceva in quanto anch’essi di Salemi . Il DI CARLO riferiva in proposito che il predetto Nino SALVO gli aveva poi riferito, nella estate del 1982 di essere venuto a conoscenza che era anch’egli indagato nell’ambito di quella indagine e di averne poi avuto la conferma anche da Saro RICCOBONO, il quale commentando l’episodio si era espresso con le seguenti parole “ *Picca du ...picca “Poco dura il Giudice CHINNICI così ...* (v. verbal e udienza del DI CARLO pag. 110) .

In senso pressoché analogo si è espresso BRUSCA Giovanni il quel ha testualmente riferito (udienza 1.3.1999):

BRUSCA GIOVANNI: - In quel momento hanno detto: "Finalmente e' arrivato il momento di romperci le corna", però sapevo che i Salvo avevano il problema con il dottor Chinnici, che lui indagava su... su di loro. Loro avevano fatto tanti tentativi di poter avvicinare il dottor Chinnici, Pagina: 161 ma non ci sono mai riusciti, cioè politicamente.

P.M. - E questo come le risulta, signor BRUSCA?

BRUSCA GIOVANNI: - Che me lo dicono i Salvo stessi; i Salvo, mio padre, Salvatore RIINA. Capito? Al sud non c'e' bisogno di... di fare tanti argomenti, cioè loro dice: "Abbiamo fatto tanti tentativi di poterlo avvicinare, ma non ci siamo mai riusciti".

E' dunque evidente che , fallito ogni tentativo di avvicinamento, il Dr. CHINNICI doveva essere fermato al più presto, dal momento che non si era piegato alle richieste dell'organizzazione.

La sua eliminazione doveva evidentemente anche servire da monito nei confronti degli altri Giudici che avessero voluto proseguire quell'attività istruttoria con eguale incisività ed impegno , come i Dottori Falcone e Borsellino, anch'essi già da allora nel mirino di Cosa Nostra ed oggetto di reiterate minacce di morte.

Le indagini di questo rapporto ebbero un impulso decisivo a seguito delle dichiarazioni rese da Tommaso BUSCETTA il quale, oltre a confermare la ricostruzione della situazione criminale mafiosa già operata dalle Forze di Polizia, nell'originario rapporto dei cd. 162 , forniva ulteriori decisivi elementi che conducevano alla scoperta dall'interno di questa organizzazione criminale, inchiodando alle loro responsabilità anche i cugini SALVO.

Conclusivamente, il Consigliere Dr. CHINNICI rappresentava certamente un pericolo per la organizzazione mafiosa in un momento storico in cui la tradizionale impunità di cui aveva sino ad allora goduto poteva essere gravemente compromessa dalla maggiore incisività delle indagini intrapresa dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo dal medesimo diretto.

E' impressionante come la storia di questo rapporto giudiziario che costituisce la ossatura del procedimento avviato dall'Ufficio Istruzione di Palermo, conclusosi poi , a seguito della confluenza in esso di altre comunicazioni giudiziarie , con il rinvio a giudizio di ben 476 imputati , nell'ambito di quello che sarebbe stato il primo maxi processo contro la mafia ,si sia intersecata con la condanna a morte di tante persone che vi avevano lavorato con impegno e professionalità. Va ricordato che il rapporto era stato sottoscritto , fra gli altri, dal Dr.Antonino CASSARA', nella qualità di Vice

Questore Aggiunto della P.S., che venne trucidato in Palermo il 6 / 8 / 1985, unitamente all'Agente di P.S. Roberto ANTIOCHIA, mentre i Dottori FALCONE e BORSELLINO, all'epoca Giudici Istruttori, avevano depositato in data 8 novembre 1985, la sentenza / ordinanza di rinvio a giudizio .

Inoltre, a tale rapporto è collegata, sia pure indirettamente, la uccisione, in data 12 / 3 / 1992, dell'Euro Parlamentare Salvo LIMA, ex sindaco di PALERMO, caduto in disgrazia, agli occhi della organizzazione mafiosa alla quale era stato vicino, per gli esiti negativi del maxi processo che si era concluso in Cassazione con la conferma di pesantissime condanne e con l'annullamento con rinvio di tante assoluzioni, incidendo così molto pesantemente sui componenti di spicco della organizzazione mafiosa.

LA RESPONSABILITA' DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PALERMO

Alla stregua delle pregresse considerazioni, la strage deve senz'altro inquadrarsi nell'ambito dei cd. delitti strategici, intendendosi per tali quelli che trascendono gli interessi dei singoli partecipanti alla organizzazione sia perché investono obiettivi di carattere generale nel momento della ideazione e della esecuzione, sia perché richiedono il coinvolgimento della intera organizzazione per garantirne il successo, anche in vista degli inevitabili contraccolpi legati alla prevedibile reazione degli organi istituzionali .

A ciò deve aggiungersi che tali tipi di delitti, incidendo necessariamente nei rapporti con l'apparato istituzionale, non possono prescindere da una solidale e partecipata accettazione della scelta da parte dell' associazione e, per essa dai suoi capi . L'attribuibilità dei fatti di cui al processo all'organismo di vertice della associazione mafiosa è anche comprovato, come evidenziato dai Giudici di primo grado, dalla

grande capacità organizzativa impiegata nella realizzazione del crimine con notevole spiegamento di mezzi ed un efficiente e articolato apparato criminale .

Come ha correttamente osservato il Procuratore Generale ,. in sede di requisitoria, Cosa Nostra era l'unica organizzazione criminale operante sul territorio in grado di mettere a segno una azione militare di quel tipo e l'impronta del suo coinvolgimento è palese anche considerando la diretta partecipazione nella strage di "uomini di onore" provenienti da diversi mandamenti .

Risulta infatti ampiamente comprovata, come abbiamo visto, la partecipazione operativa del mandamento della NOCE (ed in particolare del suo capo - mandamento GANCI Raffaele, impegnato, come si è visto, anche personalmente nella concreta fase preparatoria e esecutiva, del di lui figlio GANCI Calogero e dell'affine ANZELMO Francesco Paolo), quello di RESUTTANA con la partecipazione materiale di MADONIA Antonino , figlio del capo - mandamento Francesco MADONIA e di Vincenzo GALATOLO(uomo di onore della famiglia dell'Acquasanta ricompresa territorialmente nel predetto mandamento) , quello di SAN LORENZO con la partecipazione di GAMBINO Giacomo Giuseppe, e degli uomini di onore FERRANTE Giovan Battista , Giuseppe GRECO (Scarpuzzedda), Vincenzo PUCCIO , quello di SAN GIUSEPPE JATO con la partecipazione di BRUSCA Bernardo e BRUSCA Giovanni ed infine di CORLEONE, in particolare di Salvatore RIINA, alla cui presenza si svolsero le prove di sfondamento del vetro blindato .

Va osservato che i difensori degli appellanti accusati di essere i mandanti non hanno contestato in linea di massima l'impostazione data dai Giudici di primo Grado (ossia che si tratti di delitto strategico di Cosa Nostra).

Solo il difensore di MADONIA Francesco su questo specifico punto si è limitato ad asserire, - e ciò in presenza di solidissimi elementi di segno opposto, - che la strage

sarebbe riconducibile ad interessi strettamente personali di Giovanni BRUSCA e dei SALVO .

L'ipotesi di una iniziativa autonoma di Giovanni BRUSCA , su mandato esclusivo dei Salvo, svincolata da una previa delibera o autorizzazione della Commissione, collide con tutte le acquisite risultanze processuali, sol che si consideri che il primo era all'epoca un semplice uomo di onore , fedelissimo esecutore degli ordini di Salvatore RIINA e del proprio padre Bernardo BRUSCA ,sempre al fianco dei Corleonesi nella guerra di mafia e che i SALVO erano direttamente collegati con il capo dell'organizzazione mafiosa Salvatore RIINA, per come risulta dalle concordi dichiarazioni dei collaboratori.

In tale contesto, qualsiasi loro autonoma decisione in tal senso avrebbe necessariamente comportato la loro immediata punizione , sino alle estreme conseguenze .

Gli appellanti non hanno nemmeno specificatamente contestato la esistenza, in capo a Cosa Nostra, di un organo collegiale di vertice a livello provinciale denominato Commissione Provinciale di Palermo, del quale fanno parte i capi mandamento deputato, in generale, alla decisione degli affari di maggior rilievo del sodalizio mafioso, opponendo semmai , sotto un profilo generale , che la regola della collegialità non era affatto indefettibile, citando, all'uopo, a titolo esemplificativo , i casi in cui era stata concretamente comprovata l'assenza di un deliberato della Commissione per taluni omicidi eccellenti e compiuti a sua insaputa .

Questa obiezione è del tutto priva di pregio .

E' agevole in proposito ricordare che, per come è emerso chiaramente dalla istruttoria dibattimentale, ciascuno degli esempi riportati dagli appellanti trova, per la verità, una propria specifica giustificazione, rinvenibile nel peculiare contesto di lotte intestine

avvenute in Cosa Nostra in specifici momenti storici tra i vari gruppi per l'acquisto del potere o per la difesa di posizioni di egemonia e sono ,come vedremo , per lo più , espressioni della volontà sanguinaria che caratterizzava proprio i Corleonesi (alla cui fazione, lo si ripete , fanno capo tutti gli odierni imputati) .

Ben si spiega dunque che tali omicidi siano sfuggiti , in questi periodi di crisi della organizzazione, al pieno controllo della Commissione .

Ed invero , il sequestro a scopo di estorsione commesso ai danni di Luciano CASSINA e l'omicidio in danno del Procuratore della Repubblica di Palermo Pietro SCAGLIONE, risalgono al periodo in cui la direzione di Cosa Nostra era svolta dal cd. triumvirato .

In particolare , il sequestro CASSINA è avvenuto in un periodo in cui Salvatore RIINA era rimasto da solo alla guida del cd. triumvirato a seguito dell'arresto di Stefano BONTATE e Gaetano BADALAMENTI. Tale episodio aveva , peraltro, alimentato un clima di tensione proprio perché eseguito senza alcun preventivo avviso agli altri triumviri , stemperato solo dall'intervento di Luciano LEGGIO.

L'omicidio del Procuratore della Repubblica di Palermo, Pietro SCAGLIONE , risalente all'anno 1971 è attribuibile al LEGGIO , mosso da uno specifico interesse individuale, a causa delle iniziative giudiziarie avviate dalla vittima nei suoi confronti.

Il LEGGIO , considerati i rapporti non buoni con gli altri due componenti il cd. triumvirato (ossia con i predetti BONTATE e BADALAMENTI), preferì non chiedere loro alcun assenso ed anche in questo caso essi ebbero a dolersene.

Anche il CALO' nella sua missiva del 17 / 1 / 2002 , specificava che della decisione di procedere alla eliminazione del Dr. SCAGLIONE rimasero all'oscuro Stefano BONTATE e Gaetano BADALAMENTI .

Il Maresciallo della Polizia di Stato in pensione Angelo SORINO è stato ucciso il 10 / 1 / 1974 nella zona di San Lorenzo all'insaputa di Stefano BONTATE che aveva confidato a BUSCETTA Tommaso di sospettare che i Corleonesi fossero responsabili di tale scomparsa .

Sotto la commissione presieduta da Michele GRECO furono commessi vari omicidi eccellenti e si acuirono i contrasti tra i Corleonesi ormai guidati da RIINA Salvatore, subentrato al LEGGIO, dopo il suo arresto nel maggio 1974, e quello contrapposto facente capo a Stefano BONTATE e Salvatore INZERILLO, rappresentante della famiglia di Passo Rigano .

L'Omicidio del Colonnello RUSSO era stato vanamente chiesto in Commissione dai Corleonesi nel 1975 che si volevano vendicare del ruolo svolto dal Colonnello nelle indagini sfociate nella incriminazione di Luciano LEGGIO che venne processato dinanzi alla CORTE di ASSISE di Catanzaro ma Stefano BONTATE e Giuseppe DI CRISTINA si opposero . Il mancato consenso servì solo a ritardare la vendetta da parte dei Corleonesi avvenuta il 21 / 5 / 1977 a Ficuzza ; dopo l'omicidio, alla richiesta di spiegazione da parte di BONTATE e del DI CRISTINA, Michele GRECO aveva fatto presente di essere stato tenuto all'oscuro della iniziativa omicidiaria che aveva poi appreso essere stata eseguita da un componente della sua stessa famiglia, Giuseppe GRECO Scarpuzzedda e che, comunque, “ per uccidere gli sbirri “ non occorrevo spiegazioni .

Per tale risposta il DI CRISTINA e CALDERONE rimproverarono GRECO Michele di essere un burattino nelle mani dei Corleonesi .

Il DI CRISTINA e CALDERONE vennero uccisi rispettivamente il 30 / 5 / 78 e l' 8 / 9 / 1978 ; alle rimostranze di BONTATE e di INZERILLO che lamentavano di non

essere stati consultati, Michele GRECO replicò dichiarando che DI CRISTINA Giuseppe aveva meritato la morte in quanto confidente dei Carabinieri .

Alla fine degli anni '70 - inizi anni '80, i vecchi equilibri dei gruppi rappresentati nella Commissione andarono man mano dissolvendosi , con il prevalere della fazione dei Corleonesi , tant'è che in tale periodo l' organismo altro non esprimeva se non le scelte operative e funzionali di quel gruppo che faceva maggioranza .

E proprio ai Corleonesi sarebbe riconducibile l' omicidio di Boris GIULIANO avvenuto il 21 / 7 / 1979 in relazione al quale vi è sentenza di condanna irrevocabile per le posizioni processuali di Michele GRECO, Salvatore RIINA, Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Giuseppe CALO' , Francesco MADONIA e Antonino GERACI .

In tale contesto fu decisa anche la eliminazione del Dr. Cesare TERRANOVA avvenuta il 25 / 9 / 1979 rinviata in un primo momento a causa della opposizione di Gaetano BADALAMENTI , e commessa solo quando in Commissione venne raggiunta la maggioranza da parte dei Corleonesi . .

L'omicidio del Procuratore COSTA (6 / 8 / 1980) sarebbe invece scaturito da una richiesta di INZERILLO Salvatore , sottoposta all'avallo della Commissione (v. dichiarazioni di CUCUZZA Salvatore).

Gli omicidi di Stefano BONTATE (23 / 4 / 1981) e Salvatore INZERILLO (11 / 5 / 1981) costituiscono , come si è visto, eclatanti episodi della guerra di mafia , cioè di quella violenta presa di potere nell'ambito della consorterìa mafiosa del gruppo capeggiato da RIINA e qualificato come quello dei Corleonesi .

E' evidente quindi che si tratta di contesti particolari che determinarono, peraltro, un seguito di vendette e regolamenti di conti all'interno della organizzazione prima che questa si assesti secondo nuovi equilibri .

Nulla di tutto questo è invece avvenuto per la strage CHINNICI , alla cui esecuzione non risulta essere seguito alcun turbamento interno alla organizzazione criminale , a riprova, appunto, che trattavasi di iniziativa adottata dall'organo di governo del sodalizio nei confronti di soggetti che venivano incontestabilmente riconosciuti come pericolosi per Cosa Nostra e la cui eliminazione era ritenuta necessaria per la sopravvivenza della associazione stessa .

Le eccezioni alla regola della collegialità erano riconoscibili con chiarezza dalle conseguenze puntualmente riscontrabili nel periodo successivo e consistenti nella reazione dei capi mandamento non informati o nell'esautoramento del capo mandamento nel cui territorio era avvenuto l'omicidio .

Nessuna conseguenza del genere fece seguito all'omicidio del Dr. CHINNICI ; anzi i maggiori esponenti dei diversi gruppi in cui si articolava Cosa Nostra manifestarono apertamente la loro soddisfazione per la impresa omicidiaria e Francesco MADONIA (capo del mandamento e della famiglia nel cui territorio era avvenuto l'omicidio) mantenne e rafforzò la sua posizione di vertice all'interno della organizzazione.

Deve altresì ricordarsi che, alla data del Luglio 1983, la COMMISSIONE PROVINCIALE di Palermo era interamente composta dai Corleonesi e che comunque è comprovato che questo omicidio era fermamente voluto anche dall'ala moderata.

Ciò premesso , deve poi affermarsi che, secondo le convergenti risultanze processuali, all'indomani della guerra di mafia la competenza e le regole di funzionamento della Commissione non erano sostanzialmente mutate ed anzi, a quell'epoca, si erano create le condizioni migliori affinché la Commissione operasse con le modalità già accertate dalla sentenza n. 80 / 1992 (v. sul punto le concordi dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia CUCUZZA Salvatore , DI CARLO Francesco , BRUSCA Giovanni, CANCEMI Salvatore, ANZELMO Francesco Paolo, GANCI Calogero).

In particolare si riportano le significative dichiarazioni rese da CUCUZZA Salvatore sull'argomento :

P.M. : - Ci vuole spiegare questa decisione? Cioè, lei ci ha spiegato i motivi, ma... e li comprendo in questo momento con riferimento ad altri uomini d'onore. Nei confronti

Pagina: 55

degli uomini delle Istituzioni perchè era necessario che fosse la commissione a deliberare?

*CUCUZZA SALVATORE: - Perche' era una responsabilita' che nessuno da solo si può prendere o si poteva prendere, p
erche' le conseguenze di un fatto così, diciamo, di rilevanza diciamo nazionale, poteva creare spaccature interno a "Cosa Nostra", perchè poi ci sarebbero state delle reazioni e ognuno, non essendo informato, poteva benissimo attaccare chi aveva fatto questo... questa situazione. Quindi, proprio queste decisioni, quelli di toccare personaggi comunque della vita politica o delle Istituzioni era... era, diciamo, a parte regola, ma era pure prudente fare partecipare a tutti e assumersi le responsabilità di quello che poi poteva succedere.*

P.M. : - Questa la regola.

CUCUZZA SALVATORE: - Sì.

P.M.: - Lei ci può dire se questa regola, cioè riguardante gli omicidi degli uomini delle Istituzioni, e' stata sempre rispettata?

CUCUZZA SALVATORE: - Eh, che io sappia e' stata sempre rispettata.

P.M.: - Lei sulla base di quali

Pagina: 56

circostanze, di quali fatti fa questa affermazione?

CUCUZZA SALVATORE: - Be', perchè quando qualcuno viene lasciato fuori o comunque messo in disparte, significa che e' morto, non c'e' più. Insomma, o reagisce o muore, perchè se una persona che fa parte della commissione non viene informato preventivamente come tutti gli altri, sicuramente qualcosa non funziona.

Nei medesimi termini si è espresso DI CARLO Francesco :

P.M. - Senta, e con riferimento... Lei poco fa ha parlato di omicidi eccellenti. Con riferimento agli omicidi eccellenti, per quella che e' stata la sua esperienza quindi concreta in "Cosa Nostra", lei ha constatato se le regole che riguardavano gli omicidi eccellenti siano state sempre rispettate?

DI CARLO FRANCESCO: - Certo che sono state rispettate; e chi si poteva permettere? Non si faceva nemmeno l'omicidio no quello di Cosa... di "Cosa Nostra",

Pagina: 65

uomini di "Cosa Nostra", ma la gente era così preoccupata, nel senso preoccupata di dare conto e ragione alla commissione, al suo capomandamento, che nemmeno toccava più a nessuno di quelli che non erano "Cosa Nostra", gente normale; figuriamoci un... un omicidio eccellente.

Ed ancora il DI CARLO affermava :

DI CARLO FRANCESCO: - Reina regole non ne violava, Reina violava qualche regola quando do... sapeva se era qualcuno di "Cosa Nostra" che avrebbe potuto prendere il fucile per venirci a sparare a noi altri, e allora segretamente quelli più intimi andavamo ad ammazzarlo e poi cercavamo con gli altri per vedere chi era stato, com'e' stato per Di Cristina e altri. Ma leggi Reina non ne violava su quelle cose che lui, anzi, si vantava; che solo i corleonesi si toglievano le... le spine dei dita, ammazzando gente che ci avevano fatto male, a gente che arrestavano persone. Perche' per loro questa gente non doveva arrestare, questa gente... il colonnello Russo si doveva fare... non lo so che doveva fare. Come il capitano Basile: appena ha toccato i corleonesi subito ha detto

Pagina: 70

di... a Michele Greco che si doveva togliere questo pensiero, perchè era andato ad arrestare il capitano Basile a Bologna due dei corleonesi, della propria famiglia di Reina. Questi erano. Ma non saltava le regole, 'i saltavano i regole quando

dovevano fare posizione dentro "Cosa Nostra". Di ammazzare qualcuno senza fare sapere niente.

CANCEMI Salvatore ha specificato che la regola della collegialità era rispettata ancora di più dopo il gennaio del 1983, quando la Commissione era ormai costituita solo da Corleonesi

CANCEMI, udienza 10.5.1999 pag. 35 – 36 :

PRESIDENTE: - Senta, passiamo ad un altro argomento. Per quanto riguarda le deliberazioni della commissione, lei ha detto che sostanzialmente queste decisioni venivano prese all'unanimità. Io le volevo chiedere: per quella che è la sua esperienza, quando lei cominciò a partecipare alle riunioni della commissione, si è verificato qualche volta che qualcuno, qualche capomandamento non fosse d'accordo con la proposta da approvare, che esprimesse un dissenso? Anche se poi magari...

CANCEMI SALVATORE: - Guardi, Presidente...

PRESIDENTE: - Mi dica.

CANCEMI SALVATORE: - Guardi, Presidente, io Le chiedo scusa se ho qualche espressione, diciamo... Attenzione, ecco, e siamo nelle cose che ho detto io prima l'altro giorno, quando dico attenzione. Vi dico: attenzione, quando RIINA ha formato i nuovi mandamenti, là c'ha messo tutte persone di fiducia sua, quindi lui assolutamente, non ce ne potevano essere persone che ci dicevano: "Ma che stai facendo? - o - Che sta facendo?" Erano tutte persone sue, come dire erano tutti Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO. Quindi io, nella mia esperienza, tutte le volte che ho partecipato, non assolutamente ho visto mai nessuno che ha detto una parola diversa di quello che diceva lui. Là si dicevamo tutti d'accordo, quindi non c'era nessuno che si ribellava, che diceva: "Ma che sta facendo? - o - Che sta dicendo?" Assolutamente, nelle mie conoscenze non c'è.

PRESIDENTE: - E in precedenza, per quelle che sono le sue conoscenze, si verificava?

Pagina: 36

CANCEMI SALVATORE: - Non l'ho mai senti... non l'ho mai sentito io, da quando c'e' stata questa gestione dei corleonesi, di RIINA, di PROVENZANO, io non l'ho mai sentita; per dire... sa, in "Cosa Nostra" magari le cose si sentono e quindi magari si sa, e' successo questo, e' successo qualche... Niente, io non l'ho mai sentito che c'e' stata una persona che si e' ribellata alle decisioni di RIINA e PROVENZANO.

ANZELMO Francesco Paolo , GANCI Calogero, ONORATO Francesco, confermavano che nel periodo in esame la regola della collegialità era rispettata . In particolare l'ANZELMO riferiva di omicidi eccellenti deliberati dalla Commissione in quel periodo come quello in danno del Capitano D'Aleo commesso il 13 / 6 / 1983 da componenti dei neo mandamenti costituiti dopo la guerra di mafia NOCE, SAN LORENZO e BOCCADIFALCO , mandamenti che erano stati materialmente delegati alla esecuzione , pur non avendo essi diretto interesse alla uccisione del Capitano e quello in danno del Dr. Antonino CASSARA' (6 / 8 / 1985) in cui erano coinvolti i mandamenti di NOCE, RESUTTANA, SAN LORENZO, PORTA NUOVA e PAGLIARELLI .

I collaboratori di giustizia hanno chiarito che all'epoca dei fatti di cui al presente processo si svolgevano ancora le riunioni collegiali della Commissione Provinciale di Palermo (v. dichiarazioni rese da ANZELMO Francesco Paolo, GANCI Calogero, CANCEMI Salvatore , già ampiamente riportate nella sentenza di primo grado) mentre più tardi , per ragioni precauzionali, era invalsa la abitudine di procedere a riunioni a gruppetti , senza far venire meno, comunque, la regola dell'obbligo di acquisizione preventiva del consenso da parte dei capi – mandamento .

LA RESPONSABILITA' DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE di PALERMO

Orbene, affermata in generale la responsabilità della COMMISSIONE Provinciale di Palermo, alla quale strutturalmente e funzionalmente competeva in via collegiale la decisione di emettere la sentenza di morte, occorre ricordare che non potendo questa risponderne ovviamente né come entità astratta (in quanto trattasi di una realtà criminologia e non già di soggetto fornito di autonoma capacità giuridica penale) né come somma di compartecipi , è necessario affrontare il passaggio nodale più delicato per verificare ,secondo i comuni principi sul concorso di persone nel reato e di unitarietà ed inscindibilità dell'azione criminosa concorsuale , quali dei componenti di tale organismo abbia specificatamente e concretamente partecipato alla programmazione e / o deliberazione e cioè abbia dato un concreto contributo , cosciente e volontario, alla realizzazione della strage .

Può convenirsi infatti con la esattezza dei rilievi difensivi secondo cui il dato , affermato come storicamente accertato, dell'appartenenza degli imputati all'organismo di vertice della COMMISSIONE , non può, per ciò solo, essere ritenuto sufficiente per fare eziologicamente risalire a ciascuno di essi la decisione di uccidere.

Invero, anche in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso e specificatamente di COSA NOSTRA , nonostante le peculiarità della struttura organizzativa e delle regole interne di funzionamento dell'organismo di vertice del sodalizio, quali riferite dagli ormai numerosissimi collaboratori di giustizia , già facenti parte della medesima organizzazione anche in posizioni e ruoli di preminenza, questa Corte condivide il principio interpretativo secondo cui, attesa l'autonomia del reato associativo rispetto alla realizzazione del programma criminoso, il ruolo del partecipe anche in posizione gerarchicamente dominante, rivestita nell'ambito di una struttura organizzativa

criminale , quale è il capo - mandamento, non è di per sé solo sufficiente a far presumere , quel medesimo soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio sia pure riferibile all'organizzazione ed inserito nel quadro del programma criminoso .

Ne consegue che dei delitti fine , devono rispondere, ad avviso della Corte , soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo , causalmente rilevante , volontario e consapevole alla attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala " responsabilità di posizione" o di " riscontro di ambiente " con la quale si pretenda di riferire all'associato il reato fine probatoriamente collegato all'associazione, siccome compreso nel programma generico della stessa .

Del resto, la stessa sentenza della Cassazione n 80 del 30 / 1 / 1992 , nel sottolineare la esigenza di rapportare ogni singolo delitto , in particolare quelli di sangue, ad una deliberazione esplicita o tacita dello stesso organismo, ha specificato che la responsabilità di ogni singolo componente poteva essere ipotizzata solo se ciascuno , preventivamente informato sul programma criminoso fosse stato ragionevolmente posto nella alternativa tra esprimere un'approvazione penalmente rilevante o un divieto manifesto " , operando di conseguenza la correlativa scelta.

Anche l'altra sentenza emessa lo stesso giorno n. 6992 / 1992 (Altadonna ed altri) dalla medesima sezione ha ribadito il principio, in rapporto al potere di veto della Commissione secondo cui *"riconosciuta l'esistenza di un organismo centrale di mafia , investito del potere di deliberare la commissione di singoli fatti criminosi, i suoi membri sono, sino a prova contraria, corresponsabili di tali fatti commessi da altri*

associati, quando risulti che costoro, prima di agire, li avevano informati ed essi non avevano opposto alcun espresso divieto “.

Sviluppando questi principi, la Suprema CORTE ha operato una significativa distinzione fra i parametri di responsabilità che valgono per i reati- fine “fisiologici” ed i parametri applicabili in caso di reati “strategici” quando si sia in presenza di soggetti aventi un ruolo verticistico nella organizzazione mafiosa. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che la qualifica di capo mandamento costituisce un grave indizio di colpevolezza nella commissione dei cd. delitti strategici , poiché tali delitti – segnatamente quelli in danno di appartenenti alle forze dell’ordine , magistrati, uomini politici , uomini di onore , giornalisti , collaboratori – per la loro importanza , per il loro rilievo o per i riflessi nei confronti dell’associazione sono direttamente deliberati dal suddetto consesso in veste di mandante o quantomeno hanno il suo nulla osta sotto forma di adesione in funzione repressiva o di prevenzione generale (Cass. 1996 n. 6107 , Cass. 1996 n. 6111, Cass. 1996 n. 6172 ,Cass. 1994 n. 3584).

In sostanza , ai fini della attribuzione della responsabilità a titolo di concorso eventuale e morale ai membri della Commissione occorre anzitutto la prova dell’impulso decisionale dell’organo centrale : in tal caso , la corretta attribuzione di valenza di indizio grave (certo, inconfutato,) e preciso (cioè di valenza univoca) al fatto di farne parte, consente di completare il ragionamento probatorio, sul piano della responsabilità personale, con la verifica della concordanza di altri indizi (v. Cass. 2001 n. 793).

Ed invero, le regole della verifica probatoria , per quanto semplificate al fine di superare le difficoltà della segretezza del vincolo associativo e di rafforzare la azione giudiziaria per non lasciare impuniti i principali artefici dei delitti mafiosi non possono comunque

entrare in aperto conflitto con il principio costituzionale di personalità della responsabilità penale previsto dall'art. 27 della Costituzione.

Orbene , pur ritenendosi ampiamente dimostrato che a quell'epoca le decisioni della Commissione erano di tipo collegiale è indispensabile poi verificare , sul piano probatorio ,in un passaggio successivo , se la regola sia stata concretamente osservata anche in esecuzione della strage oggetto dell'odierno procedimento atteso che “ *se bastasse la regola per reputarne provata anche la concreta osservanza , si incorrerebbe in una evidente petizione di principio e dovrebbe riconoscersi l'apoditticità di un simile argomentare* “ (v. Cass. Sezione Prima 14 / 7 / 1994 Buscemi rv. 199305).

Giova rammentare in proposito che la CORTE di CASSAZIONE, con sentenza della Quinta Sezione del 1 / 10 / 1999 n. 3047 , ha lasciato chiaramente intendere che, a prescindere dall'epoca storica in cui un delitto è stato commesso, va comunque sempre verificato quali dei componenti la Commissione abbiano in concreto partecipato alla scelta deliberativa, non condividendo il “ distinguo “ tra i delitti strategici commessi alla fine della guerra di mafia ed appena dopo la ricostituzione della cd. Commissione Provinciale di COSA NOSTRA sotto l'egida Corleonese, ed altri delitti , operato dal Tribunale del Riesame di CALTANISSETTA .

Nel predetto provvedimento si legge “*Ora dire (come fa l'ordinanza) che nel primo 83 la semplice qualifica di componente la Commissione dimostra la connessione del delitto fine col territorio in cui ciascun componente è operante significa in realtà affermare l'erroneità del principio riferito, erroneità sia pure parziale ma proprio per la fattispecie in cui esso è stato enunciato* “

Né, per converso, possono condividersi le riduttive argomentazioni difensive secondo cui la pratica impossibilità o la estrema difficoltà per ogni capo mandamento di opporsi al potere sanguinario esercitato dal RIINA, di concerto con il PROVENZANO , in

termini pressoché dittatoriali , avrebbe fornito per abolire la rilevanza dei singoli apporti individuali.

Da tali premesse scaturisce la conclusione che la affermazione di responsabilità di ogni singolo compartecipe (avente in astratto il potere di deliberare), a titolo di concorso morale quale mandante del crimine , sotto il profilo della istigazione o del rafforzamento del proposito criminoso, nell'ambito di una decisione collegiale presuppone il requisito della previa consultazione sull'argomento e quello della espressione di un valido consenso o quantomeno di un'aperta accettazione.

Orbene, occorre dunque individuare gli indici rivelatori idonei a stabilire il collegamento tra la decisione collegiale delittuosa e la partecipazione del singolo membro per far traslare l'astratto potere decisionale spettante alla "Commissione", in base alle regole di funzionamento di Cosa Nostra, al piano della concretezza indispensabile per far assumere alla condotta del singolo partecipe gli estremi rilevanti di cui all'art. 110 CP.

Osserva questa CORTE che , a tali fini , non può certamente esigersi la prova di una apposita riunione della Commissione e di una altrettanto formale deliberazione della stessa . Va subito chiarito che, a parere di questa CORTE, non possono soccorrere in tal senso le dichiarazioni di CANCEMI Salvatore in relazione alle riunioni avvenute nel periodo maggio- giugno 1983 , non potendo bastare né la mera contiguità temporale delle stesse , se si considera che le riunioni di Commissione si svolgevano con molta frequenza, (v. dichiarazioni di DI CARLO Francesco sopra riportate) né le battutine di compiacimento espresse da Pippo CALO' , Giuseppe Giacomo GAMBINO e GANCI Raffaele dopo il fatto e riferite dallo stesso collaboratore di giustizia .

Tali dichiarazioni possono , invece, essere apprezzate sotto il profilo probatorio relativo alla piena operatività all'epoca della Commissione provinciale di Palermo , a smentita

delle affermazioni contenute nella missiva trasmessa dal CALO' già sopra richiamata e per comprovare , in quel periodo, l'esercizio effettivo dei poteri connessi alla qualifica di capo- mandamento da parte dei partecipanti alle predette riunioni di Commissione ossia "la cd. spendita del nome" .

In proposito, questa CORTE ritiene pienamente condivisibile il principio, già richiamato dai Giudici di primo grado, secondo cui non deve indulgersi ad applicare ai fenomeni e alle vicende delle associazioni di tipo mafioso canoni civilistici o giuridico – organizzativi simmetrici a quelli previsti dall'ordinamento statale , come se si fosse dinanzi a enti pubblici o privati o a società commerciali , alla ricerca cioè di canoni per valutazione di equivalente portata , evocando il preteso carattere giuridico ordinamentale di Cosa Nostra (v. Cass. 3 / 4 / 1997 Greco ed altri) .

Il parallelismo , ha rilevato la Suprema CORTE , tra le associazioni di tipo mafioso e le forme di potenzialità criminale che queste esprimono rispetto alle tipologie della società civile e alle relative strutture non può essere trasferito con disinvoltura dal campo sociologico , cui appartiene, ed in genere narrativo del fenomeno complessivo, al momento ricostruttivo dei caratteri e degli elementi attinenti alle realtà criminose in considerazione in particolare con riguardo a specifici episodi di elevato allarme sociale .

In conclusione, l'attività della Commissione " non va considerata nei termini formali della tipologia giuridica degli organi collegiali ma come partecipazione e concertazione dei capi locali su scelte di comune rilevanza che possono avvenire in qualsiasi modo e manifestate con tutte le varianti del caso " (v. Cass. 19 / 12 / 1997 GRECO) .

La giurisprudenza della Cassazione ,nell'affermare il principio secondo cui, nei delitti strategici, la qualifica di capo mandamento ha valore di indizio di qualificato valore probatorio , sufficiente quindi per la emissione di misura cautelare, ma inidoneo, di per sé, ad esaurire il giudizio di responsabilità penale personale , ha in più sentenze,

elaborato , a titolo esemplificativo, alcuni elementi di collegamento significativamente rivelatori di una determinazione specifica per il singolo componente della Commissione , che vengono qui di seguito schematicamente indicati (v. sent. Cass. 1992 n.80 , Cass.1996 n. 930, Cass. 1997 n. 475 , Cass. 1998 n. 4070) :

1) il criterio del personale interesse individuale al programma criminoso che costituisce la causale specifica e cioè l'interesse personale legato ad un fatto che ne rappresenta la ragione storica della determinazione personale al delitto e riveste una importanza fondamentale nei casi , come quello di specie, in cui viene conferito un mandato omicidiario (v.sul punto in particolare la sent. Cass.2001 n 793);

2) il criterio dell'effettivo impegno operativo che si può estrinsecare nella concertazione logistica o tattica o con un coinvolgimento di esecutori provenienti dalla struttura criminale del soggetto ;

3) il criterio della connessione del delitto con il territorio ove esso si è consumato che assume particolare significato ossia il principio della cd. territorialità rispondente al criterio secondo cui i delitti non possono essere commessi senza che il capo mandamento ne sia a conoscenza e lo abbia espressamente avallato ;

4) altri elementi parimenti significativi che possono essere di tipo logico sul piano del rapporto causale o concausale tra la funzione di capo mandamento ed il singolo omicidio , per i riflessi e le conseguenze che ne possono derivare .

Questi sono i criteri guida cui intende attenersi la CORTE nella valutazione delle singole posizioni processuali degli appellanti accusati di essere i mandanti della strage che verranno qui di seguito esaminate , così individuando e valutando , tenuto conto della posizione soggettiva di ogni appellante, se ciascuno di essi , nell'ambito delle rispettive competenze, abbia dato un contributo causale apprezzabile al deliberato della

Commissione e se la condotta individuale tenuta possa inquadrarsi , quanto all'elemento soggettivo, nelle forme della istigazione o comunque del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso .

Deve evidenziarsi che all'epoca della strage i capi - mandamento erano tutti liberi, ad eccezione di MONTALTO Salvatore, arrestato nel novembre del 1982 e rimasto ristretto sino al 1984 .

Si sottolinea sin d'ora che MADONIA Francesco era, invece, stato detenuto nel periodo precedente , dal novembre 1980 al 1982 .

Appare comunque opportuno fare qualche breve cenno in generale alla problema inerente al rapporto fra capo mandamento e sostituto per poi verificarne la refluenza in relazione alla posizione del predetto MONTALTO Salvatore.

il rapporto fra il capo mandamento detenuto e il “ sostituto ”

L'analisi delle risultanze dibattimentali in merito al ruolo svolto dal capo - mandamento detenuto e, parallelamente, di ciò che riguarda il ruolo del sostituto e l'autonomia decisionale dello stesso , rende palese che il capo - mandamento permaneva, durante la detenzione , nella sua carica e continuava a comunicare con l'esterno per le questioni inerenti all'organizzazione mentre che veniva designato, nel frattempo, un sostituto che reggeva il mandamento con funzioni supplenti.

La possibilità di mantenere i contatti con l'esterno all'epoca dei fatti e, dunque, in epoca ben anteriore rispetto a quella di introduzione della normativa di cui all'art. 41 bis O.P. era senz'altro molto agevole , per come risulta dalle concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Quanto ai poteri del sostituto, le fonti propalatorie sono concordi nel riferire che per le questioni concernenti esclusivamente il mandamento , il sostituto godeva di una maggiore autonomia decisionale nel senso che era sufficiente informare il titolare attraverso i canali sopra citati in via successiva, mentre per le decisioni di rilevante interesse vigeva l'obbligo della preventiva informazione del capo - mandamento.

Costituisce altresì pacifica acquisizione processuale quella secondo cui i canali informativi normalmente privilegiati , per intuitive esigenze di riservatezza ed affidabilità soggettiva , erano costituiti dai colloqui con i familiari che rivestissero la qualità di uomini di onore; in taluni casi venivano sfruttati anche i colloqui con il difensore che fosse anch'egli uomo di onore.

Nel caso in cui quei canali non potessero essere attivati, si faceva ricorso anche a familiari che non rivestivano tale qualità , affidando loro messaggi dal tenore criptico contenuti in bigliettini.

Orbene ciò premesso , la giurisprudenza di merito e di legittimità ha escluso che la prova di tale avvenuta comunicazione possa semplicisticamente trarsi sulla scorta degli incontri con persone appartenenti al nucleo familiare che ordinariamente si recavano al colloquio .

In tal senso, ripetutamente, la Suprema CORTE ha ritenuto, con orientamento costante ed assolutamente condivisibile, illegittima la introduzione di una presunzione assoluta circa la funzione dei colloqui, dovendosi valutare, nel concreto, se le conversazioni fossero state effettivamente strumentalizzate onde consentire sia la comunicazione al detenuto dell'argomento oggetto di delibera collegiale che la risposta da costui fornita e l'assenso eventualmente manifestato (v. Cass. 1994 n. 3584, Cass. 1998 n. 6250).

In relazione a tali valutazioni possono utilizzarsi una serie di parametri dai quali dedurre un uso strumentale e distorto del colloquio carcerario.

Tali parametri possono così esemplificamente richiamarsi :

- 1) l'accertata qualifica del personaggio , parente o affine recatosi a colloquio ;
- 2) la regolarità e frequenza dei colloqui rispetto a quelli con altri componenti della famiglia ;
- 3) il legame di parentela più o meno forte con il detenuto che vieppiù giustificerebbe gli incontri ;
- 4) infine, la prossimità temporale al delitto.

Solo attraverso la univocità e la convergenza di tali parametri valutativi è possibile ritenere in termini di concretezza, e non già in forza del mero criterio di automatismo legato alla qualità di capo - mandamento detenuto, che i colloqui carcerari siano stati effettivamente strumentalizzati onde consentire il positivo interpello sulla proposta omicidiaria e la trasmissione all'esterno dell'assenso individuale dell'interessato destinato , secondo la prospettazione accusatoria, a confluire nella deliberazione collegiale .

Si procederà qui di seguito ad analizzare le singole posizioni processuali degli appellanti accusati di essere i mandanti della strage per cui è processo nella loro qualità di componenti della Commissione Provinciale di Palermo, con l'esame delle specifiche censure difensive poste da ognuno di essi rinviando, invece, quanto alle questioni generali e comuni, alle argomentazioni sin qui svolte onde evitare inutili ripetizioni.

Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO : capi mandamento di CORLEONE

Le emergenze processuali comprovano , senza ombra di dubbio , che Salvatore RIINA, fosse , all'epoca in cui si è realizzata la strage , il capo indiscusso di Cosa NOSTRA.

Risulta ormai acclarato giudiziariamente in moltissime sentenze passate in giudicato, oltre che dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che Salvatore RIINA , già luogotenente di Luciano LEGGIO nella direzione del mandamento di CORLEONE, iniziò a rivestire un ruolo di assoluto primo piano all'interno della Commissione Provinciale di Palermo sin dall'epoca dell'arresto di quest'ultimo , avvenuto alla metà degli anni '70 , assumendo , poi, nel corso del tempo, un ruolo sempre più propulsivo, fino a riuscire ad assicurarsi , nei primi anni '80, conclusa vittoriosamente la seconda guerra di mafia, il controllo egemonico della organizzazione attraverso la eliminazione di tutti i componenti avversi alla fazione Corleonese , con la sostituzione con uomini di sua fiducia .

Lo spessore criminale di Salvatore RIINA all'epoca dei fatti emerge, dunque, con univoca chiarezza, da tutte le risultanze processuali che comprovano come sia la genesi che lo svolgimento della seconda guerra di mafia siano intimamente permeati dalla sua figura che, come si è sopra visto, ebbe un ruolo fondamentale nello sviluppo di quelle vicende , specie dopo la emarginazione e la eliminazione del polo contrapposto rappresentato dal BADALAMENTI e, successivamente, da BONTATE Stefano ed INZERILLO Salvatore.

Salvatore RIINA è stato indicato come la vera mente organizzativa e pensante del gruppo egemone Corleonese che introdusse nuove strategie criminali caratterizzate da modalità operative con più spiccate connotazioni terroristiche in un' ottica di intimidazione nei confronti degli organi dello Stato .

Le risultanze probatorie comprovano inoltre , senza ombra di dubbio che, anche all'epoca della strage oggetto dell'odierno procedimento, il mandamento di CORLEONE era retto, oltre che dal RIINA , da Bernardo PROVENZANO . Il RIINA e il PROVENZANO dividevano la direzione della intera organizzazione mafiosa

COSA NOSTRA , concordando ogni decisione e le comuni linee strategiche da perseguire, radicate nell'unica entità di interessi da entrambi patrocinata .

Dalle concordi dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia CUCUZZA Salvatore, DI CARLO Francesco, BRUSCA Giovanni, ANZELMO Francesco Paolo, MUTOLO Gaspare, GANCI Calogero e CANCEMI Salvatore, già analiticamente riportate nella sentenza impugnata , emerge che il mandamento di Corleone era l'unico ad avere in commissione due rappresentanti , congiuntamente responsabili di ogni deliberato, pur nella alternanza delle presenze, e che il PROVENZANO , al pari del RIINA, rappresentava a pieno titolo la cosca dei Corleonesi ed operava in perfetta armonia con il suo co- rappresentante .

Ed invero, la alternanza in commissione non doveva ritenersi come mero avvicendamento temporale- (ossia una successione dell'uno all'altro per specifici periodi di tempo) - , bensì il risultato di una comunanza e sintonia nel decidere , di una eguaglianza di poteri, sì da rendere del tutto fungibile la presenza dell'uno o dell'altro alle riunioni di Commissione .

Del resto, la qualità del PROVENZANO in termini sostanzialmente paritetici rispetto a Salvatore RIINA , pur se caratterizzati da una sensibile diversità tattica nelle modalità esecutive privilegiate, è stata efficacemente ricostruita nella sentenza della Cassazione .n. 80 / 1992 con cui è stata confermata la sua condanna per il delitto di cui agli artt. 416 e 416 bis CP alla pena di anni nove di reclusione.

Inoltre, con detta pronuncia sono state annullate, nei suoi confronti, le precedenti assoluzioni formulate dalla Corte di Assise di Appello di Palermo in data 10 / 12 / 1990 per una serie di efferati delitti fra cui quello in danno di Giuseppe DI CRISTINA, prodromico alla guerra di mafia, risalente al 30 / 5 / 1978 , e destinato a spianare la strada all'affermarsi della egemonia corleonese nonché quelli in danno del Dr. Boris

GIULIANO consumato il 21 / 7 / 1979 , del Generale Carlo Alberto DALLA CHIESA avvenuto il 3 / 9 / 1982, e dei più significativi fatti di sangue riconducibili alla guerra di mafia fra cui quelli in danno di Stefano BONTATE (23 / 4 / 1981), Salvatore INZERILLO (11 / 5 / 1981), l'omicidio in danno di GNOFFO Ignazio (15 / 6 / 1981) e il tentato omicidio di CONTORNO Salvatore (25 / 6 / 1981).

Con successiva sentenza della CORTE di ASSISE di APPELLO di Palermo in data 17 / 3 / 1995 in sede di rinvio , irrevocabile dal 10 / 6 / 1996, il PROVENZANO è stato ritenuto responsabile, tra gli altri, di tali delitti e delle connesse imputazioni tutte unificate sotto il vincolo della continuazione e condannato alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno (v. certificato del casellario giudiziale).

Ciò premesso quanto al ruolo di capo - mandamento svolto sia dal RIINA che dal PROVENZANO all'epoca dei fatti, - ruolo peraltro nemmeno contestato nei rispettivi atti di appello, - e al loro peculiare spessore criminale , deve evidenziarsi che sia il RIINA e il PROVENZANO avevano un personale interesse diretto e concreto alla eliminazione del Dr. CHINNICI , essendo stati coinvolti nel cd. rapporto dei cd. 162 , ed addirittura raggiunti , nell'ambito di tale inchiesta , nell'arco di pochi mesi , il primo, da ben quattro mandati di cattura (n. 343 / 1982,- n. 96 / 1983, - n. 237 / 1983, - N. 319 / 1983 -) ed il secondo da tre mandati di cattura (N. 343 / 1982 ,- N. 96 / 1983,- 237 / 1983) , tutti emessi dall'Ufficio Istruzione del TRIBUNALE di Palermo diretto dal Consigliere CHINNICI di cui due sottoscritti personalmente dal medesimo , cui erano entrambi sfuggiti rendendosi latitanti.

I medesimi sono stati condannati, con sentenza irrevocabile, in relazione ad una lunga serie di omicidi sui quali stava proprio indagando il Dr. CHINNICI, fra cui , oltre a quelli sopra ricordati - (l'omicidio di Boris GIULIANO , la strage del Generale DALLA CHIESA, l'omicidio DI CRISTINA Giuseppe , l'omicidio BONTATE Stefano

ed INZERILLO Salvatore e per i più significativi delitti strategici della seconda guerra di mafia),- anche per gli omicidi in danno del Segretario Provinciale della D.C. Michele REINA (9 / 3 / 1979) , dell'Onorevole Piersanti MATTARELLA(6 / 1 / 1980) e dell' On. Pio LA TORRE (30 / 4 / 1982)..

L'imponenza della causale che depone senza ombra di dubbio per la responsabilità di entrambi nella deliberazione della strage per cui è processo è, del resto, pienamente in linea con il ruolo propulsivo svolto personalmente nella realizzazione della strage da Salvatore RIINA, il quale , secondo le dichiarazioni di Giovanni BRUSCA già valutate altamente attendibili , si era personalmente interessato delle modalità esecutive ed aveva, fra l'altro, dato l'incarico di effettuare prove di sfondamento su un vetro blindato, e successivamente affidato il compito di reperire l'esplosivo , in un contesto di valutazione delle modalità operative più adeguate per la migliore realizzazione del progetto delittuoso.

Va per completezza sottolineato che le censure difensive mosse dall'appellante RIINA, sia in punto di inattendibilità dei collaboranti, sia in relazione alla mancanza di prova della esistenza di una formale riunione di COMMISSIONE, sia sotto il profilo della esistenza di numerose eccezioni al principio della "regola della collegialità " per gli omicidi eccellenti, sono già state ampiamente affrontate nella parte generale , cui si rimanda .

L'appello del PROVENZANO si è limitato ad una ancor più generica critica alla valutazione della prova della chiamata di correo , per cui è sufficiente fare riferimento alla parte generale della sentenza ad essa relativa.

In questa sede non vi sono specifici motivi di appello da valutare .

Alla stregua di quanto sopra , la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO merita, dunque, integrale conferma .

CALÒ Giuseppe : capo mandamento di Porta Nuova

Risulta processualmente accertato, con sentenza definitiva nell'ambito del primo maxi processo di Palermo , il ruolo di Giuseppe CALO' quale capo - mandamento di Porta Nuova e, quindi di componente della Commissione provinciale di Palermo.

Inoltre, dalle risultanze processuali emerge chiaramente che il predetto, oltre ad essere sicuro componente della COMMISSIONE PROVINCIALE di PALERMO, fosse anche nel periodo in cui si è realizzata la strage , uno dei più attivi sostenitori della strategia dei Corleonesi , fedelissimo di Salvatore RIINA e direttamente cointeressato alle questioni legate allo scoppio e allo sviluppo della guerra di mafia , come comprovato dal fatto che il BONTATE aveva concepito anche ai suoi danni, oltre che per il RIINA, il noto complotto sventato grazie a MONTALTO Salvatore e BUSCEMI Salvatore evidentemente proprio perché considerato un personaggio di spicco della fazione corleonese nella prima fase della seconda guerra di mafia .

E' del resto assai significativo che il suo mandamento di Porta Nuova , sciolto negli anni 60 dopo la strage dei Carabinieri di Ciaculli , ed aggregato temporaneamente a quello di Santa Maria del Gesù di Stefano BONTATE era poi stato ricostituito con l'affidamento personale al CALO' da parte di Salvatore RIINA in una mossa strategica volta ad indebolire il potere del BONTATE (v. dichiarazioni di DI CARLO Francesco ud. 15 / 2 / 1999 pag. 171 e segg.)

Dalle risultanze processuali, la figura del CALO' risulta inserita nel momento deliberativo della faida fra i Corleonesi e l' ala moderata , proprio tra quei capi

mandamento che , subito dopo la scoperta del complotto, si adoperarono in Commissione per infliggere la punizione ai capi avversari ed ai loro alleati e che curarono la formazione della relativa lista dei personaggi da eliminare , ad iniziare da Stefano Bontate .

Sul punto la sua qualità soggettiva e il suo spessore criminale è stato irrevocabilmente accertato all'esito del maxi - processo di Palermo ove, non solo è stata ritenuta provata la sua appartenenza alla Commissione ed affermata la sua responsabilità per i reati associativi e di cui all'art. 75 legge 1975 n. 685 , con la condanna alla pena di ben 23 anni di reclusione e £.200.000.000 di multa , ma è stata altresì annullata con rinvio la sentenza della CORTE di ASSISE di APPELLO di Palermo del 10 / 12 / 1990 che lo aveva assolto da una lunga serie di omicidi collegialmente deliberati .

In sede di rinvio, era peraltro successivamente intervenuta la sentenza di condanna del 17 / 3 / 1995 della Corte di Assise si Appello di Palermo, irrevocabile dal 10 / 6 / 1996, per una serie di delitti da definirsi "strategici" nell'ottica della organizzazione in forza della propulsiva spinta corleonese, fra cui quelli in danno di DI CRISTINA Giuseppe , di BONTATE Stefano, di INZERILLO Salvatore, del Gen, Carlo Alberto DALLA CHIESA , del Dr. Boris GIULIANO, di GNOFFO Ignazio .

GANCI Calogero (udienza 15.3.1999) ha evidenziato l'attiva partecipazione del CALO' alla guerra di mafia con la messa a disposizione di basi logistiche (magazzino a San Lorenzo di Gaspare BELLINO, uomo d'onore del mandamento di Porta Nuova), per commettere omicidi.

Alla stregua delle concordi dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, risulta in maniera inequivoca che la fissazione da parte del CALO' della residenza a ROMA non comportò di certo la definitiva rottura con gli interessi del medesimo a Palermo,

interessi anzi assiduamente coltivati con i continui viaggi nell'Isola ,come del resto era già stato acclarato nella sentenza n. 80 / 1992 (v. fg. 359).

Giova ribadire che lo stesso CALO' ha ammesso nella lettera indirizzata alla CORTE e nelle successive dichiarazioni spontanee, sia pure riduttivamente, , di avere fatto parte della Commissione , collocando la cessazione di tale sua qualità all'inizio degli anni '80 e cioè in epoca pressochè corrispondente al decorso del termine prescrizione .

Del resto, l'esercizio concreto del cd. potere di vertice risulta chiaramente dalle dichiarazioni rese da CANCEMI Salvatore il quale ha riferito di averlo accompagnato alle riunioni in Contrada Dammusi e a Piano dell'Occhio nel maggio - giugno 1983 e da quelle di ANZELMO (ud. 8.3.1999) secondo il quale il CALO' aveva presenziato alla riunione della commissione del gennaio 1983 in cui erano stati nominati i tre nuovi capi - mandamento, GANCI Raffaele per la NOCE, Giuseppe Giacomo GAMBINO per San Lorenzo e BUSCEMI Salvatore per Boccadifalco .

Questa CORTE ha disatteso sia la richiesta di CALO' di essere posto a confronto con CANCEMI per i motivi processuali già sopra chiariti nonchè quella di essere sottoposto all'esame, formulata alla udienza del 23 / 1 / 2002 , sempre strumentalmente finalizzato ad ottenere il confronto , per difetto dei requisiti di cui all'art. 603 CPP .

Di nessun rilievo sono le affermazioni del CALO' mirate a smentire il collaboratore di giustizia CANCEMI Salvatore , se si considera che il suo fermo in CHIASSO,nel mese di giugno 1983 , per come emerge dalle sue stesse dichiarazioni , - risoltosi nel giro di pochi giorni, - non è certo incompatibile con la presenza del medesimo riferita dal CANCEMI a due riunioni di commissione in Palermo nel periodo maggio / giugno 1983.

In presenza di un così imponente compendio probatorio a suo carico, risulta dunque evidente la assoluta superfluità della prova richiesta, alla luce dei principi giurisprudenziali già diffusamente riportati, essendo in questa sede sufficiente ricordare che una prova può trovare ingresso nel giudizio di appello solo quando sia idonea, secondo un giudizio ex ante, a sovvertire il quadro probatorio acquisito o a modificarlo sostanzialmente.

Appare inoltre evidente l'interesse personale e pressante all'omicidio del Dr. CHINNICI da parte di CALO' Giuseppe, se si considera che il predetto era inserito nel più volte richiamato rapporto dei cd. 162 e pienamente coinvolto nei reati associativi, anche connessi al traffico degli stupefacenti, e negli omicidi strategici della seconda guerra di mafia, come risulta inequivocabilmente dalle sentenze di condanna emesse nei suoi confronti, fra le quali, oltre a quelle sopra richiamate, anche quelle relative all'omicidio REINA, MATTARELLA, Pio La TORRE; tutti delitti sui quali il Consigliere Istruttore stava indagando direttamente.

Inoltre, le espressioni di soddisfazione dopo la riuscita dell'attentato ed i termini dispregiativi utilizzati nei confronti del Giudice ucciso, riferite da CANCEMI Salvatore, ben si armonizzano nel già solido ed imponente quadro probatorio a suo carico, configurandosi come forma di compiacimento per il buon esito di una delle tappe più significative della feroce esecuzione di un attacco armato contro le istituzioni statali di cui lo stesso CALO' era uno dei più fervidi assertori, stante il suo ruolo centrale all'interno dell'organismo di vertice e per la assoluta fedeltà a Salvatore RIINA, principale ideatore della strage.

Alla stregua di quanto sopra perdono qualsiasi fondamento le tesi difensive volte a sostenere che nella sentenza impugnata il CALO' sarebbe stato condannato in base ad una mera "responsabilità di posizione", avendo già i Giudici di primo grado ben

evidenziato le risultanze probatorie che comprovavano la validità della impostazione accusatoria .

Ed invero, ammessa la responsabilità della Commissione , la corretta attribuzione di valenza di indizio grave e preciso al fatto di farne parte con la qualifica di capo - mandamento, consente di completare il ragionamento probatorio sul piano della responsabilità personale , con la verifica di concordanza di altri indizi , quale, nella specie, quello della causale .

Alla stregua di quanto sopra deve ritenersi pienamente provata la penale responsabilità del CALO' a titolo di concorso morale nella fase deliberativa della strage in danno del Dr. CHINNICI e della sua scorta e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata nei suoi confronti.

BUSCEMI Salvatore : capo mandamento di BOCCADIFALCO.

Come hanno correttamente evidenziato i Giudici di primo Grado , le emergenze processuali comprovano inequivocabilmente che BUSCEMI Salvatore fosse all'epoca della strage capo – mandamento di Boccadifalco .

Il BUSCEMI aveva acquisito tale carica , ad impulso dello stesso Salvatore RIINA, a titolo di riconoscimento per essersi schierato a fianco dei Corleonesi in esito alla seconda guerra di mafia degli anni '80, tradendo i legami con il proprio precedente capo - mandamento e referente Salvatore INZERILLO, eliminato in maniera cruenta in quel conflitto poco dopo Stefano BONTATE .

La sua posizione di spicco all'interno della organizzazione mafiosa è stata, del resto, diffusamente tratteggiata nella sentenza n. 80 / 1992 della CORTE di CASSAZIONE ,

all'esito del maxi - processo palermitano (nell'ambito del quale ha riportato la pena per i delitti di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P. ad anni sette di reclusione).

Ed invero, nella predetta sentenza è stato adeguatamente messo in luce che le circostanze riferite da Tommaso BUSCETTA che aveva indicato nell'appellante il successore di Salvatore INZERILLO a capo della cosca di Passo di Rigano avevano trovato un primo riscontro nelle stesse parole del BUSCEMI che aveva dovuto riconoscere i rapporti avuti con INZERILLO ., sia pure prospettandoli in un contesto incredibile e giustamente disatteso dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, quale l'assunzione dello stesso "boss" come suo esattore di crediti verso terzi .

Tale riscontro si era poi arricchito attraverso le dichiarazioni del CALDERONE e di Marino MANNOIA , il primo dei quali aveva indicato nel BUSCEMI, anche riconosciuto in fotografia , un costruttore facente parte della famiglia dell'INZERILLO di cui aveva fatto personale conoscenza presso costui mentre il secondo lo aveva descritto come successore del precedente capo di cui aveva agevolato l'eliminazione al vertice della cosca . Questo particolare è risultato significativamente coincidente con la narrazione del Buscetta che aveva parimenti collegato l'ascesa del BUSCEMI al rinnovamento delle cariche che in molti sodalizi si era verificato a seguito delle vicende della guerra di mafia e dell'appoggio fornito ai gruppi vincenti da fazioni interne alle singole cosche che intanto miravano ad assumerne il comando (sent. Cass. 1992 n. 80 f. 728).

In tal senso convergono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che evidenziano come il BUSCEMI avesse avuto un ruolo attivo e determinante nella seconda guerra di mafia , nella qualità di infiltrato di RIINA , a cui aveva sostanzialmente salvato la vita per averlo avvisato, insieme a MONTALTO Salvatore, del proposito criminoso maturato da parte di BONTATE ed INZERILLO e già analiticamente riportate dai

Giudici di primo grado e a cui si rimanda (v. dichiarazioni BRUSCA Giovanni ud. 1 / 3 / 1999 pag. 86 e segg., ANZELMO Francesco Paolo ud. 9/ 3 / 1999 pag. 14 e segg., GANCI Calogero ud. 15 / 3 / 1999 pag. 67 , MUTOLO Gaspare (ud. 23 / 4 / 1999 pag. 74) , CANCEMI Salvatore (ud. 3 / 5 / 1999 pagg. 81 e segg.)

La difesa dell'appellante ha puntato innanzitutto a svalutare le chiamate in correità nei confronti del BUSCEMI , sostenendo la contraddittorietà delle dichiarazioni sul suo conto che evidenzerebbero, fra l'altro, una discrasia fra la mera assegnazione formale del mandamento e la titolarità effettiva esercitata in concreto da Michelangelo LA BARBERA.

Tali rilievi difensivi non colgono nel segno, posto che i collaboratori hanno inequivocabilmente indicato Salvatore BUSCEMI come capo mandamento di Boccadifalco in quel periodo storico : come già spiegato dalla CORTE di PRIMO Grado, il collaboratore CUCUZZA Salvatore ha infatti ampiamente chiarito che il riferimento ad Angelo LA BARBERA quale capo mandamento era relativo al ruolo assunto dallo stesso dopo l'arresto del BUSCEMI .

Inoltre, nessuna significativa rilevanza può attribuirsi nemmeno nell'ottica difensiva alle dichiarazioni rese da FERRANTE Giovan Battista il quale si è limitato ad affermare di avere conosciuto il BUSCEMI in carcere e di non avere sentito parlare di lui.

Vi sono infatti inequivocabili concreti elementi che depongono proprio per l'esercizio effettivo della carica di capo - mandamento da parte del BUSCEMI in quel periodo storico e dunque per la sua sostanziale ed attuale partecipazione all'organo di vertice del sodalizio .L'ANZELMO ha riferito che quest'ultimo aveva partecipato alla riunione del gennaio 1983 in cui gli venne conferito l'incarico precisando che in quel contesto,

proprio su richiesta del BUSCEMI, la famiglia di Uditore era stata aggregata a Boccadifalco che in cambio aveva ceduto alla Noce quella di Altarello di Baida.

La partecipazione a due riunioni nel maggio - giugno 1983 riferita da CANCEMI Salvatore conferma vieppiù tale assunto.

Nessun significato può avere nella prospettazione difensiva la circostanza che CANCEMI Salvatore non abbia riconosciuto, all'udienza del 19 / 4 / 1996, nel dibattimento del processo per la strage di Capaci le fattezze dell'appellante se si considera che ciò è avvenuto nel 1996 e dunque a distanza di ben 13 anni dall'epoca delle riunioni cui riferiva il collaboratore ed in relazione a foto, non allegate nemmeno al verbale di udienza di cui si chiedeva l'acquisizione e delle quali non vi era modo di conoscere l'esatta risalenza nel tempo e relativa collocazione cronologica.

A parte i profili di inammissibilità della richiesta di acquisizione del predetto verbale di udienza, si osserva che, anche nel merito, la richiesta di acquisizione del predetto verbale di udienza era risultata assolutamente non produttiva.

Per le altre questioni di carattere generale prospettate nell'atto di appello di BUSCEMI in relazione alla inutilizzabilità delle dichiarazioni di CANCEMI Salvatore, si rinvia a quanto sopra argomentato.

Come già ben evidenziato dalla CORTE di primo grado, le risultanze processuali comprovano il pressante interesse personale specifico di BUSCEMI Salvatore alla eliminazione del Dr. CHINNICI se si considera che egli era inserito nel cd." rapporto dei 162 " ed aveva ricevuto nell'agosto del 1982 una comunicazione giudiziaria a firma del Consigliere Istruttore. Anche in relazione a questa posizione processuale la causale rappresenta l'elemento di collegamento fra il deliberato della Commissione Provinciale di Palermo e la sua specifica responsabilità personale. Perdonando del tutto consistenza gli assunti difensivi volti a sostenere che la sentenza di primo grado si sarebbe fondata

esclusivamente sulla ritenuta qualità di capo – mandamento per l'affermazione di responsabilità nei suoi confronti.

Deve anche considerarsi , sotto un profilo logico , che il BUSCEMI era da poco insediato nel mandamento di Boccadifalco dopo il nuovo assetto di potere mafioso conseguente alla seconda guerra di mafia , talchè non si reputa concepibile una aperta dissociazione o una non condivisione di progetti omicidiari in danno di rappresentanti delle Istituzioni senza subirne conseguenze irreparabili , trattandosi di persona inserita con il volere delle forze egemoniche uscite vittoriose da un conflitto endo - mafioso .

Nessun rilievo hanno poi le osservazioni dell'appellante circa il non coinvolgimento di uomini del mandamento di Boccadifalco nella strage a supporto della ritenuta estraneità di quel mandamento nella determinazione e nel compimento del gravissimo fatto di sangue.

Sul punto basta osservare che alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra richiamati ,l'assenza di una partecipazione fisica di esecutori materiali non è, di per sé sola, sintomatica della mancanza di adesione degli autori morali , ben potendo , per accordi interni o per scelte strategico operative la Commissione decidere di affidare , alternativamente, la esecuzione di un delitto ad uno od altro gruppo di fuoco mono-mandamentale o rappresentativo di gruppi inter -mandamentali .

La sentenza di condanna emessa dai Giudici di primo grado merita pertanto piena conferma nei confronti di BUSCEMI Salvatore.

MADONIA Francesco : capo mandamento di Resuttana

La qualità di capo mandamento di Resuttana in capo a MADONIA Francesco all'epoca della strage di Pipitone Federico risulta in modo certo dalle convergenti dichiarazioni di

tutti i collaboratori di giustizia escussi , oltre che dalla sentenza della Cassazione n.80 del 1992 che , rigettando il ricorso dal medesimo proposto , confermava la condanna irrogata dalla Corte di Assise di Palermo del 10 /12/ 1990 alla pena di anni 22 di reclusione e £ 200.000.000 di multa in relazione ai delitti associativi di cui agli artt. 416 e 416 bis CP e 71, 74 e 75 Legge 1975 n. 685 .

Tutti i collaboratori hanno riferito sulla costituzione del mandamento di RESUTTANA voluto dal RIINA per avvicinare a sè MADONIA Francesco, realizzato alla fine degli anni '70. Da quel momento il MADONIA era stato fedelissimo del RIINA e lo aveva assecondato in ogni decisione, ponendo a disposizione i propri uomini, tra i quali il figlio Antonino, le basi logistiche (si ricorda che tutti i collaboratori hanno evidenziato questa circostanza con particolare riferimento al baglio GALATOLO, compreso territorialmente in quel mandamento), fornendo, pertanto un notevole apporto nella guerra di mafia.

Anche MADONIA Francesco ha riportato, fra le altre, condanne per omicidi storici su cui stava indagando il Dr. CHINNICI, come ad esempio quelli in danno di Giuseppe DI CRISTINA e del Commissario Boris GIULIANO , del Segretario Provinciale della DC Michele REINA e dell'On. Piersanti MATTARELLA.

A suo carico vi è un solido quadro probatorio che comprova senza ombra di dubbio la sua piena adesione alla strage.

Va anzitutto sottolineato che la strage è stata realizzata nel suo territorio in quanto la via PIPITONE, come si è accennato più volte, ricade nel mandamento di RESUTTANA. Vi è dunque un essenziale collegamento con il delitto di tipo territoriale che riveste, già di per sé, tenuto conto del contesto mafioso , un rilievo decisivo .

Ed invero il concetto di territorialità già sopra accennato attiene al legame che il delitto e chi lo commette intessono con il territorio, con esplicito riguardo a chi, di quell'area

geografica mafiosa è responsabile, avuto riguardo alle concertazioni logistiche - operative di riferimento, ai fini di collegare il fatto al luogo di consumazione e quindi ai suoi referenti criminali .

Costituisce infatti dato ineludibile, emerso da numerose pronunce giurisprudenziali sia di legittimità che di merito, che , secondo il modus operandi e le connotazioni logistiche di Cosa NOSTRA ,i più gravi delitti di matrice mafiosa non avvengono mai senza il coinvolgimento o l'assenso espresso o tacito del capo – mandamento di quel territorio, che solitamente vi contribuisce mettendo a disposizione uomini e mezzi oppure si limita, più semplicemente , ad avallarlo.

La ragione storica e logica di tale principio , di regola rispettata in Cosa Nostra ed evidentemente insormontabile, specie nel caso di crimini cd. eccellenti contro soggetti istituzionali, trova il suo fondamento proprio nella natura e negli scopi dell'associazione mafiosa in genere e di Cosa Nostra in particolare, laddove il vincolo di assoggettamento ed omertà si regge , come ogni altra manifestazione di consorterìa, sul controllo del territorio e sulla verifica del rispetto delle regole nella zona di propria competenza .

Inoltre, la partecipazione alla strage del figlio Antonino MADONIA , oltre che di Vincenzo GALATOLO, uomo di onore della famiglia dell'Acquasanta, luogo ricompreso nel mandamento di RESUTTANA ,l'utilizzo del garage di via Porretti per la preparazione dell'autobomba e del fondo Pipitone come base logistica , anch'essi rientranti nel predetto mandamento, depongono inequivocabilmente per un sua espressa adesione alla strage .

Ricorre, inoltre, anche per il MADONIA il concreto e diretto interesse personale . essendo il predetto inserito nel rapporto dei 162 e direttamente coinvolto negli omicidi strategici della seconda guerra di mafia su cui indagava proprio il Dr. CHINNICI

(omicidi Inzerillo, Bontate, Reina, Mattarella. Si ricorda che la censura difensiva volta ad accreditare l'ipotesi che l'eliminazione del Magistrato fosse in realtà voluta da un ristrettissimo gruppo di persone, ossia da BRUSCA Giovanni e dai cugini Ignazio e Nino SALVO, è del tutto infondata in quanto completamente disancorata dai dati processuali, come più ampiamente esposto nella parte generale cui si rimanda.

Le risultanze processuali comprovano che la fase deliberativa dell'omicidio ha avuto un iter dilatato nel tempo se si considera che l'originario progetto, maturato nell'estate dell'anno 1982, fu poi momentaneamente accantonato per essere ripreso successivamente sicuramente in epoca in cui MADONIA Francesco era uscito dal carcere. Si osserva al riguardo che il predetto è rimasto detenuto dal 11 novembre 1980 al 13 novembre 1982 (v. fg. 190 del faldone 25) e che i sopralluoghi del proprio figlio Antonino nell'androne del palazzo della vittima predestinata sono avvenuti in epoca ben successiva alla sua liberazione, e precisamente il 5 dicembre 1982. Ulteriore consultazione dei vari capi mandamento, fra cui l'appellante, deve essere poi, certamente intervenuta a seguito della decisione di modificare completamente le modalità operative, verosimilmente verso la fine del maggio 1983 e comunque qualche settimana prima della strage (v. dichiarazioni di BRUSCA Giovanni). Tali considerazioni rendono evidentemente del tutto superfluo, con riguardo a questa specifica posizione processuale, affrontare i problemi connessi al rapporto fra il capo-mandamento detenuto con il suo sostituto. Alla stregua di quanto sopra, le emergenze processuali evidenziate dalla difesa - ossia che nel periodo di detenzione di MADONIA Francesco, era il figlio Antonino a sostituirlo, alternandosi talvolta con Tano Carollo, - sono del tutto inconferenti in una ottica mirata a scagionarlo dal concorso nella strage. Non merita accoglimento nemmeno la istanza subordinata con cui MADONIA Francesco lamenta la eccessività della pena inflitta e chiede, quantomeno, la

irrogazione della sanzione nel minimo edittale. Sul punto basta osservare che tale istanza è del tutto infondata, sol che si consideri che proprio per la estrema gravità intrinseca del delitto di strage da cui derivi la morte di una o più persone il legislatore ha stabilito in via predeterminata la pena dell'ergastolo.

In proposito è sufficiente considerare che i fatti per cui vi è processo hanno richiesto per il conseguimento del programmato obiettivo di eliminare un Magistrato ritenuto, per preparazione, rigore morale ed onestà, pericoloso per la organizzazione mafiosa, un ingente spiegamento di mezzi ed uomini,

mettendo a pericolo la pubblica incolumità e causando la morte di ben altre tre persone.

La sentenza di condanna merita pertanto integrale conferma nei confronti di MADONIA Francesco..

GANCI Raffaele : capo mandamento della Noce

Le concordi dichiarazioni dei collaboratori escussi, tra i quali il figlio Calogero, ed ANZELMO Francesco Paolo (che per il loro inserimento nella stessa "famiglia" di Cosa Nostra avevano più diretta conoscenza di tali vicende) dimostrano in modo inoppugnabile la qualifica di capo mandamento della Noce rivestita all'epoca della strage da Raffaele GANCI.

Grazie in particolare alle dichiarazioni di GANCI Calogero ed ANZELMO Francesco Paolo si è ricostruita la storia di questo mandamento che fu retto per lungo tempo da Salvatore SCAGLIONE, fedelissimo di BADALAMENTI e BONTATE, e sciolto verso la metà degli anni '70 in quanto i componenti della organizzazione gli addebitavano di avere problemi di tipo familiare (la figlia dello SCAGLIONE aveva

avuto un bambino fuori dal matrimonio)non consoni al codice comportamentale mafioso. Fu così che la famiglia della NOCE venne aggregata al mandamento di Porta Nuova. Dopo la morte di Stefano BONTATE lo SCAGLIONE si era alleato con Salvatore RIINA il quale non gli aveva perdonato i pregressi rapporti con BADALAMENTI, tant'è che il 30 / 11 / 1982 la fazione corleonese attuò il progetto omicidiario ai suoi danni.

La carica di capo mandamento era stata così conferita a GANCI Raffaele come premio per il suo prezioso contributo offerto nello sviluppo della guerra di mafia ,nella eliminazione dei perdenti e nella buona riuscita di attentati, fra cui quello in danno del Cap. D'ALEO, avvenuto nel giugno 1983 ,e posto in essere da soggetti appartenenti proprio ai tre mandamenti neo- costituiti di San Lorenzo, Boccadifalco e Noce.

L'istruttoria dibattimentale ha altresì acclarato la particolare incisività ed il considerevole contributo fornito dal GANCI alla ideazione e deliberazione della strage di via Pipitone Federico. Convergenti ed inequivoche le chiamate in correità nei confronti del GANCI in riferimento al suo apporto nella fase esecutiva, caratterizzatosi oltre che nella partecipazione personale alle fasi del furto dell'autovettura FIAT 126 , della sua presenza nei luoghi la mattina della strage sotto l'abitazione del Dr. CHINNICI, nella messa a disposizione dei propri figli Calogero e Stefano e del nipote e sottocapo Francesco Paolo ANZELMO per la buona riuscita dell'attentato (v. sopra pagg. 453, 454) .

Emerge , dunque, chiaramente la prova di un concreto apporto materiale al progetto criminoso, realizzato anche con l'impiego di compartecipi provenienti dalla struttura criminale del mandamento della NOCE fra cui i propri figli che consente di confermare , senza ombra di dubbio , la penale responsabilità del GANCI , già

affermata in primo grado, per avere contribuito alla ideazione e deliberazione della strage nonché per avere partecipato alla successiva fase esecutiva.

Le censure difensive dell'appellante tutte esaminate nella parte generale sono come si è visto destituite di fondamento .

Alla stregua di quanto sopra va rigettato l'atto di impugnazione proposto da GANCI Raffaele .

Salvatore MONTALTO e Giuseppe MONTALTO : capo mandamento e " sostituto " del mandamento di VILLABATE .

Sulla qualità di componente la commissione e capo del mandamento di Villabate di Salvatore MONTALTO (e come sostituto il figlio Giuseppe) convergono le dichiarazioni molteplici e coincidenti di molti collaboratori di giustizia già ampiamente esposte nella sentenza di primo grado cui si rimanda.

MONTALTO Salvatore , uomo di onore della famiglia di Villabate , durante la guerra di mafia era inserito nel mandamento di Boccadifalco – Passo Rigano e assieme al BUSCEMI aveva consentito al RIINA di anticipare le mosse del BONTATE e dell'INZERILLO, e di sfuggire così, unitamente al CALO' , al progetto omicidiario ordito in loro danno dalla ala moderata di Cosa Nostra .

Il riconoscimento della preziosa alleanza da parte di RIINA fu costituito dallo spostamento del mandamento da Bagheria a Villabate , paese di origine del MONTALTO che ne divenne il capo .

Del resto, la stessa sentenza della Suprema Corte n. 80 / 1992 aveva già tratteggiato la caratura mafiosa di MONTALTO Salvatore , ponendo in evidenza il decisivo ruolo per le sorti dei Corleonesi, nonché la sua particolare tendenza ad acquisire potere

stipulando alleanze favorevoli anche in spregio di precedenti legami, condannandolo in relazione agli artt. 416 e 416 bis CP alla pena di anni cinque e mesi dieci di reclusione .

Infatti, benché fosse sospettato di avere materialmente partecipato all'omicidio di Giuseppe DI CRISTINA del 30 / 5 / 1978 era risultato, per altro verso, che egli aveva in corso un traffico illecito di stupefacenti proprio insieme allo stesso DI CRISTINA e a Salvatore INZERILLO che avrebbe poi parimenti tradito in favore dei Corleonesi.

La qualità criminale del MONTALTO Salvatore è stata efficacemente descritta nella stessa sentenza (fg. 397) ove viene definito “ *personaggio di spicco della locale mafia* “ e soprattutto alla pag. 1188 in cui si indica come “ *saldamente attestato nelle posizioni dominanti dell'organizzazione , dalla primavera del 1981 in poi alleandosi con il gruppo dei vincenti, considerando che tanto risultava dalle accuse dei pentiti, dall'esito delle indagini svolte dal Commissario CASSARA' e dall'Agente di P.S. Zucchetto , dalle quali emergeva che il MONTALTO si era stabilmente legato ai GRECO di Ciaculli, e ad altri esponenti mafiosi di spicco come i Prestifilippo e il Greco detto scarapzedda, finendo con il fare il latitante in una tenuta contigua a quella del GRECO . La posizione di MONTALTO Salvatore era circondata da un alone di prestigio mafioso , tant'è che godeva di vere e proprie agevolazioni durante il regime detentivo “ *insieme ad altri personaggi di rilievo aveva fatto da padrone nel carcere dell'Ucciardone ove circolava liberamente...*” (ibidem 1188).*

MONTALTO Salvatore risultava essere stato detenuto nel periodo dal 18 / 5 / 1982 all'8 / 6 / 1982 e dal 7 / 11 / 1982 sino al 26 / 6 / 1984 .

La sentenza impugnata ha motivato esaurientemente sulla posizione processuale di MONTALTO Salvatore, ponendosi e risolvendo positivamente i seguenti quesiti :

1) la data in cui MONTALTO Salvatore è divenuto capo mandamento di Villabate ;

2) chi sia subentrato durante la detenzione del predetto imputato nella reggenza del mandamento in qualità di sostituto ;

3) se l'imputato in stato di detenzione all'epoca della strage sia stato in condizioni di essere previamente informato del progetto di attentato e di manifestare il proprio consenso .

Sulla scorta delle emergenze processuali ed in particolare delle dichiarazioni di ANZELMO , MUTOLO E CANCEMI , la Corte di primo grado ha ritenuto comprovato che il mandamento di Villabate con a capo MONTALTO Salvatore fosse stato istituito mentre costui era ancora libero e dunque prima del novembre 1982 .

Soggiunge in proposito questa CORTE , ad ulteriore conferma degli argomenti posti a base della sentenza di primo grado, che è storicamente accertato che il disegno di riorganizzazione dei mandamenti da parte dello schieramento vincente della seconda guerra di mafia era stato lucidamente concepito in tempo sufficientemente anteriore rispetto alla attuazione di un sistematico massacro di coloro che erano considerati nemici e le ultime soppressioni (tra cui quella di RICCOBONO e SCAGLIONE) nell'autunno 1982 , avevano costituito gli epigono di una violenta strategia di morte che aveva avuto attuazione sin dal 1981 con gli eclatanti omicidi di BONTATE ed INZERILLO; sicchè appare francamente riduttivo inquadrare il conferimento della carica di rappresentante mandamentale al MONTALTO come un episodio avulso dall'insieme dello schema ricostruttivo delineato .

Si profila anche per MONTALTO Salvatore uno specifico ed individuale interesse alla eliminazione del Magistrato in quanto era anch'egli inserito nel rapporto dei cd. 162 e addirittura colpito da più mandati di cattura emessi dall'Ufficio Istruzione del Dr. CHINNICI , di cui uno emesso il 26 Luglio 1982 ed eseguito il 7 novembre e ben tre

nell'anno 1983 , talchè deve fondatamente ritenersi che il predetto abbia dato il proprio contributo volitivo alla realizzazione della strage .

Quanto al momento deliberativo dei delitti di cui al processo , le risultanze probatorie comprovano come esso si sia sviluppato in un iter assai dilatato nel tempo con un iniziale progetto di morte con metodi tradizionali risalente ad epoca sicuramente anteriore alla esecuzione del suo arresto avvenuta nel novembre 1982 , a seguito di provvedimento restrittivo emesso nel precedente Luglio .Si ricorda in proposito che i sopralluoghi presso l'abitazione del Dr. CHINNICI a Salemi , sono collocabili cronologicamente nel periodo estivo dell'anno 1982 ,e dunque quando il MONTALTO era libero. Il progetto criminoso dovette poi necessariamente essere risottoposto alla decisione dei singoli componenti della commissione in considerazione del mutamento della strategia operativa .

Ciò avvenne in un periodo in cui MONTALTO Salvatore era detenuto : è proprio in questa seconda fase che deve necessariamente essere stato coinvolto anche il figlio Giuseppe che, secondo le convergenti dichiarazioni dei collaboratori già riportate nella sentenza impugnata, sostituiva il padre nella qualità di "sostituto" e dovette informare il padre capo mandamento , tenuto conto del tipo di decisione da adottare .

Deve anzitutto evidenziarsi che la sentenza della Cassazione n. 80 / 1992 ha affermato testualmente , quanto a Giuseppe MONTALTO, :

“ Per la condotta successiva al 29 / 9 / 1982 basta fare riferimento alle aggiornate dichiarazioni del MARINO MANNOIA per avere logica certezza che Giuseppe MONTALTO , succedendo al padre , dopo che costui era stato tradotto in vincoli, proseguì nella precedente condotta, integrativa della violazione all'art. 416 bis CP “.

Nell'ambito del predetto procedimento MONTALTO Giuseppe veniva condannato alla pena di anni sei di reclusione per i delitti di cui agli artt. 416 e 416 bis CP

E' fin troppo evidente che nessuno, meglio di un figlio che rivestisse la qualità di uomo di onore e fosse dotato di capacità , potesse assicurare , in termini di affidabilità, la fedele trasmissione della volontà del capo – mandamento detenuto in seno alla Commissione .

Ed è ciò che risulta essere avvenuto , come già efficacemente evidenziato dai Giudici di primo grado, se si considera , come ulteriore dato di riscontro, la scansione dei colloqui mantenuti in carcere tra MONTALTO Salvatore e suo figlio Giuseppe che ne faceva le veci ed assolveva alle funzioni di porta - ordini e tramite con l'esterno dall'interno del carcere

E' stato documentalmente provato che il MONTALTO Salvatore dal 23 / 11 / 1982 al 29 / 12 / 1982 ebbe ad effettuare con il figlio Giuseppe ben otto colloqui e dal 5 / 1 / 1983 al 27 / 7 / 1983 (si badi bene due giorni prima della strage) ben 25 colloqui con una cadenza quasi settimanale (cfr. nota Direzione Casa circondariale di Palermo del 18 / 5 / 1999 acquisita con ordinanza del 15 / 10 / 99 allegato 15).

Del resto, significatamente, il collaboratore di giustizia MARCHESE Giuseppe ha confermato che i continui contatti carcerari fra i due, legati, lo si ripete, non solo da vincoli di sangue ma anche dalla comune appartenenza alla associazione, l'uno sostituto dell'altro, erano una preziosa occasione per uno scambio di informazioni sulle vicende associative. Il predetto collaboratore ha riferito infatti che nel periodo di comune detenzione con MONTALTO Salvatore nel carcere di Trapani, dal settembre 1985 al febbraio 1986, *“faceva i colloqui con il figlio a Trapani e ‘i notizie arrivavano e venivano suo figlio era un ragazzo sveglio”*.

Deve evidenziarsi la sussistenza anche in capo a MONTALTO Giuseppe di un interesse personale alla eliminazione del Consigliere Istruttore se si considera che il proprio padre, come si è sopra visto, era stato duramente colpito dalle inchieste svolte

personalmente dal Dr. CHINNICI . Fra l'altro, dalle indagini svolte all'epoca dei fatti , risultava che era stato proprio MONTALTO Giuseppe a fare da autista a Salvatore INZERILLO quando quest'ultimo fu ucciso nell'agguato mafioso ” *tanto da far dubitare, secondo le stesse propalazioni del BUSCETTA, che fosse stato lui l'accompagnatore – autista il quale aveva partecipato alla organizzazione del piano omicida* “ (v. pag. 1181 sentenza Cassazione n. 80 / 1992).

Conclusivamente , non può certo condividersi l'assunto difensivo secondo cui la sentenza impugnata sarebbe fondata su un teorema astratto, senza riscontro nelle carte processuali .

Per completezza , si ricorda che le questioni formulate dall'appellante sono già state tutte esaminate nella parte generale .

Salvatore MONTALTO deve rispondere dei reati ascrittigli a titolo di concorso morale per avere deliberato , nella sua qualità di componente della competente Commissione Provinciale, il proposito criminale in danno del Dr. CHINNICI.

E parimenti, del delitto di strage deve rispondere a titolo di concorso morale anche MONTALTO Giuseppe, che, nella sua qualità di “sostituto “, ha inevitabilmente trasmesso agli altri componenti della Commissione, avallandola, l'ulteriore adesione al progetto delittuoso da parte del proprio padre MONTALTO Salvatore rispetto alla originaria manifestazione di volontà già espressa personalmente da quest'ultimo nel 1982, quando era libero ; adesione senz'altro esternata da MONTALTO Salvatore durante i numerosi colloqui carcerari intrattenuti con il figlio , fra l'altro anche nei giorni di poco precedenti alla strage, e resa necessaria dal cambio delle modalità operative dell'agguato, realizzato con modalità ben più eclatanti ed invasive rispetto a quelle inizialmente ipotizzate , fornendo così entrambi un contributo causale nel formarsi della volontà della Commissione in merito alla strage.

Alla stregua di quanto sopra gli atti di appello proposti da MONTALTO Salvatore e MONTALTO Giuseppe devono essere rigettati .

GERACI Antonino : capo mandamento di PARTINICO

La qualità di capo - mandamento di Partinico in capo a GERACI Antonino è stata processualmente accertata nel maxi- processo di Palermo e la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 80 del 1992, non solo ha rigettato il ricorso dell'imputato in ordine alla condanna per i reati associativi, ma ha anche annullato con rinvio l'assoluzione pronunciata dal giudice di secondo grado nei suoi confronti per l'omicidio del Dr. Boris GIULIANO, essendo stato rilevato lo stretto legame del GERACI con la fazione corleonese.

Le dichiarazioni di ANZELMO, Giovanni BRUSCA, CANCEMI, CUCUZZA, Calogero GANCI, MUTOLO, DI CARLO ed altri collaboranti consentono di identificare in GERACI Antonino il capo mandamento di Partinico nel periodo della strage.

Si trattava di un capo - mandamento assolutamente "vicino" alla fazione corleonese, tant'è che dopo l'uccisione di Stefano BONTATE il mandamento di Santa Maria di Gesù fu aggregato a quello di Partinico "*perché Nenè GERACI era uno dei più fidati, i partinicoti quelli più antichi erano i più fidati di Totò RIINA, ma al tempo di Luciano LEGGIO addirittura, era un'amicizia antica*" (pag. 163 udienza 15 / 2 / 1999 DI CARLO).

GERACI Antonino era rimasto intimo alleato del RIINA naturalmente anche dopo la guerra di mafia (v. dichiarazioni di DI CARLO pag. 292) "*nel '83 sono tutti intimi di RIINA.....E se c'era prima dell'82, l'81, se c'era la vecchia commissione che se*

all'inizio magari c'era qualcuno che poteva masticare un po', figuriamoci...però poi acconsentiva perché capivano che le cose cambiavano, figuriamoci nell'83 che c'erano stati uccisi capimandamento,....”

Assolutamente destituite di fondamento sono le argomentazioni difensive mirate a sminuire la portata accusatoria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia : ed invero FERRANTE Giovan Battista , pur avendo dichiarato di non avere avuto a che fare direttamente con il GERACI, lo qualificava anch'egli come capo - mandamento di PARTINICO rappresentando di averlo incontrato una volta nell'officina di tale Totò BONURA il quale gli aveva riferito che era il loro” principale” (v. ud. 26 / 3 / 1999 pag. 10). Anche GANCI Calogero lo indicava come capo mandamento di Partitico (v. ud. 15 / 3 / 1999 pagg. 81 – 82).

L'appellante GERACI Antonino aveva partecipato alle riunioni del maggio - giugno 1983 riferite dal CANCEMI confermando dunque la piena e sostanziale partecipazione concreta all'organismo di vertice della organizzazione criminosa .

Anche per GERACI si profila un interesse personale diretto e pressante alla eliminazione del Dr. CHINNICI essendo coinvolto nel rapporto dei cd. 162 e direttamente implicato nell'omicidio del Dr. Boris GIULIANO, al centro delle indagini dell'Ufficio Istruzione diretto dal Dr CHINNICI, in relazione al quale ha riportato condanna definitiva con sentenza della Cassazione del 1996 n.930.

Le censure difensive mosse dall'appellante sono già state tutte esaminate nella parte generale cui si rinvia .

Anche per GERACI va confermata la penale responsabilità per concorso in strage e per gli altri delitti contestati, avendo egli partecipato alla deliberazione criminosa.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE SULLE POSIZIONI PROCESSUALI DEI MANDANTI RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, CALO'

Giuseppe, GERACI Antonino, MADONIA Francesco, BUSCEMI Salvatore, MONTALTO Salvatore , MONTALTO Giuseppe e GANCI Raffaele .

Il compendio probatorio acquisito in questo processo offre, come si è visto , una serie di elementi autonomi da cui scaturisce la conferma che la decisione di eliminare il Dr. CHINNICI fu senz'altro portata preventivamente all'attenzione e condivisa da quei capi- mandamento che vennero inseriti nel cd. rapporto dei cd. 162 , per avere costituito durante il secondo periodo della guerra di mafia, un fronte comune compatto , quello dei Corleonesi, nella lotta per il predominio mafioso intorno alle figure di RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo e Bernardo BRUSCA , ossia CALO' Giuseppe , GERACI Antonino, MADONIA Francesco, BUSCEMI Salvatore e MONTALTO Salvatore. Tutti costoro , come si è accertato nel maxi- processo, ed è stato confermato dai collaboratori, oltre ad espletare in quel periodo, al pari degli altri, e nel caso di PROVENZANO allo stesso titolo del RIINA, tutte le prerogative connesse al loro status di capi mandamento avevano, evidentemente, un pressante e diretto interesse personale alla morte del Magistrato che assume un connotato di specificità tale da ritenersi partecipe del processo formativo della volontà .

La comunanza del movente corrobora , dunque, nei loro confronti il qualificato indizio costituito dalla accertata qualità soggettiva di capo mandamento di ciascuno di essi inserendosi , con la forza persuasiva della convergenza , nel quadro degli altri elementi acquisiti dando , da un lato, un contenuto di concretezza alla ipotesi della riconducibilità del delitto della COMMISSIONE .della quale erano autorevoli esponenti ed accrescendo, dall'altro, la valenza probatoria degli altri indizi , evidenziandone la pertinenza e serietà sul piano della gravità , della precisione e della concordanza , sino

a renderlo probatoriamente idoneo a supportare l'affermazione di penale responsabilità già inflitta dai Giudici di primo grado.

Anche in capo a MONTALTO Giuseppe , nella qualità di “sostituto” del padre Salvatore durante il periodo di detenzione di quest'ultimo , si profila un concreto interesse personale ed individualizzante alla eliminazione del Dr. CHINNICI , - cui erano attribuibili , fra l'altro , i provvedimenti restrittivi della libertà di MONTALTO Salvatore - sol che si consideri lo strettissimo vincolo di parentela che legava i due che rafforzava vieppiù , anche sul piano affettivo, il già peculiare rapporto fra capo mandamento e “sostituto”.

Inoltre, come si è visto , per Salvatore RIINA , MADONIA Francesco e GANCI Raffaele, (oltre per il BRUSCA Bernardo, deceduto nelle more del giudizio di appello) concorrono gli elementi della concertazione logistica e tattica sopra indicati analiticamente , oltre che per il RIINA e per GANCI Raffaele, anche la partecipazione a parte della fase esecutiva già sopra illustrata cui si rimanda.

A diverse conclusioni deve pervenirsi, ad avviso di questa CORTE, per gli appellanti FARINELLA Giuseppe e MOTISI Matteo .

FARINELLA Giuseppe : mandamento di San Mauro Castelve

La penale responsabilità di FARINELLA Giuseppe è sostanzialmente fondata nella sentenza impugnata esclusivamente sulla base della comprovata qualità soggettiva di capo - mandamento di San Mauro Castelve all'epoca della strage.

I Giudici di primo grado hanno infatti illustrato alle pagine 761 e 762 della sentenza le dichiarazioni dei collaboratori CUCUZZA Salvatore, DI CARLO Francesco, ANZELMO Francesco Paolo, GANCI Calogero , SIINO Angelo che ne hanno

tratteggiato la figura indicandolo univocamente come capo - mandamento del predetto territorio, concludendo così *“L’ accertata qualità di componente il massimo organo deliberativo di Cosa Nostra impone l’ affermazione di responsabilità dell’ imputato a titolo di concorso morale nella strage e degli altri reati connessi”* .

Alla stregua delle linee guida alle quali , come sopra evidenziato, questa CORTE intende fondare la propria valutazione probatoria, la sentenza di condanna nei suoi confronti deve essere riformata., mancando una prova certa della penale responsabilità dell’ appellante .

Ed invero, come tra l’ altro espressamente chiarito nella sentenza della Corte di Cassazione 793 del 27 / 4 / 2001 , la conclamata posizione di vertice nell’ ambito di Cosa Nostra costituisce solo un indizio qualificato da cui prendere le mosse per la valutazione delle responsabilità individuali in rapporti ai delitti - fine di tipo strategico.

Ai fini della affermazione della responsabilità penale del soggetto chiamato a risponderne, la prova può essere ricavata , ad avviso della CORTE, e con il dovuto grado di rigore, solo dalla contemporanea presenza di altri elementi dai quali tale qualità soggettiva risulti avvalorata e confortata ai fini della sussistenza delle condotte criminose oggetto di contestazione e che consistono , nella specie, nell’ avere assunto il ruolo di mandante per avere deliberato e dato il proprio assenso alla eliminazione fisica del Dr. CHINNICI .

Come già ricordato la Corte di Cassazione ha avuto modo di sottolineare , ai fini della sussistenza del contestato concorso morale , *“ l’ insufficienza della mera qualità di appartenenza formale a Cosa Nostra se non suffragata da altri indizi riguardanti o una concertazione logistica e tattica o un coinvolgimento di esecutori provenienti dalla struttura criminale dell’ imputato o una connessione del delitto con il territorio su cui*

l'imputato operava o altri elementi parimenti significativi (v. Cass. Sez. VI n. 3047 del 9 / 10 / 1999).

Della sussistenza di tali elementi aggiuntivi rispetto alla qualità formale di capomandamento del FARINELLA non è stata fornita , ad avviso della CORTE, prova alcuna nell'ambito di questo processo .

Non è infatti individuabile alcun criterio di riferimento individualizzante e soggettivistico al quale ancorare , al di là di una mera titolarità soggettiva della carica, la prova dell'effettivo contributo causale del FARINELLA all'episodio di cui è causa e che possa, in qualche modo, ricondurre il delitto di strage per cui è processo all'odierno appellante.

Non si profila in capo al FARINELLA alcun pressante interesse individuale se si considera che il predetto non era coinvolto nel rapporto dei cd. 162 od in altra indagine svolta all'epoca dal Dr. CHINNICI o comunque dall'Ufficio Istruzione dal medesimo condotto né venne mai coinvolto nel primo maxi processo.

Del resto, dalle stesse dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia non emerge, come invece per le altre posizioni processuali sopra esaminate , un suo ruolo attivo e concreto nella seconda guerra di mafia che potesse avere in qualche modo attirato l'attenzione su di sé le Forze di Polizia.

Come ben evidenziato dalla difesa nella discussione orale del 19 / 6 / 2002, il FARINELLA venne processato molti anni dopo, nell'ambito di indagini avulse dal filone di inchieste che erano state condotte dal Dr. CHINNICI , e riconosciuto colpevole, in relazione al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso operante in territorio madonita, con sentenza della Corte di Appello di Palermo del 15 / 3 / 1994 (confermativa di quelle 9 / 1 / 1993 ed 11 / 2 / 1993 del Tribunale di Termini Imerese.).

Né risulta che nell'azione criminosa siano stati impiegati, come esecutori, uomini appartenenti al suo mandamento o che il predetto abbia fornito in qualche modo una concertazione logistico - tattica per agevolare la commissione del delitto ; fra l'altro il FARINELLA non è nemmeno indicato dal CANCEMI fra i partecipi alle riunioni in Contrada Dammusi e a Piano dell'Occhio nel periodo maggio – giugno 1983 .

Manca, conclusivamente, qualsiasi elemento per ritenere sussistente nei confronti del FARINELLA il requisito della cd. “cognita re “(evidenziato nella più volte citata sentenza della Cassazione 30 / 1 / 1992 pag. 345) attraverso la preventiva sottoposizione del progetto di morte programmato su cui ogni capo mandamento doveva essere chiamato a deliberare e ad esprimere il proprio consenso .

La prova , legata esclusivamente alla qualità di capo mandamento , resta dunque contraddittoria ed incerta , onde si impone, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'assoluzione del FARINELLA dal delitto di strage e dai connessi reati satelliti, ai sensi dell'art. 530 secondo comma CPP .

MOTISI Matteo : mandamento di PAGLIARELLI

In relazione alla posizione processuale di MOTISI Matteo (cl. 1918), accusato di essere mandante della strage nella sua qualità di capo - mandamento di Pagliarelli , deve anzitutto osservarsi che le risultanze processuali non sono del tutto univoche in ordine alla effettiva identificazione dell'odierno appellante nel ruolo di capo - mandamento di Pagliarelli, all'epoca della strage, e la confusione sul punto è alimentata dal fatto che vi erano ben quattro omonimi, tutti parenti, fra cui gli zii paterni MOTISI Matteo (cl. 1920), MOTISI Matteo cl.1932 detto Matteazzo, MOTISI Matteo cl. 1933 (v. scheda biografica in atti in faldone n.31).

Inoltre alcuni collaboratori di giustizia riferivano del ruolo di spicco ricoperto da persone aventi lo stesso cognome ma con diverso nome . In particolare DI CARLO Francesco riferiva che quando fu costituito il mandamento verso l'anno 1980 , riteneva che il ruolo di capo sarebbe stato affidato a Ignazio MOTISI, che per un certo periodo era stato rappresentante, mentre aveva poi appreso che era stato nominato Matteazzo (ossia persona diversa dall'appellante), così soprannominato per la sua statura (Ud. 15 / 2 / 1999 pag. 184).

SIINO Angelo faceva riferimento ad altro MOTISI , tale Giovanni u pacchiuni precisando di non avere conosciuto il capo (ud. 21 / 6 / 1999 pag. 21).

Anche MUTOLO Gaspare, con riferimento al territorio di Pagliarelli , faceva riferimento a MOTISI Ignazio e a MOTISI Matteo detto Matteazzo .

CUCUZZA Salvatore e BRUSCA Giovanni parlavano in generale di MOTISI Matteo, senza ulteriori elementi per la sua esatta individuazione ; addirittura il CUCUZZA lo indicava come uomo di onore semplice , pur trattandosi di membro autorevole che partecipava alle riunioni (ud. 28 / 1 / 1999 pag. 59).

In questo incerto quadro probatorio si inseriscono le dichiarazioni di GANCI , ANZELMO e CANCEMI che hanno, per la verità, fornito dati più precisi , descrivendo il capo mandamento di Pagliarelli come una persona anziana , alta, e che abitava nei pressi del Baby Luna , dichiarazioni ritenute dai primi Giudici idonee a fugare ogni dubbio sulla sua esatta identificazione .

Orbene, anche a voler ritenere comprovata, alla stregua delle dichiarazioni dei collaboratori da ultimo citati , che MOTISI Matteo fosse all'epoca dei fatti capo mandamento di Pagliarelli ,l'attribuzione di tale ruolo in capo all'odierno appellante appare comunque insufficiente , in forza dei principi generali ai quali si è più volte fatto

riferimento, per affermare, di per sé sola , la sua penale responsabilità , quale mandante della strage .

Infatti le doglianze difensive hanno colto pienamente nel segno laddove hanno evidenziato la mancanza di prova di un contributo causale , volontario e consapevole del MOTISI nella ideazione del crimine .

Valgono in proposito le medesime argomentazioni dedicate alla posizione del tutto analoga di FARINELLA Giuseppe

Ed invero, come più volte ribadito, la mera carica di capo - mandamento è di per sé insufficiente, sul piano probatorio, a fondare un giudizio di penale responsabilità in ordine ai delitti strategici commessi dalla organizzazione , occorrendo un “quid pluris “, nella specie del tutto carente.

Non è infatti ravvisabile alcun pressante interesse individuale di MOTISI Matteo alla eliminazione del Dr. CHINNICI, posto che non era inserito nel rapporto dei cd. 162 né , all’epoca, in alcun altra indagine di polizia che potesse in quel periodo dargli qualche preoccupazione , tant' è che non risulta che sia stato , nemmeno successivamente, imputato nel maxi- processo di PALERMO.

Non è inoltre emersa alcuna connessione del delitto con il territorio né la prova di alcun apporto sotto il profilo logico e tattico del MOTISI al piano criminoso o l’impiego di compartecipi provenienti dalla struttura criminale radicata nel territorio di Pagliarelli .

Si sottolinea che, proprio sulla base delle predette considerazioni, la CORTE di CASSAZIONE sez. VI del 1 / 10 / 1999 n.3047 , nell’ambito del presente procedimento , a fronte di tre ordinanze emesse dal Tribunale del Riesame di Caltanissetta , ritenute non rispondenti ai principi di diritto elaborati nelle relative sentenze di annullamento , conformi all’orientamento giurisprudenziale sopra esposto , ha annullato senza rinvio la ordinanza del 29 / 12 / 1998 confermativa del

provvedimento restrittivo emesso dal GIP del Tribunale di Caltanissetta il 9 / 6 / 1997 ,”
deducendo dalla vicenda esposta l’insussistenza in atti di sufficienti elementi indiziari
“a carico del predetto MOTISI .

Le considerazioni sopra esposte impongono , in parziale riforma della sentenza impugnata, l’assoluzione di MOTISI Matteo dal delitto di strage e dai connessi reati satellite, ai sensi dell’art. 530 secondo comma CPP

SULL’APPELLO PROPOSTO DAI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA ANZELMO Francesco Paolo e BRUSCA Giovanni

I predetti collaboratori di giustizia sono stati condannati dalla Corte di Assise alla pena di anni diciotto di reclusione, partendo dalla pena base dell’ergastolo per il delitto più grave di cui al capo E) diminuito ad anni sedici per il riconoscimento della diminuzione di cui all’art. 8 della Legge n. 203 / 1991 ed aumentato di anni due ex art. 81 cpv. C.P. per i delitti meno gravi di cui ai capi A) B) C) D) .

Entrambi hanno lamentato la mancata concessione delle attenuanti generiche, sottolineando che doveva attribuirsi, a tali fini, il massimo rilievo alla confessione e al comportamento processuale .

In particolare l’ANZELMO ha sostenuto che il Giudice di primo grado, nel negare le attenuanti generiche avrebbe considerato che il meritevole comportamento dell’appellante (fra cui rivestiva una indubbia valenza la confessione) era già stato valutato con la concessione della diminuzione ex art. 8 Legge 203 / 1991 .

Le censure sopra prospettate non appaiono fondate , dovendo anzitutto considerarsi,- in termini generali, - che se è vero che la concessione della diminuzione di cui all’art. 8 Legge n. 203 / 1991 non esclude di per sé l’applicazione delle attenuanti generiche ,

non può nemmeno affermarsi in linea di principio che l'elargizione di uno dei benefici implichi necessariamente anche la possibilità di fruire dell'altro .

Ciò premesso, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dai predetti appellanti , la CORTE di primo grado non ha affatto negato la concessione delle attenuanti generiche sulla base di una semplicistica e riduttiva considerazione circa l'impossibilità di effettuare un giudizio di duplicazione degli stessi elementi a favore dell'imputato.

I primi Giudici hanno infatti evidenziato , con argomentazioni ineccepibili e pienamente condivisibili anche da parte di questa CORTE che , al di là dei profili collaborativi già valutati ,sussistevano specifici elementi di disvalore, quali i motivi a delinquere, la personalità degli imputati, desumibile dai gravissimi precedenti penali e giudiziari , nonché la particolare gravità dei fatti di reato , le efferate e devastanti modalità di esecuzione , la gravità del danno e del pericolo cagionati; elementi questi che sconsigliavano la concessione del chiesto beneficio.

Sul punto vale la pena di ricordare che *“Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il Giudice del merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati nell'art. 133 CP che ritiene prevalente ed atto a consigliare o meno la concessione del beneficio, per cui anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato o alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse “*(v. Cass. Sez. II 27 / 2 / 1997 n.

2889).

Ed ancora *“ In materia di circostanze attenuanti l'art. 62 bis CP prevede il potere discrezionale del Giudice di prendere in considerazione altre circostanze diverse da quelle previste nell'art. 62 dello stesso codice , qualora le ritenga tali da giustificare*

una diminuzione di pena. Ne consegue che il Giudice del merito non è tenuto a esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa e neppure è tenuto a prendere in considerazione tutti i criteri indicati nell'art. 133 CP ma è sufficiente che indichi i motivi per i quali non ritiene di esercitare il potere discrezionale attribuitogli dall'art. 62 bis CP “(v. Cass.sez. I 1996 n. 1666).

Come si è sopra ampiamente dimostrato - e gli appellanti non hanno mosso contestazione alcuna al riguardo, - sia l'ANZELMO che il BRUSCA hanno svolto un ruolo esecutivo determinante nella realizzazione della strage ; appaiono dunque assorbenti le considerazioni svolte dalla CORTE di primo grado , considerata la inaudita gravità dei fatti commessi che hanno richiesto per il conseguimento del programmato obiettivo di eliminare un Magistrato ritenuto , per preparazione , rigore morale ed onestà , pericoloso per la organizzazione mafiosa , un ingente spiegamento di mezzi ed uomini mettendo a pericolo la pubblica incolumità e causando la morte di ben quattro persone .

Per quanto attiene la chiesta concessione del beneficio di cui all'art. 8 Legge 203 / 1991 nella massima estensione, deve osservarsi che i Giudici di primo grado, a fronte dell'ampia escursione consentita dalla legge, hanno applicato la riduzione di pena in favore dei collaboratori di giustizia in una misura pressoché intermedia fra il minimo ed il massimo consentito.

Osserva questa CORTE al riguardo che effettivamente le dissociazioni di ANZELMO Francesco Paolo e di BRUSCA Giovanni sono state di rilievo fondamentale per il validissimo contributo di conoscenze offerte ai fini della ricostruzione dei fatti oggetto di questo processo e pertanto, sotto questo profilo, la pena loro inflitta può essere diminuita ; nella commisurazione della pena deve apprezzarsi favorevolmente la posizione dell' ANZELMO che dal momento della dissociazione ha fornito

immediatamente notizie utili per la raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la individuazione dei compartecipi . Si ricorda che le dichiarazioni di BRUSCA Giovanni sono invece intervenute in un momento successivo quando la sua posizione processuale era già gravemente compromessa per effetto delle dichiarazioni di GANCI Calogero, ANZELMO Francesco Paolo e FERRANTE Giovan Battista , oltre che per quelle de relato di DI MAGGIO Baldassare .

Alla stregua di quanto sopra , si reputa equo partire per ANZELMO Francesco Paolo da una pena base di anni tredici aumentata di anni due per gli altri delitti riuniti sotto il vincolo della continuazione mentre per BRUSCA Giovanni da una pena base di anni quattordici aumentata di anni due per gli altri delitti commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata , ANZELMO Francesco Paolo va condannato alla pena di anni quindici di reclusione mentre BRUSCA Giovanni a quella di anni sedici di reclusione.

LE STATUZIONI ACCESSORIE

Alla sentenza di condanna riportata dagli appellanti RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, GANCI Raffaele, BUSCEMI Salvatore, GERACI Antonino, CALO' Giuseppe, MADONIA Francesco, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, MADONIA Antonino e GANCI Stefano, consegue , ai sensi dell'art. 592 CPP, la condanna al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio, in solido fra loro.

Inoltre RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, GANCI Raffaele, BUSCEMI Salvatore, GERACI Antonino, CALO' Giuseppe, MADONIA Francesco, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, MADONIA Antonino , GANCI Stefano , BRUSCA Giovanni ed ANZELMO Francesco Paolo vanno condannati ,in solido fra loro, ai sensi dell'art. 541 C.P.P, al rimborso delle spese di questo grado sostenute dalle parti civili costituite, che si liquidano come appresso:

A) in complessivi € 5.000,00, di cui € 200,00 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A. in favore del Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore;

B) in complessivi € 6.600,00, di cui € 10,00 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A. in favore della Provincia Regionale di Palermo, in persona del Presidente pro-tempore;

C) in complessivi € 20.846,00 di cui € 225,00 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A. in favore di Agata Passalacqua Chinnici, Caterina Chinnici, Giovanni Chinnici, Elvira Chinnici, Immacolata Palieri, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli Salvatore Trapassi e Luca Trapassi, Monica Trapassi, Laura Trapassi, Maria Rosa Lombardo, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio Dario Bartolotta, Filomena Maria Bartolotta, Fabio Bartolotta, Viviana Bartolotta, Massimiliano Bartolotta ;

D) in complessivi € 3.940,00, di cui € 200,00 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A., in favore dell' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta per la Regione Siciliana, in persona del suo Presidente pro-tempore, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo Presidente pro tempore , per il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore e per il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore;

E) in complessivi € 9.383,00, oltre I.V.A. e C.P.A., in favore di Paparcuri Giovanni;il pagamento in solido al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio.

Visto l'art. 544, terzo comma, c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza, attesa la complessità delle tematiche processuali ed in considerazione del numero delle posizioni processuali da esaminare, disponendo altresì , ai sensi dell'art. 304, comma primo, lett. c) c.p.p. la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare nei confronti di tutti gli imputati detenuti durante la pendenza dell'anzidetto termine.

Alla sentenza di assoluzione nei confronti di FARINELLA Giuseppe consegue la immediata rimessione in libertà del predetto se non detenuto per altra causa . Nessuna analoga statuizione deve invece essere pronunciata per MOTISI Matteo in quanto, come si è già detto, nei suoi confronti la ordinanza di custodia cautelare è stata annullata con sentenza della Corte di Cassazione sez. VI del 1 / 10 / 1999 n. 3047.

SULL' APPELLO PROPOSTO DALLE PARTI CIVILI Agata PASSALACQUA CHINNICI, Caterina CHINNICI, Elvira CHINNICI, Giovanni CHINNICI, Immacolata PALIERI , in proprio, e nella qualità di esercente la potestà sui figli Salvatore , Luca , Monica e Laura TRAPASSI , Maria Rosa LOMBARDO in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli Dario, Filomena Maria , Fabio , Viviana e Massimiliano BARTOLOTTA, E SULLE ALTRE RICHIESTE AVANZATE NELLE COMPARSE CONCLUSIONALI da PAPARCURI Giovanni , dalla PROVINCIA REGIONALE di Palermo e dal COMUNE di Palermo

Quanto alla impugnazione proposta nell'interesse di Agata PASSALACQUA CHINNICI, Caterina CHINNICI, Elvira CHINNICI, Giovanni CHINNICI, Immacolata PALIERI , in proprio, e nella qualità di esercente la potestà sui figli Salvatore , Luca , Monica e Laura TRAPASSI , Maria Rosa LOMBARDO in proprio e nella qualità di

esercente la potestà sui figli Dario, Filomena Maria , Fabio , Viviana e Massimiliano BARTOLOTTA, parti lese costituite parti civili , osserva la CORTE che i Giudici di primo grado hanno correttamente effettuato la liquidazione dell'ammontare delle indennità, onorari e spese di giudizio , richieste nella nota depositata a conclusione del giudizio di primo grado, in conformità alla normativa disciplinata nel D.M: 5 10 / 1994 n. 585, talchè la sentenza impugnata merita conferma sul punto .

Le parti civili appellanti vanno condannate al pagamento a favore dell'Erario delle spese cui hanno dato causa .

Questa CORTE , nel confermare l'impugnata sentenza in relazione a tutte le statuizioni civili in essa contenute , ivi comprese le quantificazioni delle somme a titolo di provvisoria da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, rileva che è precluso in questa sede ogni ulteriore esame del relativo capo di decisione, in mancanza di specifiche rituali impugnazioni sul punto, in ossequio al principio devolutivo che connota il giudizio di secondo grado (v. Cass. 1999 n. 14583).

P.Q.M.

Visti gli artt.541, 592, 605 e 530 secondo comma, c.p.p.;

In parziale riforma della sentenza n. 14 / 2000 emessa il 14 aprile 2000 dalla CORTE di Assise di Caltanissetta, appellata dagli imputati RIINA Salvatore, GANCI Raffaele, GERACI Antonino, PROVENZANO Bernardo, MOTISI Matteo, CALO' Giuseppe, GANCI Stefano, MADONIA Francesco, MADONIA Antonino, BRUSCA Giovanni, FARINELLA Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, ANZELMO Francesco Paolo e BUSCEMI Salvatore e dalle parti civili Agata Passalacqua Chinnici, Caterina Chinnici, Giovanni Chinnici, Elvira Chinnici, Immacolata Palieri, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli Salvatore Trapassi e Luca Trapassi, Monica Trapassi, Laura Trapassi, Maria Rosa Lombardo, in proprio e nella qualità di esercente

la potestà sul figlio Dario Bartolotta, Filomena Maria Bartolotta, Fabio Bartolotta, Viviana Bartolotta e Massimiliano Bartolotta, così provvede:

ASSOLVE

FARINELLA Giuseppe e MOTISI Matteo dai delitti loro rispettivamente ascritti per non avere commesso il fatto e, per l'effetto, dispone l'immediata rimessione in libertà del FARINELLA se non detenuto per altra causa;

RIDUCE

la pena inflitta dalla Corte di Assise di primo grado ad ANZELMO Francesco Paolo ad anni quindici di reclusione e quella inflitta a BRUSCA Giovanni ad anni sedici di reclusione;

CONFERMA

nel resto l'impugnata sentenza e condanna RIINA Salvatore, GANCI Raffaele, GERACI Antonino, PROVENZANO Bernardo, BUSCEMI Salvatore, CALO' Giuseppe, MADONIA Francesco, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, MADONIA Antonino e GANCI Stefano, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio, nonché le parti civili appellanti al pagamento a favore dell'Erario delle spese cui hanno dato causa .

CONDANNA

inoltre RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, GANCI Raffaele, BUSCEMI Salvatore, GERACI Antonino, CALO' Giuseppe, MADONIA Francesco, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, MADONIA Antonino , GANCI Stefano , BRUSCA Giovanni ed ANZELMO Francesco Paolo in solido fra loro al rimborso delle spese di questo grado sostenute dalle parti civili costituite, che si liquidano come appresso:

A) in complessivi € 5.000,00, di cui € 200,00 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A. in favore del Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore;

B) in complessivi € 6.600,00, di cui € 10,00 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A. in favore della Provincia Regionale di Palermo, in persona del Presidente pro-tempore;

C) in complessivi € 20.846,00 di cui € 225,00 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A. in favore di Agata Passalacqua Chinnici, Caterina Chinnici, Giovanni Chinnici, Elvira Chinnici, Immacolata Palieri, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli Salvatore Trapassi e Luca Trapassi, Monica Trapassi, Laura Trapassi, Maria Rosa Lombardo, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio Dario Bartolotta, Filomena Maria Bartolotta, Fabio Bartolotta, Viviana Bartolotta, Massimiliano Bartolotta ;

D) in complessivi € 3.940,00, di cui € 200,00 per spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A., in favore dell' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta per la Regione Siciliana, in persona del suo Presidente pro-tempore, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo Presidente pro tempore , per il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore e per il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore;

E) in complessivi € 9.383,00, oltre I.V.A. e C.P.A., in favore di Paparcuri Giovanni;

Visto l'art. 544, terzo comma, c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza;

Visto l'art. 304, comma primo, lett. c) c.p.p.;

DISPONE

la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare nei confronti di tutti gli imputati detenuti durante la pendenza dell'anzidetto termine.

Caltanissetta, 24 giugno 202

IL Consigliere Estensore

Il Presidente

SOMMARIO